Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

Art. 2. Il Ministro delle Finanze darà esecuzione al presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 30 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

---

192. *Dichiarazione d'urgenza per le espropriazioni occorrenti alle opere di fortificazione in Rimini e Bologna.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto all'articolo 33 l'Editto sulla espropriazione dei terreni per lavori di pubblica utilità;

Considerato quanto importi di procedere ad opere di fortificazione a Rimini e Bologna;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

L'espropriazione dei terreni occorrenti alle fortificazioni di Rimini e Bologna è dichiarata d'urgenza.

Dato a Modena, 31 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dei Lavori Pubblici
P. TORRIGIANI

---

193. *Riordinamento provvisorio delle due Direzioni di Finanza in Bologna; ricostituzione e nuove attribuzioni della Depositeria Governativa presso la Banca delle Romagne.*

3 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
GOVERNO
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Ministero delle Finanze

Le attribuzioni conferite in via provvisoria alla Segreteria generale del Ministero soppresso delle Finanze per le Romagne essendo venute a cessare col 31 scorso dicembre, come al Decreto Governativo datato il di innanzi, ed essendosi le medesime riunite al Ministero centrale di Modena, la cui azione diretta si estende alle tre Provincie di Modena, Parma e Romagne;

Volendosi tuttavia provvedere al regolare e continuato andamento dell'amministrazione delle Finanze nelle Romagne quanto ad alcuni rami separati di rendita dipendenti ancora da leggi ed ordinamenti speciali, onde riesca più agevole al Ministero in Modena di ridurli in breve ad un sistema uniforme nelle tasse, negli uffici e nei metodi con applicarvi le regole Piemontesi, e senza dannoso intralcio negl'interessi del Pubblico e dell'Erario;

Presi in merito gli opportuni accordi con S. E. il signor Governatore Farini, si dispone temporaneamente quanto segue pel servizio amministrativo di alcuni rami delle Finanze nelle Romagne, ferma rispetto ad ogni altro la concentrazione immediata presso le Divisioni rispettive del Ministero in Modena:

Art. 1. Fino a disposizione ulteriore, rimangono aperte in Bologna due Direzioni separate, nella dipendenza esclusiva del Ministero centrale delle Finanze di Modena.

Art. 2. La prima Direzione comprende per le quattro Intendenze generali delle Romagne il Registro, i Dicasteri del Censo e delle Ipoteche, il Bollo ordinario e straordinario, le Zecche e gli Uffici d'assaggio pel bollo degli ori ed argenti.

Le contabilità di ciascuno dei rami suddetti nelle Romagne, sotto le leggi e le norme vigenti, sono riunite per ora alla prima Direzione. Il signor dottor Valentino Amici ne avrà la rappresentanza e la firma.

Art. 3. La seconda Direzione risulta ed è formata della Divisione già addetta al Ministero soppresso delle Finanze in Bologna, ed in sè concentra le Dogane, il Dazio consumo e i Diritti Uniti nelle quattro Intendenze generali delle Romagne.

Essa conserva le sue attribuzioni, il suo ruolo del personale e la sua contabilità separata. Il Capo-Divisione della medesima continua qual Diret-

tore provvisorio ad averne la rappresentanza e la firma.

Art. 4. Le due Direzioni summenzionate carteggiano quotidianamente col Ministero delle Finanze in Modena, e sono tenute ad invocarne siccome ad eseguirne gli ordini per ogni disposizione di massima, per ogni modificazione o passaggio nel personale e per ogni nuova spesa o contratto.

Gli Uffici subalterni nelle Romagne pei rami d'introito suindicati corrispondono rispettivamente colla Direzione a cui appartengono, e queste ultime entro i limiti già stabiliti evadono gli affari correnti.

Art. 5. Le risultanze numeriche della contabilità rispettiva verranno trasmesse dalle due Direzioni al Ministero ogni quindici giorni, ed ogni mese ne sarà fornito il rendiconto esatto accompagnato da speciale rapporto.

Art. 6. L'Amministrazione dei tabacchi per le Romagne e quelle degli Stabilimenti salini di Comacchio e di Cervia, che provvisoriamente vi sono aggregate, senza nulla variare del loro impianto e del personale applicatovi, passano, a datare d'oggi, come altresì l'Amministrazione dei lotti e l'altra delle Valli di Comacchio, sotto la direzione immediata del Ministero in Modena, salvo ciò che inferiormente è prescritto quanto ai proventi netti delle prime tre Amministrazioni.

Art. 7. La Depositeria Governativa presso la Banca delle Romagne è mantenuta alle regole e condizioni medesime sussistenti: essa assume però quindi innanzi la qualifica e l'indole di Cassa subalterna della Tesoreria Generale di Modena.

Art. 8. A cura delle singole Direzioni ed Amministrazioni, dovranno continuare a versarsi nella Depositeria Governativa in Bologna tutti i proventi dei sali e tabacchi e dei lotti per le Provincie delle Romagne e quelli delle altre imposte indirette riguardo agli Uffici situati nella Intendenza generale di Bologna.

Art. 9. Il prodotto delle indirette nelle tre altre Intendenze generali di Ferrara, Ravenna e Forlì seguiterà a concentrarsi, meno il disposto superiormente pei sali e tabacchi, e colle pratiche usate, presso le rispettive Casse governative dipendenti fin d'ora dal Ministero in Modena, le quali per altro saranno tenute di partecipare ogni giorno alla Depositeria in Bologna la cifra numerica della loro giacenza effettiva di cassa.

Art. 10. La Depositeria Governativa presso la Banca delle Romagne, quale subalterna Cassa della Tesoreria Generale, comunicherà ogni giorno al Ministero la situazione della contabilità propria ed il riassunto delle giacenze effettive per le tre Casse di Ferrara, Ravenna e Forlì.

Essa non può rilasciare veruna somma se non a quietanza di mandati emessi dalla Contabilità generale del Ministero in Modena, regolarmente vidimati e colla firma del Ministro delle Finanze.

Art. 11. Le operazioni tutte relative all'emissione e rimborso della porzione alienata del Prestito nazionale nelle Romagne rimangono devolute al signor dottor Valentino Amici, Capo della prima Direzione provvisoria, col concorso della Commissione d'ammortamento e sotto gli ordini immediati del Ministero.

Art. 12. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza ministeriale entreranno in vigore oggi stesso nelle quattro Intendenze generali delle Romagne.

Modena, 3 gennaio 1860.

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Il Segretario Generale
TERNI

---

194. *Divieto al Convento delle Suore Terziarie Francescane in Ferrara dell'accettazione di una eredità.*

4 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il ricorso del reverendo don Gaetano Leonardi di Ferrara, in data

30 dicembre p. p., che nella qualità di esecutore testamentario della defunta Suor Maria Caterina Bonfatti chiede la facoltà di accettare la eredità dalla medesima lasciata al Convento delle RR. Suore Terziarie Francescane di S. Elisabetta di quella Città con testamento 21 dicembre 1853;

Visto il Decreto Governativo in data 11 novembre p. p.;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

L' istanza suddetta del reverendo Don Gaetano Leonardi pel permesso alle RR. Suore Terziarie Francescane di S. Elisabetta di Ferrara di ricevere la eredità testata della fu Suor Maria Caterina Bonfatti del fu Francesco, già Ministra di quel Convento, è rigettata.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 4 gennaio 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

---

195. *Promulgazione della Legge Sarda 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.*

8 gennaio 1860.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n.° 208 a pagg. 610-611.*)

---

196. *Enumerazione e descrizione dei Boni del Prestito nazionale 25 luglio 1859; norme e cautele per la loro emissione, distribuzione e consegna.*

14 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

GOVERNO DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Ministero delle Finanze

In relazione ai Decreti Governativi del 25 luglio e 24 settembre 1859, la metà messa in vendita del Prestito nazionale delle Romagne per la somma di tre milioni di lire, mediante Boni fruttiferi al 5,40, e rimborsabili integralmente al loro valore nominale nel termine di sei anni, con estrazione semestrale di un dodicesimo per ogni categoria, da aver principio al 1° di marzo prossimo 1860, si trova rappresentata dal seguente numero e distinta di Boni che escono firmati e controbollati dalla Commissione di ammortizzazione e già dati in regolare consegna alla Depositeria Governativa presso la Banca delle Romagne:

Cat. 1 da L.	100	Boni N°	5000	Num. progr.	dall' 1 al	5000 L.	500,000
» 2 »	250	»	2800		»	2800 »	700,000
» 3 »	500	»	1200		»	1200 »	600,000
» 4 »	1000	»	1200		»	1200 »	1,200,000
			N° 10200		Valore nominale L.		3,000,000

I Boni sunnominati sono in carta a losanghe in filograna, turchina sul davanti e bianca a tergo; si tagliano dalle rispettive matrici, che restano presso la Cassa della Depositeria, ed offrono nella sezione longitudinale al taglio la leggenda a caratteri maiuscoli gotici: PRESTITO NAZIONALE ROMAGNE.

Il davanti dei Boni suddetti è diviso in due parti.

La superiore offre ai quattro angoli, riuniti da un contorno in litografia, gli stemmi dei Municipii di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna; e nel contorno, ai due lati paralelli ed opposti, si leggono le parole PRESTITO NAZIONALE DELLE ROMAGNE — *Pagabile al Portatore col frutto del* 5,40. Nel mezzo poi del contorno medesimo osservasi l' iscrizione comune per tutti i Boni — *Lire italiane* 6,000,000 *o Romani Scudi* 1,128,000, — indi la parola *Categoria* coll'aggiunta di *Prima* o *Seconda* o *Terza* o *Quarta*, il numero progressivo del Bono in ogni *Categoria*, l'espressione del suo valore in lire coll' equivalente cifra segnata a scudi Romani, e le tre firme del Ministro allora Gerente delle Finanze — G. N. PEPOLI — del Vice-Presidente la Commissione di Ammortizzazione — CARLO MARSILI — e del Capo Contabile — A. MINARELLI — A destra, nel vano lasciato dallo stesso contorno, ogni Bono è munito di un timbro a secco che reca l'immagine dell' Italia in piedi, la quale sorregge lo stemma della Casa Reale di Savoia col motto attorno — *In hoc signo vinces* —

La parte inferiore di ciascun Bono è divisa nei dodici *Coupons* semestrali

degli interessi, ripartiti in due serie attraversate dalle parole *Al Portatore* impresse con timbro a secco.

Sul davanti del Bono è scritta la dicitura di questi *Coupons* che portano l'intestazione di — PRESTITO NAZIONALE DELLE ROMAGNE — insieme al numero progressivo di ogni Cartella ed all'annotazione del relativo semestre e degli interessi computati in ragione di ogni Categoria. I caratteri tipografici di ogni Cupone variano da Categoria a Categoria per forma da poterli agevolmente distinguere e classificare.

A tergo dei Boni suddetti si notano pure due compartimenti.

Nel superiore, delineato da un contorno quadrilatero a litografia, rilevansi a stampa le seguenti disposizioni principali del Prestito: — *Decreti* 25 *luglio e* 24 *settembre* 1859 — *Fondo annuo di ammortizzazione Scudi* 240,000 *o Lire italiane* 1,276,596 — *Estrazione semestrale di un dodicesimo di ogni Categoria al* 1° *marzo ed al* 1° *settembre* — *Frutti al* 1° *marzo ed al* 1° *settembre* — *Pagamento in tutta le Casse pubbliche dei Boni estratti e degli interessi* —

Intersecato dal taglio del Bono dalla matrice, trovasi in questo compartimento un bollo rotondo a colore turchino, appostovi dalla Commissione d'ammortizzazione colle parole — *Commissione d' ammortizzazione* — *Prestito Nazionale* 25 *luglio* 1859 — ed un altro bollo governativo a sinistra nella sua parte inferiore, di colore turchino per la prima Categoria, nero per la seconda, rosso scuro per la terza e rosso chiaro per la quarta, portante le parole — *Prestito* 25 *luglio* 1859 — *Bono di L.* 100 o 250 o 500 o 1000 — (*Governo delle Romagne*) —

Da ultimo il secondo compartimento a tergo del Bono presenta sei volte scritta in senso parallelo la leggenda — PRESTITO DELLE ROMAGNE — sopra un fondo a litografia che viene a corrispondere nella parte anteriore del Bono alla divisione dei Cuponi.

A cura della Depositeria Governativa presso la Banca delle Romagne, l'emissione effettiva dei Boni suddetti rispetto alla porzione della metà del Prestito, alienata in seguito alle sottoscrizioni volontarie o ceduta in liquidazione delle partite arretrate di credito verso il cessato Governo, avrà il suo principio col giorno 6 febbraio prossimo nelle quattro Intendenze generali delle Romagne contro la debita restituzione dei certificati provvisorii circolanti e colle massime e norme che seguono:

1° Per l'Intendenza generale di Bologna la Depositeria Governativa cambia direttamente alla propria Cassa, rilasciando i Boni ivi espressi, quei certificati provvisorii che risultano da sottoscrizioni praticate presso la Banca o da liquidazione governativa in Boni delle partite arretrate. Inoltre essa tiene a disposizione dei singoli incaricati nella Provincia i Boni corrispondenti all'ammontare delle sottoscrizioni ottenute da questi, dando loro avviso a mezzo del sig. Intendente generale di passarne al ritiro contro ricevuta e di procedere alla successiva loro distribuzione ai sottoscrittori con obbligo di ritirare i certificati provvisorii.

2° Per le tre altre Intendenze generali nelle Provincie di Ferrara, Ravenna e Forlì, la Depositeria Governativa dovrà rimettere ai signori Intendenti, ciascuno nell' estensione della sua Provincia, la nota degli incaricati che raccolsero le sottoscrizioni volontarie colla somma dei Boni che essi devono distribuire, ed in pari tempo dovrà inoltrare la stessa distinta coi Boni effettivi a quegli Amministratori governativi, ritirandone ricevuta. Le Casse dei singoli Amministratori governativi adempiono l' ufficio della consegna dei Boni agli incaricati facendosi rendere ostensibile la nota di avviso che i signori Intendenti diramano a quest'oggetto ad ogni singolo incaricato e garantendosi con ricevuta provvisoria.

3. Sotto la stretta responsabilità della Depositeria, degli Amministratori governativi nelle tre Provincie di Ferrara,

Ravenna e Forlì, e dei singoli Incaricati, è proibito ogni rilascio di Boni contro certificati i cui versamenti non siano stati compiti o che non ricevessero il loro compimento all'atto della consegna dei Boni.

4° La distribuzione dei Boni emessi dovrà essere compita entro il giorno 26 febbraio prossimo. Col giorno 27 successivo gl'Incaricati della distribuzione nelle tre Intendenze generali di Ferrara, Forlì e Ravenna rimetteranno alla Cassa del rispettivo Amministratore governativo ed a loro discarico i certificati provvisorii ritirati e i Boni i cui certificati non si fossero presentati al cambio.

Dopo il termine stabilito del 26 febbraio la sola Depositeria Governativa presso la Banca delle Romagne effettuerà il cambio dei certificati che rimanessero tuttora in circolazione.

La Depositeria Governativa presso la Banca, i signori Intendenti generali delle Romagne ed i signori Amministratori governativi di Ferrara, Forlì e Ravenna procederanno all'adempimento esatto e sollecito della prescritta emissione dei Boni colle formalità superiormente spiegate.

Modena, 14 gennaio 1860.

Il Ministro
PEPOLI
Il Segretario Generale
TERNI

197. *Autorizzazione al Conservatorio delle Orfane abbandonate in Rimini per l'accettazione di un'eredità.*

16 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Visto l'atto di ultima volontà della fu Giuseppa Cherubini di Antonio, vedova Gennari di Rimini, in data 27 agosto 1855, col quale istituiva erede universale delle proprie sostanze il Conservatorio delle Orfane abbandonate detto *Le Contessiane* in Rimini;

Vista la nota distinta dei capitali e crediti che costituiscono l'eredità suddetta;

Visto il Decreto 11 novembre 1859;

Considerando la ristrettezza de'mezzi dell' Opera pia suddetta, coi quali a stento sopperisce alle prime necessità di sua istituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Ha decretato e decreta:

1. Il Conservatorio delle Orfane abbandonate detto *Le Contessiane* in Rimini è autorizzato ad accettare la eredità della fu Giuseppa Cherubini vedova Gennari.

2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 16 gennaio 1860.

Il Governatore
FARINI
Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

198. *Coniazione di monete nella Zecca di Bologna secondo il sistema decimale.*

17 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Visto il Decreto 1° ottobre 1859 del Governo delle Romagne sull' attivazione del sistema decimale italiano nelle monete dello Stato, con basi e regole uniformi a quelle adottate in Piemonte e nelle altre R. Provincie dell'Emilia;

Visto il rapporto del Ministro delle Finanze, che riguarda in ispecie l'applicazione immediata degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suindicato Decreto Governativo;

Decreta:

Art. 1. La Regia Zecca di Bologna intraprenderà la coniazione delle monete d' argento e d' oro qui sottodescritte, e col titolo, peso e diametro per ciascuna indicati.

Art. 2. Le monete d'argento saranno di quattro specie:

da L. 5, —
da » 2, —
da » 1, —
da » 0, 50

Art. 3. Tutte le monete d' argento avranno da un lato l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele coll' iscrizione intorno - *Vittorio Emanuele II*, 1859 — Dall'altro lato porteranno l' Arma reale di Savoia coll'iscrizione intorno — *Dio protegge l' Italia* — ed il loro valore in lire con l'iniziale *B* per indicare la Zecca dove sono state battute. Avranno il contorno scannellato.

Art. 4. Il peso effettivo di ciascun pezzo sarà

per le L. 5 — di gramme 25 —
» » 2 — » 10 —
» » 1 — » 5 —
» » 0, 50 » 2, 50

Art. 5. Il loro diametro sarà:

per le L. 5 — di millimetri 37
» » 2 — » 27
» » 1 — » 23
» » 0, 50 » 18

Art. 6. La tolleranza in peso di battitura è

sulle L. 5 — di millegramme 75
» » 2 — » 50
» » 1 — » 25
» » 0, 50 » 18

Art. 7. Le monete d'oro saranno di tre specie, cioè:

di L. 20
di » 10
di » 5

Art. 8. Tutte le monete d'oro porteranno da una parte l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele II colla leggenda attorno: — *Vittorio Emanuele II*, 1860, — e dall'altra avranno nel centro il loro valore in lire, chiuso entro una corona d'alloro colla leggenda attorno: — *Regie Provincie dell' Emilia, B* — Il contorno sarà scannellato.

Art. 9. Il peso effettivo di dette monete sarà

per le L. 20 di gramme 6,45161
» » 10 » 3,22580
» » 5 » 1,61290

Art. 10. Il loro diametro sarà

per le L. 20 di millimetri 21
» » 10 » 19
» » 5 » 17

Art. 11. La tolleranza in peso di battitura sarà

sulle L. 20 } di due millesimi del loro peso
» » 10 }
» » 3 di tre » »

Art. 12. Tutte le monete tanto in oro quanto in argento saranno esattamente al titolo di 900 millesimi di fino e 100 di lega, cioè *nove parti di fino ed una di lega*, colla tolleranza sul titolo nell'oro di 2 millesimi e di 3 millesimi nell'argento.

In quanto alle monete di rame, la Zecca proseguirà a battere quelle che a tutt'oggi ha coniate di rame puro e con tipi piemontesi da cinque centesimi, da tre e da uno fino a tanto che siano pronti i conii nuovi per i centesimi e loro multipli, da mettersi in uso colla nuova lega di rame adottata in Francia ed ultimamente ancora in Piemonte.

Art. 14. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, da pubblicarsi fra gli atti del Governo secondo la norma di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 17 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

---

199. *Costituzione in un Battaglione della Guardia nazionale dei Comuni di Casola Valsenio, Fontana, Castel del Rio, Tossignano e Borgo.*

20 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto l'articolo 16 del Regolamento

organico 25 luglio 1859 per la Guardia nazionale delle Romagne,

Decreta:

Tutte le Compagnie di Guardia nazionale comprese nel Mandamento di Casola Valsenio, Provincia di Ravenna, e cioè quelle dei Comuni di Casola Valsenio, Fontana, Castel del Rio, Tossignano e Borgo, sono riunite in un Battaglione mandamentale.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, oggi 20 gennaio 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

---

200. *Costituzione in un Battaglione della Guardia nazionale dei Comuni di Savignano, Longiano, Gatteo, Gambettola e San Mauro.*

20 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Visto l'articolo 16 del Regolamento organico 25 luglio 1859 per la Guardia nazionale nelle Romagne;

Decreta:

Le Compagnie di Guardia nazionale esistenti nei Comuni di Savignano, Longiano, Gatteo, Gambettola e San Mauro, i quali costituiscono il Mandamento di Savignano, sono riunite in un Battaglione mandamentale.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, oggi 20 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

201. *Chiusura del Prestito nazionale delle Romagne — Abolizione della tassa detta* del vino.

23 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Visto il Decreto Governativo del 26 luglio 1859, concernente il Prestito nazionale delle Romagne stabilito in sei milioni di lire mediante Boni fruttiferi rimborsabili integralmente in sei anni col fondo annuo di ammortizzazione portato fra capitale e interessi a lire 1,276,800, applicandovi in via temporanea quanto a lire 744,680 il provento della settima rata della Dativa, e quanto alle residue lire 532,120 l'ammontare corrispondente della tassa già imposta ai Comuni delle Romagne dal Governo Pontificio per lo scarso raccolto dell'uva e da abolirsi insieme al primo titolo eccezionale e provvisorio di rendita dopo spirato il sessenio;

Considerando che, a termini del Decreto medesimo 25 luglio 1859 e della successiva Ordinanza ministeriale 14 gennaio 1860 per la distribuzione effettiva dei Boni, il Prestito nazionale delle Romagne ha ricevuto la sua esecuzione limitatamente alla sola metà del capitale prefisso, e cioè nella somma di tre milioni di lire;

Considerando che dopo la riunione delle Romagne alle Regie Provincie di Modena e Parma sotto il Governo unico dell'Emilia l'emissione di Prestiti provinciali per nuove somme oltre quelli già in corso e regolarmente riconosciuti non si concilia col sistema più semplice ed equo di un solo Debito pubblico a carico dello Stato;

Considerando che la riduzione del Prestito nazionale delle Romagne dai sei milioni di massima ai tre posti in vendita, giustificata in sè stessa pel titolo surriferito, offre il vantaggio ulteriore della corrispondente diminuzione del fondo annuo di ammortamento, di che può giovarsi il Governo

a sopprimere senza indugio la tassa del vino imposta ai Comuni nelle quattro Intendenze delle Romagne dal cessato Governo e che ha dato luogo a molti e giusti reclami;

Decreta:

Art. 1. Il Prestito nazionale delle Romagne, stabilito in sei milioni di lire col Decreto Governativo del 25 luglio 1859, è dichiarato e rimane definitivamente chiuso colla metà già emessa pari a tre milioni di lire.

Art. 2. Il fondo annuo di ammortizzazione pel rimborso in sei anni dei Boni del Prestito nazionale delle Romagne ed il relativo servizio degli interessi è ridotto nella proporzione medesima alla metà del suo ammontare precedentemente fissato, e cioè da lire 1,276,800 a sole lire 638,400.

Art. 3. A costituire il predetto fondo d'ammortizzazione ridotto, continuerà a venire applicata, finchè spiri il sessenio, altrettanta parte della settima rata della Dativa nelle Romagne.

Art. 4. La tassa imposta sui Comuni delle Romagne sotto la denominazione di tassa *per lo scarso raccolto dell'uva* rimane abolita e dovrà cessare di percepirsi dalle Finanze dell'Emilia colla prima rata del corrente Esercizio 1860.

Art. 5. Nulla è innovato quanto alle discipline e regolamenti in vigore, sotto la vigilanza della Commissione di ammortizzazione, sia pel pagamento degl'interessi e per l'estrazione semestrale e rimborso dei Boni, che per la concentrazione dei fondi destinati a versarsi nella Cassa speciale d'ammortizzazione.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze darà esecuzione al presente Decreto, da inserirsi a forma di Legge nella raccolta degli Atti del Regio Governo.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 23 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

202. *Istituzione di Scuole normali in Bologna e Parma per le Allieve maestre* (1).

25 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Art. 1. Sono istituite due Scuole normali per le allieve maestre, una in Bologna, l'altra in Parma.

Art. 2. Nel Bilancio preventivo dell'anno corrente è stanziata la somma di lire ottomila (8000) per ciascuna Scuola.

Art. 3. A cura del Ministero della pubblica Istruzione saranno compilati i Regolamenti delle scuole e i Programmi del relativo insegnamento in base di quelli ora vigenti negli antichi Stati di S. M. Vittorio Emanuele.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena, il 25 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

203. *Ampliazione delle competenze della Dogana di Cattolica.*

28 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
GOVERNO
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA
Ministero delle Finanze

Avviso

La Dogana di Cattolica nella Provincia di Forlì sulla frontiera delle Marche, oltre alla facoltà dell'emissione e sfogo di transiti attribuitale dall'Avviso ministeriale 1859, è stata elevata al grado di Dogana di semiriscossione.

Potrà quindi daziare per *introduzione* i salumi fino a chilogrammi trentatre od a quella quantità qualunque si contenga in un collo,

(1) Questo Decreto fu egualmente omesso nella serie degli Atti relativi alle Provincie Parmensi.

purchè destinato al consumo della popolazione locale, e le altre merci e generi per qualsiasi quantità e destinazione, meno quelli soggetti a bollo, i libri, le stampe ed i medicinali;

per *estrazione* tutto ciò che è descritto in tariffa, meno gli oggetti di belle arti.

Modena, 28 gennaio 1860.

Il Ministro
ALBICINI

Il Segretario Generale
TERNI

---

204. *Promulgazione e modificazioni alle Leggi ed ai Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale.*

28 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che, mentre nelle Provincie Modenesi e Parmensi furono promulgate e sono in attività con parziali modificazioni le Leggi Sarde sulla Guardia nazionale, nelle Romagne è in vigore una Legge speciale che n'è in alcune parti diversa;

Considerando che il portare alla desiderata uniformità questa istituzione ha una importanza tanto maggiore in quanto che può anche trarsene considerevole aumento delle forze militari del paese;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge 4 marzo 1848, i Regii Decreti 28 aprile, 16 settembre, 14 ottobre 1848, 11 luglio 1853, la Legge 27 febbraio 1859, il Regolamento 6 marzo 1859, i Regii Decreti 6 marzo, 3 e 17 maggio e 14 giugno 1859, vigenti nel Regno Sardo sulla Guardia nazionale.

Art. 2. È conservata, quale attualmente trovasi ordinata, la Guardia nazionale nelle varie Provincie dell'Emilia, e sono mantenuti nelle rispettive qualità i graduati di nomina elettiva o governativa.

Art. 3. Saranno indilatamente instituiti, dove non esistono, i Consigli di ricognizione, di disciplina, di amministrazione, e i Comitati di revisione.

Art. 4. Finchè non sia instituita una Corte di cassazione comune alle R. Provincie dell'Emilia, ne faranno le veci ne' territorii delle rispettive giurisdizioni la Regia Corte suprema di Revisione di Parma, il supremo Tribunale di Revisione di Modena, il Tribunale di cassazione di Bologna.

Art. 5. I Pretori o i Giusdicenti, secondo i luoghi, faranno l'ufficio dei Giudici di Mandamento indicati nelle Leggi Sarde.

Art. 6. I Consigli di ricognizione rivedranno immediatamente i ruoli per aggiungervi coloro che in forza delle nuove Leggi dovessero far parte della Guardia nazionale e per toglierne quelli che più non fossero obbligati al servigio e chiedessero di esserne esclusi.

Art. 7. Alla Legge comunale 7 ottobre 1848 citata nelle Leggi Sarde è surrogata quella pubblicata nelle Regie Provincie dell' Emilia col Decreto 27 dicembre 1859.

Art. 8. Dentro l'aprile p. v. le Autorità comunali dovranno compilare i Regolamenti relativi agli oggetti tutti contemplati nelle Leggi e nei Regolamenti ora posti in vigore, ed ottenutane l'approvazione dell'Intendente generale, ne rimetteranno copia al Ministero dell' Interno.

Art. 9. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'eseguimento di questo Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Bologna, li 28 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
MAYR

---

205. *Autorizzazione di opere edilizie in Bologna.*

29 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE DELL' EMILIA

Vista l' istanza inoltrata dal signor Senatore della città di Bologna;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Il Municipio di Bologna è autorizzato a procedere alla esecuzione delle deliberazioni consiliari dei giorni 23 e 24 corrente mese, portanti l'effettuazione di grandi lavori nell'interno di essa Città, senza l'obbligo di sottoporre dette deliberazioni all'adempimento delle formalità richieste dagli articoli 108 e 109 della Legge 20 luglio 1859 e dagli articoli 125 e seguenti della Legge Sarda 23 ottobre 1859, promulgata in queste Regie Provincie.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, li 29 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

206. *Dichiarazione di pubblica utilità per talune opere di abbellimento in Bologna.*

30 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando essere della massima importanza che i diversi centri delle grandi Città comunichino fra loro col mezzo di strade spaziose per comodo degli abitanti, utile del commercio e decoro delle Città stesse;

Viste le deliberazioni del Consiglio municipale di Bologna delli 24 e 25 corrente mese;

Visto l'Editto 3 luglio 1852 sull'espropriazione dei terreni, agli articoli 32 e 33;

Sulla proposta dei Ministri dei Lavori pubblici e dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Sono dichiarati di pubblica utilità i lavori d'allargamento nella città di Bologna della Via Borgo Salamo, della Via Canton de'Fiori, e della Strada di Saragozza dalla porta sino alla Chiesa parrocchiale di S. Catterina.

Art. 2. I Ministri dei Lavori pubblici e dell'Interno, ciascuno per la parte che li riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Bologna dal Palazzo Nazionale, li 30 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

207. *Cessione al Comune di Bologna del Palazzo di residenza dell'Autorità municipale.*

1° febbraio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che la città di Bologna per la resistenza opposta negli anni 1848 e 1849 agli invasori stranieri benemeritò della Patria comune;

Considerando che i Rappresentanti del Municipio furono condannati in danaro per avere in cospetto degli invasori affermato il bisogno di guarentigie civili;

Considerando che il Governo, per forza straniera usurpatore del municipale e del nazionale diritto, per tirar vendetta delle forti prove della popolazione di Bologna e del coraggio civile de' suoi Magistrati municipali, impose al Comune il rimborso di carta monetata creata e spesa in servigio dello Stato;

A memoria di nobili fatti ed a riparazione delle ingiurie della mala signoria,

Decreta:

Art. 1. È riconosciuta nel Comune di Bologna la proprietà del Palazzo dove, anche durante l'usurpazione clericale, i Magistrati municipali ebbero sede.

Art. 2. Rimane a carico del Comune nel Palazzo stesso la residenza del Rappresentante del Governo e degli Uffici che ne dipendono.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 1° febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR
Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

---

208. *Rettificazione di un precedente Decreto e conferma della relativa concessione di un sussidio mensile a Colomba Castagnoli.*

1° febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Visto il Decreto in data 16 dicembre 1859, col quale si concedeva una mensile sovvenzione di lire italiane dieci (L. 10) a Maria Domenica di Giambattista Antonioli, contadina quattordicenne della parrocchia di San Vito, Comune di San Mauro, Distretto di Cesena, nella Provincia di Forlì, in causa dell'amputazione di una gamba sofferta per una casuale ferita ricevuta da una pattuglia del 22° Reggimento;

Visto il Rapporto n° 524, in data 22 corrente, dell'Intendenza generale di Forlì, da cui risulta che per equivoco fu errata l'indicazione del nome e cognome della suddetta contadina, la quale non Maria Domenica di Giambattista Antonioli, ma realmente appellasi Colomba di Giambattista Castagnoli;

Considerando che, tranne il nome e cognome, concorrono in essa tutti gli altri identici estremi di paternità, di condizione, di età, di domicilio e della sofferta amputazione della gamba, in guisa che è forza ravvisare nella giovanetta Colomba Castagnoli l'identità ed unicità di persona con Maria Domenica Antonioli;

Decreta:

Per tutti gli effetti del Decreto 16 dicembre 1859, al nome di Maria Domenica di Giambattista Antonioli viene sostituito quello di Colomba di Giambattista Castagnoli, la quale continuerà a percepire la sovvenzione mensile di lire italiane dieci per le cause e ragioni in esso Decreto contemplate.

Il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze, ciascuno per la parte che lo risguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, quest'oggi 1° febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

209. *Approvazione di opere di adattamento ed ampliazione del Porto Corsini a Ravenna, e stanziamento nel Bilancio di apposita somma.*

3 febbraio 1860.

Relazione del Ministro dei Lavori pubblici

Eccellenza,

Il Porto Corsini, collocato a metà costa circa fra Venezia ed Ancona, è accessibile soltanto ai legni sottili: il suo commercio è però di poca importanza. Renderlo praticabile alle navi di lungo corso, giova a molta ed elettissima parte d'Italia. È dunque opera d'interesse nazionale. Così fu risguardata da tutti coloro che vi poser l'ingegno, fra i quali va distinto l'illustre idraulico italiano, Pietro Paleocapa. Molta ricchezza commerciale, dalle acque dell'Adriatico raccolta in questo punto, si diffonderà non tanto nelle Romagne e, per la via ferrata centrale, fra le popolazioni della destra del fiume Po, ma, aprendosi alcuno de' progettati cammini per le valli del Lamone, del Santerno, o piuttosto del Montone e

del Rabbi, Ravenna e questo suo Porto si metteranno in comunicazione con Toscana e Livorno. L' unione de' due mari può così praticarsi per l'avvicinamento di due punti importantissimi a gran parte del commercio italiano. È intanto di conforto lo scorgere come, a presagio di futuri e ben maggiori incrementi, il Porto Corsini già siasi desto ad animazione insolita per la libertà de' traffici la quale fra noi ha accompagnato la libertà politica. I proventi doganali di questi ultimi mesi fanno fede dell' aumento commerciale del Porto Corsini: nè altra causa è venuta finora a promuovere questo aumento, perocchè non fu ancora aperta la linea di ferrovia che deve unire quel Porto alla città di Ravenna e questa alla strada ch'ebbe nome di *Pio-Centrale*, di dove, progredendo a Bologna per una parte e verso la bassa Romagna per l' altra, saranno per ciò solo assicurate comunicazioni di grande rilievo.

In due parti vanno distinti i lavori: quelli che daranno facoltà al Porto di accoglier navi di gran portata, e gli altri intesi a congiungere il Porto colla città di Ravenna. Se, come fu pensiero, questa congiunzione avesse dovuto compiersi per l'aprimento di un gran canale, la spesa, rilevante in totale a oltre sei milioni di lire, sarebbe stata assorbita per circa la metà in questa parte dell' impresa; ma dovendo la strada ferrata prolungarsi dalla città al Porto, con dispendio di gran lunga inferiore, tre soli milioni o poco oltre occorreranno alla escavazione e difesa del Porto affinchè i grossi navilii vi trovino conveniente fondo e protezione dalle bufere.

Questa è certamente fra quelle spese le quali, procacciando allo Stato per molti e diversi modi accrescimento di ricchezza superiore d'assai al frutto del capitale richiesto a compier l'opera, non solo in breve lo ammortizzano, ma lo ricompongono a future e lucrose destinazioni.

Dovendosi ciò nullameno, massime per le altre e necessarie occorrenze che gravitano sul tesoro pubblico, ripartire il totale di quella spesa in più Esercizi finanziarii, propongo a V. E. di erogarvi su quello dell'anno in corso la somma di lire cinquecento mila, e sottopongo alla Vostra approvazione il seguente Decreto.

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Considerando che è dovere del Governo il fare le opere di pubblica utilità che mirano a svolgere gli elementi di prosperità della Nazione;

Considerando che il Porto Corsini di Ravenna, per la sua posizione geografica, per le linee di ferrovie italiane con cui sarà posto in comunicazione, per la importanza del commercio al quale dovrà servire, è chiamato allo svolgimento d'interessi nazionali;

Veduta la Memoria dell' illustre Pietro Paleocapa che riconosce la possibilità di rendere il detto Porto accessibile ai legni di lungo corso ed enumera e classifica i lavori a ciò necessarii;

Veduto il progetto in prevenzione degli Ingegneri di Ravenna, nel quale sono descritti ed apprezzati i detti lavori per la somma presuntiva di lire 3,525,305.25;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Il Porto Corsini di Ravenna è dichiarato Porto nazionale.

Art. 2. È approvato il progetto in prevenzione per rendere il Porto Corsini accessibile ai legni di lungo corso.

Art. 3. Il Ministro dei Lavori pubblici ordinerà agli Ingegneri di Ravenna la compilazione del piano regolare di esecuzione.

Art. 4. È fissata per quest' anno la somma di lire 500,000 ai lavori del

Porto Corsini sull'Esercizio finanziario in corso, al titolo *Spese straordinarie*.

Art. 5. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per quanto gli compete, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 3 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

210. *Dispensa di Aristide Bucci dall'obbligo impostogli come legatario di recarsi agli studi in Roma.*

3 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Veduta la Lettera della Congregazione amministrativa di beneficenza di Faenza, in data del 7 settembre 1857, n° 324, colla quale assegnava ad Aristide di Camillo Bucci, pur di Faenza, l'annua pensione di scudi 80 (ottanta) sul legato a causa di studi ordinato dal Capitano Achille Cavina; pensione che avrebbe dovuto cominciare a decorrere dal 1° novembre dell'anno stesso e non poteva durare più di anni sei, e sotto condizione che il giovine Bucci si uniformasse in tutto alle prescrizioni del testamento e codicillo Cavina;

Vedute le tavole testamentarie Cavina, dalle quali risulta la ingiunzione ai giovani che godranno di suo benefico lascito di recarsi e dimorare agli studi in Roma;

Veduta l'istanza diretta da Camillo Bucci al Ministero di pubblica Beneficenza delle Romagne in Bologna, sotto data 11 novembre p. p., con cui domandava che fosse dispensato il figlio suo dall'obbligo di recarsi in Roma e facoltizzato a godere dalla pensione proseguendo gli studi nel patrio Seminario;

Visti la informazione e parere dati in proposito dalla Congregazione di carità di Faenza col foglio 23 dicembre 1859, n° 39;

Vista l'ulteriore istanza dello stesso Camillo Bucci 29 dicembre 1859 che, ripetendo preghiera per la esenzione del figliuolo dall' obbligo preindicato, chiedeva che a questa grazia si desse effetto retroattivo al 1° novembre 1858, epoca nella quale il detto suo figlio aveva intrapresi gli studi nel Seminario ecclesiastico di Faenza;

Ritenuti infine gli ulteriori schiarimenti somministrati dalla Congregazione di carità di Faenza colla Lettera 22 gennaio p. s°, n° 87;

Considerando che la prescrizione imposta ai giovani beneficiati di recarsi agli studi in Roma è tolta di mezzo per l' avvenuta separazione delle Romagne dallo Stato pontificio;

Considerando che gli studi ai quali il giovane per l' età sua deve applicarsi possono essere continuati con profitto anche in patria;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

1° È confermato l'assegnamento fatto dalla Congregazione amministrativa di beneficenza ad Aristide di Camillo Bucci di Faenza, d'anni 11, dell'annua pensione di scudi ottanta (80) sullegato Cavina, dispensandolo dall'obbligo di recarsi agli studi in Roma ed autorizzandolo a continuare gli studi in corso in Faenza.

2° La pensione suddetta però s'intenderà cominciata a decorrere soltanto dal 1° novembre 1859, e non potrà durare oltre sei anni.

3° Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 3 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

211. *Istituzione in Bologna di un Ricovero di Mendicità ed assegnazione al medesimo del locale detto di* S. Bernardino.

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che è della massima importanza ed utilità l'aprire con tutta sollecitudine nella città di Bologna un Ricovero di mendicità per sollevare la classe indigente e far cessare l'accatteria, causa costante di disordine e di corruttele;

Considerando che il locale detto di S. Bernardino in Bologna è quello che offre tutte le condizioni necessarie alla immediata istituzione del Ricovero;

Viste le ripetute domande del Senatore di Bologna;

Visto l'Editto 3 luglio 1852 sulla espropriazione per ragione di utilità e necessità;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È dichiarata di pubblica utilità ed urgenza l'apertura di un Ricovero di mendicità nel locale detto di S. Bernardino, posto nell'interno della città di Bologna in Borgo Polese.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 febbraio 1860

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

212. *Istituzione di due Cattedre di chimica nella Università di Bologna.*

9 febbraio 1860.

Rapporto del Ministro della pubblica Istruzione

Eccellenza,

La Chimica è scienza che per mezzo di una sola cattedra d'onde se ne espongono le cose fondamentali non si apprende che elementarmente, poichè molteplici ne sono le applicazioni tanto alle industrie quanto alle altre scienze, cui apporta rischiarimento ed aiuti d'inestimabile valore. E per restringerci alle scienze mediche, V. E. conosce che la fisiologia, la patologia, la igiene, la terapia, la farmaceutica senza i lumi della Chimica giacerebbero per anco nella infanzia e nell'empirismo. Perciò, se per il corso normale degli studi universitarii potrà bastare una cattedra di Chimica generale, non varrebbe per un corso di perfezionamento a cui il giovane laureato si conduca affine di più approfondirsi nelle materie apprese durante il tirocinio facoltativo.

L'Università di Bologna, già dichiarata di primo ordine col Decreto 20 gennaio dell'anno corrente, non avrebbe adunque sufficienza della sola cattedra di Chimica generale, la quale in effetto vi esiste; ma richiede per la sua condizione d'Istituto Superiore che le siano aggiunte, come fecesi già in Firenze, cattedre di quelle altre parti della Chimica i cui trattati speciali cooperino ad illustrare i rami più importanti dell'istruzione ricevuta per il conseguimento della laurea.

Movendo da queste considerazioni, il Riferente proporrebbe all'E. V. che fossero erette in detta Università due nuove cattedre coi rispettivi laboratorii *una per la Chimica organica applicata principalmente alla fisiologia ed alla patologia*, a vantaggio speciale di coloro che vorranno istruirsi più profondamente nelle scienze fisiche, e *l'altra di chimica mineralogica ed analitica* per gl'ingegneri, non che pure ad utile dei giovani i quali amassero di ammaestrarsi nei processi di analisi che sono fondamento della Chimica tutta.

Anzi, su tale proposito, il Riferente avviserebbe che il laboratorio di questa seconda cattedra fosse disposto in modo da ricevervi alunni che intendessero di acquistar cognizioni pratiche di esperimenti e d'indagini; e

ciò sia a titolo gratuito sia con minervale che pagherebbero all' Università a seconda di quanto si costuma nei laboratorii chimici dell' Università di Torino e della Cassa d'incoraggimento in Milano.

A. MONTANARI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Nella regia Università di Bologna sono istituite due Cattedre, l' una di chimica organica applicata alla fisiologia e alla patologia, l' altra di chimica metallurgica analitica.

I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 9 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

213. *Prefissione di un termine ai direttarii dei fondi enfiteutici per la loro voltura sui registri catastali.*

9 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE
GOVERNO
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Il Ministro delle Finanze

Veduti gli articoli 1 e 2 del Regolamento Governativo sulla esecuzione delle volture dei beni stabili nelle Romagne, in data del dì 8 gennaio 1818, pei quali tutti i proprietarii e possidenti di fondi, sì rustici che urbani, soggetti a censo, dovevano dopo la pubblicazione di esso Regolamento farsi intestare in catasto pei fondi medesimi; ed ogni acquirente per successione, contratto o altro qualsivoglia titolo della proprietà di un fondo sì rustico che urbano doveva, come deve tuttavia, nel termine di quattro mesi dalla data del seguito acquisto aver presentato un'istanza al rispettivo Cancelliere del Catasto per ottenere la voltura del fondo in propria testa;

Considerando:

Che le disposizioni recate dai succitati articoli si estendono pure ai direttarii dei fondi enfiteutici, anche in conformità di un Dispaccio della Direzione del Censo, stampato nella Collezione delle Disposizioni emanate sul nuovo Censimento, in data 29 luglio 1847, intorno ad un dubbio mosso in proposito;

Che con tutto ciò molti di essi direttarii non sonosi sin qui uniformati a tali disposizioni, forse perchè errarono nella interpretazione della legge;

Che è quindi necessario di far cessare le irregolarità esistenti in una delle parti più importanti del catasto col provvedere in modo che ogni fondo tanto rustico che urbano si trovi in catasto sempre intestato ai veri ed attuali suoi proprietarii e possessori e raggiungere così lo scopo della legge sulle volture;

Volendo però essere indulgenti verso i proprietarii che non si sono prima d' ora conformati alla legge, col rimetterli in tempo senza applicazione di multa;

Dispone:

Art. 1. Tutti i direttarii di fondi enfiteutici sì rustici che urbani soggetti a censo nelle Romagne, i quali non sono intestati in catasto pei fondi medesimi, dovranno entro il termine di quattro mesi, a partire dalla data della presente Ordinanza, aver presentato un' istanza alla Cancelleria del Censo del rispettivo Circondario per ottenere la voltura dei fondi in testa propria per quella parte di dominio che loro risguarda.

Art. 2. Trascorso il termine sopra fissato, verrà applicata ai contravventori la multa comminata dall' articolo 22

del Regolamento surriferito, in ordine alla Circolare della Direzione del Censo in data 31 dicembre 1837.

Modena, 9 febbraio 1860.

C. ALBICINI

---

214. *Istituzione di Cattedre di filologia antica e moderna nell'Università di Bologna.*

10 febbraio 1860.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

La scoperta e lo studio del Sanscrito ha introdotto una modificazione radicale nella scienza filologica. Essa fu sottratta alla ipotesi ed all'empirismo, e condotta al suo metodo rigoroso di scienza, cioè al metodo genetico. Il Sanscrito, siccome quello che conserva più trasparente il tipo primigenio della parola Indo-Europea, dà le basi della filologia comparata. La ragione delle lingue, per quanto si possa connettere alle diverse circostanze storiche della loro formazione, non si trova che risalendo alle origini ed a quegli elementi primitivi che costituiscono in certa guisa lo schema su cui ha lavorato lo spirito d'una razza in tutta l'estensione del suo svolgimento storico.

L'Italia, che fu forse la prima a propagare la notizia del Sanscrito in Europa, soprafatta dalle calamità politiche, fu vinta in questo nobile campo delle investigazioni filologiche dall'Inghilterra e dalla Germania. In questo rinnovamento civile della nostra patria è necessario ripigliare la nostra tradizione letteraria e quindi istituire, secondo il metodo comparato, tre rami d'insegnamento filologico, cioè di lingue Indo-germaniche, di lingue Italiche e di lingue Semitiche.

Il primo, parlando del Sanscrito, abbraccierà tutta la catena delle lingue Iraniche sotto il rapporto grammaticale e letterario, fissando principalmente l'investigazione sul Sanscrito nelle sue tre epoche, sul Zendico, e sulle lingue Germaniche e Slave.

Il secondo, appropriandosi i risultati della grammatica comparata, ne estenderà il metodo alle lingue Italiche antiche, e per quanto è possibile alla dialettologia dell'Italia moderna.

Il terzo insegnamento per ultimo, sebbene si aggiri intorno a lingue storicamente diverse, introducendo il metodo genetico in quella misura che è richiesta dall'indole particolare del Semitismo, abbraccierà la grammatica e la letteratura delle lingue Semitiche.

L'istituzione di queste cattedre con quelle che già esistono di lingue classiche fonderà nell'Università Bolognese un sistema completo d'enciclopedia filologica.

Il sottoscritto propone quindi alla E. V. di decretare l'istituzione delle tre cattedre indicate affinchè Bologna, antica madre degli studi, non resti più a lungo priva di un ramo così rilevante di pubblico insegnamento.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Nella R. Università di Bologna sono istituite le seguenti Cattedre:

di Filologia Indo-Germanica,
di Lingue Italiche antiche, e di Dialettologia dell'Italia moderna,
di Filologia Semitica.

Art. 2. Queste Cattedre faranno parte della Facoltà filosofico-letteraria.

Art. 3. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 10 febbraio 1860

FARINI

Il Ministro di pubblica Istruzione
A. MONTANARI

215. *Assegnazione al professore Antonio Bertoloni di una pensione di riposo eguale al nuovo soldo dei Professori di Bologna.*

11 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Considerando che a retribuire il merito insigne ed i lunghi servigi prestati dal professore Antonio Bertoloni da Bologna non fu provveduto con bastante convenienza dal cessato Governo Pontificio assegnandogli la tenue pensione di scudi sedici (16);

Considerando che ora spetta al nuovo Governo il provvedervi, con che rendesi il debito omaggio ad uno dei più illustri uomini dell' Emilia;

Decreta:

Art. 1. Al professore Antonio Bertoloni è accordato a titolo di pensione l'intero soldo del quale godono oggi i Professori della Regia Università di Bologna.

Art. 2. I Ministri della pubblica Istruzione e Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 11 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

---

216. *Fondazione e ordinamento di un Istituto tecnico agronomico in Forlì.*

14 febbraio 1860.

Relazione del Ministro della pubblica Istruzione

Eccellenza,

Col Decreto del giorno 11 febbraio corrente l' E. V. approvò la proposta fattale di erigere un Istituto tecnico commerciale in Piacenza ed un altro tecnico agronomico in Reggio, non solo a compenso delle soppresse Scuole universitarie in ambedue le Città quanto a rispondere più efficacemente alle esigenze della civiltà moderna. La quale sì pei progressi della coltura che per gli incrementi del benessere generale dimanda che l' istruzione sia doppia, cioè classica e tecnica, accademica e sociale.

Cogli Istituti predetti l'E. V. provvedeva all' insegnamento tecnico superiore delle Provincie Parmensi e Modenesi ed ai bisogni che si manifestano nella parte industriosa ed agricola di quelle popolazioni.

Ma eguali bisogni provano pure le Romagne, dove sinora l'istruzione classica fu sterile e monca, e dove la tecnica mancò affatto. Per la qual cosa il Referente ha divisato di sollecitare dall'E. V. la erezione di un Istituto tecnico agronomico in Forlì, città popolata e quasi centro topografico delle Romagne, ove il suolo ubertosissimo è acconcio quant' altri mai ai progressi dell'agricoltura, ed ove gli ingegni sono svegliati e pronti sì per le arti meccaniche che per l'industria agraria.

I Romagnoli con tale istituzione avrebbero l'agio di ricevere in Forlì quelle cognizioni elementari di letteratura, di contabilità, di scienze fisiche e meccaniche, che servono tanto alla pratica delle industrie quanto all'amministrazione dei privati negozi: e di ricevere nell'istesso tempo l'istruzione delle cose agrarie, da trarre largo prò della fertilità dei loro terreni, aumentando i prodotti di quelle Provincie, con inestimabile vantaggio di tutte le classi sociali.

In conseguenza il Referente sottopone all'E. V. il seguente Decreto.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Nella città di Forlì è fondato un Istituto tecnico agronomico.

Art. 2. Le spese di prima fondazione e la metà degli stipendi da assegnarsi ai professori ed impiegati dell'Istituto sono a carico dello Stato. Al resto di spese provvede la Provincia.

I locali e il materiale non scientifico saranno forniti dal Comune.

Art. 3. Il Regolamento dell'Istituto sarà pubblicato a cura del Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 4. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati, nella parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 14 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

217. *Costituzione dell'Ateneo di Ferrara in Università libera.*

14 febbraio 1860.

Relazione del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

La libertà della pubblica istruzione è uno dei conquisti più moderni. Poichè in addietro chi teneva il potere ebbe per consuetudine di prendere in propria e stretta tutela l'esercizio dell'insegnamento, concedendo franca la parola a coloro che professavano le sue opinioni ed ingegnandosi di rendere muta quella degli avversarii.

Nè gli stessi Governi liberali seppero vincere di leggieri il pregiudizio concepito contro questo ramo importante del grande albero della libertà, sì che non operassero in contraddizione delle massime professate. Onde, mentre erano date libertà di stampa, libertà d'associazione, istituite le guarentigie dei giurati, proclamato libero l'interesse del capitale, liberi i commerci, si vide poi negarsi con acre ostinatezza la libertà dell'insegnamento. Non mancarono in forma d'argomento gli spauracchi; non si ebbe fede in sè medesimi; sicchè da noi parve un ardimento intempestivo la Legge Casati che cominciava nel Regno ad allentare i forti vincoli dai quali la pubblica istruzione fu in Piemonte sino ad ora contenuta. Ma siccome l'E. V. ha fede intera nell'efficacia delle franchigie civili, così non saprebbe peritarsi a procedere con larghezza dove per gli altri si camminò a rilento. Per la qual cosa, esistendo già nelle Provincie dell'Emilia un Ateneo che si mantiene del proprio e per sovvenzioni del Municipio, il Referente vorrebbe che si cogliesse l'opportuna occasione di restituirgli quanto gli compete di diritto, l'arbitrio cioè ai proprii Rettori in uno coi Capi del Corpo municipale di ordinare a talento l'istruzione e nominare i professori, solo lasciando al Governo quell'alta vigilanza che pur sempre come a tutore dell'ordine pubblico gli appartiene. L'Ateneo a cui si accenna è l'Università di Ferrara.

Per acquistar diritto di dettarvi basterebbe, oltre la nomina o l'assenso municipale, che dall'Autorità governativa nulla vi avesse ad eccepire sulla morale del candidato. Chi fece gli studi nella Università libera di Ferrara e ne conseguì diplomi in taluna delle Facoltà godrebbe del grado acquistato come se istruito in Ateneo dipendente dallo Stato. Occorrerebbe però che quella Università testificasse con documento al Governo come il laureato prima di ricevere il diploma sostenne le prove di esami generali in tutte quelle parti del sapere, la cui piena cognizione si richiede da una delle Università governative per un grado uguale.

Pare che questa condizione possa offerire bastevole guarentigia che l'esercizio delle nobili professioni non cadrà in mani inabili, mentre, se il Governo per far prova della libertà abbandona agli insegnanti la direzione degli studi, riserba però a sè medesimo una tacita sanzione.

Questo nuovo esperimento per l'Italia non sarà senza frutto: ed il Referente ha ferma fiducia che ne verrà all'E. V. larga compiacenza di averlo tentato; giacchè l'emulazione colle altre Università, il giusto orgoglio di primeggiare e l'ambizione nei professanti di

parere da più dei confratelli degli altri Atenei, facendo onore alla qualifica di liberi, manterranno in fiore e renderanno maggiormente profittevole alla gioventù l'Istituto Ferrarese. E qui giova rammemorare che le più antiche e le più celebri Università d'Europa furono libere in origine, e che si mantennero per secoli o colle retribuzioni dei discenti o coi lasciti e donazioni di generosi; e se poscia vennero in basso, fu dopo che i Governi tementi della libera parola ne avocarono a sè l'indirizzo e l'amministrazione, tolsero loro i beni, vi stipendiarono gl'insegnanti del proprio, e riuscirono con tal mezzo a collocarvi in cattedra uomini sempre devoti al potere, sovente per ignoranza famosi o pronti a mercatare la dottrina a libito del padrone.

Animato da tali considerazioni, il Referente propone all'E. V. il seguente Decreto.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. L'Università degli studi in Ferrara è dichiarata Università libera.

Art. 2. Il Comune di Ferrara e i Reggitori dell'Università potranno ordinarvi l'insegnamento nel modo ch'essi giudicheranno migliore. Essi compileranno gli Statuti dell'Università e li sottoporranno all'approvazione del Governo.

Art. 3. Le nomine dei Professori saranno fatte dal Comune. Queste nomine saranno comunicate al Governo.

Art. 4. I gradi e titoli acquistati nella Università di Ferrara saranno riconosciuti come quelli ottenuti nelle Regie Università dello Stato, purchè siano stati conferiti a norma dello Statuto.

Art. 5. Nulla è innovato circa all'amministrazione dello Stabilimento.

Art. 6. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena, li 14 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

218. *Istituzione e ordinamento di una Scuola tecnica in Ferrara per il Corpo del Genio civile.*

14 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando quanto al ben regolato servigio dello Stato importi che gli Ingegneri siano istruiti in scuole speciali, mediante le quali il Governo possa esser fatto certo della abilità loro;

Considerando che nelle Regie Provincie dell'Emilia manca una Scuola tecnica pel Corpo del Genio civile;

Considerando che la città di Ferrara e per la situazione e per le condizioni idrauliche è il luogo più acconcio a siffatta Scuola, che vi esistette già sotto il Regno Italiano;

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. È istituita in Ferrara una Scuola tecnica pel Corpo del Genio civile.

Art. 2. Questa Scuola sarà ordinata secondo il piano ed i Regolamenti compilati per cura dei Ministri della pubblica Istruzione e dei Lavori pubblici.

Art. 3. Il Direttore, i Professori e Maestri stabiliti dal piano organico saranno nominati dal Governo.

Art. 4. Le spese di fondazione e l'annua dote pel mantenimento di detta Scuola saranno a carico dello Stato.

Art. 5. I Ministri della pubblica Istruzione, dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, nella parte che li riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 14 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

REGOLAMENTO

Della Scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri delle R. Provincie dell'Emilia

1. Alle Facoltà di scienze matematiche delle R. Università dell'Emilia è aggiunta una Scuola d'applicazione pel Corpo del Genio civile.

2. Questa Scuola verrà istituita nella città di Ferrara, siccome quella che per la natura dei luoghi e pei corsi d'acque che la bagnano fu sempre riconosciuta la più opportuna per simili studi.

3. Oggetto di questa Scuola è il completare la educazione degli Ingegneri civili, sia col dare maggiore sviluppo alla parte teorica, sia coll'esercitarli opportunamente nella pratica dell'arte loro, sia più specialmente coll'insegnar loro in qual modo si faccia il difficilissimo passaggio dalle discussioni teoriche alle considerazioni pratiche e così evitare gravissimi inconvenienti. I quali si lamentano in tutti gli Ingegneri usciti dalla Università con cognizioni puramente teoriche e tosto passati nello studio di un Ingegnere provetto, che d'ordinario si è dato alla pratica coi metodi più sbrigativi; salvo rarissimi casi in cui una delle più felici disposizioni naturali congiunta a fortunata giustezza e larghezza di idee supplisca al difetto della Scuola d'applicazione e metta sulla buona strada il giovane Ingegnere dopo lunghi studi rattristati da molti infruttuosi tentativi.

4. La direzione di questa Scuola è affidata ad un Direttore nominato dal Governo dietro proposizione del Ministro dell'Istruzione pubblica. Desso potrà anche essere uno dei Professori, ed allora godrà in più soltanto la metà dello stipendio dovuto al Direttore.

5. L'insegnamento è affidato a otto Professori nominati dal Governo dietro proposizione del Ministro dell'Istruzione pubblica. Dessi trattano i seguenti rami d'insegnamento:

1. Geometria descrittiva e Stereotomia;
2. Fisica e Geodesia;
3. Agrotimesia;
4. Tecnologia;
5. Architettura;
6. Meccanica;
7. Idraulica;
8. Costruzioni meccaniche ed idrauliche.

6. La durata di queste scuole sarà di tre anni, in capo ai quali l'allievo che avrà superato lodevolmente il cimento degli esami verrà laureato *Ingegnere della Scuola d'applicazione.*

7. Per essere iscritti quali allievi di questa Scuola è necessario aver ottenuto la laurea di dottore nella Facoltà matematica in una delle Università dello Stato.

8. Il Professore di Geometria descrittiva e Stereotomia dividerà il suo insegnamento in due anni. — Nel primo ne svilupperà i principii fondamentali e ne farà disegnare le applicazioni che più soventi s'incontrano nel rappresentare graficamente i corpi di forma più usuale nelle varie costruzioni che sono l'oggetto di questa scuola e le loro penetrazioni; darà alcune lezioni di prospettiva lineare, ed eserciterà finalmente gli allievi nella pratica del disegno geometrico dei corpi sopra accennati, insegnando pure il modo di acquarellarli colle ombre proprie e portate, del cui tracciamento geometrico tratterà accuratamente. — Nel secondo anno insegnerà la Stereotomia in tutta la sua estensione, trattando del taglio delle pietre, della costruzione delle volte, dei muri, del raccordamento delle loro varie superficie, e parlando delle varie commettiture dei legnami, delle varie maniere di curtine, armature, coperti.

9. Il Professore di Fisica e Geodesia insegnerà la fisica particolare in quanto ha relazione colle varie operazioni dell'Ingegnere.

Tratterà perciò della propagazione della luce, della rifrazione e della sua influenza nelle operazioni geodetiche, delle lenti e degli specchi, applicandone la teoria alla completa discussione degli effetti dei traguardi, dei

canocchiali, dei microscopii, telescopii ecc.

Tratterà delle leggi che reggono i fenomeni calorifici, dei modi e degli strumenti con cui se ne misura l'intensità, delle loro applicazioni alle dilatazioni dei corpi, alla ventilazione, combustione, distillazione, evaporazione e disseccamento.

Tratterà dell'elettrico in quanto riguarda specialmente la costruzione dei parafulmini, l'azione dei telegrafi, l'accensione delle mine per scintilla elettrica.

Tratterà in fine del magnetismo quanto è necessario per discutere compiutamente tutti i fenomeni dell'ago calamitato.

Insegnerà Geodesia in modo che vengano largamente discussi i migliori metodi di cui può disporre questa scienza, sia per grandi operazioni di triangolazione, sia pel rilievo di spazi ristretti di terreno; specialmente trattando delle varie correzioni e riduzioni nella misura delle basi e nella risoluzione dei triangoli, delle migliori condizioni che si possono ottenere nella misura degli angoli, della livellazione, delle proiezioni geografiche, della gnomonica. E porrà assidua cura nell'esercitare gli allievi nella pratica delle operazioni geodetiche onde si facciano abili nel maneggio degli strumenti.

10. Il Professore di Agrotimesia, per farsi strada ad insegnare in qual modo si stimano i fondi, tratterà delle cause che ne alterano il valore, come sarebbero le spese di coltivazione, gl'infortunii, le imposte, la manutenzione dei fabbricati, il valore dei prodotti, le cause geografiche. Dividerà l'insegnamento sulla stima dei fondi in quattro parti, cioè nella stima dei terreni, in quella degli alberi, in quella dei bestiami ed in quella dei fabbricati rustici.

Parlerà dei terreni aratorii, dei prati, degl'orti, delle risaie, delle valli e delle altre coltivazioni speciali.

Esaminerà i metodi usati nella determinazione degli utili per gli animali bovini, determinerà il rapporto fra le quantità di essi e l'estensione di un fondo, parlerà del valore nutritivo delle sostanze alimentari e della razione relativa all'animale, parlerà della quantità di letame prodotto da una data quantità di foraggio, e darà alcune nozioni sull'utile che rendono gli animali suini, quelli da cortile, i bachi, le api ecc.

Tratterà delle stime degli alberi in vivaio, a valor capitale ed a rendita, degli alberi in campi coltivati, in filari regolari o no, e della stima degli alberi a valore intrinseco; degli alberi in bosco, sia nei boschi da legna che in quelli da frutta e da foglia, delle vigne ecc.

Tratterà infine della stima dei fabbricati rustici, sia di quelli inservienti al fondo per i suoi bisogni di coltivazione, che per i comodi o per speciali industrie, come per bigattiere. Darà pure un cenno sulla stima dei fondi gravati da un onere o servitù.

11. Il Professore di Tecnologia dividerà il suo insegnamento in due anni.

Nel primo tratterà dei metalli, delle pietre, dei mattoni, delle calci, dei cementi, dei carboni fossili e vegetali, dei gas combustibili, dei legni, corde ecc., impiegati nelle costruzioni architettoniche, meccaniche ed industriali.

Darà i caratteri e le proprietà delle varie specie di ghisa e di ferro, la classificazione di questo nelle varie dimensioni e nomi usati in commercio, i caratteri e le proprietà degli altri metalli usati nelle costruzioni e delle loro leghe.

Darà la classificazione e posizione geologica delle pietre naturali più usate, indicherà i caratteri chimici e fisici che le dimostrano atte ad uno od altro uso industriale; darà la storia chimica e geologica dell'argilla ordinaria e della refrattaria; darà la storia chimica e geologica delle pietre da calce, le proprietà che assumono nei vari gradi di coltura, l'influenza che hanno sul prodotto le materie estranee esistenti nelle pietre, come il carbo-

nato di magnesia, la silice, l'allumina, l'argilla, l'ossido di ferro, delle quali farà pur cenno relativamente alla loro composizione chimica; indicherà i caratteri delle calci idrauliche, insegnerà a comporle artificialmente. Darà le proprietà della calce estinta, le migliori condizioni per la sua estinzione, le proprietà del suo miscuglio in varie proporzioni colla sabbia, la teoria del suo indurimento. Insegnerà le proprietà del gesso, il modo di ottenerlo dal solfato di calce, il modo di conservarlo e di usarlo. Tratterà dei varii cementi del calce-struzzo, e in generale delle calci idrauliche tutte, del modo di comporne i miscugli e di gettarli, del loro indurimento, e finalmente degli asfalti e dei miscugli bituminosi, indicando le loro proprietà, la loro composizione ecc.

Tratterà dei carboni fossili, antraciti, litantraci, ligniti, torbe; determinerà le loro condizioni geologiche, le loro varietà, la loro composizione chimica, il loro potere calorifico, il modo di farli abbruciare col massimo utile, di conservarne tutti i prodotti in modo da togliere il fumo, le migliori forme dei camini, delle grate; esaminerà i vantaggi e gli scapiti di ciascuno, specialmente paragonandoli in via economica.

Tratterà dei gas combustibili, della loro composizione, della loro proprietà, dei loro usi, sia per illuminazione che per riscaldamento.

Tratterà delle varie qualità dei legni usati nelle costruzioni e nell'industria; darà le nozioni botaniche necessarie a ben comprendere la loro struttura organica, le loro proprietà fisiche, le qualità richieste nel loro esame per essere giudicati privi di quei difetti che tanto nei risegati quanto negli squadrati soltanto o nei tronchi li determinano non atti a venire impiegati dall'Ingegnere nei diversi usi dell'industria; parlerà del modo di ridurre il legno in carbone, delle proprietà di questo, sia fisiche che chimiche. Per tutti gli accennati materiali insegnerà pure il metodo per farne l'analisi chimica nei modi più agevoli praticamente.

Darà infine alcune nozioni sulle corde, sui corami, sulle vernici e su altre sostanze animali, vegetali e minerali di cui si serve l'industria ed in ispecie quella delle costruzioni.

Nel secondo anno il Professore di Tecnologia descriverà i varii processi, gli apparecchi, gli utensili e le macchine con cui si estraggono le pietre dalle cave, i minerali e combustibili fossili dalle miniere, si comprime la torba, si distilla, s'incarbonisce il legno e il litantrace, si purificano, raccolgono, distribuiscono, misurano i gas destinati alla illuminazione e ad altri usi industriali; si lavorano, si fondono i minerali per estrarne i metalli, si dà la forma ai mattoni, alle tegole, ai tubi di terra, e poi si cuocono, si fabbricano le corde, si applicano le vernici, in una parola si eseguiscono tutte quelle operazioni per le quali la materia bruta ed informe viene condotta a quello stato di purezza o di associazione con altre nella voluta proporzione, ed a quelle forme e dimensioni che si richiedono dall'uso cui viene destinata; fatta solo eccezione per il lavoro meccanico dei legni e dei metalli, che formerà l'oggetto d'insegnamento speciale per il Professore di Costruzioni.

12. Il Professore di Architettura tratterà degli scavi per i fondamenti, darà alcune nozioni geologiche sui terreni, indicherà le varie qualità fisiche delle terre, i mezzi che servono a trasportarle, le macchine d'esaurimento per le infiltrazioni d'acqua, il modo di sanar queste, i varii mezzi con cui prevenire l'affondarsi dei muri nei terreni incerti ed ineguali, sempre avendo in vista il paragone economico di queste varie operazioni nei varii casi che più di soventi s'incontrano nella pratica.

Descriverà le varie disposizioni delle pietre e dei mattoni nella muratura e le varie maniere di murarli, gli utensili e gli apparecchi a ciò necessarii, ed in fine darà alcune nozioni sul modo di costruire muraglie con cal-

cestruzzo, con creta battuta ecc. Indicherà con molta cura i varii metodi di murare sott'acqua o in terreni traversati da sorgenti.

Darà le proporzioni, le forme e le dimensioni delle muraglie secondo il fine a cui sono costrutte, sia nelle abitazioni che negli edifizi destinati all'industria.

Tratterà della costruzione delle volte di vario genere, dei metodi analitici e grafici con cui se ne possono determinare gli elementi, del modo di armarle, delle centine che meglio ne agevolano la costruzione, e delle precauzioni da osservarsi nel toglierle.

Tratterà delle costruzioni speciali di muratura che sono destinate a sostenere la spinta delle terre e delle acque e l'urto delle onde.

Indicherà le migliori proporzioni da darsi ai pozzi, alle cisterne di acqua filtrata, ai serbatoi, ai camini, ai forni ecc.

Tratterà dei solai di vario genere, delle scale, delle varie sorta di pavimenti e del modo con cui si fanno, delle varie maniere di tetti, indicando gli svantaggi e le convenienze comparative delle tegole, delle ardesie, delle lamiere di zinco, di piombo, e delle varie forme che loro si danno nella pratica.

Tratterà in fine in modo speciale dei ponti di muratura, dei varii metodi coi quali si stabiliscono i fondamenti delle pile e delle testate, non che delle macchine ed apparecchi che vi sono impiegati a tale effetto.

13. Il Professore di Meccanica dividerà il suo insegnamento in due anni.

Nel primo avrà specialmente in mira d'indicare i varii organi coi quali si può ottenere nelle macchine la voluta trasformazione di movimento, il modo di calcolare gli effetti che realmente se ne ottengono nella pratica, di stabilirne le dimensioni.

Per ciò tratterà largamente della cinematica, darà la teoria delle macchine semplici, tenendo conto delle resistenze passive dovute all'attrito, alla rigidezza delle corde, alla resistenza del mezzo; darà la teoria dei volanti e dei regolatori a forza centrifuga ed aria compressa ecc., e degli altri mezzi con cui si regola il movimento di una macchina mantenendola entro limiti prestabiliti. Tratterà in modo largo delle resistenze dei materiali alla compressione, trazione, flessione, torsione, strappamento, tanto per i corpi in quiete quanto per quelli in moto.

Darà diffusamente la teoria dell'equilibrio in un sistema rigido o flessibile per farsi strada a trattare delle varie maniere di travi armate, di castelli, di gru fisse o mobili, di porte, di intelaiature di macchine ecc., dei ponti levatoi, sospesi ecc.

Nel secondo anno il Professore di Meccanica tratterà del calcolo dell'effetto utile delle macchine motrici messe in azione dagli animali, dal vento o dal vapore, della ragione in cui si deve pagare il lavoro delle varie forze naturali, delle perdite che soffrono secondo le condizioni in cui sono poste, dei metodi coi quali si può in pratica rilevare il lavoro reale di un motore, delle migliori proporzioni delle loro parti essenziali per quanto si riferisce alla loro azione.

Trattando dei motori animali, parlerà dell'influenza che ha il nutrimento sulla qualità del lavoro che se ne può trarre e darà le opportune prescrizioni igieniche; trattando delle macchine mosse dal vento, parlerà dei venti costanti e periodici, delle condizioni geografiche e topografiche più convenienti ecc.; trattando infine delle macchine a vapore, darà la teoria completa dei gas e del vapore, sia in contatto col liquido generatore, sia isolato, sia soprascaldato, della loro compressione, espansione, esaustione.

14. Il Professore di Idraulica dividerà il suo insegnamento in due anni.

Nel primo darà un corso completo di idrometria, trattando del movimento dei fluidi in generale, della forma e contrazione delle vene fluide, dei coefficienti di riduzione secondo la posizione, la forma degli orifizi da cui

sgorgano, ed il carico di fluido che loro sovrasta per favorire lo scolo o in parte lo impedisce turandone all'esterno la bocca, della depressione della superficie del fluido nel caso di una bocca a stramazzo, e darà le formole approssimative nel caso di un carico variabile.

Tratterà del movimento dei fluidi nei lunghi tubi di condotta, discutendo la resistenza dovuta all'attrito, ai gomiti, ai cambiamenti di sezione, alla divisione di uno in più condotti, e parlerà pure dei getti d'acqua, delle fontane e della distribuzione delle acque nelle città.

Tratterà del movimento dell'acqua nei canali scoperti, delle velocità dei varii strati, dei modi con cui si può trovarla, dei rigurgiti, delle dighe, della presa d'acqua da un canale maggiore, delle paratoie, chiaviche, tifoni, botti, ponti a canale, chiuse, sostegni ecc.

In fine darà la fisica dei fiumi, insegnerà quale sia la loro origine, quale la formazione dei loro letti nelle varie loro parti a partire dalle sorgenti fino al mare, delle loro velocità, delle piene, delle rotte e del modo di prenderle, degli argini e loro difesa, delle allagazioni, delle bonificazioni, del regolamento del loro corso e delle loro foci, dei varii metodi d'arginatura.

Nel secondo anno il Professore di Idraulica tratterà delle macchine idrauliche, sì motrici che di esaurimento e d'altre, dandone la teoria completa, indicando e discutendo i coefficienti del loro effetto utile, le proporzioni delle loro parti essenziali per quanto riguarda la loro azione. Parlerà delle trombe d'ogni genere, delle gotazze, dei bindoli, dei noria, delle coclee, delle ruote da esaurimento a secchie, a cassette, a pale ecc.

Tratterà delle macchine a colonna di acqua, dei bilancieri, dei bindoli motori ecc.; darà la teoria delle varie ruote idrauliche ad asse orizzontale e ad asse verticale; discuterà accuratamente le varie cause che ne aumentano o diminuiscono l'effetto utile; determinerà l'effetto della lama fluida all'atto in cui entra nella ruota, non già secondo un immaginario filetto medio ma secondo la forma reale della vena, che insegnerà a trovare per approssimazione onde evitare le perdite dovute in quasi tutte le ruote esistenti pel lavoro negativo che l'acqua sviluppa quando è incontrata dalla ruota; discuterà sul gioco tra la ruota e la doccia e sul suo effetto, sulla immersione della ruota nell'acqua d'avalle per rendere utile la forza viva di cui è animata l'acqua che abbandona la ruota, e sui relativi fenonemi di rigurgito.

15. Il Professore di Costruzioni meccaniche ed idrauliche dividerà in tre anni l'insegnamento che per sua natura potrà venire impartito a ciascun allievo dei tre anni del corso ad un tempo.

Nel primo anno darà tutte quelle nozioni che più peculiarmente hanno relazione colle forme, proporzioni e dimensioni reali dei varii organi e pezzi che costituiscono le macchine. Per calcolarle avrà cura di ben imprimere nella mente degl'allievi che la scienza quando dà una formola a null'altro tien mente se non alla sua verità, mentre il costruttore deve pur pensare a renderla maneggevole il più che si possa onde venga così risparmiato un tempo prezioso. Tanto più che nelle occorrenze di ogni istante, se un calcolo riesce troppo laborioso in pratica, si trascura inevitabilmente dal costruttore sostituendovi un valore preso ad arbitrio secondo suggerisce un qualche caso più o meno simile altre volte incontrato e cadendo perciò bene spesso in errore. Per tale potentissima ragione può anche divenire necessario il trasformare una formola, che contiene un certo numero di variabili, in varie altre le quali esprimano, semplificate di molto col mezzo di coefficienti, la stessa legge, considerata però secondo i due o più valori che possono assumere nella pratica le variabili eliminate. Può in fine

darsi il caso che una data formola, quantunque vera, non possa venire adoperata in modo alcuno nel calcolare le dimensioni reali di un pezzo, come sarebbe a cagione d'esempio quella che dà il valore delle ordinate della curva che forma il profilo di un solido di eguale resistenza per una molla metallica ecc. col mezzo delle ascisse; giacchè in tal modo si avrebbero valori in cui i decimi di millimetro dovrebbero essere considerati rigorosamente, sotto pena di commettere grave errore; eppure nella pratica sarebbe impossibile il soddisfare a questa condizione, mentre con una misura esatta di millimetro in millimetro soltanto e con una formola in cui, date le ordinate progressivamente crescenti di millimetri interi, si ritrovino le corrispondenti ascisse, uno sbaglio in queste, anche di un millimetro e più, non avrebbe sensibile influenza.

Seguendo pertanto il Babinet, il Geneys, il Girard, il Richard, dovrà il Professore di Costruzioni presentare all'allievo, di mano in mano che gli torni necessario, acciò ne senta la vera importanza, un insieme completo delle formole che del continuo sono necessarie al costruttore per calcolare i risultati delle leggi che regolano i fenomeni naturali. Gli insegnerà, specialmente nel primo anno, i tanti metodi che abbreviano, conservando una sufficiente approssimazione, calcoli spesso così laboriosi e complicati da rendere praticamente inevitabili gli errori; tratterà alla distesa del modo di esprimere graficamente le leggi che reggono i fenomeni materiali non solo con curve disegnate sopra di un piano fisso ma ancora con curve segnate su piani che sono capaci di un moto relativo, senza del qual mezzo bene spesso non è possibile svincolarsi da intricatissime difficoltà, come suggerì primo il Capitano Paris, e come ben lo sanno a cagion d'esempio i costruttori delle macchine a vapore quando devono regolare le dimensioni del labbro del distributore, delle finestrelle d'introduzione, il rapporto tra la corsa dello stantuffo e quella dell'eccentrico, il precedere di questo così da ottenere ad un tempo le migliori condizioni possibili per l'introduzione, lo scarico, la compressione precedente l'introduzione e l'espansione.

Nel secondo anno farà loro disegnare ed istudiare le forme migliori che si possano dare ai varii pezzi ed organi di una macchina qualunque, come sarebbe alle chiavande ed ai pani delle loro viti, ai dadi, alle inchiodature, alle chiavette, copiglie, caviglie, alle cerniere, alle ghiere, ai manicotti ed altri organi di connessione, ai sostegni dritti e rovesci, ai cuscinetti, alle bronzine, agli alberi diritti ed a gomito, ai perni, alle scatole stoppate, alle metalliche, alle guide a patini, a rotelle, a ghiera, a prisma, a parallelogramma, alle leve, manovelle, bielle, agli eventrici, alle paleggie, alle ruote dentate, ai volanti, alle valvole sollevantisi, alle valvole scivolanti, ai regolatori, ai moderatori, agli organi di trasmissione di moto, all'intelaiatura delle macchine; avendo sempre per iscopo di avvicinarsi colle forme richieste dalle necessità pratiche a quelle forme date dalla teoria che conducano ad ottenere il massimo effetto col minimo di materia, toccando così quella robusta sveltezza che si osserva per esempio nelle mensole, nei sostegni ecc. di alcune macchine uscite da stabilimenti nostri, e che deve essere il segno caratteristico delle costruzioni uscite da mente italiana.

Farà loro studiare le migliori forme degli apparecchi e degli organi delle macchine a vapore, quali sarebbero le caldaie, gli apparecchi di sicurezza, il corpo di tromba, lo stantuffo, i vari organamenti da espansione, da distribuzione ecc., e delle varie parti dei motori idraulici, come sarebbe a dire le corone, le cassette o palette, la corona dentata, le braccia, i mozzi, l'albero, i perni, i cuscinetti, la doccia, la paratoia, i moderatori ecc.

Infine farà loro studiare le forme migliori dei varii pezzi ed organi di macchine, sempre in generale, per quanto è possibile, onde si avvezzino a scomporre nelle loro menti l'azione di ciascuno di essi e sappiano adattarli al caso opportuno, creando con elementi noti nuovi apparecchi e nuove macchine a seconda dei bisogni dell'industria.

Nel terzo anno darà un corso completo sugli utensili a mano ed a macchina, sulle condizioni più favorevoli alla loro azione, sull'economia che producono nelle spese di mano d'opera, sugli stampi ed altri utensili con cui fabbricare gran quantità di pezzi eguali con speciali processi vantaggiosi. Parlerà del principio della divisione del lavoro, del modo di tenere la contabilità di uno stabilimento di costruzione, così da avere sempre sott'occhio tutti gli elementi di perdita e di guadagno e seguire sicuramente l'effetto di una lavorazione speciale di una forma nuova e più semplificata ecc.; e darà a ciò molta importanza, avendo la mancanza di cotali mezzi e di tali cognizioni condotto a rovina molte imprese fiorenti nel nostro paese.

In tutti e tre gli anni gli allievi verranno istruiti negli accennati argomenti specialmente col mezzo di disegni, che loro si faranno delineare come se dovessero costruire ora una macchina ora un'altra delle principali e più comuni nell'industria, motori, mulini, filatoi ecc., e col mezzo delle opportune relazioni che loro si faranno redigere. Per tale oggetto il Professore di Costruzioni sarà coadiuvato dal Professore di Geometria descrittiva, da quello di Agrotimesia, da quello di Meccanica, da quello d'Idraulica, i quali colla loro presenza nella scuola e coi loro consigli agli allievi aiuteranno il primo a validamente iniziarli nella pratica delle costruzioni.

16. Accanto alla Scuola d'applicazione vi sarà uno Stabilimento meccanico, il quale costruirà macchine per l'industria privata del paese per non esser di peso allo Stato, ed è in esso che gli allievi si eserciteranno nel lavoro meccanico, come si usa nella celebre Università di Liegi. Senza una conoscenza profonda del lavoro, che giovani svegliati possono facilmente acquistare in qualche ora di lavoro per giorno durante tre anni, non è possibile disegnare una macchina o parte di macchina, la quale possa in pratica riuscire convenientemente allo scopo per cui fu disegnata. L'assoluta separazione che finora esiste tra costruttori ed Ingegneri, con grave danno d'ambe le parti, dipende specialmente da ciò che l'Ingegnere, non avendo alcuna cognizione delle esigenze pratiche, cade in errori che gli tolgono ogni ascendente sul costruttore.

17. Per indennizzare lo Stabilimento delle materie sprecate, degli utensili logorati dagli allievi, lo Stato gli costituisce una dote annua di lire 12,000.

18. Per le spese di primo impianto del Laboratorio lo Stato destina la somma di lire 60,000.

19. Col valore dei lavori eseguiti nello Stabilimento per i privati e col fissato indennizzo di lire 12,000, questo non solo deve in tempi normali non essere un carico allo Stato, ma deve rendere annualmente dei considerevoli vantaggi pecuniarii, i quali servano in parte a coprire le spese delle scuole.

20. Per incoraggiare il Direttore dello Stabilimento a studiare i modi più economici di lavoro, che sono il fondamento della prosperità di un'industria, e per compensarlo dell'opera gelosa e grave che presta dirigendolo, percepirà la metà degli utili netti dello Stabilimento.

21. Le scuole di Fisica, Geodesia, Tecnologia, Meccanica, Idraulica, saranno corredate degli opportuni apparecchi e macchine ed instrumenti, per provvedere i quali lo Stato destina la somma di lire ventimila.

22. Per provvedere i libri necessarii alla biblioteca della Scuola, lo Stato destina la somma di lire diecimila.

23. La spesa annua presuntiva per queste scuole è la seguente:

indennizzo allo Stabilimento . . . . . L. 12,000
dote annua per l' acquisto di nuovi libri, modelli, strumenti e macchine per le cinque scuole . . . . . » 6,000
spese per viaggi, osservazioni, sperienze . . . . . » 7,000
spese per uno scrivano, un custode, fuoco, lumi . . . . . » 3,000
otto professori a lire 3500 l'uno . . . . . » 28,000
un Direttore a 4000. . . . . » 4,000

Somma di Lire 60,000

24. Gli otto Professori per bastare a tutti i corsi avvicenderanno il loro insegnamento nel seguente modo:

I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V come il primo	VI come il secondo
		ANNI SUCCESSIVI			
Geometria descrittiva	Stereotomia	Geometria descrittiva	Stereotomia		
Fisica	Fisica	Fisica	Fisica		
Geodesia	Geodesia	Geodesia	Geodesia		
Tecnologia 1°	Tecnologia 2°	Tecnologia 1°	Tecnologia 2°		
Architettura	Architettura	Architettura	Architettura		
Agrotimesia	Agrotimesia 2°	Agrotimesia	Agrotimesia		
Meccanica 1°	Meccanica 2°	Meccanica 1°	Meccanica 2°		
Idraulica 1°	Idraulica 2°	Idraulica 1°	Idraulica 2°		
Costruzioni	Costruzioni	Costruzioni	Costruzioni		
		ANNI DEL CORSO			
I.	II.	III.			
Geometria descrittiva	Stereotomia	Fisica			
Tecnologia 1°	Tecnologia 2°	Geodesia			
Meccanica 1°	Meccanica 2°	Architettura			
Idraulica 1°	Idraulica 2°	Agrotimesia			
Costruzioni	Costruzioni	Costruzioni			
	I.	II.	III.		
	Fisica	Stereotomia	Stereotomia		
	Geodesia	Tecnologia 1°	Tecnologia 2°		
	Architettura	Meccanica 1°	Meccanica 2°		
	Agrotimesia	Idraulica 1°	Idraulica 2°		
	Costruzioni	Costruzioni	Costruzioni		
		I.	II.	III.	
		Geometria descrittiva	Stereotomia	Fisica	
		Tecnologia 1°	Tecnologia 2°	Geodesia	
		Meccanica 1°	Meccanica 2°	Architettura	
		Idraulica 1°	Idraulica 2°	Agrotimesia	
		Costruzioni	Costruzioni	Costruzioni	
			I.	II.	III.
			Fisica	Geometria descrittiva	Stereotomia
			Geodesia	Tecnologia 1°	Tecnologia 2°
			Architettura	Meccanica 1°	Meccanica 2°
			Agrotimesia	Idraulica 1°	Idraulica 2°
			Costruzioni	Costruzioni	Costruzioni

25. Gli esami annuali saranno pubblici.

Nella sala degli esami resteranno esposti i disegni di macchine ed apparecchi fatti dagli allievi entro l'anno.

Terminati gli esami, gli allievi che li avranno superati felicemente verranno pubblicamente annunziati coll' ordine del loro merito relativo, il quale ordine sarà poi considerato nel loro aspiro a pubblici impieghi.

Ove vogliano esercitare privatamente la professione d'Ingegnere, non saranno tenuti ai due anni di pratica sotto altro Ingegnere che per la legge devono ora passare coloro che escono laureati dalla Facoltà matematica delle Università dello Stato.

Visto, si approva

FARINI

A. MONTANARI

---

219. *Imputazione sulle rendite della cessata Compagnia di Gesù nelle Provincie Modenesi delle pensioni concedute ai sacerdoti Rivalta e Samaritani.*

16 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Visto il Decreto 24 dicembre 1859;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

La provvisoria pensione mensile accordata dal citato Decreto ai sacerdoti dottor Luigi Rivalta d'Imola e Michele Samaritani di Comacchio sarà pagata sulle rendite dei beni della soppressa Compagnia di Gesù posti nelle Provincie di Modena, Reggio e Massa, a far tempo dal 24 dicembre 1859.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il giorno 16 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

220. *Approvazione di un' opera edilizia nel Comune di Budrio.*

16 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Vista la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Budrio nel 25 p. p. gennaio;

Considerata la utilità di incanalare le acque piovane nelle strade di mezzo e di S. Domenico del Castello di Budrio;

Visto l'articolo 152 della Legge sull'ordinamento comunale e provinciale, mandata pubblicare con Decreto 27 dicembre 1859;

Visto l'articolo 2 di quest'ultimo Decreto, che dichiarava doversi attuare la citata Legge nelle Provincie dell'Emilia col primo giorno dell'anno corrente;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

È autorizzata la Magistratura comunale di Budrio ad ordinare l'incanalamento delle acque piovane nelle due strade di *mezzo* e di *S. Domenico* del Castello di Budrio a spese dei proprietarii di case fronteggianti le nominate strade.

La Magistratura comunale ordinerà il modo e tempo di esecuzione del lavoro.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, li 16 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

221. *Stabilimento di una Stazione telegrafica in Lugo.*

19 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Considerata l'importanza commerciale della città di Lugo;

Veduta la deliberazione 29 ottobre 1859 del Municipio di questa città;

Decreta:

Art. 1. Sarà stabilita in Lugo una Stazione telegrafica, per la quale questa città direttamente corrisponda con Faenza, congiungendosi colla linea dell'Emilia.

Art. 2. La spesa d'impianto di questa Stazione telegrafica sarà sostenuta per un terzo dallo Stato.

Art. 3. La manutenzione della Stazione telegrafica di Lugo e della linea corrispondente è dichiarata governativa.

I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze cureranno, per quanto li risguarda, l'esecuzione del presente Decreto.

Lugo, 19 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

222. *Approvazione di una pianta di fortificazioni in Bologna, e stanziamento della relativa somma nel Bilancio* 1860.

20 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visti i Decreti 16 novembre e 31 dicembre 1859, coi quali furono ordinate le fortificazioni di Bologna e dichiarate opere d'urgenza, a tenore dell'articolo 33 dell'Editto 3 luglio 1852;

Decreta:

Art. 1. Sono approvati la pianta delle fortificazioni di Bologna presentata dal Genio militare, il Capitolato e l'Elenco annesso, coll'aumento del cinque per cento sui prezzi.

Art. 2. È stanziata nell'Esercizio finanziario dell'anno in corso 1860 una somma di lire 3,954,250 tanto per l'esecuzione delle opere quanto per il prezzo delle espropriazioni e pei compensi dovuti per le occupazioni temporanee dei terreni.

Il Ministro della Guerra e quello delle Finanze cureranno l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Ravenna, li 20 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

---

223. *Divieto ai Capi contabili di ricevere moneta di rame non decimale.*

20 febbraio 1860.

MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare

Modena, 20 febbraio 1860.

Illustrissimo Signore,

Conformemente alle disposizioni in vigore per le quattro Intendenze generali delle Romagne, si rinnova ingiunzione espressa alla S. V. Ill.ma, e quindi anche agli Esattori, Collettori di tasse, Uffici, Dogane e Dispense da Lei dipendenti di non ricevere per verun titolo di pagamento nelle Casse pubbliche dello Stato altre specie di moneta di rame che quelle di conio romano, col ragguaglio fissato in centesimi dalla recente Tariffa, e gli spezzati in rame di lira italiana, siano essi di antico o di nuovo conio, osservata però nel riceversi anche tali specie autorizzate la proporzione minima stabilita per legge.

Nel richiamare la S. V. Ill.ma alla precisa osservanza di queste Istruzioni, La invito a darne comunicazione testuale e sollecita a tutte le Casse ed Uffici in relazione col di Lei ramo.

Il Ministro
ALBICINI

---

224. *Stabilimento di un Faro al porto Corsini in Ravenna.*

21 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA.

A guarentigia e scorta de' navili che in tempo di notte e di bufere marit-

time veleggiano nelle acque del Porto Corsini;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Alla lanterna che ora si trova alla punta destra delle palafitte del Canale al Porto Corsini verrà sostituito un faro sufficiente a rischiarare in tempo di notte l' imboccatura e le acque del porto.

Art. 2. L'acquisto, il collocamento e la manutenzione del faro saranno a carico del pubblico Erario.

Art. 3. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze cureranno, quanto a ciascuno compete, l'esecuzione del presente Decreto

Dato a Ravenna, il 21 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

225. *Emissione di una nuova Carta da bollo a diritto fisso.*

22 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto del Governo delle Romagne in data 6 ottobre 1859 ed il successivo Decreto del 30 scorso dicembre pubblicato da questo Regio Governo, concernenti l'emissione legale delle tre qualità di carta da bollo *a diritto fisso*, attualmente in uso nelle Intendenze generali delle Romagne, e la posteriore e provvisoria computazione di esse a centesimi;

Considerando che prima ancora della vicina annessione di queste R. Provincie agli antichi e nuovi Stati di S. M. Sarda si rende proficuo ed opportuno il venire adottando per le tre qualità di carta da bollo a diritto fisso prescritte nelle Intendenze delle Romagne i bolli col valore della carta segnato in essi a centesimi, ed un disegno in filograna che esprima non meno dei bolli stessi per le Romagne il comune vincolo nostro politico colla gloriosa Dinastia di Savoia;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Nelle quattro Intendenze generali di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì verrà messa in vendita una nuova carta da bollo *a diritto fisso*, corrispondente alle tre qualità attualmente prescritte pei diversi atti e contratti, e delle dimensioni seguenti:

foglio piccolo intero da centesimi 50, altezza millimetri 265, larghezza millimetri 380;

detto mezzo da centesimi 25, altezza millimetri 265, larghezza millimetri 190;

foglio grande da centesimi 80, altezza millimetri 307, larghezza millimetri 425.

Art. 2. Ogni foglio della nuova carta da bollo per le Romagne porterà segnato nel mezzo a filograna lo Scudo Reale colla Croce di Savoia e le parole intorno *Governo delle Romagne*. In cima a destra esso avrà inoltre un bollo di colore nero colla figura del fiume, l'arma e la croce medesima, non che l' indicazione del prezzo segnato a centesimi. L'usato bollo *di controllo* col timbro a secco continuerà pure ad esservi apposto.

Art. 3. Se per supplire al bisogno di carta bollata nelle quattro Intendenze delle Romagne non potessero trovarsi in pronto tutte le qualità di carta colla nuova filograna, viene data facoltà in via provvisoria alla prima Direzione delle Finanze in Bologna di valersi di carta senza filograna governativa, sotto la sorveglianza accurata dell'emissione e del consumo ed osservate le prescrizioni degli articoli 1 e 2 quanto alle rispettive dimensioni ed ai bolli.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze darà esecuzione al presente Decreto, da inserirsi a norma di Legge nella raccolta degli Atti di questo Regio Governo.

Dato in Rimini, il 22 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

226. *Designazione del* Monitore di Bologna *a Giornale ufficiale.*

26 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno,

Decreta:

Il *Monitore di Bologna* è dichiarato giornale ufficiale per le inserzioni degli atti giudiciali ed amministrativi della Provincia di Bologna.

I Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 26 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

227. *Costituzione in due Battaglioni della Guardia nazionale dei Comuni componenti i Mandamenti di Sarsina e Sogliano.*

28 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Le Compagnie della Guardia nazionale dei Comuni componenti il Mandamento di Sarsina e quelle dei Comuni che compongono il Mandamento di Sogliano sono unite in due rispettivi Battaglioni mandamentali.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Parma, li 28 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

228. *Ampliazione della Strada Emilia pel tratto entro Cesena; dichiarazione di utilità pubblica delle relative opere, e contributo del pubblico Erario nella spesa.*

1° marzo 1860.

Relazione del Ministro dei Lavori pubblici

Eccellenza,

Nessuna strada delle Provincie affidate al vostro Governo ha importanza maggiore di quella dell'Emilia, che le percorre nella loro maggior lunghezza allacciando gli interessi delle più cospicue Città. Arrivata in Cesena, questa strada si restringe per modo e tali caratteri presenta di disagiatezza e pericoli che non potrebbesi più a lungo differirne la modificazione senza ledere gl'interessi del transito, la sicurezza dei viandanti, il decoro di quella industre Città, E tanto maggiormente urge un provvedimento in quanto che il tronco di strada dell'Emilia entro la Città di Cesena corre parallelo ad un monte su cui poggia l'antica fortezza; e tra il piede di questo monte e il tronco di strada sono molte case, le più in pessima condizione per la loro vetustà e perchè le acque del monte, non avendo sufficiente sfogo altrove, operano un momento nel sovrastante terreno il quale preme le case e ne accelera la rovina.

Più volte, da più tempo, e sempre inutilmente, i cittadini di Cesena hanno reclamato un provvedimento, il quale viene oggi dall'E. V. accordato soccorrendo nell'interesse dello Stato e della città quel Comune di una somma in danaro perchè, atterrate le case pericolanti e lasciata alla strada una costante sezione non minore di otto metri, resti sufficiente spazio a comodo dei cittadini ed abbellimento della città stessa.

Propongo inoltre a V. E. che la somma accordata per ciò sia ripartita in tre Esercizi finanziarii non tanto per render minore il carico del Tesoro pubblico quanto perchè l'industria privata provvegga in Cesena di

abitazione i cittadini che la perderanno per le case che mano mano verran demolendosi.

Le quali cose esposte all' E. V., il Riferente Le propone il seguente Decreto.

P. TORRIGIANI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Vista la utilità e l'urgenza di migliorare la condizione del tronco della strada nazionale Emilia, che si trova entro la città di Cesena;

Visto come ad ottenere la comodità e la sicurezza di quel tronco di strada sia indispensabile la demolizione delle case intermedie tra il monte e la strada stessa;

Visto l' Editto 3 luglio 1852 sull'espropriazione per causa di utilità pubblica;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. La strada Emilia, pel tratto che fra la Porta Fiume e la Piazza maggiore corre entro la città di Cesena, verrà allargata colla demolizione delle case intermedie alla strada stessa ed al monte.

Art. 2. La sezione di questo tronco di strada non potrà essere minore di otto metri.

Art. 3. Lo spazio di terreno fra il tronco di strada e il monte sarà di proprietà del Comune di Cesena.

Art. 4. Per l' allargamento, costruzione e sistemazione della strada e per l'acquisto e demolizione delle case aderenti al monte il Tesoro dello Stato sovverrà il Comune di lire 80,000.

Art. 5. Questa somma verrà distribuita negli Esercizi 1860-1861-1862.

Art. 6. I lavori tutti che per questa strada devono compiersi sono dichiarati e devono ritenersi di utilità pubblica.

Art. 7. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per quanto lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici

P. TORRIGIANI

Il Ministro delle Finanze

ALBICINI

---

229. *Istituzione di un Convitto pei figli del Povero in Cesena, ed applicazione al medesimo delle rendite del patrimonio Masini.*

1° marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto l'Atto consiliare del Municipio di Cesena in data 25 gennaio p. p., col quale, accogliendo ad unanimità di voti il progetto di quel Gonfaloniere, deliberava di valersi della eredità del benemerito conte Giovanni Masini per la istituzione di un Convitto destinato ai figli del povero, ove questi fossero gratuitamente mantenuti, ammaestrati ad alquante fra le principali e più necessarie arti e mestieri, ed istruiti nelle lettere fin dove richiede il bisogno di un artigiano;

Veduto il testamento del conte Giovanni Masini 20 giugno 1829, col quale chiamava sua erede proprietaria la Comune di Cesena, imponendole l'obbligo di istituire un Collegio nel locale di sue ragioni detto di S. Catterina, da nominarsi Collegio Masini, per educazione ed istruzione della gioventù Cesenate ed estera;

Veduti gli ulteriori codicilli del prefato conte Masini, in data 27 dicembre dello stesso anno 1829, coi quali diminuiva di molto il proprio asse patrimoniale disponendone in favore delle sorelle, senza avere giusto calcolo all'importanza della istituzione del Collegio nel suddetto testamento prescritta;

Veduto il rapporto del sig. Gonfaloniere di Cesena, Marchese Giacomo Guidi, col quale anche in altri tempi proponeva al Consiglio comunale di convertire l'istituzione ordinata dal conte Masini in un Convitto pei poveri;

Considerando che per la istituzione del Collegio nel modo prescritto dal testatore accadrebbe di attendere che si fosse colle rendite formato un cumulo, e intanto il paese rimarrebbe anche per lungo tempo privo de' beneficii di quel lascito, essendo dimostrata la insufficienza della eredità pervenuta al Comune dal defunto Masini;

Considerando che anche pel mantenimento del Collegio ordinato dal Masini la rendita del patrimonio di lui non sarebbe bastante: in quanto che per avere un concorso di convittori sufficiente a mettere e conservare in credito l'Istituto converrebbe fissare una dozzina che stesse in relazione con quelle che si richiedono dagli altri Collegi più accreditati; e tale dozzina non potrebbe mai essere pari al costo del mantenimento dei convittori medesimi, per cui la differenza risultante dovrebbe pur sostenersi colla rendita propria dell'Istituto in di più del prescritto mantenimento e indennizzo dei professori, maestri, inservienti ecc.;

Considerando che la istituzione d'un Collegio nelle presenti condizioni dei tempi e nelle speciali della città di Cesena non sarebbe ad essa di grande vantaggio; mentre di utilità ben maggiore sarà per riuscire l'attuazione di un Convitto pei figli del povero;

Considerando che ben poche fra le persone agiate profitterebbero di quello, potendo colle odierne facilissime comunicazioni mandare i propri figli ne' primarii Collegi dello Stato;

Considerando che alla classe povera invece, la quale manca di questi mezzi, vuolsi procurar modo ed opportunità d'istruzione;

Ritenuto il favorevole voto dell'Intendenza di Cesena, appoggiato anche dalle raccomandazioni dell'Intendenza provinciale di Forlì;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

1. La deliberazione del Consiglio comunale di Cesena di erogare le rendite del Patrimonio del fu conte Giovanni Masini nella erezione di un Convitto pei figli del Povero è sanzionata.

2. Tale istituzione dovrà aver luogo entro il mese di giugno 1860.

3. Sarà redatto un apposito Regolamento, da sottoporsi alla sanzione del Ministro dell'Interno.

4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

230. *Approvazione di una Società di mutuo soccorso tra i Caffettieri della Città e Provincia di Bologna.*

1° marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduta l'istanza presentata da alcuni caffettieri della città di Bologna, colla quale chiedevano che fosse autorizzata la istituzione di una società di mutuo soccorso per gli esercenti quell'arte;

Visto ed esaminato lo Statuto proposto per la costituzione di detta società;

Vista la informazione e voto favorevole dell'Intendenza generale di Bologna;

Ritenuto che tale caritatevole e pia istituzione favorisce lo sviluppo del principio economico coll'eccitare il risparmio e promuovere l'accumolo del capitale, che è l'anima dell'industria;

Ritenuto che gli Statuti proposti non contengono alcuna disposizione contraria alle vigenti leggi;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

1. È data facoltà ai Caffettieri della Città e Provincia di Bologna di unirsi fra loro in società di mutuo soccorso onde porger sollievo a quelli della classe medesima che, gravati dagli anni, da malattie o da qualsiasi straordinaria sventura, fossero resi incapaci di procacciarsi il giornaliero sostentamento.

2. Gli Statuti proposti per la costituzione di detta società, i quali sono distinti in ventinove articoli, sono approvati.

3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

231. *Apertura di una strada in Ferrara, e stanziamento nel Bilancio di apposita somma per contributo dello Stato.*

4 marzo 1860.

Relazione del Ministro dei Lavori pubblici

Eccellenza,

La strada nazionale che da Bologna conduce a Ferrara, entrando in questa città per Porta Reno, devia a sinistra e si dirige alla Piazza per un tratto denominato *Corso Porta Reno.*

Questo tratto di strada è reso del tutto impraticabile e pericoloso, perocchè le case che lo fiancheggiano trovansi in tale rovinosa condizione che il Municipio ha fatto barricare la strada all'estremità, impedendo così ai rotanti di transitarvi. Pel servizio pubblico è percorsa un'altra via, non nazionale, che apresi a destra di chi entra in Ferrara per Porta Reno, chiamata *del Travaglio;* ma la sua sezione è tanto ristretta che due carri di fronte non posson capirvi e il selciato presenta imperfezioni non minori di quelle dell'altra strada; onde si può ben dire che una città bella, ricca, importante, qual è Ferrara, manca della strada in continuazione della nazionale fra essa e Bologna.

Il Municipio aveva moltiplicato le istanze presso il cessato Governo Pontificio perchè soccorresse a tanta urgenza; e la qualità di nazionale che ha la strada, anche dentro Ferrara, dava diritto e speranza a qualche provvedimento. Nessuno meraviglierà certo se tale disposizione sia stata allora inutilmente sollecitata ed attesa. Questo provvedimento è adesso invocato dal Governo di V. E., ed io ho l'onore di proporlo col Decreto che sottopongo alla Vostra approvazione.

Anzichè impiegar molto capitale o a rifare una strada ridotta a condizion di rovina o ad allargarne un'altra con non minore dispendio, è senza più preferibile di aprirne una nuova, la quale nel suo andamento regolare corrisponda ai tanti pregi che si riscontrano nelle belle strade di che Ferrara è ricca.

Tale è il progetto che il Municipio ha presentato per mezzo del suo ingegnere dottor Giuseppe Tosi. Non è dubbio che di questa strada si giovi lo Stato, pel frequente concorso di persone e di merci in Ferrara e verso la Venezia: ma, guardando all'utile diretto e costante che saran per ritrarne i cittadini, non è men dubbio che della parte maggiore di capitale occorrente a questa importante innovazione deve caricarsene il Municipio di quella città.

I computi praticati per tutto quanto potrà occorrere a ciò rilevano alla somma di lire 254,549.

Propongo a V. E. di assegnare la somma di lire centomila sul Tesoro pubblico, divisa in due Esercizi, pei due anni 1860-61.

Mi unisco al Municipio perchè la nuova strada abbia un nome glorioso per le armi e per le sorti d'Italia, quello di *S. Martino.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la necessità di provvedere di una nuova strada la città di Ferrara,

in continuazione della Nazionale che da Bologna conduce a quella città e al Po pel Ponte di Lagoscuro;

Vista la perizia estimativa del lavoro, e il piano della nuova strada in Ferrara, che fa parte della Nazionale fra Bologna e questa Città;

Visto l'Editto Pontificio 3 luglio 1852 sull'espropriazione per causa di utilità pubblica;

Vista la deliberazione del Municipio di Ferrara 6 febbraio di quest'anno;

Decreta:

Art. 1. Fra Porta Reno e la Piazza maggiore nella città di Ferrara sarà aperta una strada colla demolizione della parte dei fabbricati che sono intermedii, conformemente al piano annesso al presente Decreto.

Art. 2. La nuova strada avrà una costante sezione non minore di metri otto.

Art. 3. Per la spesa occorrente all'acquisto e alla demolizione delle case, e al nuovo piano della strada, il Tesoro pubblico sovverrà il Comune di Ferrara della somma di lire 100,000, divisa in due Esercizi finanziarii, 1860-61.

Art. 4. La strada, di conformità a quanto quel Municipio comunale ha deliberato, porterà il nome di *San Martino*.

Art. 5. I lavori necessarii all'aprimento ed assestamento di questa strada sono dichiarati e si riterranno di utilità pubblica.

Art. 6. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze, per quanto a ciascuno compete, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 4 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

232. *Assegnazione di fondi per l'ampliazione del Gabinetto di Notomia patologica nella Università di Bologna* (1).

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente sul Bilancio della Istruzione pubblica per l'anno corrente la somma di lire duemila per miglioramento ed incremento del Gabinetto di Notomia patologica nella Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

233. *Assegnazione di fondi per acquisto di libri ad uso della Biblioteca universitaria di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente nel Bilancio della Istruzione pubblica la somma di lire 25 mila per quest'anno per provviste necessarie alla Biblioteca dell'Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

234. *Assegnazione di fondi per provviste al Museo d'Ostetricia nella Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente sul Bilancio della Istruzione pubblica per l'anno corrente la somma di lire sei mila per miglioramento ed incremento del Museo d'Ostetricia nell'Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

(1) Questa e le successive Provvidenze di pari data (n.i 232-240) sono in forma di Rescritto, ossia a tergo della rispettiva relazione ed annesso specchio delle opere o provviste redatti dagli stessi Capi o Direttori dei varii Stabilimenti. Il tenore di simili relazioni, al tutto officioso, non consente che siano edite. Esse si conservano negli Archivi generali di Torino.

235. *Assegnazione di fondi per lavori e provviste nell' Orto botanico dell'Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente nel Bilancio della Istruzione pubblica la somma di lire otto mila per lavori necessarii all'Orto botanico nell' Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

236. *Assegnazione di fondi per ampliazione del Laboratorio anatomico nella Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente nel Bilancio della pubblica Istruzione per l'anno corrente la somma di lire seimila per incremento del Gabinetto di Anatomia umana nell' Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

237. *Assegnazione di fondi per provviste al Gabinetto di Anatomia comparata nella Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente sul Bilancio della Istruzione pubblica per l'anno corrente la somma di lire dieci mila pel miglioramento ed incremento del Gabinetto di Anatomia comparata nella Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

238. *Assegnazione di fondi per acquisti in servizio del Museo di Storia naturale presso l' Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente sul Bilancio della Istruzione pubblica per l' anno corrente la somma di lire sei mila per provviste e miglioramenti del Museo di Storia naturale nell'Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

239. *Assegnazione di fondi per lavori e provviste in servigio del Gabinetto di Fisica presso l' Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente nel Bilancio della Istruzione pubblica per l'anno corrente la somma di lire ventimila per necessarie provviste al Gabinetto di fisica nell'Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

240. *Assegnazione di fondi per lavori e provviste in servizio del Museo di Antichità nell' Università di Bologna.*

4 marzo 1860.

È stanziata straordinariamente sul Bilancio della Istruzione pubblica per l'anno corrente la somma di lire sei mila pel miglioramento ed incremento del Museo d' Antichità nell' Università di Bologna.

Modena, 4 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

241. *Reintegra del conte Oreste Biancoli nell' antico grado e stipendio.*

7 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la Memoria del sig. conte Oreste Biancoli, colla quale chiede d'essere reintegrato negli uffizi governativi dai quali nel 1849 per l'avvenuta invasione austriaca fu rimosso;

Ritenuto che, mentre per giustizia e in coerenza al Decreto dell'11 novembre 1859 per le Provincie di Romagna deve il sig. conte Biancoli essere reintegrato nel grado e nei diritti perduti, nel caso speciale interessa anche al Governo di potersi valere ulteriormente dell'intelligente ed efficace opera di lui;

Decreta:

Art. 1. Il sig. conte Oreste Biancoli è reintegrato nel grado di Direttore Generale di pubblica sicurezza della Provincia di Bologna e nel diritto di conseguire l'emolumento annessovi di italiane lire tremila ottocento trenta e centesimi quaranta (L. 3830,40).

Art. 2. Il sig. conte Biancoli è posto per ora a disposizione del Ministero dell'Interno, e conseguirà l'emolumento suddetto dal giorno 1° marzo 1860 in avanti.

Il Ministro dell'Interno e quello delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 7 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

242. *Rimborso al Comitato di Forlì delle somme da esso erogate per arruolamento di Volontarii durante la guerra del* 1859.

7 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la istanza e documenti presentati dal signor dott. Lodovico Gualtieri ed altri membri componenti il Comitato istituito nel 1859 in Forlì per promuovere la spedizione dei volontarii alla Campagna d'Italia e soccorrere i più bisognosi di essi;

Ritenuto che quel Comitato e gli individui che lo composero fecero opera utilissima alla Causa nazionale ottenendo l'arruolamento di circa 900 volontarii Forlivesi, non che di molti individui provenienti da altri paesi, e diedero non comune prova di patriottismo fornendo i mezzi pecuniarii ad una gran parte di essi senza ricorrere a pubbliche soscrizioni;

Che perciò è dovuta loro ogni considerazione per parte del Governo nazionale;

Decreta:

Al Comitato suddetto, e per esso al signor dott. Lodovico Gualtieri di Forlì, è accordata la somma di lire italiane 12488. 80 in Buoni del Prestito nazionale, a rimborso totale delle spese sostenute per la spedizione e sussidi dei volontarii alla Campagna d'Italia 1859.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 7 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

243. *Ricognizione del Giornale* L'Adriatico *a Giornale ufficiale.*

7 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta dei Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno,

Decreta:

L'*Adriatico*, giornale di Ravenna, è dichiarato Giornale ufficiale per le inserzioni degli Atti giudiziali ed amministrativi della Provincia di Ravenna.

I Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 7 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

244. *Istituzione di nuove Cattedre nella Università di Bologna.*

8 marzo 1860.

Relazione del Ministro della pubblica Istruzione

Eccellenza,

Allorquando dopo le tenebre della barbarie si svolgevano in Italia i primi germi della civiltà rinascente sorgeva in Bologna la prima Scuola di diritto che si conoscesse in Europa. Alle dottrine morali e giuridiche venivano aggiungendosi lungo le età successive tutte le altre parti dello scibile umano; e così rendevasi famosa quell' Università dove la scienza diffondevasi colla voce d'uomini prestanti a migliaia d'uditori accorsi da ogni parte del mondo. Neppure nei più tristi tempi della decadenza nazionale restava colà sensibilmente interrotta od oscurata la tradizione del pensiero italiano; ed il titolo di *dotta* tributato a Bologna durò fino ad oggi come testimonio dell'ammirazione che professavano ad essa i popoli civili.

Quelle storiche glorie e il grado della città dove ha sede il Bolognese Ateneo lo raccomandavano meritamente all'attenzione della E. V., oltremodo sollecita dei progressi civili ed intellettuali di queste Provincie. Quindi l' Università di Bologna veniva con Decreto del 22 gennaio scorso dichiarata di primo ordine, coll'intendimento che avesse a ricevere lo sviluppo che si connette ad un grande Istituto di perfezionamento scientifico e letterario. Senonchè, malgrado la recente istituzione di nuove cattedre, quell' Ateneo difetta tuttavia nei diversi rami dell'insegnamento superiore di alcune le quali già si trovano presso gli altri Istituti di egual grado che fioriscono nei Regi Stati. Perciò stimo conveniente di fare istanza all' E. V. che le varie Facoltà vengano ivi completandosi in ogni parte delle scientifiche e letterarie discipline affichè quella Università illustre tenga il posto a cui dalle tradizioni istoriche e dalle esigenze dei nuovi tempi è chiamata.

Quindi sottopongo all'approvazione della E. V. il seguente Decreto.

Modena, li 8 marzo 1860.

Il Ministro di pubblica Istruzione
A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Sono istituite nella regia Università di Bologna le seguenti Cattedre:

Nella Facoltà filosofico-letteraria
di Storia della Filosofia,
» Letteratura latina,
» Letterature moderne comparate,
» Pedagogia;

Nella Facoltà legale
di Storia del Diritto,
» Diritto amministrativo;

Nelle Facoltà matematiche e Scienze naturali
di Geodesia teorica e pratica,
» Meccanica applicata,
» Geometria superiore;
nella stessa Facoltà la Cattedra di Storia naturale sarà divisa in tre,
di Mineralogia,
» Geologia,
» Zoologia;
e quella di Ottica e di Astronomia sarà divisa in due,
di Ottica
» Astronomia;

Nella Facoltà medico-chirurgica
di Storia della Medicina,
» Istruzioni Veterinarie;
e le Cliniche
delle alienazioni mentali,
» malattie veneree,
» malattie della pelle,
» malattie degli occhi,
» Ostetricia.

Art. 2. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 8 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di pubblica Istruzione
A. MONTANARI

245. *Rimborso al Comune di Bologna di alcuni crediti verso il cessato Governo e delle spese militari incontrate dal novembre 1859 in poi.*

9 marzo 1860

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che il Comune di Bologna, con offesa del suo interesse e della giustizia, non ottenne dal cessato Governo il compenso già assegnatogli in parziale correspettivo dei lavori eseguiti per allargamento di strade nazionali;

Considerando che il Comune medesimo ha successivamente anticipate per l'Esercito nazionale alcune spese il cui rimborso sotto obbligo di definitiva liquidazione si riconosce urgente pei nuovi e straordinarii impegni da esso contratti;

Visto il Decreto del 4 febbraio 1860;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

1. È autorizzato il pagamento di lire cento mila al Comune di Bologna a saldo di due crediti di scudi 1000 e di scudi 5000 verso il cessato Governo, ed a rimborso di spese militari posteriori al 31 ottobre 1859, da liquidarsi definitivamente. Il pagamento sarà fatto in cartelle del Prestito delle Romagne al saggio dell'85.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, il 9 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

246. *Riordinamento degli Ospedali di Bologna, e promulgazione di apposito Statuto.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che quegl' individui dell' umana famiglia i quali trovansi afflitti da infermità fisiche o morali congiunte a difetto degli agi e mezzi necessari a combatterle reclamano le più solerti cure di un civile Governo;

Considerando che nel soddisfare a questo debito di giustizia e di carità può e deve trarsene profitto per agevolare ed estendere gli studi e la pratica di chi si dedica all'esercizio dell'arte salutare;

Considerando che il ritardare il soccorso agl'infermi miserabili offende da un lato il principio di carità e dall'altro porta danno alla pubblica economia col produrre necessità di più costoso e prolungato rimedio;

Considerando che i diversi generi di malattia debbono tutti trovare adatto e, quando occorra, distinto luogo di sollievo e di cura, ma che a questi diversi e separati Stabilimenti è necessaria una unità di sorveglianza e di direzione;

Considerando che anche per la buona amministrazione degl'istituti caritativi è indispensabile l'unità di azione, la colleganza fra le parti, l' uniformità di metodi;

Considerando che nella concentrazione senza confusione dei patrimonii proprii di ciascun Istituto si troverà il mezzo di un sensibile risparmio nelle spese, di un notevole aumento nelle rendite;

Considerando che la volontà dei benefici testatori vuol essere rispettata, adempita; ma tale volontà più che nella lettera deve ricercarsi e studiarsi nel fine;

Considerando come la Città e Provincia di Bologna, benchè provviste di stabilimenti caritatevoli a pro de-

gl'infermi, manchino tuttavia di alcuni istituti e perfezionamenti in fatto di pubblica salute additati dal progresso dell'odierna civiltà;

Considerando che gl'istituti esistenti hanno d'uopo di ordinamento e riforma al fine di estenderne i benefici effetti in ragione dei cresciuti bisogni della popolazione, di ottenerne più pronto anzi immediato il soccorso agl'infermi, e di ritrarne maggiore utilità per l'insegnamento medico-chirurgico;

Considerando che queste riforme, già pendenti ed acconsentite dalla pubblica opinione e da lungo tempo reclamate, sono poi naturale conseguenza delle libere istituzioni politiche ed amministrative;

Considerando esservi caso in cui un malato povero non possa trarre profitto dall'ospedale senza grave danno della sua famiglia, e che in tali casi la cura a domicilio diviene indispensabile;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Le diverse Amministrazioni ed Aziende che ora reggono i varii Ospedali di Bologna saranno riunite in una sola; e si farà un solo Centro tanto per l'amministrazione che per la sorveglianza.

Art. 2. Il Corpo amministrativo che regolerà l'intera azienda degli Spedali sarà composto di uomini distinti in pubblica economia, in legge, in matematica, in medicina, in chirurgia. La nomina è riservata al Governo.

Art. 3. Tale Amministrazione entrerà in possesso di tutti i beni lasciati agli Spedali; curerà che siano rispettate e adempite le volontà dei testatori, e che rimangano separati e distinti i patrimonii spettanti in particolare a ciascuno degli Spedali medesimi.

Art. 4. Dovranno però le rendite mettersi in una sola Cassa; sarà stabilito un solo Officio di contabilità, una Segreteria generale, un generale magazzino provveditore, una farmacia centrale.

Art. 5. L'Amministrazione centrale adotterà i migliori sistemi conosciuti per accrescere la rendita del patrimonio riunito e per ridurla ad una cifra determinata. Allo smanco che risultasse a fin d'anno dal resoconto dovrà sopperire il Municipio e la Provincia a seconda delle convenzioni da stabilirsi dalla pubblica Autorità.

Art. 6. Per ciascun genere d'infermità sarà predisposto un adatto ed apposito luogo di trattamento e cura.

Art. 7. Qualsiasi infermo privo di mezzi, che domandi provvedimento, sarà immediatamente accolto in uno Spedale secondo la specialità della malattia da cui è affetto.

Art. 8. Sarà istituito un Uffizio centrale da cui verranno estradati gli ordini per l'ammissione e la distribuzione degl'infermi.

Art. 9. Gli Spedali attualmente esistenti in Bologna saranno riformati come si prescrive nel qui annesso Statuto.

Art. 10. Tutte le spese di nuovo impianto o di adattamenti (tranne quelle che si riferiscono alle Cliniche universitarie) saranno sostenute dai rispettivi patrimonii degli Ospedali esistenti se e fin dove le forze dei medesimi lo consentano; in difetto provvederà il Comune o la Provincia, a seconda del rispettivo interesse.

Art. 11. È derogato al Decreto 19 agosto 1859 del Governatore generale delle Romagne in quanto non concorda colle presenti Disposizioni.

Art. 12. I Ministri dell'Interno e della pubblica Istruzione sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 10 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

STATUTO

per la riforma degli Spedali di Bologna

Art. 1. Sarà riaperto lo Spedale Azzolini, detto anche della Maddalena, ed ivi saranno collocate di nuovo le Cliniche universitarie, formandone uno Spedale Modello.

Il locale sarà acquistato dalla Regia Università degli studi; vi saranno riunite le due case vicine, che già appartengono alla Università medesima; le spese di adattamento e ristauro saranno a carico del Ministero di pubblica Istruzione.

Questo Spedale avrà 58 letti, dei quali 20 per servire alla scuola di Clinica medica, 20 per la scuola di Clinica chirurgica, e 18 per la Clinica ostetrica.

Art. 2. Lo Spedal Maggiore, detto anche della Vita e Morte, rimarrà destinato per la cura

a) delle malattie acute violente, tanto fisiche quanto chirurgiche;

b) dei pericolati e feriti.

Ne saranno affatto esclusi i cronici e i militari, pei quali sarà provveduto altrove.

Vi saranno formate sale apposite distinte per le malattie degli occhi, ed apprestate altre sale succursali da aprirsi in accidentali occasioni di disastro che portasse ad un tratto un numero straordinario di pericolati da ricoverare.

Questo Spedale dovrà contenere in via ordinaria non meno di 200 letti.

Art. 3. Dallo Spedale di Sant'Orsola verrà tolto il Manicomio.

Rimarrà destinato:

a) pei venerei, in qualunque stagione dell'anno;

b) per le malattie sordide cutanee;

c) per tutte le altre malattie croniche.

Vi sarà attivato Sifilicomio per le prostitute.

Vi saranno d' ordinario non meno di 600 letti.

Art. 4. Dallo Spedale Abbandonati e Casa di ricovero Muti saranno tolti gli orfani e i ricoverati sani.

Il piano superiore ridotto ed ampliato convenientemente sarà destinato allo Spedale provinciale pei cronici e pellagrosi. I pellagrosi deliranti però saranno inviati al Manicomio.

Il pian terreno migliorato e messo in condizione di maggiore salubrità servirà pei malati insanabili, da mantenersi colle rendite proprie dello Spedale Abbandonati.

Lo Stabilimento in complesso sarà capace almeno di 400 letti.

Art. 5. L' Amministrazione militare concentrerà in uno o più locali i militari infermi, ampliando gli attuali Spedali militari e regolandone essa l'economia.

In questi Ospedali sarà istituita una scuola pratica per gli ufficiali sanitarii onde addestrarli ai servigi di ambulanza di campo e a tutte le specialità necessarie in medici d'armata.

Art. 6. Alla custodia e cura dei dementi sarà provveduto col destinarsi un Manicomio generale per le Provincie dell' Emilia ovvero uno speciale per la Provincia di Bologna.

Art. 7. Sarà aperta al più presto una nuova Casa di ricovero o di asilo per la mendicità, e in quella saranno trasferiti i ricoverati sani che adesso sono nello Stabilimento detto del Ricovero e tutti gli orfani che sono a carico dell' Azienda Abbandonati, pei quali non si trovasse apportunità di collocamento in altri orfanotrofii od istituti di educazione.

Art. 8. Dallo Stabilimento degli esposti saranno tolte tutte quelle donne alle quali possa provvedersi in uno dei seguenti modi:

le inferme, collocandole negli appositi Spedali;

le sane, impiegandole come infermiere od inservienti per gl'istituti di pubblica Beneficenza;

quelle che non potessero così utilizzarsi, passandole in qualche Orfanotrofio o nel Ricovero di mendicità.

Nello Stabilimento suddetto sarà creato un Ospizio di Maternità.

In questo Ospizio dovrà pure disporsi un locale apposito per accogliervi in dozzina le allieve di ostetricia di tutta la Provincia, formando una scuola pratica per le mammane.

Art. 9. Verranno attuati Spedali carcerarii, destinando a ciò i locali più adatti.

Art. 10. In tutti gli Spedali saranno apprestate sale apposite pei deliranti e per gl'infermi sucidi che emanano esalazioni nocive.

Art. 11. Siccome poi, per la classificazione fatta superiormente, in tutti gli Spedali potranno trovarsi infermi affetti da malattie contagiose di diversa natura, i medesimi dovranno essere tenuti in sale apposite e convenientemente isolati.

Art. 12. In alcuni mesi dell'anno si faranno delle scuole cliniche speciali

a) per le malattie cutanee e per le sifilitiche nello Spedale di Sant'Orsola;

b) per le infermità croniche nello Spedale del Ricovero;

c) per le malattie degli occhi nello Spedale Maggiore;

d) per le malattie mentali, per le cure ortopediche, per le malattie dei bambini, nei luoghi da destinarsi in seguito di più accurati studi e delle ispezioni pratiche locali.

Art. 13. Le sale anatomiche degli Spedali, con norme da stabilirsi, serviranno ad esercizi di anatomia pratica, di chirurgia operatoria, ed a studi di medicina forense; e vi si raccoglieranno tutte quelle preparazioni anatomiche che potranno interessare le scuole di Anatomia patologica della R. Università.

Art. 14. La farmacia centrale, oltre il somministrare rimedi pei poveri e per le cure a domicilio, potrà pure servire quale scuola pratica di farmaceutica.

Art. 15. Ogni Spedale avrà un congruo deposito di medicamenti con farmacisti distributori.

Art. 16. In tutti gli Spedali il trattamento dietetico non avrà altre distribuzioni fuor di quelle che sono essenzialmente richieste dalla diversa natura delle malattie.

Art. 17. In tutti gli Spedali si formeranno registri appositi, uniformi, delle malattie trattate, da cui desumere ogni anno tabelle nosologiche e necrologiche col metodo più generalmente seguito in Italia.

Art. 18. Le visite dei medici-chirurghi primarii in tutti gli Spedali si faranno contemporaneamente, e dovranno essere terminate prima delle nove antimeridiane acciocchè quei giovani che per loro istruzione frequentano le medesime possano assistere alle Cliniche, le quali si fanno quando sono finite le visite di tutti gli altri Spedali.

Art. 19. Un medico o chirurgo appartenente alla Amministrazione centrale avrà la sopraintendenza generale di tutti gli Spedali, e sarà nominato dal Governo.

Ogni Spedale poi sarà regolato da un medico o chirurgo, Sottointendente, dietro norme generali da stabilirsi. L'uno e gli altri però non avranno ingerenza nelle cure, le quali devono essere esclusivamente dirette dai medici e chirurgi primarii dello Spedale.

Art. 20. Ogni medico o medico-chirurgo primario non avrà in cura più di 50 a 60 infermi, se acuti, 100 a 120, se cronici.

Avrà obbligo di prestarsi ai consulti cui venisse chiamato dagli altri primarii dello stesso Spedale.

Sarà nominato per concorso di requisiti.

Ogni primario potrà essere ammesso al concorso per passare primario in altro Spedale.

Art. 21. I medici e i medici-chirurghi supplenti al primario suppliranno per turno nei diversi Ospedali secondo che verrà destinato dal Sopraintendente generale.

I medesimi a pari circostanze saranno preferiti nella nomina del primario; ma l'anzianità della nomina di supplente non darà loro alcun diritto di preferenza.

Art. 22. I medici-chirurghi assistenti saranno in numero eguale ai primarii, in modo che ciascun primario abbia il suo assistente.

Gli assistenti avranno ambe le lauree e la libera pratica almeno in Chirurgia.

Art. 23. Vi sarà un Capo di Pro-assistenti per coadiuvare e supplire i medici-chirurghi astanti. Questi pro-assistenti presteranno i loro servizi per turno nei diversi Spedali.

Art. 24. Anche gl'infermieri formeranno un corpo e serviranno indistintamente nei diversi Spedali a seconda di norme che verranno stabilite.

Vi saranno infermieri supplenti.

Art. 25. Quando si trovasse conveniente di approfittare del servizio prestato da Corporazioni religiose agli Spedali, questo dovrà essere limitato alla pura e semplice sorveglianza disciplinare delle infermerie; alla direzione della cucina, dispensa e guardaroba sarà regolato da apposite discipline, e sempre sotto la dipendenza dei reggitori dello Spedale.

Art. 26. Oltre i suddetti provvedimenti che direttamente riguardano l'ordinamento degli Spedali, saranno adottate ulteriori provvidenze che interessano la pubblica salute, e principalmente saranno istituite

a) camere di soccorso per gli asfitici e pei casi fortuiti in più luoghi della città e specialmente presso ogni Spedale;

b) camere di deposito pei morti violentemente sulla pubblica strada;

c) uno stabilimento balneario pei poveri;

d) dei lavatoi pubblici coperti.

Art. 27. In alcuni casi speciali la pubblica Beneficenza soccorrerà a domicilio il povero infermo, apprestandogli il medico e le medicine.

Nel numero di questi poveri potrà essere contemplato, almeno per l'aiuto medico, quell'artista che, avendo qualche mezzo per curarsi in propria casa, rifugge dall'idea di abbandonare la famiglia ed entrare allo Spedale.

Art. 28. Veduti i risultati che conseguiranno da questo nuovo ordinamento generale degli Spedali, sarà stabilito un Regolamento pei medici-chirurghi parrocchiali affinchè possano nel miglior modo prestarsi alla visita degl'infermi che chiedono d'essere accolti nei diversi Spedali, alle cure da farsi a domicilio, alla assistenza delle povere partorienti.

Art. 29. La nuova Amministrazione centrale, formata come all'articolo 2 del Decreto, appena costituita, dovrà compilare il proprio Regolamento organico interno da sottoporsi all'approvazione ministeriale.

Visto

D'ordine di S. E. il Governatore,

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

Il Ministro della pubblica Istruzione

A. MONTANARI

---

247. *Istituzione di un Ricovero di Mendicità in Bologna.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la Notificazione del Municipio di Bologna 12 dicembre 1859, portante nomina di un Comitato promotore per Case di lavoro e di asilo;

Visto il Decreto Governativo 4 febbraio prossimo passato;

Visto il progetto di Regolamento pel nuovo Asilo di mendicità presentato dal Comitato suddetto;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, e sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. È autorizzata la istituzione di un Asilo di mendicità pei mendichi invalidi nel locale già Convento di S. Bernardino nella via Morelli, che avrà denominazione di *Regio Ricovero di Mendicità per la Città e Provincia di Bologna.*

Art. 2. È approvato il Regolamento annesso al presente Decreto e vidimato dal Ministro dell'Interno.

Art. 3. Resta derogato al Decreto 19 agosto 1859 del Governatore generale delle Romagne in quanto non s'accorda colle presenti Disposizioni.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 10 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

REGOLAMENTO FONDAMENTALE PER LA PIA CASA DI RICOVERO

Natura e scopo dell'Istituto

Art. 1. L'Instituto è fondato da una Società di Benefattori riuniti in Opera di carità.

2. Il fine del medesimo è di dare soccorso, ricovero ed anche lavoro ai mendicanti onde curare la piaga sociale della oziosità questuante.

3. L'Instituto è governato da una Amministrazione che la Società elegge nel proprio seno, come verrà stabilito dal presente Regolamento.

Componenti la Società

4. La Società si compone di tutte le persone ed Amministrazioni, e dei Corpi morali che contribuiscano allo stabilimento, progresso e mantenimento dell'Instituto.

5. I Parrochi della Città e Provincia e tutti i Sindaci della medesima sono membri della Società.

Patrocinio religioso

6. L'Instituto ha per Patrona celeste la Vergine Maria sotto il titolo di S. Luca.

La Chiesa della pia Casa sarà dedicata a Maria sotto l'accennata invocazione.

7. Ogni anno si celebrerà la festa della B. V. nella domenica che precede l'Ascensione di N. S. G. C. in ringraziamento dei benefizi ricevuti dalla Eccelsa Mediatrice e per impetrare la continuazione del suo celeste patrocinio.

Protezione Sovrana

8. Il pio Instituto onorato del Titolo — Regio Instituto *Vittorio Emanuele* — è sotto la protezione del Magnanimo Re Vittorio Emanuele II.

9. Tutti gli anni, prima del termine di aprile, sarà presentato a S. M. un sunto delle cose più importanti che si saranno operate, e l'elenco dei Soci Uffiziali.

10. Una copia di tale sunto sarà egualmente trasmessa al Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno.

Stemma e Sigillo del R. Instituto

11. L'Instituto avrà per proprio Stemma la cifra R. M. sormontata dalla Corona Reale, ed un sigillo colla inscrizione — *Regio Ricovero di Mendicità per la Città e Provincia di Bologna.* —

Locale

12. L'Instituto avrà la sua fondazione nel già convento di S. Bernardino in via Morelli.

Vi sarà un locale di deposito pei casi previsti dal Regolamento e pei provvedimenti temporanei e di urgenza.

L'Uffizio centrale dell'Amministrazione sarà in luogo giudicato meglio adatto dalla Direzione, e possibilmente nel centro della città.

Ricoverandi

13. Saranno ammessi nel R. Ricovero di mendicità gli accattoni di ambo i sessi, di ogni età, e posti nelle condizioni seguenti:

a) che sieno incapaci ad un lavoro bastevole a campare la vita;

b) che non sieno affetti da malattia contagiosa;

c) che sieno nativi della città od in essa domiciliati da dieci anni;

d) che non possano avere ammissione in altri Stabilimenti ed Ospitali.

14. Sarà luogo ad ammissione eccezionale

a) in favore di accattoni ammissibili in altri Stabilimenti ed Ospitali quando sia caso di urgenza; ma limitatamente ad una dimora di cinque giorni, ed esclusi sempre i contagiosi;

b) in favore di quegli individui che, venuti di fuori per cercare lavoro e sussistenza (ancorchè di paese e domicilio non conosciuto), fossero costretti a mendicare per vivere, e perciò indirizzativi dall' Autorità di pubblica sicurezza per provvedimento temporaneo, il quale però non dovrà oltrepassare i tre giorni;

c) in favore di mendicanti appartenenti per nascita o domicilio ad altre Comuni della Provincia, le quali assumessero il carico della mensuale dozzena ragguagliata al puro rimborso della spesa di mantenimento.

15. Qualunque individuo diretto al R. Ricovero, prima di esservi definitivamente ammesso, sarà introdotto nel luogo di Deposito affine anche di verificare le condizioni e circostanze della sua ammissibilità.

Uffiziali componenti l' Amministrazione

16. Il Sindaco della città di Bologna e due Consiglieri deputati dal Consiglio municipale sono per ufficio membri stabili dell' Amministrazione.

Il Sindaco potrà essere surrogato da uno dei membri della Giunta municipale delegato da lui.

17. Oltre a quelli indicati nell'articolo precedente, l'Amministrazione si compone di altri trentasei membri della Società.

Questi saranno eletti in Assemblea generale dei Soci a pluralità relativa di voti.

A parità di voti deciderà la sorte.

18. L'intera Amministrazione si rinnova nel periodo di tre anni, dodici per ogni anno, in base alla priorità della loro elezione.

I cessanti sono sempre rieleggibili, e continuano in carica fino al rimpiazzo definitivo.

In caso di eventuale vacanza supplisce il Socio che nella Assemblea elettrice ebbe relativamente più voti.

19. L' Amministrazione nella sua prima adunanza nominerà nel proprio seno ed a pluralità relativa di voti un Presidente, un Vice-Presidente e dieci Direttori, ai quali spetteranno le speciali attribuzioni di sorveglianza sulla moralità, sulla segreteria, sulle contabilità e cassa, sul servizio interno, sulla amministrazione dei fondi e stabili, ove la Società ne possegga, sul lavoro dei ricoverati, sul contenzioso, sul servizio sanitario, per le questue, feste a fine di beneficenza, ed altri simili proventi.

Nella medesima adunanza gli incarichi menzionati saranno specificatamente assegnati ai singoli Direttori in quel modo che l'Amministrazione troverà più conveniente.

Il Presidente, il Vice-Presidente, i dieci Direttori, aventi le menzionate attribuzioni speciali, ed il Visitatore di turno (art. 37) saranno designati col nome di Direzione.

20. La nomina del Presidente verrà rassegnata a S. M. per il Sovrano suo aggradimento.

21. La destinazione a tutti gli uffizi, anche straordinarii, spetta sempre all'Amministrazione.

22. Tutti gli Uffiziali nominati all'articolo 19 durano in carica per un anno: però essi continuano finchè o vengano riconfermati o surrogati definitivamente da altri amministratori.

Adunanze e loro Attribuzioni

23. Le adunanze sono distinte in tre categorie:

A) assemblea di tutti i Soci;

B) adunanze generali di tutta l'Amministrazione;

C) adunanze ordinarie della Direzione.

24. La Società è convocata in Assemblea generale almeno due volte l'anno; la prima nel dicembre per la nomina dei nuovi Amministratori e di dieci Commissarii per la revisione dei conti; la

seconda nel marzo successivo per la relazione del resoconto.

Tale convocazione generale si fa mediante invito, da pubblicarsi otto giorni prima nei luoghi consueti della città e nel Giornale officiale. L'invito ricorderà le condizioni necessarie per essere Socio.

L'Assemblea della Società sarà in numero legale quando i Soci che non fanno parte dell'Amministrazione siano in numero di un terzo maggiore dei Soci amministratori presenti, il numero dei quali però non dovrà essere minore di quindici.

25. L'intera Amministrazione sarà convocata per la resa del conto annuale, per la discussione ed approvazione del bilancio preventivo, che la Direzione predisporrà, ed in generale per ogni affare amministrativo di maggior rilevanza.

Gli Amministratori saranno invitati a domicilio tre giorni prima dell'adunanza.

La loro adunanza sarà legale quando sia in numero non minore di quindici amministratori presenti.

26. La Direzione tiene le sue sessioni ordinarie due volte per mese, e le straordinarie ogni volta che lo richiedano le circostanze. In esse saranno deliberati tutti gli affari concernenti l'andamento dell'Instituto.

Saranno valide quando siano presenti sette dei suoi membri, compreso il Presidente.

L'invito per l'adunanza sarà fatto tre giorni prima ed a domicilio dei direttori.

27. Se, convocata qualunque delle tre Adunanze, non intervenisse il numero legale, si replicherà l'invito, e la seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti; purchè non vi si trattino oggetti diversi da quelli che furono portati all'ordine del giorno nella prima convocazione.

Perciò gli inviti conterranno sempre l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.

Rendiconto e sua Revisione

28. Entro il gennaio il Tesoriere, unitamente ai documenti e alle carte relative, presenterà i conti all'Amministrazione. Questa dopo il proprio esame e la sua approvazione li trasmetterà a quello dei Commissarii, che sarà stato nominato Presidente della Commissione di revisione; e ciò entro il termine di giorni quindici.

La Commissione di revisione dei conti terrà le sue sedute nella Segreteria dell'Instituto, dove potrà avere visione di tutti i documenti relativi: esse non dureranno più di quindici giorni.

Nella prima delle sue adunanze, che avrà luogo avanti la consegna dei conti, la Commissione nominerà un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario scelti nel proprio seno. Il Commissario più anziano di età farà da Presidente fino alla nomina del Presidente effettivo.

Le adunanze della Commissione sono valide col solo concorso di cinque membri, compreso il Presidente.

Il Segretario formulerà tutte le osservazioni, che saranno deliberate a pluralità di voti. Queste però non verseranno mai sovra oggetti estranei alla incombenza.

Compito il suo sindacato, la Commissione rimetterà alla Amministrazione il resoconto colle osservazioni fattevi per essere presentato all'Assemblea dei Soci, che a tenore dell'articolo 24 sarà stata debitamente convocata. Questa potrà farvi le sue osservazioni, e queste pure l'Amministrazione unirà al resoconto medesimo, che presenterà all'Autorità governativa per l'approvazione a norma di Legge, e secondo anche il disposto negli articoli 9 e 10 di questo Regolamento.

Ottenuto il governativo Decreto di approvazione, l'Amministrazione pubblicherà per le stampe il resoconto medesimo.

Uffizi particolari del Presidente e Vice-Presidente. Anzianità degli Uffiziali. Gratuità dei loro uffizi

Art. 29. Al Presidente spetta la

somma della direzione e la vigilanza primaria sull'andamento dell'Instituto. È suo uffizio rammentare ai singoli membri dell'Amministrazione il disimpegno delle incombenze loro affidate.

Ogni anno pubblicherà un invito esortatorio, che mantenga viva la carità dei Soci e Benefattori.

30. Egli convocherà l'Assemblea della intera Società, le adunanze generali della Amministrazione, e le ordinarie della Direzione.

31. È in facoltà del Presidente convocare l'Amministrazione o la Direzione quando lo stimi necessario, e vi sarà obbligato ogni volta che vi fosse invitato da tre membri per motivi da accennarsi in iscritto.

32. Il Vice-Presidente surroga il Presidente assente od impedito: l'uffiziale più anziano tiene luogo del Vice-Presidente in mancanza di questo.

Il Presidente e Vice-Presidente sono d'ufficio membri di tutte le Commissioni, eccettuata quella di revisione dei conti.

33. L'anzianità degli uffiziali è sempre determinata dalla priorità di elezione, ed in parità di questa dalla loro età.

34. Tutti gli uffizi e le incombenze di qualunque sorta affidate agli amministratori sono esercitati *gratis* ad onore di chi ne è incaricato; perciò essi sono incompatibili colla qualità di stipendiato del R. Ricovero.

35. Tutti gli Uffiziali Amministratori sono collettori a benefizio dell'Instituto. Con Regolamento particolare l'Amministrazione stabilirà le norme per fare la raccolta dei mezzi, ed in base ad esso gli ufficiali concerteranno fra loro il modo più conveniente per ordinarla ed eseguirla.

36. Gli amministratori che non sono membri della Direzione saranno Visitatori del R. Ricovero, e come tali avranno sovra la pia Casa e su quanto ne riguarda l'ordinario andamento una speciale vigilanza.

37. Questo uffizio di Visitatore sarà affidato regolarmente a due degli accennati amministratori per ogni mese, ed in modo che ogni quindici di uno esca di carica e l'altro vi entri.

Nel loro turno di uffizio potranno provvedere sommariamente ai casi più urgenti, riferendone al più presto alla Direzione: visiteranno almeno due volte per settimana il Regio Ricovero, e giornalmente l'Uffizio centrale, onde concertare i mezzi più efficaci per la regolarità ed il miglioramento del servizio.

38. Nessuno degli uffiziali potrà prendere individualmente determinazione di rilievo o da valere per tempo notevole, che non sia prima esaminata ed approvata, secondo che spetta, dalla Amministrazione o Direzione.

39. Ogni direttore è d'ufficio il relatore di quanto concerne le sue attribuzioni; perciò avranno cura di non mancare alla adunanza, specialmente ove si trattino oggetti che li riguardino. Impediti, si concerteranno prima col Presidente per farsi surrogare.

Il Presidente ha sempre facoltà di provvedere alla rappresentanza di un direttore mancato senza previo avviso, onde non ritardare l'andamento degli affari della pia Casa.

40. Nel Regolamento disciplinare dell'Instituto, da compilarsi dalla Amministrazione e da sottoporsi a debita approvazione, saranno specificate le attribuzioni anche più particolari di ciascun uffiziale ed il modo di adempirvi.

Cooperatori e Cooperatrici di carità

41. Secondo che il bene e l'incremento dell'Instituto lo richiedesse, e dietro determinazione della Direzione, si potrà eleggere un numero di Cooperatori e Cooperatrici corrispondente al bisogno tanto per la Città quanto per la Provincia: ad ognuno saranno affidati gli uffizi occorrenti, e possibilmente fissandone la durata.

I Cooperatori e le Cooperatrici hanno facoltà di raccomandare un povero.

42. Essendo conveniente che le donne siano raccomandate alla sorveglianza di persone del loro sesso, la Direzione

sceglierà alcune fra le signore Socie e Cooperatrici a compiere questo caritatevole ufficio.

Mezzi attivi del pio Instituto

45. Il pio Instituto provvede ai mendicanti colle caritatevoli elargizioni che la generosità privata e pubblica ponga a sua disposizione, e segnatamente

a) colle elargizioni di pie persone, che sottoscrivano per una somma qualunque;

b) coi lasciti e colle donazioni di qualunque sorta;

c) colle benefiche elargizioni che gli vengano fatte dal Governo e dalle Comuni debitamente autorizzate;

d) colle giornaliere elemosine, che saranno introdotte nelle urne da porsi in tutte le Parrocchie con analoga iscrizione;

e) con qualunque altra somma che potesse risultare a vantaggio di esso Stabilimento da lotterie in danaro od in effetti, dal lavoro dei ricoverati, dalla metà delle pensioni alimentarie o rendite vitalizie di cui sieno forniti gli stessi ricoverati col provento delle feste, riunioni e spettacoli destinabili a questo scopo.

44. A maggior comodo di ogni classe di Benefattori, saranno accettati tutti i doni in effetti ed in natura di qualunque sorta, i quali possano tornare in vantaggio del pio Stabilimento.

45. Assicurato l'esercizio per l'anno successivo, le somme che sopravanzassero dalle spese non rimarranno infruttuose, ma saranno collocate in conveniente impiego.

Onore alla Memoria dei Benefattori

46. È a cura della Amministrazione perpetuare la memoria dei più generosi Benefattori con qualche monumento che ricordi la loro pia carità. Il monumento può essere una lapide, un busto, ed anche una statua, secondo l'entità della beneficenza.

I generosi Benefattori che avranno donato per una somma non minore di quattro mila lire saranno onorati di consimili monumenti. È rimesso alla prudenza della Amministrazione tracciare le norme da seguirsi, e decidere sulla specie del monumento e sul tempo meglio conveniente per la sua collocazione.

Tutti i pii Benefattori che doneranno per un valore non minore di mille lire saranno Soci loro vita durante.

47. Per l'esecuzione dei monumenti menzionati nell'articolo precedente si dovranno impiegare a preferenza artisti nazionali.

Impiegati e loro Nomina

48. Oltre al Tesoriere ed un Segretario per l'Uffizio centrale, sono addetti stabilmente alla pia Casa un Rettore ed un Vice-Rettore pel servizio del culto divino; un Ispettore sorvegliante e risponsabile degli oggetti appartenenti all'Instituto, un Contabile o Computista, un Archivista-Protocollista, un Medico, un Chirurgo, un Dispensiere, una Invigilatrice delle donne ed una Guardarobiera.

Un Regolamento speciale da compilarsi dalla Amministrazione fisserà il loro emolumento mensile, e provvederà in massima per tutti gli impiegati reputati necessarii pel servizio della pia Casa e dell'Uffizio centrale.

La Direzione, salva l'approvazione dell'Amministrazione, può accrescere o diminuire il numero degli impiegati secondochè le circostanze consiglino.

49. La nomina di tutti gli impiegati ed inservienti spetta alla Direzione in adunanza ordinaria: si farà per votazione secreta a maggioranza relativa di voti.

Doveri degli Impiegati, ed in particolare del Tesoriere e Segretario

50. Tutti gli impiegati del Regio Ricovero e dell'Uffizio centrale si atterranno fedelmente a quanto è prescritto da questo e dai Regolamenti speciali, non che alle provvidenze particolari che emanassero in proposito dalla Direzione od Amministrazione.

51. Il Tesoriere dovrà rilasciare ri-

cevuta tagliata dalla matrice per qualunque dono in danaro od in effetti, di cui riceva l'importo; come pure per ogni esazione e versamento fatto alla Cassa.

In tutte le vendite od acquisti, che mai occorrano, non potrà fare nulla senza previa autorizzazione della Direzione.

Le somme introitate saranno deposte in una cassa di ferro di cui egli terrà le chiavi. Le somme poi eccedenti il servizio corrente saranno versate nella Cassa di riserva a tre chiavi, delle quali una rimarrà presso di lui, una presso il Presidente, ed una presso il Direttore della Tesoreria. Sarà cura però della Direzione di utilizzare queste somme mediante deposito fruttifero in una Cassa di credito pubblico.

52. Il Tesoriere dovrà dare idonea cauzione, che sarà predefinita dalla Direzione in adunanza ordinaria.

53. Il Segretario addetto all'Uffizio centrale, oltre al disimpegno degli altri suoi uffizi, terrà un apposito libro in cui i Benefattori possano scrivere il loro nome e cognome colle date del domicilio, della somma donata, del tempo di scadenza, e dell'annua durata della pia loro beneficenza.

54. Ogni anno non più tardi del 5 gennaio si farà la chiusura del libro delle sottoscrizioni fatte nell'anno antecedente, e si aprirà quello del nuovo anno alla presenza e colla firma del Presidente o Vice-Presidente e del Segretario medesimo.

55. Il Segretario è obbligato di avvertire la Direzione ed in particolare il Presidente delle sottoscrizioni in promissione di una somma o dono già scadute e non soddisfatte, perchè coi dovuti riguardi se ne possa promovere la liquidazione.

Classificazione dei Ricoverati

Instruzione, Lavoro, Guadagno, Trattamento e Punizioni

56. I ricoverati saranno divisi in varie categorie, a norma di apposito Regolamento che sarà fatto dalla Amministrazione.

57. I ricoverati saranno instruiti nelle verità della Religione Cristiana. Ai fanciulli si insegneranno almeno i primi elementi di lettura, calligrafia e computo, e qualche arte meccanica o mestiere.

Disposizioni particolari dell'Amministrazione fisseranno le norme da seguirsi pei doveri del Cattolico e per la moralità dei ricoverati.

58. Speciale Regolamento fatto dalla Amministrazione stabilirà le norme da seguirsi pel lavoro, pel vitto, per l'uscita dei ricoverati dallo Stabilimento, per le ricompense e le punizioni, e per tutto ciò che si stimi necessario al migliore andamento della pia Casa.

59. Morendo un ricoverato, ne sarà data notizia al Sindaco locale di nascita o suo ultimo domicilio, che la parteciperà ai parenti. Questi all'appoggio di un regolare attestato del Sindaco proprio potranno ritirare dal R. Ricovero ciò che fosse stato di pertinenza del defunto.

A tale scopo ogni cosa di sua spettanza sarà consegnata a deposito nel pio Stabilimento: scorso un anno, e nessuno essendosi presentato, tutto diviene proprietà della pia Casa a titolo di indennizzo.

60. Essendo della massima importanza favorire l'amore al lavoro, e niun mezzo essendo più efficace della partecipazione al guadagno, il ricoverato industrioso avrà un riparto sul prodotto del suo lavoro. L'Amministrazione nei suoi Regolamenti fissandone la quota parte in danaro, avrà cura di renderla proporzionale alla attività industriosa e produzione del ricoverato, ed aumentarla in proporzione che il medesimo saprà accrescere il proprio guadagno.

L'Amministrazione medesima con savia economia disporrà sul rilascio di essa quota ai ricoverati, procurando che specialmente i ragazzi destinati poi a sortire ne facciano un cumulo alla Cassa di Risparmio.

Disposizioni transitorie

I. Gli accattoni nativi delle altre Comuni della Provincia, i quali al-

l'epoca della pubblicazione del presente Regolamento fossero già inscritti nei registri di popolazione delle Parrocchie di questa città, sono ammissibili ancorchè non aventi ancora il domicilio dei dieci anni, di cui al superiore articolo 15.

II. Scorso un anno dopo la prima nomina degli Amministratori, si estrarranno a sorte dodici di essi, che usciranno di carica: in capo al secondo anno si farà altrettanto dei 24 rimasti, che cesseranno pure dalle loro funzioni: al terzo anno avrà piena esecuzione l'articolo 18. Gli estratti sono rieleggibili; quindi la estrazione dovrà farsi prima della riunione della Assemblea elettrice dei Soci.

III. La prima Amministrazione nominata, entrando in ufficio ad anno cominciato, continuerà in carica tutta intera fino al dicembre 1861, anche per aver agio di compiere ordinatamente l'impianto.

Egualmente la gestione del presente anno frazionario sarà unita pel resoconto a quella del 1861, nè perciò saranno convocate le adunanze dell'Assemblea dei Soci nel prossimo dicembre e marzo successivo (art. 24). Potrà farsene convocazione straordinaria quando il bisogno lo richiedesse, a giudizio dell'Amministrazione.

IV. Appena approvato dal Governo il presente Regolamento fondamentale, si porrà mano alla più sollecita formazione della pia Società fondatrice.

Interessando poi di eleggere l'Amministrazione nel più breve termine possibile, perchè possa dar mano alla compilazione di tutti i Regolamenti particolari già menzionati, il Capo del Municipio di Bologna convocherà la prima Assemblea della Società appena che questa abbia per giudizio del Municipio un numero sufficente di Soci oltre i Parrochi e Sindaci.

V. Scorso un triennio dopo l'attivazione della pia Casa, l'Amministrazione esaminerà attentamente il Regolamento fondamentale, e proporrà quelle modificazioni che dietro la esperienza le sembrassero opportune. L'Assemblea generale dei Soci in una delle sue prossime adunanze annuali delibererà sulle medesime a maggioranza di voti.

L'invito di convocazione dovrà perciò annunziare la proposta di riforma del Regolamento.

Modena, 10 marzo 1860.

Visto
D'Ordine di S. E. il Governatore,

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

248. *Istituzione di una Casa di Lavoro pei Mendichi invalidi in Bologna.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la Notificazione del Municipio di Bologna, 12 dicembre 1859, di nomina d'un Comitato promotore per Case di lavoro e di asilo;

Visto il Decreto Governativo 4 febbraio prossimo passato;

Visto il progetto di Regolamento per la nuova Casa di lavoro presentato dal Comitato suddetto;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, e sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. È autorizzata la istituzione di una Casa di Lavoro pei Mendichi invalidi in Bologna.

Art. 2. Sarà aperta nel locale già Convento di S. Bernardino in via Morelli, destinato pure al Regio Ricovero di Mendicità.

Art. 3. È approvato il Regolamento unito al presente Decreto e vidimato dal Ministro dell'Interno.

Art. 4. È derogato al Decreto 19 agosto 1859 del Governatore generale delle Romagne in quanto discorda dalle presenti Disposizioni.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno è in-

caricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 10 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

REGOLAMENTO FONDAMENTALE

PER LA PIA CASA DI LAVORO

Fondazione dello Stabilimento

Art. 1. La medesima pia Società fondatrice del Regio Ricovero di Mendicità con eguali caritatevoli mezzi e nello stesso locale fonderà pure una Casa di Lavoro.

2. L'Amministrazione del R. Ricovero governa ancora la Casa di Lavoro; perciò il Regolamento fondamentale di esso pio Instituto si intende applicato egualmente alla Casa di Lavoro, salvo ciò che sia esclusivo del R. Ricovero od altrimenti disposto nel presente Regolamento.

Scopo dell'Instituto

3. Il fine che i pii fondatori si propongono è doppio:

a) fornire occupazione ai ricoverati in parte validi, ed utilizzare quella porzione di forza e capacità che posseggono;

b) avere in pronto un mezzo opportuno per obbligare al lavoro quei mendichi validi che fanno pretesto al loro accattonaggio la mancanza di lavoro, ed insieme provvedere momentaneamente a quelli che altrimenti sarebbero costretti a mendicare,

Ai non ricoverati l'Instituto non dà nè vitto nè alloggio notturno.

Natura e specie di Lavoro

4. Coerentemente al suo scopo, l'Instituto sarà diviso in due sezioni distinte con ingresso separato, una per dare occupazione ai ricoverati in parte anche validi, l'altra per fornire lavoro ai menzionati nella seconda categoria dell'articolo precedente.

5. Le arti od industrie che si attueranno nel pio Instituto sono quelle che servono specialmente al bisogno dei ricoverati, i quali possibilmente non debbono essere provveduti di alcun oggetto che non sia prodotto dello Stabilimento.

6. Oltre alle accennate specie di lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di aprirvi o stabilmente o provvisoriamente quelle industrie che le circostanze consiglino, e siano utili allo Stabilimento ed agli stessi mendichi.

7. Pei ragazzi ricoverati l'Amministrazione procurerà di aprire scuole di arti e mestieri onde procurar loro una solida instruzione che li abiliti un giorno a vivere onoratamente del proprio lavoro.

È a cura della Amministrazione intendersi con istabilimenti esistenti in Provincia, o procurarne analoga fondazione, quando si stimi utile, per avviare alla agricoltura una parte di essi ragazzi.

Anche mendichi non ricoverati potranno ammettersi a frequentare le dette scuole, secondo il prudente giudizio della Amministrazione.

Ammissione nell' Instituto

8. Per massima nessun mendico non ricoverato può diventare stabile lavorante dell' Instituto.

L' Amministrazione o Direzione, in seduta e per motivi da accennarsi in iscritto, può fare eccezione alla regola generale in favore di qualche individuo che si riconosca utile allo Stabilimento.

9. Gli individui condotti al deposito del R. Ricovero sono compresi fra i lavoranti avventurieri dell'Instituto pel tempo che ivi rimangono.

10. Eccettuati quelli che si trovano al deposito del R. Ricovero, tutti gli altri ammettendi debbono essere nativi o legalmente domiciliati nella cerchia del Municipio di Bologna e non affetti da morbo che si diffonda per contatto o convivenza.

11. Il domicilio che si richiede per essere ammesso alla Casa di Lavoro è

rispettivamente quello stesso che si ricerca pei ricoverandi.

Il Presidente od uno dei Direttori deputato da lui verificherà i requisiti degli ammettendi, e ne darà conto alla Direzione nella prossima seduta.

Amministratori e loro uffici

12. Due almeno dei direttori che amministrano il R. Ricovero saranno deputati alla vigilanza speciale della Casa di Lavoro e delle discipline che la governano. Il Visitatore di turno del R. Ricovero lo sarà egualmente della Casa di Lavoro con pari attribuzioni. Tutte le loro proposte saranno prese in considerazione, ma deliberate liberamente dalla Amministrazione o Direzione secondo loro la spettanza.

13. La gestione amministrativa della Casa di Lavoro sarà pienamente distinta da quella del R. Ricovero; perciò ogni cosa che passi in uso di questo sarà debitamente valutato ed avrà forma effettiva di compra e vendita.

14. Di conseguenza la contabilità, che è soggetta alle medesime discipline già stabilite pel Ricovero, sarà tenuta assolutamente separata.

Impiegati e loro responsabilità

15. Il Rettore e Vice-Rettore, il Tesoriere, il Contabile o Computista, il Medico, il Chirurgo, il Segretario dell'Uffizio centrale sono parimenti addetti alla Casa di Lavoro.

16. Inoltre vi saranno stabilmente addetti un Capo-Ispettore dei lavori, un Capo-Magazziniere ed i Capi-Maestri o Capi-Fabbrica di quelle arti che stabilmente si impiantino nella pia Casa.

Le donne saranno soggettate alla sorveglianza e direzione artistica di persone del loro sesso, che avranno responsabilità in faccia al Capo-Ispettore ed alla Direzione.

17. L'Amministrazione e Direzione provvederanno relativamente per gli impiegati subalterni e la loro responsabilità.

Nei Regolamenti disciplinari interni saranno stabilite norme opportune per garantirsi con un esperimento della abilità dei concorrenti agli impieghi, e massimamente a quelli di Capo-Fabbrica.

Mercede dei Lavoranti

18. I lavoranti ricoverati sono soggetti all'articolo 60 del Regolamento fondamentale del R. Ricovero.

19. La mercede dei lavoranti non ricoverati potrà essere pagata loro ogni giorno, oppure di tre in tre giorni, secondo il loro bisogno.

Chi abbisogna nella mercede in giornata, entrando nella sua officina ne darà avviso al Capo-Fabbrica, e questi al Capo-Ispettore pel relativo adempimento.

20. Le mercedi non saranno mai maggiori della *media proporzionale* di quelle che si danno dai Capi-Officine privati ai loro lavoranti.

21. I Capi-Fabbrica sotto la loro responsabilità sono autorizzati a fornire lavoro a cottimo agli addetti allo Stabilimento, dandone avviso al Capo-Ispettore.

Riuscendo con ciò ad eccitare nei lavoranti una lodevole emulazione e migliorare i prodotti, potranno ottenere un riparto sul guadagno. La Direzione riunita giudicherà liberamente su questa specie di premio industriale.

22. Vi sarà un Consiglio di censura formato di probi e periti artisti. Col voto consultivo di questi la Direzione stabilirà la media proporzionale della mercede, giudicherà sulla perfezione del lavoro degli oggetti fabbricati, e risolverà i dubbi che in queste materie possono nascere.

Discipline pei Lavoranti

23. Oltre alla divisione per sesso, l'Amministrazione nei Regolamenti interni fisserà quelle separazioni dei lavoranti che stimerà utili alla moralità ed industria.

24. I lavoranti non ricoverati non potranno escire dallo Stabilimento prima dell'ora serale in cui cessa il lavoro. Nelle ore di riposo faranno le rifezioni, e per loro comodo l'Amministrazione procurerà che nell'interno

dell'Instituto vi sia una vendita di commestibili e di convenienti bevande: se ne prevaleranno quelli che al loro ingresso nello Stabilimento non si fossero portato seco il vitto per la giornata.

25. Il mendico il quale, provvedutosi privatamente lavoro, comprovi con esperienza di notevole durata di essersi lodevolmente emancipato dallo Stabilimento e dia fondata speranza di non ritornarvi, sarà oggetto di speciali attenzioni per parte dell'Amministrazione, che a suo prudente giudizio e ad incoraggiamento degli altri potrà donarlo di qualche premio.

Per l'opposto chi, lasciando la pia Casa sotto pretesto di rinvenuto lavoro, fosse trovato a mendicare sarà soggettato alle meritate severe punizioni. A questo fine un apposito Regolamento stabilirà i necessarii rapporti colla Autorità di pubblica sicurezza.

26. È rimesso alla sollecitudine della Amministrazione formare una Società di artisti Cooperatori, i quali sussidiino la pia Casa offrendo lavoro ai mendichi nella medesima per loro commissioni private ovvero invitando nelle proprie officine quei mendichi validi che si trovano a carico dello Stabilimento.

I membri di questa benefica Società possono richiedere per le loro officine private gli apprendisti delle scuole di arti e mestieri. L' Amministrazione stabilirà le discipline opportune che governino queste concessioni.

Tali individui che passano ad officine private rimangono sotto il patronato e la sorveglianza dalla Amministrazione e Direzione per quel tempo che sarà prescritto da Regolamento speciale.

27. Tutti i Regolamenti speciali che occorrono al buon andamento della pia Casa saranno compilati dalla Amministrazione e debitamente approvati.

Modena, 10 marzo 1860.

Visto
D'ordine di S. E. il Governatore,
Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

249. *Istituzione di nuovi Mandamenti.*

12 marzo 1860.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n.° 224 a pag.* 616).

---

250. *Istituzione di una Commissione per lo studio dei lavori di scolo del Polesine di San Giorgio e di una migliore navigazione del Po di Volano.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il rapporto del Ministro dei Lavori pubblici sulle condizioni degli scoli delle Polesine di S. Giorgio nella Provincia Ferrarese e sul progetto di migliorare la navigazione del Po di Volano dal mare a Ferrara;

Decreta:

Art. 1. È nominata una Commissione composta dei signori

Paleocapa Pietro, *Presidente*,
Brighenti Maurizio, *Vicepresidente*,
Baldi Pio,
Veronesi Giovanni,
Magnoni conte Francesco,
Baccarini Alfredo, *Segretario*;

ai quali è dato incarico 1° di proporre i mezzi atti a migliorare le condizioni di scolo del Polesine di S. Giorgio; 2° di esaminare il progetto per render meglio atto alla navigazione il Po di Volano dal mare a Ferrara, secondo la proposta dell'ingegnere Marco Ferlini, prendendo a calcolo il vantaggio in relazione alla spesa.

Art. 2. È data facoltà alla Congregazione consorziale del 2° Circondario Ferrarese di scegliere persona da aggiungere ai cinque Ingegneri sopra nominati per lo studio dei mezzi atti a migliorare lo scolo del Polesine.

Art. 3. Il Ministro dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 12 marzo 1860.

Il Governatore
FARINI
Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

251. *Dichiarazione di urgenza e di utilità pubblica dei lavori di costruzione d'una Chiusa nel torrente* Santerno.

13 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista l'istanza della Congregazione dei Molini in Imola, sotto la data del 12 marzo corrente, nella quale si espongono le molte e gravissime ragioni che rendono indispensabile ed urgente la costruzione di una nuova chiusa in cotto attraverso il Santerno per assicurare la derivazione ai suddetti Molini e alle umide colture di grande tratto di paese inferiore;

Vista la Lettera in data 12 corrente, n° 350, dell'Intendente del Circondario d'Imola, che appoggia di suo favorevole voto e raccomandazione la domanda suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

1. I lavori di costruzione della chiusa in cotto attraverso il torrente Santerno, in sostituzione di altra già esistente, ora disfatta in gran parte e resa inufficiosa dalle ripetute piene del novembre 1859, che servir deve alla derivazione che mantiene il canale dei Molini in Imola, sono dichiarati di urgenza e di pubblica utilità.

2. Alle spese occorrenti per la costruzione suddetta dovranno contribuire i soci proprietarii dei dodici Molini esistenti sul canale medesimo, secondo il metodo di riparto in uso, senza pregiudizio dei titoli che potessero far valere per reclamare il di più o l'indebito pagato.

Art. 3. Il Presidente della Congregazione ripeterà dai soci stessi il rispettivo contributo, autorizzato a valersi ove occorra dei mezzi fiscali.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

252. *Approvazione e stanziamento dei Fondi per l'armamento delle Piazze di Bologna e Piacenza.*

14 marzo 1860.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 369 a pag. 469*).

---

253. *Istituzione di una Commissione per lo studio di un progetto di miglioramento del Porto di Rimini.*

15 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la relazione del Ministro dei Lavori pubblici intorno alle presenti condizioni del Porto di Rimini;

Visto alcuno fra i progetti l'esecuzione de'quali mirerebbe a recare miglioramento a quel Porto e vantaggio alla città di Rimini;

Sulla proposta del Ministro de' Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione la quale, presi ad esame i progetti già presentati e fatti gli studi opportuni onde migliorare le condizioni del Porto di Rimini, proponga all'approvazione del Governo ciò che sia più idoneo ad ottenere quello scopo.

Art. 2. A formare questa Commissione sono nominati i signori ingegneri

Brighenti Maurizio, *Presidente*,
Carbonazzi Angelo, Ispettore,
Fiorenzi Conte Francesco,
Ferrari Cav. Gio. Battista,
Baccarini Alfredo, *Segretario*.

Art. 3. Il Ministro de' Lavori pub-

blici è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Modena, 15 marzo 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

254. *Delegazione al Consiglio dei Ministri della facoltà di statuire sulle domande degli Impiegati destituiti o pregiudicati dal cessato Governo.*

16 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto 11 novembre 1859, pel quale gl'impiegati civili delle Romagne, già destituiti per fatti politici dal Governo Pontificio, sono reintegrati ne'loro gradi o nei diritti che avessero a pensione o ad equo compenso;

Visto il Decreto del 30 novembre detto, col quale venne nominata la Commissione per esaminare le domande degli impiegati destituiti;

Visti i rapporti della detta Commissione, presentati sotto il dì 12 marzo, contenenti il risultato delle fatte disamine e le analoghe proposte;

Decreta:

È autorizzato il Consiglio dei Ministri del R. Governo dell'Emilia a statuire definitivamente intorno alle domande degli impiegati destituiti o altrimenti pregiudicati dal Governo Pontificio, state ammesse dalla Commissione nominata per esaminarle, giusta i Rapporti dalla Commissione medesima presentati.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, li 16 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

bliri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Visto il Decreto del 30 novembre detto, col quale viene nominata la Commissione per esaminare le domande degli impiegati destituiti;

Visti i rapporti della detta Commissione, presentati sotto il dì 12 marzo, contenenti il risultato delle fatte disamine e le analoghe proposte;

Decreta:

È autorizzato il Consiglio dei Ministri del R. Governo dell'Emilia a statuire definitivamente intorno alle domande degli impiegati destituiti o altrimenti pregiudicati dal Governo Provvisorio, siete ammesse dalla Commissione pontificia per esaminarle, giusta i Rapporti della Commissione medesima presentati.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Visto il Decreto 11 novembre 1859, pel quale gl'impiegati civili delle Romagne, già destituiti per fatti politici dal Governo Provvisorio, sono reintegrati nel loro grado e nei diritti che avessero a pensione o ad equo compenso;

D.

PROVINCIE

PARMENSI, MODENESI E ROMAGNOLE

D

PROVINCIE

PARMENSI, MODENESI E ROMAGNOLE

1. *Costituzione di una Lega politica e militare fra il Governo delle Provincie Modenesi e quello della Toscana.*

10 agosto 1859.

Il Governo della Toscana e quello delle Provincie Modenesi, desiderosi di stringere i loro rapporti con tutta la intimità voluta dalle presenti circostanze, hanno risoluto di stipulare una Convenzione preordinata a questo fine, ed hanno a tale effetto munito di loro plenipotenze,

il Governo della Toscana, il marchese Ginori Lisci,

e quello delle Provincie Modenesi, il marchese Ercole Coccapani Imperiali:

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e valida forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. 1. È conchiusa una Lega fra la Toscana e lo Stato Modenese

a) per conservare la propria libertà e indipendenza contro le aggressioni di Leopoldo secondo, già Granduca di Toscana, e sua Dinastia, e di Francesco quinto, già Duca di Modena, e suoi attinenti o pretendenti affini;

b) per mantenere l'ordine contro qualsivoglia turbamento;

c) per istabilire il principio della unità dei pesi, delle misure e della moneta sulla base del sistema decimale, e togliere ogni impedimento alla libera circolazione fra Stato e Stato delle merci e delle persone.

Art. 2. Al primo ed al secondo fine gli Stati contraenti si obbligano di fornire un contingente di truppa regolare,

la Toscana, di diecimila uomini,

lo Stato Modenese, di quattromila.

Art. 3. I Governi Toscano e Modenese nomineranno di comune accordo il Generale della Lega.

Art. 4. Ciascuno dei due Governi pagherà mano a mano la respettiva truppa, ma l'ammontare totale della spesa dovrà definitivamente esser diviso per sei decimi a carico della Toscana e per quattro decimi a carico di Modena.

Art. 5. La Lega dovrà durare finchè i due Stati non abbiano ricevuto un assetto politico definitivo, che assicuri la libertà politica e civile delle popolazioni e sia conforme al diritto nazionale.

Art. 6. Il protocollo della presente Convenzione resterà aperto per l'accessione alla medesima di tutti gli Stati d'Italia che si trovassero in posizione identica o analoga a quella della Toscana e di Modena.

Art. 7. La presente Convenzione sarà ratificata nello spazio di dieci giorni, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Dato in Modena, il giorno 10 agosto 1859.

Marchese LORENZO GINORI LISCI
Marchese ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI

---

2. *Accessione del Governo delle Romagne alla Lega dei Governi Toscano e Modenese.*

10 agosto 1859.

Il Governo delle Romagne, vista la Convenzione stipulata in questo stesso giorno fra il Governo di Toscana e quello delle Provincie Modenesi all'oggetto di stabilire tra essi una Lega il di cui scopo è determinato dall'articolo 1 della Convenzione medesima, ha domandato e domanda di entrare a far parte della Lega surriferita.

Ed i Governi di Toscana e di Modena, visto l'articolo 6 della Convenzione medesima, vista l'analogia delle circostanze nelle quali si trovano le Romagne cogli Stati di Toscana e di Modena, sia per riguardo alle truppe mercenarie e raccogliticcie del Governo Pontificio che possono aggredirle, sia per riguardo allo scopo del mantenimento dell'ordine interno, sia infine per la utilità di un egual sistema di monete, pesi, misure e discipline doganali, hanno determinato di aderire, conforme aderiscono a siffatta dimanda.

Conseguentemente il principe Astorre Hercolani, munito dei pieni poteri del Governo delle Romagne, stati trovati in buona e debita forma, ha convenuto col plenipotenziario Toscano, marchese Lorenzo Ginori Lisci, e col plenipotenziario Modenese, marchese Ercole Coccapani Imperiali, negli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo delle Romagne entra, pei fini sopra indicati, a far parte della Lega stipulata fra Toscana e Modena, cogli oneri e coi vantaggi che risultano dalla Convenzione a cui il presente Atto si riferisce.

Art. 2. Il Governo delle Romagne si impegna a fornire alla Lega settemila uomini e a provvedere al loro mantenimento.

In fede di che i respettivi Plenipotenziarii, salvo ratifica entro dieci giorni o più presto, se è possibile, hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Marchese LORENZO GINORI LISCI
ASTORRE HERCOLANI
Marchese ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI

---

3. *Accessione del Governo delle Provincie Parmensi alla Lega fra i Governi di Toscana, di Modena e delle Romagne.*

3 settembre 1859.

Il Governo delle Provincie Parmensi, vista la Convenzione stipulata nel dì 10 agosto ultimo fra il Governo di Toscana e quello delle Provincie Modenesi, e l'Atto di accessione del Governo delle Romagne alla Convenzione medesima sotto la stessa data, il tutto all'oggetto di stabilire tra essi una Lega il cui scopo è determinato dall'articolo 1 della Convenzione suddetta, ha domandato e domanda di entrare a far parte della Lega surriferita.

Ed i Governi di Toscana, di Modena e delle Romagne, visto l'articolo 6 della Convenzione più volte rammentata, vista l'identità e, respettivamente, l'analogia delle circostanze nelle quali si trovano gli Stati Parmensi con quelli di Toscana e di Modena e con le Romagne, sia per riguardo alle aggressioni che possono esser mosse contro di loro con lo scopo di restaurare i Governi ivi decaduti, sia per rispetto al fine del mantenimento dell'ordine interno, sia finalmente per la utilità di un egual sistema di monete, pesi, misure e discipline doganali, hanno determinato di aderire, conforme aderiscono, a siffatta domanda.

Conseguentemente il conte Girolamo Cantelli, munito dei pieni poteri del

Governo delle Provincie Parmensi, stati trovati in buona e debita forma, ha convenuto col plenipotenziario Toscano, marchese Lorenzo Ginori Lisci, col plenipotenziario Modenese, Marchese Ercole Coccapani Imperiali, e col plenipotenziario del Governo delle Romagne, principe Astorre Hercolani, negli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo delle Provincie Parmensi entra, pei fini sopraindicati, a far parte della Lega stipulata fra Toscana, Modena e le Romagne, con gli oneri e coi vantaggi che risultano dalla Convenzione cui il presente Atto si riferisce.

Art. 2. Il Governo delle Provincie Parmensi s'impegna a fornire alla Lega quattromila uomini ed a provvedere al loro mantenimento.

Art. 3. Le spese d'interesse generale saranno sopportate dai respettivi Governi in ragione del contingente fornito alla Lega da ciascuno di loro.

In fede di che i respettivi Plenipotenziarii, salvo ratifica entro dieci giorni o più presto, se è possibile, hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Marchese LORENZO GINORI LISCI
ERCOLE COCCAPANI IMPERIALI
GEROLAMO CANTELLI
ASTORRE HERCOLANI

---

4. *Organico e attribuzioni del Comando Supremo dell'Esercito della Lega, ossia*

REGOLAMENTO

sulle attribuzioni e rapporti del Comandante Supremo le forze militari della Lega dell'Italia centrale rispetto ai varii contingenti ed alle truppe e dipendenze di guerra.

19 settembre 1859.

Art. 1. Il Generale Comandante Supremo le truppe della Lega esercita l'assoluto comando sui varii contingenti, ed è gerente della gestione di guerra dei Governi della Lega, eccettuato in quanto alla Toscana per ciò che si riferisce alla amministrazione, alla creazione di nuovi corpi, alle nomine, alle promozioni e remozioni, e alla traslocazione definitiva di uffiziali e soldati del contingente Toscano agli altri contingenti, ed inversamente.

Il Generale avrà inoltre facoltà di disporre delle truppe rimaste nell'interno, salvo, per quanto riguarda il contingente Toscano, l'annuenza preventiva del Governo della Toscana.

Art. 2. Destina un Comandante in seconda, il quale lo sostituisca nel comando dei contingenti stabili come appresso:

10,000 Toscani,
7,000 Romagnoli,
4,000 Modenesi,
4,000 Parmensi;

senza ingerirsi nella gestione dei Dicasteri della Guerra nè con le altre forze che non fanno parte dei detti contingenti.

Art. 3. Destina lo Stato Maggiore del Comando supremo della Lega.

Art. 4. Nomina un Segretario generale del Comando supremo.

Art. 5. Gli emolumenti del Generale in capo, del suo Segretario generale e dello Stato Maggiore del Comando supremo sono a carico comune degli Stati della Lega; quelli degli Aiutanti di campo ed Uffiziali applicati sono a carico dei rispettivi contingenti da cui sono tratti.

Art. 6. Il Generale in capo durante le operazioni di guerra e più specialmente al seguito di fatti d'armi conferisce gradi e comandi immediatamente, salva la ratifica di chi di diritto, e salva, per quello che riguarda l'armata Toscana, l'annuenza preventiva del Governo Toscano.

Art. 7. Ordina tutte le opere militari necessarie alla sicurezza delle forze della Lega, che possono essere eseguite dalle truppe.

Art. 8. Propone per le vie solite le opere della cui esecuzione non possono essere incaricate le truppe, e, approvata che ne sia dai Governi alleati la spesa, ne ordina la esecuzione.

Art. 9. All'effetto della pronta immediata esecuzione dei suoi ordini, i territorii dei quattro Governi collegati sono interamente assimilati, parificati ed assoggettati per i casermaggi, ac-

campamenti, requisizione di viveri e foraggi, occupazioni passeggere e permanenti, alle Leggi e Regolamenti su tale materia attualmente vigenti negli Stati Sardi.

Art. 10. All' effetto medesimo dell'articolo precedente, le Autorità civili e militari locali in detti territorii dovranno senza dilazione ottemperare agli ordini e requisizioni emanate dallo Stato Maggiore generale o da chi fondatamente per esso, salvo il riferimento e ricorso in quanto occorra, e sia di dovere e diritto, al respettivo Governo.

Art. 11. I Comandanti dei contingenti della Lega sono sotto gli ordini immediati ed assoluti del Comandante Supremo dell'Armata della Lega, al quale ciascuno di loro deve render conto di tutto quello che concerne il suo contingente, dandone in pari tempo avviso al proprio Governo per le vie solite del Ministero della Guerra.

Art. 12. La formazione militare, amministrativa, disciplinare d'ogni contingente resta in tutte le sue parti regolata dalle teorie, Regolamenti, Codici e Ordinanze sancite dal proprio Governo.

Art. 13. Esso ha la sua Amministrazione militare, che provvede al soldo delle truppe ed a tutte le competenze loro assegnate dai Regolamenti.

Art. 14. L'Amministrazione militare di ciascun contingente ha diritto di requisire viveri, foraggi ed alloggi su tutto il territorio della Lega, pagando a pronti contanti, nel modo convenuto con speciali contratti.

Art. 15. I Consigli di guerra competenti a giudicare un delinquente debbono essere composti di uffiziali appartenenti al contingente di cui fa parte il delinquente.

Art. 16. Il Corpo dei Carabinieri di ognuno dei quattro Governi della Lega può richiedere a ciascun contingente indistintamente e su tutto il territorio della Lega mano forte, che dovrà essergli prestata immantinente.

Quest'obbligo di prestar mano forte ai Carabinieri incombe similmente ad ogni militare di qualsiasi contingente, anche fuori di servizio.

Art. 17. Dove non esiste Comando di piazza, il Comandante le truppe di transito, di guarnigione o in distaccamento destina un ufficiale che ne faccia le veci.

Art. 18. Quando più distaccamenti di contingenti diversi si trovino riuniti, sia per acquartieramenti in uno stesso Comando di piazza, sia per operazioni di guerra, assumerà il comando di diritto di tutte le forze riunite l'ufficiale fra tutti superiore in grado.

A grado eguale, spetterà il comando al più anziano.

Ad anzianità eguale, spetterà il comando al seniore.

Tal Comandante non avrà nessuna ingerenza amministrativa e disciplinare sui distaccamenti che non appartengono al contingente di cui egli fa parte.

Art. 19. L'ufficiale a capo di un comando misto potrà nei casi dubbi ed urgenti prender su di sè di provvedere, riferendone immediatamente al Comandante in capo delle truppe della Lega.

Firenze, 19 settembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B. RICASOLI

Bologna, 19 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

Parma, 21 ottobre 1859.

Il Direttore delle Provincie Modenesi e Parmensi
FARINI

ARTICOLO ADDIZIONALE

approvato da S. E. il Generale Manfredo Fanti, Comandante in capo le truppe della Lega dell'Italia centrale, con Dispaccio del dì 28 ottobre 1859

Il Generale in capo durante le operazioni di guerra conferisce gradi e comandi, salvo la ratifica di chi di diritto, e salvo per quello che riguarda la Toscana l'annuenza preventiva del Governo Toscano.

Al seguito poi di fatti d'armi, conferisce per tutti i contingenti senza eccezione alcuna gradi e comandi immediatamente, salvo la ratifica di chi di diritto.

In questo caso però, quanto alla Toscana, s'intende che la facoltà del Ge-

nerale in capo a conferire gradi sarà limitata alle lacune dei gradi formate in conseguenza degli stessi fatti d'armi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B. RICASOLI

Il Segretario Generale del Governo della Toscana
C. BIANCHI

---

5. *Nomina del Luogotenente Generale Manfredo Fanti a Comandante Supremo delle truppe della Lega* (1).

19 settembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
I GOVERNI
DI TOSCANA, DELLE ROMAGNE
E DI MODENA E PARMA

Nominano

Generale d'Armata, Comandante Supremo delle forze riunite della Lega, Fanti Manfredo, investendolo di tutti i poteri, onori ed onorificenze inerenti a tal grado e comando; ed ordinando che ovunque e da tutti e su tutto il territorio dei quattro Governi legati Egli sia riconosciuto in detta sua qualità ed obbedito.

---

6. *Proclama del Comandante Supremo dell' Esercito della Lega.*

24 settembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega del Centro-Italia

Dal Quartier Generale in Modena, addì 24 settembre 1859.

ORDINE DELL'ARMATA

Nominato dai Vostri Governi al Comando in capo delle forze militari della Lega, nutro piena speranza di corrispondere all'aspettativa della Patria comune mercè il Vostro concorso.

Devozione alla Bandiera, fede nei nostri diritti e perseveranza nei propositi ci guideranno sicuri al trionfo dell'Indipendenza.

Non siate oggi che soldati, vi disse quella mente sublime che regge i destini dell'amica e potente Nazione di Francia;

Siate concordi e pazienti, vi consiglia il primo Soldato d'Italia, Vittorio Emanuele II, nostro Re e nostro Duce;

Disciplina, subordinazione e istruzione vi raccomanda chi ha oggi l'onore di dirigervi la parola: ognuno di voi per sè e tutti insieme affatichiamoci senza posa per esser provati alla lotta che deve condurci al completo riscatto.

Fiducia in chi comanda e calma nelle proprie speranze: questo è il contegno che si addice al militare il quale ama il suo paese, vuole la pace in casa e il rispetto al di fuori, beni senza dei quali buon governo e indipendenza non avremo mai.

Parte di voi sta intrepidamente a guardia delle frontiere che le attuali condizioni c'impongono di rispettare mentre siamo tutti in armi per accorrere dove il pericolo si presenti qualora il nemico osasse di violarle.

Io esigo da voi tutti piena ubbidienza, e ad essa mi danno diritto, oltre il comando che esercito, la mia lunga carriera nelle armi e il mio affetto mai smentito per l'Italia.

L'abnegazione militare ch'io reclamo da voi è virtù degli animi forti: ella è sublime perchè è il simbolo dell'onore, e chi rifugge da essa è indegno di vestire l'onorata divisa del Soldato.

Il vessillo tricolore della vetusta Croce di Savoia, che ha guidato le armi italiane nelle gloriose prove del passato e che oggi stesso sventola raggiante di gloria in faccia alla prepotente oppressione dell'Austria, ci precederà con pari fortuna nelle nuove battaglie che devono per sempre liberare l'Italia dallo straniero.

Il Luogotenente Generale
MANFREDO FANTI

(1) In nessun Diario ufficiale delle Provincie dell'Emilia e della Toscana è assegnata una data a questo Decreto di nomina. Vuolsi però notare che il contingente nella Lega delle Provincie Modenesi e Parmensi fu stabilito con Decreto Dittatoriale del 23 settembre; quello delle Romagne con Decreto Governativo del 21 stesso mese; quello infine della Toscana con Decreto del 19 pur di settembre; e che in tutti questi Decreti leggesi: « Vista la nomina del Comandante Supremo dell'Armata della Lega nella persona del Luogotenente Generale Commendatore Manfredo Fanti »: onde non sembra dubbio che tale nomina fu fatta dello stesso giorno (19 settembre) in cui fu approvato il Regolamento dianzi riferito.

7. *Proclama e Invito ai già Volontarii dell'Esercito Sardo di arruolarsi in quello della Lega.*

24 settembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega del Centro-Italia

Ai Giovani Volontarii reduci dalla Guerra

Quando la Patria era in maggiore pericolo, Voi accorreste generosi nelle file dell'Esercito Sardo, ed io fui testimonio della virtù vostra nel sopportare i patiti disagi e del vostro valore nella combattuta Campagna.

Reduci in seno alle vostre care famiglie, genitori, fratelli ed amici vi accolsero con giubilo e vi colmarono di benedizioni, e voi ripeteste loro i pericoli corsi e le glorie meritate.

Ma la vostra missione non è finita, e non vorrete giacere neghittosi quando la Patria domanda ancora l'opera vostra, tanto più efficace quanto più conosciuta e sperimentata.

La perseveranza è la madre dei trionfi, e voi sareste indegni degli onori ricevuti se vi arrestaste a mezzo cammino ora che superaste le prove più dure e che potreste coll'esempio insegnare ai nuovi militi come si combatta e si vinca.

Accorrete adunque ad ingrossare questa giovine Armata e portate in essa i germi di quelle virtù militari che in voi s'immedesimarono sotto le insegne delle schiere valorose dell'intrepido Vittorio Emanuele.

L'Italia ve ne sarà riconoscente, le vostre famiglie onorate, e voi rammentati con orgoglio nelle sacre pagine della nostra sospirata Indipendenza.

Dal Quartier Generale in Modena, addì 24 settembre 1859.

Il Luogotenente Generale
MANFREDO FANTI

---

8. *Ordinamento del servizio nell'Esercito della Lega; stabilimento del Quartier Generale in Modena.*

26 settembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega del Centro-Italia

ORDINE DEL GIORNO

Il Comandante in capo le truppe della Lega prescrive quanto segue:

1. La sveglia si suonerà mezz'ora prima di giorno. La ritirata si suonerà mezz'ora dopo fatta la notte.

2. Le truppe mangieranno due *ranci* al giorno: l'uno non più tardi delle ore 8 1|2 del mattino, l'altro dalle ore 3 alle 4 del pomeriggio.

3. La truppa non sarà libera di uscire dai quartieri od accantonamenti che nelle ore del pomeriggio dopo il secondo rancio. Le rimanenti ore della giornata verranno occupate in istruzioni teoriche e pratiche.

4. I signori Comandanti di reggimento cureranno a che venga fatta la teoria dei varii Regolamenti ai signori ufficiali e sott'ufficiali.

Le principali istruzioni pratiche per la truppa saranno: *Tiro al bersaglio, Scuola di Compagnia, Scuola di Cacciatori* e *Servizio di Campagna*, principalmente per ciò che ha tratto agli *avamposti, marcie avanti, in ritirata, di fianco, attacco e difesa di boschi, villaggi e cascine.*

Dopo le chiamate della sera verrà fatta lettura alla truppa degli articoli del Regolamento di disciplina militare e del Codice penale militare che hanno tratto specialmente agli obblighi e doveri del soldato ed alle pene a cui ne soggiacciono i contravventori.

5. La tenuta nei giorni feriali sarà pei signori ufficiali la piccola tenuta, eccetto per gli ufficiali in servizio armato.

Nelle città però di Bologna, Modena, Parma, e nella Piazza di Piacenza vestiranno essi la tenuta con spallini da mezzogiorno sino all'ora della ritirata.

Nei giorni festivi, in tutti i luoghi, le truppe vestiranno la gran tenuta.

I signori ufficiali dovranno sempre e senza eccezione di luogo ed ora avere la sciabola.

La truppa, ogni qualvolta le è fatta facoltà di uscire dai quartieri, dovrà sempre vestire il cappotto, giubba o tunica, berretto di fatica, kepy o cappello e cinturino con baionetta o sciabola.

I signori ufficiali dovranno reprimere severamente tutte le infrazioni

alla tenuta e non permettere che i soldati vadano per le città colle monture altrimenti che vestite a dovere ed abbottonate.

6. Resta severamente proibito ogni giuoco sia nelle caserme che nei luoghi pubblici.

I Comandanti di corpo dovranno nelle ore del giorno in cui la truppa è lasciata libera di uscire far comandare dei sott'ufficiali e caporali di pattuglia per invigilare ed impedire il grave scandalo di veder i soldati prender parte sulle pubbliche piazze o in altri pubblici luoghi a giuochi d'azzardo.

7. Dopo la ritirata e durante la notte si comanderanno delle pattuglie armate le quali, percorrendo le vie delle città o luoghi abitati, valgano ad impedire i disordini che potessero commettersi dai militari, arrestandone i colpevoli.

8. I signori Comandanti di corpo faranno essi stessi ed ordineranno ai loro subordinati frequenti riviste delle armi e munizioni, e cureranno minutamente che desse siano sempre in ottime condizioni ed al completo, talchè le truppe possano esser pronte sempre a marciare e combattere.

9. Il Quartier Generale del Comando Supremo è stabilito in Modena fino a contraria disposizione.

10. Le situazioni di forza saranno rimesse al Quartier generale principale dei Comandi di divisione, brigata o corpo ogni dieci giorni, ossia al 1, 11 e 21 d'ogni mese, indicando la forza del giorno precedente ed a norma del modello che si rimetterà.

11. Le tabelle di dislocazione, indicanti le posizioni occupate dalle truppe, saranno tramesse dai singoli Comandi di divisione, brigata o corpo al Quartier generale principale al 1° del prossimo mese di ottobre, e nel seguito ad ogni occasione di traslocazione.

12. Nessun individuo dell'armata potrà far richieste di carri, veicoli o mezzi qualsiansi di trasporto dai particolari, ma dovranno le domande essere rivolte sempre ai Municipii, munite del *Visto* degl. intendenti militari o Commissarii di guerra, i quali, dietro ordine dei Comandanti di truppa, le rilascieranno solo nello stretto bisogno delle giustificate esigenze del servizio.

Siffatta disposizione è applicabile tanto pei militari isolati come nelle dislocazioni di corpi e frazioni di essi.

13. Nelle marcie di traslocazione delle truppe i signori Comandanti delle medesime cureranno che siano fatte nei debiti modi, non permettendo che alcuno s'allontani sotto qualsiasi pretesto dai ranghi, ed anche momentaneamente, senza permesso de' suoi superiori.

Allo scopo d'istruzione delle truppe, si applicheranno nelle marcie le norme di guerra, staccando un'avanguardia ed una retroguardia, prescindendo solo dal fiancheggiamento.

Durante la marcia si alternerà l'ordine di colonna con quello di fianco per quattro, senza impedire però il transito dei carri o vetture dei privati o del commercio.

Si cercherà al postutto di mantenere nelle marcie il più stretto ordine e la più rigorosa disciplina, nulla valendo a dare peggiore idea di una truppa che il disordine in esse.

Le marcie non si faranno mai di notte, tranne in casi speciali e d'urgenza o nel periodo più caldo d'estate.

14. Rimane fino a nuovo ordine sospesa la facoltà di concedere licenze ai militari, meno per casi urgentissimi, quali

a) la morte del padre, madre, fratello o sorella,

b) la malattia con pericolo di morte d'uno di essi.

I signori Comandanti di divisione o di brigata hanno per siffatti casi facoltà di accordare una licenza estensibile sino a quaranta giorni.

Durante siffatte licenze i militari andranno soggetti alla perdita delle competenze di campagna.

Per ogni altro caso di licenza dovranno le domande, corredate dai documenti giustificativi, essere rivolte al Comandante generale dell'esercito.

15. La parola d'ordine e di campagna, a datare dal 1° del prossimo ottobre, verrà trasmessa dal Comando generale d'armata ai singoli Comandi di divisione, brigate o corpi (non per anco costituiti in divisione) di cinque in cinque giorni.

Questi la dirameranno giornalmente ai Corpi dipendenti, eccetto nel caso di distaccamenti lontani in cui è fatta loro facoltà di trasmetterla anche per due o più giorni.

16. Il servizio nell'interno delle città o piazze vorrà essere ridotto allo stretto necessario, importando anzitutto di non distogliere un troppo forte numero d'uomini dalle istruzioni teorico-pratiche fatte nei quartieri, in piazza d'arme o sul terreno.

17. I soldati di confidenza (trabanti od ordinanze) dei signori ufficiali dovranno essere concessi negli stretti e rigorosi limiti fissati dai Regolamenti. Dessi (eccezion fatta di quelli addetti ad ufficiali che pel loro servizio speciale devono avere cavalli) dovranno essere vestiti sempre in uniforme e muniti delle loro armi e di tutti i loro capi di corredo, ed interverranno ad una almeno fra le istruzioni pratiche giornaliere di piazza d'arme.

18. I signori Comandanti di Piazza invigileranno colla massima cura a che non si introducano abusi di finte o prolungate malattie negli ospedali che si trovino nel circondario dei loro Comandi, ed i signori medici e direttori di ospedali li coadiuveranno nel reprimere siffatti abusi.

19. Non si potranno concedere licenze di convalescenza senza l'autorizzazione dei Comandanti di divisione o brigata da cui dipendono i militari ricoverati negli spedali, e ad essi saranno per cura dei Comandanti di Piazza rivolte le fedi mediche, munite del loro *Visto*, a comprova della necessità di tali licenze.

20. Spetta inoltre ai signori Comandanti di Piazza di trasmettere ogni dieci giorni, cioè al 1, 11 e 21 di ogni mese, al Comando generale d'armata, al proprio Ministero di Guerra ed ai Comandanti di divisione o brigata a cui appartengono i malati, le situazioni complessive o parziali dei ricoverati negli ospedali, distinte per Corpi.

21. Le proposte di congedi per riforma saranno fatte al primo giorno di ogni trimestre a norma dei Regolamenti.

22. Il Comandante dell'Armata richiama alla più stretta e rigorosa osservanza gli articoli dei Regolamenti che proibiscono le domande, proteste o dichiarazioni altrimenti che individuali.

Niun militare deve permettersi di parlar mai o scrivere a nome dei suoi Colleghi o d'un intero Corpo.

Le infrazioni a questi doveri per parte dei militari, come altresì la pubblicazione di articoli sui giornali o di qualsiasi stampato senza l'autorizzazione del Comando generale d'armata, saranno punite nel modo il più rigoroso ed esemplare.

Dal Quartier Generale in Modena, il 26 settembre 1859.

Il Luogotenente Generale
MANFREDO FANTI

---

9. *Nomina di Giuseppe Garibaldi a Comandante in 2ª e di Carlo Mezzacapo a Capo di Stato Maggiore delle Truppe della Lega.*

27 settembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Quartier Generale di Modena,
addì 27 settembre 1859.

ORDINE DEL GIORNO

Visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento pel Comando in capo delle truppe della Lega, firmato il 18, 20 e 26 del corrente mese dai Capi dei Governi di Toscana, delle Romagne e di Modena e Parma,

Destino:

1° al Comando in 2ª delle truppe della Lega dell'Italia centrale il Luogotenente Generale sig. Giuseppe Garibaldi, conservando il Comando della Divisione Toscana;

2° a Capo di Stato Maggiore del Comando Generale delle truppe della Lega il sig. Carlo Mezzacapo, Luogotenente Colonnello di Stato Maggiore, sostituendolo nella carica di Capo di Stato Maggiore della Divisione Mezzacapo il sig. Federico Torre Maggiore di Stato Maggiore.

Il Luogotenente Generale
M. FANTI

---

10. *Istituzione di una* Scuola militare dell' Italia centrale *con sede in Modena; condizioni di ammessione nella medesima; pianta numerica del suo Personale.*

5 ottobre 1859.

COMANDO IN CAPO
delle Truppe della Lega dell' Italia Centrale

NOTIFICAZIONE

Nell' attuale organizzazione dell' Armata dell' Italia centrale, destinata a difendere queste Provincie da qualunque possibile attacco, una necessità si fa principalmente sentire, ed è quella di giovani ufficiali destinati a riempierne i quadri. Egli è d'altronde difficile, anzi impossibile in questo primo momento di vita libera e indipendente del Paese di trovare un numero sufficiente di giovani capaci per istruzione e per pratica della vita militare di supplire degnamente al grado di ufficiale. Conseguentemente, riconosciutane l'urgenza, fu convenuto tra le Provincie di Parma, Modena e Legazioni di istituire provvisoriamente nella città di Modena, e precisamente nell'ampio locale altra volta destinato alla scuola e corpo de' Pionnieri, uno Stabilimento militare sotto la denominazione di *Scuola militare dell' Italia centrale* per ivi raccogliere tutti quei giovani che sotto date condizioni potranno aspirare al grado di ufficiale di fanteria, e loro fornire un corso completo, benchè elementare, di studi militari atti a renderli capaci di tenere convenientemente il grado al quale saranno destinati.

Egli è in conseguenza di queste considerazioni che il Generale Comandante in capo le truppe delle Provincie collegate ordina che venga nel più breve tempo possibile attivata la detta Scuola militare dietro le seguenti norme di organizzazione.

§ 1. Saranno ammessibili alla Scuola militare dell' Italia centrale quei giovani che abbiano compiuto gli anni 20 e non oltrepassato gli anni 26 e soddisfino in pari tempo a tutte le condizioni fisiche e sanitarie richieste dalla leva militare. Dovranno in tal caso presentarsi muniti della fede di nascita, di un certificato di buona condotta morale e civile, del consenso de' loro parenti, di un documento comprovante di aver fatto un corso di studii fino inclusivamente alla rettorica, e subire un saggio pratico di aritmetica e composizione italiana.

§ 2. Il numero degli allievi non sarà maggiore di trecento.

§ 3. Tra i richiedenti, a merito eguale, saranno ammessi di preferenza 1° quelli che presero parte all'ultima campagna, siano o no attualmente al servizio; 2° i sotto-ufficiali, caporali e soldati che servono presentemente nelle truppe dell' Italia centrale; 3° i civili finalmente saranno ammessi per ordine di merito risultante da saggi subiti innanzi al Consiglio d' istruzione che verrà scelto dal personale permanente dello Stabilimento. E tra questi saranno preferiti 1° quelli delle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagne tutte; 2° i Veneti; 3° quelli delle altre Provincie.

I figli de' militari morti per l'indipendenza italiana in primo luogo, poi quelli degli impiegati militari e civili attualmente in servizio o morti in servizio o vittime de' cessati Governi, a parità di circostanze nella rispettiva classificazione, saranno preferiti.

§ 4. Le spese di abbigliamento e giornaliero trattamento saranno a carico delle suddette Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole in proporzione del numero degli allievi fornito dalle medesime.

§ 5. Le spese di primo impianto e dello stipendio al Personale permanente saranno alla stessa maniera ripartite fra le dette Provincie.

§ 6. Gli allievi provvederanno a proprie spese i libri e testi delle varie istruzioni che loro saranno impartite, non che una posata ed un bicchiere non d'argento secondo il modello che verrà stabilito.

§ 7. Le istruzioni saranno le seguenti:

a) Regolamento de' varii servizi militari, facendo seguire sempre la pratica allo studio della teoria;

b) Contabilità di Compagnia;

c) Scuola teorico-pratica del tiro;

d) Topografia e Geografia militare;

e) Arte e Storia militare;

f) Scherma di sciabola, baionetta, bastone, ginnastica;

g) Nozioni elementari di fortificazione.

§ 8. Queste istruzioni dovranno essere fatte e ripartite in modo che la loro complessiva durata non oltrepassi i sei mesi o gli otto mesi e che gli allievi dopo tal termine siano in caso di soddisfare alle incombenze alle quali verranno chiamati.

§ 9. All'epoca qui sopra indicata tutti gli allievi indistintamente dovranno essere sottoposti ad esame, il risultato del quale li chiarirà capaci o no della promozione al grado di ufficiale e stabilirà la loro anzianità.

§ 10. Il personale permanente della Scuola militare verrà scelto fra i diversi Corpi delle Provincie interessate, tanto per gli ufficiali come per i sotto-ufficiali, caporali e soldati, avendo cura che il medesimo possa contemporaneamente servire tanto per la condotta disciplinare dello Stabilimento quanto pei varii rami d'istruzione teorico-pratica.

§ 11. Gli allievi della Scuola dal giorno della loro entrata fino alla loro uscita dallo Stabilimento saranno soggetti alla disciplina militare. Nel caso di gravi infrazioni alla prima, essi verranno assoggettati ad un Consiglio di disciplina che potrà anche proporre al Comando Supremo la loro espulsione dalla Scuola.

§ 12. Le domande di ammessione alla Scuola militare potranno essere innoltrate fino a tutto il 20 corrente al Comando Supremo delle truppe per l'intermediario dei Dicasteri della Guerra dei rispettivi Stati, che dovranno postillarle delle debite informazioni

§ 13. Il personale permanente della Scuola si comporrà fino a nuova disposizione nel modo seguente:

1 Comandante (Ufficiale superiore),
1 Comandante in 2°,
2 Capitani (uno farà da Aiutante maggiore),
4 Luogotenenti o Sottotenenti,
1 Ufficiale pagatore,
1 Sergente furiere maggiore,
2 Sergenti furieri,
10 Sergenti,
20 Caporali,
1 Sergente tamburro,
4 Tamburri,
4 Trombettieri,
60 Soldati.

Modena, 5 ottobre 1859.

Il Luogotenente Generale
M. FANTI

---

11. *Proclama del Comandante Supremo dell'Esercito della Lega sull'eccidio dell'Anviti in Parma, e notificazione della nomina del Generale Ribotti a Comandante Generale delle truppe nella detta Città e Provincia.*

11 ottobre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO
Ufficiali, Sott'ufficiali e Soldati,

Compreso dell'alta missione che mi venne affidata di combattere i nemici i quali attentassero alla nostra indipendenza e di mantenere con eguale risolutezza l'ordine interno, ho nominato il Generale Ribotti a Comandante Generale delle truppe della città e provincia di Parma.

Voi tutti avete con me sentito profonda indignazione per l'atroce misfatto avvenuto in Parma, il quale ha oltraggiato il nome Italiano e tenderebbe a paralizzare ogni apparecchio

militare qualora potesse ripetersi o andasse impunito.

La patria si difende nei comizi e sotto la nobile assisa del soldato; ed è sul campo di battaglia che l'Italiano deve dare e ricevere la morte.

I vostri Generali, che hanno combattuto molte guerre per la libertà e l' indipendenza, ripudiano egualmente ogni atto vile come ogni oltraggio fatto alla legge ed alla giustizia.

Modena, 11 ottobre 1859.

Il Luogotenente Generale
FANTI

---

12. *Prefissione di un termine ai reduci dall'Esercito Sardo, non iscritti in Corpi militari, per l'abbandono di ogni distintivo militare.*

15 ottobre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega della città e Provincia di Parma

ORDINE DEL GIORNO

Tutti i soldati che, reduci dall'Esercito Sardo, si trovano nella città e Provincia di Parma senza essersi inscritti nei Corpi militari dello Stato, dovranno entro il termine di quarantotto ore vestirsi in abito borghese, togliendosi ogni distintivo militare.

Scorso il detto termine, tutti coloro che si troveranno in abito militare senza poter giustificare di appartenere ad uno dei Corpi dello Stato verranno senz'altro arrestati e messi a disposizione dell'Autorità competente perchè sia proceduto contro di loro a termini di legge.

Parma, 15 ottobre 1859.

Il Maggior Generale
RIBOTTI

---

13. *Nomine interinali del Generale Garibaldi a Comandante in Capo dell'Esercito della Lega, e del Generale Ribotti a Comandante delle Truppe Modenesi e Parmensi.*

3 novembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell' Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Quartier Generale di Modena, addì 3 novembre 1859.

Nell' allontanarmi per alcuni giorni dal territorio della Lega, rimangono incaricati durante la mia assenza,

1° del Comando in capo dell' Armata il Luogotenente Generale Garibaldi, Comandante in secondo della medesima:

2° del Comando delle Truppe Modenesi e Parmensi il Maggior Generale Ribotti, Comandante la Brigata Modena.

3° Il Brigadiere colonnello Stefanini, Comandante la 1ª Brigata dell'11ª Divisione, assumerà il Comando di quest' ultima.

Il Generale in Capo
FANTI

---

14. *Messaggio del Principe Eugenio di Savoia Carignano alle Deputazioni dell' Italia centrale, e sua accettazione della Reggenza delle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagnole.*

12 novembre 1859.

(*Veggasi questo Messaggio col relativo Atto di delegazione della Reggenza a pag.* 810 *in nota*).

---

15. *Norme e condizioni di arruolamento nell' Esercito della Lega; prescrizione di Elenchi dei militari in attualità di servizio.*

16 novembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell' Italia Centrale

Quartier Generale di Modena, addì 16 novembre 1859.

ORDINE DEL GIORNO

La necessità di mettersi in misura di resistere ai nemici sulle due fron-

tiere del Po e del Tavullo rese assai indulgenti per il passato i Capi dei corpi sulle condizioni fisiche degli arruolati.

Ora però che ci troviamo così numerosi da renderci sicuri da quel pericolo, è quindi giunto il momento di dare un insieme compatto e solido ai Corpi delle diverse armi e sollevarli da quei servizi sedentarii che assorbono buona parte di truppe con danno precipuo della loro istruzione, disciplina e mobilità.

Ad ovviare a siffatti gravi inconvenienti, e partendo dal principio che nella milizia val meglio la qualità che il numero, i signori Capi-corpo col solito loro zelo e pell' interesse proprio e del Governo procederanno con solerzia e diligenza ad eseguire le seguenti prescrizioni:

1° Si eseguirà senza indugio una scrupolosa visita sanitaria, e si stabilirà su elenchi appositi e separati una classificazione

a) di tutti gl' individui di bassa forza, sergenti, caporali e soldati, i quali non abbiano le condizioni fisiche prescritte dai Regolamenti;

b) di tutti coloro che non abbiano 18 anni compiuti;

c) di tutti coloro che oltrepassano i 30 anni di età.

2° In altri appositi elenchi i signori Comandanti di Corpo comprenderanno nominativamente quegli ufficiali che per la loro età o salute non potessero sopportare le fatiche della guerra.

3° Sugli elenchi di cui all'articolo 1° (*a*) i signori Comandanti di corpo nella Categoria *Sotto-ufficiali* faranno annotazioni su quelli fra essi che malgrado l' età o difetti fisici riescano utili al Corpo per l'istruzione militare, la buona condotta o l'amministrazione.

4° Si rimetteranno a questo Quartier Generale gli elenchi di cui è cenno agli articoli 1° e 2° nel più breve termine possibile per gl' individui presenti sotto le armi, e per quelli assenti od ammalati si manderanno successivamente degli elenchi parziali.

5° D'ora in avvenire non verranno arruolati che gl' individui i quali abbiano tutti i requisiti fisici voluti dalla legge e, in quanto all' età, non meno di 19 anni nè più di 28.

6° È pure proibito severamente di arruolare coi gradi di Caporale, di Sergente e di Furiere, per non incagliare l'avanzamento a quei bravi militi che si distinguono per capacità e condotta, salvo una speciale autorizzazione del Comandante in capo l'Armata.

7° Verrà prescritto con altro apposito Ordine di questo Comando Generale dove abbiano ad essere avviati gl' individui di cui è menzione all'articolo 1°, i quali nel lasciare il Corpo dovranno restituire in magazzino le armi, le buffetterie e le munizioni.

8° Degl'individui compresi nelle categorie di cui è caso agli articoli 1° e 2° questo Comando Generale intende di formare de' Battaglioni e Compagnie di guarnigione.

9° Le prescrizioni degli articoli 1°, 2° e 3° sono estensibili alle Compagnie di Deposito.

Ad esse si applicheranno puranco le altre prescrizioni accennate negli articoli susseguenti.

10° I Corpi che sono in marcia o sono per muoversi onde raggiungere i nuovi quartieri d'inverno loro fissati da questo Comando Generale daranno opera all'esecuzione del contenuto nel presente Ordine appena abbiano raggiunte le nuove stanze.

11° Per ciò che riguarda il contingente Toscano, questo Comando Generale provvederà a norma dei concerti che si riserva di prendere con quel Governo.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

16. *Messaggio del Cav. Luigi Farini, Dittatore delle Provincie Parmensi e Modenesi e Governatore generale delle Romagne, alle tre Assemblee Costituenti dell' Emilia.*

19 novembre 1859.

Ai Presidenti delle Assemblee di Bologna, Modena e Parma

Signori,

I Governi delle Provincie libere del

Centro d'Italia proposero concordemente alle Assemblee dei Rappresentanti del Popolo la Reggenza di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano. Le Assemblee approvarono per voti unanimi la proposta. Ora i recenti fatti e le comuni preoccupazioni mi fanno debito di dare pubblica notizia ai Rappresentanti del Popolo di ogni mia pratica ed opinione su questo argomento.

Non ripeterò le cose dette nel Messaggio che mandai alle Assemblee di Modena e di Parma. Ma, dacchè e in qualche documento diplomatico e in alcuni diarii stranieri che hanno qualità di governativi la risoluzione presa dalle Assemblee è stata giudicata poco prudente, e dacchè pare ch'essa abbia rincresciuto al Governo di quella generosa Nazione alla quale siamo uniti pel vincolo di un inestimabile beneficio, non parrà cosa disdicevole che io esponga l'animo mio in brevi e sincere parole.

Io sono pur sempre convinto che le Assemblee, eleggendo un Reggente, presero una risoluzione utile alla patria, continuando sagacemente lo sviluppo logico del nostro moto nazionale, del quale nessuno pretenderà che noi vogliamo d'animo volonteroso rinunciare alla opportunità ed al frutto. Le Assemblee, e con esse un Popolo intero, diedero l'esempio, forse unico nella storia, di saper regolare tutte le fasi di un rivolgimento popolare nei limiti e, starei per dire, nella legalità di una situazione politica assentita dall'Europa. Impresa vana a proporsi, se si trattasse di una rivoluzione capitanata da un partito, ma che è stata possibile in una società concorde che cerca la propria salvezza con sollecitudine tanto più prudente quanto è più viva ed indissolubilmente legata per opinioni e per interessi unanimi al trionfo di una causa comune.

Noi seguitammo in fatti come costante norma dei nostri atti politici i termini della quistione italiana quali erano posti nei consigli dei Potenti, i quali hanno riconosciuto che l'Italia non avrebbe mai avuto tranquillità nè l'Europa stabile riposo finch' essa rimanesse campo aperto agl'ingerimenti ed alle preponderanze straniere. Un nuovo principio politico doveva adunque essere sanzionato in favor nostro, e doveva essere ammesso anche per noi il diritto che hanno i popoli a liberamente disporre dei loro ordini interni.

Ma a questo nuovo diritto degli Italiani doveva corrispondere un nuovo dovere. L'Italia, rimasta sino allora in soggezione dello straniero, doveva nel suo rinnovamento mostrare che, al paro degli altri popoli civili, sapeva reggersi da sè, e che la sua libertà interna le poteva essere consentita perchè non ne avrebbe fatto uso contrario alla tranquillità generale ed agli ordini politici dell'Europa.

La Reggenza del Principe di Carignano fu proposta dai Governi, fu accettata dalle Assemblee perchè rispondeva al doppio termine di questo problema. Ma non potrebbe dirsi che gli Italiani siano rientrati in possesso dell'Italia se, quando essi prendono una deliberazione che nella pratica conoscenza delle loro condizioni credono opportuna ad assicurarne la pace e la tranquillità, dovessero prevalere contrarii consigli.

Gli Italiani non vorranno mai spregiare i benevoli avvisi, sopratutto quando essi sono avvalorati da tanto debito di riconoscenza. Ma perchè in così gravi circostanze, come sono le nostre, l'Italia possa dare tutte quelle guarentigie che l'Europa le chiede, è necessario che l'Europa le lasci in ricambio la scelta dei mezzi.

Come seguitare i consigli d'ordine e di prudenza se altri e più imperiosi consigli vengono a vietare o a indugiare un provvedimento pel quale noi intendemmo avvalorare il principio di autorità, unirci più strettamente agli ordini monarchico-costituzionali, ed assumere le obbligazioni di uno Stato regolare?

Molti animi generosi e insofferenti d'indugio cominciano a credere che

noi ci travagliamo in opera di vana moderazione, la quale non possa avere altro risultamento che quello di sposare le vive forze dell'entusiasmo; pare ad altri che, durando le incertezze, sia giunto il momento di ricorrere a quei mezzi che in un solenne Manifesto furono dichiarati legittimi quando si tratta della indipendenza nazionale.

Quando i Governi proposero la Reggenza alle Assemblee, sebbene non avessero accordi prestabiliti col Governo Sardo, essi avevano la certezza morale che i voti dei Rappresentanti del Popolo sarebbero stati esauditi. Ce n' era garante la lealtà del Re, il quale aveva accolto i voti di sudditanza; del Re, pel quale non v'ha pensiero o pericolo che possa superare la religione della data parola. Ce n' erano garanti la sagacia del suo Governo e di tutto il Popolo subalpino, i quali sentono e sanno che, se il Governo del Re cessasse di essere a capo del moto nazionale, questo non s'arresterebbe ma, perduto il simbolo della concordia e la legge moderatrice, sarebbe condotto ad estremo pericolo dalle stesse sue forze. La coscienza del vero ci induceva come onesti uomini e schietti governanti a dire all'Europa: noi non ci illudiamo sui pericoli d'una indefinita aspettazione, noi vogliamo tutte le garanzie, vogliamo acquistare tutte le forze di quel più regolare Governo che a noi nelle presenti condizioni sia dato costituire.

In questo modo, o Signori, erano preventivamente disarmate le calunnie che si preparavano da chi conta sul tempo che fredda gli entusiasmi e genera i sospetti.

Di chi sarebbe la colpa se i mali preveduti si avverassero? — Mia, no — Sul terreno dell'onestà, solo su questo terreno, sento di non avere superiori. Pongo la mano sulla coscienza, nella quale ad ogni istante rientro con religiosa trepidazione dacchè mi fu affidata la sorte e l'onore de' miei concittadini: la coscienza mi dice che ho fatto ciò che doveva.

Per buona ventura i nostri voti, se non nella forma desiderata, sono esauditi nella sostanza. Un illustre Uomo è stato designato dal Principe Reggente per accentrare la direzione politica e militare di queste Provincie. La causa dell'unificazione ha compiuto un progresso, e noi ci presentiamo più compatti e solidali dinanzi alle terminative risoluzioni dell'Europa.

Quanto al nostro programma politico in questa nuova fase che si apre, io non ho bisogno di dirvi, o Signori, che nulla può esservi di mutato.

Noi dobbiamo continuare ad armare con sollecitudine somma, perchè non provvede all'onore chi non provvede alle armi, e ci calunnia chi non ci crede parati anche agli estremi cimenti. Dobbiamo mantenere intero il diritto delle popolazioni, praticando in ogni parte della amministrazione il principio dell'unificazione ed effettuando largamente tutte le riforme civili. Nè ho bisogno, credo, di dirvi, o Signori, che sino a che io abbia podestà e responsabilità di Governante farò ogni opera per mantenere la concordia dei partiti nazionali, i quali tutti con pari diritto ed onore concorrono al vantaggio della patria.

Tutti capiranno come negli atti che prepararono la Reggenza fu seguita quella stessa politica per la quale fu preparato il nuovo ordinamento delle forze italiane: politica che, se da un lato è pegno d'ordine all'Europa, dall'altro assicura agli spiriti più ardenti che la Causa nazionale non sarà immiserita da meschini concetti.

Bologna, 19 novembre 1859.

FARINI

---

17. *Determinazione della forma estrinseca da osservarsi nelle richieste di trasporti militari.*

21 novembre 1859.

NOTIFICAZIONE

A datare dal 1° prossimo mese di dicembre, nessun militare avrà diritto a far richiesta di trasporti sulle fer-

rovie nè su carri, legni e veicoli qualsiansi, se non è munito di una richiesta regolare e debitamente vidimata dai Commissarii o Sotto-commissarii di guerra.

Le Amministrazioni varie non saranno tenute di ottemperare alle domande che possano venir loro fatte altrimenti che dietro il rilascio in loro mani di tali richieste, le quali sole serviranno di titolo presso il Ministero della Guerra al rimborso delle spese incorse dalle Amministrazioni comunali o private.

Modena, 21 novembre 1859.

Il Generale in Capo,
Ministro della Guerra
M. FANTI

---

18. *Divieto della divisa militare ai non investiti di rango militare.*

21 novembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Quartier Generale di Modena,
addì 21 novembre 1859.

BANDO

In seguito all'ultima guerra molti si credono in diritto di continuare a vestire la divisa militare per avere in allora appartenuto alle Truppe nazionali, ed altri la indossano pubblicamente per capriccio o per mire diverse; ciò che è contrario alle Leggi; mentre il vestire divisa militare è una prerogativa assoluta per chi appartiene tuttora all'armata o, quantunque quiescente, è investito del rango e carattere militare.

Onde evitare tali abusi e gli inconvenienti che ne derivano e tutelare in pari tempo i diritti e l'onore dell'Armata, il Generale in Capo Comandante l'Esercito della Lega

Ordina:

Che, dal 1° dicembre p. v. in poi, tutti coloro che nel territorio della Lega persistessero nel vestire abusivamente qualsiasi divisa militare siano da punirsi a tenore dell'articolo 262 del Codice penale Sardo, che per maggior chiarezza si trascrive:

« *Articolo* 262. Chiunque avrà pubblicamente portato un uniforme, una divisa od una decorazione che non gli appartenga, o si sarà arrogato titoli di dignità che non gli siano stati legittimamente conferiti, sarà punito col carcere non minore di un mese ed estensibile ad un anno o con multa da cento a cinquecento lire. In caso di recidiva nell'istesso reato, avrà sempre luogo il carcere non minore di mesi tre ».

Le Autorità militari sono incaricate e le Autorità civili e politiche vengono pregate di coadiuvare alla più stretta sorveglianza e puntuale esecuzione di questa prescrizione.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

19. *Fissazione della competenza del combustibile per le truppe nella stagione invernale.*

27 novembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

La competenza delle legna per la stagione invernale è fissata eguale a quella che la Circolare dell'Intendenza generale dell'Armata Sarda ha fissata per le truppe in campagna, e che è pubblicata nel *Giornale Ufficiale militare* a pag. 738.

Nell'ipotesi che Ella non abbia il Giornale militare, Le rimetto la copia della Circolare citata.

D'ordine,

Il Capo dello Stato Maggiore
C. MEZZACAPO Col.

---

20. *Divieto di riammessione nell'Esercito della Lega dei militari già congedati.*

27 novembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Quartier Generale di Modena,
addì 27 novembre 1859.

ORDINE DEL GIORNO

È vietato di riammettere al servizio in uno dei corpi dell'Esercito della Lega dell'Italia centrale individui i quali siano stati congedati da altro corpo dello stesso Esercito.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

21. *Nomina di Carlo Mezzacapo, Capo dello Stato Maggiore, a Gerente provvisorio della Sezione della Guerra per le Romagne.*

28 novembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Quartier Generale di Modena
addì 28 novembre 1859.

ORDINE DEL GIORNO

Il signor Brigadiere Colonnello Pinelli dovendo raggiungere la sua Brigata, rimane provvisoriamente incaricato della Sezione della Guerra delle Romagne il signor Colonnello Mezzacapo Carlo, Capo dello Stato Maggiore dell'Armata, in conformità degli accordi presi con S. E. il Governatore Generale delle Romagne.

Questo Comando Generale dell'Armata si compiace di render piena giustizia alla intelligente operosità e ai distinti talenti del signor Brigadiere Colonnello Pinelli nel lungo e difficile disimpegno di quelle funzioni.

Il Generale in Capo
M. FANTI

22. *Costituzione di un Governo dell'Emilia con sede in Modena; soppressione delle Amministrazioni centrali di Parma, Modena e Bologna, e dei Consigli di Stato di Parma e Bologna.*

30 novembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore Generale delle Romagne

Visti i Decreti delle Assemblee di Modena, di Parma e delle Romagne, che proclamano l'annessione di tutte queste Provincie agli Stati di S. M. il Re di Sardegna, e i successivi Decreti delle suddette Assemblee, pei quali fu costituito il Governo sino alla terminativa annessione;

Considerando che tali atti implicitamente aboliscono le separate autonomie delle tre Provincie, e che la loro unificazione politica e legislativa avanza ed agevola l'opera per la quale debbono diventare parte integrante della Monarchia costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emmanuele;

Considerando, che le dette Assemblee, affidando la suprema autorità ad una sola persona, chiarirono la volontà di costituire un solo Governo;

Considerando che l'unificazione politica delle Provincie Modenesi, Parmensi e delle Romagne le renderà più forti contro i pericoli esterni ed interni, e più solidali fra loro nel proseguimento del fine comune al quale mira la volontà nazionale;

Decreta:

Art. 1. I Governi separati e le rispettive Amministrazioni centrali delle Provincie Modenesi e Parmensi e delle Romagne saranno soppresse il giorno 8 del prossimo dicembre.

Art. 2. Le Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole avranno un solo Governo, e la loro amministrazione sarà costituita sulle basi di quella della Monarchia costituzionale di Casa Savoia, alla quale appartengono per volontà nazionale.

Art. 3. Il Governatore le reggerà con un Ministero costituito come segue:

Ministro dell'Interno,

Ministro di Grazia e Giustizia e Culti,

Ministro delle Finanze,

Ministro dell'Istruzione pubblica,

Ministro dei Lavori pubblici.

A questi potranno essere aggiunti altri Ministri senza portafoglio.

Le attribuzioni del Ministero degli Affari esteri e di quello della Guerra saranno disimpegnate da due Sezioni speciali del Gabinetto particolare del Governatore.

Art. 4. Il Ministero avrà sede in Modena.

Art. 5. I Ministri si raduneranno in Consiglio sotto la presidenza del Governatore ogni qualvolta a lui piaccia di convocarli o che la convocazione sia richiesta da disposizione di Legge.

Art. 6. I Ministri avranno Segretarii generali, i quali potranno firmare per essi e ne faranno le veci in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 7. Le materie di competenza di ciaschedun Ministero saranno spartite in tante Divisioni quante saranno le specie delle attribuzioni sostanzialmente diverse. Ogni Divisione sarà spartita in tante Sezioni quante occorreranno alla regolare e sollecita spedizione degli affari.

Art. 8. Con appositi Decreti saranno determinate le competenze e le attribuzioni dei singoli Ministeri, e sarà stabilito tutto ciò che riguarda l'ordinamento degli Uffici, i gradi e gli stipendi del personale.

Art. 9. Nell'intento di parificare colla maggiore sollecitudine possibile le leggi, gl'istituti e gli ordinamenti di queste Provincie Unite con quelli della Monarchia Sarda, è istituita una Commissione incaricata di studiare e preparare le Leggi e i Decreti tendenti a questo scopo. Questa Commissione avrà sede in Bologna. Alla nomina si provvederà con un successivo Decreto.

Art. 10. Cessano di esistere in Bologna e Parma i Consigli di Stato, rimanendo però ferma in Parma sino a nuova disposizione la Sezione del contenzioso amministrativo.

Art. 11. Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Bologna, li 30 Novembre 1859.

FARINI

---

23. *Istituzione di una Commissione legislativa per l'assimilazione degli istituti dell' Emilia a quelli dello Stato Sardo.*

30 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto in data d'oggi, che stabilisce la unificazione delle Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole;

Conforme a quanto è prescritto all'articolo 9,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione di quindici membri, incaricata di studiare e preparare con tutta sollecitudine le Leggi e i Decreti che debbono parificare gl'istituti e gli ordinamenti di queste Provincie con quelli della Monarchia Sarda.

Art. 2. La Commissione si divide in tre Sezioni:

1ª Giustizia e Culti,

2ª Interno, Istruzione pubblica e Beneficenza,

3ª Finanze e Lavori pubblici.

Art. 3. La Commissione nomina ella stessa nel suo seno un Presidente e due Vice-presidenti.

Il Governo mette i Segretarii e gl'impiegati occorrenti a disposizione della Commissione.

Art. 4. La Commissione ha dal Governo la indicazione delle leggi alle quali deve successivamente rivolgere i suoi studi.

Art. 5. La Commissione esamina e

prepara in Sezioni distinte, secondo la materia, l'applicazione delle leggi e dei decreti e le disposizioni transitorie che per rispetto alle particolari condizioni dei varii paesi possono occorrere.

Art. 6. La Commissione discute e delibera in Sezioni unite le proposte di ciascuna di esse: le deliberazioni sono valide quando è presente la maggiorità.

Art. 7. Il Presidente della Commissione trasmette al Governatore il risultato delle sue deliberazioni.

Art. 8. Compiuti i lavori proposti dal Governo, la Commissione cessa di esistere senza ulteriore Decreto.

Dato in Bologna, il 30 novembre 1859.

FARINI

---

24. *Richiamo alle disposizioni del Codice penale militare Sardo sugli eccitamenti alla diserzione od all'ammutinamento.*

3 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

NOTIFICAZIONE

È a cognizione di questo Generale Comando come da taluni nemici dell'attuale Governo si tenti, benchè infruttuosamente, di istigare fra le truppe alla diserzione o all'ammutinamento.

Ad ogni buon fine si mettono in avvertenza queste popolazioni della Lega che, perdurando il presente stato di guerra, i colpevoli di siffatti reati, quantunque *Civili*, vanno soggetti ai Consigli di guerra e loro sono applicabili le pene sanzionate dal Codice penale militare Sardo, che questo Comando farà applicare con tutto il rigore.

A maggior cognizione si trascrive l'articolo del precitato Codice che più specialmente tratta di siffatti reati.

« *Articolo* 248. Chiunque direttamente od indirettamente, in parole od in iscritti, con doni o promesse, od in qualsivoglia altro modo e sotto qualsiasi pretesto o motivo, darà opera ad istigare o ad indurre alcun militare del Nostro Esercito a commettere alcuno dei reati preveduti da questo Capo o dai Capi precedenti I. II. e III., sarà colpevole di subornazione ed incorrerà nella pena stabilita pel reato stesso, aumentata però di un grado, ed estensibile eziandio alla morte, sebbene il reato non fosse punibile che colla pena dei lavori forzati a vita ».

Dal Quartier Generale di Modena, 3 dicembre 1859.

Il Generale in Capo

M. FANTI

---

25. *Richiamo alle disposizioni del Codice penale militare Sardo sopra la compra, permuta o pignorazione di salmerie ed altri oggetti militari.*

6 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

La compra di oggetti di vestiario, di armi e di altri effetti appartenenti ai militari od all'Esercito costituendo un reato di spettanza dei Consigli di guerra, questo Comando generale si crede in obbligo di porre in avvertenza queste popolazioni dei Governi della Lega, a scanso d'inscienza, trascrivendo gli articoli del Codice penale militare Sardo, che sarà applicato con tutto il rigore contro i contravventori.

« *Articolo* 210. È vietato a chicchessia ed in qualunque circostanza, salvi i casi in cui ne sarà permessa la vendita, il comprare cavalli, vestimenta, bagagli, armi, munizioni da guerra ed altre simili cose destinate ad uso del Militare o della Truppa, ovvero altrimenti permutarle, contrattarle o riceverle a titolo di pegno o deposito, sotto pena di una multa da cento a seicento lire colla sussidiaria del carcere estensibile ad otto mesi. oltre alla restituzione delle cose ricevute od al pagamento del loro valore.

» Qualora colla seguita compra, permuta od altro contratto qualunque si fosse favorita la diserzione o la

» fuga del disertore, il contravventore
» sarà inoltre punito col carcere e-
» stensibile a tre anni.

« *Articolo* 211. Chiunque avrà o
» riterrà presso di sè alcuno degli
» oggetti indicati nel precedente ar-
» ticolo incorrerà pel solo fatto della
» loro ritenzione, e qualunque ne
» sia la provenienza, nella multa da
» cinquanta a trecento lire colla pena
» sussidiaria del carcere estensibile
» a quattro mesi, senza che valga la
» scusa di averli accidentalmente tro-
» vati o che siano stati presso di lui
» depositati o rimessi, a meno che
» li avesse portati e consegnati entro
» le ore ventiquattro all'Autorità mi-
» litare od amministrativa o giudizia-
» ria, la quale in tal caso dovrà ri-
» spettivamente trasmettere all'Uditore
» della Divisione un circostanziato ver-
» bale della fatta consegna ».

« Qualora la casa od altro sito dove
» gli oggetti sono riposti appartenesse
» a più persone, e non si potesse ac-
» certare il contravventore, le mede-
» sime saranno solidariamente tenute
» al pagamento della multa.

« Trattandosi di armi o di muni-
» zioni da guerra, i padri ed i
» padroni saranno sempre tenuti pel
» fatto dei loro figliuoli, servitori e
» famigli, e soggetti alla pena sovra
» stabilita ».

Dal Quartier Generale di Modena, 6 dicembre 1859.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

26. *Determinazione delle attribuzioni dei singoli Ministeri.*

7 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Visto l'articolo 8 del Decreto 30 novembre, col quale è concentrata in Modena l'amministrazione delle Provincie Modenesi, Parmensi e delle Romagne;

Visto il Regolamento Sardo approvato con regio Decreto del 21 dicembre 1850 e le mutazioni ad esso fatte con successivi reali Decreti;

Decreta:

Art. 1. Le attribuzioni dei Ministri sono determinate come segue.

Art. 2. Sono comuni a tutti i Ministeri, per essere da ciascuno di essi esercitate nel proprio dipartimento, le attribuzioni concernenti

1° le disposizioni relative al personale del Ministero e delle Amministrazioni ed Uffici che ne dipendono, e così le proposte di nomina agli impieghi quelle riguardanti le dimissioni degli impiegati, e le concessioni ai medesimi di pensioni o gratificazioni;

2° l'amministrazione degli Stabilimenti dipendenti dal proprio Dicastero;

3° le prescrizioni disciplinari pel servizio interno del Ministero e degli Uffizi che ne dipendono;

4° la compilazione del proprio bilancio sulle nozioni ed i documenti forniti dagli Uffici dipendenti, lo stanziamento nel bilancio stesso di tutte le spese concernenti il proprio ramo d'amministrazione, comprese quelle relative alla manutenzione o miglioramento ed alla nuova costruzione dei fabbricati, edifizi e stabilimenti amministrati dal proprio Dicastero o destinati agli Uffizi che ne dipendono, salve a questo riguardo le occorrenti relazioni col Ministero dei Lavori pubblici;

5° l'eseguimento delle piccole riparazioni per l'uso dei locali dei proprii Uffizi e per le fabbriche e stabilimenti dipendenti;

6° la raccolta e l'ordinamento degli elementi statistici della propria Amministrazione, e la trasmissione dei medesimi al Ministero incaricato della statistica generale.

Art. 3. Le attribuzioni del Ministero dell'Interno hanno per oggetto

1° l'alta sorveglianza politica dello Stato e la sicurezza pubblica;

2° le vetture pubbliche;

3° la stampa, i giornali, le feste

nazionali, i teatri ed i pubblici spettacoli;

4° la polizia della navigazione fluviale;

5° il rilascio del porto d'armi, la spedizione dei passaporti;

6° le elezioni politiche;

7° le amministrazioni provinciali e comunali, le relative elezioni, le proposizioni per le nomine dei Sindaci, e le Intendenze generali e le Intendenze;

8° la Guardia nazionale;

9° la sanità pubblica;

10° le Opere pie e gli Stabilimenti di pubblica beneficenza, le carceri giudiziali, esclusa la loro polizia, le carceri dei condannati, gli asili infantili, esclusa la parte attribuita al Dicastero della Istruzione pubblica;

11° l'agricoltura ed il suo perfezionamento;

12° il regime dei boschi, esclusi quanto al personale di tale Amministrazione gli agenti forestali del Demanio;

13° la caccia e la pesca, e il rilascio delle relative permissioni;

14° la statistica generale e le direzioni necessarie per il censimento della popolazione.

Art. 4. Il Ministero di Grazia e Giustizia ha le attribuzioni concernenti

1° le relazioni della Chiesa collo Stato ed i Culti tollerati;

2° la legislazione civile, penale, comune o commerciale, previi ov'è d'uopo in ordine a quest'ultima i debiti concerti col Ministero delle Finanze;

3° la circoscrizione delle giurisdizioni e le nomine dei funzionarii ed impiegati dell'ordine giudiziario;

4° le rogatorie ed intimazioni all'estero, nonchè le successioni ivi apertesi a favore dei cittadini dello Stato e le estradizioni;

5° la polizia delle carceri giudiziali;

6° il notariato;

7° lo stato civile e la legittimazione per rescritto del Principe;

8° le aggiunte e le variazioni ai cognomi;

9° le proposizioni per condono, commutazioni o diminuzioni di pena.

Art. 5. È attribuito al Ministero di Finanza tutto quanto riguarda

1° i bilanci e spogli attivi dello Stato, e così la formazione del bilancio e spoglio generale e lo stanziamento di nuove e maggiori spese in aumento ai medesimi;

2° l'Erario dello Stato, l'assegnamento e la distribuzione di fondi alle Casse e Tesorerie dello Stato, e le relative operazioni;

3° L'amministrazione del patrimonio dello Stato, le alienazioni ed acquisti dei beni e delle miniere dello Stato;

4° le contribuzioni dirette ed indirette e la loro riscossione;

5° la fabbricazione, incetta e vendita di generi di privativa dello Stato, le zecche, il lotto e le lotterie;

6° il Debito pubblico e la contrattazione dei prestiti, la liquidazione dei debiti e dei crediti dello Stato;

7° l'approvazione e lo svincolamento delle malleverie di tutti indistintamente i contabili dello Stato, e così anche di quelli dipendenti da altro Ministero;

8° lo stabilimento, la sorveglianza e la direzione delle Banche di sconto;

9° le pensioni a carico dello Stato;

10° il commercio, le Camere di commercio, gli agenti di cambio, sensali ecc., le Borse di commercio e le società anonime;

11° l'industria e la concessione dei privilegi ossia brevetti d'invenzione;

12° l'autorizzazione per l'esercizio delle professioni di misuratore ed agrimensore;

13° i pesi e le misure e la loro verificazione;

14° la concessione di fiere e mercati.

Art. 6. Il Ministero della Istruzione pubblica esercita le seguenti attribuzioni:

1° cura la diffusione ed il perfezionamento della istruzione, la educazione della gioventù e lo incremento delle belle arti;

2° ha sotto la sua dipendenza le Università e Stabilimenti annessi, i Collegi convitti, le Scuole pubbliche e private, sì maschili come femminili, gli Istituti pei sordo-muti, le Accademie scientifiche, letterarie e di belle arti;

3° provvede alla riscossione degli emolumenti e depositi per gli esami, e la loro distribuzione e restituzione, all'approvazione delle nomine fatte da altre Amministrazioni per il pubblico insegnamento, alla direzione delle scuole negli asili infantili, salva nel resto la dipendenza di tali Istituti dal Ministero dell'Interno, ed alla conferma dei gradi accademici ottenuti all'estero;

4° sorveglia l'amministrazione dei lasciti destinati all'istruzione pubblica.

Art. 7. Le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici concernono

1° le strade nazionali e provinciali, le strade comunali e consortili; queste però solamente in quanto si riferisce alla direzione dei progetti;

2° le strade ferrate, la loro costruzione ed il loro esercizio;

3° i fiumi, torrenti, canali e tutto ciò che si riferisce alla loro navigazione, alla irrigazione, al trasporto dei legnami a galla, alla derivazione d'acqua, agli arginamenti ed al prosciugamento delle paludi;

4° le opere di costruzione e manutenzione dei porti e delle spiagge marittime;

5° i piani regolatorii per l'ampliazione e l'abbellimento delle città e la conservazione dei pubblici monumenti;

6° la costruzione, direzione ed esercizio dei telegrafi elettrici;

7° l'amministrazione e direzione generale delle poste, salva la dipendenza dei contabili, riservata al Ministero delle Finanze in forza dell'articolo 5, n° 7.

Dato in Bologna, il 7 dicembre 1859.

FARINI

---

27. *Costituzione del Ministero dell'Emilia.*

8 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Decreta:

Sono nominati:

Ministro di Grazia e Giustizia il cav. avvocato Luigi Chiesi;

Ministro dell'Interno, avvocato Carlo Mayr;

Ministro delle Finanze, commendatore marchese Gioachino Napoleone Pepoli;

Ministro della pubblica Istruzione, Montanari professore Antonio;

Ministro dei Lavori pubblici, Torrigiani professore Pietro;

Ministri senza portafoglio,

Mischi Marchese Giuseppe, — Carbonieri avvocato Luigi, — Albicini conte Cesare.

Bologna, 8 dicembre 1859.

Il Dittatore
FARINI

---

28. *Traslazione in Bologna del Quartier generale dell'Armata della Lega.*

12 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Quartier Generale di Modena, addì 12 dicembre 1859.

ORDINE DEL GIORNO

Il Quartier Generale delle truppe della Lega vien trasferito quest'oggi a Bologna.

Il Generale in Capo
FANTI

---

29. *Istituzione di Comandi militari divisionarii e di frontiera, e circoscrizione di questi ultimi.*

12 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Le esigenze attuali del servizio avendomi determinato ad addivenire ad

un nuovo assesto dei Comandi Superiori al di quà dall'Appennino, ho risolto:

1° che il Quartier Generale principale dell'Armata si stabilisca in Bologna;

2° che il territorio sia ripartito in due Divisioni militari, l'una delle Provincie Modenesi e Parmensi e l'altra delle Romagne, assumendo il comando della prima il Luogotenente generale Mezzacapo, che risiederà in Modena, e della seconda il Luogotenente generale Roselli che si stabilirà in Bologna;

3° sotto la dipendenza di questi Comandi divisionarii vengono creati i seguenti Comandi di frontiera:

a) Comando della frontiera delle Marche, compreso il tratto di costa dell'Adriatico da Cervia a Tavullo, esercitato dal Maggior Generale Ribotti, il quale avrà sotto i suoi ordini le truppe accantonate in Rimini ed altre formanti l'attuale Divisione attiva della Frontiera delle Marche;

b) Comando della costa dell'Adriatico dal confluente del Po a Cervia, compresa la Piazza di Comacchio, esercitato dal Colonnello Brigadiere Cosenz, il quale avrà sotto i suoi ordini le truppe accantonate a Ravenna, Comacchio e lungo quella linea;

c) Comando della Frontiera del Po fra il Crostolo ed il Panaro, esercitato dal Maggior Generale Morandi, il quale avrà sotto i suoi ordini le truppe accantonate a Mirandola, Carpi ed altre località lungo quella linea.

Il tratto del Po dal Bondeno al Mare verrà sorvegliato dal Comando militare di Ferrara in dipendenza diretta da Bologna;

4° da questi Comandi di frontiera verrà esercitata, oltre la giurisdizione dei reati puramente militari, quella eziandio delle spie, subornatori ed eccitatori alla diserzione, rivolta od armutinamento;

5° la 11ª Divisione italiana continua a rimanere sotto gli ordini del Maggiore Generale Stefanelli, Comandante di detta Divisione;

6° il signor Brigadiere Colonnello Pinelli oltre al comando della sua Brigata assumerà eziandio il comando militare di Parma e sue provincie, sotto la dipendenza del Luogotenente generale Mezzacapo, Comandante la Divisione Modenese-Parmense;

7° le truppe accantonate in ciascuna delle due Divisioni territoriali (fatta eccezione della 11° Divisione italiana, che corrisponderà direttamente col Comando Generale dell'Armata) dipenderanno rispettivamente dai Comandanti di dette Divisioni;

8° i Battaglioni Bersaglieri non s'intenderanno più addetti fino ad ulteriore disposizione alle Brigate, ma per la parte organica ed amministrativa corrisponderanno direttamente col Ministero di Guerra, nel resto saranno dipendenti dai Comandi delle Divisioni territoriali dove trovansi accantonati;

9° si provvederà con ulteriore Disposizione alla formazione dei quadri del personale delle Divisioni territoriali;

10° il personale tutto dei soppressi Quartieri Generali delle Divisioni Roselli e Mezzacapo rimarrà per ora a disposizione del Ministero di Guerra colle paghe e vantaggi del grado, fatta eccezione degli Ufficiali di Stato Maggiore od Applicati ed Aiutanti di campo, i quali seguiranno i loro Generali presso cui sono ora addetti.

Sì di questi come di quelli i signori Luogotenenti generali Roselli e Mezzacapo spediranno l'elenco in duplicato, l'uno al Comando Generale delle truppe, l'altro al Ministero di Guerra in Bologna;

11° il Ministero di Guerra delle Provincie unite di Parma, Modena e Romagne si stabilirà pure in Bologna, e si provvederà alla sua formazione con ulteriore Decreto.

12° i Comandanti delle Divisioni territoriali e di frontiera dovranno intendersi costituiti dal 15 del corrente mese.

Dal Quartier Generale in Modena, addì 12 dicembre 1859.

Il Generale in Capo

M. FANTI

30. *Restrizioni all'ammessione di Graduati nell'Esercito della Lega.*

15 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

NOTIFICAZIONE

Essendo per ora cessato l'urgente bisogno di Uffiziali e Graduati in quest'Armata, e giustizia volendo d'altronde che si abbiano condegno avanzamento quelli che trovansi già da tempo prestando l'opera loro nelle file dell'esercito, si previene che

1° d'ora innanzi non si ammetteranno più domande per essere ammessi come Ufficiali se esse non provengano da Ufficiali che trovinsi al servizio attivo in altre armate regolari Italiane o da Italiani al servizio straniero;

2° che coloro i quali chiedono di entrare come Sott'uffiziali e Caporali abbiano a dirigere le loro domande ai signori Comandanti dei corpi dove intendono servire, i quali, dopo aver esaminato i titoli e l'attitudine fisica dei richiedenti, riferiranno al Ministero di Guerra il loro parere per l'ammissione o no.

Tutte le altre domande non contemplate agli articoli 1 e 2, che possono essere dirette al Ministero di Guerra od al Comando Generale d'Armata, saranno respinte senza alcuna risposta.

Si prevengono in pari tempo i Volontarii reduci dall'Armata piemontese che, dovendosi più tardi provvedere al collocamento degli allievi ammessi alla Scuola militare dell'Italia centrale, cessa d'ora in poi per essi il beneficio di venir ammessi quali Sottotenenti nell'Armata, quand'anche producano documenti di essere stati proposti per tali nell'esercito Sardo.

Dal Quartier Generale di Bologna, addì 15 dicembre 1859.

Il Generale in Capo

M. FANTI

31. *Dichiarazione di nazionalità a favore de' Piemontesi, Lombardi e Toscani nel senso ed agli effetti delle leggi civili e penali vigenti nelle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagnole.*

16 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Decreta:

Art. 1. I Piemontesi, i Lombardi e i Toscani formando parte coi Modenesi, Parmensi e Romagnoli di un Regno istesso, non possono altrimenti qualificarsi per *forestieri* nel senso e per gli effetti contemplati dalle Leggi civili e penali vigenti nelle Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole, ma sono e devono intendersi parificati interamente ai Modenesi, ai Parmensi ed ai Romagnoli.

Art. 2. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 16 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

---

32. *Ordinamento del Personale superiore del Ministero della Guerra; ordinamento del Corpo Usseri di Piacenza e dell'Artiglieria; istituzione di uno Squadrone di Guide.*

17 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1. Il Ministero della Guerra di Parma, Modena e Romagne riunito in

Bologna sarà ordinato nel modo seguente:

Reggente le cose di guerra e Segretario Generale, Fontana cav. Francesco, Colonnello di Stato Maggiore;

Direttore Generale dell' Amministrazione militare, Boccolari cav. Paolo, Colonnello di fanteria;

Capo di Sezione del Materiale, Genio ed Artiglieria, Torre signor Federico, Tenente Colonnello di Stato Maggiore;

Capo di Sezione del Personale, Clavarino Nobile Luigi, Maggiore nel 21° reggimento fanteria;

Capo di Sezione per l' Amministrazione militare, Leidi signor Gioachino, Intendente militare.

La composizione dei quadri numerici del personale del Ministero di Guerra sarà tale come mi riservo di stabilire.

Art 2. Il Reggimento *Usseri di Piacenza* sarà ordinato in

uno Stato Maggiore di reggimento,

quattro Squadroni attivi che risiederanno in Parma, e

due Squadroni di deposito che risiederanno in Colorno.

La forza e composizione dello Stato Maggiore e degli Squadroni si attivi che di deposito in uomini e cavalli è quale appare dai quadri trasmessi al Ministero di Guerra.

Art. 3. Si formerà *uno* Squadrone di Guide a cavallo pel servizio dei Quartieri Generali principali e divisionarii, della forza e composizione in uomini e cavalli stabilita nel quadro trasmesso al Ministero di Guerra.

Art. 4. L'Artiglieria delle Romagne, di Modena e Parma si organizzerà in un solo Corpo nel modo che segue:

A — Temporariamente vi sarà *un solo Comando* finchè non si costituisca più tardi *un Comando Generale* e *due Comandi* del Personale e del Materiale;

B — Un Reggimento di *Artiglieria da Piazza* composto di

una Brigata di sei Compagnie attive, più di una Compagnia Deposito,

una Compagnia di Operai,

una Compagnia di Artificieri;

C — Un Reggimento di *Artiglieria da Campagna*, composto di

nove batterie di battaglia (tre Brigate),

una batteria di deposito;

D — Il servizio di artiglieria sarà diviso in quattro Direzioni nel modo seguente:

a) Direzione locale di Bologna, da cui dipendono — la Sotto-direzione dell'Arsenale di riparazione e sala d'arme in Bologna; — la Sotto-direzione locale di Rimini;

b) Direzione locale di Parma, da cui dipendono — la Sotto-direzione e sala d'arme di Modena; — la Sotto-direzione locale della Piazza di Mirandola; — la Sotto-direzione locale della Piazza di Brescello;

c) Direzione dell'Arsenale di costruzione e fonderia di Parma;

d) Direzione dei Polverificii, che comprende le due Sotto-Direzioni dei polverificii di Montechiarugolo e Spilamberto.

La composizione e forza dei due Reggimenti e delle varie Direzioni e Sotto-direzioni è quale appare dai quadri trasmessi al Ministero della Guerra [1].

Dal Quartier Generale in Bologna, addì 17 dicembre 1859.

Il Generale in Capo

M. FANTI

---

(1) I quadri menzionati in questo e nei precedenti articoli 2 e 3 non sono riportati in alcun Diario ufficiale del 1859 o del 1860. Però il Decreto del 17 dicembre 1859 fa parte della Collezione ufficiale intitolata *Giornale Militare . . . . delle Regie Provincie dell' Emilia — Annata* 1860 — (Bologna, dalla Tipografia Governativa alle Volpe); e quivi a pagg. 6-18 si trovano per appendice e come parte integrante dello stesso Decreto i Quadri seguenti:

33. *Sanzioni penali contro i Ministri dei Culti.*

18 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Vista la Legge Sarda del 5 luglio 1854, colla quale vengono puniti i Ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero censurano con scritti o pubblici discorsi le istituzioni e le leggi dello Stato;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. I Ministri dei culti che nell'esercizio del loro ministero pronuncino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi dello Stato saranno puniti col carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta

QUADRO N. 1.

Composizione e Forza del Reggimento Usseri di Piacenza

	GRADI	Effettivo del Reggimento: Stato Maggiore	1 Squadrone	6 Squadroni	TOTALE
Uffiziali	Tenente Colonnello	1	»	»	1
	Maggiori	2	»	»	2
	Aiutante Maggiore in 1	1	»	»	1
	Idem in 2	1	»	»	1
	Uffiziale d'amministrazione	1	»	»	1
	Porta Stendardo	1	»	»	1
	Cappellano	1	»	»	1
	Medico di Reggimento	1	»	»	1
	Medico di Battaglione	1	»	»	1
	Veterinario in 1	1	»	»	1
	Idem in 2	1	»	»	1
	Uffiziale di Massa	1	»	»	1
	Idem Pagatore	1	»	»	1
	Squadroni: Capitani	»	1	6	6
	Squadroni: Luogotenenti	»	2	12	12
	Squadroni: Sotto-Tenenti	»	2	12	12
	Totale Uffiziali	14	5	30	44
Sotto-Uffiziali, Caporali e Soldati	Furiere Maggiore	1	»	»	1
	Sergente d'amministrazione	1	»	»	1
	Trombettiere Maggiore	1	»	»	1
	Capo Sarto	1	»	»	1
	» Calzolaio	1	»	»	1
	» Morsaro	1	»	»	1
	» Sellaro	1	»	»	1
	Caporal Maggiore	1	»	»	1
	Caporale Trombettiere	1	»	»	1
	Trombettieri Musicanti	8	»	»	8
	Vivandiera	1	»	»	1
	Squadroni: Furieri	»	1	6	6
	Squadroni: Sergenti	»	4	24	24
	Squadroni: Caporali (uno dei quali fa di Caporal furiere)	»	11	66	66
	Squadroni: Appuntati	»	8	48	48
	Squadroni: Trombettieri	»	2	12	12
	Squadroni: Allievi Trombettieri	»	2	12	12
	Squadroni: Maniscalchi	»	1	6	6
	Squadroni: Allievi Maniscalchi	»	1	6	6
	Squadroni: Sellai	»	1	6	6
	Squadroni: Soldati	»	110	660	660
			141		
	Totale Sott'Uffiz., Capor. e Soldati	18		846	
	Totale generale				908
	Cavalli di Truppa				500

QUADRO N. 2.

Composizione e Forza dello Squadrone di Guide

GRADI	Effettivo: Uffiziali	Sott'Uffiziali e Soldati	TOTALE
Capitano	1	»	1
Luogotenenti	2	»	2
Sottotenenti	2	»	2
Furieri	»	1	1
Sergenti	»	4	4
Caporali (compreso 1 ff. di Caporal contabile)	»	11	11
Appuntati	»	8	8
Trombettieri	»	2	2
Allievi Trombettieri	»	2	2
Maniscalco	»	1	1
Sellaio	»	1	1
Soldati	»	70	70
Totale	5	100	105

QUADRO N. 3.

Composizione e Forza del Reggimento Artiglieria da Piazza

	GRADI ED IMPIEGHI	Stato Maggiore	Effettivo delle 6 Compagnie attive da Piazza, della Comp. Deposito e della Comp. Operai, Artificieri ed Armaiuoli: Per ogni Compag.	Totale	Comp. di Deposito	TOTALE GENERALE
Uffiziali — Brigata da Piazza	Tenente Colon. Comand.	1	»	»	»	1
	Maggiore	1	»	»	»	1
	Capitani Comandanti di Compagnia	»	1	6	1	7
	Capitani o Luogotenenti Aiutanti Maggiori in 1°	1	»	»	»	1
	Luogotenenti o Sottotenenti Aiutanti Maggiori in 2°	1	»	»	»	1
	Direttore dei conti	1	»	»	»	1
	Uffiziali di matricola	1	»	»	»	1
	Uffiziale di amministraz.	1	»	»	»	1
	Uffiziale di massa	1	»	»	»	1
	Cappellano	1	»	»	»	1
	Medici di Reggimento	1	»	»	»	1
	Medici di Battaglione	1	»	»	»	1
	Luogotenenti di 1ª Classe		1	6	1	7
	Luogotenenti di 2ª Classe o Sottotenenti		1	6	1	7
	Totale Uffiziali	11	3	18	3	32

per mezzo di scritti, d'istruzioni o d'altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza od altrimenti pubblicati.

In tutti i casi dal presente articolo contemplati alla pena del carcere sarà aggiunta una multa che potrà estendersi a lire 2000.

Art. 2. Se il discorso o lo scritto mentovati nell'articolo precedente contengono provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ad altri atti della pubblica Autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni e di una multa non minore di lire 2000.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 3. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 18 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

Seguito del QUADRO N. 3.

Composizione e Forza del Reggimento Artiglieria da Piazza

	GRADI ED IMPIEGHI	Stato Maggiore	Effettivo delle 6 Compagnie attive da Piazza, della Compagnia Deposito, e della Compagnia Operai, Artificieri ed Armaiuoli		Compagnia di Deposito	TOTALE GENERALE
			Per ogni Comp.	Totale		
Truppa — Compagnia Deposito	Furieri Maggiori	1	»	»	»	1
	Furieri	»	1	6	1	7
	Sergenti	2	5	30	5	37
	Sergenti Trombettieri	1	»	»	»	1
	Capi Sarti	1	»	»	»	1
	Capi Calzolai	1	»	»	»	1
	Caporali Maggiori	1	»	»	»	1
	Caporali (A)	2	10	60	10	72
	Caporali Trombettieri	1	»	»	»	1
	Trombettieri di 1ª Classe	»	2	12	2	14
	Trombettieri di 2ª Classe	»	1	6	1	7
	Cannonieri di 1ª Classe	»	18	108	»	108
	Cannonieri di 2ª Classe	»	132	792	(B)	792
	Vivandieri	1	»	»	»	1
	Totale Truppa	11	169	1014	19	1044
	Totale generale della Brigata di Piazza	22	172	1032	22	1076
	Compagnia Operai (Maestranza) (Vedi Specchio N. 4)	»	191	»	»	191
	Compagnia Artificieri ed Armaiuoli (Vedi Specchio N. 5)	»	149	»	»	149
	Totale generale Regg. da Piazza Uffic. e Truppa					1416

ANNOTAZIONI

(A) Di cui uno per Compagnia per fare da Caporale Furiere.

(B) La Compagnia di Deposito non potrà eccedere nella forza dei Cannonieri i 150.

QUADRO N. 4. — *Composizione e Forza della Compagnia Operai (Maestranza)*

GRADI ED IMPIEGHI	Ufficiali	Sotto Ufficiali e Caporali	Truppa	TOTALE
Capitano	1			1
Luogotenente di 1ª Classe	1			1
Luogotenenti di 2ª Classe o Sottotenenti	1			1
Furieri		1		1
Sergenti (A)		8		8
Caporali (B)		12		12
Trombettieri di 1ª Classe			2	12
Artisti di 1ª Classe			30	30
Artisti di 2ª Classe			135	135
Totale	3	21	167	191

ANNOTAZIONI

(A) Di cui tre per la disciplina, e gli altri Capi-Artisti.

(B) Compreso uno per fare da Caporale Furiere.

QUADRO N. 5. — *Composizione e Forza della Compagnia Artificieri ed Armaiuoli*

GRADI ED IMPIEGHI	Ufficiali	Sotto-Ufficiali o Caporali	Truppa	TOTALE
Capitano	1			1
Luogotenente di 1ª Classe	1			1
Luogotenenti di 2ª Classe o Sottotenenti	1			1
Furieri		1		1
Sergenti (A)		11		11
Caporali (B)		16		16
Trombettieri di 1ª Classe			1	1
Trombettieri di 2ª Classe			2	2
Artificieri di 1ª Classe			18	18
Artificieri di 2ª Classe			77	77
Artisti Armaiuoli (C)			20	20
Totale	3	28	118	149

ANNOTAZIONI

(A) Di cui 4 per la disciplina; degli altri, 4 capi artificieri e 3 capi armaiuoli.

(B) Compreso uno per far le funzioni di Caporal furiere.

(C) Tali artisti armaiuoli saranno parte di 1ª e parte di 2ª Classe. Apparterranno alla prima quelli che avranno fatto il capo lavoro.

34. *Concessione di una pensione vitalizia agli Invalidi per causa di ferite riportate in servigio della libertà e indipendenza nazionale.*

24 dicembre 1859.

Relazione del Ministro dell' Interno

Eccellenza,

L'indipendenza di una nazione oppressa dallo straniero non si ottiene alla prima prova: ai martiri succedono i guerrieri; e il sangue dei caduti feconda il seme dei generosi destinati alla vittoria ed al trionfo. — All'anno 1859, perpetuamente fausto negli annali d'Italia, precorsero in questo secolo ben altre epoche gloriose ma sventurate: la grandezza dell'opera non dall'esito ma dall'intendimento e dalla sua intrinseca giustizia va giudicata e retribuita; e benemeriti della patria vanno celebrati quei valorosi che nelle diverse fasi del nostro risorgimento con diversa fortuna combatterono per la vita e libertà della Nazione.

Ma questa, che è la maggiore delle

QUADRO N. 6.

Specchio di Formazione

del Reggimento Artiglieria da Campagna

GRADI ED IMPIEGHI	Stato Maggiore	9 Batt. attive di Battaglia: per ogni Batteria	9 Batt. attive di Battaglia: Totale	Batteria di Deposito	TOTALE GENERALE
UFFICIALI					
Colonnello o Tenente Colonnello Comandante	1	»	»	»	1
Maggiori (A)	4	»	»	»	4
Capitani Comandanti di Batteria	»	1	9	1	10
Capitano o Luogotenente Aiutante Maggiore in 1.°	1	»	»	»	1
Luogotenente o Sottotenente Aiutante Maggiore in 2°	1	»	»	»	1
Direttore dei conti (B)	1	»	»	»	1
Ufficiale di matricola (C)	1	»	»	»	1
Ufficiale di amministr. (D)	1	»	»	»	1
Ufficiale di massa (E)	1	»	»	»	1
Ufficiale a disposizione del Comandante (F)	1	»	»	»	1
Luogotenenti di 1ª Classe	»	1	9	1	10
Luogotenenti di 2ª Classe o Sottotenenti	»	1	9	1	10
Medici di Reggimento	1	»	»	»	1
Medici di Battaglione	2	»	»	»	2
Veterinarn in 1°	1	»	»	»	1
Veterinarn in 2°	2	»	»	»	2
Totale Ufficiali	18	3	27	3	48

ANNOTAZIONI

(A) Un Maggiore Relatore del Consiglio d'Amministrazione — (B) Capitano, Luogotenente o Sottotenente — (C) Luogotenente o Sottotenente — (D) Luogotenente o Sottotenente — (E) Luogotenente o Sottotenente — (F) Luogotenente o Sottotenente.

Seguito del QUADRO N. 6.

Specchio di Formazione

del Reggimento Artiglieria da Campagna

GRADI ED IMPIEGHI	Stato Maggiore	9 Batt. attive di Battaglia: Per ogni Batteria	9 Batt. attive di Battaglia: Totale	Batteria di Deposito	TOTALE GENERALE
TRUPPA					
Furieri Maggiori	1	»	»	»	1
Trombettieri Maggiori	1	»	»	»	1
Furieri	1	1	9	1	11
Sergenti	(G) 6	5	45	5	56
Capi-Sarti	1	»	»	»	1
Capi-Calzolai	1	»	»	»	1
Armaiuoli	1	»	»	»	1
Caporale Maggiore	1	»	»	»	1
Caporali (H)	2	12	108	12	122
Caporali Trombettieri	1	»	»	»	1
Trombettieri di 1ª Classe	»	2	18	2	20
Trombettieri di 2ª »	»	1	9	1	10
Maniscalchi, compreso un allievo	»	2	18	1	19
Sellai, compreso un allievo	»	2	18	1	19
Cannonieri di 1ª Classe.	(K) 9	20	180	(I) »	189
Cannonieri di 2ª »	»	110	990	»	990
Vivandieri	1	»	»	»	1
Totale Truppa	26	155	1395	23	1444
Totale Ufficiali	18	3	27	3	48
Totale generale	44	158	1422	26	1492
Cavalli di Truppa	(M) 14	115	1035	(L)	1049

ANNOTAZIONI

(G) Uno per l'Infermeria-Cavalli, ed uno presso ciascun Maggiore Comandante di Brigata, come Scrivano — (H) Compreso uno per Batteria per fare da Caporale Furiere — (I) La forza dei Cannonieri non potrà eccedere i 175 — (K) Tre per ciascun Maggiore Comandante di Brigata, cioè 2 pel servizio d'Ordinanza, 1 Attendente — (L) La forza in Cavalli non potrà eccedere i 150 — (M) Di questi, *tre* presso ciascun Maggiore Comandante di Brigata, cioè 1 pel Sergente (scrivano) e due pei due Cannonieri di Ordinanza.

N. B. Gli attendenti degli Uffiziali appartenenti allo Stato Maggiore saranno portati in forza alla Batteria di Deposito.

Sul totale dei Cannonieri ogni Batteria dovrà avere un Allievo maniscalco ed un allievo sellaio.

virtù al cospetto di un Governo libero e civile, fu colpa e delitto pei Governi stranieri e vassalli dello Straniero.

Gli sfortunati i quali, combattendo per la patria, riportarono ferite che li resero inabili al lavoro, ove non li giovò d'efficace soccorso la privata carità, furono condannati a languire nella miseria.

Nel breve periodo di libertà del 1848 e 1849 fu ai più bisognevoli fra essi provveduto in parte; ma una delle più sollecite cure de'ristaurati Dispotismi fu la revoca di quelle umane provvidenze. Così cessarono tutti i sussidi; e quelli pure che il Municipio di Bologna aveva decretato ai mutilati della giornata 8 agosto 1848, nella quale l'ardimento di cittadini quasi inermi scacciò, fugò un esercito austriaco.

Dacchè l'E. V. regge queste Provincie, fu decretata un'equa riparazione a tutti coloro che per opera dei cessati Governi, nemici al pari della Nazione che d'ogni viver libero e civile, soffersero nello stato e negli averi: il Decreto ch'io ho l'onore di proporre

---

QUADRO N. 7.

Composizione e Forza di una Batteria di Battaglia di Sei Bocche da Fuoco

La Batteria da 8 consta di 4 Cannoni da 8 e 2 Obici da Cen. 15.
» da 16 » di 6 idem da 16

		Ufficiali	Truppa	Cavalli	Carri
Ufficiali e Truppa	Capitano	1	»	»	»
	Ufficiali subalterni	2	»	»	»
	Furieri (A)	»	1	»	»
	Sergenti (B)	»	5	»	»
	Caporali (C)	»	12	»	»
	Trombettieri	»	3	»	»
	Maniscalchi, compreso un allievo	»	2	»	»
	Sellai, compreso un allievo	»	2	»	»
	Cannonieri	»	130	»	»
	Cavalli di Tr. da Sella	»	»	13	»
	Cavalli di Tr. da Tiro (D)	»	»	102	»
Carri	Bocche da Fuoco con affusto	»	»	»	6
	Affusto di ricambio (E)	»	»	»	1
	Carri da munizioni d'artiglieria (F)	»	»	»	6
	Fucina di Batteria	»	»	»	1
	Carri per bagagli, viveri e foraggi	»	»	»	3
	Totali	3	155	115	17
Per N. 9 Batterie attive di Battaglia		27	1395	1035	153

ANNOTAZIONI

(A) Il Furiere comanda una Sezione — (B) Uno per le funzioni di Guarda-batteria — (C) Uno per coadiuvare il Furiere nei lavori contabili — (D) Le Bocche da Fuoco, i Carri da Munizioni e la Fucina vogliono essere trainati a sei Cavalli, tutti gli altri Carri a soli quattro Cavalli: rimangono 4 — (E) L'avantreno dell'Affusto di ricambio è carico, nelle Batterie da 8 e d'Obici, di munizioni da obice; nelle Batterie da 16, di munizioni da cannone da 16 — (F) La specie dei carri da munizione è nelle batterie da 8, 4 da cannone da 8 e 2 da obici da centimetri 15; elle batterie da 16, 6 da cannone da 16.

QUADRO N. 8.

Comando del Corpo di Artiglieria

Stato Maggiore

1 Colonnello Comandante dell'Artiglieria.
1 Maggiore Vice-Comandante dell'Artiglieria.
2 Capitani, uno per il Personale e l'altro per il Materiale.
1 Ufficiale subalterno pel Personale.
1 Contabile pel Materiale.
1 Aiutante Contabile pel Materiale.
Scrivani nel numero che sarà necessario.

QUADRO N. 9.

Servizio dell' Artiglieria

Direzione locale di Bologna

1 Tenente Colonnello Direttore.
1 Capitano.
1 Ufficiale subalterno.
1 Contabile.
2 Aiutanti Contabili.
4 Scrivani.

Sotto Direzione dell' Arsenale di Riparazione e Sala d' Arme

1 Capitano.
1 Contabile.
1 Aiutante Contabile.
2 Scrivani.

Sotto-Direzione di Rimini

1 Capitano.
1 Ufficiale subalterno.
1 Aiutante Contabile.
1 Scrivano.

Direzione locale di Parma

1 Maggiore.
1 Capitano.
1 Contabile.
1 Aiutante Contabile.
2 Scrivani.

Sotto Direzione e Sala d' Armi in Modena

1 Ufficiale subalterno.
1 Aiutante Contabile.
1 Scrivano.

Sotto Direzione locale della Piazza di Mirandola

1 Ufficiale subalterno.
1 Aiutante Contabile.
1 Scrivano.

Direzione dell' Arsenale di costruzione e Fonderia di Parma

1 Maggiore o Capitano-Direttore.
2 Ufficiali subalterni.
1 Contabile.
1 Aiutante Contabile.
2 Scrivani.

Sotto-Direzione del Polverificio di Montechiarugolo

1 Capitano od Ufficiale subalterno.
1 Aiutante Contabile.
2 Scrivani.

Sotto Direzione del Polverificio di Spilamberto

1 Capitano od Ufficiale subalterno.
1 Aiutante Contabile.
1 Scrivano.

perfeziona e compie l'anteriore intendimento.

Propongo pertanto all'E. V. di decretare che sia corrisposta col pubblico danaro una pensione mensile vitalizia ai natii di queste Provincie, privi di mezzi per campare onestamente la vita, i quali, combattendo per l'indipendenza Italiana e per la libertà, sono per riportate ferite inabili al lavoro.

Questo temporaneo peso all'Erario pubblico non sorpasserà il debito che corre al Paese verso quei benemeriti cittadini; ed i contribuenti vedranno con lieto animo assicurato ai miseri dalla pubblica riconoscenza quel sollievo che invano non avrebbero privatamente domandato dalla loro carità d'uomini e di cittadini.

Il Decreto che propongo all'E. V. è il seguente:

QUADRO N. 10.

Specchio graduale numerico degli Ufficiali del Corpo di Artiglieria

REGGIMENTI	Ufficiali Superiori	Capitani	Ufficiali Subalterni	Cappellani	Medici di Reggimento	Medici di Battaglione	Veterinarii in prima	Veterinarii in seconda	TOTALE
Stato Maggiore del Comando	2	2	1	»	»	»	»	»	5
Reggimento Artiglieria da Piazza	2	10	23	1	1	1	»	»	38
Reggimento Artiglieria da Campagna	5	11	25	»	1	2	1	2	47
Direzioni e Sotto-Direzioni varie	3	6	7	»	»	»	»	»	16
Totale	12	29	56	1	2	3	1	2	106

QUADRO N. 11.

Specchio del Personale contabile d'Artiglieria

Contabili di 1ª Classe	2
idem 2ª idem	2
idem 3ª idem	2
Aiutanti Contabili di 1ª Classe	4
idem 2ª idem	4
idem 3ª idem	5
Scrivani di 1ª Classe	12
idem 2ª idem	12
Totale	43

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Considerando che ben meritarono della patria ed hanno diritto alla riconoscenza nazionale quei cittadini che combatterono per l'indipendenza Italiana e per la libertà;

Considerando che alcuni di essi resi inabili al lavoro da riportate ferite languono nella miseria;

Decreta:

È concessa sui fondi del pubblico Erario una pensione vitalizia di lire italiane trenta mensili ai natii di queste Provincie sprovveduti dei mezzi di sussistenza, i quali sono inabili al lavoro per ferite riportate nel 1848, 1849 e 1859, combattendo per la libertà e l'indipendenza nazionale.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 24 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR
Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

---

35. *Proclamazione di un* Governo delle Regie Provincie dell'Emilia.

24 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Visto il Decreto delli 30 ultimo scorso novembre, che sopprime i Governi sepa-

rati, e le rispettive Amministrazioni centrali delle Provincie Romagnole, Modenesi e Parmensi, e crea un solo Governo in Modena;

Volendo cessare ogni intitolazione ufficiale che ricordi le abolite circoscrizioni politiche;

Decreta:

Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio, e fino a tanto che l'amministrazione di queste Provincie sia posta sotto la effettiva dipendenza di S. M. il Re, questo Governo prenderà il nome di *Governo delle Regie Provincie dell'Emilia*, ed il Dittatore prenderà quello di *Governatore delle Regie Provincie dell'Emilia*.

Art. 2. I Ministri, ciascheduno per la parte che li risguarda, cureranno l'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 24 dicembre 1859.

FARINI

---

36. *Assegnazione in numerario ad alcune categorie di militari delle loro razioni viveri.*

24 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

In vista delle speciali circostanze dell'Armata, ed a facilitare il prelevamento delle razioni viveri senza danno dell'Erario e con vantaggio dei signori uffiziali e di quei sott'uffiziali o soldati contemplati in appresso, si prescrive che, a datare dal 1° gennaio prossimo anno e fino ad ordine contrario, sia fatta facoltà di prelevare le razioni in contanti, nel numero prescritto a ciascuno dal Decreto di S. M. il Re Vittorio Emanuele in data del 24 aprile 1859,

a) ai signori uffiziali tutti dell'Armata attiva o comandati, impiegati dell'Intendenza militare e dell'Uditorato di Guerra;

b) ai sott'uffiziali, caporali o soldati comandati quali *Scrivani* presso i Quartieri generali, principali, divisionali, o presso i Comandi di brigata;

c) ai soldati di confidenza degli uffiziali i quali abbiano diritto a tenere cavallo;

d) ai musicanti ed armaiuoli dei varii Corpi;

e) ai Carabinieri Reali.

Tali razioni verranno pagate dai Corpi in ragione di centesimi settanta effettivi cadauna, e saranno le somme d'importare contabilizzate in un colle paghe devolute a ciascuno.

Dal Quartier Generale di Bologna, addì 24 dicembre 1859.

Il Generale in Capo

M. FANTI

---

37. *Promulgazione e modificazioni temporanee alla Legge Sarda 23 giugno 1854 sulla pubblicazione degli Atti di governo.*

26 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Sulla proposta della Commissione istituita in Bologna con Decreto 1° corrente,

Decreta:

Art. 1. È promulgata e sarà eseguita nelle R. Provincie dell'Emilia la Legge Sarda 23 giugno 1854, relativa alla promulgazione delle leggi, salve le infranotate modificazioni transitorie.

Art. 2. Fino a nuova disposizione, e finchè lo Statuto sia attivato in queste Provincie, il Governatore promulgherà le Leggi, ordinando che siano pubblicate e poste in esecuzione.

Art. 3. Le Leggi porteranno la firma del Governatore delle R. Provincie dell'Emilia, e saranno contrassegnate dal Ministro proponente e munite del *Visto* del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti.

Art. 4. Ciò che l'articolo 3 della Legge

Sarda 23 giugno 1854 attribuisce alla Stamperia Reale ed al Guardasigilli s'intenderà attribuito alla Stamperia del Governo e rispettivamente al Ministro di Grazia e Giustizia. La inserzione, di cui nel detto articolo, sarà fatta nella *Gazzetta di Modena*, Giornale uffiziale del Governo.

Art. 5. Sono abrogate tutte le leggi, disposizioni e consuetudini contrarie o diverse dalla presente Legge.

Art. 6. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione della presente Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 26 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

---

38. *Nuova denominazione e numerazione dei Corpi di truppa della Lega; designazione della loro tenuta.*

26 dicembre 1859.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Allo scopo di unificare sempre più le truppe delle Provincie Romagnole, Modenesi e Parmensi con quelle che già trovansi sotto la effettiva dipendenza di S. M. il Re, si prescrive quanto segue:

Art. I. A cominciare dal 1° gennaio 1860, le truppe delle Provincie Romagnole, Modenesi e Parmensi prenderanno la denominazione di *Regie Truppe del Governo dell'Emilia.*

Art. II. Le attuali esistenti Brigate di fanteria conserveranno le loro denominazioni, ma i Reggimenti prenderanno i numeri quali sono segnati in appresso, avvertendo che la progressione numerica venne stabilita dietro il rango di anzianità ed al seguito dei numeri d'ordine dei Reggimenti Sardi e Toscani:

Brigata Ravenna	37 38	Reggimenti di fanteria
Brigata Bologna	39 40	Reggimenti di fanteria
Brigata Modena	41 42	idem
Brigata Forlì	43 44	idem
Brigata Reggio	45 46	idem
Brigata Ferrara	47 48	idem
Brigata Parma	49 50	idem.

Art. III. Gli attuali Battaglioni di Bersaglieri prenderanno i numeri quali in appresso:

1.	Batt. Bersaglieri	(delle Romagne)	— 21	Batt. Bersaglieri
3.	idem	(di Reggio)	— 22	idem
1.	idem	(di Modena)	— 23	idem
2.	idem	(delle Romagne)	— 24	idem
2.	idem	(di Parma)	— 25	idem
3.	idem	(delle Romagne)	— 26	idem
4.	idem	(delle Romagne)	— 27	idem.

Art. IV. La tenuta per la fanteria di linea viene stabilita quale in appresso:

Berretto

1. Il berretto sarà uguale per tutti i Reggimenti, ed avrà indistintamente le pistagne di *colore scarlatto.*

2. Per distinzione di Corpo il berretto porterà il *numero* del Reggimento in ricamo d'argento per gli uffiziali ed in panno feltrato di colore scarlatto per la bassa forza.

3. Dai magazzini generali si rimetteranno al Corpo ricevente altrettanti distintivi di *numero* quanti saranno i berretti, e quelli verranno poi attaccati alla parte anteriore del berretto per cura del Corpo stesso ricevente.

Tunica

4. Tutti i Reggimenti faranno uso di tunica uguale a quella dell'armata di S. M. il Re. La sola distinzione fra i Reggimenti delle varie Divisioni sarà nel colore della goletta: il colore della goletta sarà

per le Brigate	Ravenna . . .	Pavonazzo (*Rubbia*),
	Bologna . . .	Arancio (*Orange*),
	Modena. . . .	
	Forlì	Canarino,
	Reggio . . .	
	Ferrara . . .	Nocciuolo (*Noisette*).
	Parma . . .	

5. Il busto, le falde, le mostre e rivolte dei paramani e le mostre delle saccoccie di tutte le tuniche indistintamente saranno contornati di pistagna di color scarlatto.

6. I bottoni porteranno il numero del Reggimento.

Pantaloni

7. Tutti i pantaloni saranno di colore grigio con pistagna scarlatta.

Cappotti

8. I cappotti porteranno alla goletta le mostre del colore stabilito per le golette delle tuniche.

Keppy

9. I keppy di tutti i Reggimenti di fanteria saranno ornati di filetto in scarlatto; le nappine (pomponi) saranno pei varii Reggimenti del colore che è specificato in appresso, e porteranno il numero progressivo delle Compagnie in ogni Reggimento, che sarà ricamato in rosso su disco bianco:

Nappine

Ravenna	37	Reggimento	— Scarlatto
	38	idem	— Turchino
Bologna	39	idem	— Scarlatto
	40	idem	— Turchino
Modena	41	idem	— Verde
	42	idem	— Giallo
Forlì	43	idem	— Scarlatto
	44	idem	— Turchino
Reggio	45	idem	— Verde
	46	idem	— Giallo
Ferrara	47	idem	— Scarlatto
	48	idem	— Turchino
Parma	49	idem	— Verde
	50	idem	— Giallo.

10. Si prevengono i signori uffiziali superiori non per anco provvisti di gualdrappa di attendere a farne provvista fino a determinazione del relativo campione.

Art. V. La tenuta di tutti gli altri Corpi ed impiegati sarà eguale a quella dell'armata Sarda, fatta eccezione del Reggimento Vittorio Emanuele Cavalleria, del Reggimento Usseri di Piacenza, e dello Squadrone Guide, pei quali si mantiene la tenuta già fissata.

Col primo del prossimo marzo tutti dovranno vestire la tenuta prescritta dal presente Ordine. — I campioni da spedirsi ai Corpi saranno fatti eseguire per cura del Ministero di Guerra.

Dal Quartiere Generale in Bologna, li 26 dicembre 1859.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

39. *Promulgazione e prefissione di un termine alla osservanza dei Codici Sardi civile, penale, di procedura e di commercio.*

27 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Sentita la Commissione per l'applicazione delle Leggi Sarde alle Regie Provincie della Emilia, istituita col Decreto 29 novembre 1859;

Decreta:

Art. 1. Col 1° maggio 1860 andranno in vigore nelle Regie Provincie dell'Emilia i Codici Sardi civile, penale, di procedura civile, di procedura criminale e di commercio.

Art. 2. Le disposizioni e modificazioni occorrenti saranno pubblicate con altri Decreti.

Art. 3. Un esemplare stampato di detti Codici e delle relative Disposizioni sarà depositato e custodito nell'archivio del Governo.

Art. 4. La pubblicazione si eseguirà

col trasmettere un esemplare, autenticato dal Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, a ciascuno de' Comuni di queste Regie Provincie per essere depositato nelle sale del Consiglio comunale e tenuto ivi esposto durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 5. Intanto i Decreti 28 luglio e 27 agosto 1859 relativi alle Romagne, quelli del 27 agosto e 17 ottobre relativi alle Provincie Modenesi, e quello del 21 settembre relativo alle Provincie Parmensi sono abrogati.

Art. 6. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi prescritti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 27 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

---

40. *Circoscrizione territoriale amministrativa dell' Emilia.*

27 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto 30 novembre ultimo scorso;

Sentito il parere della Commissione istituita con altro Decreto dello stesso giorno;

Considerando che la circoscrizione territoriale di queste Provincie non risponde in molte parti nè alle condizioni topografiche nè agli interessi economici;

Considerando che giova cancellare qualunque traccia degli antichi Stati, dei quali la divisione territoriale era amministrativamente artificiale come politicamente forzata;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Il regio territorio dell' Emilia è diviso in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni, come nella annessa Tabella.

Art. 2. I Consigli provinciali nella sessione di primavera del 1860 potranno proporre al Governo quelle modificazioni che fossero riputate acconcie a meglio raggiungere il fine della Legge.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Grazia, Giustizia e Culti sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 27 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI
Il Ministro dell' Interno
MAYR

TABELLA DI CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DELLE PROVINCIE DELL'EMILIA

1. Provincia di Bologna

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Bologna	1. 2. 3. 4. Bologna	1	Bologna	96660		
		2	Borgo Panigale	4098		
		3	Calderara	4082		
		4	Casalecchio di Reno	2093		
		5	Castenaso	3798		
		6	Musiano	2044		
		7	Ozzano	3616		
		8	Pianoro	3000		
		9	Praduro e Sasso	6605		
		10	S. Lazzaro	4927		
		11	Zola Predosa	4304	135227	
	5. Bazzano	12	Bazzano	2933		
		13	Crespellano	4645		
		14	Monte S. Pietro	3427		
		15	Monte Veglio	2392		
		16	Serravalle	2557	15954	
	6. Budrio	17	Budrio	15917		
		18	Molinella	9924	25841	
	7. Castel Maggiore	19	Castel Maggiore	4083		
		20	S. Maria in Duno	4055		
		21	Viadagola	4009	12147	
	8. Loiano	22	Loiano	4005		
		23	Monghidoro	4411		
		24	Monzuno	4012	12428	
	9. Minerbio	25	Minerbio	6674		
		26	Baricella	5085		
		27	Malalbergo	5968	17727	
	10. S. Giovanni in Persiceto	28	S. Giovanni in Persiceto	13889		
		29	Sala	3408		
		30	Anzola	3675	20972	
	11. S. Giorgio di Piano	31	S. Giorgio di Piano	3615		
		32	Argelato	3795		
		33	Argile	3229		
		34	S. Pietro in Casale	5254		
		35	Galliera	4440	20333	
						260629
2. Imola	12. Imola	36	Imola	25919		
		37	Mordano	2394		
		38	Dozza	1945	30258	

Segue **1. Provincia di Bologna**

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	dei Mandamenti	dei Circondarii
			Riporto del 1° Circond.			260629
2. Imola	13. Castel S. Pietro	39	Castel S. Pietro	11706		
		40	Casal Fiuminese	3239		
		41	Monterenzo	3261		
					18206	
	14. Medicina	42	Medicina	11024		
		43	Castel Guelfo	2970		
					13994	
						62458
3. Vergato	15. Vergato	44	Vergato	3763		
		45	Castel d'Aiano	3600		
		46	Tavernola	3519		
		47	Savigno	4519		
		48	Caprara sopra Panico	3704		
					19105	
	16. Porretta	49	Porretta	2976		
		50	Belvedere	3657		
		51	Casio e Casola	2687		
		52	Gaggio di Montagna	3729		
		53	Granaglione	3611		
					16660	
	17. Castiglione	54	Castiglione	4401		
		55	Camugnano	4002		
		56	Piano	3507		
					11910	
						47675
			Totale della Popolazione della Provincia			370762

2. Provincia di Ferrara

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	dei Mandamenti	dei Circondarii
1. Ferrara	1. 2. Ferrara	1	Ferrara	67594	67594	
	3. Argenta	2	Argenta (1)	14658	14658	
	4. Copparo	3	Copparo	23857	23857	
	5. Porto Maggiore	4	Porto maggiore	13284		
		5	Ostellato	4062	17346	
	6. Bondeno	6	Bondeno	12072	12072	
						135527

(1) Colla frazione delle Comuni di Alfonsine e Ravenna a sinistra del Primaro.

Segue **2. Provincia di Ferrara**

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
			Riporto del 1. Circond.			135527
2. Cento	7. Cento	7	Cento	18361		
		8	Pieve di Cento	4549	22910	
	8. Poggio Renatico	9	Poggio Renatico (1)	3433		
		10	Sant' Agostino	6486	9919	
	9. Crevalcore	11	Crevalcore	10135		
		12	Sant' Agata	3699	13834	
	10. Finale	13	Finale	11692	11692	58355
3. Comacchio	11. Comacchio	14	Comacchio	8303	8303	
	12. Codigoro	15	Codigoro	4096		
		16	Lago Santo	1630		
		17	Massa Fiscaglia	2146		
		18	Mesola	5639		
		19	Migliaro	3991	17502	25805
			Totale della Popolazione della Provincia			219687

(1) Colla frazione del Comune di Galliera a sinistra del Reno.

3. Provincia di Forlì

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Forlì	1. Forlì	1	Forlì	36566	36566	
	2. Meldola	2	Meldola	5838		
		3	Forlimpopoli	4996		
		4	Bertinoro	6014		
		5	Teodorano	2632		
		6	Fiumana	853	20333	
	3. Civitella	7	Civitella	4383		
		8	Mortano	1721		
		9	Predappio	2803	8907	
						65806

Segue **3. Provincia di Forlì**

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
			Riporto del 1° Circond.			65806
2. Cesena	4. Cesena	10	Cesena	33752		
		11	Cesenatico	5583		
		12	Montiano	1639		
		13	Roversano	1286	42260	
	5. Sarsina	14	Sarsina	2634		
		15	Mercato Saraceno	5221	7855	
	6. Savignano	16	Savignano	4542		
		17	Gatteo	3087		
		18	Gambettola	1598		
		19	Longiano	3535		
		20	S. Mauro	2032	14794	
	7. Sogliano	21	Sogliano	5565		
		22	Borghi	2011		
		23	Ronco freddo	3855	11431	
						76340
3. Rimini	8. Rimini	24	Rimini	31378		
		25	Verucchio	3059	34437	
	9. Coriano	26	Coriano	4465		
		27	Misano	2435		
		28	Monte Colombo	1803		
		29	Monte Scudolo	2737		
		30	S. Clemente	3902	15342	
	10. S. Arcangelo	31	S. Arcangelo	7665		
		32	Poggio di Berni	1342		
		33	Scorticata	866	9873	
	11. Saludeccio	34	Saludeccio	4054		
		35	Gemmano	2288		
		36	Mondaino	1826		
		37	Montegridolfo	1013		
		38	Montefiore	2615		
		39	S. Gio. in Marignano	4839	16635	
						76287
			Totale della Popolazione della Provincia			218433

4. Provincia di Massa e Carrara

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Massa e Carrara	1. Massa	1	Massa	15068		
		2	Montignoso	2099	17167	
	2. Carrara	3	Carrara	13935		
		4	Avenza	3254	17189	
	3. Fivizzano	5	Fivizzano	12816		
		6	Casola	2825		
		7	Comano	1908	17549	
	4. Aulla	8	Aulla	4169		
		9	Albiano	1260		
		10	Licciana	3412		
		11	Terrarossa (escluso Riccò)	500	9341	
	5. Calice	12	Calice	3064		
		13	Rocchetta	1588	4652	
	6. Tresana	14	Tresana	3349		
		15	Podenzana	1719		
		16	Riccò (frazione di Terrarossa)	584	5652	
	7. Fosdinovo	17	Fosdinovo	5501	5501	
						77051
2. Pontremoli	8. Pontremoli	18	Pontremoli	12180		
		19	Zeri	3605	15785	
	9. Bagnone	20	Bagnone	5916		
		21	Filattiera	2249		
		22	Villafranca	3606	11771	
	10. Mulassa	23	Mulassa	4465	4465	
						32021
			Totale della Popolazione della Provincia			109072

5. Provincia di Modena

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Modena	1. Modena *Città*	1	Modena	31868	31868	
	2. Modena *Campagna*	—	Modena			
		2	Campogalliano Marzaglia(1)	26574	26574	
	3. Sassuolo	3	Sassuolo	6427		
		4	Fiorano	2905		
		5	Maranello	2884	12216	
	4. Formigine	6	Formigine	6257		
		7	Castelnovo Rangone	2654	8911	
	5. Vignola	8	Vignola	3903		
		9	Castelvetro	4068		
		10	Marano	2432		
		11	Spilamberto	3490	13893	
	6. Nonantola	12	Nonantola	5535		
		13	Bastiglia	1785		
		14	Bomporto	2479		
		15	Ravarino	4232	14031	
	7. Castelfranco	16	Castelfranco	11374		
		17	Savignano	1420		
		18	S. Cesario	1954	14748	
	8. Carpi	19	Carpi	16899		
		20	Soliera	4855	21754	
						143995
2. Mirandola	9. Mirandola	21	Mirandola	12270		
		22	Cavezzo	4567		
		23	Medolla	3635		
		24	S. Prospero	2873	23345	
	10. Concordia	25	Concordia	6704		
		26	Novi	7258		
		27	S. Possidonio	2773	16735	
	11. S. Felice	28	S. Felice	8429		
		29	Camposanto	5261	13690	
						53770

(1) « Comunicato — Nella circoscrizione comunale approvata dal Decreto del Dittatore delle Provincie Modenesi in « data 4 dicembre 1859 Rubbiera veniva costituito in Comune insieme alla Villa di Marzaglia. Nella circoscrizione « provinciale, approvata col Decreto 27 dicembre 1859, la Villa di Marzaglia è stata staccata dal Comune di Rubiera, « ma per errore apparve unita al Comune di Campogalliano, mentre deve far parte del Comune di Modena ». Così la *Gazzetta di Modena* del 15 gennaio 1860, n° 207.

Segue 3. Provincia di Modena

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
			Riporto del 1° Circond.			143995
			Riporto del 2° Circond.			53770
3. Pavullo	12. Pavullo	30	Pavullo	9566		
		31	Monfestino	5267	14833	
	13. Lama	32	Mocogno	3659		
		33	Polinago	3233	6892	
	14 Sestola	34	Sestola	2598		
		35	Montecreto	1622	4220	
	15 Fanano	36	Fanano	5057	5057	
	16. Pievepelago	37	Pievepelago	4813		
		38	Fiumalbo	2786		
		39	Riolunato	1447	9046	
	17. Montefiorino	40	Montefiorino	3468		
		41	Frassinoro	4094		
		42	Palagano	2902		
		43	Prignano	3757	14221	
	18. Guiglia	44	Guiglia	4076	4076	
	19. Montese	45	Montese	4782	4782	
	20. Zocca	46	Zocca	4593	4593	67720
4. Castelnovo di Garfagnana	21. Castelnovo	47	Castelnovo	4759		
		48	Castiglione	3221		
		49	Fosciandora	1491		
		50	Pieve Fosciana	2407		
		51	Villa Collemandina	2191	14069	
	22. Camporgiano	52	Camporgiano	2360		
		53	S. Romano	1764		
		54	Careggine	1570		
		55	Vagli Sotto	2045	7739	
	23. Minucciano	56	Minucciano	2251		
		57	Giuncugnano	1146		
		58	Sillano	2096		
		59	Piazza	1792	7285	
	24. Gallicano	60	Gallicano	2933		
		61	Molazzana	2200		
		62	Trassilico	2505		
		63	Vergemoli	2035	9673	
						38766
			Totale della Popolazione della Provincia			304251

6. Provincia di Parma

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Parma	1. Parma *sett.*	1	Parma	45673	45673	144805
	2. Parma *merid.*	—	id.			
	3. Calestano	2	Calestano	2527	2527	
	4. Colorno	3	Colorno	7028	14635	
		4	Mezzani	4118		
		5	Torrile	3489		
	5. Corniglio	6	Corniglio	4777	12383	
		7	Monchio	2326		
		8	Palanzano	2140		
		9	Tizzano	3140		
	6. Fornovo	10	Fornovo	3294	14989	
		11	Lesignano di Palmia	2998		
		12	Sala	3095		
		13	Solignano	2379		
		14	Varsi	3223		
	7. Langhirano	15	Langhirano	5303	8029	
		16	Felino	2726		
	8. S. Donato	17	S. Donato	2930	14859	
		18	Cortile S. Martino	3746		
		19	Marore	4507		
		20	Sorbolo	3676		
	9. S. Pancrazio	21	S. Pancrazio	3249	15827	
		22	Collechio	2661		
		23	Golese	3384		
		24	S. Martino Sinsano	1750		
		25	Vigato	4783		
	10. Traversetolo	26	Traversetolo	3687	15883	
		27	Lesignano de' Bagni	2907		
		28	Montechiarugolo	4006		
		29	Neviano degli Arduini	5283		
2. Borgo S. Donnino	11. Borgo S. Donnino	30	Borgo S. Donnino	9992	15466	
		31	Salso Maggiore	5474		
	12. Busseto	32	Busseto	8242	8242	
	13. Fontanellato	33	Fontanellato	5689	8307	
		34	Fontevivo	2618		
	14. Noceto	35	Noceto	5694	9490	
		36	Medesano	3796		

Segue — **6. Provincia di Parma**

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
			Riporto del 1° Circond.			144805
2. Borgo S. Donnino	15. Pellegrino	37	Pellegrino	4881		
		38	Varano de' Melegari	1962	6843	
	16. San Secondo	39	San Secondo	5059		
		40	Sissa	4848		
		41	Tre Casali	3204	13111	
	17. Soragna	42	Soragna	5150	5150	
	18. Zibello	43	Zibello	4106		
		44	Polesine	3102		
		45	Roccabianca	5326	12534	79143
3. Valditaro	19. Borgotaro	46	Borgotaro	7096		
		47	Albareto	3716		
		48	Valmozzola	2106	12918	
	20. Berceto	49	Berceto	6191	6191	
	21. Bedonia	50	Bedonia	5795		
		51	Compiano	5361		
		52	Tornolo	4289	15445	34554
			Totale della Popolazione della Provincia			258502

7. Provincia di Piacenza

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Piacenza	1. Piacenza *al Nord*	1	Piacenza	30168	16236	
	2. Piacenza *al Sud* con S. Antonio	2	S. Antonio	3000	16932	
	3. Agazzano	3	Agazzano	2409		
		4	Gragnano	3116		
		5	Pomaro	2013		
		6	Rivalta	2413	9951	

Segue — **7. Provincia di Piacenza**

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
(*Segue*) 1. Piacenza	4. Bettola	7	Bettola	5767		
		8	Borgo S. Bernardino	5865		
		9	Coli	4108	15740	
	5. Borgonovo	10	Borgonovo	6171		
		11	Vicomarino	4634	10805	
	6. Castel S. Giovanni	12	Castel S. Giovanni	7495		
		13	Calendasco	3126		
		14	Rottofredo	2993		
		15	Sarmato	2448	16062	
	7. Ferriere	16	Ferriere	6476	6476	
	8. Pianello	17	Pianello	3318		
		18	Nibbiano	5808		
		19	Pecorara	2670	9796	
	9. Ponte dell'Olio	20	Ponte dell'Olio	3668		
		21	Podenzano	3152		
		22	Vigolzone	2875	9695	
	10. Pontenure	23	Pontenure	3090		
		24	Mortizza	2630		
		25	S. Lazzaro	2723		
		26	S. Giorgio	3795	12238	
	11. Rivergaro	27	Rivergaro	3961		
		28	Gossolengo	2062		
		29	Travo	4987	11010	
						134941
2. Fiorenzola	12. Fiorenzola	30	Fiorenzola	6132		
		31	Alseno	4018		
		32	Cadeo	3077	13227	
	13. Bardi	33	Bardi	7367		
		34	Boccolo de' Tassi	3104	10471	
	14. Carpaneto	35	Carpaneto	5308		
		36	Gropparello	4047	9355	
	15. Castell'Arquato	37	Castell' Arquato	4266		
		38	Vernasca	4487	8753	

Segue 7. Provincia di Piacenza

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
			Riporto del 1° Circond.			134941
(*Segue*) 2. Fiorenzola	16. Cortemaggiore	39	Cortemaggiore	4349		
		40	Besenzone	1795		
		41	Polignano	2135		
		42	Villanova	2752	11031	
	17. Lugagnano	43	Lugagnano	4675		
		44	Morfasso	3453	8128	
	18. Monticelli	45	Monticelli	7686		
		46	Caorso	3080		
		47	Castelvetro	3462	14228	
						75193
			Totale della Popolazione della Provincia			210134

8. Provincia di Ravenna

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Ravenna	1. 2. Ravenna	1	Ravenna	54365	54365	
	3. Russi	2	Russi	7569	7569	
	4. Alfonsine	3	Alfonsine	7292	7292	
	5. Cervia	4	Cervia	5733	5733	
						74959
2. Lugo	6. Lugo	5	Lugo	23181		
		6	Cottignola	6540		
		7	Fusignano	5193	34914	
	7. Bagnacavallo	8	Bagnacavallo	13527	13527	
	8. Massa Lombarda	9	Massa Lombarda	5002		
		10	Conselice	5203		
		11	S. Agata	1636	11841	
						60282

Segue 8. Provincia di Ravenna

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
			Riporto del 1° Circond.			74959
			Riporto del 2° Circond.			60282
3. Faenza	9. Faenza	12	Faenza	35592	35592	
	10. Brisighella	13	Brisighella	11191	11191	
	11. Castel Bolognese	14	Castel Bolognese	5378		
		15	Bagnara	1746		
		16	Riolo	3045		
		17	Solarolo	3197	13366	
	12. Casola Valsenio	18	Casola Valsenio	4136		
		19	Castel del Rio	2570		
		20	Fontana	1864		
		21	Tossignano	2058	10628	
						70777
			Totale della Popolazione della Provincia			206018

9. Provincia di Reggio

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N. progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
1. Reggio	1. Reggio *Città*	1	Reggio	18496	18496	
	2. Reggio *Campagna*	—	Reggio Campagna	27726	27726	
	3. Rubbiera	2	Rubbiera (escluso Marzaglia)	3226		
		3	Casalgrande	3814	7040	
	4. Scandiano	4	Scandiano	6995		
		5	Albinea	5067		
		6	Viano	2268	14330	
	5. Montecchio	7	Montecchio	5100		
		8	Bibbiano	3589		
		9	Cavriago	3331		
		10	S. Ilario	3754	15774	
	6. Castellarano	11	Castellarano	2581		
		12	Baiso	3224	5805	

Segue **9. Provincia di Reggio**

CIRCONDARII	MANDAMENTI	N progressivo dei Comuni	COMUNI	POPOLAZIONE dei Comuni	POPOLAZIONE dei Mandamenti	POPOLAZIONE dei Circondarii
(*Segue*) 1. Reggio	7. Villa Minozzo	13	Villa Minozzo	4011		
		14	Gazzano	2854		
		15	Toano	3063	9928	
	8. Castelnovo ne' Monti	16	Castelnovo ne' Monti	6232		
		17	Vetto	2362	8594	
	9. Castelnovo di Sotto	18	Castelnovo di Sotto	5563		
		19	Cadelbosco	5663		
		20	Campeggine	3469		
		21	Gattatico	4206	18901	
	10. Correggio	22	Correggio	11703		
		23	Bagnolo	3503		
		24	S. Martino in Rio	3045	18251	
	11. Carpineti	25	Carpineti	4379		
		26	Casina	3620	7999	
	12. S. Polo	27	S. Polo	2260		
		28	Vezzano	2868		
		29	Ciano	2801		
		30	Quattro Castella	3196	11125	
	13. Culagna	31	Culagna	1373		
		32	Busana	1377		
		33	Ligonchio	1528		
		34	Pieve S. Vincenzo	2166	6444	170413
2. Guastalla	14. Guastalla	35	Guastalla	9544		
		36	Gualtieri	5857	15401	
	15. Brescello	37	Brescello	4852		
		38	Boretto	3882		
		39	Poviglio	5299	14033	
	16. Novellara	40	Novellara	6632		
		41	Campagnola	3141		
		42	Fabbrico	2809		
		43	Rio	1996	14578	
	17. Reggiolo	44	Reggiolo	5966		
		45	Rolo	2264	8230	
	18. Luzzara	46	Luzzara	7591	7591	59833
					Totale della Popolazione della Provincia	230246

RIASSUNTO

PROVINCIE	NUMERO dei Circondarii	NUMERO dei Mandamenti	NUMERO dei Comuni	POPOLAZIONE delle Provincie
1. Bologna	3	17	56	370762
2. Ferrara	3	12	19	219687
3. Forlì	3	11	39	218433
4. Massa e Carrara	2	10	23	109072
5. Modena	4	24	63	304251
6. Parma	3	21	52	258502
7. Piacenza	2	18	47	210134
8. Ravenna	3	12	21	206018
9. Reggio	2	18	46	230246
Totali	25	143	366	2127105

41. *Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale.*

27 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Visto il Decreto delli 30 ultimo scorso novembre, che sopprime i Governi separati e le rispettive Amministrazioni centrali delle Provincie Romagnole, Modenesi e Parmensi, e crea un solo Governo in Modena;

Visto l'altro Decreto in data d'oggi, che determina la nuova circoscrizione delle regie Provincie dell'Emilia;

Sentito il parere della Commissione instituita con Decreto delli 30 prossimo passato novembre;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge Sarda sull'ordinamento comunale e provinciale del 23 ottobre 1859.

Art. 2. Essa avrà vigore in queste Provincie al 1° gennaio 1860 colle particolari disposizioni che seguono.

Art. 3. La circoscrizione territoriale si distingue in Provincie, Circondarii, Mandamenti e Comuni, a norma della Tabella pubblicata con Decreto in data d'oggi.

Art. 4. Nel Capoluogo della Provincia sarà un Intendente generale con un Consiglio d'Intendenza generale, i quali avranno i poteri e le attribuzioni che la Legge Sarda dà al Governatore ed ai Consiglieri di governo.

Nei Circondarii sarà un Intendente.

Nel Circondario del Capoluogo l'ufficio d'Intendente è esercitato dall'Intendente generale.

Art. 5. Nei casi pei quali dalla Legge Sarda è prescritto un Decreto Reale sarà provveduto con Decreto del Governatore delle regie Provincie dell'Emilia.

Art. 6. Nei casi pei quali dalla stessa Legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato sarà provveduto da un

Consiglio superiore provvisorio del Contenzioso amministrativo, il quale sarà instituito con altro Decreto.

Art. 7. Per questa prima volta le elezioni dei Consiglieri comunali e dei provinciali saranno fatte sopra le ultime liste elettorali pubblicate nei rispettivi Comuni per l'elezione degli attuali Consigli.

I nuovi Comuni instituiti in Modena con Decreto del 4 dicembre corrente, procederanno alle elezioni nel giorno stesso che verrà determinato per le elezioni degli altri Comuni.

Art. 8. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, le liste elettorali saranno per tre giorni rese pubbliche dalle Amministrazioni comunali affinchè tutti quelli che per virtù della nuova Legge avessero acquistata la qualità di elettori possano, volendo, farsi iscrivere.

Art. 9. Contro le decisioni delle Amministrazioni comunali è ammesso per altri tre giorni l'appello all'Intendente.

Art. 10. Scorsi questi termini, si procederà contemporaneamente nel giorno che verrà per questa prima volta determinato dal Ministero dell'Interno alle elezioni comunali e provinciali a norma degli articoli 44 e seguenti della Legge Sarda.

Art. 11. Con ulteriori Disposizioni saranno regolati i conti delle Provincie e dei Comuni ed i rapporti derivanti dalla nuova circoscrizione territoriale; e sarà provveduto all'applicazione dell'articolo 241 per le spese obbligatorie delle Provincie da porsi a carico dello Stato, come altresì a tutto ciò che riguarda le circoscrizioni del censo, registro, ipoteche, archivio notarile, esercizio del notariato e patrocinio, consorzi di acque e strade ecc.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 27 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

42. *Imposizione agli ecclesiastici del giuramento ne' giudizi civili e penali.*

28 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Visti gli articoli 24 e 68 dello Statuto costituzionale del Regno, i quali dispongono che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla Legge, e che la giustizia emana dal Re ed è amministrata in suo nome dai Giudici che Egli instituisce;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. Nei giudizi civili e criminali gli ecclesiastici, al pari degli altri cittadini, presteranno il giuramento nella residenza e dinanzi al Giudice della causa colle solennità ordinarie.

Art. 2. Sono quindi abolite tutte le disposizioni e consuetudini contrarie.

Art. 3. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 28 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

43. *Concessione della cittadinanza agli emigrati dallo Stato pontificio per causa politica.*

28 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Decreta:

Art. 1. I nativi dei Paesi tuttora soggetti al Governo pontificio, i quali

per cause politiche ne siano emigrati o ne emigrino, recandosi ad abitare nelle regie Provincie dell'Emilia, vi acquisteranno la naturalità e l'esercizio di tutti i diritti civili e politici alle seguenti condizioni:

1. dovranno fare al Sindaco del Comune, ove intendono domiciliarsi, formale dichiarazione di volere ivi fissare stabile domicilio;

2. dovranno dare legale documento che escluda ogni criminale addebito;

3. riconosciuta la validità dei documenti dal Giudice del Mandamento, al quale saranno a tal uopo trasmessi, presteranno dinanzi al Sindaco il giuramento di fedeltà al Re, allo Statuto ed alle Leggi dello Stato, secondo la formola legale.

Art. 2. I Sindaci, ricevuto il giuramento, riterranno copia di esso, non che della dichiarazione di domicilio e dei documenti prodotti, e trasmetteranno per mezzo degli Intendenti, e nel più breve termine possibile, gli originali al Ministero di Grazia e Giustizia, il quale ne spedirà ricevuta.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Grazia, Giustizia e Culti sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 28 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

44. *Ammessione gratuita agli Studi universitarii degli emigrati della Venezia e del Tirolo italiano.*

28 dicembre 1859.

Rapporto del Ministro dell'Istruzione pubblica

Eccellenza,

Molti giovani emigrati delle Provincie Venete e del Tirolo italiano si sono presentati a questa R. Università per continuare gli studi già da loro intrapresi nelle città ove ebbero fino al presente il loro domicilio. Poveri di mezzi, e in quelle ristrettezze che naturalmente accompagnano la vita dell'emigrato, chiedevano pure al Ministero di essere dispensati dal pagamento dei depositi voluti dai Regolamenti ora in vigore.

Il Ministero ha sempre dato favorevole rescritto a tali domande, considerando quasi debito suo il prestare soccorso a questi giovani che per l'amore della loro patria hanno abbandonato la quiete e gli agi della vita domestica; e specialmente poi il dare loro soccorso in cosa già per se stessa laudabile e meritevole.

Ritiene però il sottoscritto che anche per le regie Provincie dell'Emilia abbiasi dal Governo a pubblicare la Legge Sarda 20 novembre ultimo, colla quale gli emigrati Veneti e del Tirolo italiano furono ammessi gratuitamente alle inscrizioni e agli esami nelle Università del Regno.

Per la pubblicazione di questa Legge generale verrà a cessare nel Ministero la necessità di dare per ogni caso speciale tante distinte autorizzazioni ai Rettori delle Università di queste Provincie.

Il sottoscritto propone quindi alla E. V. il Decreto che qui si unisce.

Modena, 28 dicembre 1859.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Veduta la Legge Sarda 20 novembre 1859, colla quali i giovani emigrati Veneti e del Tirolo italiano sono ammessi gratuitamente alle inscrizioni ed agli esami nelle regie Università del Regno;

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Articolo unico. I giovani emigrati dalle Provincie Venete e dal Tirolo ita-

liano, i quali intenderanno di continuare gli studi nelle regie Università delle Provincie della Emilia, e non saranno in grado di sostenere le spese, verrano ammessi gratuitamente alle inscrizioni ed agli esami.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 28 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro di pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

45. *Pianta numerica delle Intendenze Generali e di Circondario; tabella degli stipendi per gl'Intendenti generali ed Intendenti.*

30 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI
Governatore delle Romagne

Visto il Decreto del 27 corrente intorno alla nuova circoscrizione territoriale delle regie Provincie dell'Emilia;

Visto l'altro Decreto in data dello stesso giorno, che ordina la pubblicazione della Legge comunale e provinciale del Regno Sardo;

Decreta:

Art. 1. Nelle regie Provincie dell'Emilia vengono costituite le seguenti Intendenze Generali e di Circondario:

Modena — Intendenza generale,
Pavullo — Intendenza di circondario,
Castelnovo di Garfagnana — Intendenza di circondario,
Mirandola — Intendenza di circondario;

Reggio — Intendenza generale,
Guastalla — Intendenza di circondario;

Massa — Intendenza generale,
Pontremoli — Intendenza di circondario;

Parma — Intendenza generale,
Borgo S. Donnino — Intendenza di circondario,
Borgotaro — Intendenza di circondario;

Piacenza — Intendenza generale,
Firenzuola — Intendenza di circondario;

Bologna — Intendenza generale,
Imola — Intendenza di circondario,
Vergato — Intendenza di circondario;

Ferrara — Intendenza generale,
Cento — Intendenza di circondario,
Comacchio — Intendenza di circondario;

Ravenna — Intendenza generale,
Faenza — Intendenza di circondario,
Lugo — Intendenza di circondario;

Forlì — Intendenza generale,
Cesena — Intendenza di circondario,
Rimini — Intendenza di circondario.

Art. 2. Lo stipendio degli Intendenti generali e degli Intendenti è stabilito come segue:

Intendenti generali di I^a^	Classe	L. 7,000
»	di II^a^ »	» 6,000
Intendenti di I^a^	Classe . . .	» 5,000
»	di II^a^ »	» 4,000.

Agl'Intendenti generali è inoltre attribuito un assegnamento di rappresentanza, che verrà determinato con speciale Decreto.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 30 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

46. *Nomine e conferme nel Personale degli Intendenti Generali.*

30 dicembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto di questo stesso giorno, col quale vengono costituite nelle regie Provincie dell' Emilia le Intendenze generali e di circondario;

Udito il Consiglio de' Ministri,

Sulla proposta del Ministro dell' Interno,

Decreta:

Sono confermati Intendenti generali di 1ª Classe:

della provincia di Modena, l'Avvocato Luigi Zini;

della provincia di Reggio, il Cavaliere Domenico Marco;

della provincia di Parma, il Cavaliere Gaspare Cavallini;

della provincia di Piacenza, il Marchese Anselmo Guerrieri.

Sono nominati Intendenti generali di 1ª Classe:

della provincia di Bologna, il Conte Annibale Ranuzzi, attuale Intendente;

della provincia di Ferrara, il Marchese Luigi Tanari, attuale Intendente;

della provincia di Ravenna, il Marchese Emanuele Rorà, attuale Intendente;

della provincia di Forlì, il signor Giuseppe Tirelli, attuale Intendente.

È nominato Intendente generale di 2ª Classe,

della provincia di Massa, l'Avv. Antonio Mariotti, attuale Intendente.

Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 30 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell' Interno

C. MAYR

47. *Ordinamento del Corpo del Genio militare.*

30 dicembre 1859.

COMANDO IN CAPO

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Il Genio militare delle Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole vien costituito in un sol Corpo sotto la denominazione di *Corpo del Genio delle Regie Truppe dell' Emilia.*

I. Il Corpo del Genio militare si comporrà:

a) di un Consiglio Superiore del Genio militare;

b) di uno Stato Maggiore del Corpo, composto del Comando del Corpo e degli Uffiziali addetti alle varie Direzioni;

c) di un Reggimento Zappatori del Genio;

d) di una Direzione dei Parchi addetta al Reggimento Zappatori;

e) di un Personale contabile ed amministrativo addetto ai varii Uffici del Corpo ed alle Direzioni;

f) di un Personale di Aiutanti ed Aspiranti-aiutanti.

II. Il Presidente del Consiglio del Genio potrà essere anche Comandante del Corpo.

III. Il Consiglio Superiore del Genio si comporrà d'un Presidente, tre Membri ed un Segretario.

I membri del Consiglio saranno anche Ispettori dell'Arma per le diverse Provincie dello Stato e Reggimento Zappatori.

IV. Il Comando del Corpo si comporrà di un Comandante scelto fra gli uffiziali più elevati in grado dell'Arma, di un Vicecomandante (Uffiziale superiore), di un Segretario Capitano, un Uffiziale di amministrazione ed un subalterno Applicato.

V. Sono create nelle Provincie dell'Emilia una Direzione di prima classe, due di seconda, e tre di terza.

A) Sarà di prima classe la Direzione di Bologna, cui vanno annesse le città d'Imola, Forlì e Cesena, e le piazze di Ferrara e Comacchio.

B) Saranno di seconda classe le Direzioni di

Modena, comprendente Reggio, Carpi, Mirandola, Castelnovo ne'Monti, Paullo e Pievepelago;

Parma, comprendente Brescello, Guastalla, Borgo S. Donnino, Compiano e Borgotaro.

C) Saranno di terza classe le Direzioni di

Piacenza (per ora) col suo territorio, e Bardi;

Rimini, con le città di Savignano e S. Arcangelo, e tutta la costa fino a Ravenna compresa;

Massa, con Pontremoli e Garfagnana.

VI. I Direttori delle Direzioni di prima e seconda classe saranno presi fra gli Uffiziali superiori del Corpo, quelli delle Direzioni di terza classe fra i Capitani.

VII. Il Personale delle varie Direzioni sarà quale appare dal Quadro annesso al presente Ordine del giorno.

VIII. Il Reggimento Zappatori si comporrà di due Battaglioni di quattro Compagnie ciascuno, e della forza indicata nel Quadro annesso.

IX. Il completamento dei quadri dei varii Uffici e Comando del Reggimento Zappatori sarà fatto a misura che le circostanze lo permetteranno e con la maggiore prestezza possibile.

Bologna, li 30 dicembre 1859.

Il Generale in Capo
M. FANTI

QUADRO N. 1.

Specchio di Formazione e di Riparto degli Uffiziali del Genio presso i varii Uffizi, Reggimento Zappatori e Direzione

DESTINAZIONE DEGLI UFFIZIALI	Colonnelli	Luogotenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Luogotenenti	Sottotenenti	TOTALE	ANNOTAZIONI
Comandante del Corpo e Presidente del Consiglio Superiore del Genio	1	"	"	"	"	"	1	
Membri del Consiglio suddetto ed Ispettori	"	1	2	"	"	"	3	
Segretario del Consiglio suddetto .	"	"	"	1	"	"	1	
Uffiziale a disposizione del Ministero	"	"	"	1	"	"	1	
Uffiziali del Reggimento Zappatori .	"	1	2	9	22	14	48	
Direzione di Bologna di 1ª Classe .	"	1	1	4	4	2	12	
" di Modena di 2ª " . .	"	"	1	2	3	3	9	
" di Parma di 2ª " . .	"	"	1	2	2	2	7	
Direzione di Piacenza di 3ª " . .	"	"	"	1	2	1	4	
" di Rimini di 3ª " . .	"	"	"	1	2	1	4	
" di Massa di 3ª " . .	"	"	"	1	1	"	2	
Applicati al Comando del Corpo .	"	"	1	2	1	"	4	
Totale	1	3	8	24	37	23	96	

QUADRO N. 2.

Composizione e Forza del Reggimento Zappatori del Genio, composto di uno Stato Maggiore, di due Battaglioni di 4 Compagnie ciascuno, e di una Compagnia di Deposito.

GRADI ED IMPIEGHI	Stato Maggiore del Reggimento	Otto Compagnie attive		Compagnia di Deposito	TOTALE GENERALE	ANNOTAZIONI
		per ciascuna Comp.	TOTALE			
Comandante (Luogotenente Colonnello o Colonnello	1	"	"	"	1	È anche Direttore dei Parchi del Genio.
Maggiori	2	"	"	"	2	
Luogotenente addetto ai Parchi	1	"	"	"	1	Vicedirettore de Parchi.
Aiutante Maggiore in 1ª (Luogotenente)	1	"	"	"	1	
Aiutante Maggiore in 2ª (Luogotenente o Sottotenente)	1	"	"	"	1	
Direttore dei conti (Sottotenente, Luogotenente o Capitano)	1	"	"	"	1	
Uffiziale d'amministrazione (Luogotenente o Sottotenente)	1	"	"	"	1	
id. di massa (id.)	1	"	"	"	1	
id. di matricola (id.)	1	"	"	"	1	
id. addetto ai Parchi (Sottotenente)	1	"	"	"	1	
Cappellano	1	"	"	"	1	
Medico di Reggimento	1	"	"	"	1	
id. di Battaglione	1	"	"	"	1	
Capitani addetti alle Compagnie	"	1	8	1	9	
Luogotenenti	"	2	16	2	18	
Sottotenenti	"	1	8	1	9	
id. a disposizione	1	"	"	"	1	
Totale Uffiziali	15	4	23	4	51	
Furieri — Maggiori	2	"	"	"	2	
Furieri — d'amministrazione	1	"	"	"	1	
Furieri — di Compagnia	"	1	8	1	9	
Sergenti — d'amministrazione	2	"	"	"	2	
Sergenti — addetti	1	"	"	"	1	
Sergenti — addetti alle Compagnie	"	6	48	6	54	
Tamburino Maggiore (Sergente)	1	"	"	"	1	
Capi — Sarto	1	"	"	"	1	
Capi — Calzolaio	1	"	"	"	1	
Capi — Armaiuolo	1	"	"	"	1	
Caporali — d'amministrazione	2	"	"	"	2	
Caporali — Tamburini	2	"	"	"	2	
Caporali — di Compagnia (uno per Compagnia fa da Cap. Furiere)	"	11	88	11	99	
Armaiuoli	1	"	"	"	1	
Tamburini	"	2	16	2	18	
Artisti — di 1ª Classe	"	8	64	8	72	
Artisti — di 2ª Classe	"	16	128	16	144	
Artisti — Zappatori	"	82	656	82	738	
Vivandieri	2	"	"	"	2	
Totale Truppa	17	126	1008	126	1151	
Totale generale, compresi gli Uffiziali	32	130	1040	130	1202	

QUADRO N. 3. (1)

Specchio di Riparto del Personale contabile ed Aiutanti del Genio presso i diversi Uffizi e Direzioni

INDICAZIONE DELLE DIREZIONI	Commissarii del Genio			Sotto Commissarii			Aiutanti				addetti all'Uffizio		Veterani	ANNOTAZIONI
	di 1ª classe	di 2ª classe	di 3ª classe	di 1ª classe	di 2ª classe	Volontarii	di 1ª classe	di 2ª classe	di 3ª classe	Aspiranti Aiutanti	Disegnatori borghesi	Scrivani		
Consiglio Superiore del Genio	1	»	»	1	»	1	1	»	»	1	1	1	2	
A disposizione del Ministero di Guerra per essere applicati all'Amministrazione centrale o per incarichi speciali	1	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Applicati al Comando del Corpo	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	
Per coprire alcuni posti nel personale dell'Amministrazione centrale	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Direzione di Bologna . . .	»	1	3	1	2	2	1	4	6	4	1	1	2	
Direzione di Modena . . .	»	»	1	1	2	1	1	4	6	3	»	1	2	
Direzione di Parma . . .	»	»	1	1	2	1	1	4	6	3	»	1	2	
Sotto-Direzione di Piacenza	»	»	1	»	1	1	1	2	4	2	»	»	1	
id. di Rimini .	»	»	1	1	1	»	1	1	3	2	»	»	1	
id. di Massa e Carrara	»	»	»	»	1	»	»	1	2	2	»	»	1	
Totale	2	2	8	6	9	6	7	17	27	17	2	4	11	

(1) Questo Quadro è dato unicamente dal *Giornale militare . . . delle Regie Provincie dell'Emilia*, che lo riporta subito dopo i due precedenti.

48. *Nomine e conferme nel personale degli Intendenti di Circondario.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Visto il Decreto 30 dicembre corrente, che ordina l'istituzione delle Intendenze Generali e delle Intendenze di Circondario;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Sono confermati Intendenti

del Circondario di Guastalla, avvocato Vincenzo Giusti;

» di Pontremoli, avvocato Alessandro Vettori;

del Circondario di Borgotaro, dottore Gustavo Branchini;

» di Borgo S. Donnino, cavaliere Cristoforo Sbruzzi, Deputato.

Sono nominati Intendenti

del Circondario di Mirandola, dottore Alfonso Perini Deputato, attuale Sotto-Intendente a Lugo;

» di Lugo, dottore Alessandro Mascaretti Deputato, attuale Intendente applicato all'Intendenza generale di Reggio;

» di Firenzuola, dottore Diego Giorgetti Deputato, attuale Sotto-Intendente a Comacchio;

» di Comacchio, dottore Gaetano Brussi Deputato;

» di Castelnovo di Garfagnana, avvocato Francesco Simonetti Deputato, attuale Intendente di Pavullo;

» di Pavullo, avvocato Guido Fortuzzi, attuale Sotto-Intendente di Cento;

» di Cento, avvocato Giacinto Serpini di Reggio;

» di Vergato, avvocato Ubaldo Medri, attuale Consigliere d'Intendenza a Ferrara;

» di Imola, avvocato Luigi Ripa, attuale Sotto-Intendente, e Deputato;

» di Faenza, avvocato Ambrogio Mariani, attuale Sotto-Intendente;

» di Cesena, avvocato Achille Serpieri, attuale Sotto-Intendente, e Deputato;

» di Rimini, signor Pericle Mazzoleni, attuale Sotto-Intendente.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena nel Palazzo Nazionale, li 31 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

49. *Promulgazione e modificazioni alle Leggi Sarde sulle somministranze militari dei Comuni.*

31 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Considerando che gli alloggi militari non hanno presentemente uguali norme, e che, mentre in alcune delle regie Provincie dell'Emilia sono prestati al tutto gratuitamente dai cittadini, in altre invece sono somministrati a prezzi esorbitanti, con grave danno dei Comuni e del Governo;

Considerando che a togliere ogni inconveniente in cosi rilevante materia è duopo adottare leggi e norme uniformi a quelle del Regno Sardo;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno e del Reggente la Sezione della Guerra,

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare le due Leggi Sarde del 9 agosto 1836, con cui si approva il Regolamento pel servizio delle somministrazioni dovute alle truppe in marcia, in distaccamento od agli alloggiamenti, in ciò che riguarda ai Comuni, ed il Regolamento per le somministrazioni ed assegni cui hanno ragione le truppe in marcia, distaccate od agli alloggiamenti, colle modificazioni e sostituzioni introdottevi dal Regio Decreto 27 gennaio 1851.

Art. 2. Le dette Leggi avranno vigore col 10 gennaio 1860, colle seguenti Disposizioni.

Art. 3. Dove parlasi dell'Azienda generale di Guerra si intenderà sempre per queste Provincie il Ministero di Guerra.

Art. 4. All'articolo 3 del Regolamento sui Comuni, dove si parla dei coltivatori di beni con bestie padronali,

s' intende ancora dei coltivatori con bestie a metà e con bestie a giovatica.

Art. 5. Invece dell'approvazione del Consiglio raddoppiato, prescritta dall'articolo 68 del Regolamento medesimo, basterà l'approvazione della Giunta municipale.

Art. 6. Le limitazioni alla massima generale portate dagli articoli 74 e 75 del medesimo Regolamento sono abrogate.

Art. 7. È abrogato similmente l'intero articolo 77.

Art. 8. Agli effetti dell' articolo 78, basterà che il Sindaco abbia fatto per una volta sola la notificazione al pubblico, senza bisogno di ripeterla ad ogni arrivo di truppe.

Art. 9. A schiarimento dell'articolo 49, § 148, ed articolo 56, § 181, del Regolamento per le somministrazioni ed assegni alle truppe, ogniqualvolta l'alloggio militare duri oltre giorni tre, non avranno diritto all'uso della cucina, delle stoviglie e degli arredi da tavola e da cucina se non quegli ufficiali ai quali compete la cucina secondo la Tavola annessa al Regolamento medesimo.

Art. 10. L' articolo 57, § 181, del suddetto Regolamento è abrogato.

Art. 11. Gli ufficiali alloggiati presso gli abitanti, essendo ora considerati come ad alloggio di passaggio, hanno diritto al fuoco per riscaldare la propria camera, restringendo tale diritto al più urgente necessario.

Art. 12. Gli ufficiali che nella Tavola sopra indicata non avrebbero diritto che ad una sola camera per due avranno diritto ad una camera per ciascheduno.

Art. 13. In quei Comuni nei quali vige la consuetudine di fornire alloggi mediante locazioni private, ed ove per conseguenza i proprietarii hanno disposto di tutti i loro quartieri, l' esecuzione compiuta della Legge potrà in ciò differirsi fino alla prima epoca dell' anno in cui cadono i cambiamenti di domicilio.

Art. 14. Sino a quell' epoca il proprietario, se non avesse quartiere disponibile secondo la categoria assegnatagli, pagherà al Comune un compenso equivalente alla differenza fra la tariffa rimborsatagli dal Governo e l'effettiva spesa che il Comune dovrà incontrare per l'alloggiamento dell'ufficiale competente.

Art. 15. Ogni disposizione antecedente, contraria od incompatibile colla presente Legge, è abrogata.

Art. 16. Il Ministro dell'Interno ed il Reggente la Sezione del Ministero della Guerra sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 31 dicembre 1859.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
MAYR

Il Reggente la Sezione della Guerra
FONTANA

---

50. *Ordinamento della Contabilità generale e delle Tesorerie; nuove attribuzioni della Corte dei conti in Parma.*

5 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il Decreto del 30 dello scorso mese di dicembre 1859, pel quale hanno cessato dal loro uffizio i Segretarii generali dei soppressi Ministeri in Bologna e Parma;

Veduto il Decreto d'amministrazione centrale dello Stato Sardo, del 13 novembre 1859;

Veduto il voto emesso dalla Commissione legislativa istituita con Decreto del 29 di detto mese di novembre;

Sopra il rapporto e la proposta del Ministro delle Finanze per le regie Provincie dell' Emilia,

Decreta:

Art. 1. Insino a che sia effettuata

la definitiva annessione al Regno Sardo di queste regie Provincie dell'Emilia, sarà provveduto all' amministrazione finanziera nelle Provincie medesime dal Ministro delle Finanze mediante Uffizi posti sotto la immediata dipendenza del Ministro medesimo e colle norme qui appresso indicate.

Capo I.

Bilanci

Art. 2. Il Ministro delle Finanze forma il progetto del Bilancio annuo delle entrate e delle spese presunte dello Stato.

Art. 3. I Bilanci attivo e passivo sono stabiliti con due Decreti distinti.

La presentazione del Bilancio passivo precederà quella dell'attivo in quanto che debbono in questo essere compiutamente indicati i mezzi di far fronte a tutte le spese prevedute nell'altro.

Art. 4. Il Bilancio attivo comprenderà tutti i proventi dei quali potrà prevedersi la riscossione durante l'Esercizio finanziario. Essi vi sono distinti per titoli in ordinarii e straordinarii; i titoli sono divisi in categorie secondo la diversa natura dei proventi; e le categorie si suddividono in articoli giusta la particolare loro specie.

Art. 5. Il Bilancio passivo riassume le spese proposte nei Bilanci parziali formati da ciascun Ministro e posti a corredo del medesimo.

Queste spese nei Bilanci parziali sono distinte per titoli in ordinarie e straordinarie; e quindi si dividono in categorie, e si suddividono in articoli secondo la diversa loro natura e specie.

Nel Bilancio generale passivo è soltanto riferita la divisione per titoli e per categorie.

Art. 6. Le spese ordinarie sono quelle che, destinate al consueto andamento dei servizi pubblici e stabilite in modo continuativo da Leggi, Regolamenti o speciali Disposizioni, riproduconsi annualmente per lo stesso o per analogo oggetto. Tutte le altre spese saranno considerate come straordinarie.

Art. 7. Le spese obbligatorie, che per Leggi o per Regolamenti erano poste a carico delle Provincie, o siano ordinarie o straordinarie, entrano a far parte del Bilancio governativo, per l'effetto dell'articolo 241 della Legge 23 ottobre 1859 sull'ordinamento comunale e provinciale.

Art. 8. L'Esercizio finanziario di un anno comprende i proventi accertati e le spese fatte od in appalto o per via economica, nonchè i diritti acquisiti dallo Stato e da' suoi creditori dal 1° gennaio al 31 dicembre di detto anno.

Non ostante, unicamente per le operazioni relative alla riscossione di que' proventi, alla liquidazione ed al pagamento di quelle spese, si protrae a tutto giugno dell' anno seguente.

Art. 9. Lo storno di fondi da categoria a categoria e da un articolo all' altro della categoria medesima dovrà essere approvato con ispeciale Decreto.

Art. 10. Ove si manifestasse la necessità di oltrepassare la somma assegnata ad alcuna delle categorie o degli articoli del Bilancio per gli oggetti ivi preveduti, o di eseguire una spesa nuova, non preveduta in apposita categoria od articolo, si provvederà con ispeciale Decreto, deliberato in Consiglio dei Ministri, il quale determinerà, o per aumento nelle entrate o per risparmi in altre spese, i mezzi di farvi fronte.

Art. 11. I Decreti dei quali è detto nei due articoli precedenti dovranno essere proposti, dietro domanda del rispettivo Ministro, da quello delle Finanze ed inseriti nel Giornale ufficiale del Governo.

Capo II.

Riscossione delle entrate e Pagamento delle spese

1° Entrate e riscossioni

Art. 12. I proventi di ragione dello Stato si riscuoteranno a norma delle Leggi ora in vigore e secondo i Regolamenti che li concernono.

Tale riscossione sarà fatta per conto e per ordine del Ministro delle Finanze, e l'ammontare ne sarà scritto nei registri di contabilità generale del Ministero medesimo.

Art. 13. I proventi dello Stato saranno concentrati nelle Tesorerie provinciali e nella Tesoreria generale dello Stato. Le Tesorerie provinciali saranno otto, una per ciascuna delle città di Piacenza, Parma, Reggio, Massa, Bologna, Forlì, Ravenna e Ferrara.

La Tesoreria generale avrà sede in Modena; e per le rendite e per le spese provinciali adempirà anche gli incarichi di Tesoreria della relativa Provincia.

Il servigio della Tesoreria provinciale di Bologna sarà affidato a quella Banca, con norme da stabilirsi per Atto speciale del Ministro delle Finanze.

Art. 14. Le incombenze delle Tesorerie ed i rapporti loro colle Casse dipendenti saranno determinati per Atti posteriori del Ministro medesimo, che verranno pubblicati nel Foglio ufficiale del Governo.

Art. 15. Per ogni versamento od invio di numerario o di altri valori, fatto per servigio pubblico alle Tesorerie provinciali od alla Tesoreria generale, sarà spedita una ricevuta a madre e figlia con imputazione del versamento.

Questa ricevuta libera il versante e forma titolo a suo favore contro l'Erario dello Stato purchè egli dentro le ventiquattro ore la faccia vidimare dall'Ufficiale che a tal fine sarà designato dal Ministro delle Finanze.

2° Spese e pagamenti

Art. 16. Tutti i contratti nell'interesse dello Stato avranno luogo a pubblici incanti, salve le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 17. Si possono stipulare contratti a partiti privati, senza formalità d'incanti,

1° per somministrazioni, trasporti o lavori la cui spesa totale non ecceda lire seimila;

2° per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, per gli acquisti di tabacchi, o per rimonte di cavalli all'estero, quando si abbia ragione di credere che tali provviste non riescirebbero convenientemente per mezzo di pubblico concorso;

3° per oggetti dei quali la fabbricazione è esclusivamente conceduta per privilegio d'invenzione;

4° per oggetti che sono posseduti da un solo;

5° per le opere, le macchine, e gli oggetti d'arte e di precisione, dei quali l'eseguimento non può essere affidato che ad artisti od operai distinti, o per riparazioni o riduzioni di cose di corredo militare;

6° per coltivazioni, fabbricazioni e somministrazioni fatte a titolo di esperimento;

7° per le materie o derrate che per la loro natura particolare e per la specialità dell'impiego a cui esse sono destinate si acquistano o si scelgono nel luogo della produzione o si somministrano direttamente dai produttori stessi;

8° per le somministrazioni, trasporti e lavori che non hanno formato l'oggetto d'offerta negl'incanti e a riguardo de' quali non sono stati proposti che prezzi inacettabili: in questo caso, allorquando l'Amministrazione ha stabilito e fatto conoscere un *maximum* di prezzo, essa non potrà oltrepassare questo *maximum;*

9° per le somministrazioni, i trasporti e lavori che in caso di evidente urgenza, prodotta da impreviste circostanze, non possono ammettere i termini degl'incanti; e per le provviste relative ai provvigionamenti dei forti, le quali hanno per oggetto la sicurezza dello Stato.

Art. 18. In nessun contratto per somministrazioni o lavori si potranno stipulare pagamenti in acconto se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.

Art. 19. Tutti i contratti nell'interesse dello Stato, eccettuati quelli che risguardano il Ministero della Guerra,

saranno, prima d' essere approvati dal rispettivo Ministro, discussi in Consiglio dei Ministri se eccedono le lire venticinquemila e siano fatti per pubblici incanti; e se eccedono le lire duemila e siano fatti per trattative private.

Art. 20. I contratti saranno stipulati o avanti i Ministri rispettivi od avanti gl' Intendenti generali od Intendenti per delegazione dei Ministri.

Art. 21. Il Ministro delle Finanze stanzia al 25 di ciascun mese, e sulla domanda degli altri Ministri, le somme delle quali possa disporre ciascuno di essi Ministri nel mese successivo.

Art. 22. Niun pagamento a carico dello Stato può eseguirsi se non in virtù di un mandato del Ministro delle Finanze, spedito in seguito a domanda di quel Ministro al cui parziale Bilancio esso pagamento si riferisce.

Art. 23. Il mandato per essere ammesso al pagamento dovrà riferirsi ad un credito regolarmente aperto, enunciare il Bilancio parziale, la categoria e l' articolo a cui si riferisce, circoscriversi nei limiti della distribuzione dei fondi stabiliti per ogni mese, ed essere corredato dei documenti che giustifichino il pagamento.

Art. 24. Essi documenti sono:

se trattisi di spese personali, come stipendi, assegni e simili, gli stati nominativi (debitamente risegnati dagli ufficiali competenti) indicanti i nomi e cognomi, i gradi e gl' impieghi, i relativi stipendi, le somme dovute in virtù di Leggi, Regolamenti o Decisioni;

se trattisi di altre spese, come somministrazioni e lavori, ove siano fatte per contratti, la copia autentica dei contratti, delle perizie o dei fogli che ne tengono luogo, ed i competenti certificati che attestino l' esecuzione dei lavori o delle somministrazioni alle quali risguarda il mandato, ed ove siano fatte in via economica, la nota delle somme spese, corredata delle relative quitanze.

Art. 25. Ove un mandato non soddisfi alle prescrizioni stabilite nei due articoli precedenti, è obbligo del Tesoriere, sulla cui Cassa sia tratto il mandato, di rifiutarsi al pagamento.

Di questo rifiuto dovrà essere data dichiarazione scritta e ragionata all' esibitore del mandato. Se, non ostante questa dichiarazione, il Ministro delle Finanze ne richiegga di nuovo il pagamento per Atto scritto appiè della dichiarazione medesima, il Tesoriere vi si presterà senza ulteriore indugio od osservazione, e si riterrà valevolmente scaricato ove alligbi al mandato la preaccennata dichiarazione.

Art. 26. I funzionarii che, in seguito all' apertura di un credito, potranno disporre delle somme relative saranno responsabili dei pagamenti da essi ordinati contro il disposto dalle Leggi e dai Regolamenti di amministrazione.

Capo III.

Assestamento definitivo dei Bilanci

Art. 27. L' assestamento definitivo dei Bilanci sarà sancito con Decreto speciale.

La proposta di questo Decreto sarà fatta dal Ministro delle Finanze, e sarà accompagnata dai conti dei singoli Ministri e da quello generale dell'amministrazione delle Finanze formato nel modo prescritto dai seguenti articoli.

Art. 28. I mandati di pagamento spediti e non soddisfatti prima del chiudimento di un Esercizio potranno, senza essere rinnovati, avere effetto fino al loro annullamento, e figureranno a credito del Tesoriere sull'Esercizio corrente all' epoca in cui si faccia il pagamento.

Art. 29. Rimarranno annullati quei mandati che nell intervallo di cinque anni, e malgrado l'unione definitiva di queste regie Provincie dell' Emilia al Piemonte, non si presentino al pagamento, riservata però ai creditori la facoltà di far valere i diritti che possono loro tuttavia competere. Alla disposizione del presente articolo non sono soggetti i mandati di pagamento colpiti da sequestro od inibizione. Spirato il detto periodo d' anni cinque,

l'ammontare dei mandati di pagamento spediti dalle Finanze del Regio Governo dell'Emilia e colpiti da sequestro od inibizione sarà versato nella Cassa dei Depositi, in allora esistente, per conto di chi di ragione. Questo pagamento libera da ogni vincolo l'Erario.

Art. 30. Se al chiudimento di un Esercizio si trovassero in corso di esecuzione spese che formassero oggetto di determinati assegnamenti sul medesimo, se ne trasporterà sull'Esercizio successivo la parte necessaria pel saldo del pagamento.

Art. 31. Le somme autorizzate in un Bilancio per una spesa straordinaria, da eseguirsi in più Esercizi, si trasporteranno negli Esercizi successivi fino all'intero compimento della medesima.

Art. 32. Le spese autorizzate, che non furono effettuate al chiudimento del relativo Esercizio e non contemplate nei precedenti articoli 28, 30 e 31, saranno annullate.

Art. 33. Le disposizioni comprese negli articoli 28, 30, 31 e 32 dovranno fare oggetto di altrettanti articoli dei Decreti d'assestamento del Bilancio.

Capo IV.

Rendimento de' conti

1° *Conti dei Ministri*

Art. 34. Alla fine di ogni Esercizio ciascun Ministro dovrà formare il conto della propria amministrazione. Questo conto comprenderà l'insieme delle operazioni che ebbero luogo dall'aprimento alla chiusura dell'Esercizio, e sarà redatto in modo uniforme colle stesse ripartizioni del Bilancio.

Le spese autorizzate con Atti speciali saranno riferite in apposite categorie.

Tutte le operazioni verranno riassunte in un quadro generale indicante per categoria i risultati della situazione definitiva dell'Esercizio scaduto che servono di base alla proposizione di Decreto per la sistemazione del medesimo.

Il conto sarà accompagnato dalle spiegazioni circostanziate, a seconda della natura di ciascun servizio, delle spese accertate, dei pagamenti effettuati, e di quelli rimasti ad effettuarsi alla fine di ciascun Esercizio.

Art. 35. Il Ministro delle Finanze formerà il conto generale dell'amministrazione delle Finanze. Tale conto sarà diviso in due parti, delle quali la prima comprenderà tutte le operazioni di entrata e di spesa, di riscossioni e di pagamenti dell'Esercizio; la seconda dimostrerà lo stato attivo o passivo delle Finanze alla fine dell'Esercizio medesimo.

Perciò a cura di detto Ministro sarà formato il più sollecitamente che sia possibile l'inventario di tutti indistintamente i beni stabili dello Stato. E a cura di tutti i Ministri sarà fatto con eguale sollecitudine l'inventario dei mobili ed oggetti esistenti nei magazzini dipendenti dalla propria Amministrazione, e quindi a tempi determinati, che saranno poi stabiliti dal Ministro delle Finanze, lo stato delle variazioni avvenute negl'inventari medesimi.

Art. 36. Il conto generale di cui all'articolo precedente comprenderà inoltre

1° i conti speciali d'ogni ramo di entrata, portanti le somme liquidate a carico dei contabili e dei debitori dello Stato, quelle riscosse e quelle rimaste a riscuotersi. A spiegazione di questi conti saranno uniti stati dei valori e delle materie che furono oggetto di tassa e che hanno determinato i diritti riscossi;

2° un conto che riassumerà le spese pubbliche dello Stato, diviso per Ministeri e per categorie, e presenterà i diritti accertati a favore dei creditori dello Stato e risultanti dai servizi fatti durante l'anno, non meno che i pagamenti effettuati e quelli rimasti ad effettuarsi a saldo delle spese;

3° un conto del movimento dei fondi;

4° la situazione delle Tesorerie generali e delle provinciali.

2° *Conto dei Cassieri*

Art. 37. I Tesorieri e tutti gli altri Contabili verso lo Stato in denaro od in materia rendono il conto alla Camera dei conti nella forma e ne' modi che saranno stabiliti da speciali Regolamenti.

Art. 38. Pel giudizio di questi conti è mantenuta la Camera de' conti in Parma, la quale sarà ampliata e riformata in ragione della maggiore sua importanza, e giudicherà i conti tutti dei cassieri pel 1860 e seguenti, se vi sarà luogo, con norme che saranno stabilite da posteriore Decreto; pel 1859, colle norme di legge e di consuetudine di ciascuna Provincia.

Disposizioni diverse

Art. 39. Tutti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato ed hanno il maneggio di pubblico denaro ovvero hanno carico di materie di valore sono sotto la dipendenza e sotto la vigilanza del Ministro delle Finanze e sottoposti alla giurisdizione della Camera dei conti.

Art. 40. Sarà stabilito con posteriore Decreto quali contabili abbiano a prestare cauzione, il modo di prestarla e l'ammontare.

Art. 41. Le funzioni di contabile sono incompatibili con quelle di amministratore od ordinatore di pagamenti per conto dello Stato.

Art. 42. Le riscossioni delle rendite ed i pagamenti delle spese rimaste a farsi pel 1859 ed anteriori saranno eseguiti da una Cassa speciale presso la Tesoreria generale e per ordini o mandati del solo Ministro delle Finanze.

Art. 43. Il detto Ministro delle Finanze darà tutte le disposizioni necessarie pel più regolare eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 5 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

51. *Formazione e ordinamento di un Battaglione d' Istruzione, di due Battaglioni di Guarnigione, di una Scuola de' Tamburini e Trombettieri, e di un Istituto di Adolescenti; soppressione dei Battaglioni Adolescenti; determinazione della tenuta dei Corpi di nuova creazione.*

5 gennaio 1860.

COMANDO IN CAPO
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Allo scopo di utilizzare tutti gli elementi delle regie Truppe dell' Emilia e render queste più mobili, si ordina che tutti quegli individui di bassa forza che, o per troppo giovane età o per insufficiente robustezza, non sarebbero atti a sopportare le fatiche della guerra, abbiano a fare passaggio con le norme in appresso indicate ai seguenti Corpi ed Istituti, che a tal fine vengono istituiti.

I. Si formeranno in Brescello e dintorni tre Battaglioni di quattro Compagnie ciascuno:

a) uno denominato *Battaglione d'istruzione*, e sarà composto dei giovani che non hanno ancora raggiunta l'età di 18 anni, i quali potranno così meglio addestrarsi ed istruirsi per procedere nella carriera militare allorchè saranno di mano in mano destinati nuovamente ai Corpi;

b) gli altri due denominati *Battaglioni di guarnigione*, e si comporranno degli individui che non hanno sufficiente robustezza per sopportare le fatiche della guerra, e idoneità per un servizio attivo.

II. Pel migliore andamento dell'amministrazione, disciplina ed istruzione, il Battaglione d'istruzione e quelli di guarnigione vengono messi sotto un solo Comando, con un Consiglio di amministrazione.

III. I varii Corpi invieranno ai nuovi Battaglioni in Brescello tutti gli uomini compresi negli elenchi trasmessi a questo Generale Comando in seguito

all'Ordine del giorno in data 16 novembre, n. 10 *bis*, fatta eccezione degli individui di età superiore ai 30 anni, i quali saranno ritenuti ai proprii Corpi, meno quei pochi che non abbiano alcuna attitudine al servizio di campagna.

IV. Viene istituita una Scuola di tamburini e trombettieri in Sassuolo, della quale faranno parte

A) gli attuali Allievi tamburini delle Romagne;

B) quegli Adolescenti che si trovino idonei, sia nel Battaglione proveniente da Rimini, sia in quello che era in Scandiano.

V. I due suaccennati Battaglioni Adolescenti s'intendono da quest'oggi soppressi, e i giovani che ne fanno parte, secondo la loro età e condizioni fisiche, vengono destinati parte al Battaglione d'istruzione, parte nella Scuola de' tamburini e trombettieri, ed i rimanenti in un Istituto di Adolescenti che viene stabilito in Spilamberto, nel quale Istituto non sarà ammesso alcuno oltre quelli che vi fanno attualmente passaggio.

VI. La Scuola de' tamburini e trombettieri e l'Istituto degli Adolescenti corrisponderanno in via amministrativa direttamente col Ministero di Guerra.

VII. I Quadri di composizione del Comando e Consiglio di amministrazione dei tre Battaglioni d'istruzione e di guarnigione vengono trasmessi al Ministero di Guerra.

Così dicasi dei Quadri di forza e composizione e Regolamenti interni per la Scuola dei tamburini e trombettieri e per l'Istituto Adolescenti (1).

(1) Il già citato *Giornale militare* dà come seguono i Quadri e Regolamenti ora detti:

I.

QUADRO

Di formazione del Reggimento di Guarnigione e d'Istruzione in Brescello

	GRADI	Stato Maggiore	Forza delle 12 Compagnie: Ognuna	Forza delle 12 Compagnie: Totale	TOTALE GENERALE
Uffiziali	Colonnello (1)	1			1
	Maggiori	3			3
	Aiutanti Maggiori in 1.	1			1
	id. in 2.	2			2
	Direttore dei conti	1			1
	Uffiziale d'amministrazione	1			1
	Uffiziale di massa	1			1
	Uffiziale di matricola	1			1
	Porta bandiera (2)	1			1
	Uffiziali pei conti	2			2
	Cappellano	1			1
	Medico di Reggimento	1			1
	Medici di Battaglione	2			2
	Capitani di 1. classe		1	6	6
	id. di 2. classe			6	6
	Luogotenenti		1	12	12
	Sottotenenti		2	24	24
	Totale Uffiziali	18	4	48	66

OSSERVAZIONI

(1) O Luogotenente Colonnello.

(2) Col grado di Sottotenente.

	GRADI	Stato Maggiore	Forza delle 12 Compagnie: ognuna	Forza delle 12 Compagnie: Totale	TOTALE GENERALE
Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati	Furieri Maggiori	2			2
	Tamburo Maggiore	1			1
	Furiere	1	1	12	13
	Sergenti	3	4	48	51
	Caporali Maggiori (1)	3			3
	id. Tamburini	2			1
	id. Trombettieri	1			2
	id. Falegnami	1			1
	Capo Musica	1			1
	Capo Armaiuolo	1			1
	Armaiuolo	1			1
	Caporali	3	9	108	111
	Capo Sarto	1			1
	Capo Calzolaio	1			1
	Musicanti	18			18
	Trombettieri	30			30
	Tamburini				
	Falegnami	8			8
	Vivandieri	2			2
	Soldati		126	1632	1632
	Totale bassa forza	80	150	1800	1880
	Totalità del Reggimento				1948

OSSERVAZIONI

(1) I Furieri Sergenti e Caporali di Stato Maggiore sono destinati all'Amministrazione.

VIII. La tenuta del Battaglione d'istruzione sarà eguale a quella prescritta per gli altri Corpi di fanteria di linea, colla differenza che

a) il colore della goletta della tunica sarà di colore verde-erba;

b) i bottoni delle tuniche e dei cappotti saranno di metallo bianco e lisci;

c) per distinzione di Corpo il berretto porterà le iniziali di Vittorio Emmanuele in panno rosso per la bassa forza e ricamate in argento per gli Uffiziali. Sul keppy dette iniziali saranno in metallo bianco;

d) le nappine (pomponi) dei keppy saranno verdi.

La tenuta dei Battaglioni di guarnigione sarà pari a quella della Fanteria di linea con le seguenti varianti:

a) Il colore della goletta della tunica sarà pari a quello della tunica stessa, ma sarà essa contornata alla parte superiore, e, nell'attacco col busto, di pistagna colore scarlatto;

b) i bottoni si delle tuniche che dei cappotti saranno di metallo bianco e porteranno nel mezzo la croce di Savoia;

c) per distinzione di Corpo il berretto porterà la croce in ricamo d'argento per gli Uffiziali e di lana bianca per la bassa forza. Sul keppy la croce sarà in metallo bianco;

d) le nappine (pomponi) dei keppy saranno di colore scarlatto.

La tenuta per la Scuola dei tamburini e trombettieri sarà per gli Ufficiali e Sott'ufficiali comandanti quella

---

II.

Ordine di istituzione della Scuola dei Tamburini e Trombettieri in Sassuolo

Art. 1. La Scuola dei Tamburini e Trombettieri è istituita per fornire ai varii Corpi delle R. Truppe dell'Emilia il numero necessario dei medesimi.

Essa consta di un personale permanente di istruzione e di un numero determinato di Allievi, quale viene addimostrato nell'unito Specchio di composizione e forza della Scuola. Gli Allievi vengono distinti in due categorie, ossia Allievi Tamburini, Allievi Trombettieri. La determinazione del numero di ciascuna di queste categorie sarà possibilmente in ragione di due terzi Tamburini ed un terzo Trombettieri.

Art. 2. Al momento in cui gli Allievi che attualmente fanno parte di questa Scuola comincieranno a fare passaggio ai Corpi, essi verranno rimpiazzati, dietro autorizzazione ministeriale, da un numero eguale a quello dei sortiti d'individui presi nell'Istituto Adolescenti, atti al servizio di Tamburini e che vogliono arruolarsi per tali.

Ove fra questi non si trovasse il numero necessario, allora il Ministero di Guerra potrà autorizzare il Comandante la Scuola ad arruolare dei Civili di idonea struttura e dell'età da 18 ai 20 anni.

Art. 3. Questa Scuola costituisce una Compagnia, la quale in via disciplinare è comandata dal suo Comandante, cui sono accordate le facoltà di un Comandante di Corpo, ed in via amministrativa è condotta da un Consiglio di amministrazione formato dal

Comandante, Presidente,
1.° Sotto Tenente, Relatore,
2.° Sotto Tenente, Membro,
Furiere, Segretario.

Art. 4. Le relazioni fra il Ministero di Guerra e la Scuola sono quali esistono fra il Ministero stesso ed un Corpo.

Art. 5. L'istruzione degli Allievi verserà specialmente sulla batteria dei Tamburi e suoneria delle Trombe; si farà pure una istruzione di leggere e scrivere e delle quattro prime operazioni di aritmetica. Alla prima saranno dedicate non meno di 4 ore durante il giorno, e si avrà cura che sia compiuta nel più breve tempo possibile. Alla seconda si consacrerà non meno di un'ora e mezzo di sera, durerà per tutto il tempo che gli Allievi rimangono alla Scuola, e sarà fatta dal sergente istruttore di lettere.

Art. 6. I 30 Allievi i quali a giudizio dei relativi Istruttori e del Comandante facciano il maggiore profitto possibile durante il corso di un mese verranno compensati con un premio di lire 2 alla fine di detto mese.

Art. 7. Rimane stabilito che tutti gli Allievi della Scuola non potranno sortire da se soli dal Quartiere se non che per due ore nei giorni festivi. In tutti gli altri giorni sortiranno per squadre, condotti da un sergente e due caporali, e faranno delle passeggiate di un'ora e mezzo.

Art. 8. Le paghe e vantaggi per tutto il personale permanente e per gli Alunni saranno quali sono stabiliti pei gradi ed impieghi corrispondenti nell'Arma di fanteria.

Ogni sei mesi, a datare dal corrente, il Comandante della Scuola rassegnerà al Ministero di Guerra uno stato nominativo di proposte per gratificazione al personale permanente, avendo per norma la capacità e lo zelo spiegati da ciascuno nelle varie istruzioni da loro fatte.

Specchio della Composizione e Forza della Scuola

1. Comandante (Capitano o Luogotenente).
2. Sottotenenti (uno per la contabilità).
1. Furiere (per la contabilità della Compagnia).
1. Furiere (Istruttore di lettere).
1. Tamburino Maggiore (Istruttore).
1. Capo Tromba (Istruttore).
2. Sergenti (Assistenti ai Tamburini).
2. Sergenti (Assistenti ai Trombettieri).
4. Caporali Tamburini.
4. Caporali Trombettieri.
130. Allievi Tamburini e Trombettieri.

III.

Norme generali per l'ordinamento dell'Istituto Adolescenti

Art. 1. L'Istituto Adolescenti consta di tutti quei giovani dei soppressi Battaglioni Adolescenti i quali o per troppo fresca età o per troppo gracile struttura non hanno potuto essere utilizzati nel Battaglione d'Istruzione o nella Scuola Tamburini e Trombettieri.

che ritengono attualmente, e così dicasi per gli Allievi.

La tenuta per l'Istituto Adolescenti continuerà pure ad essere quella che già vestono attualmente.

IX. Questo Comando Generale si riserva di fissare l'epoca ed il modo con cui i varii Corpi faranno eseguire il passaggio degl' individui destinati ai Battaglioni d' istruzione e di guarnigione, ciò che avrà luogo nel corso del corrente gennaio.

Dal Quartier Generale di Bologna, addì 5 gennaio 1860.

Il Generale in Capo
M. FANTI

Siccome per altro non tutti questi Adolescenti possono essere obbligati ad intraprendere la carriera militare, e taluno dei medesimi ancora non può essere atto alla medesima, così, considerando che non tutti questi giovani appartengono alle Provincie occupate dagli Austriaci, e molti anzi di questi sono di famiglie di questi Paesi, rimane stabilito:

A) tutti gli Adolescenti che provengono dalle Provincie Venete rimarranno in questo Stabilimento o in altro consimile dello Stato fino a che o possano essere richiamati dalle loro famiglie o possano intraprendere una carriera che li assicuri di un avvenire;

B) gli Adolescenti appartenenti a famiglie delle Provincie dell'Emilia rimarranno nello Stabilimento fino a che, dietro una Circolare che il Comandante dell'Istituto dirigerà a tutte le loro famiglie ed a cui esse saranno invitate a rispondere entro il termine di giorni 15, si sappia se queste intendono che i loro figli proseguano nella carriera militare o no.

In quest'ultimo caso gli Adolescenti richiamati verranno rilasciati in libertà, e sarà loro fornito il mezzo di recarsi in seno alle loro famiglie e condonati gli oggetti vestiario.

Art. 2. Quando, dietro il prescritto dall'articolo precedente, sia definitivamente limitato il numero degli Alunni rimasti all'Istituto atto allo scopo sovraccennato, questo numero non potrà mai essere oltrepassato, e nemmeno si potranno rimpiazzare i sortiti con altri ammessi, dovendo questo Istituto essere chiuso non appena siansi utilizzati tutti quelli individui che ora lo compongono.

Art. 3. Ove il numero degli individui rimasti nello Stabilimento superi i 200, allora la composizione e forza dello Stabilimento verrà regolata a seconda dell'unito Specchio, venendo distribuito tutto il personale in due Compagnie.

Qualora tal numero rimanesse inferiore di 200, allora il personale indicato dallo Specchio suddetto (ad eccezione degli Alunni) verrebbe ridotto in ragione di una sola Compagnia.

Art. 4. Gli Alunni dell'Istituto saranno istrutti nelle scuole di leggere e scrivere, nelle prime quattro operazioni di aritmetica, negli esercizi ginnastici, ed in quegli esercizi militari pei quali non occorre l'uso del fucile.

Tali istruzioni verranno fatte in conformità dell'orario che sarà stabilito secondo le stagioni dal Comandante dell'Istituto.

52. *Obbligo di affissione nei Comuni d'una lapide commemorativa dei morti nelle Guerre d'indipendenza del 1848, 1849 e 1859.*

8 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

A perpetuare la memoria e il nobile esempio dei forti caduti combattendo per la Patria,

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. All'esterno d'ogni Albo pretorio o Palazzo comunale sarà posta

Art. 5. Tutti gli Alunni non potranno mai sortire dal Quartiere da se soli se non che per due ore nei giorni festivi e nelle circostanze in cui le loro famiglie venissero a visitarli.

Negli altri giorni saranno condotti a passeggiare dai loro Uffiziali o graduati, divisi per squadre o pelottoni, o anche per Compagnie, limitandosi però sempre tali passeggiate a distanze tali che non necessitino un tempo superiore a due ore.

Art. 6. Pel mantenimento dell'ordine interno si osserveranno le regole della disciplina militare, fatte le debite proporzioni nell'applicare le punizioni.

Art. 7. Le paghe e vantaggi per gli Uffiziali e graduati tutti dello Stabilimento sono quali vengono fissati per gli impieghi e gradi corrispondenti nell'Arma di fanteria. Per gli Alunni rimangono quali erano nei soppressi Battaglioni Adolescenti, ossia parificati a quelli dei Soldati comuni.

Art. 8. L'Istituto Adolescenti sarà retto disciplinarmente come un Corpo esistente da sè, ed amministrativamente verrà condotto da un Consiglio d'amministrazione composto nel modo seguente:

Comandante l'Istituto, Presidente,
Uffiziale contabile, Relatore,
1. Sotto tenente. Membro,
1. Sotto-tenente, Segretario.

Detto Consiglio avrà le stesse attribuzioni dei Consigli di amministrazione dei Reggimenti, e corrisponderà direttamente col Ministero della Guerra.

Specchio
della Composizione e Forza dell'Istituto Adolescenti.

1. Comandante (Luogotenente).
3. Sotto-tenenti (uno Contabile).
1. Furiere Maggiore.
2. Furieri.
6. Sergenti.
12. Caporali.
2. Tamburini.
279. Alunni (numero a cui ascendono gli Alunni attualmente inviati a questo Istituto).

Il Generale in Capo
M. FANTI

una lapide di bronzo o di marmo, sulla quale saranno scolpiti i nomi dei nati nel Comune i quali perirono nelle guerre dell'Indipendenza italiana negli anni 1848, 1849 e 1859.

Art. 2. L'opera sarà compiuta nel termine di tre mesi, a cura ed a spese di ciascun Comune.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 8 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

53. *Promulgazione e modificazioni alla Legge Sardo-Lombarda del 13 novembre 1859 sulla pubblica sicurezza.*

8 gennaio 1860.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 208 a pag.* 610-611).

54. *Istituzione di una Commissione per la conservazione dei monumenti nazionali e lavori di belle arti; attribuzioni di essa e nomina de' suoi Membri.*

11 gennaio 1860.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

La noncuranza dei tempi andati e dei Governi caduti assai volte fu cagione che insigni monumenti si guastassero e grande quantità di capilavori di belle arti con inestimabile danno si disperdesse. Siffatta ruina in verun modo non può essere tollerata da Governi ben ordinati e civili, e meno può essere tollerata in Italia ove le arti sono ornamento principalissimo e parte integrante della vita nazionale, e dove nei quadri, nelle statue e negli edifizi stà scritta in isplendido modo molta parte di Storia patria. Nelle chiese, nei conventi, nei luoghi pubblici d'ogni ragione, in ogni più remoto angolo della contrada, sono sparse pitture, sculture, architetture insigni per bellezza artistica e per importanza storica, le quali sovente, o sono custodite da tali che le trascurano o sciupano o vendono ad incettatore straniero o secondo il comodo ed il capriccio sconciamente deturpano, ovvero sono abbandonate agli oltraggi del tempo e all'imperversare delle stagioni che le consumano. Ad impedire tali guasti fa d'uopo che provvegga il Governo, disponendo di una somma annua ed istituendo una Commissione d'uomini idonei, la quale osservi, riferisca e, secondo la facoltà che le sarà fatta, operi alla conservazione de' capilavori artistici, ne ordini e sorvegli i ristauri, ne impedisca la dispersione, e, se altri mezzi più acconci non occorrano o lo reputi più sicuro espediente, li tolga dal luogo ove andrebbero a certa ruina, e li faccia trasportare nei palazzi comunali o nelle pubbliche gallerie; vegli perchè le buone architetture delle chiese e d'altri luoghi pubblici non siano modificate a capriccio; e proponga e diriga i ristauri di quelle già deturpate, le quali fossero da restituire all'antico decoro. A questa Commissione, i cui membri possono essere tolti dai Corpi accademici delle tre principali Accademie di Belle Arti dell'Emilia, cioè di quelle di Bologna, di Modena e di Parma, può essere data autorità d'invocare il concorso di dette Accademie, le quali a sua richiesta potranno istituire nel proprio seno altre Commissioni nelle Provincie e nei Comuni, che con essa corrispondano e preparino ed aiutino il suo lavoro, secondo le istruzioni che riceveranno da lei.

Le opere d'arte da togliersi dal luogo ove giacciono trascurate, se appartengano a chiesa o convento od altro corpo morale, potranno essere surrogate da copie che la Commissione farà eseguire da giovani artisti che siano giudicati capaci di condurre l'opera convenientemente. Gli originali potranno essere trasportati in quella delle tre Gallerie provinciali dell'Emilia, alla quale spettano per ragione di territorio, o nel palazzo del Comune al quale appartengono, ove il

Comune voglia sostenere le spese necessarie di ristauro e di copia o almeno voglia convenientemente parteciparvi.

Delle architetture ed altre opere d'arte di proprietà privata non ha diritto di occuparsi il Governo. Pur nondimeno la Commissione può giovarsi della propria autorità morale per fare uffici di raccomandazione presso i privati, per eccitarli collo stimolo dell'amor proprio, per proporre incoraggimenti, premii, onorificenze, e talvolta aiuti e sussidi ed acquisti, e per questo modo può facilmente giungere alla conservazione di tali capilavori e di tali monumenti che, senza l'opera sua, irremissibilmente andrebbero perduti.

Considerata l'utilità delle quali cose, il sottoscritto propone all'E. V. l'unito Decreto.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che ogni civile società ha debito di vegliare alla conservazione dei monumenti nazionali e dei lavori pregevoli di belle arti, e che spetta al Governo di provvedere acciò non siano deturpati o guasti o dispersi;

Dietro proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione artistica col titolo di *Commissione per la conservazione dei lavori pregevoli di belle arti,* la quale avrà ufficio ed autorità di

1° registrare i monumenti notevoli per bellezza architettonica o per carattere storico, e le più insigni pitture e sculture appartenenti a chiese, conventi o altri corpi morali o luoghi pubblici;

2° avvisare lo stato e il modo di loro conservazione, prescrivere norme in proposito, ordinare e sorvegliare i ristauri da farsi a quelli che ne abbisognano;

3° traslocare quelli che altrimenti non potessero preservarsi da guasti, e in luogo degli originali porre, ove sia necessario, delle copie: queste allogare a giovani artisti meritevoli d'incoraggiamento, e sorvegliarne l'esecuzione; gli originali poi trasferire nei palazzi dei Comuni i quali non amino di esserne privati e sostengano in tutto o in parte le spese di ristauro e, quando occorra, anche di copia, ovvero in quelle delle Gallerie provinciali di Bologna, di Modena o di Parma a cui spettano per ragione di territorio;

4° ordinare e sorvegliare il trasporto in tela di quegli affreschi i quali siano in procinto di guastarsi, o intraprendere i lavori necessarii per togliere dai muri l'umidità che li consuma;

5° impedire a coloro che hanno edifizi insigni per architettura classica o monumentale di atterrarli in verun modo senza approvazione della Commissione stessa;

6° proporre e promuovere, non che sorvegliare i ristauri delle antiche architetture, coll'intendimento di ripristinare quelle che già fossero in parte guaste;

7° rispettando sempre scrupolosamente le proprietà dei privati, adoperarsi moralmente presso di loro per ottenere che le architetture notevoli per valore artistico o storico, da essi possedute, siano conservate ed eziandio ristaurate convenientemente, e ad incoraggiar quest'opera promuovere dal Governo premi, sussidi, onorificenze, e all'uopo anche acquisti, iniziandone trattative.

Art. 2. Le Accademie di Belle Arti delle regie Provincie dell'Emilia, e segnatamente le tre principali di Bologna, di Modena e di Parma, sono chiamate a secondare ed aiutare l'opera della Commissione ad ogni sua richiesta. E così i Comuni e gl'Ispettori delle Belle Arti in quelle Città e Provincie ove ne sono le presteranno il loro concorso con informazioni e con quanto altro possa condurre allo scopo pel quale essa è istituita.

Art. 3. Con altro Decreto sarà provveduto ai mezzi che potranno occor-

rere per l'impianto definitivo e le prime operazioni di detta Commissione.

Art. 4. La Commissione si compone nel modo che segue:

Adeodato Malatesta, Direttore dell'Accademia di Belle Arti in Modena, *Presidente*,

Francesco Cocchi, Professore di Prospettiva nell'Accademia di Belle Arti in Bologna;

Francesco Scaramuzza, Professore di Pittura nell'Accademia di Belle Arti in Parma;

Carlo Raimondi, Professore d'Incisione nell'Accademia di Belle Arti in Parma;

Achille Farina, Professore di Disegno;

Cesare Costa, Professore di Meccanica sublime razionale e pratica nell'Università di Modena;

Luigi Montecchini, Professore d'Architettura nell'Accademia di Belle Arti in Parma;

Giuseppe Ferrari, Professore di Scultura;

Gaetano Giordani, Ispettore della Pinacoteca di Bologna;

Francesco Manfredini, Professore di Storia nell'Accademia di Belle Arti in Modena, *Segretario*.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 11 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

55. *Stanziamento di lire 200/m per l'apertura di strade comunali.*

12 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Regolamento Sardo 29 maggio 1817 pei ponti e strade al Titolo secondo, articolo 15;

Vista la Legge sul nuovo classamento delle strade, 23 ottobre 1859;

Nell'intendimento di promuovere la costruzione di nuove strade, che accrescano in queste Provincie la più pronta formazione e la migliore distribuzione della ricchezza;

Sulla proposta del Ministro de' Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. A que' Comuni che nel corso di quest'anno 1860 proporranno l'aprimento di strade riconosciute meglio atte a favorire le relazioni commerciali fra le Provincie è aperto, sull'Esercizio finanziario di quest'anno medesimo, un credito straordinario di lire dugentomila (L. 200,000).

Art. 2. I Comuni ove la strada si abbia ad aprire presenteranno col mezzo dell'Intendente della Provincia al Ministero dell'Interno, entro il mese di giugno, un progetto che dimostri, con dati statistici sulla popolazione e sulla materia di cambio, l'utilità della strada, e con perizia estimativa il costo della medesima.

Art. 3. Il progetto verrà quindi passato al Ministero dei Lavori pubblici perchè possa prenderlo ad esame e constatarne l'importanza.

Art. 4. Riconosciuti i dati sull'utilità e sul costo della strada progettata, il Ministro de'Lavori pubblici ne farà la proposta al Governatore il quale, sentito il Consiglio dei Ministri, decreterà un sussidio.

Art. 5. I Ministri dei lavori pubblici e delle Finanze, per quanto a ciascuno compete, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
PEPOLI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

56. *Ordinamento dell'Amministrazione delle Poste.*

12 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. L'Amministrazione provinciale delle poste negli Stati dell'Emilia è collocata sotto la esclusiva dipendenza del Ministero dei Lavori pubblici, il quale esercita particolarmente la superiore sua ispezione sovra tutto quanto concerne gli Uffizi ed il Personale degli impiegati della medesima.

Art. 2. Il Ministero suddetto provvede mediante emanazione di Sovrani Decreti alle modificazioni, ampliazioni e cambiamenti circa lo stabilimento degli Uffici e la pianta del Personale degli impiegati di essa Amministrazione che saranno riconosciuti necessarii al miglior andamento del servigio.

Art. 3. Il Direttore generale delle poste presso il Ministero dei Lavori pubblici ha la immediata direzione e sorveglianza di tutti gli impiegati componenti l'Amministrazione provinciale delle poste.

Art. 4. L'Amministrazione provinciale delle poste si compone di Uffici di varia classe stabiliti nei luoghi designati nel quadro *A* annesso al presente Decreto, e distinti per denominazione come segue, cioè:

Direzione divisionale,
Direzione provinciale,
Ufficio di 1ª classe,
Ufficio di 2ª classe,
Distribuzione di 1ª classe,
Distribuzione di 2ª classe.

Art. 5. Le Direzioni divisionali sono rette ciascuna da un Direttore di 1ª o 2ª classe.

Le Direzioni provinciali sono rette ciascuna da un Direttore di 3ª, 4ª o 5ª classe.

Ciascun Ufficio di 1ª classe da un Applicato contabile.

Ciascun Ufficio di 2ª classe da un Commesso.

Ciascuna Distribuzione di 1ª classe è retta da un Distributore di 1ª.

Ciascuna Distribuzione di 2ª classe da un Distributore di 2ª.

Art. 6. È instituito in ogni capoluogo di Distretto, il quale sia suscettivo di un annuo prodotto che basti a provvedere al suo stabilimento, un Ufficio di 2ª classe oppure una Distribuzione di 1ª, secondo le convenienze del pubblico servigio.

Art. 7. I capiluogo di Distretto non contemplati all'articolo precedente, ed i semplici Comuni possono ottenere la istituzione di una Distribuzione di 2ª classe ove ne facciano regolare domanda al Ministero ed assumano il carico delle relative spese.

Art. 8. Viene per Sovrano Decreto eretto a classe superiore quel solo Ufficio che sia riconosciuto di un prodotto sufficiente e di una conveniente importanza locale.

Il Ministero dei Lavori pubblici può però elevare ad Uffizi di 2ª classe le Distribuzioni di 1ª nelle quali si verifichino le suespresse condizioni.

PERSONALE

Art. 9. La pianta del personale della Amministrazione provinciale delle poste si compone degli impieghi di varia classe sottodistinti e del numero dei posti per ciascuno accennati al quadro *B*, annesso al presente Decreto:

Direttori di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classe,
Ispettori di 1ª e 2ª classe,
Sott'ispettori di 1ª, 2ª e 3ª classe,
Applicati di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª,
Volontarii,
Commessi,
Distributori di 1ª,
Distributori di 2ª.

Art. 10. I suddetti impieghi, dal Direttore di 1ª classe al Sott'ispettore di 3ª inclusivamente, sono ragguagliati fra di loro tanto pel grado che per lo stipendio come segue, cioè:

Direttore di 1ª, Ispettore di 1ª;
Direttore di 2ª, Ispettore di 2ª;
Direttore di 3ª, Sott'ispettore di 1ª;
Direttore di 4ª, Sott'ispettore di 2ª;
Direttore di 5ª, Sott'ispettore di 3ª.

Art. 11. I Direttori, gl'Ispettori ed i Sott'ispettori di ogni classe sono nominati per Decreto della Autorità Sovrana, sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 12. Gli Applicati di ogni classe sono nominati con Elenco approvato

per Decreto dell'Autorità Sovrana, sulla proposta del Ministro medesimo.

Art. 13. I Volontarii, i Commessi ed i Distributori di 1ª e 2ª classe sono nominati dal Ministro sulla proposta del Direttore generale.

La nomina dei Distributori di 2ª classe ha luogo sulla proposta dei Comuni a carico di cui deve cadere la relativa retribuzione.

Art. 14. Il Direttore generale delle poste, i Direttori ed Ispettori di 1ª e 2ª classe prestano giuramento nelle mani del Ministro dei Lavori pubblici.

Tutti gli altri Impiegati delle poste lo prestano nanti del Direttore generale o di qualsiasi Autorità espressamente da lui delegata a riceverlo.

Art. 15. Con appositi Ordini il Ministro stabilisce il luogo di destinazione di ciascuno degli impiegati.

Art. 16. Tanto l'ammessione dei Volontarii come le nomine e gli avanzamenti avranno luogo soltanto in caso di vacanza di posto e nei limiti fissati dalla pianta generale del personale dell'Amministrazione.

Art. 17. Non è ammesso nella Amministrazione provinciale delle poste alcun Volontario prima dell'età d'anni 18 compiti.

Art. 18. Gli impieghi dell'Amministrazione provinciale delle poste sono incompatibili con qualunque altro impiego si del Governo che dei Comuni, salvo il caso di speciale autorizzazione per Decreto della Autorità Sovrana.

Art. 19. Gl'impiegati delle poste sono ammessi alla pensione di riposo, e le loro vedove e figliuoli orfani provveduti delle dipendenti assegnazioni in conformità del disposto dalle relative leggi generali.

Tale disposto non si estende nè ai Commessi nè ai Distributori.

Art. 20. I Contabili delle poste sono tenuti a prestare una malleveria a favore dell'Erario.

Tale malleveria è fissata al nono del prodotto netto di un anno del proprio esercizio, ma ad ogni modo essa non deve essere minore di lire 200.

ASSEGNAMENTI

Art. 21. Gli assegnamenti a favore degli impiegati delle poste a titolo di stipendio personale, e quelli sotto diverso titolo, di cui infra, annessi al loro stipendio sono quelli accennati al quadro *C* unito al presente.

Art. 22. È stabilita a favore dei Commessi titolari degli Uffizi di 2ª classe la provvigione sul loro annuo prodotto netto che trovasi enunciata sul prementovato quadro.

Art. 23. Tale provvigione è garantita ai Commessi sino alla concorrenza di lire 200.

Art. 24. La retribuzione a favore dei Distributori di 1ª classe è stabilita in una somma fissa di annue lire 150.

Quella a favore dei Distributori di 2ª classe viene determinata e corrisposta loro dai Comuni a richiesta dei quali sono istituite le Distribuzioni.

Art. 25. Gli impiegati delle poste i quali per motivi interessanti il servigio della Amministrazione dovranno recarsi temporariamente o definitivamente fuori della loro residenza avranno diritto al pagamento delle relative spese di trasporto secondo le norme stabilite.

Art. 26. Ai Direttori di 1ª e 2ª classe è mantenuto l'alloggio in natura annesso al locale del rispettivo Ufficio; ai Direttori di 3ª, 4ª e 5ª classe, titolari delle Direzioni provinciali, non che ai titolari degli Uffici di 1ª classe, è conceduto un annuo assegnamento fisso a titolo d'indennità per la pigione del locale destinato all'Ufficio nella somma rispettivamente accennata sul predetto quadro.

Art. 27. Si concede ai titolari delle Direzioni divisionali e provinciali, non che agli Ispettori Capi d'Ufficio, nella quota rispettivamente indicata sullo stesso quadro summenzionato, un annuo assegno fisso per indennità delle spese d'ufficio.

Art. 28. Sono a carico dei titolari degli Uffici di 2ª classe e delle Distribuzioni le spese di locazione ed altre. La Amministrazione non sopporta che quelle di certi oggetti interessanti il

servigio, dei quali è fatta menzione nel detto quadro.

Art. 29. Verrà provveduto con Regolamenti speciali, approvati e firmati dal Ministro dei Lavori pubblici, alla parte esecutiva delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 30. Il presente Decreto riceverà la sua attuazione dal 1° febbraio 1860, e sarà recato a compimento in via progressiva a misura dello sviluppo del servizio postale.

Art. 31. Si deroga col medesimo a tutte le Disposizioni regolamentarie anteriori, relative o contrarie a quelle in esso contemplate.

Art. 32. Sono approvati i quadri *A*, *B*, *C*, annessi a questo Decreto e firmati dal Ministro dei Lavori pubblici.

Il Ministro dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 12 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

QUADRO *A*

NOMENCLATURA, CLASSE E LUOGO DEGLI UFFICI

Direzioni divisionali

Modena, Parma, Bologna, Forlì.

Direzioni provinciali

Reggio, Massa, Carrara, Piacenza, Ferrara, Ravenna e Rimini.

Uffici di prima Classe

Guastalla, Fivizzano, Castelnuovo di Garfagnana, Pontremoli, Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Pontelagoscuro, Faenza, Cesena, Imola e Lugo.

Uffici di seconda Classe

Gli Uffici di seconda classe sono instituiti in quei capoluoghi di Distretto, Preture, Giusdicenze ecc. che sono suscettivi di un annuo prodotto bastante a porre la Amministrazione in grado di provvedere al loro stabilimento.

Distribuzioni di prima Classe

Le Distribuzioni di 1ª classe sono stabilite nei capoluoghi di Distretto in cui non può istituirsi un Ufficio di 2ª classe, e che siano di competente prodotto.

Distribuzioni di seconda Classe

Le Distribuzioni di 2ª classe sono istituite nei capoluoghi di Distretto non contemplati nella categoria di quelli di cui sovra, e nei semplici Comuni dietro loro speciale richiesta ed a loro spese.

Visto d'ordine,

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

QUADRO *B*

PERSONALE

Titolo dell'Impiego e numero dei posti per ciascun Impiego

Direttori di 1ª classe	3
» 2ª »	2
» 3ª »	4
» 4ª »	4
» 5ª »	10
Ispettori di 1ª classe	2
» 2ª »	2
Sotto Ispettori di 1ª classe	3
» 2ª »	3
» 3ª »	5
Applicati di 1ª classe	24
» 2ª »	20
» 3ª »	20
» 4ª »	40
Volontarii	»
Commessi (*a*)	»
Distributori di 1ª classe (*b*)	»
» 2ª » (*c*)	»

a) I Commessi sono titolari degli Uffici di 2ª classe. Il loro numero corrisponde a quello degli Uffici medesimi.

b) I Distributori di 1ª classe sono titolari delle Distribuzioni di 1ª classe. Il loro numero corrisponde a quello delle Distribuzioni medesime.

c) I Distributori di 2ª classe sono titolari delle Distribuzioni di 2ª classe. Il loro numero corrisponde a quello delle Distribuzioni medesime.

Avvertenze

L'Applicato di una classe qualunque, destinato titolare di un Uffizio di 1ª classe, aggiunge al suo titolo la qualità di Contabile.

L'impiegato che disimpegna temporariamente le incombenze di un posto di Capo d'Uffizio di grado superiore al proprio, e viceversa, aggiunge al suo titolo la qualità interinale di Reggente o Facente funzioni, secondo la natura di quel posto medesimo.

Visto d'ordine,

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

QUADRO C.

ASSEGNAMENTI

Grado dell'Impiegato e Stipendio di ciascuno

Direttore di 1ª classe / Ispettore di 1ª classe	3,500	»
Direttore di 2ª classe / Ispettore di 2ª classe	3,000	»
Direttore di 3ª classe / Sotto Ispettore di 1ª classe	2,500	»
Direttore di 4ª classe / Sotto Ispettore di 2ª classe	2,100	»
Direttore di 5ª classe / Sotto Ispettore di 3ª classe	1,800	»
Applicato di 1ª classe	1,500	»
» 2ª »	1,200	»
» 3ª »	1,000	»
» 4ª »	800	»
Commesso (*a*)	»	»
Distributore di 1ª classe (*b*)	150	»
» 2ª » (*c*)	»	»

a) È stabilita a favore del Commesso, titolare di un Ufficio di 2ª classe, la provvigione sull'annuo prodotto di esso del 20 0/0.

NB. L'Amministrazione somministra agli Uffici di 2ª classe le bilancie coi pesi in grammi ed i necessarii bolli, oltre al suggello, ai registri e stampati relativi al servizio, ed agli oggetti materiali dovuti per la formazione e custodia dei dispacci.

b) L'Amministrazione provvede le Distribuzioni di 1ª classe degli oggetti stessi che somministra agli Uffici di 2ª classe.

c) La retribuzione a favore dei Distributori di 2ª classe viene determinata e corrisposta dal Comune a richiesta del quale è istituita la Distribuzione.

NB. L'Amministrazione provvede le Distribuzioni di 2ª classe degli oggetti stessi che somministra agli Uffici di 2ª classe. Il Comune interessato concorre per lire otto nella spesa del bollo colle date.

ASSEGNAMENTI PER FITTO E SPESE D'UFFIZIO

	Spese di Uffizio	Totale
Direzioni divisionali		
Modena	2400	2400
Parma	1800	1800
Bologna	1400	1400
Forlì	700	700
Direzioni provinciali		
Reggio	700	700
Massa	300	300
Carrara	300	300
Piacenza	500	500
Ferrara	500	500
Ravenna	500	500
Rimini	300	300
Uffici di 1ª classe		
Guastalla	250	250
Fivizzano	250	250
Castelnovo di Garfagnana	250	250
Pontremoli	250	250
Borgo S. Donnino	250	250
Borgotaro	250	250
Fiorenzuola	250	250
Pontelagoscuro	250	250
Faenza	250	250
Cesena	250	250
Imola	250	250
Lugo	250	250
Ispezioni divisionali		
Modena	250	250
Parma	250	250
Bologna	250	250
Forlì	200	200

NB. Gli assegnamenti di cui nel presente Quadro, massime quelli relativi alle spese, non possono per loro natura vestire un carattere di assoluta fissità, e vanno quindi soggetti a variazioni in dipendenza delle modificazioni che hanno luogo di frequente nei servizi di corrispondenza degli Uffici postali.

Visto d'ordine,

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

57. *Stabilimento di una Tariffa della Posta delle lettere; introduzione dei Franco-bolli.*

12 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Art. 1. Dal 1° febbraio 1860 la tariffa della posta delle lettere sarà regolata per tutte le regie Provincie della Emilia secondo il disposto della presente Legge.

Art. 2. La lettera semplice, spedita da un luogo ad altro qualsiasi delle regie Provincie della Emilia è assoggettata alla tassa uniforme di centesimi venti.

La lettera semplice impostata in Ufficio postale a destinazione di altro nella periferia di venti chilometri è passibile della sola tassa di centesimi dieci.

Art. 3. La lettera semplice da distribuirsi nell'Ufficio stesso in cui venne impostata, è assoggettata alla tassa di centesimi cinque.

Art. 4. È considerata per semplice la lettera il cui peso non oltrepassa dieci grammi.

Art. 5. Le lettere di peso (pieghi) sono tassate a seconda della progressione seguente, cioè:

da grammi	10	a 20	inclusivamente	2	volte la tassa
»	20	a 30	»	3	»
»	30	a 40	»	4	»
»	40	a 50	»	5	»
»	50	a 100	»	6	»

Da oltre 100 ad ogni maggior peso si aggiunge una volta la tassa di 50 in 50 grammi.

Art. 6. I pacchi di carte manoscritte e le mostre o campioni di merci destinati per l'interno sotto fascia e colla sola lettera di accompagnamento aperta od unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta sono assoggettati sia in tassa che in affrancamento al terzo del diritto stabilito per le lettere, conservata la medesima progressione di peso.

Il diritto però di un pacco o di un campione di merci non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.

Art. 7. I giornali, le gazzette ed opere periodiche per qualsiasi destinazione dell'interno sono assoggettate al diritto in affrancamento, purchè sotto fascia, di un centesimo per cadun numero non eccedente il peso di grammi venti.

Quelli che oltrepassano il peso di venti grammi e non eccedono i quaranta sono passibili del diritto di due centesimi.

Per quelli di maggior peso si riscuote la tassa di due centesimi di 40 in 40 grammi o frazione.

Art. 8. Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni, le fotografie, la carta da musica impressa o manoscritta, le circolari, gli avvisi, prospetti, opuscoli, libri, anche legati, e simili vogliono essere affrancati, e sono passibili del diritto di due centesimi per ogni piego sotto fascia non eccedente il peso di 40 grammi, aggiungendo per quelli di maggior peso il diritto di due centesimi di 40 in 40 grammi o frazione.

Art. 9. Le lettere assicurate vanno soggette, oltre la tassa progressiva stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di centesimi venticinque.

L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente la indennità di lire cinquanta per caduna di esse e non può essere tenuta ad altro risarcimento.

Art. 10. Sono ammesse assicurazioni anche per li paesi esteri, coi Governi dei quali esistono o saranno conchiuse analoghe Convenzioni.

La indennità di lire cinquanta, di cui allo articolo precedente, viene parimenti soddisfatta dalla Amministrazione riguardo alle lettere assicurate

per l'estero, quando la perdita di esse è occorsa sul territorio interno.

Allorchè la perdita ha luogo sul territorio estero, non si fa luogo a indennità se non nei casi in cui nelle Convenzioni coi Governi esteri sia stipulata reciprocamente una tale condizione.

Art. 11. Sono rilasciate a richiesta dei mittenti ricevute di ritorno contro il pagamento di centesimi quaranta.

Art. 12. Il diritto di affrancamento di una lettera semplice diretta a sott'ufficiali e soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi dieci.

Non sono considerati in attività di servizio i sott'ufficiali e soldati in semestre od in congedo.

Art. 13. È ammesso nelle regie Provincie dell'Emilia l'uso facoltativo dei franco-bolli per l'affrancamento delle lettere e dei pieghi per qualsiasi destinazione.

Art. 14. La forma dei franco-bolli, il cui rispettivo valore sarà indicato sui medesimi, è determinata da apposito Decreto.

Art. 15. La formazione dei medesimi è riservata al Ministero dei Lavori pubblici (Direzione generale delle poste) col concorso del Ministero delle Finanze.

Art. 16. Il franco-bollo non opera l'affrancamento che per le sole lettere o pieghi trasportati dalla Amministrazione delle poste.

Art. 17. Allorchè il montare di uno o di più franco-bolli appositi ad una lettera o ad un piego non corrisponde a quello della tassa in ragione del peso, il compimento del medesimo viene posto a carico del destinatario che è tenuto a soddisfarlo in danaro.

Andrà perduto pei mittenti il valore di franco-bolli che secondo le Convenzioni possono essere applicati alle corrispondenze dirette all'estero, ove lo stesso valore non rappresentasse intieramente i diritti dovuti.

Art. 18. Le lettere ed i pieghi che si vogliono spedire per mezzi estranei alla Amministrazione delle poste (salvo le eccezioni consentite dalla Legge sulla privativa postale) devono essere preventivamente sottomessi al bollo in corso particolare mediante il pagamento dei diritti stabiliti dalla presente Legge.

Art. 19. I giornali, le gazzette e gli stampati diversi, da e per l'estero, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle Convenzioni coi Governi esteri.

Il Governo avrà facoltà di gravare di un diritto di bollo i giornali politici provenienti da Stati esteri ne' quali i periodici delle regie Provincie dell'Emilia non ne vanno esenti.

Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito ne' rispettivi Stati esteri sopra i periodici.

Art. 20. I fogli stampati non devono contenere, nè su fogli a parte nè sulle fascie nè sui margini, veruno scritto a mano.

Sono eccettuate le correzioni a mano sulle bozze di stampa.

Art. 21. È fatta facoltà ad ognuno di associarsi a giornali e gazzette estere, sia direttamente sia per quell'altro mezzo che ravviserà più opportuno.

Quando questa associazione sia fatta da un Uffizio postale, l'Amministrazione preleverà un diritto di lire due pel periodo della associazione, sia essa annuale o per un periodo di tempo minore.

Art. 22. Le somme di danaro depositate presso gli Uffici postali contro il rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dell'interno sono a cura della Amministrazione corrisposte ai destinatarii mediante il diritto anticipato dell'uno per cento, oltre quello fisso di spedizione di centesimi cinque per ognuna di esse.

Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai sott'ufficiali e soldati presenti al corpo è fatto gratuitamente sino alla concorrenza di lire venti, fermo però il disposto riguardo al diritto di spedizione.

Apposito Decreto determinerà gli Uffici ed il massimo delle somme pagabili da caduno di essi.

Art. 23. L'Amministrazione delle po-

ste è mallevadrice delle somme di cui all'articolo precedente, regolarmente consegnate ai proprii Uffici, le quali fossero derubate o andassero smarrite, senza eccezione di casi.

Art. 24. I riclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di due anni per le prime e di cinque pei secondi dalla data della loro spedizione.

Art. 25. Le frazioni di centesimo risultanti dal cómputo delle tasse sono considerate come centesimi intieri.

Art. 26. Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente Legge mediante Regolamento approvato per Decreto.

Art. 27. È abrogata ogni altra Legge contraria alla presente.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

58. *Determinazione della forma e del valore dei Franco-bolli.*

12 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Art. 1. L'impronto del franco-bollo per le lettere e per i pieghi è di cinque sorta come nel Regno Sardo:

1°	di color	verde, del valore di centesimi		05
2°	»	fuligine	»	10
3°	»	turchino	»	20
4°	»	rosso	»	40
5°	»	arancio	»	80

Art. 2. Il franco-bollo sarà pienamente conforme al modello seguente dei franco-bolli piemontesi:

Dimensione, altezza 22 millimetri, larghezza 19 idem.

Art. 3. La vendita dei franco-bolli ha luogo presso tutti gli Uffici di posta, non escluse le Distribuzioni. Nelle città ove è stabilita una Direzione divisionale tale vendita potrà pure per maggiore commodo del pubblico essere affidata a persone estranee alla Amministrazione delle poste.

Art. 4. Queste persone godranno di un agio del tre per cento sul valore dei franco-bolli smaltiti.

Art. 5. L'importo della vendita dei franco-bolli sarà, per quanto agli Uffici di seconda classe, compreso fra gli altri prodotti per determinare la quota della provvigione spettante ai rispettivi Contabili nelle proporzioni stabilite.

Art. 6. È approvato l'annesso Regolamento per la parte esecutiva del presente Decreto.

Il Ministro de' Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

REGOLAMENTO

Art. 1. Il franco-bollo destinato ad operare l'affrancamento di una lettera o di un piego consta di una incisione su carta del valore e formato di cui

all'articolo 1° del Decreto Governativo 12 gennaio 1860.

Art. 2. La lettera munita di franco-bollo così affrancata vuole essere immessa nella buca.

Art. 3. Il montare del diritto di una lettera o di un piego può essere rappresentato da uno o più franco-bolli di diverso valore, purchè questo nel complesso pareggi il diritto di tassa dovuto in ragione del loro peso.

Art. 4. Quando il valore del franco-bollo o di franco-bolli apposti ad una lettera o ad un piego non pareggi in complesso il diritto dovuto, e la lettera od il piego siano diretti in paese estero verso il quale sia in vigore lo affrancamento obbligatorio, ne sarà trattenuto il corso, ed andranno soggetti alle discipline stabilite riguardo alle lettere giacenti per difetto di affrancamento pel pagamento della differenza che risulta alla tassa.

Art. 5. Il franco-bollo che abbia servito alla affrancatura di una lettera sarà annullato nell'Ufficio postale di origine mediante l'impronto sovr'esso del bollo dell'Ufficio medesimo.

Art. 6. Sarà tenuto affisso presso gli Uffici di posta lo stato di progressione stabilito dall'articolo 5 della Legge sulla tariffa postale.

Modena, 12 gennaio 1860.

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

59. *Ordinamento del servizio dei Vaglia postali.*

12 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto l'articolo 22 della Legge sulla Tariffa postale in data d'oggi;

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Gli Uffizi autorizzati a ricevere la consegna di somme di danaro e ad effettuare il pagamento di vaglia postali sono quelli di ogni classe esistenti nelle R. Provincie della Emilia.

Art. 2. Il vaglia postale è il titolo comprovante la consegna delle somme versate presso un Ufficio di posta ond'essere soddisfatte in altro Ufficio alli destinatarii delle medesime, ed ha la forma, le indicazioni ed il distintivo del bollo a secco rappresentante lo stemma Reale di Savoia secondo il modello annesso al presente.

Art. 3. La proprietà di un vaglia postale non può alienarsi nè trasmettersi per girata od altrimenti.

Art. 4. È fatta facoltà agli Uffizi postali, eccettuati quelli di 2ª e le Distribuzioni, di ricevere somme in danaro contro rilascio di vaglia postali sino al limite di lire 600.

Questi vaglia non potranno però oltrepassare la somma di lire 150, se il pagamento deve effettuarsi da un Ufficio di 1ª classe; di lire 300, se da una Direzione provinciale; di lire 400, se da una Direzione divisionale; e potranno giungere sino alle lire 600 per le sole Direzioni divisionali di Modena, Bologna e Parma.

Per gli Uffizi di 2ª classe il limite si pel rilascio che per il pagamento è fissato a lire 100 tra di loro, e verso le Direzioni e gli Uffizi di 1ª classe reciprocamente.

Art. 5. È fatta facoltà al Ministero dei Lavori pubblici (Direzione generale delle poste) di affidare il servizio dei vaglia postali a quelle Distribuzioni le cui contingenze locali ne facessero palese la opportunità. In tali casi il limite sia pel rilascio che per il pagamento sarà di lire 50 fra di loro e reciprocamente verso le Direzioni e gli Uffizi di 1ª e di 2ª classe.

Art. 6. L'importo dei diritti sugli articoli di danaro sarà, quanto agli Uffizi di 2ª classe, compreso fra gli altri prodotti per determinare la quota della provvigione spettante ai rispettivi titolari giusta le proporzioni stabilite.

Art. 7. È approvato l'annesso Re-

golamento per la parte esecutiva del presente Decreto.

Art. 3. Il Ministro dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici

P. TORRIGIANI

REGOLAMENTO

Art. 1. L'Amministrazione delle poste provvede al pagamento delle somme di danaro consegnate nei proprii Uffizi a destinazione interna delle regie Provincie dell'Emilia contro rilascio agli speditori di esse di corrispondenti vaglia postali.

Art. 2. L'ufficiale di posta alla consegna di una somma, oltre al corrispondente vaglia postale che dovrà portare tutte le indicazioni del registro da cui è staccato, e fra esse quella della somma consegnata tanto in cifra che in disteso, rilascierà al rispettivo mittente la bolletta di ricevuta annessa al vaglia.

Art. 3. Il diritto in affrancamento per dette somme versate negli Uffici di posta è fissato dalla Legge sulla Tariffa postale all'uno per cento, cioè a centesimi uno per ogni lira o frazione di lira oltre quello fisso di spedizione di centesimi cinque per caduna di esse. Per gli articoli al disotto di lire cinque si percepirà però sempre il diritto fisso di centesimi cinque, indipendentemente da quello di spedizione di cui sovra.

Art. 4. Le somme di denaro per i sott'uffiziali e soldati di qualunque arma in attività di servizio e presenti al Corpo saranno ammesse gratuitamente dagli Uffici di posta per uno stesso individuo in cadaun ordinario sino alla concorrenza di lire venti, fermo il disposto quanto al diritto di spedizione.

Art. 5. Gli uffiziali di posta potranno rilasciare nello stesso giorno a favore di uno stesso destinatario più vaglia, purchè il loro valore complessivo non ecceda la somma indicata all'articolo 4 del Decreto Governativo in data d'oggi.

Art. 6. È vietato agli ufficiali di posta di rilasciare verun duplicato di vaglia postali per allegato smarrimento, perdita, distruzione od altro motivo qualunque alla cui evenienza, però avrà luogo, dopo la scadenza del termine prefisso, la restituzione del deposito al mittente dietro suo riclamo e rimessione della relativa bolletta firmata per ricevuta.

Art. 7. I vaglia postali non eccedenti le lire cento sono pagabili a vista dalle Direzioni e dagli Uffizi.

Le Distribuzioni incaricate del servigio degli articoli di danaro pagano egualmente a vista i vaglia non eccedenti le lire cinquanta. I vaglia postali eccedenti le lire cento sono soltanto pagabili nel limite fissato dal Decreto Governativo in data d'oggi, salvo speciale autorizzazione del Ministero.

Gli uffiziali di posta non possono soddisfare vaglia postali eccedenti le lire cento se non allorchè hanno ricevuto dall'Ufficio traente l'avviso dell'eseguitovi deposito.

Nel caso che alcuna delle Direzioni, qualche Ufficio od una Distribuzione, per mancanza di fondi, non sia momentaneamente in grado di soddisfare alle richieste di pagamento di vaglia postali, l'Amministrazione vi provvederà sollecitamente.

Art. 8. Il termine utile al pagamento dei vaglia postali è stabilito a due mesi dalla data di loro spedizione, trascorsi i quali è necessaria per l'eseguimento del medesimo espressa autorizzazione della Amministrazione centrale.

Art. 9. Riconosciutasi dall'ufficiale di posta la regolarità del vaglia che gli è presentato, ed accertatosi coi mezzi possibili della identità del destinatario di esso, gli effettuerà lo sborso della somma relativa contro di lui fir-

ma tanto sul vaglia che sull'apposito registro.

Art. 10. I Vaglia presentati ad un Ufficio di posta da persona sconosciuta, non domiciliata nel Comune ove esso Ufficio è stabilito, non possono essere soddisfatti senza la esibizione per parte di essa del proprio passaporto in debita forma e della lettera d'invio del vaglia.

In mancanza del passaporto, potrà bastare una dichiarazione spedita dal Sindaco del luogo di residenza del destinatario col bollo della Amministrazione comunale che comprovi la identità della persona accennata nel vaglia e che ne fa la esibizione.

Sarà il destinatario dispensato dalla produzione di siffatti documenti qualora sia accompagnato da persona domiciliata nel Comune in cui si trova l'Uffizio, proba e nota al titolare di esso, la quale dichiari di aver piena conoscenza del medesimo e si sottoscriva tanto nel vaglia che sul registro.

Art. 11. L'ufficiale di posta cui venga prodotto un vaglia che presenti segni di alterazione nel cognome, nome e nella somma dovrà sospenderne il pagamento e chiederne al destinatario la rimessione contro speciale sua ricevuta, onde trasmetterlo al Ministero per gli analoghi provvedimenti.

Art. 12. Qualora un Vaglia sia mancante di taluna delle indicazioni e condizioni prescritte, l'ufficiale di posta deve ritirarlo dal destinatario, contro apposita di lui ricevuta, ed inviarlo tosto al Ministero per essere regolarizzato e quindi a suo tempo soddisfatto.

Art. 13. Alla evenienza di simultanea richiesta della restituzione di un articolo di danaro in caducità per parte del mittente, possessore della bolletta di deposito, e del suo pagamento per parte del destinatario detentore del vaglia, ne sarà autorizzato di preferenza il pagamento a quest'ultimo.

Art. 14. Nel caso di decesso tanto del destinatario che del mittente di un articolo di danaro, occorso prima del pagamento di esso, il suo ammontare ne sarà soddisfatto, mediante le formalità prescritte, agli eredi del mittente contro produzione all'Uffizio di posta di legale documento che li qualifichi per tali.

Art. 15. La restituzione al mittente del montare di un vaglia verrà fatta sulla produzione del vaglia stesso e della bolletta di deposito dallo stesso Ufficio da cui fu rilasciato, sempre che non sia scaduto il termine utile al pagamento.

Art. 16. La somma depositata in qualche Ufficio di posta, la quale non risultasse essere stata pagata al destinatario nel periodo di quattro mesi dalla data della consegna, sarà, dietro reclamo del mittente e mediante la produzione della bolletta di deposito, al medesimo restituita, previa autorizzazione del Ministero.

Art. 17. I vaglia postali a riguardo dei quali sia intervenuta la autorizzazione a pagamento del Ministero andranno soggetti, a datare dal giorno della autorizzazione medesima, alle regole stesse determinate per gli altri qualora fossero per incorrere di nuovo nella caducità prescritta.

Art. 18. Lo smarrimento dei vaglia postali non potendo nè dovendo attribuirsi se non che a cause indipendenti dalla Amministrazione, la restituzione della somma al mittente non trae mai seco in verun caso quella dei diritti percepiti.

Art. 19. Se il destinatario di un vaglia è illetterato od impotente a firmare, il pagamento di esso non è effettuato se non in presenza di due persone domiciliate nel Comune, cognite all'ufficiale di posta, ed estranee al proprio Ufficio, le quali dovranno apporre sotto il segno del destinatario, tanto sul vaglia che sul registro, la rispettiva loro firma preceduta dalle parole *pagato in nostra presenza*.

Art. 20. Un individuo che per malattia od altra causa sia impedito a trasportarsi all'Uffizio postale per riscuotere il montare di un vaglia rilasciato in suo nome può delegare a tale effetto altra persona munita di speciali poteri in virtù di procura notarile od

anche di una procura in via privata su carta bollata e legalizzata dal Sindaco del Comune.

Si l'una che l'altra procura devono portare l'indicazione della qualità e del domicilio del destinatario.

Art. 21. Ove la procura sia generale e che il mandatario non possa privarsene, l'ufficiale di posta deve esigere che gliene sia rimesso un estratto autentico. Nel caso che sia speciale, il mandatario deve lasciarla presso l'ufficiale di posta per essere messa come l'estratto predetto a corredo del registro.

A meno poi che nella procura generale sia espressa la facoltà di ritirare dalla posta articoli di danaro, il vaglia presentato, oltre la firma del ricevente delegato, deve pure essere munito di quella del destinatario.

Art. 22. Le procure private essendo speciali, devono rinnovarsi ogni qualvolta occorre al destinatario di riscuotere dagli Uffici di posta per mezzo di terze persone l'importo di articoli di danaro.

Art. 23. Ove sia dal Comandante di un Corpo dell'esercito appoggiato ad un sott'ufficiale l'incarico di ritirare dall'Uffizio delle poste l'importo dei vaglia postali diretti ai sott'ufficiali e soldati del Corpo stesso, ed il Comandante ne abbia reso partecipe per iscritto l'ufficiale di posta, questi non può in allora soddisfarli che al sott'ufficiale incaricato. In tal caso questo sott'ufficiale deve presentare i relativi vaglia sottoscritti per ricevuta da ciascuno dei destinatarii e, se sono illetterati, muniti del loro segno convalidato dalla firma di due testimonii; l'incaricato pone parimenti la propria firma su d'ogni vaglia e sul registro.

L'incaricato dev'essere munito di un registro a fogli numerati e firmati dal Maggiore relatore del Corpo. Ogni foglio consta di nove caselle da riempiersi dallo stesso incaricato a seconda della intestazione di esse, e questo registro descrittivo di vaglia a riscuotersi, firmato dall'ufficiale di servizio giorno per giorno, deve essere presentato agli Uffici di posta in un coi vaglia da pagarsi.

I sott'ufficiali e soldati che trovansi distaccati senza che il Comandante del distaccamento abbia fatto scelta di un incaricato speciale, quelli che viaggiano isolatamente, e quelli in fine che trovansi in licenza, volendo riscuotere un qualche vaglia, devono essere accompagnati all'Uffizio di posta da un'Autorità militare o da persona cognita al titolare dell'Ufficio, e si l'una che l'altra deve apporre la sua firma sul vaglia e sul registro. I sott'ufficiali e soldati in licenza devono inoltre presentare la carta che li autorizza ad assentarsi dal proprio Corpo.

Art. 24. L'ufficiale di posta mediante l'adempimento delle formalità prescritte paga i vaglia diretti a militari infermi all'ospedale a mani dell'individuo incaricato per iscritto dal Capo o Direttore di esso a riscuoterne il montare.

Art. 25. I Direttori od Economi degli ospedali, i Direttori o Rettori di stabilimenti religiosi o di educazione, i Direttori o Custodi delle case di correzione o di detenzione possono ritirare gli articoli di danaro destinati agli individui ammessi o detenuti in detti ospedali, stabilimenti e case, sulla produzione di vaglia postali debitamente quitanzati dai destinatarii.

Ove il destinatario sia illetterato od impotente a firmare, fa il proprio segno sul vaglia postale inferiormente alle parole *per quitanza*; due testimoni idonei attestano mediante la loro firma che il segno è stato fatto in loro presenza, ed il Direttore, Rettore, Economo o Custode predetti rivestono il vaglia della loro vidimazione.

Art. 26. Il vaglia postale munito delle formalità anzidette può anche essere dall'ufficiale di posta pagato alla persona delegata per iscritto dal Direttore, Rettore, Economo o Custode, ed in tal caso il delegato firma pure il registro.

Lo scritto di delegazione deve rimanere presso l'ufficiale di posta quale documento a proprio scarico.

Art. 27. I vaglia rilasciati a favore della redazione di un giornale, di un

ufficio, stabilimento, casa di commercio o corpo morale qualunque in nome collettivo non sono dagli uffiziali di posta soddisfatti se non al rispettivo direttore, superiore o principale, ed in difetto alla persona da essi espressamente o con loro procura od altrimenti delegata a rappresentarli mediante l'adempimento delle formalità prescritte.

Art. 28. Occorrendo presso l'Ufficio d'origine qualche richiamo per il non seguito pagamento al destinatario della somma statagli consegnata, il titolare di esso Ufficio si rivolge direttamente a quello di destinazione onde ottenere gli opportuni schiarimenti.

Art. 29. Gli uffiziali delle poste sono responsabili dei pagamenti dei vaglia da essi indebitamente eseguiti, non meno che di ogni somma che sia pagata in seguito alla emissione di vaglia stati ad essi furtivamente involati.

Art. 30. Verranno con apposita Istruzione sviluppate in ciò che possa occorrere le norme relative a questo servigio.

Modena, 12 gennaio 1860.

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

60. *Promulgazione delle Leggi Sarde sulla stampa.*

13 gennaio 1860

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che la libertà della stampa è un diritto costituzionale dei Popoli soggetti alla monarchia di Casa Savoia;

Considerando che sino a tanto che non sia cessato qualunque pericolo di guerra si rendono necessarie le restrizioni sancite dalla Legge Sarda 28 aprile 1859, già pubblicata nelle Provincie Modenesi e Parmensi;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. È abolita la censura preventiva in materia di stampa.

Art. 2. Sono pubblicate ed attuate nelle regie Provincie dell'Emilia le Leggi Sarde 26 marzo 1848, 26 febbraio 1852, 20 giugno 1858 e 29 aprile 1859, relative alla stampa.

Art. 3. La Legge Sarda 28 aprile 1859 rimarrà in vigore nelle regie Provincie dell'Emilia sino a tanto che l'amministrazione delle Provincie stesse sia posta sotto la effettiva dipendenza del Governo di S. M. il Re; e sino a detta epoca i reati di stampa saranno giudicati dai Tribunali ordinarii secondo le norme di procedura rispettivamente vigenti nelle Provincie suddette.

Art. 4. Tutte le Disposizioni ed i Regolamenti contrarii alle succitate Leggi sono abrogati.

Art. 5. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e dell'Interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

61. *Determinazione e riparto per Mandamenti dei Consiglieri provinciali.*

13 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

È approvata l'unita Tabella di riparto dei Consiglieri provinciali fra i Mandamenti delle regie Provincie dell'Emilia.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che verrà promulgato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

Tabella del Riparto dei Consiglieri provinciali fra i Mandamenti

MANDAMENTI	Numero dei Consiglieri
1ª *Provincia di Bologna*	
4 di Bologna	15
1 di Bazzano	2
» Budrio	3
» Castel Maggiore	1
» Loiano	1
» Minerbio	2
» S. Giovanni in Persiceto	2
» S. Giorgio in Piano	2
» Imola	3
» Castel S. Pietro	2
» Medicina	2
» Vergato	2
» Porretta	2
» Castiglione	1
	40
2ª *Provincia di Ferrara*	
1 di Ferrara	12
» Argenta	3
» Copparo	4
» Porto Maggiore	3
» Bondeno	2
» Cento	4
» Poggio Renatico	2
» Crevalcore	3
» Finale	2
» Comacchio	2
» Codigoro	3
	40
3ª *Provincia di Forlì*	
1 di Forlì	7
» Meldola	4
» Civitella	1
» Cesena	8
» Sarsina	1
» Savignano	3
» Sogliano	2
» Rimini	6
» Coriano	3
» S. Arcangelo	2
» Saludeccio	3
	40
4ª *Provincia di Massa e Carrara*	
1 di Massa	3
» Carrara	3
» Fivizzano	3
» Aulla	2
» Calice	1
» Tresana	1
» Fosdinovo	1
» Pontremoli	3
» Bagnone	2
» Mulassa	1
	20

MANDAMENTI	Numero dei Consiglieri
5ª *Provincia di Modena*	
1 di Modena Città	4
» Modena Campagna	3
» Sassuolo	1
» Formigine	1
» Vignola	2
» Nonantola	2
» Castelfranco	2
» Carpi	3
» Mirandola	3
» Concordia	2
» S. Felice	1
» Pavullo	2
» Lama	1
» Sestola	1
» Fanano	1
» Pievepelago	1
» Montefiorino	2
» Guiglia	1
» Montese	1
» Zocca	1
» Castelnovo di Garfagnana	2
» Camporgiano	1
» Minucciano	1
» Gallicano	1
	40
6ª *Provincia di Parma*	
2 di Parma	7
1 di Calestano	1
» Colorno	2
» Corniglio	2
» Fornovo	2
» Langhirano	1
» S. Donato	2
» S. Pancrazio	3
» Traversetolo	3
» Borgo S. Donnino	2
» Busseto	1
» Fontanellato	1
» Noceto	2
» Pellegrino	1
» S. Secondo	2
» Soragna	1
» Zibello	2
» Borgotaro	2
» Berceto	1
» Bedonia	2
	40
7ª *Provincia di Piacenza*	
1 di Piacenza al Nord	3
» Piacenza al Sud con Sant'Antonio	3
» Agazzano	2
» Bettola	3
» Borgonovo	2

Segue Tabella del Riparto dei Consiglieri provinciali fra i Mandamenti

MANDAMENTI	Numero dei Consiglieri
Riporto . .	13
1 di Castel S. Giovanni . . .	3
» Ferriere	1
» Pianello	2
» Ponte dell'Olio	2
» Pontenure	2
» Rivergaro	2
» Fiorenzuola	2
» Bardi	2
» Carpaneto	2
» Castell'Arquato	2
» Cortemaggiore	2
» Lugagnano	2
» Monticelli	3
	40
8 *Provincia di Ravenna*	
2 di Ravenna	11
1 di Russi	1
» Alfonsine	1
» Cervia	1
» Lugo	7
» Bagnacavallo	3
» Massa Lombarda	2
» Faenza	7

MANDAMENTI	Numero dei Consiglieri
Riporto . .	33
» Brisighella	2
» Castel Bolognese	3
» Casola Valsenio	2
	40
9ª *Provincia di Reggio*	
1 di Reggio Città	3
» Reggio Campagna	5
» Rubbiera	1
» Scandiano	3
» Montecchio	3
» Castellarano	1
» Villa Minozzo	2
» Castelnovo ne' Monti . . .	2
» Castelnovo di Sotto . . .	3
» Correggio	3
» Carpineti	1
» S. Polo	2
» Culagna	1
» Guastalla	3
» Brescello	2
» Novellara	3
» Reggiolo	1
» Luzzara	1
	40

62. *Promulgazione e modificazioni alla Legge Sarda* 23 *maggio* 1851 *sulle mani morte.*

13 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che tutti i beni dello Stato sono egualmente protetti dalle leggi, e debbono quindi concorrere tutti in eguale misura a sostenere i carichi che lo Stato impone;

Considerando che i beni posseduti dalle mani morte non sono in pari condizione delle altre proprietà, perchè in forza della loro inalienabilità lo Stato non percepisce sopra di essi le tasse d'insinuazione o registro e di trascrizione;

Vista la relazione della Commissione legislativa;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. È pubblicata la Legge Sarda 23 maggio 1851, colle seguenti modificazioni.

Art. 2. Quanto si riferisce alle Divisioni nell'articolo 1 della suddetta Legge s'intende applicato alle Provincie.

Art. 3. L'esenzione portata dall'articolo 14 quanto ai Parrochi ed in generale agli aventi cura d'anime viene estesa, pel reddito derivante dai beni di cui all'articolo 1, alle lire 800.

Art. 4. Gli Istituti di carità e di beneficenza che hanno per oggetto in tutto o in parte di soccorrere ai poveri ed alle classi meno agiate tanto in istato di sanità che di malattia, di prestar loro assistenza, di istruirli e di avviarli in qualche arte o mestiere, qualora non siano anche nella parte

economica diretti ed amministrati da qualche corporazione religiosa, saranno esenti dalla tassa *per quelle case o porzioni di case ecc.*, come all'articolo 15 della Legge.

Art. 5. La presente Legge avrà la sua esecuzione a datare dal 1° giugno 1860.

Art. 6. A cura del Ministro delle Finanze, sarà pubblicato colle necessarie modificazioni il Regolamento Sardo 23 giugno 1851 per l'esecuzione della Legge 23 maggio 1851.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione di questa Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
PEPOLI

---

63. *Ritenenza di due decimi sulle vincite al Lotto.*

14 gennaio 1860. (1)

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che la diminuzione dei premii in uso sopra le vincite dei regii Lotti nelle varie Provincie dell'Emilia serve indirettamente a combattere i perniciosi effetti di una soverchia passione per questo giuoco, da cui grado a grado si vogliono disavvezzare le classi indigenti della popolazione;

Sovra proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Articolo unico. A datare dall'estrazione prossima, in data 20 e 21 gennaio corrente, viene ordinata la ritenuta di due decimi sulle vincite e premii in uso per le giuocate dei regii Lotti nelle Provincie dell'Emilia.

(1) Contrariamente al manoscritto originale, la Raccolta officiale delle Leggi e Decreti pubblicati dal Governatore delle regie Provincie dell'Emilia assegna a questo Decreto la data del 13.

Il Ministro delle Finanze darà esecuzione al presente Decreto, da pubblicarsi a termini e forme di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 14 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

---

64. *Norme relative agli arruolamenti; istituzione di Uffici relativi.*

16 gennaio 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Quartier Generale di Bologna, addì 16 gennaio 1860.

CIRCOLARE

Vengono emanati i seguenti ordini e disposizioni:

1° Il Reggimento Usseri di Piacenza trasferirà al Reggimento Vittorio Emanuele Cavalleria 80 uomini di quelli appartenenti agli Squadroni di deposito stanziati a Colorno. Essi saranno consegnati all'Uffiziale di questo Reggimento che sarà spedito appositamente per riceverli.

2° Gli Usseri potranno arruolare altrettanti Volontarii, i quali abbiano l'età, la robustezza e le condizioni morali volute dai Regolamenti per l'arma nella quale debbono servire, intendendosi sempre che debbano prendere la ferma di 18 mesi.

3° Le Brigate Modena, Parma e Reggio debbono anzitutto completare i loro primi due Battaglioni secondo la Tabella annessa e la cui forza trovasi diminuita degli uomini spediti ai Battaglioni di Istruzione e di Guarnigione, ed al Battaglione di Comacchio. In seguito ordineranno il 3° Battaglione, di cui formeranno successivamente le Compagnie, a misura che giungeranno le nuove reclute.

4° L'Ufficio di arruolamento in Modena, nel destinare i volontarii per la fanteria di linea, ne ripartirà metà alla Brigata Modena e l'altra metà in parti eguali alle Brigate Reggio e Parma, insino a che abbiano compiti i loro terzi battaglioni. In seguito essi ver-

ranno ripartiti metà alla Brigata Modena, e metà alla Brigata Ravenna sino a compimento della loro forza organica.

5° La Brigata Modena formerà in Modena, prima il 3° Battaglione del 41° Reggimento, e poi quello del 42°.

6° Verrà istituito anche in Bologna, come esiste in Modena, un Ufficio di arruolamento presso il Comando di Piazza, il quale destinerà a questo scopo un Uffiziale del Comando stesso, con la coadiuvazione di uno dei Medici del Reggimento Zappatori del Genio, per turno di settimana. A questo deposito saranno riuniti i volontarii, non che i disertori papalini e stranieri che vogliano prendere servizio. I volontarii saranno mandati al deposito della Brigata Forlì per essere destinati in parti eguali ne' due Reggimenti di esso: i disertori papalini saranno avviati all'Ufficio di arruolamento in Modena per essere destinati come si è detto pe' volontarii. Quelli fra i suddetti volontarii o disertori papalini, i quali abbiano l'attitudine o provengano dall'artiglieria, genio e cavalleria, saranno tutti diretti a Bologna per essere incorporati nelle frazioni di quelle Armi esistenti in detta città.

7° Gli stranieri provenienti dal servizio del Papa, non essendo ammessi nelle nostre truppe, saranno tutti consegnati alla pubblica Sicurezza perchè li provveda di foglio di via sino a Piacenza.

8° I disertori Estensi che volessero prendere servizio, se sono di artiglieria, genio o cavalleria, saranno mandati a Bologna alle Armi rispettive; se sono di fanteria, verranno inviati alla Brigata Forlì. Lo stesso dicasi degli italiani che disertassero dal servizio austriaco.

9° Tutti gli stranieri disertori dell'armata austriaca, i quali giungessero a Parma, Modena e Bologna, saranno riuniti in Modena e mandati a Massa, dove verrà stabilito un Deposito di tutti cotesti disertori dell'armata austriaca e non italiani, sotto la diretta dipendenza del Comando militare di quella città, il quale destinerà a quest'ufficio un Uffiziale di Piazza. Questi disertori saranno pagati con le nostre tariffe in tempo di pace. Il Comando di Piazza provvederà per l'accasermamento di questa gente.

10° Tutti gl'individui di leva che, avendo servito nelle truppe dei cessati Governi di Modena e Parma, hanno l'obbligo di compierlo tuttora, saranno inviati alla Brigata Forlì di mano in mano che si presenteranno o che saranno arrestati.

Battaglione attivo di Fanteria

composto di quattro Compagnie, ognuna delle quali della forza seguente:

GRADO	Ufficiali	Truppa
Capitano	1	
Luogotenente	1	
Sottotenenti	2	
Furiere		1
Sergenti		4
Caporali		9
Soldati { scelti		24
Soldati { ordinarii		112
Totale N.	4	150

Il Generale in Capo
M. FANTI

65. *Applicazione della Tariffa Sarda sulle ritenenze per diritti di affinazione e fabbricazione delle monete.*

17 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sovra proposta e rapporto del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Onde uniformare le regie Zecche nelle Provincie dell'Emilia a quelle degli antichi e nuovi Stati di Sua Maestà Sarda, sia per la compra

delle paste d'oro e d'argento, sia per la spesa di affinazione, partizione e fabbricazione di moneta o fusione delle verghe, viene addottata la Tariffa delle ritenenze in uso nelle regie Zecche del Piemonte, pubblicata il 21 settembre 1839 e tuttora in vigore, che qui sotto si unisce.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze provvederà all'esecuzione immediata del presente Decreto, che insieme all'annessa Tariffa verrà pubblicato a norma di legge e inserito nella Raccolta ufficiale degli Atti di questo regio Governo.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 17 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

Tariffa delle ritenenze da farsi dalle Regie Zecche nelle Provincie dell'Emilia per la fabbricazione delle monete e per l'affinazione, partizione e fondita dei metalli.

Le ritenenze per corrispettivo alle regie Zecche della spesa di fabbricazione delle monete e di affinazione, partizione e fondita delle paste metalliche saranno eseguite, a partire dal 1° ottobre 1839, nelle somme stabilite dai seguenti articoli:

	Lire	Cent.	
Art. 1. La ritenenza per la fabbricazione delle monete sarà:			
sull'oro per cadaun kilogramma di fino	8	44	$\frac{444}{1000}$
sull'argento per cadaun kilogramma di fino . . .	2	72	$\frac{272}{1000}$
Per conseguenza il prezzo dell'oro e dell'argento da pagarsi dalle regie Zecche ai portatori di paste sarà:			
per cadaun kilogramma d'oro fino	3436	»	»
e per cadaun kilogramma d'argento fino . . .	219	50	»
Art. 2. La ritenenza per la sola affinazione dell'oro non misto con argento e dell'argento senz'oro sarà:			
1° per l'oro senz'argento, ed inferiore al titolo di 898 millesimi per cadaun kilogramma della porzione affinabile	7	»	»
2° per l'oro di cattiva lega, così detto oro agro, qualunque ne sia il titolo, per cadaun kilogramma in lega	7	»	»
NB. Quando l'oro detto agro sarà inferiore al titolo di 898 millesimi, siccome esso conterrà d'ordinario più di 30 millesimi d'argento, dovrà considerarsi come dorato, e perciò avrà luogo la ritenenza stabilita in appresso dall'articolo 3.			
3° per l'argento senza oro ed inferiore al titolo di 898 millesimi, per cadaun kilogramma della porzione affinabile	»	90	»
4° per l'argento di cattiva lega, detto argento agro, qualunque ne sia il titolo, per cadaun kilogramma in lega	»	90	»
Art. 3. La ritenenza per l'affinazione e partizione dei dorati, ossia paste miste d'oro e d'argento, sarà:			
1° pei dorati contenenti più di 50 millesimi d'oro per cadaun kilogramma in lega,			
se il titolo tra oro ed argento riuniti eccede i 900 millesimi.	7	»	»
se il titolo tra oro ed argento non è maggiore di 900 millesimi nè minore di 700,	8	»	»
se il titolo tra oro ed argento è inferiore a 700 millesimi, ...	9	»	»
2° pei dorati contenenti meno di 50 millesimi d'oro, qualunque sia il titolo dell'argento, per ogni kilogramma in lega	3	»	»
Art. 4. La ritenenza per la sola fondita delle verghe in Zecca sarà:			
per ogni verga d'oro, d'argento e di dorato,			
se del peso di un kilogramma o meno, ...	»	80	»
se da un kilogramma a 10 kilogrammi, per cadaun kilogramma	»	60	»
se al di sopra di 10 kilogrammi, per cadaun kilogramma	»	50	»
NB. Le ritenenze o diritti di fondita, stabilite dal presente articolo, saranno dovute indipendentemente da quelle fissate dagli articoli precedenti per le altre operazioni metallurgiche.			

66. *Riordinamento del Corpo sanitario Militare.*

18 gennaio 1860

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Mentre si sta elaborando l'ordinamento definitivo del Corpo sanitario militare delle Provincie dell'Emilia, questo Ministero, conformandosi al disposto delle Leggi Sarde, trova opportuno di disporre quanto segue.

Art. 1. Nessuno potrà far parte del Personale medico militare se non avrà riportato la laurea medico-chirurgica in una delle Università italiane, e non ne avrà il libero esercizio.

Art. 2. È accordato un mese di tempo agli attuali Medici militari perchè si procurino i documenti comprovanti le qualità sopra dette ed ottengano la doppia laurea (se non l'avessero che per una sola Facoltà) in una delle Università italiane.

Art. 3. Scorso il termine di un mese da oggi, saranno senz'altro congedati tutti gli attuali Medici militari che non avessero presentato i documenti voluti.

Bologna, addi 18 gennaio 1860.

Il Reggente il Ministero della Guerra
F. FONTANA

---

67. *Abolizione dei diritti di questua, e concessione di sussidi ai Sacerdoti curati di scarsa rendita.*

19 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Considerando che la povertà in cui vivono non pochi parrochi offende la maestà del sacerdozio e la dignità di un popolo civile;

Considerando che la parte faticante del Clero, che si immedesima coi dolori e coi bisogni del popolo, merita le sollecitudini di un libero Governo nazionale;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. I diritti di questua, di cui fanno uso per consuetudine o per legge in certi luoghi e tempi i Ministri della religione, sono aboliti.

Art. 2. I sacerdoti aventi cura d'anime, i cui benefizi ed assegnamenti non danno una rendita annua di italiane lire ottocento (800) potranno domandare al Governo ed ottenere un annuo sussidio sino alla concorrenza di detta somma.

Art. 3. La dimanda verrà fatta ad una Commissione da istituirsi con apposito Decreto, la quale, esaminati i titoli dei supplicanti, proporrà a maggioranza di voti la misura del sussidio da accordarsi.

Art. 4. Il sussidio, a proposta della Commissione, verrà decretato dal Governo.

Art. 5. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 19 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

---

68. *Autorizzazione di emissione di tratte od assegni sulle Tesorerie provinciali, e norme relative.*

19 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. È data facoltà al Tesoriere generale di emettere tratte od assegni

sulle Tesorerie provinciali od altre Casse dipendenti, contro però il versamento del corrispondente numerario od in correspettivo di mandati del Ministro delle Finanze, in favore di chiunque desideri riscuotere o fare che altri riscuota una determinata somma da una qualunque delle Casse dello Stato.

Art. 2. Esse tratte od assegni, a formar titolo contro l'Erario, oltre all'essere soscritte dal Tesoriere generale traente, dovranno pur essere registrate nell'Uffizio della contabilità generale del Ministero delle Finanze e soscritte dal funzionario incaricato della suddetta registrazione.

Art. 3. Queste tratte (od assegni) potranno essere girate. La soscrizione del *girante* dovrà essere riconosciuta vera dal Sindaco locale.

Art. 4. Le tratte (od assegni) dovranno essere estinte e rientrate al Tesoro entro tre mesi dalla loro emissione.

Dopo detto tempo l'Erario (pel fine di cui nel seguente articolo 5) non risponderà più della loro estinzione.

Art. 5. Chiunque smarrisca una tratta (od assegno) e desideri averne un duplicato dovrà farne domanda al Ministro delle Finanze, indicando l'ammontare e la data della tratta smarrita, la persona a cui favore era stata emessa, e la Cassa che doveva estinguerla. Se, trascorsi tre mesi dal dì della fatta dichiarazione, la tratta smarrita non sarà stata esibita per l'estinzione, ne sarà dato il duplicato richiesto.

Art. 6. Il Ministro delle Finanze darà tutte le disposizioni necessarie pel regolare eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 19 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

69. *Promulgazione della Legge Sardo-Lombarda sulle elezioni politiche, del 20 novembre 1859; determinazione del numero dei Deputati per le provincie dell'Emilia, e loro riparto.*

20 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sentita la Commissione istituita con Decreto del 29 novembre 1859;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare la Legge elettorale Sarda del 20 novembre 1859, n° 5778.

Art. 2. Il numero dei Deputati da eleggersi nelle regie Provincie dell'Emilia è di settanta, distribuiti per Provincie nel modo seguente:

Bologna	ne elegge N.	12
Ferrara	»	7
Forlì	»	7
Massa e Carrara .	»	4
Modena	»	10
Parma	»	8
Piacenza	»	7
Ravenna	»	7
Reggio	»	8

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata in ciascuna Provincia nel modo indicato da apposita Tabella che verrà pubblicata con successivo Decreto.

Art. 3. Il numero progressivo dei Collegi elettorali, facendo seguito alla Tabella di ripartizione Sarda, comincierà col N. 261 e finirà col N. 330.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 20 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
MAYR

70. *Autorizzazione di emissione di Buoni del Tesoro, e relative discipline.*

20 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Il Ministro delle Finanze delle regie Provincie dell'Emilia è autorizzato ad emettere Buoni sul Tesoro per una somma non maggiore di due milioni di lire.

Art. 2. Essi Buoni saranno dati a chi ne versi l'importare nella cassa della Tesoreria generale od in quelle delle Tesorerie provinciali, od a chi consenta riceverli in pagamento di somme dovutegli dalla Tesoreria generale anzidetta.

Art. 3. I Buoni saranno al presentatore, delle somme capitali ciascuno di lire 100, lire 500, lire 1000, fruttifere nella ragione del 6 per 0/0 all'anno, ed alle scadenze di 3 e 6 mesi dalla data della loro emissione. A dette scadenze cesseranno d'essere fruttiferi.

Art. 4. Alle scadenze saranno riscattati dalla Tesoreria generale e da tutte le Tesorerie provinciali, e ricevuti come contante effettivo da qualunque Cassa dello Stato in conto di qualsiasi somma dovuta allo Stato medesimo.

Art. 5. La emissione ne sara possibilmente regolata per modo che non ne provenga a tutte le Casse preindicate un carico che sia maggiore di lire dodicimila per ciascun giorno.

Art. 6. Detti Buoni saranno fatti con matrice, stampati sopra carta filogranata, ed avranno un bollo a secco portante lo stemma Reale della Casa di Savoia colla leggenda — *Regie Provincie dell'Emilia — Debito pubblico* — Dovranno essere registrati nell'Uffizio della contabilità centrale del Ministero delle Finanze e sottoscritti dal Direttore di detto Uffizio.

Art. 7. I frutti de' Buoni decorreranno col giorno in cui ne seguirà la emissione.

Art. 8. È istituita una Commissione coll'incarico di verificare che la somma dei Buoni in giro non superi giammai la somma determinata nel precedente articolo 1.

Essa Commissione sarà formata di nove Notabili delle regie Provincie, uno per ciascuna delle città di Bologna, Ferrara, Forlì, Massa, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio, da eleggersi dai rispettivi Consigli comunitativi, a pluralità relativa di voti, in adunanza che sarà tenuta addì 1° del venturo mese di marzo.

Art. 9. I Buoni del Tesoro dovranno rientrare in una delle Casse di queste regie Provincie dello Stato Sardo [1] entro cinque anni dalla loro emissione.

Dopo il quinquennio non potrà essere pagato verun Buono se non dietro assenso motivato del Ministro delle Finanze.

Art. 10. Se il possessore di un Buono venga a smarrirlo, dovrà fare a sue spese, per ottenere un duplicato, dichiarazione dell'asserito smarrimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Governo dei giorni 30 giugno e 31 dicembre di ciascuno degli anni che mancano a compire il quinquennio di cui nell'articolo precedente.

Art. 11. Essa dichiarazione dovrà indicare cognome, nome e domicilio del dichiarante, il numero ordinale, la somma e la data d'emissione del Buono dichiarato smarrito. E il duplicato sarà emesso ove tutte le inserzioni nella *Gazzetta* siano state fatte regolarmente senza interruzione, ed ove, scorsi sei mesi dal dì dell'ultima inscrizione, niuna opposizione sia stata fatta al rilascio del duplicato medesimo.

Art. 12. È assolutamente proibito ai contabili che hanno il maneggio del denaro dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, e degli Stabilimenti pubblici

(1) Così la edizione ufficiale e il Decreto originale manoscritto.

l'accettare i Buoni del Tesoro e tenerli in cassa innanzi alla scadenza in sostituzione di contante effettivo; sotto pena d'essere dichiarati in *deficit* del loro ammontare e di essere immediatamente ed irremissibilmente destituiti.

Art. 13. Il Ministro delle Finanze del Regio Governo delle Provincie dell'Emilia darà le disposizioni necessarie al regolare eseguimento del presente Decreto, il quale avrà il suo effetto cominciando dal dì 1° del venturo mese di febbraio, e sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 20 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
PEPOLI

---

71. *Ordinamento delle scuole tecniche, e concessione di un sussidio a' Comuni per la loro fondazione.*

21 gennaio 1860.

Rapporto del Ministro della pubblica Istruzione

Modena, 21 gennaio 1860.

Eccellenza,

Nei tempi addietro l'insegnamento pubblico fu diretto unicamente alla coltura di quegli ingegni i quali volessero dedicarsi ad un'arte liberale, trascurandosi del tutto la istruzione del popolo minuto, e con esso degli artigiani non solo ma di quelli pur anco dati alla mercatura od alla semplice amministrazione de' proprii affari domestici.

In conseguenza di ciò, per allevare gentilmente i giovani solo pigliavasi cura di loro apprendere le lettere classiche e gli elementi della Filosofia razionale e positiva, d'onde loro fosse dischiusa la via allo studio di più alte discipline e a conseguire una laurea accademica.

Il nostro secolo pensò saviamente che l'educazione letteraria non dovesse più essere privilegio di pochi; giudicò pessimo dei mali l'ignoranza, in qualsivoglia classe dell'umana famiglia, anche nell'infima; credette dover suo e diritto comune di compartire l'istruzione in quei modi e misure onde ciascuno potesse parteciparne a norma della propria condizione.

Condotti da questo sentimento i Governi meglio illuminati moltiplicarono le scuole, ordinandole a scopi diversi, e accrebbero le elementari, e fondarono le femminili, le normali, le tecniche, le domenicali ecc. ecc., oltre alle ginnasiali e liceali, acciò tanto il figliuolo del laborioso contadino, del modesto operaio, del merciaiuolo, dell'artista, del possidente, del commerciante avessero pubblici stabilimenti in cui ricevere le principali nozioni a loro necessarie, come nei collegi classici ricevono insegnamento delle lingue e letterature antiche que' giovani agiati che si dedicano principalmente alle scienze.

Nelle regie Provincie dell'Emilia, saggiamente governate dalla E. V., il Riferente, dopo le necessarie indagini, trovò pur troppo scarsi gli istituti dell'insegnamento più adatto al numero maggiore della popolazione; le scuole elementari ben ordinate soltanto in taluna delle Provincie, con deficienza assoluta delle tecniche, per cui quei padri che non si contentino pei loro figli dei pochi rudimenti ricevuti nelle scuole primarie, ed amino vederli alquanto più innanzi nella educazione letteraria erano costretti di far loro imparare il latino, ossia una lingua della quale non avrebbero poi fatto uso e che a nulla loro avrebbe giovato.

Le scuole tecniche hanno per istituto di raccogliere i giovinetti dalle primarie od elementari, e per due gradi successivi condurli a perfezionarsi nella calligrafia, nella lingua e letteratura italiana; ad apprendere le principali cose della storia e geografia, l'aritmetica e contabilità commerciale, il disegno, gli elementi di matematica, di meccanica e di scienze naturali, e qualcuna delle lingue moderne di maggiore necessità per chi tratta nei traffichi.

Alla E. V. è noto che allorquando

un giovinetto compie il corso tecnico del primo grado od inferiore, può dirsi bastevolmente istrutto per ciò che possa bisognare ad una condizione modesta di vita; onde vorrebbesi ben desiderare che in ogni Comune tali scuole fossero istituite, e non poche volte a preferenza delle ginnasiali.

Quelle di secondo grado o superiore, poichè esigono insegnanti in numero maggiore, in confronto delle precedenti e un prolungamento di tre anni almeno per gli studi, quantunque importantissime, nondimeno non potrebbesi pretendere che fossero in frequenti luoghi fondate, avendo ad iscopo di compiere la coltura di giovani che si danno ai maggiori commerci, alle banche, alle officine industriali, ai magisteri di agrimensore, di ragioniere, e a diverse sorta di impieghi amministrativi non elevati; onde esigono in coloro che vogliano compierne il corso certi mezzi di sussistenza ed un dato scopo prefisso, come a un dipresso per un' arte liberale.

Tuttavia, se quelle di primo grado sono da incoraggiarsi largamente come beneficio diretto in vantaggio delle classi laboriose, anche le secondarie si hanno da curare non poco, perchè in servigio di classi numerose e ragguardevoli, e conducenti parte della gioventù all' acquisto di un' utile coltura che vana sarebbe loro riuscita se d' indole diversa.

Il Piemonte in undici anni di vita libera ampiamente moltiplicò le scuole tecniche; ed il Governo di S. M. Vittorio Emmanuele II le favorì con generosi sussidi e ne ebbe prosperi frutti.

Anche in queste regie Provincie il Referente opina che si debbano istituire; e giacchè probabilmente, senza stimoli e sovvenzioni dello Stato, in sulle prime non attecchirebbero, essendo mal note e per la ripugnanza al nuovo che nasce dalla consuetudine al vecchio, verrebbe a proporre che la E. V. stanziasse un fondo alquanto cospicuo, del quale il Ministero si prevarrebbe per incoraggiare quei Comuni che domandassero la erezione di uno o di ambidue i corsi.

Tali sovvenzioni il Ministero accorderebbe in misura più o meno generosa a norma dei conosciuti bisogni del Comune richiedente; ma non potrebbero mai oltrepassare la metà della spesa voluta alla fondazione e mantenimento delle scuole comprese ne corso; non le concederebbe pei corsi inferiori se non ai Comuni che avessero già aperte le scuole elementari.

Per i corsi superiori riserverebbesi di sussidiarli in quelle città soltanto in cui con Decreto di V. E. fosse stata riconosciuta la convenienza di stabilire un Istituto tecnico. Ed anche in questo caso il Ministero sarebbe più o meno prodigo di elargizione a seconda dell' importanza della Città e Provincia, degli sviluppi peculiari a cui si dovrebbero ivi condurre uno o più rami della tecnologia, ed a norma che l' Istituto surrogasse altre Scuole superiori ancora sussistenti ma in necessità di essere soppresse per ragione di loro inutilità.

Fatto calcolo che il numero dei Comuni delle Provincie dell' Emilia è di 366, che un quarto di essi potrebbe chiedere la fondazione del corso primario tecnico, il Riferente opinerebbe che per quest'oggetto si stanziasse in preventivo una somma di lire 50,000.

Mediante gl' incoraggiamenti dati a queste parti importantissime della istruzione popolare, il Governo contribuirà non poco a dirozzare dall'ignoranza molta parte della popolazione a cui fino ad ora non erasi data maniera d' istruirsi, e la memoria di V. E. annuente resterà anche per questo titolo benedetta nei Paesi che Vi hanno a reggitore.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando essere debito di ogni Governo civile il curare e favorire l' i-

struzione popolare con tutti quei mezzi dei quali può disporre;

Considerando che l'insegnamento tecnico è del massimo vantaggio all'istruzione popolare, come quello che comprende l'agronomico, l'industriale, il commerciale, il nautico, ed è quindi diretto alla cultura delle classi meno agiate della società e a formare onesti ed intelligenti artigiani, abili commercianti, provvidi ed istrutti padri di famiglia;

Considerando che le regie Provincie dell'Emilia mancano al tutto di queste benefiche istituzioni;

Decreta:

Art. 1. Nel bilancio preventivo delle spese del corrente anno è stanziata una somma di lire 50,000 per sussidio ai Comuni i quali istituiscano Scuole tecniche.

Art. 2. L'insegnamento tecnico è ordinato in due corsi, *inferiore* e *superiore*.

Art. 3. L'insegnamento del corso inferiore è determinato dal Programma che si unisce al presente Decreto.

Un separato programma determinerà quello del corso superiore.

Art. 4. Il Ministro dell'Istruzione pubblica, fatto il debito calcolo delle condizioni e dei bisogni particolari dei paesi in cui siano per istituirsi tali Scuole, proporrà il quantitativo dell'annuo sussidio da assegnarsi al Comune che ne fece l'inchiesta.

Art. 5. Per il corso superiore non sarà concesso sussidio se non in quelle città nelle quali sia stata per Decreto Governativo riconosciuta la necessità di fondare un Istituto tecnico.

Art. 6. In qualsiasi caso i sussidi non potranno mai essere maggiori della metà della spesa necessaria al mantenimento totale delle scuole da aprirsi nel Comune al quale vengano i sussidi stessi concessi.

Art. 7. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze, ciascuno nella parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 21 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

PROGRAMMA

per l'insegnamento tecnico del Corso inferiore

Scuole tecniche inferiori

Anno 1°

Grammatica e Letteratura italiana.
Storia e Geografia.
Aritmetica e prime nozioni di Geometria.
Calligrafia.

Anno 2°

Lingua e Letteratura italiana.
Storia e Geografia.
Aritmetica, e nozioni di Algebra.
Calligrafia ed Ortografia.

Anno 3°

Lingua italiana e Letteratura commerciale.
Storia e Geografia.
Elementi di Contabilità commerciale.
Elementi di Scienze naturali.
Nozioni di Morale e cenno sul sistema del Governo costituzionale.
Calligrafia e Disegno lineare.

Scuola di Lingua e Letteratura italiana

Il maestro comincierà dal riassunto dell'insegnamento di grammatica che i giovanetti appresero nell'ultimo anno delle Scuole elementari; indi li conduce alle cognizioni delle regole principali della grammatica, di modo che a capo dell'anno ne abbiano ricevuto un'idea compiuta.

Lo stesso maestro alterna colle lezioni di grammatica quelle de' primi elementi di geografia, cui farà succedere quelli di storia. Ciò per il primo anno.

Nell'anno secondo avvia gli allievi all'analisi di alcuni squarci di buoni autori e li ammaestra alle descrizioni, lettere ed altre composizioni simili, mentre procede più innanzi nella notizia delle cose geografiche e storiche.

Nell'anno terzo compie l'insegnamento della storia e della geografia, e ripiglia l'insegnamento della letteratura con tali viste che la precipua parte sia fatta per lo stendere lettere commerciali e tenere le corrispondenze famigliari e degli affari proprii.

Aritmetica, Geometria, Algebra e Contabilità

L'aritmetica comincia, nell'anno primo, colla numerazione, le prime quattro operazioni, le frazioni ecc., e finisce in detto anno con un cenno del sistema metrico decimale. Il maestro alterna le lezioni con quelle degli elementi di geometria, che saranno puramente di genere descrittivo e non dimostrativo. Continua nell'anno secondo ritornando più ampiamente sul sistema decimale, e va avanzando sino al punto da ridurlo ad applicazione pratica nei conti di commercio e di aziende rurali e domestiche; la qual cosa si compie nell'anno terzo col corso di contabilità elementare.

Nell'anno secondo le lezioni di aritmetica si alternano con quelle dei primi elementi di algebra, e nell'anno terzo mettono capo all'insegnamento della contabilità.

Elementi di Scienze naturali

Quest'insegnamento appartiene all'anno terzo, e si dà in lezioni alternate con quelle degli elementi di contabilità.

Tali lezioni verteranno puramente sovra nozioni semplici, chiare e pratiche delle scienze naturali, e non nelle teorie o nella esposizione scientifica dei fondamenti delle scienze stesse.

Elementi di Morale

Negli ultimi due mesi del terzo anno il maestro di lingua italiana, avendo compiuto il corso di storia e geografia assegnato per l'anno stesso, fa in 24 lezioni una breve esposizione dei principii supremi della morale, dei doveri che ha l'uomo verso Dio, se stesso, la famiglia, la patria e la società, e termina con un cenno di ciò che sia nazione, dei legami scambievoli tra i membri diversi di una grande patria, e del sistema di un governo libero rappresentativo, come ora è costituito negli Stati di S. M. Vittorio Emmanuele.

Calligrafia e Disegno

La calligrafia s'insegna per lezioni quotidiane il primo anno; per lezioni, pur quotidiane, il secondo, ma intercalate con precetti del retto scrivere, cioè dell'ortografia; e finisce nel terzo anno mercè l'alternarsi di lezioni di disegno lineare.

Insegnanti

Si hanno tre insegnanti, ciascuno de'quali dà tre lezioni quotidiane, compreso il giovedì.

Il primo insegna grammatica, lingua e letteratura italiana, storia e geografia, e in ciascuno dei tre anni; più nei due ultimi mesi dell'anno terzo fa il piccolo corso dei principii di morale.

Il secondo insegna aritmetica, elementi di algebra e di geometria, contabilità ed elementi di scienze naturali. Ha l'obbligo di lezioni quotidiane, compreso il giovedì.

Il terzo insegna calligrafia, precetti di ortografia e disegno lineare. Ha l'obbligo di tre lezioni quotidiane, compreso il giovedì.

Visto,

Il Ministro della pubblica Istruzione

A. MONTANARI

---

72. *Divieto delle mancie nei pubblici Uffici, e relative sanzioni penali.*

21 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che la consuetudine delle mancie negli Uffici, tollerata dai

passati Governi, era una forma del disordine e della venalità da essi introdotta e favorita in ogni ramo del pubblico servigio;

Considerando che somigliante consuetudine, incompatibile colla dignità e colla autorità morale dei funzionarii del Governo, deve essere pubblicamente condannata;

Decreta:

Art. 1. È proibito agl'impiegati e salariati dello Stato, qualunque sia il loro grado od impiego, di domandare od accettare mancie o retribuzioni da chiunque e sotto qualsiasi pretesto.

Art. 2. L'impiegato o salariato che sarà convinto di avere accettato una mancia, in contravvenzione al disposto dell'articolo precedente, sarà punito colla sospensione a tempo; quegli che avrà domandato una mancia sarà destituito.

I Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 21 gennaio 1860.

FARINI

---

73. *Istituzione di un Provveditore e di Ispettori della pubblica Istruzione; loro attribuzioni.*

22 gennaio 1860. [1]

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Modena, 21 gennaio 1860

Eccellenza,

Il Decreto Dittatorio del giorno 21 ottobre ultimo istituiva nelle Provincie Modenesi e nelle Parmensi alcuni Uffici per l'amministrazione dell'istruzione pubblica. In forza di questo Decreto furono infatti nominati due Ispettori presso ciascuno dei Ministeri di Modena e Parma, i Provveditori e le Deputazioni provinciali nelle Provincie Parmensi.

Nelle Provincie di Romagna nessuno ordinamento provvide ancora bastantemente alla direzione e sorveglianza dell'insegnamento secondario e primario.

Appare da ciò che l'istruzione pubblica è in modi disformi amministrata nelle Provincie dell'Emilia e che le Autorità scolastiche ora costituite non sono sufficienti al bisogno. Le nuove circoscrizioni territoriali, determinate dal Decreto 27 dicembre ultimo; l'ordinamento di ogni ramo di pubblica istruzione, presentemente richiesto dallo stato attuale di cose; il poco o niun sussidio che questo Ministero può ripromettersi dalle Autorità provinciali e dalle comunali, sono tanti motivi che persuadono della necessità di provvedere con tutta sollecitudine a che il Ministero stesso abbia in ciascuna delle Unite Provincie le necessarie Autorità che lo rappresentino e veglino all'applicazione ed osservanza delle leggi tanto nei pubblici che nei privati stabilimenti.

Le istituzioni portate dalla nuova Legge Sarda del giorno 13 novembre ultimo provveggono largamente a tale necessità. Ma la loro completa applicazione a queste Provincie nè potrebbe colla necessaria prontezza effettuarsi, nè sarebbe permessa dalla condizione presente delle nostre Finanze.

Per cui il Referente è di parere che, rimessa ad altro momento e la nomina degli Ispettori provinciali e la nomina degl'Ispettori di circondario, si potesse intanto procedere nel modo seguente:

1° nominare in ciascun capoluogo di Provincia un Provveditore, il quale avesse le attribuzioni medesime specificate nella Legge Sarda succitata, e nello stesso tempo vegliasse a quel ramo d'insegnamento che dovrebbe tenersi in cura dall'Ispettore provinciale;

2° istituire, ove non sono ancora, le Deputazioni per le scuole, in conformità del Decreto Dittatorio 21 ottobre e del Regolamento pubblicato col successivo Decreto del giorno 25 dello stesso mese;

3° conservare gli Ispettori delle

(1) Nell'Edizione ufficiale questo Decreto porta la data del 19. Noi ci atteniamo all'originale.

scuole secondarie e delle primarie nominati in Modena in forza dello stesso Decreto 21 ottobre: dando però facoltà al Ministero di disporre intorno al luogo di loro residenza;

4° nominare ancora gli Ispettori per le Provincie delle Romagne, che ne sono prive, ove e quando il bisogno li reclami;

5° attenersi alle disposizioni della Legge Sarda quanto al trattamento dei Provveditori.

Ed in conformità delle premesse cose, il Riferente ha l'onore di sottoporre alla sanzione di V. E. l'unito Decreto.

A. MONTANARI

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Un regio Provveditore sovraintenderà in ciascuna delle Provincie dell'Emilia all'amministrazione della pubblica Istruzione.

Art. 2. All'Ufficio del Provveditore saranno addetti uno o più segretarii, secondo che se ne riconosca il bisogno.

Art. 3. In ogni capoluogo di Provincia avrà pur sede una Deputazione per le Scuole, da instituirsi in conformità del Decreto Dittatorio 21 ottobre ultimo e del Regolamento pubblicato col successivo Decreto del giorno 25 del mese stesso.

Art. 4. Fino a nuova disposizione, i Provveditori veglieranno non solo sull'istruzione classica e tecnica, ma ancora sulla primaria e gli asili infantili.

Art. 5. I Provveditori, ciascuno nella rispettiva Provincia, rappresenteranno il Ministro e ne faranno eseguire gli ordini.

Art. 6. Essi veglieranno all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti in tutti gli stabilimenti sottoposti alla loro autorità, e pronuncieranno, salvo ricorso alle Autorità superiori, sui richiami che potessero venir loro presentati contro le decisioni degli ufficiali posti a capo di tali stabilimenti.

Art. 7. Promuoveranno presso il Ministero le ricompense per gli insegnanti ed ufficiali nei diversi rami d'istruzione: ammoniranno questi in caso di negligenza nell'adempimento dei loro doveri, e in caso di mancanze e colpe gravi ne riferiranno al Ministero.

Art. 8. Corrisponderanno colle Autorità provinciali e comunali per tutto ciò che concerne la pubblica istruzione.

Art. 9. Visiteranno personalmente le scuole tutte e gli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza.

È tuttavia fatta loro facoltà d'affidare ispezioni straordinarie, ed in caso di bisogno, a taluno dei componenti le Deputazioni provinciali; al quale poi sarà dal Ministero dato indennizzo delle spese sostenute per questo titolo.

Art. 10. Gli attuali Ispettori di Modena e Parma sono conservati. Il Ministro della pubblica Istruzione potrà però disporre del luogo di loro dimora.

Art. 11. Il Ministro stesso provvederà ancora a norma dei bisogni alla nomina degli Ispettori per le Provincie delle Romagne.

Art. 12. Il Ministro della pubblica Istruzione determinerà pure il modo secondo il quale i Provveditori e gli Ispettori avranno ad esercitare le rispettive loro attribuzioni.

Art. 13. È abrogata qualsiasi precedente Disposizione in quanto sia contraria al presente Decreto.

Art. 14. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 22 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione

A. MONTANARI

74. *Classificazione delle Università dell'Emilia, e nuova pianta degli stipendi per gl'Insegnanti — Abolizione delle Facoltà filosofico-letterarie.*

22 gennaio 1860.

Rapporto del Ministro della pubblica Istruzione

Modena, 13 gennaio 1860.

Eccellenza,

A V. E. è noto che nelle regie Provincie dell'Emilia hanno fama di sapienza i tre Atenei di Bologna, di Modena, di Parma, tutti e tre da molt'anni fondati; ma fra di essi più antico, più illustre il Bolognese, d'onde anzi la nobile Felsina ricevette il titolo inapprezzabile di *dotta*.

Quando per Governi illuminati queste città fiorivano, anche le tre Università ebbero prospera vita ed uomini insigni: una fu emula dell'altra, ciascuna grandeggiò per proprio conto; onde anche in questo mostrasi come l'ingegno italiano, moltiplice su tutti i punti della penisola, non trovi mai che siangli di soverchio nè la frequenza degli Istituti dai quali si compartisce l'insegnamento nè le varie forme di questo.

Le tre Città sorelle vanno altere delle loro Università; e a buon diritto; e ad esse guardano come a speranza certa di loro risorgimento intellettuale; per cui qualsivoglia Governo che si attentasse di menomarle o spegnerle andrebbe incontro al biasimo comune ed all'odio popolare.

Ma l'Eccellenza Vostra che, sebbene in massimo grado pensi ai provvedimenti militari, per quelle giuste ragioni che tutti sanno, pure non trasanda tutto ciò che conferisce a migliorare gli ordini civili, tra cui le buone leggi e la buona istruzione, accordavasi col Referente per stabilire in conveniente assetto le mentovate Università, accordandole in guisa che la più insigne, cioè quella di Bologna, fosse da considerarsi come di primo ordine ed equiparabile agli Atenei di Torino, di Pavia, all'Istituto superiore di Firenze; mentre quelle di Modena e Parma si avessero da apprezzare di un grado appena al disotto, cioè parificabili colla Università di Genova.

Poste queste basi, il Referente statuì di informarsi esattamente delle condizioni in cui versano, di somministrare nelle debite misure, e quando meglio si potrà, ciò che loro mancasse sia per Gabinetti scientifici, sia per insufficienza di Cattedre; disponendo nel frattempo le cose in modo che tanto i Regolamenti che le reggono quanto il loro ordinamento in Facoltà quasi insensibilmente vada mutando fino a corrispondere a ciò che porta la nuova Legge Casati; opera questa di assimilazione agli Istituti del Regno, la quale il Referente prosegue nello spirito e nel fatto perchè a tale scopo in generale si indirizzano gli intendimenti tutti del Governo tenuto dalla E. V.

Se non che, nel prendere nota dello stato in cui si trovano al presente le tre Università, ebbe ad avvedersi che, mentre per la Bolognese si pensò ad un più equo stipendio dei Cattedranti, portando il loro assegno a 3000 franchi annui oltre ad una data retribuzione in cambio delle propine, ben poco o nulla fecesi fino ad ora per le Università di Modena e di Parma. Anzi, riguardo a queste, vennero al Referente molte e replicate istanze dai Professori di ambedue, i quali si dolsero come per essi nulla fosse provvisto in meglio (quasi i meno degni di tutti), quando agli ufficiali ed impiegati delle diverse Amministrazioni furono aumentati gli emolumenti.

Nell'Università di Modena i Professori ricevono per stipendio normale 1800 franchi annui, con 360 franchi in aggiunta ed a solo vantaggio di coloro che sovraintendono ad un Gabinetto. Con legge ingiusta loro fu levato il benefizio delle propine, senza equo compenso, dal cessato Governo dell'Arciduca; poichè, se l'assegno straordinario *ad personam* dato ad una parte di essi in qualche modo salvò i diritti acquisiti degli in allora Cattedranti, frodò del dovuto i successori.

Nella Università Parmense gli stipendi sono generalmente meschini e varii troppo dall' uno all'altro, poichè differiscono tra i limiti di 1000 a 1600 franchi annui, nè il percepire delle propine, colà non toccate, riesce bastevole a formare in ultimo conto una retribuzione onesta.

La necessità di levare tali sconci e di più onorevolmente dar compenso ai Professori Modenesi e Parmensi fu sentita non solo dal Riferente, ma anche dall'E. V., ed in ispecialità dopo la misura più larga onde procedettero non solo il Governo delle Romagne sotto il Cipriani, ma di più i Governi di Torino e di Firenze.

Il Referente, fatto riflesso che nell' anno ora incominciato non converrebbe nè potrebbesi allargare la misura in questa bisogna sia a norma del grado assegnato a ciascuna delle tre Università, sia a norma dei desideri proprii della Eccellenza Vostra, cagione principale la ristrettezza dell' Erario, sarebbe per proporre che, lasciati fermi gli attuali assegni, perchè abbastanza soddisfacenti, pei Professori dell'Ateneo Felsineo, si avessero ad accrescere quelli soltanto per i Professori degli Atenei Modenese e Parmense fino ad un limite per cui la differenza in meno stesse con Bologna come a un dipresso fra Torino e Genova. Similmente proporrebbe che fossero da restituirsi le propine ai Professori dell'Università Modenese secondo le regole passate. Eccettuerebbe nondimeno dai vantaggi dei proposti accrescimenti gli insegnanti di quelle Cattedre universitarie che, sebbene di nome appartengono alla Facoltà filosofico-letteraria, pure di fatto null'altro sono che membri del corso liceale, e perciò rappresentano detto corso incorporato nella Università e sono destinate a ricomporre il Liceo.

Per l'anno presente adunque, e dal febbraio prossimo in poi, io farei domanda alla E. V. che volesse accordare a ciascuno dei Professori titolari effettivi, tenenti cattedre nell' una e nell' altra delle Università di Modena e di Parma, uno stipendio annuo di lire 2500 con retribuzione di 500 franchi per qualunque di essi che diriga Gabinetto, Laboratorio od altro stabilimento scientifico annesso al proprio insegnamento, salvo sempre l'eccezione fatta di sopra, e abolendo nel tempo stesso gli assegni *ad personam* o conservando solo di essi quel di più che risultasse dalla somma che componevano col vecchio stipendio messa a confronto con quella dei nuovi emolumenti.

Se nell' anno accademico avvenire le favorevoli sorti d'Italia portino l'annessione desiderata di queste Provincie al regno di S. M. Vittorio Emmanuele II, ovvero sia in condizioni prospere lo stato del nostro Erario, in tal caso devesi intendere che gli stipendi dei Cattedranti nelle tre Università suddette abbiano a considerarsi parificati con quelli portati dalla Legge Casati e posteriori Decreti del Governo Sardo, a seconda della stabilita parificazione di ciascheduna delle tre Università coi gradi spettanti alle Università di Torino e di Genova

Alla sanzione dell' E. V. sottopone quindi il Referente l'unito Decreto.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL' EMILIA

Considerando essere necessità che tutte le istituzioni esistenti nelle regie Provincie dell'Emilia siano in modo uniforme ordinate, prendendo per base, per quanto sia possibile, le leggi e le istituzioni del Regno Sardo;

Veduto che le Università degli studi nelle Provincie dell'Emilia sono in modi difformi governate e che, fatta ragione della importanza loro relativa, possono e devono ordinarsi conformemente a quelle del Regno;

Sovra proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. La R. Università degli studi in Bologna è dichiarata Università di 1° ordine.

Art. 2. Le R. Università di Modena e di Parma sono considerate quali Università di 2° ordine.

Art. 3. Sono abolite le Facoltà filosofico-letterarie delle R. Università di Modena e Parma.

L'insegnamento relativo, quantunque dato nelle Università stesse, è considerato come insegnamento liceale.

Art. 4. Sino a nuova disposizione, gli emolumenti de' Professori titolari effettivi delle diverse Facoltà universitarie saranno regolati nel modo seguente:

(1) ai Professori della R. Università di Bologna è conservato l'emolumento assegnato loro dal Decreto Governativo del giorno 30 settembre 1859;

(2) ai Professori delle Università di Modena e Parma sarà dato un emolumento di annue lire 2500;

(3) i Professori clinici e quelli che dirigono Gabinetto, Laboratorio o altro Stabilimento scientifico annesso al proprio insegnamento, nelle Università di Modena e Parma, avranno altresì un assegno annuo di lire 500;

(4) gli assegni *ad personam* cesseranno all'eseguirsi delle presenti disposizioni.

Tuttavia, se la somma dell'assegno *ad personam* e dello stipendio ora in corso per un Professore dia una cifra maggiore di quella dell'emolumento complessivo stabilito ai numeri 2 e 3, l'eccesso sarà conservato a favore del Professore come assegno *ad personam*.

Art. 5. Ai Professori della Università di Modena sono restituite le propine, delle quali godranno colle regole che erano in vigore nel 1856.

Art. 6. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto, il quale sarà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 22 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

75. *Stanziamento di lire 8000 per sussidi agli studiosi di Belle Arti.*

22 gennaio 1860.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Modena, 21 gennaio 1860

Eccellenza,

L'Italia, sede delle Arti Belle, contò sempre ingegni preclari che felicemente le coltivarono non solo in tempi prosperi ma persino nei più lagrimosi della propria Storia. E questo avvenne perchè le vaghezze naturali che la rendono il giardino di Europa, il clima dolce, il cielo limpido, e la complessione stessa dei sangui ne'suoi abitanti fanno che vi si sviluppi alta e feconda la fantasia, soda la mente, gaio l'umore, e perciò le disposizioni degli uomini inclinino a quello più peculiarmente che guida al bello ideale, traducibile su tele, in marmi, numeri musicali.

In conseguenza fu l'Italia ferace di artisti sommi, i quali più di frequente vennero dal popolo minuto che non dai signori: forse per ragione di natura più vigorosa e di spiriti più liberi, quali si conservano nella classe che dal lavoro, dalla sobrietà e dagli affetti domestici trasse forse più vergini di virtù morali e di fibre robuste. Ma la povertà è poco amica di quegli studi che addimandano anni non pochi di preparazione nelle sale di una Galleria o di un artefice insigne; e se molte volte o la generosità privata o il sussidio del Governo non soccorrano il giovanetto nato per le arti, è costretto ad abbandonarle ovvero a farne mercato affine di cavare un tozzo di pane al suo sostentamento. Un Governo illuminato in Italia non deve, non può rifiutarsi dallo stendere la mano aiutatrice alle sorgenti speranze di quegli intelletti in cui travedesi quasi di certo un futuro lustro del Paese e che senza l'altrui aiuto sarebbero costretti di voltare ad altro i loro intendimenti eforse passare alla marra od alla pialla. Il che sarebbe da imputarsegli a colpa grave e della quale il paese giustamente moverebbe querela. Ond'è che, ad evitar

ciò per quanto si possa nelle angustie presenti delle Finanze nostre, il Riferente proporrebbe all'E. V. che si stanziasse nel Bilancio preventivo dell'anno presente una data somma, p. e. di franchi ottomila, da disporre per sussidio di coloro tra i giovani artisti di merito conosciuto che senza altrui sussidio non potrebbero apprendere l'arte e perfezionarvisi.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Nel bilancio preventivo dell'anno corrente sarà stanziata la somma di lire 8000, da distribuirsi fra quei giovani artisti di merito conosciuto i quali non potrebbero senza altrui sussidio compiere gli studi di belle arti e perfezionarsi nelle medesime.

Art. 2. Le domande di sussidio saranno presentate al Ministro di pubblica Istruzione, il quale, assunte anche informazioni sulla condotta morale dei ricorrenti, determinerà la misura del sussidio da assegnarsi a ciascuno di loro.

Art. 3. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 22 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

76. *Apertura del Prestito deliberato dalle tre Assemblee Costituenti dell'Emilia, e relativa alienazione di una rendita sul Debito pubblico di lire 500/m.*

22 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

In virtù dei poteri conferiti al Regio Governo dell'Emilia dalle tre Assemblee nazionali di Modena, Parma e Bologna,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad alienare cinquecentomila lire di rendita sul Debito pubblico delle Provincie dell'Emilia, valendosi all'uopo della garantia che il Governo Sardo è per tal fine autorizzato a prestare, giusta il Decreto di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, del 20 novembre 1859.

Art. 2. Il prezzo d'alienazione della suddetta rendita in titoli al 5 per 0/0, con decorrenza dal 1° gennaio 1860, verrà fissato dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. L'annua somma di lire cinquecentomila verrà iscritta nel Bilancio passivo del Governo dell'Emilia pel servizio della rendita suddetta: e verrà pure stanziata una somma corrispondente all'uno per 0/0 del capitale nominale per l'estinzione progressiva che sarà operata annualmente col mezzo di acquisti di rendite al *corso*, finchè questo non oltrepasserà il valore nominale, nel qual caso cesseranno gli acquisti.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 22 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
G. N. PEPOLI

77. *Nomina del conte Cesare Albicini a Ministro interino delle Finanze.*

23 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Per la temporanea assenza del Marchese Gioachino Napoleone Pepoli, Ministro delle Finanze,

Il Conte Cesare Albicini, Ministro senza portafoglio, è incaricato dell'*interim* del portafoglio delle Finanze.

Dato a Modena, il 23 gennaio 1860.

FARINI

---

78. *Devoluzione al Ministero di Grazia e Giustizia della nomina di alcuni membri e funzionarii dell' Ordine giudiziario.*

24 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

D'ora innanzi il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è abilitato a procedere alle nomine de' Causidici, de' Notai, de' Supplenti di Pretura, degli Uscieri, Cursori, Nunzi e Portieri addetti ai Tribunali ed Uffici giudiziarii di qualunque grado delle regie Provincie dell'Emilia.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 24 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

---

79. *Numerazione e ripartizione dei Collegi elettorali tra le varie Provincie; norme relative alle prossime elezioni politiche.*

25 gennaio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto delli 20 gennaio corrente, che ordinò pubblicarsi la Legge elettorale Sarda delli 20 novembre 1859;

Visto quanto è disposto nel Capo 1°, Titolo II, della Legge surriferita;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È approvata la qui unita Tabella di ripartizione dei Collegi elettorali delle regie Provincie dell'Emilia.

Art. 2. Le Amministrazioni comunali inviteranno entro il giorno 1° febbraio prossimo venturo col mezzo di pubblico avviso tutti coloro che dalla Legge sono chiamati all'esercizio dei diritti elettorali a fare le dichiarazioni richieste dall'articolo 19 della Legge medesima.

Art. 3. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo il termine assegnato per la pubblicazione dell'invito agli elettori a norma dell'articolo precedente.

Art. 4. Entro ai cinque giorni successivi le Amministrazioni comunali dovranno aver formato le liste elettorali di conformità agli articoli 22 e 23, da tenersi affisse per tre giorni consecutivi a norma dell'articolo 26 e per gli effetti degli articoli 27, 28 e 29.

Art. 5. Per Giunte municipali s'intendono gli attuali Magistrati nelle Romagne e i Consigli delegati nelle Provincie Modenesi e Parmensi; e per Sindaco s'intende anche il Capo dei suddetti Magistrati o chi ne faccia le veci.

Art. 6. I funzionarii ed impiegati civili e militari in attività di servizio nelle regie Provincie dell' Emilia equivalgono agl'impiegati e funzionarii nominati dal Re, contemplati nell'articolo 3, § 5°.

Art. 7. Per le Città che hanno più Collegi e pei Collegi da dividersi in più Sezioni, le Amministrazioni comunali ne proporranno il riparto all'Intendente, coll'indicazione del luogo per l'adunanza degli elettori. La proposta sarà trasmessa dall'Intendente generale al Ministro dell'Interno.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, da pubblicarsi nelle forme di Legge.

Dato a Modena, il 25 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

TABELLA DI RIPARTIZIONE

dei Collegi elettorali delle R. Provincie dell'Emilia

PROVINCIA DI BOLOGNA — 12 Deputati.

CIRCONDARII	Numero dei Collegi	Sede dell'Ufficio principale	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Bologna	261 262 263 264 265	Bologna	Bologna Città e Comuni *extra muros*, meno il Comune di Calderara (unito al Collegio di S. Giorgio), più il Comune di Anzola (appartenente al Mandamento di S. Giovanni in Persiceto), e Mandamento di Loiano.	
	266	Budrio	Budrio.	
	267	Castel Maggiore	Castel Maggiore e Minerbio.	
	268	S. Giovanni in Persiceto	S. Giovanni in Persiceto, meno il Comune di Sala (unito al Collegio di S. Giorgio) e quello di Anzola (unito a Bologna); più il Mandamento di Bazzano.	
	269	S. Giorgio in Piano	S. Giorgio, più il Comune di Calderara (appartenente a Bologna) e quello di Sala (appartenente al Mandamento di San Giovanni in Persiceto).	
Imola	270	Imola	Imola.	
	271	Castel S. Pietro	Castel S. Pietro e Medicina.	
Vergato	272	Vergato	Vergato, Porretta e Castiglione.	

PROVINCIA DI FERRARA — 7 Deputati.

Ferrara	273 274 275	Ferrara	Ferrara Città e Comuni *extra muros*, coi Mandamenti di Copparo e Bondeno.	
	276	Argenta	Argenta e Portomaggiore.	
Cento	277 278	Cento Finale	Cento e Poggio Renatico. Finale e Crevalcore.	
Comacchio	279	Comacchio	Comacchio e Codigoro.	

PROVINCIA DI FORLI' — 7 Deputati.

Forlì	280 281	Forlì Meldola	Forlì. Meldola e Civitella.	
Cesena	282 283	Cesena	Cesena coi Comuni di Gatteo, Gambettola e Longiano (appartenenti al Mandamento di Savignano).	

CIRCONDARII	Numero dei Collegi	Sede dell' Uffizio principale	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
(*Segue*) Cesena	284	Savignano	Savignano, meno i Comuni di Gatteo, Gambettola e Longiano (uniti a Cesena), e coi Mandamenti di Sogliano e Sarsina.	
Rimini	285	Rimini	Rimini.	
	286	S. Arcangelo	S. Arcangelo, Coriano e Saludeccio.	
PROVINCIA DI MASSA — 4 Deputati.				
Massa	287	Massa	Massa, Aulla.	
	288	Carrara	Carrara, Calice, Fosdinovo.	
Pontremoli	289	Fivizzano	Fivizzano, Tresana, Mulazzo.	
	290	Pontremoli	Pontremoli, Bagnone.	
PROVINCIA DI MODENA — 10 Deputati.				
Modena	291	Modena	Modena Città.	
	292	. . . . .	Modena *extra muros*.	
	293	Sassuolo	Sassuolo, Vignola, meno il Comune di Spilamberto (unito al Collegio di Castelfranco), più Formigine.	
	294	Castelfranco	Castelfranco, più il Comune di Spilamberto (appartenente al Mandamento di Vignola), Nonantola, meno i Comuni di Bastiglia e Bomporto (uniti al Collegio di Carpi).	
	295	Carpi	Carpi coi Comuni di Bastiglia e Bomporto (appartenenti al Mandamento di Nonantola).	
Mirandola	296	Mirandola	Mirandola, meno Cavezzo e San Prospero (uniti al Collegio di Concordia), più San Felice.	
	297	Concordia	Concordia con Cavezzo e San Prospero (appartenenti al Mandamento di Mirandola).	
Pavullo	298	Pavullo	Pavullo, meno il Comune di Montefestino (unito al Collegio di Montefiorino), più Lama, Sestola, Fanano e Pievepelago.	

CIRCONDARII	Numero dei Collegi	Sede dell'Uffizio principale	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
(*Segue*)				
Pavullo	299	Montefiorino	Montefiorino, Guiglia, Montese e Zocca col Comune di Montefestino (appartenente a Pavullo).	
Castelnovo di Garfagnana	300	Castelnovo	Castelnovo, Camporgiano, Gallicano e Minucciano.	
PROVINCIA DI PARMA — 8 Deputati.				
Parma	301	Parma meridionale	Parma meridionale.	
	302	Parma settentrionale	Parma settentrionale coi Comuni di Colorno e Calestano.	
	303	Corniglio	Corniglio, Fornovo, Langhirano.	
	304	S. Donato	S. Donato, Traversetolo.	
Borgo S. Donnino	305	Borgo S. Donnino	Borgo S. Donnino, Busseto, Pellegrino.	
	306	S. Secondo	S. Secondo, Zibello, Soragna.	
	307	S. Pancrazio	S. Pancrazio, Noceto, Fontanellato.	
Valditaro	308	Borgotaro	Borgotaro, Bedonia, Berceto.	
PROVINCIA DI PIACENZA — 7 Deputati.				
Piacenza	309	Piacenza	Piacenza, meno il Comune di S. Antonio (unito a Castel S. Giovanni), più i Comuni di Mortizza e S. Lazzaro (appartenenti a Ponte-	
	310	Castel S. Giovanni		
		Rivergaro		
Firenzola				
	315		Monticelli e Cortemaggiore.	

PROVINCIA DI RAVENNA — 7 Deputati.

CIRCONDARII	Numero dei Collegi	Sede dell' Uffizio principale	MANDAMENTI E COMUNI CHE COMPONGONO I COLLEGI	OSSERVAZIONI
Ravenna	316 317 318	Ravenna	Ravenna coi Mandamenti di Russi, Alfonsine e Cervia.	
Lugo	319	Lugo	Lugo, meno il Comune di Fusignano unito a Bagnacavallo.	
	320	Bagnacavallo	Bagnacavallo col Comune di Fusignano (appartenente al Mandamento di Lugo), e Massa Lombarda.	
Faenza	321	Faenza	Faenza.	
	322	Castel Bolognese	Castel Bolognese, Casola Valsenio e Brisighella.	

PROVINCIA DI REGGIO — 8 Deputati.

Reggio	323	Reggio	Reggio Città, più le frazioni di S. Prospero di Strinati, Mancassale, Prato-fontana, Sesso, Cella, Cavezzoli, Roncocesi, Cadè e Gaida (appartenenti al Mandamento di Reggio *extra muros*).	
	324	Rubiera	Rubiera colle frazioni di Ospizio, Gavassa, S. Maurizio, Masone, Marmirolo, Roncadella, Gavasseto, Foliano di Reggio, S. Pellegrino, Canali, Rivalta, Coviolo, S. Bartolomeo, Codemondo, Pieve Modolena, Massenzatico, Sabbione e Bagno (appartenenti al Mandamento di Reggio *extra muros*).	
	325	Correggio	Correggio e Castelnovo di Sotto.	
	326	Montecchio	Montecchio e S. Polo.	
	327	Scandiano	Scandiano, Castellerano e Carpineti.	
	328	Castelnovo ne' Monti	Castelnovo ne'Monti, Villa Minozzo e Culagna.	
Guastalla	329	Guastalla	Guastalla, Luzzara e Reggiolo.	
	330	Brescello	Brescello e Novellara.	

Visto
Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

30. *Istituzione di un Battaglione dei* Cacciatori di Comacchio; *Pianta numerica di esso e designazione della sua tenuta.*

25 gennaio 1860.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

In mezzo agli sconvolgimenti politici ed all'incalzare dei pericoli, s'introducono bene spesso nelle milizie degli spiriti insofferenti di disciplina e d'animo irrequieto, che in tempi normali riescono di scandalo nei Corpi in cui servono, con grave danno dell'ordine e della subordinazione.

All'oggetto d'isolare questi elementi di disordine, ridurli alla disciplina per richiamarli in seguito ai Corpi, e rendere più attiva la sorveglianza sopra di essi, viene organizzato un Battaglione in Comacchio che prenderà la denominazione di *Cacciatori di Comacchio.*

Il quadro di composizione di detto Battaglione è pubblicato qui appresso.

La forza dei soldati sarà variabile.

La paga ed i vantaggi si degli uffiziali che della bassa forza saranno pari a quelli dell'Arma di fanteria di linea.

La tenuta dei Cacciatori di Comacchio sarà eguale a quella della fanteria di linea, colla sola differenza che

a) il colore della goletta sarà pari a quello della tunica stessa, ma sarà essa contornata, alla parte superiore e nell'attacco col busto, di pistagna bianca;

b) i bottoni si delle tuniche che dei cappotti saranno di metallo bianco lisci;

c) per distinzione di Corpo, il berretto porterà la cornetta in ricamo d'argento per gli uffiziali e di lana bianca per la bassa forza; sul keppy la cornetta sarà in metallo bianco.

QUADRO *del Battaglione* Cacciatori di Comacchio

	GRADI	Effettivo della forza: Stato Maggiore	Quattro Compagnie	Totale	OSSERVAZIONI
UFFIZIALI	Maggiore	1		1	
	Aiutante Maggiore in 2.	1		1	Col grado di Sottotenente.
	Uffiziale contabile	1		1	
	» di matricola	1		1	
	» di massa	1		1	
	Medico di Battaglione	1		1	
	Per le Compagnie: Capitani		4	4	
	Per le Compagnie: Luogotenenti		4	4	
	Per le Compagnie: Sottotenenti		8	8	
	Uffiziali N.	6	16	22	
SOTT' UFFIZIALI CAPORALI E SOLDATI	Furiere Maggiore	1		1	
	Furieri		4	4	
	Sergenti	1	16	17	Uno d'amministrazione.
	Caporale Maggiore	1		1	
	Caporali Trombettieri	4		4	
	Caporali		44	44	Uno per Compagnia funziona da Caporale furiere.
	Armaiuolo	1		1	
	Vivandiera	1		1	
	Trombettieri		16	16	Tolti dai soldati con cinque centesimi di soprassoldo.
	Soldati		520	520	
	Sott' Uffiziali, Caporali e Soldati				
	Totale complessivo	9	600	631	

Dal Quartier Generale di Bologna, addì 25 gennaio 1860.

Il Generale in Capo
M. FANTI

81. *Proclama e Notificazione del Generale Comandante supremo dell'Esercito della Lega, intorno alla sua nomina a Ministro della Guerra nel Regno Sardo-Lombardo.*

25 gennaio 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia centrale

Uffiziali, Sott'uffiziali e Soldati,

Sua Maestà ha voluto che io assumessi il Ministero della Guerra del Regno, mantenendomi al comando di Voi, miei giovani Soldati della Lega.

Se le forze fossero in me pari al desiderio ed alla volontà di veder libera la Patria, la mia missione sarebbe facile; ma esse sole a tanto non bastano.

A raggiungere la meta faccio assegnamento sulla vostra devozione alla santa causa dell'Indipendenza, sulla vostra attività e intelligenza nel famigliarizzarvi alle discipline militari, sull'affetto infine che mi prodigate e che io altamente apprezzo.

I doveri della nuova carica di cui venni onorato non mi permettono di essere continuamente fra Voi: ma verrò spesso a vedervi, e nei periodi di mia assenza io vi affido alle cure di Capi esperti ed operosi che veglieranno al vostro benessere ed alla vostra educazione militare. In quanto a me, attenderò sempre anche lontano con vero amore ad ingrossare e perfezionare le vostre ordinanze, a completarle di artiglierie, di carreggi, di cavalli e di provvigioni di ogni genere.

Rese in tal guisa più compatte le vostre file, forniti d'ogni attrezzo di guerra, l'ardente animo vostro mi dà fiducia che agevole ci sia il rintuzzare un nemico più forte e provetto nell'arte della guerra.

Ubbidienza, lavoro e perseveranza nell'ordinarvi ed istruirvi, fede costante nei destini fortunati d'Italia, amore e fedeltà al prode Vittorio Emanuele nostro Re e nostro Duce.

Dal Quartier Generale in Bologna, li 25 gennaio 1860.

Il Generale in Capo

M. FANTI

82. *Riordinamento provvisorio del Comando generale delle Truppe della Lega.*

25 gennaio 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia centrale

ORDINE DEL GIORNO

La mia nuova carica di Ministro della Guerra in Torino obbligandomi a continue assenze dal territorio della Lega, devo prescrivere quanto segue:

1° Il Quartier Generale principale rimane in Bologna.

2° Il Generale in Capo, durante la sua permanenza in Torino, avrà presso di sè una Sezione per lo spaccio degli affari di questa Armata.

3° Detta Sezione corrisponderà solo col Capo di Stato Maggiore dell'Armata della Lega e col Reggente il Ministero di Guerra delle regie Provincie dell'Emilia.

4° I diversi Comandi di Uffizi militari seguiteranno a funzionare e a corrispondere come pel passato col Quartier Generale principale e col Ministero di Guerra stazionati in Bologna, da cui si riferirà direttamente, quando occorra, al Generale in Capo a Torino.

5° L'indirizzo di tutte le lettere o pieghi d'uffizio, meno quelli che possano venir diretti in via particolare alla persona del Generale in Capo, sarà scritto coll'indicazione: *Al Comando Generale dell'Armata a Bologna* — ovvero — *Al Ministero di Guerra delle regie Provincie dell'Emilia - Bologna.*

6° In casi eccezionali e perentorii i Comandi delle Divisioni territoriali assumono in sè le attribuzioni e l'autorità del Comando in Capo dentro il rispettivo territorio, salvo a darne immediatamente avviso in via telegrafica ed ordinaria al Generale in Capo ed al Capo di Stato Maggiore dell'Armata.

Bologna, li 25 gennaio 1860.

Il Generale in Capo

M. FANTI

83. *Istituzione di un Comando de' Bersaglieri.*

25 gennaio 1860.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Viene istituito un Comando del Corpo dei Bersaglieri delle regie Truppe dell' Emilia a norma dei Regolamenti Sardi.

Detto Comando risiederà in Bologna.

È nominato Comandante del Corpo dei Bersaglieri il Maggiore sig. Torre Giuseppe.

Dal Quartier Generale di Bologna, li 25 gennaio 1860.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

84. *Rassegna di varie opere pubbliche necessarie alle Provincie dell'Emilia; designazione delle attribuzioni dei funzionarii addetti al servizio delle medesime.*

26 gennaio 1860.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ai signori Ingegneri
delle Regie Provincie dell' Emilia

Signori,

Avrei dovuto ed ho desiderato indirizzarvi prima d' ora alcune mie parole, mosso dall'obbligo d'inculcarvi in questi più che in altri momenti l'attività e lo zelo nel disimpegno di quella parte di pubblica amministrazione che è alle vostre cure affidata. Ma voi coll' opera vostra avete prevenuto ogni mia raccomandazione, ed io ho voluto far precedere alle mie parole la pubblicazione del piano organico di questo Ministero onde fosse chiaro anzitutto il proposito di rispettare gl' interessi costituiti, per quanto lo consentiva la fusione territoriale di queste Provincie. Le quali, mentre vanno a collocarsi sotto l' effettiva amministrazione del Regno che fu speranza e fra breve sarà gloria e potenza nuova d'Italia, attendono anche dal concorso dell' intelligente operosità vostra che sia manifesta nella sfera degli utili materiali la differenza fra il regime di compressione durato fin qui a danno dei popoli e quello di libertà già fra noi si felicemente iniziato. Perchè l'amore dei popoli secondi lo svolgimento delle nuove istituzioni, è bello quanto utile che le ramificazioni tutte, entro le quali la pubblica amministrazione s' aggira, concorrano allo scopo di aiutare ed accrescere la prosperità pubblica.

Non è mancato ai di nostri chi, studiando con erronea direzione i problemi sociali, cercò dar nota di biasimo al tanto moto industriale che da ogni parte si è desto ed aumenta, quasichè l' attività umana deviasse per ciò dal più nobile suo destinato. La sola negligenza dello studio di una nobilissima fra le scienze morali, l'economia politica, può spiegare un tanto errore. Finchè l'uomo lotta fra i tormenti delle fisiche privazioni, è di necessità impedito dall'elevare lo spirito alle regioni dei veri morali, e in brev' ora si oscura e si perde il più nobile fra i sentimenti, quello della propria dignità. Il pieno attivarsi dello spirito umano procede per eliminazione delle difficoltà materiali che ne intralciano ed impediscono i crescenti sviluppi. Lungi dunque dall'essere i progressi materiali ostacolo ai progressi morali, ne sono come il principio e il fondamento, tanto crescendo questi in forza ed ampiezza quanto quelli si adoprano a sottrar l' uomo dagli uffici di macchina e di bestia.

Questi principii, per quanto evidenti e semplici, han d'uopo di essere ripetuti affinchè acquistino fede di verità nell' universale degli uomini. E voi, o Signori, avete gran parte ai progressi sociali, siccome quelli che intendete in modo speciale ai mezzi onde l' umana famiglia si ravvicini e tramuti i risultamenti delle industrie meglio conformi alle attitudini dei varii territorii. Voi, mentre allontanate con opere di difesa i disastri che il corso dei torrenti e dei fiumi abbandonati a loro stessi minacciano e compiono, studiate i modi per volgere quelle ca-

gioni di ruina in altrettanti mezzi di prosperità. E quando l'aumentata ricchezza consente d'indirizzare il pensiero e le cure laddove l'umana famiglia si raccoglie ed opera, nelle popolose città, ivi colla parte che direi estetica dell'arte vostra confortate la vita coll'aspetto del bello architettonico e cooperate a mantenere negli animi il senso del vero e del buono, il quale con quello del bello artistico ha comune l'origine e lo scopo.

Nel breve spazio di tempo che ho l'onore di sovraintendere a questo Ministero potei persuadermi col fatto di ciò che la pubblica fama mi aveva assicurato, dico i vizi di costituzione nel regime delle acque e delle strade che gli antichi reggitori di queste Provincie mantenevano a danno dei popoli. Sarà opera egregia che il nostro sussidio non manchi a raccogliere tutto quanto in tanta e tale materia valga a dimostrare i mali che anche per questo titolo perdurarono in questa parte d'Italia, perchè sia pubblicamente noto come fossero in ogni maniera per numero e qualità accresciute le cagioni che resero intollerabili ai sudditi i cessati Governi.

L'èra nuova di leggi e pratiche quali ad un popolo libero si convengono deve congiungersi al savio iniziamento di opere di pubblica utilità, le quali assicurino in futuro quei vantaggi che insieme al nostro procacceranno il bene dell'intera Nazione. Di queste opere stanno a capo per pregio d'importanza le vie ferrate. Oltre quella principale che corre fra il Po e l'Emilia col nome di *Centrale Italiana*, abbiamo già in corso di costruzione l'altra che partendo da Bologna si protende verso la città e il porto di Ancona. Già fu concesso il tronco tra Ravenna e Castel Bolognese, il quale darà e riceverà incremento di grandi commerci per la sua congiunzione fra la bassa e l'alta Italia, comunicando colla strada ch'ebbe nome di *Pio-Centrale*. Nè può mancare in un prossimo avvenire che sia intrapreso e compiuto l'altro ramo importantissimo fra Bologna e il Po per Ferrara, e già si chiedono altre concessioni, fra le quali alcune mirerebbero a strade che, attraversando l'Appennino, congiungerebbero le ricche terre delle Romagne colla valle dell'Arno e i lidi del Mediterraneo.

Furono pure da questo Governo, or è poco, concessi gli studi per una fra le principali strade italianeedico quella che dalla rete di vie ferratr che la Toscana si affretta a moltiplicare, dopo aver toccato Massa e Carrara, ove risiede una fra le più belle e invidiate ricchezze d'Italia, pel valico dell'Appennino accenna al Po e al centro del Regno che ora si costituisce. Se questa linea è di gran pregio per importanza commerciale, già comprovata dalla strada roteabile, opera del primo Napoleone, è di evidente necessità, considerata pei servigi militari a cui il porto di Spezia è chiamato. Nè il tanto fervore svegliato fra noi per le vie ferrate al primo alito di libertà scemar deve le cure per le altre roteabili, le quali moltiplicano anzi per l'azione stessa delle prime al moltiplicarsi le industrie e i traffichi a cui danno vita.

A ciò risguardando, e ai molti bisogni, frutto di negligenze passate, volle eccitare il Governo l'azione dei Comuni sussidiando quelli che presenteranno i progetti di aprimento di nuove strade meglio atte a sviluppare e servire gl'interessi delle Provincie. L'opera vostra, o Signori, sarà di gran giovamento a quest'impresa che caldamente io vi raccomando.

Tutti quei lavori che per l'universalità dei servigi vestono carattere di cosa pubblica attendono dal concorso de' vostri lumi e della vostra pratica proposte e consigli atti ad investigare quali bisogni siano primi a soddisfare perchè l'attività individuale concorra spontanea e possente alla formazione della ricchezza. È questo il punto luminoso a cui conviene mirare. Le forze dello Stato altro non sono che le forze collettive degl'individui che lo compongono. Più cresce il numero e la po-

tenza di queste, più si feconda ed aumenta la prosperità della Nazione. Le imprese che compie lo Stato non si giustificano dunque se non in quanto giovano a procacciare i più grandi sviluppi e perfezionamenti delle forze individuali.

Fra l'individuo e la società è vicenda di sussidi, attraverso i quali il carro di civiltà trionfalmente procede.

E voi, o Signori, che per tanta parte aiutate questo corso di cose coll'indicare la bontà e sovraintendere al miglior andamento dei lavori che interessano l'universale dei cittadini soddisfate un debito verso la Patria e vi fate ministri di progresso civile.

Modena, 26 gennaio 1860.

P. TORRIGIANI

---

85. *Organico e stipendi de' Consiglieri d' Intendenza.*

28 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Vista il Decreto 27 dicembre 1859, che determina la nuova circoscrizione territoriale delle regie Provincie dell'Emilia;

Vista la Legge dell'ordinamento provinciale e comunale, mandata a pubblicare con Decreto dell'istesso giorno;

Visto l'altro Decreto del 30 detto mese, che istituisce le Intendenze generali e di circondario;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. I Consigli d'Intendenza istituiti presso le Intendenze generali nelle regie Provincie dell'Emilia si compongono di Consiglieri di 1ª classe, ai quali è attribuito l'annuo stipendio di lire 4000; Consiglieri di 2ª classe con l'annuo stipendio di lire 3000; e Consiglieri-aggiunti con l'annuo stipendio di lire 1200.

Art. 2. Qualora vengano nominate a Consiglieri di Intendenza persone rivestite d'altro impiego, sarà loro conservato lo stipendio inerente al loro ufficio.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 28 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

86. *Istituzione e attribuzioni di Commissioni statistiche permanenti nei Comuni e nei capoluoghi di Circondario e Provincia.*

28 gennaio 1860.

Relazione del Ministro dell' Interno

Eccellenza,

La conoscenza dello stato attuale del Paese è il punto naturale da cui è forza pigliare le mosse per ogni mutazione ragionevole, per ogni progresso e perfezionamento avvenire. E però, se tale conoscenza è giovevole a qualunque Governo civile, a quello delle Provincie dell'Emilia è più che mai indispensabile, sia perchè a lui spetta il grave ufficio di assimilare fra loro e col Regno Sardo tre contrade le quali non poco si differenziano nelle leggi, negli istituti, nelle antecedenze storiche, e dirò anche nei costumi e nelle consuetudini, sia perchè la cognizione di quelle Provincie nei diversi rispetti economici, morali e materiali è imperfettissima e in alcune parti assolutamente nulla.

Sotto il regime dei Principi spodestati le indagini statistiche o erano apertamente combattute e impedite come curiosità perniciose, o gli studi delle relative discipline erano privati d'aiuto e quindi resi impossibili; che se qualche ricerca si faceva, le cognizioni raccolte, massime le più significative e importanti, rinchiudevansi nei gabinetti come un segreto di Stato, nè certo quei Principi avrebbero consentito che si mettessero al periglioso cimento del pubblico esame i testimoni parlanti dei loro mali governi e *delle loro male amministrazioni.*

Oggi le cose debbono condursi diversamente, e però è opera del Governo di

intendere con solerti cure a scoprire le condizioni economiche e morali delle popolazioni, dei luoghi e degli abitanti, affinchè gli elementi di fatto avverati servano a lui di norma per le provvidenze occorrenti e, gittati col mezzo della stampa nel campo della discussione pubblica, il Paese impari da quelli a conoscere sè medesimo.

E tanto più io stimo urgente di affrettare il giorno in cui questo disegno non sarà un'*idea* ma una *realtà* positiva in quanto che l'ordinamento provinciale e comunale, che già proclamato da una legge fra poco sarà attivato nella sua integrità, diminuisce di molto la ingerenza del Governo nell'amministrazione dei Comuni e delle Provincie, tribuendone in gran parte la direzione alle Autorità ed ai Consigli locali. E di vero questi Consigli e queste Autorità nelle proposte e nelle deliberazioni non potranno prescindere dalla statistica dei paesi loro commessi ad amministrare per non aggirarsi nell'ignoto ed essere condannati all'impotenza.

Fuor di dubbio il Governo può molto in tali materie dove profitti dei grandi mezzi ch'egli possiede e disponga che i funzionarii inferiori siano presti a coadiuvarlo col fornire le notizie dei fatti, o permanenti o transitorii, che riguardano la cosa pubblica e che sono gli argomenti onde la scienza deduce in appresso i principii e le applicazioni. Ma è pur manifesto che l'opera del Governo viene agevolata assai e riesce più spedita nelle indagini, più sicura nelle verifiche, meglio illuminata nell'apprezzarle, se non gli manchi il concorso degli uomini che per lunga dimora e per esperienza personale acquistarono una più diretta ed immediata cognizione dei varii punti del territorio. Le informazioni private sono poi utilissime, nell'arte difficile dell'accertamento dei fatti, ad accrescere le basi di confronto, gli argomenti di critica, e a spianare la via per raggiungere la verità.

Di coerenza a questi concetti, io avviserei opportuno d'instituire Commissioni di statistica nei Comuni, nei Circondarii e nelle Provincie, in maniera che quelle dei Comuni corrispondessero con quelle del rispettivo Circondario, e queste con le centrali delle Provincie, le quali poi fossero in rapporto immediato col Ministero dell'Interno. Avviserei ancora che queste Commissioni fossero composte di tante persone da potervi comprendere le più cospicue nelle scienze e nelle arti, dimoranti nei varii luoghi del territorio rispettivo, senza per altro fermare un numero determinato per tutte affine di avere comodità di adattarsi alle differenti condizioni dei paesi. I due limiti estremi, di tre almeno e di quindici al più, compresi i Presidenti, mi parrebbero convenire a queste esigenze.

Le Giunte municipali, che sono in condizioni da conoscere da vicino gli uomini più valenti e più operosi del Comune, dovrebbero eleggere i componenti le Commissioni comunali, e alle Deputazioni provinciali si dovrebbe conferire il diritto di eleggere i componenti le Commissioni di circondario e provinciali. Le prime e le seconde sarebbero presiedute da uno degli eletti, ma quelle di provincia, costituendo un centro statistico di grave momento per l'impulso che dovrebbero imprimere alle altre, sarebbero presiedute da un Consigliere dell'Intendenza generale.

Le Commissioni dovrebbero aver facoltà di rivolgersi, per mezzo dei loro Presidenti, alle Autorità civili e militari dei Comuni, dei Circondarii e delle Provincie di loro residenza per trarne le cognizioni di fatto necessarie alla compilazione dei lavori designati dal Ministero dell'Interno.

Siccome queste Commissioni dovrebbero essere gratuite, per dar pure un compenso morale agli uomini che si addimostrassero più accurati, più operosi e più intelligenti, crederei acconcio di ordinare che, quando il Ministero dell'Interno mettesse alle stampe i dati raccolti, menzionasse anche a titolo di onore i nomi di quelli che con molto difficili e molto importanti indicazioni

avessero in singolar modo contribuito alla compilazione di una parte qualunque della Statistica nazionale, segnalandoli così alla stima ed alla riconoscenza pubblica.

Se Vostra Eccellenza, come spero, conviene meco nei principii e nelle forme divisate di recarli in atto, La prego di approvare il progetto di Decreto che ho l'onore di proporre alla sua sanzione.

Modena, 28 gennaio 1860.

Il Ministro
C. MAYR

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerata la necessità di raccogliere gli elementi per compilare una Statistica generale delle regie Provincie dell'Emilia;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Nei Comuni, nei Circondarii e nelle Provincie del territorio dell'Emilia saranno instituite Commissioni permanenti e gratuite di statistica, con incarico di fare que' lavori che verranno designati dal Ministro dell'Interno.

Esse potranno anche fare altri lavori di statistica locale che stimassero convenienti, sebbene non richiesti.

Le Commissioni comunali corrisponderanno con quella del rispettivo Circondario, le Commissioni di circondario con le centrali delle Provincie, e queste col Ministro dell'Interno, che trasmetterà loro le analoghe istruzioni le quali, per cura di esse, verranno passate alle Commissioni subalterne.

Art. 2. Le Commissioni statistiche saranno composte non meno di tre persone e non più di quindici, che abbiano rispettiva stabile dimora nel Comune, nel Circondario o nella Provincia ove la Commissione risiede. Una stessa persona potrà a un tempo far parte della Commissione comunale, della superiore di circondario e della centrale di provincia.

Art. 3. Le Commissioni comunali saranno elette dalle Giunte municipali; quelle di circondario e le centrali dalle Deputazioni provinciali.

Il Ministro dell'Interno con suo Decreto potrà aggiungervi altri membri.

Art. 4. Le Commissioni dei Comuni e dei Circondarii avranno un Presidente, eletto rispettivamente dalla Giunta municipale e dalla Deputazione provinciale. Un Consigliere dell'Intendenza generale, nominato dal Ministro, presiederà la Commissione centrale della Provincia.

Il Segretario del Comune farà ufficio di Segretario della Commissione statistica comunale: un Applicato dell'Intendenza e un altro dell'Intendenza generale, nominati entrambi dal Ministro dell'Interno, saranno rispettivamente Segretarii delle Commissioni di circondario e di provincia.

Nondimeno le Commissioni potranno deputare all'incarico di Segretario uno dei loro membri.

Art. 5. Le Commissioni provinciali avranno un Ispettore statistico il quale, dove bisogni, potrà essere dal Presidente mandato in quei luoghi ed Uffizi, dentro la circoscrizione della Provincia, ove fosse d'uopo o di accertare qualche fatto o di dare indirizzo e regola alle operazioni statistiche. In tali casi l'Ispettore percepirà una congrua indennità.

Art. 6. Le Commissioni comunali trasmetteranno i lavori alle Commissioni di circondario, le quali, dopo averli coordinati e, se occorra, emendati e completati, li passeranno alle provinciali, e queste al Ministero dell'Interno. Però le Commissioni superiori non potranno coi loro emendamenti alterare i lavori delle subordinate, ma ai proprii dovranno unire questi ultimi, in modo che gli originali pervengano al Ministero dell'Interno.

Art. 7. Le Commissioni potranno per mezzo dei Presidenti richiedere alle Autorità civili e militari e agli Uffizi esistenti nei loro territorii le

notizie di fatto necessarie a soddisfare le richieste del Ministero dell'Interno.

Art. 8. Quando siano raccolti elementi bastevoli a compilare la descrizione statistica di un dato paese o a fare la esposizione di un determinato ramo statistico, il Ministro dell'Interno, se lo stimerà utile, potrà ordinare che i lavori delle Commissioni siano depositati per un tempo determinato negli Uffizi comunitativi, ne' quali ognuno potrà prenderne conoscenza e scrivere sopra speciale registro le proprie osservazioni.

Questo deposito sarà dal Sindaco notificato al pubblico. Spirato il termine prefisso, i fogli di osservazioni saranno spediti alla Commissione provinciale, che se ne varrà a rettificare, dove sia bisogno, o a cambiare il proprio lavoro. Anche questi fogli di osservazioni saranno mandati in originale al Ministro dell' Interno.

Art. 9. Allorchè il Ministro dell'Interno giudicherà la statistica intera o parziale di un determinato territorio essere condotta a tale perfezione da potersi pubblicare, ne ordinerà la stampa.

In questa occasione egli disporrà che a titolo di onoranza sia fatta menzione dei nomi dei componenti le Commissioni che per acuto avvedimento o singolare attività avranno ben meritato del paese, somministrando indicazioni molto importanti o compilando lavori molto difficili; e verranno accennate le operazioni che saranno state causa della menzione.

Art. 10. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione di questo Decreto, che sarà pubblicato nei modi prescritti dalla Legge.

Dato a Bologna, li 28 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

87. *Promulgazione e modificazioni alle Leggi ed ai Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale.*

28 gennaio 1860.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 204 a pag.* 843.)

88. *Norme e discipline per la realizzazione del Prestito nazionale e la relativa emissione di una rendita di lire* 500/*m sul Debito pubblico.*

30 gennaio 1860.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Per l'eseguimento del Decreto dato addì 22 gennaio 1860 dal Governatore delle regie Provincie dell'Emilia, portante alienazione di una rendita di lire 500,000, 5 per cento, redimibile, che è stata guarentita dal Governo Sardo con Convenzione del 26 di esso mese di gennaio, giusta il Decreto reale 20 novembre 1859, n.° 3768,

Fa noto:

Art. 1. La suddetta rendita di lire 500,000 è stata acquistata dalle Case bancarie Giulio Belinzaghi di Milano, Raffaele Rizzoli e C. di Bologna, e David Pietro Adami e Comp. di Livorno al prezzo di lire ottanta (L. 80) per ogni cinque lire di rendita, colla decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1860.

Art. 2. Per l' alienazione di detta rendita saranno rilasciati titoli interinali, della rendita ciascuno di lire 1000, 500, 250, 100, 50, 25. I medesimi saranno firmati dal Ministro delle Finanze, dal Direttore della contabilità del Tesoro e dal Capo Sezione del Debito pubblico, e porteranno un bollo a secco coll'arma di Casa Savoia e colla leggenda — *Regie Provincie dell'Emilia — Debito pubblico.*

Art. 3. Il prezzo di detti titoli sarà pagato in cinque rate: delle quali la prima dai suddetti Banchieri all' atto dell' emissione, le altre quattro dai possessori dei titoli, uno per ciascuno, dei giorni 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio e 15 giugno 1860.

Art. 4. I pagamenti delle ultime quattro rate potranno essere fatti tanto alle Tesorerie provinciali del Governo dell'Emilia quanto alle Tesorerie Sarde di Torino, Genova e Milano.

Art. 5. Alla scadenza di una rata potranno essere anticipate tutte le altre restanti. In tal caso sarà bonifi-

cato l'interesse nella ragione del 5 per cento annuo sulla somma effettivamente sborsata in anticipazione.

Art. 6. In caso di ritardo al pagamento di una rata oltre otto giorni dalla scadenza, saranno dovuti al Tesoro dal dì della medesima gl' interessi nella ragione del 5 per cento del valor nominale.

Art. 7. Se il ritardo oltrepassi il mese, è in facoltà del Ministro delle Finanze di alienare il titolo, prevalendosi del prezzo conseguito per compensare il Tesoro degli interessi dovuti, delle differenze di prezzo e di qualunque spesa.

Art. 8. Sull'esibizione del titolo interinale compiutamente quitato, si consegnerà al presentatore la corrispondente cartella definitiva coi relativi vaglia (*coupons*) per l'esazione della rendita.

Art. 9. I pagamenti di detta rendita saranno eseguiti indistintamente dalle Tesorerie delle Provincie dell'Emilia e da quelle del Regno Sardo.

Modena, 30 gennaio 1860.

ALBICINI

---

89. *Ordinamento della Franchigia di posta.*

31 gennaio 1860.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. La franchigia di posta esime dalla tassa le lettere ed i pieghi diretti alle persone alle quali è concessa per il loro trasporto nelle regie Provincie.

Art. 2. Le lettere ed i pieghi in franchigia non devono contenere che la sola corrispondenza.

Sono comprese in essa le carte manoscritte, ed anche le stampate quando siano di spiegazione delle medesime e relative al pubblico servizio.

Sono esclusi i giornali, gazzette, opere periodiche, libri, stampe, registri e qualsiasi altro oggetto di simil genere.

Art. 3. La franchigia è data alla qualità della carica, non alla persona.

Il suo effetto dipende dalla qualità del destinatario o dall'apposizione di un controssegno.

Art. 4. La franchigia dipendente dalla qualità del destinatario ha luogo sempre quando le relative lettere o pieghi siano all'indirizzo della persona cui il Regolamento dà il diritto di riceverle.

La franchigia dipendente dal controssegno segue tuttavolta che il funzionario che lo appone sia autorizzato a farne godere quello al quale le lettere ed i pieghi sono diretti.

Art. 5. La franchigia è di due specie:

illimitata,
limitata.

È stabilita
per le lettere ed i pieghi chiusi,
per le lettere ed i pieghi sotto fascia.

Art. 6. La franchigia illimitata si estende indistintamente al carteggio di qualunque provenienza dell'interno, sotto qualsiasi delle forme stabilite, spedito alle persone ed ai funzionarii ammessi a goderne.

Art. 7. La franchigia limitata è ristretta alle corrispondenze fra determinati funzionarii e, circa a taluno di essi, a quelle aventi corso nella estensione del Distretto in cui esercitano il loro ufficio.

Art. 8. Le persone che godono della franchigia illimitata e limitata sono contemplate nel Regolamento.

Art. 9. La franchigia limitata è distinta in tre gradi, dipendenti dalla forma dell'involto delle lettere o pieghi, cioè:

franchigia massima per lettera o piego chiuso;
» media per lettera chiusa e piego sotto fascia;
» minima per lettera e piego sotto fascia.

Art. 10. I diversi gradi di franchigia

accennati all'articolo precedente sono applicati come infra:

la massima ai funzionarii i cui carteggi ed invii di carte, tanto fra di essi che con alcuno dei rispettivi dipendenti, concernono particolarmente affari richiedenti segretezza;

la media ai funzionarii i quali devono più o meno di frequente tener corrispondenza segreta, ma non trasmettersi carte della natura della corrispondenza medesima;

la minima ai funzionarii ai quali non occorre d'inviarsi in modo più particolarmente cautelato nè lettere nè carte.

Art. 11. I funzionarii ai quali è concessa la franchigia massima e quella media non dovranno valersi della facoltà di spedire le lettere ed i pacchi chiusi che nei soli casi di assoluta necessità, comandata dalla natura del carteggio in essi contenuto.

Art. 12. Ogni concessione di franchigie nuove a favore dei funzionarii dipendenti dai singoli Dicasteri deve aver luogo giusta le norme di cui all'articolo 10.

Art. 13. Il contrassegno è di due sorta, cioè a mano ed a bollo.

Le condizioni relative alla forma si dell'uno che dell'altro sono determinate dal Regolamento.

Art. 14. Perchè il contrassegno possa operare la franchigia del carteggio tra i funzionarii, si richiede:

1° che la qualità di chi lo spedisce risulti dal contrassegno medesimo;

2° che quella di chi lo riceve sia indicata sulla lettera o sul piego;

3° che l'uno e l'altra siano nei limiti stabiliti.

Art. 15. I funzionarii ai quali è concesso il contrassegno, sia a mano sia a bollo, sono designati nel Regolamento predetto.

Essi sono personalmente risponsali dell'uso del medesimo.

Art. 16. Per l'effetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto è approvato il Regolamento annesso, firmato d'ordine nostro dal Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 17. Il Ministro dei Lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che avrà il suo effetto a partire dal 1° febbraio 1860.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 31 gennaio 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

REGOLAMENTO
sulla franchigia postale

Art. 1. Le lettere ed i pieghi, tanto chiusi che sotto fascia, diretti alle persone godenti la franchigia illimitata saranno rimessi dagli Uffici di posta ai rispettivi destinatarii, esenti di tassa, qualunque sia la persona da cui siano spediti ed il luogo di loro provenienza interna (e se esterna, per il solo percorso nelle Provincie della Emilia), muniti o non di contrassegno, purchè non contengano che la sola corrispondenza.

Art. 2. Godono della franchigia illimitata:

1° S. E. il Governatore delle regie Provincie dell'Emilia;

2° i Deputati durante le sessioni parlamentari, compresi i periodi di proroga, e venti giorni prima e dopo di esse;

3° i Ministri con portafogli, i Segretarii generali e Direttori generali presso i varii Dicasteri.

Art. 3. I Deputati godono della franchigia prementovata pel fatto solo della loro elezione; ma cesserà, riguardo a quelli la cui elezione fosse dichiarata nulla, dalla data della decisione.

Art. 4. La franchigia è concessa ai Deputati nel luogo solo delle Provincie ove trovansi personalmente.

Art. 5. Le lettere e pieghi diretti alle persone alle quali è concessa la franchigia limitata saranno pure ammessi in esenzione di tassa quando siano nei limiti prescritti.

Art. 6. Le lettere ed i pieghi da spedirsi in franchigia limitata devono

essere rimessi a mani degl' Impiegati delle poste destinati a riceverli.

Art. 7. Quelli gettati nella buca, salvo che si tratti di lettere e pieghi diretti a persone godenti la franchigia illimitata, verranno dagli Uffici postali assoggettati a tassa mediante l'annotazione dalla parte dell' indirizzo — *trovato nella buca* —

Art. 8. La lettera d'accompagnamento delle carte contenuta in un piego sotto fascia, acchiusa nel medesimo, non deve essere suggellata.

Art. 9. La larghezza della fascia non deve oltrepassare il terzo di quella della lettera o del piego, i quali vogliono inoltre esser formati in modo che si possa facilmente riconoscere se contengono lettere o carte escluse dalla franchigia.

I pieghi di carte in genere che si vogliono spedire in forma di rotolo non sono ammessi in corso di franchigia.

Art. 10. Perchè la franchigia della lettera o piego, tanto chiuso che sotto fascia, possa aver luogo, è indispensabile che sia esattamente indicata sull'indirizzo del destinatario cui trovasi diretto la qualità che gli dà diritto alla franchigia.

Art. 11. Gl' indirizzi delle lettere e dei pieghi in nome collettivo, come per esempio alla Camera dei conti, non che ad un Dicastero, Ufficio generale o Magistrato qualunque, sono considerati come diretti al Capo dei medesimi.

Art. 12. La lettera od il piego in franchigia che per l'importanza del contenuto si ravvisasse conveniente di spedire assicurata d'uffizio (raccomandata) lo sarà dagli Impiegati postali dietro domanda espressa per iscritto per parte del funzionario speditore di esso; con che, trattandosi di lettera o piego trasmesso chiuso, sia munito del prescritto numero di suggelli a cera lacca o nelle condizioni volute per le assicurazioni ordinarie; e se di lettera o piego sotto fascia, sia munito di due suggelli pure di cera lacca collocati sul punto di giunzione della fascia medesima. Sono esclusi dalla assicurazione i pieghi sotto fascia contenenti cedole al portatore, carta monetata, viglietti di banca ecc. ecc.

Art. 13. La perdita di una lettera o piego in franchigia raccomandati non dà luogo ad indennità di sorta.

Art. 14. In caso di assenza del funzionario o di vacanza del posto, gode della franchigia ad esso concessa chi ne esercita le veci.

Art. 15. La franchigia è stabilita per la sola ragione di pubblico servigio; non può quindi essere goduta dalle persone cui è concessa che allorquando si trovano in attuale esercizio delle loro funzioni.

Art. 16. La corrispondenza tra alcuni funzionarii delle regie Provincie e quelli esteri limitrofi per cose riflettenti il pubblico servigio godrà della franchigia dipendente dalle reciproche Convenzioni.

Art. 17. La spedizione delle corrispondenze in franchigia è fatta dall' Amministrazione delle poste sempre quando esse siano nei limiti di volume e peso compatibili coi mezzi di trasporto di cui si serve.

Art. 18. Rispetto a nuove franchigie dipendenti da nuove cariche, vi provvederà il Ministero dei Lavori pubblici sulle basi determinate dal Decreto precitato.

Art. 19. Le corrispondenze in franchigia, sia illimitata che limitata, sono dagli Uffici postali rimesse agl'individui che i rispettivi funzionarii delegheranno a ritirarle.

Art. 20. Il controssegno sulle lettere o pieghi diretti a persona godente franchigia illimitata non è necessario.

Su quelle per destinatarii cui è concessa la franchigia limitata è di rigore.

Art. 21. Il controssegno a mano deve essere eseguito mediante l' indicazione della qualità del funzionario scrivente, susseguita dalla di lui firma in un angolo della lettera o del piego. Per la regolarità di esso è necessario che almeno la firma sia di proprio pugno del funzionario medesimo.

Art. 22. I funzionarii che fanno uso del controssegno a mano, entrando in esercizio del loro impiego, devono partecipare per lettera all'Ufficio di posta locale la loro qualità e firma onde il controssegno possa esser riconosciuto per l'effetto della franchigia delle lettere e dei pieghi da essi spediti.

Art. 23. Il controssegno a mano non può essere delegato.

La persona che rimpiazza temporariamente un funzionario qualunque per assenza, malattia od altro impedimento, può farne uso essa pure mediante la propria firma, e giusta il disposto dall'articolo 21.

Art. 24. La persona destinata a surrogare interinalmente un funzionario ne' previsti casi dovrà indicare sulla coperta o fascia della lettera o piego da essa lei spedito in franchigia la qualità del titolare cui è concesso il controssegno, ed accennare che sottoscrive pel medesimo.

Art. 25. Il controssegno a bollo si opera a mezzo di stampiglia che dovrà essere comunicata all'Ufficio di posta locale per essere riconosciuta.

Questa stampiglia vuole essere adoperata esclusivamente per il controssegno delle corrispondenze d'ufficio, e le persone cui è concesso sotto la loro responsabilità un tal controssegno non devono servirsene nè tollerare che altri se ne serva per oggetti estranei al pubblico servizio; incombe quindi ad esse di custodire gelosamente questa stampiglia od affidarne la custodia ad un solo impiegato di loro speciale confidenza.

Art. 26. Il funzionario destinato ad esercitare in occasione di vacanza di posto le interinali incombenze del titolare farà uso del controssegno sia a mano che a bollo come lo farebbe il titolare stesso.

Art. 27. Le lettere ed i pieghi destinati ad essere spediti in franchigia, i quali si trovassero in opposizione al disposto degli articoli precedenti, riceveranno bensì l'immediato loro corso, ma sottomessi alla tassa.

Art. 28. Ogni qualvolta un ufficiale di posta tasserà una lettera od un piego destinato ad essere spedito in franchigia ne accennerà il motivo dalla parte dell'indirizzo, citando l'articolo della relativa disposizione.

Art. 29. Qualora una lettera o piego sia assoggettato alla tassa per inosservanza di qualche formalità, in caso di reclamo, il Ministro deciderà se si possa o no farvi luogo.

Il reclamo non venendo ammesso, se il destinatario acconsente di ritirare la lettera od il piego, deve pagarne il diritto.

Se è da esso rifiutato, vi si atterga la annotazione — *rifiutato per la tassa* —, e si rimanda al mittente, il quale è tenuto a soddisfarne la tassa o ad affrancarlo, se desidera che sia rispedito al destinatario.

Art. 30. Nelle lettere e pieghi spediti in franchigia non possono essere inchiuse lettere, pieghi, carte ed altri oggetti estranei al pubblico servigio.

Quelli trasmessi abusivamente al favore della altrui franchigia sono passibili dei diritti stabiliti.

Art. 31. Gl'Impiegati delle poste, allorchè hanno la presunzione che possa esservi abuso di franchigia fra qualche funzionario, devono riferirne alla Direzione generale, che ne renderà informati i Capi dei Dicasteri per quelle misure che saranno giudicate del caso.

Art. 32. Quando gl'Impiegati delle poste, sia del luogo di partenza che di quello di arrivo, hanno fondato sospetto che una lettera od un piego controssegnato, si chiuso che sotto fascia, rimesso per essere spedito in franchigia, possa contenere lettera, carte ed altri oggetti non riflettenti il servizio, devono sottoporlo alla tassa, scrivendovi superiormente — *tassato per sospetto di infrazione da accertarsi.* —

Art. 33. La lettera od il piego tassato per sospetto di infrazione verrà dall'Ufficio di posta di destinazione recapitato alla persona cui è indirizzato contro pagamento della relativa tassa; in difetto, esso inviterà la medesima ad aprirlo onde essere assoggettato alla debita verificazione.

Venendo il piego aperto, e riconosciuto nulla contenere di estraneo al pubblico servigio, la tassa sarà annullata ed il piego rilasciato in franchigia dall'Uffizio stesso, il quale ritirerà per iscarico di contabilità la fascia o coperta del piego.

Venendo invece a riconoscersi l'esistenza nella lettera o nel piego di lettere, carte od altri oggetti non compresi nella franchigia, quelli godenti di essa saranno consegnati al destinatario esenti di tassa e quelli in frode saranno avviati, assieme ad un esemplare del verbale da redigersi in doppio, alla Direzione generale, cui spetterà di provocare contro il mittente stesso l'applicazione della Legge.

Art. 34. Nel caso poi che il destinatario si ricusasse al pagamento della tassa ed alla apertura del piego, l'Ufficio, dopo scrittovi sopra dalla parte dell'indirizzo — *per rifiuto di verificazione* —, lo respingerà al mittente per lo adempimento del disposto dall'articolo 29.

Art. 35. Se fra le carte inchiuse in un piego stato sottomesso alla apertura in forza dell'articolo 33 si trovano lettere suggellate dirette al funzionario di cui nell'indirizzo del piego stesso, potranno essere assoggettate alla verificazione predetta onde riconoscere dalla firma se provengano dalla persona che ha controssegnato il piego e se abbiano quindi a presumersi relative o no al pubblico servizio.

Art. 36. L'aprimento delle lettere e dei pieghi per la verificazione menzionata agli articoli precedenti deve sempre operarsi negli Uffici postali in presenza ed in contraddittorio del destinatario o del mittente, ed in mancanza loro di chi li rappresenti di ufficio o per delegazione speciale.

Art. 37. Nelle suddette verificazioni gli Ufficiali delle poste devono bensì praticare le indagini necessarie per conseguire il fine cui sono dirette, ma non possono tuttavia prendere cognizione del contenuto degli scritti inchiusi nei pieghi sottoposti all'apertura.

Art. 38. Gli Ufficiali delle poste devono esercitare la più attenta vigilanza atta a prevenire o reprimere gli abusi in materia di franchigia; e sono, in caso di negligenza od ommissioni, dichiarati risponsali in proprio delle conseguenze dipendenti dalle infrazioni al disposto dal presente Decreto.

Visto, d'ordine del Governatore,

Il Ministro dei Lavori pubblici

P. TORRIGIANI

---

90. *Promulgazione della Legge Sarda 5 maggio 1851 intorno alla Festa dello Statuto.*

1° febbraio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Si manda pubblicare la Legge 5 maggio 1851, n. 1187, relativa alla Festa dello Statuto.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Modena, il 1° febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

91. *Costituzione e riparto in tre Uffici della Commissione sopra i sussidi ai Sacerdoti bisognosi.*

1° febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto 19 gennaio p. p., pel quale i Sacerdoti aventi cura d' anime, i cui benefizi ed assegnamenti non dànno una rendita annua di italiane lire 800, potranno domandare al Governo ed ottenere un annuo sussidio;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. La Commissione a cui accenna l'articolo 3 del succitato Decreto viene composta nel seguente modo:

Conte Girolamo Rota, avvocato dell'Ordine nel Tribunale di cassazione di Bologna, *Presidente*,

Marchese Luigi Pizzardi, Senatore di Bologna,

Marchese Carlo Bevilacqua,

Canonico Monsignor Don Giuseppe Bedetti,

Avvocato Antonio Zanolini,

Monsignor Don Nicolò Vergalli, Provicario della Diocesi di Reggio,

Dottor Carlo Malmusi,

Avvocato Gaetano Parenti,

Prevosto Don Giovanni Biondini,

Ingegnere Pietro Levecque,

Conte Luigi Sanvitale,

Monsignor Don Giovanni Carletti,

Canonico Professore Don Giambattista Moruzzi,

Professore Dottor Salvator Riva,

Dottor Marcello Costamezzano.

Art. 2. La suddetta Commissione viene divisa in tre Sezioni, l'una per le Provincie Romagnole, la seconda per le Provincie Modenesi, la terza per le Provincie Parmensi.

Faranno parte della prima i signori Conte Girolamo Rota, *Presidente*, Marchese Luigi Pizzardi, Marchese Carlo Bevilacqua, Canonico Don Giuseppe Bedetti, Avvocato Antonio Zanolini; — della seconda li signori Monsignor Vergalli, Dottor Malmusi, Avvocato Parenti, Prevosto Don Biondini, Ingegnere Levecque; — della terza li signori Conte Sanvitale, Monsignor Carletti, Canonico Don Moruzzi, Professore Dottor Riva, Dottor Costamezzano. — Li signori Monsignor Vergalli e Conte Sanvitale eserciteranno l'uffizio di Presidenti nelle rispettive Sezioni, le quali eleggeranno nel loro seno il Segretario.

Art. 3. I Sacerdoti che si faranno a chiedere un sussidio presenteranno entro il termine di mesi due dalla pubblicazione del presente Decreto la loro domanda all'una o all'altra Sezione, secondo le Provincie a cui appartengono.

Art. 4. Dopo che le singole Sezioni avranno esaminato i titoli dei supplicanti, l'intera Commissione ad invito del suo Presidente si radunerà in Modena nel Palazzo di Giustizia per le sue deliberazioni.

Art. 5. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, questo giorno 1° febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

---

92. *Stanziamento nel Bilancio straordinario di lire 12/mila per sussidi in genere.*

3 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È assegnata in via straordinaria a sussidiare private sventure la somma di italiane lire 12,000 (dodici mila), che verrà portata nel Bilancio generale dello Stato al titolo *Beneficenza pubblica*.

Art. 2. Questa somma sarà posta a disposizione del Ministro dell' Interno, che viene facoltizzato ad erogarla nei casi che giudicherà più meritevoli di sussidio e con quelle modalità che crederà opportune.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per quanto rispettivamente li riguarda.

Dato in Modena, li 3 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Intern

C. MAYR

93. *Promulgazione della Legge Sarda 27 giugno 1850 sulle giubilazioni militari, e sua applicazione ai Volontarii delle guerre del 1848, 1849 e 1859.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare in tutte le regie Provincie dell'Emilia la Legge Sarda 27 giugno 1850, n. 1049, relativa alla giubilazione dei militari e alle pensioni da pagarsi ad essi ed alle loro vedove o famiglie, la quale fu già pubblicata per le Provincie Modenesi e Parmensi con Decreto Dittatorio 30 settembre 1859.

Art. 2. Tutti i cittadini delle regie Provincie dell'Emilia che militarono nell'Esercito Sardo o in altri Corpi regolari dell'Esercito nazionale negli anni 1848, 1849, 1859, e che si trovano nelle condizioni specificate dalla predetta Legge Sarda, godranno i benefizi che essa accorda.

Art. 3. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che verrà pubblicato nei modi voluti dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

---

94. *Stanziamento di lire 400/mila per acconti ai Comuni sui loro crediti a titolo di somministranze militari.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Ritenuto che molti Comuni delle Provincie dell'Emilia hanno crediti contro lo Stato per titolo di spese militari;

Ritenuto che non breve tempo richiedesi per fare una regolare verifica ed una definitiva liquidazione dei crediti summentovati;

Considerato essere di giustizia che siano intanto pagati acconti ai Comuni che possono trovarsi in bisogno di esigere i loro crediti;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e delle Finanze,

Decreta:

Art. 1. Sul bilancio del Ministero della Guerra è aperto un credito d'italiane lire 400,000 al Ministero dell'Interno da pagarsi dalla Tesoreria generale delle Finanze.

Art. 2. La suddetta somma sarà erogata nel pagamento d'acconti ai Comuni che tengono crediti contro lo Stato per titoli di casermaggio, trasporti ed altre spese militari.

Art. 3. Il pagamento di tali acconti sarà domandato dal Ministro dell'Interno a quello delle Finanze a favore di quei Comuni che si trovassero in bisogno.

Il riparto sarà fatto in misura equa e proporzionale, e premessa sempre la giustificazione d'un credito maggiore della somma che verrà rispettivamente assegnata.

Art. 4. Nelle liquidazioni finali sarà tenuto esatto conto delle somme che i Comuni avranno come sopra ricevuto.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato a norma di Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 4 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

95. *Stanziamento nel Bilancio straordinario di lire tremila per sussidi all'Emigrazione italiana.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Decreta:

Art. 1. Al Comitato centrale dell'Emigrazione italiana per le regie Provincie dell'Emilia, composto delli signori dottore Ferdinando Ferracini, Luigi Reali, dottore Giacomo Sani, dottore Antonio Broglia e Sante Ballaria, è assegnato un sussidio straordinario di italiane lire 3,000, da erogarsi nel soccorrere gli emigrati Italiani che si trovano in maggiore bisogno.

Art. 2. Questa somma verrà portata nel Bilancio generale dello Stato al Titolo *Beneficenza pubblica.*

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per quanto rispettivamente li riguarda.

Dato a Modena, li 4 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

96. *Aggiunta all'Organico del Ministero di pubblica Istruzione d'un Ufficio per le Scuole tecniche e normali.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Nel Ministero dell'Istruzione pubblica è istituita una Sotto-sezione per le Scuole tecniche e normali, dipendente dalla Sezione delle Scuole primarie.

Art. 2. È nominato Reggente della Sotto-sezione il Dottor Prospero Padoa, col grado di Segretario di prima classe.

Art. 3. I Ministri della pubblica Istruzione e delle Finanze, per la parte che rispettivamente li riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 4 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro di pubblica Istruzione

A. MONTANARI

---

97. *Designazione delle Istruzioni da darsi alle Truppe della Lega.*

7 febbraio 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Le Truppe della Lega dovranno essere esercitate più specialmente alle seguenti istruzioni pratiche di guerra:

tiro al bersaglio;

scuola di cacciatori;

scuola di scherma alla baionetta e bastone;

servizio di avamposti;

marcie militari.

Solo nei giorni piovosi ed in qualche ora della giornata si faranno nell'interno degli accantonamenti le istruzioni di regolamento.

Non dubito che i Comandanti dei Corpi, penetrati dell'importanza delle circostanze, cureranno con impegno che i soldati si famigliarizzino con le suaccennate importanti istruzioni pratiche di guerra: e confido nel provato zelo dei Comandanti di Divisione e di Brigata a che desse ricevano tutto lo sviluppo possibile.

Dal Quartier Generale di Bologna, il 7 febbraio 1860

Il Generale in Capo

M. FANTI

98. *Istituzione di tre Deputazioni di Storia Patria, e loro attribuzioni.*

10 febbraio 1860.

Relazione del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

La storia venne chiamata a buon diritto la coscienza delle nazioni; e lo studio accurato ed intelligente della medesima non è soltanto un'importantissima disciplina scientifica, ma un debito di patriottismo, un attestato di civile operosità, ed un augurio d'avvenire dei popoli che virilmente vi attendono. Allorquando infatti uno spirito di generale rinnovazione anima un paese od un' epoca, esso non può circoscriversi nella sfera delle idee e dei fatti contemporanei; ma, come l'individuo si raccoglie in sè stesso nelle più solenni contingenze della vita, così i popoli sogliono rivolgersi con maggior fervore alla storia, traendone consigli ed incoraggiamenti.

Il prodigioso impulso che venne impresso ai nostri giorni agli studi storici appo tutte le nazioni civili deriva in gran parte da tale origine; ed i risultati furono in armonia colla grandezza del concetto scientifico e patriottico da cui movea.

L'Italia più che altre nazioni addimostra come appunto la coltura e il perfezionamento di tanti nobili studi siano sempre in ragione della civiltà e del vivere indipendente e libero del popolo.

Nelle Provincie dell' Emilia e nelle Lombarde ancora, quando ne' secoli passati ne reggevano le sorti Governi non avversi assolutamente al benessere ed alla dignità del paese, prosperarono tali studi; e nelle prime specialmente vennero in luce tali insigni lavori e del Sigonio e del Muratori che per essi può dirsi essere stato insegnato su quali fondamenti e con quale critica debbasi scrivere la storia delle nazioni.

Costituiti poscia sulle rovine del Regno italiano i Governi che a lor volta scomparvero nell'anno testè trascorso, l'indole loro sospettosa e retriva avversò tanto lo sviluppo di ogni provvida civile istituzione quanto i progressi delle scienze e delle lettere. Da questi Governi quindi furono negletti gli studi; non mai sussidiati gli studiosi; non animati i dotti a por mano ad imprese degne dell'Italia; e per lo spazio di nove lustri perfino le Università mancarono di regolare insegnamento della patria storia.

Ma la coscienza di quanto potè e fece la patria loro e la fede nel suo avvenire conservarono negli Italiani sempre vivo l' amore agli studi; talchè anche nel secolo presente, malgrado lo spirito avverso dei Governi, uomini dottissimi tennero in onore gli studi storici e diedero in luce opere le quali tornarono in grande profitto alla Nazione in questo suo rinnovamento.

Tuttavia, siccome gran parte di tali opere limitaronsi alla illustrazione di determinate epoche o di determinati luoghi o non vennero informate da concetti generali e complessivi, così l' estensione e la profondità delle ricerche in esse contenute non riuscirono sempre proporzionate alla ricchissima serie delle storiche memorie che il nostro passato ci lasciò in retaggio. Nè di ciò si dà colpa a quei valenti scrittori; avvegnacchè fosse impossibile il far di pubblica ragione più costosi e ragguardevoli monumenti, ciò non potendosi dai privati allorquando non siano opportunamente protetti e sussidiati dai Governi.

Il Re Carlo Alberto, nome sacro per l'Italia, come fu il primo a riformare gli ordini civili e politici dello Stato, primo altresì fra i Principi italiani istituiva nel Regno col nome di *Deputazione di Storia Patria* una Società composta di dotti uomini, versatissimi negli studi delle cose patrie, i quali spesero le loro nobili fatiche nell' investigare il vasto campo degli archivi e delle biblioteche e ne trassero copiosa messe di documenti che, ordinati in acconcie pubblicazioni, accrebbero il patrimonio delle grandi tradizioni italiane.

Ora che finalmente queste Provin-

cie sono risorte a libertà e prossime ad unificarsi col Regno Sardo, fa mestieri che gli studi si ritemprino del pari: e questo Ministero sente il debito d'invocare dal Governo che i medesimi provvedimenti dati per le antiche Provincie del Regno si estendano anche alle novelle.

A tal fine il sottoscritto propone a V. E. l'istituzione di tre Commissioni, corrispondenti alle precipue circoscrizioni territoriali dell' Emilia, e alle quali sia dato il titolo di *Deputazioni di Storia Patria*, componendole di quegli uomini illuminati cui la conoscenza dei singoli Paesi renda agevole l' ufficio che alle medesime sarà affidato; le quali Commissioni, oltre allo scopo della compulsione e pubblicazione delle cronache e di altri scritti inediti relativi agli avvenimenti che accaddero nei secoli passati nelle nostre Provincie, potrebbero eziandio attendere ad altra opera non meno rilevante per la patria storia e forse importantissima per investigare le origini del Popolo italiano. E sarebbe di raccogliere in dizionarii dei dialetti principali dell'Emilia non solo i vocaboli usati secondo che il dialetto si parla nelle città più cospicue, ma eziandio quelle voci viete e disusate che rimasero in bocca del volgo e del contadino; di notare i nomi vernacoli, antichi e moderni, dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, delle foreste, delle montagne, dei poderi, dei casolari; di far tesoro delle leggende, tradizioni ed anche superstizioni popolari che durano ancora presso le classi meno colte; di descrivere le cerimonie che si praticano nelle nascite, matrimonii e funerali, non che le feste per tali ed altre contingenze della vita; di descrivere le costumanze domestiche, le abitudini, le forme che dànnosi al pane, alle focacce, e le speciali maniere di cibi e di bevande; di tener conto dei modi di saluto, di visite di condoglianze, di rallegramento; di cercare insomma che la parola e le usanze delle diverse popolazioni nostre servano alla storia come i monumenti archeologici, disponendo le materie raccolte in guisa da potersi promuovere confronti colle lingue, dialetti e consuetudini di altri Paesi.

Se l'E. V. guarda addentro nell'intendimento che condusse il Referente a queste proposte e al modo col quale desidera siano decretate, si accorgerà di leggieri che fa parte di un concetto più vasto, nel quale si comprendono i Decreti già firmati intorno al riordinamento delle Università nelle Provincie nostre, la istituzione della Commissione per conservare i monumenti pregevoli di belle arti, e la fondazione delle tre Cattedre di Linguistica nella regia Università di Bologna.

Crede il Referente di cogliere nel preciso pensiero di V. E. allorchè, continuando a svolgere il concetto accennato, procurerà che siano collocate le basi dell' edifizio intellettuale e storico per cui l' Italia deve risorgere a vita novella, riconoscere sè medesima, e svolgere tutta l'attività del proprio ingegno sintetico ed analitico, espansivo e profondo ad un tempo.

Nell'atto in cui le menti italiane si dedicheranno con nuovo intento allo studio del proprio paese, l'Italia si andrà vieppiù ricomponendo, le antiche gare di municipio scompariranno, e l'affetto della città nativa non farà contrasto a quello della patria comune, anzi uno ringrandirà l' altro perchè ambedue sono rivi della medesima sorgente.

Ma l' opera delle Deputazioni non può certo intraprendersi nè eseguirsi senza che il Governo concorra a sostenerne le spese. Ed è perciò che io propongo ancora a V. E. di accordare in quest'anno (salvo poi l'aumentarla nei successivi qualora se ne riconosca il bisogno) la somma di lire 20,000 colla quale, ripartita in ragione di lire 6,000 per ciascuna delle Deputazioni di Modena e Parma, e di lire 8,000 per quella di Bologna, sostenere appunto le spese necessarie alle ricerche dei documenti, alle copie e alle pubblicazioni dei lavori che dalle Deputazioni stesse saranno preparati.

Alla sanzione quindi dell'E. V. sottopone il Referente l'unito progetto di Decreto.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che nella storia del passato sono gli elementi della civiltà futura di un popolo, perchè il conoscere per quali vie si svolse l'umano progresso ci ammaestra a seguirle per raggiungere quella perfezione a cui la Società intende e si affatica incessantemente;

Considerando che le fonti precipue della storia sono i documenti antichi, e che importa sopra modo che essi siano raccolti e custoditi con acconcie distribuzioni e in luoghi convenienti, acciò non giacciano sconosciuti in archivi inaccessibili, o patrimonio di pochi dotti, o siano col tempo guasti e dispersi;

Considerando che la storia dei fatti non può di per sè sola bastare allo scopo, ma è soprattutto necessaria la indagine sulle lingue, sui costumi, sulle abitudini, e su ciò che vi ha di più intimo nella vita dei popoli, e da cui risulta il carattere proprio di ciascuna età;

Considerando che il richiamare la storia a' suoi veri uffici è opera di Governi liberi, che lasciano volentieri aperto ogni adito alla verità e non temono di trovar rimproveri nel passato;

Considerando che Re Carlo Alberto, nell' arricchire i suoi Stati delle più savie ed utili istituzioni, favoreggiò sommamente gli studi storici, creando una Deputazione che colle più diligenti ricerche fornisse alla storia largo corredo di memorie e di documenti;

Considerando che il Governo dell'Emilia deve e vuole accogliere tutte quelle istituzioni che formano la gloria della Monarchia Sarda;

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Sono istituite tre Deputazioni col titolo di *Deputazioni di Storia Patria*, una delle quali avrà sede in Bologna, una in Modena, la terza in Parma.

Art. 2. Sarà ufficio di queste Deputazioni:

1° di procurarsi esatta contezza de' luoghi in cui esistono le raccolte di antichi documenti, quali esser possono archivii di Città, Comuni, Amministrazioni demaniali, antichi monasteri ecc.;

2° di disporre queste raccolte in convenienti locali, per quanto però le circostanze lo permettano, classificandole con acconcia distribuzione, acciò esse non presentino più oltre l'aspetto di un informe accozzamento di tutte le età, ma bensì una serie di ordinate notizie proprie alle indagini e agli studi;

3° di scegliere tra essi documenti quelli che possono meglio concorrere ad illustrare la storia patria e che non fossero ancora stati pubblicati nelle raccolte italiane dei passati tempi; e di questi appunto curare ben ordinata pubblicazione mediante la stampa;

4° di operare in modo, nella scelta e pubblicazione di tali documenti, che in essi si abbia non solo quanto risguardi la vita civile e politica dell'Italia, ma ancora i costumi, la vita domestica e privata dei suoi abitanti, e così, ad esempio, i riti di nascite, matrimoni, funerali, la foggia del costume, le maniere del vitto, la costruzione degli edifizi pubblici, delle case, l'industria, le arti;

5° di raccogliere le tradizioni, le leggende e le superstizioni ancor vive nelle classi meno colte di queste Provincie;

6° di raccogliere ancora ed ordinare a forma di Dizionario dei dialetti principali dell'Emilia i vocaboli usuali

delle città e quelli ancora vieti e disusati del volgo e del contadino; e così pure di notare i nomi vernacoli antichi e moderni dei torrenti, rivi, montagne, poderi ecc.

Art. 3. La Deputazione per le Provincie delle Romagne è composta dei signori

Presidente, Conte Commendatore dott. Giovanni Gozzadini,
prof. Francesco Rocchi,
dott. Luigi Frati,
prof. Cav. Achille Gennarelli,
prof. Giacomo Lignana,
prof. Ariodante Fabbretti, } di Bologna
Conte Cesare Albicini, di Forlì,
Conte Cavaliere Alessandro Cappi, Bibliotecario della Classense di Ravenna,
dott. Luigi Tonini, Bibliotecario della Gambalunga di Rimini,
Conte Giacomo Manzoni, di Lugo,
dott. Giovanni Ghinassi, di Faenza,
Luigi Napoleone Cittadella, di Ferrara,
Marchese Michele Rusconi, di Cento.

Quella per le Provincie Modenesi è composta dei signori

Presidente, Monsignor D. Celestino Cavedoni, Bibliotecario della Palatina,
avv. Luigi Carbonieri,
avv. Carlo Malmusi,
March. Cesare Campori,
Marchese Giuseppe Campori,
Conte Francesco Ferrari Moreni,
Carlo Borghi, } di Modena
ingegnere Giuseppe Campi, di Finale,
prof. Prospero Viani,
prof. Bernardino Catelani, } di Reggio
Don Paolo Guaitoli, di Carpi,
Canonico Francesco Mussettini,
avv. Giovanni Baldacci, } di Massa
prof. Olinto Dini,
avv. Giovanni Raffaelli, } di Garfagnana
Conte Emilio Lazzoni, di Carrara.

Quella per le Provincie Parmensi composta dei signori

Presidente, Comm. Angelo Pezzana,
Cav. prof. Amadio Ronchini,
Cav. Antonio Bertani,
Luigi Barbieri,
Conte Cavaliere Filippo Linati,
Conte Jacopo Sanvitale,
Cav. Enrico Scarabelli Zunti,
Emilio Bicchieri, } di Parma
Conte Bernardo Pallastrelli,
Prof. Giuseppe Bonora,
Antonio Bonora. } di Piacenza

Ciascuna Deputazione eleggerà fra' suoi membri un Segretario.

Art. 4. Queste Deputazioni dipenderanno immediatamente dal Ministero della pubblica Istruzione.

Art. 5. Nel Bilancio preventivo del corrente anno e dei successivi sarà stanziata la somma di lire 20,000, da impiegarsi nelle spese necessarie alle ricerche e alle pubblicazioni dei documenti, come pure in quelle retribuzioni da assegnarsi ai Segretarii delle Deputazioni per le speciali incombenze che fossero ad essi affidate.

Art. 6. Della somma indicata nell'articolo precedente sono assegnate lire 6,000 per la Deputazione delle Provincie Modenesi; altre lire 6,000 per quella delle Provincie Parmensi; le rimanenti lire 8,000 per quella delle Provincie delle Romagne.

Art. 7. I mandati di pagamento saranno chiesti al Ministro delle Finanze da quello della pubblica Istruzione quando abbia approvato i conti che le Deputazioni dovranno regolarmente a lui sottoporre.

Art. 8. Le Deputazioni avranno facoltà di nominare socii corrispondenti di altri Stati d'Italia, ed anche esteri, salvo soltanto l'approvazione del Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 9. Il Ministro della pubblica Istruzione e il Ministro delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte che li riguarda, della esecuzione del

presente Decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 10 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

99. *Norme ed istruzioni per l'applicazione della Legge Sardo-Lombarda sulle elezioni politiche.*

10 febbraio 1860.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ai signori Intendenti Generali, Intendenti di Circondario, e Capi delle Magistrature comunali delle Regie Provincie dell'Emilia

CIRCOLARE

I popoli di queste Provincie stanno per essere chiamati all'esercizio del più nobile e più importante dei diritti politici; stanno per compiere uno di quegli atti solenni che toccano i più vitali interessi della Nazione.

Quei voti che, attinti nella coscienza dei nostri diritti e manifestati con mirabile concordia ed unanimità, ci guadagnarono la stima e le simpatie dell'intera Europa, diverranno in breve irrevocabili, e la sospirata nostra annessione al forte Regno subalpino, sotto lo scettro costituzionale del valoroso Vittorio Emmanuele II, confortata quando fosse d'uopo di voto novello, passerà nel dominio dei fatti.

Dopo tanti secoli di servaggio, di funeste e irrequiete rivalità, 12 milioni d'Italiani saranno per la prima volta riuniti in una sola famiglia politica, e i loro Rappresentanti, convenuti a nazionale Parlamento, attesteranno il risorgimento della Patria comune e saranno arra non fallibile di quel fortunato avvenire che fu voto ardentissimo di tante generazioni e pel quale martiri innumerevoli versarono il sangue loro generoso.

I nostri Deputati siederanno in un solo Consesso allato di quelli di un Popolo grande per salda volontà, per costanti e forti propositi, per senno civile; e ad essi uniti dovranno ritornare l'Italia all'antica gloria, elevandola all'essere di grande e libera Nazione.

Queste elezioni debbono compiersi con solennità pari alla loro importanza; e con quel pieno concorso degli elettori che è degno d'un popolo conscio de' suoi diritti e della grandezza di un atto che farà epoca memorabile nel costituirsi della Nazione. Importa del pari che le prescrizioni della Legge elettorale siano diligentemente osservate perchè nulla si desideri della regolarità, dell'ordine e della libertà delle elezioni. E siccome ciò dipende in massima parte dai signori Intendenti e dai Capi delle comunali Magistrature, così trovo opportuno dirigere ad essi alcune avvertenze generali sulle operazioni dei Collegi, seguendo la scorta delle discussioni che già ebbero luogo nel Parlamento subalpino.

E non essendo possibile prevedere tutti i dubbi ai quali la Legge elettorale Sarda può dare luogo nella sua applicazione in queste Provincie, il Ministero scioglierà tutti i quesiti che gli verranno fatti dai signori Intendenti generali ed Intendenti di circondario.

Intanto essi ed i Capi delle Magistrature comunali prenderanno per norma le avvertenze seguenti:

1° Tutti gli uffici delegati dalla Legge elettorale Sarda ai Governatori ed ai Consigli di governo sono affidati nelle Provincie dell'Emilia agl' Intendenti generali ed ai Consiglieri delle Intendenze generali che ne fanno le veci, in virtù dell'articolo 4, Legge 27 dicembre p. p.

2° Per queste prime elezioni non hanno luogo ricorsi in appello contro le liste formate dai Comuni; le rettificazioni che venissero ordinate dalle Corti non avranno effetto che per le successive elezioni.

3° Le Magistrature comunali non lasceranno scorrere un giorno solo oltre ai termini assegnati dalla Legge elettorale, e quindi dal giorno sedici febbraio a tutto il giorno venti com-

pileranno le liste elettorali in doppio, secondo prescrive la Legge; nei giorni 21, 22 e 23 le liste resteranno affisse nell'albo pretorio perchè possano aver luogo i richiami; dal 24 al 28 inclusive i Consigli comunali resteranno uniti per decidere di tutti i reclami, in modo che nei giorni 29 febbraio e 1° marzo le liste, già passate in giudicato per le prime elezioni, rimangano affisse nell' albo pretorio.

4° I Collegi elettorali saranno convocati dal Governatore delle regie Provincie dell' Emilia.

5° Ogni Collegio non deve eleggere che un solo Deputato; ma perchè le operazioni elettorali possano farsi con prontezza, sicurezza e convenienza, la Legge stabilisce:

a) che ogni Collegio *debba* essere diviso in tante Sezioni quanti sono i Mandamenti;

b) che la Sezione formata da un Mandamento, se comprende meno di quaranta elettori, *debba* essere riunita alla Sezione più vicina del medesimo Collegio;

c) che nel caso in cui una Sezione comprenda più di quattrocento elettori, si debba dividere in tante Sub-sezioni, ciascuna delle quali non deve comprendere meno di duecento elettori;

d) che in diverse sale di un fabbricato non sia lecito riunire più di due Sezioni.

6° La riunione di una Sezione ad un'altra, di cui è parola nell'antecedente n° 5, lettera *b*, deve esser fatta per Decreto del Regio Governatore dell' Emilia; quindi i Sindaci devono fare sollecitamente la proposta della riunione agli Intendenti, i quali la trasmetteranno al sottoscritto che proporrà il Decreto a S. E. il Governatore.

Bisogna stabilire ben chiaramente che le Sezioni di un Collegio non hanno alcuna supremazia l'una sull'altra, ma che ciascuna di esse concorre direttamente alla nomina del Deputato del Collegio sotto la direzione di un Ufficio speciale e indipendente, il quale compie le operazioni sino all'inclusivo abbruciamento delle schede, salva la riunione dei Presidenti delle Sezioni all' Ufficio della prima Sezione del Collegio, ove si fa lo spoglio generale dei voti.

Gli elettori di una Sezione non possono introdursi e meno poi votare in un'altra Sezione del Collegio a cui papartengono, alla quale anzi vengono considerati come estranei.

7° L'ordine e la polizia dell'adunanza elettorale sono affidati intieramente ai Presidenti dei Collegi e delle Sezioni; ad essi la Legge accorda amplissimi poteri, perciò sovr' essi pesa gravissima responsabilità; devono usare del loro potere solo quanto è necessario per mantenere l'ordine, e non più, giacchè ogni atto di autorità che non sia indispensabile può facilmente essere interpretato come un tentativo di pressione sugli elettori.

Gli articoli 73 al 79 insclusive della Legge elettorale, i quali riassumono le discipline prescritte pel mantenimento dell' ordine, stampati in apposito foglio o trascritti in caratteri chiari e intelligibili, saranno affissi alla porta della sala delle adunanze elettorali.

8° La lista degli elettori del *distretto* deve rimanere affissa nella sala dell' adunanza elettorale. La Legge usando il vocabolo *distretto* in luogo di quello di *Collegio*, indica che nella sala dove sono adunati gli elettori d' una Sezione la lista da affiggersi non deve contenere che i nomi degli elettori della Sezione. Però nella sala ove si radunano gli elettori della Sezione centrale sarà opportuno che si trovi affissa la lista di tutti gli elettori del Collegio ripartiti per Sezioni. Lo scopo per cui l'affissione della lista è prescritta è certamente quello di presentare a tutti gli elettori un mezzo di controllare le operazioni dell'Ufficio, di verificare se realmente tutti quelli che sono dal Presidente chiamati a deporre nell'urna il voto siano elettori. Sarà necessario quindi che la lista non sia tolta dal suo posto poichè, se

venisse per un momento solo portata fuori della sala, potrebbero darsi circostanze nelle quali si avesse a dubitare della validità delle operazioni elettorali.

9° Tre membri dell'Uffizio devono sempre essere presenti nella sala ove si fanno le elezioni. L'urna dei voti, prima della votazione come nel tempo in cui la votazione si fa, è affidata all'Ufficio e deve essere guardata da tre membri almeno del medesimo per avere la certezza che nell'urna non vengano introdotte altre schede oltre quelle che vi depongono gli elettori. Su questo particolare è da notarsi che il Segretario, essendo nominato dall'Ufficio e non dagli elettori, non è membro dell'Ufficio ne' suoi rapporti cogli elettori, e quindi che la sua presenza insieme a quella di due membri dell'Ufficio non adempie al voto della Legge.

10° I reclami che vengono fatti dagli elettori intorno alle operazioni elettorali sono giudicati dall'Ufficio. Gli Uffici delle Sezioni sono in ciò indipendenti l'uno dall'altro, e neppure l'Ufficio della prima Sezione di un Collegio, che è il centrale, potrebbe farsi giudice delle decisioni profferite dagli Uffici delle altre Sezioni. La Camera dei Deputati ha sola il diritto di revocare o confermare tali decisioni; e per ciò appunto nel verbale dovrà essere fatta menzione dei reclami, delle decisioni e dei motivi di esse; al verbale dovranno essere unite le carte e note relative, diligentemente vidimate da ciascuno dei membri dell'Ufficio per assicurarne la identità.

11° Nella sala elettorale devono esservi due tavole: davanti ad una siede l'Ufficio, ed ivi è collocata l'urna dei suffragi; l'altra serve agli elettori per iscrivere sulla scheda il nome del candidato. La prima deve essere collocata in modo che gli elettori possono girarvi attorno nel tempo che si fa lo squittinio dei suffragi; la seconda deve essere collocata in prossimità dell'altra, ma ad una distanza sufficiente per render certo l'elettore che i membri dell'Ufficio non vedano il nome ch' egli scrive sulla scheda, senza che sia impedita la sorveglianza che l'Ufficio ha dovere di esercitare su di lui. I Presidenti dovranno far sì che dal tavolo ove vanno a scriversi i voti siano lontani tutti gli elettori e non si avvicinino se non che nel momento in cui sono chiamati a scrivere sulla scheda rispettiva, essendo ciò necessario alla segretezza del voto.

12° La scheda ove gli elettori devono scrivere il nome del candidato viene consegnata a ciascuno di essi dal Presidente. Questi li chiama ad uno ad uno al tavolo, e rimette a ciascuno la scheda che deve essere scritta immediatamente e riconsegnata al Presidente, il quale la depone nell'urna. Per esser certi della identità della scheda contenente il voto, è necessario che la scheda stessa parta dal Presidente e ritorni a lui senza passare per altre mani ad eccezione di quelle dell' elettore che la deve scrivere. Perciò

a) i bollettini scritti sopra carta diversa da quella che il Presidente consegna sono nulli;

b) i bollettini scritti prima della chiamata, anche sopra carta ricevuta in qualsiasi modo dal Presidente, sono nulli;

c) il bollettino non ha tutti i requisiti della Legge se non è consegnato all' elettore chiamato nel suo turno d' appello, scritto da lui o da altro di sua commissione, se esso è nella impossibilità di scrivere *per fisica indisposizione*, e da lui stesso riconsegnato immediatamente al Presidente e da questo deposto subito nell' urna dei voti.

13° Deposti nell'urna tutti i voti, il Presidente deve dichiarare compiuta la votazione. Lo squittinio dei suffragi si fa sotto la sorveglianza degli elettori del Collegio o della Sezione. Se il Collegio è diviso in Sezioni, i soli elettori della Sezione hanno tale diritto di sorveglianza; quelli del medesimo Collegio, ma appartenenti ad altre Sezioni, sono considerati come estranei.

La sorveglianza non cessa finchè

bollettini non vengono arsi: allora solo l'elettore è certo che nessuno andrà ad indagare nella scheda da lui scritta il segreto del suo voto.

Confido nella intelligenza e nello zelo già provato dei signori Intendenti e dei Capi delle Magistrature comunali di queste Provincie, e sono certo che essi adempiranno, ciascuno per quanto lo riguarda, alle delicatissime incombenze affidate loro dalla Legge.

Modena, 10 febbraio 1860.

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

100. *Istituzione enorme di ordinamento dei Licei.*

12 febbraio 1860.

Rapporto del Ministro della pubblica Istruzione

Eccellenza,

In tutte le proposte che il Referente ha avuto l'onore di sottoporre alla E. V., riguardanti l'ordinamento della pubblica Istruzione in queste Provincie, ebbe sempre in vista di togliere la disformità d'amministrazione che esiste nelle Provincie stesse, e di accostarsi a poco a poco, e per quanto le presenti circostanze lo concedano, alle istituzioni del Regno Sardo.

Con eguale intendimento viene ora a parlare a V. E. della riforma degli studi di Filosofia elementare e della necessità di ordinarli in regolari Corsi liceali, prendendo per norma la nuova Legge sulla pubblica Istruzione pubblicata nel Regno nel novembre ultimo scorso.

Come è noto a V. E., nelle Provincie Modenesi tale insegnamento era dato nella Università, nei Collegi in cura de'Gesuiti, nei Seminarii. Il corso di questi studi non era ordinato uniformemente, ma lasciato in arbitrio dei Reggenti i diversi Stabilimenti.

Nelle Provincie Parmensi insegnavasi Filosofia nell'Università, nelle Scuole facoltative di Piacenza, nel Collegio Maria Luigia, nei diversi Seminarii, alcuni de'quali aperti ancora ai giovani secolari; ed ivi pure senza ordinamento e non a forma di un corso regolare e completo quale è richiesto dall'importanza di siffatte discipline.

Nelle Romagne l'insegnamento della Filosofia elementare era affidato quasi esclusivamente a chierici e a persone inette; dato ne'Seminarii insieme all'istruzione ginnasiale; non regolato, non completo, come appunto nelle altre Provincie.

Dopo gli ultimi avvenimenti politici che hanno ridotto a libertà queste Provincie, in Modena soltanto, a cura di un Consiglio appositamente convocato dal Direttore di questo Ministero, fu compilato un ordinamento pel quale dovevasi in ogni capoluogo di Provincia istituire un Liceo, avente un sufficiente numero di cattedre, regolare e precisa distribuzione dell'insegnamento. Sulla base di questo ordinamento furono infatti istituiti i Licei di Reggio e di Pavullo, già aperti al pubblico, e non attendono che la sanzione di V. E. quelli di Massa e di Castelnovo di Garfagnana.

Ma nelle Romagne e nelle Provincie Parmensi niuna disposizione provvide a tale importantissimo ramo della pubblica istruzione.

È quindi assolutamente necessario che di ciò si dia tosto pensiero il Governo; ed è tanto più necessario in quanto, per la soppressione delle Facoltà filosofico-letterarie delle Università di Modena e Parma, l'insegnamento relativo addimanda di essere costituito e riordinato in Corso regolare di liceo.

Il Referente ritiene di conseguenza debito suo il proporre alla E. V. di decretare:

che ciascuna delle Provincie dell'Emilia abbia per lo meno un Liceo;

che questi Licei siano ordinati come quelli del Regno Sardo;

che lo Stato assuma il carico delle spese di questi Licei, ponendo poi per massima che i Comuni dove questi sono istituiti debbano provvedere al locale e al materiale non scientifico.

Siccome poi nell'anno accademico

in corso non potrebbesi dare eseguimento alla proposta disposizione, e siccome non potrebbesi senza manifesta sconvenienza privare ad un tratto gli attuali professori di Modena e Parma del loro *carattere* di Professori d'Università, e toglier loro quegli onori e quegli emolumenti che da tale acquisita qualità derivano, così proporrei ancora a V. E.:

che il nuovo ordinamento de'Licei avesse ad essere attivato nel prossimo anno scolastico;

che gli attuali professori delle soppresse Facoltà filosofico-letterarie conservino il loro titolo di Professori d'Università, godano degli onori che ne sono conseguenza, ed abbiano ancora l'emolumento che fu ora stabilito per gli altri professori d'Università, cioè annue lire 2500.

Delle quali cose io sottopongo a V. E. un progetto di Decreto.

Il Ministro
A. MONTANARI

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduta la Legge Sarda 13 novembre 1859 sul riordinamento della pubblica istruzione;

Veduti gli articoli della Legge stessa che riguardano l'istruzione secondaria classica, e quelli specialmente relativi alla fondazione e riordinamento dei Licei;

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Nelle Provincie dell'Emilia l'insegnamento filosofico-letterario è dato nei Licei, de' quali se ne erigerà uno almeno per ciascuna Provincia.

Art. 2. I Licei saranno ordinati in piena conformità delle disposizioni vigenti nel Regno Sardo.

Art. 3. Le spese necessarie alla fondazione e al mantenimento dei Licei sono a carico dello Stato. I Comuni nei quali i Licei sono istituiti dovranno provvedere i locali necessarii e il materiale non scientifico.

Art. 4. Il nuovo ordinamento dei Licei in queste Provincie avrà esecuzione nell'anno accademico prossimo.

Art. 5. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro di pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

101. *Divieto di presentazione al Ministero della Guerra in Torino delle domande di oggetti d'armamento per l'Esercito della Lega.*

12 febbraio 1860.

COMANDO GENERALE
delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

Taluni Comandanti di Corpi sogliono dirigere direttamente al Ministero di Guerra in Torino delle domande per ottenere oggetti militari di vestiario, di buffetteria e d'armamento.

L'irregolarità di tale procedere paralizza l'azione del Ministero di Guerra costituito in Bologna, ed impedisce al Ministero di Torino di dare sfogo a richieste non legittimate dall'approvazione della Direzione generale del Dicastero superiore, che regge l'amministrazione di coteste Truppe.

Si prescrive in conseguenza che tutte le domande di tal genere vogliano quinci innanzi essere dirette al Ministero di Guerra in Bologna, da cui, non potendosi evadere, verranno spedite al Ministero in Torino per le opportune richieste.

Torino, 12 febbraio 1860.

Il Generale in Capo
M. FANTI

102. *Dichiarazione dell' articolo 25 della Legge Sardo-Lombarda sulle Elezioni politiche.*

13 febbraio 1860.

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli Intendenti Generali

CIRCOLARE

Modena, 13 febbraio 1860.

Illustrissimo Signore.

Siccome è indubitato che il voto popolare rappresenta tanto meglio la volontà nazionale quanto più viene largamente esercitato, così importa che, senza allontanarci dalle prescrizioni sostanziali della nostra Legge elettorale, miriamo però costantemente a quel principio ogni qualvolta c'imbattiamo in casi dubbii che richiedono interpretazione. Tale sarebbe il caso previsto dall'articolo 25 della predetta Legge, su cui più specialmente mi giova di richiamare la sua attenzione. Quando, a senso del medesimo, accade di dover portare esame ed emettere giudizio sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine ecc. per istabilirvi il censo e il diritto elettorale, si abbia per norma che ne' casi dubbii s'ha ad attenersi ad una interpretazione estensiva anzichè restrittiva, seguendo in esse valutazioni un sistema di larghezza e di facilitazione; specialmente quando concorrano a raccomandarlo altri estremi. Il censo è, per certo, base principale su cui poggia il diritto elettorale; ma lo è non tanto per sua virtù intrinseca quanto perchè viene dal legislatore considerato siccome garanzia della moralità e della capacità degli elettori. Gli è per ciò che il diritto di voto viene conferito a tante categorie di cittadini, tuttochè sforniti di censo. E nel caso che Le accennava sarebbe un andar contro allo spirito della Legge l'escludere, per una troppo ristretta interpretazione, da questo diritto uomini che sempre adempirono ai doveri di buoni cittadini e che diedero ripetute prove di devozione alla causa del pubblico bene e del nazionale riscatto.

Invito pertanto la S. V. Illustrissima a voler provvedere affinchè nella formazione delle liste elettorali le sovra esposte considerazioni siano tenute nel debito conto.

Il Ministro
MAYR

---

103. *Istituzione e ordinamento di una Scuola tecnica pel Corpo del Genio civile.*

14 febbraio 1860.

(*Veggasi il Decreto riferito a pag.* 853 *sotto il n°* 218).

---

104. *Istruzioni intorno alla esecuzione dei servigi di pubblica sicurezza, ed eccitamenti alla fondazione di Ricoveri di mendicità.*

15 febbraio 1860.

MINISTERO DELL' INTERNO

Modena, 15 febbraio 1860.

Ai signori Intendenti Generali e di Circondario, ai signori Sindaci, Delegati di pubblica sicurezza, ed Amministratori di Opere Pie.

CIRCOLARE

1 Corrispondenza officiale

Al retto e ordinato andamento della pubblica Sicurezza occorre unità e prontezza di azione; conviene quindi siano strettamente osservate le norme di gerarchia stabilite nei diversi rami dell'Ordine amministrativo, per modo che, senza un evidente motivo di pubblica utilità e di urgenza, ogni rapporto concernente a' servizi di pubblica sicurezza sia dai signori Sindaci e Delegati indirizzato all' Intendente del rispettivo Circondario e da questo all' Intendente generale della Provincia. Nei casi però gravi ed urgenti li predetti signori funzionarii faranno pervenire le loro informazioni ai loro Superiori diretti, e

ne informeranno contemporaneamente il Ministero. — Tutte le corrispondenze saranno indirizzate al Ministro, porteranno nell' interno del foglio l' indicazione succinta dell'oggetto, la data nella parte più alta del foglio, non meno che la data e il numero della nota cui risponde, e si riferiranno ad un argomento solo.

2 Delegati di pubblica sicurezza. Rapporti cogli Uffizi dell' Ordine giudiziario.

I signori Intendenti daranno immediatamente le disposizioni opportune affinchè in ogni giorno un Delegato di pubblica sicurezza si rechi all' Uffizio del Pubblico Ministero presso i Tribunali di prima istanza e all'Uffizio d'istruzione per raccogliere e dare quelle nozioni che possono ravvisarsi necessarie al buon andamento dei processi.

3 Agenti della pubblica forza. Rapporti in iscritto.

I Comandanti dell'Arma dei RR. Carabinieri riferiranno ogni giorno con rapporto scritto ai rispettivi Intendenti generali e di circondario ogni emergenza che sia venuta a loro cognizione nei Distretti loro affidati, e aderiranno prontamente ad ogni richiesta che loro venisse fatta nelle forme consuete dalle Autorità provinciali e di circondario.

4 Comandanti i RR. Carabinieri. Rapporti orali.

In ogni giorno parimenti i Comandanti dei RR. Carabinieri si porteranno presso gl'Intendenti generali e di circondario stabiliti nella località della rispettiva loro residenza per conferire e concertare le provvidenze necessarie affinchè l' azione governativa proceda attiva, energica e salutare ne' suoi effetti.

5

Non mi faccio a ripetere

5 Oziosi e vagabondi.

6 Giuochi proibiti. Furti di campagna.

qui le raccomandazioni già fatte altra volta intorno all'attenta sorveglianza che tutti i signori Intendenti generali e di circondario dovranno praticare sugli oziosi e vagabondi, come pure sovra gli abusi che si vanno tratto tratto manifestando in materia di giuochi proibiti e furti di campagna.

7 Bisogni delle Classi operaie.

Per raggiungere poi il precipuo e più nobile fine che deve prefiggersi la Pubblica Sicurezza, d'esercitare cioè non solo l' azione repressiva ma quella ben più benefica di prevenire persino l'occasione dei reati, conviene che i signori Intendenti generali e di circondario portino vigile e continua la loro attenzione sui bisogni delle classi operaie, sulle esigenze commerciali e materiali delle popolazioni, e ne informino puntualmente il Ministero, valendosi in queste ricerche, non meno che nel proporre quei provvedimenti che loro sembreranno acconci, dell' opera di tutti i signori Sindaci, Amministratori delle opere pie e Delegati della pubblica sicurezza.

8 Case di Ricovero e di Lavoro per la mendicità nei Capiluoghi di Circondario.

Male si progredirebbe intanto nel ricercare e nello attuare i mezzi che possono condurre all' efficace prevenzione dei reati quando non si avvisasse a togliere di mezzo la mendicità. Nei Codici di tutte le nazioni civili, e segnatamente in quello che sta per essere attuato nelle nostre Provincie, è consacrato il principio che la mendicità costituisce un reato per tutti coloro che sono validi

al lavoro, e che lo costituisce egualmente per quelli che per fisici difetti od infermità non possono lavorare quando appartengano ad una Provincia o ad un Comune ove sia stabilito un Ricovero nel quale possano chiedere e ottenere un benefico asilo. — Non ho bisogno di spendere molte parole per mostrare ai signori Intendenti generali e di circondario, ed in generale a tutti coloro che hanno un' ingerenza nella cosa pubblica, quale sia, non la convenienza, ma l'urgenza che si ponga sollecita la mano in questa piaga della mendicità onde vanno da lungo tratto afflitte pressochè tutte le nostre Provincie. Si considerino gli Stabilimenti di ricovero e di lavoro come mezzi efficacissimi a prevenire un gran numero di reati, ovvero si considerino essi sotto il punto di vista più elevato ancora dell'umanità, starà pur sempre ch'è strettissimo dovere di ogni Governo civile di promuoverli con ogni sua possa e cooperare efficacemente alla loro attivazione. — I signori Intendenti generali e di circondario comprenderanno quindi facilmente come il Ministero non debba ora ristarsi dal cooperare con loro in questa importantissima bisogna. — Gli stabilimenti di ricovero e di lavoro, indirizzati siccome il sono a migliorare la condizione morale e materiale d'una classe pur troppo numerosa, interessano in modo diretto i Comuni, le Opere pie e i privati: essi tendono a scemare nei primi il numero degli oziosi, degli accattoni, e segnatamente dei ladri di campagna; riescono a diminuire a vantaggio degli ospedali e delle istituzioni di beneficenza il numero dei ricoverati e di tutte quelle largizioni che ora si fanno ad individui che saranno meglio e più ragionevolmente beneficati quando siano ammessi nel Ricovero; riescono infine a non piccolo vantaggio dei privati levando dalla pubblica vista l'affliggente e molesto spettacolo della mendicità, cui male si provvede colla minuta e giornaliera limosina, fatta troppo di frequente più a chi simula od esagera miseria che non a coloro i quali sono colpiti da miseria vera e meritevole di soccorso. — E quando con provvidi e saggi ordinamenti l'asilo sia accoppiato al lavoro, non pochi ricoverati cesseranno in breve di essere a carico degli Stabilimenti, e, fatti periti in un mestiere che prima ignoravano, potranno uscire dal ricovero e tornare alla vita comune senza dover più ricorrere alla pubblica carità. — Ad affrettare quindi e agevolare una istituzione sì eminentemente morale e benefica, i signori Intendenti comunicheranno un esemplare della presente a tutti i Sindaci dei Comuni e a tutti i Presidenti e Capi delle Opere pie e Corporazioni d'ogni natura dei rispettivi loro Circondarii e Provincie, e vorranno ripeter loro l'invito che il Ministero crede di dovere a tutti egualmente indirizzare perchè con ogni

possibile cura si adoperino per esaminare e proporre ciò che avviseranno più conveniente per riuscire il più presto possibile a fondare siffatti Istituti nelle più considerevoli località.

I Comuni e le Amministrazioni dei pii Istituti delibereranno tosto intorno a quella somma che crederanno di poter stanziare nel prossimo loro bilancio per concorrere nella erezione di un Ricovero nel Capoluogo del Circondario; e saranno pure invitati a deliberare intorno alla quota annua che assumeranno di corrispondere pendente un periodo d'anni non minore d'un decennio.

Coll'aiuto dei signori Sindaci, degli Amministratori delle Opere pie e di tutte le benefiche persone di cui è largamente fornito il Paese nostro, formeranno i signori Intendenti nel Capoluogo di loro residenza una Commissione centrale composta di quindici a venti persone, scelte anche in parte fra quelle che dimorano nei varii Comuni del Circondario, la quale avviserà al modo più sollecito ed efficace per fare un appello alla privata carità, aprendo in tutti i Comuni delle note di sottoscrizioni pel pagamento di quote annue o mensili, obbligatorie per un decennio, da erogarsi nel mantenimento del Ricovero del Circondario.

Vorranno i signori Intendenti avvertire que' pochi che, non avendo ancora un' esatta conoscenza di questi Stabilimenti, ne ritenessero troppo difficile e dispendiosa la istituzione, che il numero dei mendichi da ricoverarsi nel Capoluogo di Circondario non deve calcolarsi sul numero attuale di coloro che sono dediti all'accattonaggio, essendo fenomeno sempre osservato finora che, appena stabiliti simili Ricoveri, sparisce la falsa mendicità e la vera viene a scemarsi immediatamente in proporzioni pressochè incredibili. E gioverà ancora avvertire come anche i veri mendichi, i quali sarebbero invalidi al lavoro fuori de' Ricoveri, possono quivi venire grandemente utilizzati mediante la destinazione che riceveranno dalla mano intelligente dell' Amministrazione a quella specie di lavoro che meglio è compatibile col difetto fisico e colla infermità onde ciascuno di essi è travagliato, procacciando in tal guisa un duplice beneficio di gran valore: di migliorare cioè la sorte dei ricoverati e diminuire all' Amministrazione la spesa del loro mantenimento.

Io confido che le Amministrazioni delle singole Provincie, mentre il Governo farà quanto da lui dipende per rimovere gli ostacoli che si potessero frapporre, in ispecie per le spese di primo impianto e pei locali, vorranno con ogni loro cura favorire la creazione di siffatte istituzioni che toccano così da vicino i più vitali interessi dell'umanità e della civiltà.

Il buon volere e l'intelligenza che i signori Intendenti, le Amministrazioni dei Comuni e delle Opere pie saranno per ispiegare

in questo, che non esito di chiamare supremo bisogno di questi tempi e di queste Provincie, saranno emulati dalla carità dei privati, e mercè il volonteroso concorso di tutti si riuscirà a togliere un male gravissimo che indarno fu finora deplorato.

Attenderò dai signori Intendenti generali e di circondario un cenno di ricevuta della presente, e li prego di favorirmi non più tardi della fine del prossimo marzo un rapporto di ciò che avranno essi operato intorno a questo importante argomento.

Il Ministro
C. MAYR

---

105. *Applicazione della sovrimposta di un decimo ai diritti doganali.*

16 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il Decreto Sardo 9 luglio 1859, che ordina l'attivazione nel territorio della Lombardia sottratto alla dominazione austriaca dell'imposta addizionale di guerra;

Decreta:

Art. 1. Onde uniformare le imposte doganali nelle Provincie dell'Emilia a quelle degli antichi e nuovi Stati di sua Maestà Sarda, a cominciare dal 1° marzo 1860 i diritti di dogana saranno riscossi in esse Provincie coll' aumento del decimo a titolo di sovrimposta temporaria di guerra.

Qualora l'aumento del decimo porti una frazione di mezzo centesimo od oltre, si pagherà il centesimo intero.

La frazione inferiore a mezzo centesimo sarà abbandonata.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme volute dalla Legge.

Bologna, 16 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

---

106. *Parificazione degli stipendi del Personale del Ministero di Guerra a quelli del Personale dell'Amministrazione centrale Sardo-Lombarda.*

17 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Reggente il Ministero della Guerra,

Decreta quanto segue:

1. Gli stipendi stabiliti dalla Legge Sarda delli sei novembre ultimo scorso per gl'impiegati delle Amministrazioni centrali dello Stato saranno percepiti eziandio, dal 1° gennaio 1860, dal personale che compone il Ministero della Guerra delle regie Provincie dell'Emilia.

2. Le paghe non percepite dagl'impiegati suddetti nei mesi di gennaio e febbraio saranno loro bonificate nel prossimo mese di marzo.

Il Reggente del Ministero della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Bologna, addì 17 febbraio 1860.

FARINI

FONTANA

107. *Applicazione dei reali Decreti Sardi 15 ottobre 1849 e 18 dicembre 1859 alle paghe ed assegni degli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze.*

17 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Reggente il Ministero della Guerra,

Decreta quanto segue:

Le paghe e vantaggi assegnati agli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze negli Stati Sardi in virtù del regio Decreto delli 18 dicembre 1859 saranno percepiti dagli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze in queste regie Provincie dell'Emilia in conformità dello Specchio seguente, a far tempo dal 1° gennaio 1860.

GRADI	Paga
Colonnello	5000
Luogotenente Colonnello di prima classe	4000
Luogotenente Colonnello di seconda classe	3700
Maggiore di prima classe . . .	3400
Maggiore di seconda classe . .	3000
Capitano di prima classe . . .	2200
Capitano di seconda classe . .	2000
Luogotenente	1300
Sottotenente	1200
Guardarmi	900

Avvertenze

1. Gli Ufficiali dello Stato Maggiore delle Piazze e Guardarmi godranno inoltre dell'indennità di alloggio e di mobili stabilita pel rispettivo grado dal Regio Decreto Sardo delli 15 ottobre 1849 nelle seguenti proporzioni:

Colonnello	800
Luogotenente Colonnello .	640
Maggiore	575
Capitano	420
Luogotenente e Sottotenente	360
Guardarme	210

Il Colonnello Comandante della Piazza di Bologna godrà però di un'indennità di alloggio e mobili fissata in lire 1000.

2. I Comandanti le Piazze godranno di un' indennità di cancelleria, che sarà:

pel Comandante del Circondario di Bologna	600
pei Comandanti dei Circondarii di Ferrara, Piacenza e Ravenna	400
pei Comandanti dei Circondarii di Modena e Parma	500
pei Comandanti degli altri Capiluoghi di Circondario . . .	300

3. I seguenti Uffici dei Comandi militari godranno degli assegnamenti giornalieri in legna, olio e candele infradescritti:

	Legna A Peso Chilogrammi	Legna A Numero	Olio, Razioni da un decilitro	Candele da Grammi 90.
BOLOGNA, MODENA, PARMA	40	18	2	1
FERRARA, PIACENZA, RAVENNA	20	9	1	1

ANNOTAZIONI

La somministranza della legna ha luogo dal 1° novembre a tutto marzo; quella dell'olio e candele ha luogo per tutto l'anno.

4. Finalmente le paghe e vantaggi non percepiti dagli Uffiziali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze nei mesi di gennaio e febbraio saranno loro bonificati nel prossimo mese di marzo.

Il Reggente il Ministero della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 17 febbraio 1860.

FARINI

FONTANA

108. *Norme e discipline per la uniformità di pagamento e di amministrazione delle rendite sul Debito pubblico.*

17 febbraio 1860.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Perchè il pagamento de' frutti di Consolidati e dei Prestiti delle Provincie dell'Emilia segua quind'innanzi nello stesso modo per quanto lo consentano la diversa loro natura ed origine,

E senza pregiudizio della sostituzione che il Governo si riserba di operare a tempo opportuno de' vecchi titoli di essi Prestiti in altri nuovi *possibilmente* uniformi,

Dispone quanto segue:

I.

Disposizioni relative ai Prestiti Parmensi

Art. 1. Nulla è innovato intorno al modo del pagamento de' frutti dei Prestiti Parmensi 1849, 1854 e 1859.

Art. 2. I possessori dei titoli o cartelle del Prestito Parmense 1827 (non convertite in cartelle al presentatore), a conseguire i frutti che saranno dovuti pel primo semestre 1860 e posteriori, esibiranno detti titoli o cartelle o personalmente o per mezzo d'incaricati speciali al Ministero delle Finanze in Modena (Sezione del Debito pubblico), dal quale Ministero saranno rilasciati fogli di cedole o vaglia pel pagamento di essi frutti pel quinquennio dal 1860 a tutto il 1864.

Art. 3. Per le poche cartelle del Prestito 1827 convertite in cartelle al presentatore (i cui frutti sono pagabili solamente in Milano ed a Francoforte dalle Case bancarie Brot e Rotschildt), essendo esse variabili nel loro ammontare, le cedole pel pagamento de' frutti saranno date dal Ministero delle Finanze ad ogni semestre.

Art. 4. La distribuzione de' fogli di cedole mentovati nel precedente articolo 2 comincierà a farsi col dì 20 del venturo mese di marzo.

II.

Disposizioni relative ai Prestiti Modenesi

Art. 5. Nulla è innovato intorno al modo del pagamento de' frutti del Prestito obbligatorio del 1849 e del Consolidato *al portatore* irredimibile.

Art. 6. I possessori de' certificati o delle cartelle del Consolidato *nominativo* irredimibile, a conseguire i frutti che saranno dovuti alle rispettive prime scadenze, esibiranno detti certificati o cartelle o personalmente o per mezzo d'incaricati speciali al Ministero delle Finanze in Modena (Sezione del Debito pubblico), dal quale Ministero saranno rilasciati fogli di cedole pel pagamento di essi frutti pel quinquennio dal 1860 a tutto il 1864.

Art. 7. La distribuzione dei fogli di cedole detti nell'articolo precedente comincierà

1° dal primo del venturo mese di aprile per quei titoli i cui frutti scadono trimestralmente;

2° dal primo del successivo luglio per quelli i cui frutti scadono a semestre;

3° dal primo gennaio del venturo anno per gli altri.

Art. 8. I frutti dei pochi titoli Modenesi altri dai mentovati sin qui saranno pagati alle rispettive scadenze mediante mandati emessi sull'esibizione del titolo dal Ministero delle Finanze.

III.

Disposizioni relative ai Titoli del Consolidato Romano riconosciuto dal Governo delle Romagne

Art. 9. Nulla è innovato in quanto alle operazioni semestrali di pagamento d'interessi e rimborso dei boni del Prestito nazionale delle Romagne.

Art. 10. Conformemente al Decreto Governativo del 16 settembre 1859, sono riconosciute a carico delle regie Provincie dell'Emilia quelle *Rendite nominative* del Consolidato Romano che, giusta le norme stabilite nel paragrafo 1° dell'articolo 2 del precitato Decreto, vennero pagate nelle Provin-

cie delle Romagne pel primo semestre di detto anno.

Art. 11. I titolari di esse rendite, a voler conseguire il pagamento de' frutti dovuti pel secondo semestre 1860 e posteriori, dovranno esibire i relativi titoli o direttamente o col mezzo degl'Intendenti al Ministero delle Finanze in Modena per essere trascritti nei registri del Debito pubblico delle regie Provincie dell'Emilia, previa riduzione a tergo dei medesimi da scudi romani a lire italiane dell'ammontare delle rendite.

Tale presentazione dei titoli, reclamata dall'unificazione amministrativa di queste regie Provincie dell'Emilia, dovrà applicarsi anche a quelli che siano già stati esibiti alla Commissione del Debito pubblico istituita in Bologna col precitato Decreto del 16 settembre 1859.

Art. 12. Pel pagamento de' frutti dovuti sui titoli preaccennati dal primo semestre 1860 in poi, saranno dati dal Ministero delle Finanze o direttamente o col mezzo degli Intendenti fogli di cedole semestrali pel quinquennio dal 1860 a tutto il 1864.

Art. 13. Chi presenterà i titoli o cartelle al Ministero delle Finanze (Sezione del Debito pubblico), o personalmente o col mezzo d'incaricato speciale, ne otterrà la restituzione col corredo del foglio di cedole tosto che saranno eseguite le operazioni dette nel precedente articolo 11.

Art. 14. A chi preferirà valersi del mezzo degli Intendenti sarà rilasciata dall'Intendente rispettivo ricevuta del titolo depositato, la quale verrà poi restituita dalla parte all'atto della consegnazione del titolo col foglio delle cedole.

Art. 15. La distribuzione dei fogli di cedole detti nei precedenti articoli comincierà col dì primo del venturo mese di aprile.

IV.

Disposizioni diverse e comuni

Art. 16. Il pagamento dei frutti dei titoli o cartelle di cui negli articoli 2, 6 e 10 precedenti sarà fatto da qualunque de' Tesorieri provinciali od altro Cassiere di casse dello Stato sulla semplice esibizione delle cartelle e delle cedole relative.

La ricevuta delle somme sarà data dalla parte prendente a tergo delle cedole.

Art. 17. Dai Tesorieri provinciali od altri Cassieri sarà rifiutato il pagamento di quelle cedole le quali portino qualche rastiatura nel numero ordinale o nelle somme, od altra qualunque alterazione, specialmente in quella parte delle cedole che sia scritta a mano.

Art. 18. Se venga a smarrirsi qualche foglio di cedole, dovrà il possessore, ad ottenere un duplicato, fare a sue spese dichiarazione dell'avvenulo smarrimento nella Gazzetta officiale del Governo de' giorni 30 giugno e 31 dicembre.

Essa dichiarazione dovrà indicare cognome, nome e domicilio del dichiarante, la qualità del Debito cui appartiene il foglio di cedole smarrito, la persona intestata nelle cartelle, il numero ordinale, la somma.

Se, dopo due dichiarazioni fatte di seguito, non abbia avuto luogo alcuna opposizione al rilascio del duplicato, esso duplicato sarà emesso e consegnato dal Ministero delle Finanze al dichiarante sulla esibizione della relativa cartella.

Art. 19. Siccome, a termine del precedente articolo 16, i frutti saranno pagabili sulla semplice esibizione delle cartelle e delle rispettive cedole con quitanza dell'esibitore, così chiunque sia possessore d'una cartella la quale si trovi in mano altrui ed abbia ragioni perchè il detentore non riscuota la somma de' frutti dovrà farne dichiarazione al Ministero delle Finanze abbastanza in tempo perchè non avvenga la distribuzione del foglio di cedole di cui negli articoli precedenti.

Art. 20. Pel caso di *voltura* (trasferimento di una rendita da nome ad altro nome) saranno esibiti al Ministero delle Finanze oltre le cartelle da annullare anche i corrispondenti fogli

delle cedole pe' frutti non ancora scaduti.

Art. 21. Chiunque non si uniformerà alle presenti Disposizioni non avrà ad imputare che a sè medesimo se non potrà riscuotere alle relative scadenze i frutti dovutigli pei titoli posseduti.

Modena, 17 febbraio 1860.

ALBICINI

---

109. *Norme e discipline relative al servizio del Genio militare.*

19 febbraio 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

Al Comando del Corpo del Genio

Allo scopo di stabilire nel servizio del Genio militare l'uniformità ed il regolare procedimento prescritto dai Regolamenti dell'Arma, giudico opportuno di pregare la S. V. Illustrissima a voler diramare alle Direzioni queste mie temporarie determinazioni:

1° Le attribuzioni del Consiglio superiore del Genio, finchè questo non sarà costituito, s'intenderanno devolute all'attuale Comando del Corpo, il quale riferirà al Ministero tutte le pratiche che a tenore dei Regolamenti gli verranno rivolte dalle diverse Direzioni.

Si eccettuano però da questa disposizione le ispezioni che saranno fatte dietro delegazione del Ministero.

2° Col 1° marzo 1860 si metterà in vigore in tutte le Direzioni il servizio ordinario, conforme al prescritto dall'articolo 19 del Regolamento 23 prile 1859 pel servizio del Genio militare in campagna.

3° Non essendo ancora le Direzioni munite dell'Elenco generale dei prezzi nè di calcoli regolarmente approvati ed appaltati, il Ministero autorizza le Direzioni a provvedere al servizio mediante provviste fatte a prezzo di stima, secondo le norme prescritte dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del Regolamento 4 dicembre 1849, e da aliquidare con appositi conti speciali d'estimo che vi si riferiscono, di mano in mano che i lavori si compiono. Intanto il Ministero inculca alle Direzioni del Genio di occuparsi a compilare nel più breve tempo possibile gli elenchi dei prezzi per le imprese triennali in ogni Piazza.

4° Saranno esattamente osservate le prescrizioni degli articoli 78 e seguenti sino all'articolo 85 del Regolamento suddetto. Tutte le spese fatte contrariamente a tali prescrizioni saranno computate a carico di chi ordina il lavoro.

Il Ministero richiama anche l'esatta osservanza degli articoli 66 sino al 77 incluso in quelle Piazze dove si è già stabilita la consegna dei fabbricati militari; e per le altre intende che le consegue siano fatte al più presto onde osservare il prescritto dei medesimi articoli, che sono la base fondamentale d'ogni buona manutenzione.

I Contabili saranno responsabili delle conseguenze derivanti dall'avere ammesso nei conti di liquidazione provviste non autorizzate, oppure dall'aver rilasciato conti per somme eccedenti a quelle accordate dal Ministero. Però sarà tollerata un'eccedenza non maggiore di un decimo della somma approvata.

5° A diminuire per quanto è possibile il carteggio, per ora si modifica l'articolo 80 del ridetto Regolamento 4 dicembre 1849 in quanto alle prescrizioni notate nel secondo alinea. Basterà che i Direttori riepiloghino nello specchio dei lavori d'urgenza tutti i lavori e provviste della fattispecie, e lo sottomettano mensilmente all'approvazione Ministeriale, corredando detto specchio di tutti i documenti che possono dimostrarne l'urgenza. Tale specchio, spedito in duplice copia, debitamente approvato, servirà d'autorizzazione ai Contabili per la spedizione dei conti di liquidazione a favore dei provveditori.

6° Tutte le domande d'autorizzazione determinate dai suddetti articoli del Regolamento 4 dicembre 1849 per spese maggiori di lire 50 saranno accompagnate da relazioni ben circo-

stanziate, e da una stima o calcolo di massima, da redigersi conforme alle spiegazioni.

7° I conti di liquidazione e le proposte di abbuonconti saranno spediti a questo Ministero: essi saranno in una sola copia, ma ciascuno va accompagnato da una relazione spiegativa, sottoscritta dall' Uffiziale che diresse il lavoro e vidimata dal Direttore colla firma e bollo. Il Ministero si riserba gli ulteriori incumbenti per il loro pagamento.

8° Le Direzioni non potranno più avere presso di se fondi in denaro, eccetto che per i seguenti casi:

1° spese d'ufficio, cioè per la legna e la provvista di oggetti di cancelleria;

2° per i soprassoldi dei Zappatori impiegati ai lavori di fortificazione.

Per le spese d'ufficio V. S. Illustrissima farà pervenire a questo Ministero un preventivo trimestrale delle somme necessarie ad ogni Ufficio.

Pel soprassoldo de' Zappatori i Direttori richiederanno acconti proporzionati ai bisogni del servizio.

Dette spese saranno giustificate con appositi rendiconti corredati delle ricevute dei provveditori e delle quietanze degli Uffiziali incaricati della distribuzione del soprassoldo.

9° Per lo stipendio e soprassoldo degli Uffiziali, dei Contabili, degli Aiutanti e dei Serventi di Ufficio, sarà cura precipua dell' Uffiziale contabile stabilito presso la S. V. Illustrissima di ripartire tutte le competenze e di farle pervenire alla loro destinazione, ricevendone i fondi relativi dalla Direzione generale di questo Ministero. La gestione di cotesto ufficio sarà dimostrata con appositi rendiconti mensili corredati delle quietanze.

10° Per il giorno 15 di marzo prossimo venturo saranno mandati a questo Ministero tutti i rendiconti debitamente corredati dei titoli giustificativi. In quelle Direzioni dove per avventura vi fossero fondi disponibili, la parte rimanente potrà essere erogata in lavori o provviste, dietro autorizzazione speciale del Ministero.

11° Sino a nuovo ordine la S. V. Illustrissima pel giorno 20 di ciascun mese farà pervenire a questo Ministero uno specchio indicante quali somme sarà necessario di tenere in serbo per il servizio del mese successivo. A tal uopo V. S. Illustrissima richiederà a tempo debito alle Direzioni gli specchi parziali. Questa prescrizione non è applicabile ai lavori straordinarii che si stanno facendo per le fortificazioni di Bologna e di Piacenza, e perciò le Direzioni speciali incaricate di quei lavori corrisponderanno anche in questo caso direttamente col Ministero.

Bologna, 19 febbraio 1860.

Il Reggente il Ministero della Guerra

F. FONTANA

---

110. *Applicazione alle Truppe dell' Emilia delle discipline vigenti nell' Esercito Sardo sulle licenze straordinarie.*

20 febbraio 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

ORDINE DEL GIORNO

A contare dal 1° marzo p. v., avrà vigore anche per le regie Truppe dell'Emilia la seguente Circolare sulle licenze dal Ministero della Guerra emanata per le Truppe Sarde.

« Affinchè l'istruzione propriamente « militare possa nelle attuali circostan- « ze, in conformità di quanto già si è « prescritto per la Fanteria, essere « spinta in tutte le Armi con tutta quel- « l'alacrità che si richiede, ho deter- « minato di rivocare, a far tempo dal « 1° marzo p. v., la facoltà fatta ai Ge- « nerali Comandanti di Divisione coi « circolari Dispacci n° 100 dell'8 ago- « sto 1859 (p. 611 *del Giornale Mi- « litare*) e n° 111 del 10 settembre « 1859 (*pag.* 644 *del Giornale Mili- « tare*) di concedere licenze straordi- « narie.

« Continueranno bensì ad accordarsi ai sott'uffiziali, caporali e soldati le licenze di convalescenza stabilite dall'articolo 20 del Regolamento sulle licenze; ma ristrette sempre nei termini assolutamente indispensabili; e così pure i Comandanti di Corpo potranno concedere loro licenze straordinarie nei casi di morte o di malattia gravissima di un genitore o della moglie, certificata a norma del Regolamento suddetto; siffatte licenze non potranno però eccedere giorni 15.

« Quanto agli uffiziali, mi riservo di accordar loro qualche licenza nei casi specialissimi, e segnatamente in quelli indicati all'articolo 36 dello stesso Regolamento

« Riguardo alle piccole licenze, continuerà pure ad osservarsi il citato Regolamento; se non che i Generali Comandanti di Divisione avvertiranno che siano ristrette alle minori proporzioni possibili.

« I Comandanti Generali delle Divisioni territoriali provvederanno per quanto loro spetta all'eseguimento delle presenti Disposizioni e le comunicheranno ai Comandanti di Brigata, di Corpo, di Deposito e di Circondario rispettivamente, da essi dipendenti, affinchè ciascuno vi si uniformi per quanto lo concerne. Così pure faranno gli Uffizi d'Intendenza militare divisionali rispetto agli Uffizi che ne dipendono; al qual fine trasmetto ai mentovati Generali Comandanti ed Uffici divisionali un sufficiente numero di esemplari del presente.

Bologna, il 20 febbraio 1860.

Il Generale in Capo
M. FANTI

---

111. *Stanziamento di lire* 2000 *in servigio della Commissione conservatrice dei monumenti e lavori di belle arti.*

22 febbraio 1860.

Rapporto del Ministro della pubblica Istruzione

Eccellenza,

La Commissione conservatrice dei monumenti pregevoli di belle arti, istituita col Decreto di V. E. del giorno 11 gennaio ultimo, affine di meglio intendere al proprio ufficio si è divisa in Sezioni, l'una delle quali per le Romagne, l'altra per le Provincie Modenesi, la terza per le Parmensi.

La Sezione per le Romagne si è già formalmente costituita, eleggendo a suo Vicepresidente il professore Francesco Cocchi e a Segretario il professore Francesco Rocchi, ed ha presentato a questo Ministero il verbale della sua prima seduta.

In questo verbale è detto della necessità che il Governo dia alla medesima un assegno col quale essa possa sostenere le spese d'uffizio e quelle tutte relative all'adempimento delle incombenze che le sono affidate.

Il Referente non può non riconoscere tale necessità; anzi avvisa che parimente sia indispensabile che alle altre due Sezioni si faccia un proporzionato assegno per eguali titoli.

Per la qual cosa proporrebbe a V. E.

1° che si stanziasse nel preventivo del corrente anno la somma di lire 2000;

2° che di questa somma fossero assegnate lire 500 a ciascuna delle Sezioni di Modena e Parma, il resto a quella di Bologna;

3° che le Sezioni presentassero all'approvazione di questo Ministero un esatto conto delle loro operazioni, e il Ministero poi facesse domanda al Ministero delle Finanze della spedizione dei mandati di pagamento delle spese approvate, di mano in mano che se ne verificasse il bisogno.

Alla sanzione dell'E. V. sottopongo quindi l'unito Decreto.

A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

1° È stanziata nel Bilancio preventivo del corrente anno la somma di lire 2000, colla quale saranno sostenute le spese necessarie a ciò che la Commissione conservatrice dei lavori pregevoli di Belle Arti, istituita col Decreto del giorno 11 gennaio ultimo, possa dare esecuzione agli uffici che le sono affidati.

2° Di questa somma sono assegnate lire 500 a ciascuna delle Sezioni di Modena e Parma, il restante è assegnato alla Sezione delle Romagne.

3° Le tre indicate Sezioni daranno esatto conto delle loro operazioni al Ministero della pubblica Istruzione, il quale farà poi domanda a quello delle Finanze dei mandati di pagamento delle spese approvate, di mano in mano che di ciò si verifichi il bisogno.

4° Il Ministro della pubblica Istruzione e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, 22 febbraio 1860.

FARINI

A. MONTANARI

---

112. *Parificazione delle paghe e degli assegnamenti degli Uffiziali e Sott' uffiziali della Scuola di Colorno alle paghe ed assegnamenti degli altri Uffiziali dell' Esercito.*

22 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposta del Reggente il Ministero della Guerra,

Decreta quanto segue:

Art. 1. Le paghe e gli assegnamenti varii di cui dovranno godere gli Uffiziali e Sott'uffiziali addetti alla Scuola militare di Colorno saranno gli stessi che si corrispondono agli altri Uffiziali dell'Esercito delle regie Provincie dell'Emilia, cioè quelli portati dal regio Decreto 25 marzo 1852.

Art. 2. Questi nuovi assegnamenti s'intenderanno devoluti dal 1° gennaio ultimo, e da quest'epoca cesserà qualunque altra competenza che da detto Decreto non sia contemplata.

Il Reggente il Ministero di Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Ravenna, 22 febbraio 1860.

FARINI

FONTANA

---

113. *Determinazione degli assegnamenti per le spese di servizio e pei lavori straordinarii occorrenti negli Uffici amministrativi provinciali.*

25 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Gli assegnamenti per le spese di ufficio e per lavori straordinarii, a datare dal 1° marzo 1860, sono determinati nella Tabella annessa al presente Decreto.

Art. 2. Per le spese d'ufficio, di cui nell' articolo precedente, saranno fatte anticipazioni agl' Intendenti generali ed agl' Intendenti rispettivamente sui fondi allocati nel bilancio del Ministero dell'Interno ed entro limiti stabiliti per ciascun Ufficio.

Le spese debbono risultare da regolare dimostrazione delle opere e provviste fatte o dalla circostanziata indicazione del servizio eseguito, secondo le generali norme di contabilità e le speciali che dal Ministro dell'Interno verranno prescritte.

Le somme che in fine d'ogni Esercizio non risultino regolarmente impiegate andranno in economia.

Art. 3. Ove il Ministro dell'Interno ne riconosce il bisogno, potrà autorizzare i signori Intendenti generali ed Intendenti a spese maggiori dei rispettivi assegnamenti.

Il Ministro dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 25 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

TABELLA

degli assegnamenti per le spese d'uffizio e per lavori straordinarii

Designazione degli Uffizi		
Provincia di Bologna	Per gli Uffizi dell'Intendente Generale, del Consiglio d'Intendenza, del Consiglio provinciale, della Deputazione provinciale, della pubblica Sicurezza, compresa la Questura ove sia istituita, e di Cancelleria pei Commissarii di leva	L. 7500. —
Ferrara Modena Parma Piacenza Reggio	Come sopra . .	» 6000. —
Forlì Massa Ravenna	Come sopra . .	» 4500. —
Circondario di Imola Vergato Cento Comacchio Cesena Rimini Pontremoli Mirandola Pavullo Garfagnana Borgo S. Donnino Valditaro Firenzuola Guastalla Lugo Faenza	Per l'Uffizio delle Intendenze e del Personale di Sicurezza pubblica e di Cancelleria pei Commissarii di leva,	L. 2500. —

Visto, d'ordine di S. E. il Governatore,

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

114. *Sollecitazioni alla produzione degli Assenti degli ufficiali, e dichiarazione in ordine agli Estratti matricolari.*

25 febbraio 1860

MINISTERO DELLA GUERRA

Ai Comandi di Piazza

Bologna, 25 febbraio 1860.

Premendo a questo Ministero che siano al più presto possibile compilati i ruoli matricolari degli Ufficiali dell'Armata dell'Emilia onde potersi eziandistabilire la loro anzianità, invita codesto militare Comando a voler trasmettere senza ulteriore dilazione gli assenti degli Ufficiali addetti a codesta Piazza, accompagnati per quanto è possibile dai documenti in appoggio; credendosi opportuno di avvertire a tal proposito che l'estratto matricolare è documento essenziale ad accertare i titoli che i militari ed i loro congiunti possono avere all'evenienza alla giubilazione, pensione, riforma ed altre ricompense; ma che i servizi, campagne, ferite ecc., non comprovate da autentici documenti, quantunque inscritti ai ruoli matricolari, non varranno mai a servir di base al conseguimento dei suaccennati benefizi, nè pur anco a stabilire l'anzianità; ed essere perciò interesse degli Ufficiali di procurarsi i documenti a comprova delle loro asserzioni.

Si avverte poi ancora che, allo scopo di facilitare la pronta spedizione di tali assenti, questo Ministero si è disposto a procurarsi direttamente da quello della Guerra Sardo gli stati di servizio di quegli Uffiziali che avessero servito sotto quel Governo; che perciò dovranno questi avere soltanto l'avvertenza d'indicare in modo preciso il Corpo in cui hanno servito ed in qual epoca.

Questo Ministero confida nella solerzia di codesto Comando per il sollecito ed esatto eseguimento di quanto sovra.

Il Reggente il Ministero della Guerra
FONTANA

115. *Istruzioni e norme per la liquidazione e il pagamento delle Pensioni di riposo.*

28 febbraio 1860.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Importando che anche il pagamento delle pensioni quind'innanzi si faccia nelle Provincie Parmensi, Modenesi e delle Romagne in modo possibilmente uniforme, stabilisce quanto segue:

I. Disposizioni generali

1. *Liquidazione delle Pensioni*

Art. 1. La liquidazione delle pensioni, a termini del Decreto del 7 di dicembre 1859, spetta al Ministero delle Finanze.

Art. 2. L'atto di liquidazione di una pensione, oltre al determinare la somma della pensione dovuta, indicherà anche

a) il luogo del domicilio del pensionato;

b) le condizioni che debbonsi costantemente verificare perchè continui il diritto al conseguimento della pensione.

Art. 3. Per ogni pensionato sarà dal Ministero delle Finanze spedita una cartella la quale indicherà

a) il cognome e nome del pensionato,

b) la pensione annua realmente pagabile,

c) le condizioni mentovate al paragrafo *b* del precedente articolo 2.

Art. 4. Le cartelle di pensione col mezzo del rispettivo Intendente provinciale saranno trasmesse (per la consegnazione) al Sindaco del Comune in cui abbia domicilio il pensionato; il qual Sindaco per norma del suo Uffizio ne farà fare iscrizione in speciale registro.

Art. 5. Dette cartelle porteranno nella loro faccia 2ª ed ulteriori l'indicazione di tutti i mesi di diversi anni allo scopo che verrà indicato nel seguente articolo 9.

2. *Pagamento delle Pensioni*

Art. 6. Il pagamento delle pensioni si farà *unicamente* dai Tesorieri delle Provincie nelle quali abbiano domicilio i pensionati.

Art. 7. Se un pensionato abbia domicilio *all'estero* e per ispeciale concessione conservi il godimento della pensione, il pagamento di questa si farà unicamente dal Tesoriere generale in Modena.

Ciò nullameno que' dei pensionati delle già Provincie Parmensi che si trovino in tale condizione potranno sino a nuovo e diverso ordine continuare a riscuotere la propria pensione anche dal Tesoriere provinciale in Parma.

Art. 8. Un pensionato, a conseguire il pagamento della propria pensione, dovrà procacciarsi dal Sindaco del suo Comune un certificato di vita pel quale sia fatta fede della esistenza del pensionato e della sussistenza di tutte le condizioni dette al § *b* del precedente articolo 2 e mentovate nella rispettiva propria cartella. Essi certificati avranno tutti una identica forma, e per quest'anno solamente saranno somministrati ai Sindaci dal Ministero delle Finanze.

Art. 9. Conseguito dal Sindaco il certificato di vita, dovrà il pensionato presentarsi al rispettivo Tesoriere provinciale con detto certificato e la propria cartella.

Il Tesoriere pagherà al pensionato la somma dovutagli dietro ricevuta ch'esso gliene faccia appiè del certificato, e porrà la parola *pagato* al luogo rispettivo della seconda faccia della cartella ad indicazione dell'eseguito pagamento.

Art. 10. Se il pensionato sia inalfabeto, il pagamento sarà fatto alla presenza di due testimoni conosciuti dal Tesoriere provinciale per persone probe e fede degne, i quali daranno quietanza appiè del certificato invece del pensionato.

Art. 11. Un pensionato potrà riscuotere la sua pensione anche per mezzo di un procuratore, che verrà costituito dal pensionato alla presenza del Sindaco che deve rilasciare il certificato di vita.

Il procuratore porrà dinanzi esso Sindaco la propria sottoscrizione nel luogo per ciò stabilito dal certificato di vita.

Art. 12. Non ostante le disposizioni del precedente articolo 6, potrà il pensionato conseguire il pagamento della propria pensione anche da uno de' Cassieri dipendenti dal proprio rispettivo Tesoriere provinciale, purchè costituisca esso Cassiere a suo procuratore ne' modi stabiliti al precedente articolo 11.

Art. 13. Dai Tesorieri provinciali sarà rifiutato il pagamento di quelle pensioni le cui cartelle portassero qualche rastiatura o qualunque altra alterazione, specialmente in quella parte di esse cartelle che sia scritta a mano.

Art. 14. Le opposizioni al pagamento di una pensione saranno fatte nei modi stabiliti dalla legge al Tesoriere provinciale del luogo ove abbia domicilio il pensionato.

Art. 15. I Tesorieri provinciali trasmetteranno alle epoche stabilite pei rispettivi versamenti alla Tesoreria generale i certificati di vita soddisfatti come contante in conto di proventi dovuti alla Tesoreria medesima.

Art. 16. La parte di pensione dovuta agli eredi di un pensionato dall'ultimo pagamento in poi sarà pagata *unicamente* per mandato del Ministro delle Finanze dietro esibizione ch'essi eredi facciano dell' atto di morte del pensionato, della copia del suo testamento o dell'attestato di successione dato dal Sindaco rispettivo, se morì intestato, e della cartella della pensione.

3. *Smarrimento delle Cartelle*

Art. 17. Se un pensionato venga a smarrire la cartella della propria pensione, dovrà, ad ottenere un duplicato, fare a sue spese dichiarazione dell'avvenuto smarrimento nel Foglio ufficiale del Governo nell'ultimo giorno di due mesi che si seguano immediatamente.

Essa dichiarazione dovrà indicare il cognome e nome del pensionato, il suo domicilio, la qualità della pensione a cui si riferisce la cartella dichiarata smarrita, il numero ordinale della cartella e l' ammontare annuo della pensione.

Art. 18. Se dopo due dichiarazioni fatte di seguito niuna opposizione sia fatta al rilascio del duplicato, esso duplicato sarà emesso e spedito al titolare nel modo medesimo che si pratica per le cartelle primitive e con decorrenza dal dì 1° del mese in cui venga emesso il duplicato.

Ciò non toglie però che, dopo eseguite le necessarie operazioni di contabilità, non sia per essere pagato per mandato del Ministro delle Finanze quanto si riconosca dovuto pel tempo anteriore.

II. Disposizioni particolari e transitorie

1. *Pensioni Parmensi*

Art. 19. Nulla è innovato per quanto è al modo del pagamento delle pensioni delle Provincie Parmensi. L' indicazione dell'eseguito pagamento sarà fatta a tergo delle attuali cartelle mediante bollo ad olio che vi sarà posto ad ogni volta.

Art. 20. Restano in vigore le disposizioni relative al bollo de' certificati di vita de' pensionati.

2. *Pensioni Modenesi*

Art. 21. Per comodo de' pensionati Modenesi d' ogni classe (che sino a nuovo ordine verranno tutti pagati mensilmente) saranno loro distribuiti alla fine del venturo mese di marzo dal Ministero delle Finanze, Sezione del Debito pubblico, ed in luogo degli attuali mandatelli, fogli a stampa con tante formole di certificati di vita quante sono necessarie per insino alla fine dell'anno corrente.

Art. 22. Essi certificati saranno dati per quest'anno dai Parrochi rispettivi e dovranno staccarsi dal foglio relativo, per mano del Cassiere, all' atto del pagamento delle pensioni.

Art. 23. Niun pagamento di pensione sarà fatto su certificati che por-

tino qualche alterazione nella parte scritta a mano dei certificati medesimi.

Art. 24. Pel caso di morte di un pensionato entro il corrente anno gli eredi, ad ottenere il pagamento del residuo della pensione, dovranno esibire al Ministero delle Finanze oltre i fogli mentovati all'articolo 16 anche il foglio di formole di certificati detto all'articolo 21.

Art. 25. Entro il mese di gennaio del venturo anno a chi esibirà la cartella di cui ora sia in possesso sarà data una delle nuove cartelle mentovate al precedente articolo 5.

Ed il pagamento delle pensioni Modenesi per detto mese di gennaio e posteriori verrà fatto com'è stabilito nell'articolo 6 e seguenti.

3. *Pensioni delle Romagne*

Art. 26. Il pagamento delle pensioni ora in corso nelle Romagne continuerà nel modo sin qui praticato per tutto il tempo che è indicato in appresso:

sino e compreso il prossimo venturo mese di giugno, pei pensionati i cui cognomi comincino colle

lettere		A B
id. luglio	id.	C D
id. agosto	id.	E F G
id. settembre	id.	H I J K
id. ottobre	id.	L M N O
id. novembre	id.	P Q R S
id. dicembre	id.	T U V X Y Z

Art. 27. Ne' mesi rispettivamente posteriori i pagamenti si faranno siccome è indicato all'articolo 6 e seguenti, cioè mediante cartelle che saranno emesse dal Ministero delle Finanze e certificati di vita che saranno dati dai rispettivi Sindaci.

Art. 28. I pensionati, a non soffrire ritardo nel pagamento delle pensioni, dovranno esibire al Ministero delle Finanze o direttamente o col mezzo degl'Intendenti rispettivi i titoli di cui attualmente siano detentori, dimostrativi dell' attuale possesso delle loro pensioni, abbastanza in tempo perchè possano essere trasmesse dal Ministero prementovato ai Sindaci rispettivi le nuove cartelle, cioè:

entro il 20 luglio pe' pensionati i cui cognomi comincino colle

lettere		A B
id. 22 agosto	id.	C D
id. 24 settembre	id.	E F G
id. 26 ottobre	id.	H I J K
id. 28 novembre	id.	L M N O
id. 31 dicembre	id.	P Q R S
id. 31 gennaio 1861	id.	T U V X Y Z

III. Disposizioni diverse

Art. 29. Le disposizioni recate dal presente Atto andranno in vigore col dì 20 del venturo mese di marzo.

Art. 30. Il pensionato che intenderà cambiar domicilio dovrà farne dichiarazione al rispettivo Sindaco, indicando il Comune scelto pel nuovo suo domicilio.

In seguito di tale dichiarazione esso Sindaco toglierà il pensionato dal registro di cui all' articolo 4, e darà notizia della pensione depennata al Sindaco dell' altro Comune all' effetto dell' iscrizione di detta pensione sul relativo registro surricordato.

Art. 31. Chiunque non si uniformerà alle disposizioni degli articoli 25 e 28 non avrà ad imputare che a se medesimo se non potrà riscuotere la propria pensione alle debite scadenze.

Modena, 28 febbraio 1860.

ALBICINI

---

116. *Norme e discipline da osservarsi nelle Rassegne di rimando dei Militari.*

28 febbraio 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

Questo Ministero ha determinato che d' or innanzi le rassegne di rimando dei militari debbano aver luogo sotto l'osservanza delle seguenti norme tratte dal Regolamento Sardo sul reclutamento dell'Esercito; ed affinchè i Co-

mandi delle Divisioni militari possano uniformarvisi, si trasmette loro un competente numero di stampati conformi al modello n° 129 dal citato Regolamento prescritti.

1. I militari riconosciuti assolutamente inabili a proseguire nel servizio attivo saranno, per decisione di questo Ministero, provvisti di congedo assoluto.

2. L'inabilità assoluta e permanente degli uomini predetti dovrà essere giudicata in rassegna di rimando.

3. Ai Comandi delle Divisioni militari territoriali, al Comando della Divisione attiva alla frontiera delle Marche, al Comando della Frontiera lungo le coste dell'Adriatico, a quello della frontiera del Po, al Comando militare delle Provincie Parmensi, sono affidate le rassegne di rimando.

I Comandi di Piazza possono però in casi speciali per delegazione dei Comandi delle Divisioni militari esercitare le attribuzioni di Uffiziale rassegnatore, e ciò segnatamente quando trattisi di militari stanziati in località distanti dal capoluogo della Divisione, semprechè quei militari non possano senza nocumento recarvisi.

4. I Comandi dei Corpi proporranno per la rassegna di rimando ai predetti Comandi gli uomini di cui al n° 1, e così pure praticheranno i Direttori degli Spedali militari in parità di circostanze.

5. La proposta sarà corredata dal certificato d'un Medico di reggimento o di battaglione addetto al Corpo od allo Spedale, secondochè essa è fatta dal Comandante del Corpo o dal Direttore dello Spedale.

6. Le rassegne suddette seguiranno ad epoca fissa, cioè nell'ultima quindicina d'ogni trimestre, senza che occorra alcuna autorizzazione di questo Ministero.

7. I rassegnatori nei capiluoghi di Divisione saranno assistiti

dal Comandante del Corpo o dal Direttore dell'Ospedale militare, a seconda del caso;

dall'Intendente militare;

da due Medici.

8. Negli altri luoghi i rassegnatori saranno assistiti

da un Maggiore del Reggimento o Direttore dello Spedale, a seconda del caso;

da un Commissario di Guerra;

da due Medici militari; ed in mancanza si supplirà con Medici borghesi.

9. Il rassegnatore farà visitare e controvisitare in sua presenza i rassegnandi. Se i periti dichiarano che i militari rassegnati non potranno mai essere in condizione di prestare un utile servizio attivo, saranno proposti a questo Ministero pel congedo di rimando; se poi le malattie, difetti od incomodi, da cui sono affetti, non li escludano dal poter col tempo essere ancora utilizzati per servizi militari più miti e conciliabili colla fisica loro complessione, si proporranno per essere mandati in licenza straordinaria di tre o sei mesi.

10. I rassegnatori potranno eziandio proporre i rassegnandi pel passaggio dall'una all'altra Arma, purchè, se si tratta di arruolati volontarii, intervenga il loro assenso pel transito.

11. Potranno infine i rassegnatori proporre il passaggio dei rassegnandi ai sedentarii, purchè la loro inabilità al servizio attivo provenga in modo ben comprovato da eventi di servizio, e risulti che i medesimi tennero precedentemente buona condotta.

12. Il risultato delle rassegne di rimando sarà dagli Uffiziali rassegnatori partecipato a questo Ministero colla trasmissione del modello n° 129.

Tutte le indicazioni risultanti nelle varie colonne di detto elenco dovranno essere diligentemente riempite.

Si avvertirà nella compilazione del medesimo di lasciare un competente spazio dall'uno all'altro cognome onde il Ministero abbia campo di far risultare nell'ultima colonna le singole decisioni.

13. L'elenco prementovato sarà trasmesso in duplice copia a questo Ministero dai rassegnatori indicati nell'alinea del n° 3: se poi la rassegna

si eseguì dai Comandanti di Piazza, le copie dello stesso elenco saranno pur anche fatte pervenire al Ministero per mezzo dei Comandanti della Divisione militare territoriale.

Le due copie del precitato elenco saranno sottoscritte dal rassegnatore in calce alla colonna n° 13 delle *Proposte* e dagli ufficiali sanitarii in calce a quella n° 12 delle *Infermità*.

14. Allo stesso elenco si dovranno unire le attestazioni mediche e, se occorre, le *dichiarazioni* di buona condotta, rilasciate dai Consigli d'amministrazione.

Trattandosi di proposta pel passaggio ai sedentarii, si unirà sempre il relativo estratto di punizione del rassegnando.

Bologna, addì 28 febbraio 1860.

Il Reggente il Ministero della Guerra
F. FONTANA

---

117. *Riordinamento del Personale superiore del Genio civile — Delegazione al Ministro dei Lavori pubblici delle nomine del Personale subalterno.*

29 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Volendo per quanto è possibile uniformare il Corpo del Genio civile delle regie Provincie dell'Emilia agli ordinamenti che per esso sono in vigore nel Regno Sardo, facendo cessare la disparità negli emolumenti del personale che si riscontra fra le Provincie Romagnole, Modenesi e Parmensi;

Considerando che la gradazione delle classi degli ufficiali superiori del personale del Genio civile del Regno non potrebbe adottarsi equitativamente nelle regie Provincie dell'Emilia senza dar luogo a troppo rapidi avanzamenti e senza nuocere nella posizione e nel trattamento ad alcuni individui del personale di queste;

Veduti gli articoli 332, 333, 343, 361 e 362 della Legge 20 novembre 1859 sull'ordinamento delle opere pubbliche nel Regno Sardo-Lombardo;

Veduto il rapporto del Ministro dei Lavori pubblici, e sulla proposta del medesimo,

Decreta:

Art. 1. Gli stipendi e gli emolumenti assegnati ai singoli gradi del Personale superiore del Genio civile delle regie Provincie dell'Emilia sono stabiliti come agli articoli 332 e 333 della Legge sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche, emanata da S. M. il Re Vittorio Emmanuele II addì 20 novembre 1859.

Art. 2. Gl'ingegneri di 4ª classe percepiranno l'annuo stipendio di lire 2000 e le indennità fisse per gl'ingegneri allievi nella ripetuta Legge 20 novembre.

Art. 3. Le indennità fisse per ispese di viaggio sono abolite.

Art. 4. Ad ogni Capo d'ufficio è accordata un'indennità per le spese di cancelleria, lumi, legna ed altro, proporzionale all'importanza del servizio, come nell'apposita Tabella.

Art. 5. Sono tolte le indennità accordate agl'Ingegneri in capo delle Romagne per le retribuzioni ai loro impiegati, i quali riceveranno invece lo stipendio direttamente dal Tesoro dello Stato quali impiegati governativi, come lo sono nelle altre Provincie dell'Emilia e del Regno Sardo.

Art. 6. A tutti gli ufficiali del Personale superiore del Genio civile destinati al servizio tecnico dipendente dal Ministero de'Lavori pubblici resta vietato di prendere alcuna ingerenza in servizio de' privati, di corpi morali o di società, come pure di accettare delegazioni dai Tribunali, senza speciale autorizzazione del Ministero stesso.

Art. 7. Le nomine del Personale subalterno del Corpo del Genio civile sono di attribuzione del Ministro de' Lavori pubblici.

Art. 8. Il presente Decreto comincierà ad avere effetto col 1° marzo 1860.

Art. 9. I Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze, per quanto a ciascuno

compete, avranno cura dell'esecuzione del presente Decreto.

Bologna, 29 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro dei Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

118. *Ordinamento del Personale e degli Uffizi telegrafici.*

29 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Volendo uniformare l'amministrazione dei telegrafi nelle Provincie dell'Emilia a quella della Azienda del Regno Sardo, conservando però pel migliore servizio pubblico le tre Direzioni di Bologna, Modena e Parma;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. Le Direzioni dei telegrafi delle Romagne, delle Provincie Modenesi e delle Parmensi dipendono direttamente dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 2. Gli Uffici delle Direzioni risieggono in Bologna, in Modena ed in Parma, e sono composti

a) di un Direttore in ciascuna, con grado di Capo-Sezione addetto al Ministero;

b) di un Vicispettore, pure in ciascuna, segretario e coadiutore al Direttore;

c) di un Verificatore delle linee telegrafiche, residente in Bologna per quello delle Romagne, e di un altro in Parma per le Parmensi e Modenesi;

d) e di quel numero d'altri funzionarii secondari, proporzionati al lavoro di ciascun Ufficio.

Art. 3. L'esercizio dei telegrafi è affidato ad uffiziali telegrafici di quattro classi, coadiuvati da telegrafisti allievi retribuiti.

Art. 4. Inoltre negli Uffizi telegrafici saranno ammessi apprendisti gratuiti, previa autorizzazione del Ministro dei Lavori pubblici.

Art. 5. Gli Uffizi telegrafici, gli uffiziali e telegrafisti allievi, e gli inservienti d'ogni Uffizio sono stabiliti, ordinati e stipendiati come apparisce dalla seguente Tabella. (1)

TABELLA (2)

UFFICIO E TITOLO	Grado o Classe	STIPENDI	ANNOTAZIONI
PROVINCIE DELLE ROMAGNE			
Uffici della Direzione			
Direttore . . .		3500	Il Sottispettore è incaricato delle funzioni di Segretario della Direzione. Questi telegrafisti allievi sono a disposizione del Direttore per tenere la contabilità dell'azienda.
Sottispettore Capo .		2500	
Verificatore . .		2200	
Telegrafista Allievo.		750	
id. . .		750	
id. . .		750	
id. . .		750	
Aiut. di Manutenzione	2	1200	
Portiere . . .		720	

UFFICIO E TITOLO	Grado o Classe	STIPENDI	ANNOTAZIONI
Ufficio telegrafico in Bologna			
Ufficiale telegrafico.	1	2040	Capo dell' Ufficio.
id. . .	2	1500	
id. . .	3	1200	
id. . .	3	1200	
id. . .	3	1200	
id. . .	4	960	
id. . .	4	960	
id. . .	4	960	
Telegrafista Allievo.		750	
Messaggere . .	1	770	
id. . . .	1	770	
id. . . .	1	770	
id. . . .	1	770	

(1) Così il Decreto originale manoscritto. La stampa ufficiale invece ha: « come apparisce da apposita tabella »; e la tabella manca.

(2) Fu omessa in questa Tabella la Colonna 1ª che ha per rubrica; *Cognome e Nome dei Funzionarii.*

UPFICIO E TITOLO	Grado o Classe	STIPENDI	ANNOTAZIONI
Ufficio telegrafico in Ferrara			
Ufficiale telegrafico	1	1800	Capo dell'Ufficio
id. . .	3	1200	
id. . .	4	960	
Messaggere . .	1	770	
id. . . .	1	770	
Ufficio telegrafico in Forlì			
Ufficiale telegrafico.	1	1800	Capo dell'Ufficio
id. . .	3	1200	
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Ravenna			
Ufficiale telegrafico	1	1800	Capo dell' Ufficio
id. . .	3	1200	
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Rimini			
Ufficiale telegrafico	2	1500	Capo dell' Ufficio
id. . .	3	1200	
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Faenza			
Ufficiale telegrafico	2	1500	Capo dell' Ufficio
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Cesena			
Ufficiale telegrafico	2	1500	Capo dell' Ufficio
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico d'Imola			
Ufficiale telegrafico	2	1500	Capo dell' Ufficio
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Lugo			
Ufficiale telegrafico	2	1500	Capo dell' Ufficio
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Cattolica			
Ufficiale telegrafico.	3	1200	Capo dell' Ufficio
id. . .	4	960	
Messaggere . .	2	660	

UFFICIO E TITOLO	Grado o Classe	STIPENDI	ANNOTAZIONI
Ufficio telegrafico in Pontelagoscuro			
Ufficiale telegrafico	2	1200	Capo dell' Ufficio
id. . .	4	960	
Messaggere . .	2	660	

PROVINCIE MODENESI

Uffici della Direzione

Direttore . . .		4000	
Sottispettore Capo .		2500	Il Sottispettore è incaricato delle funzioni di Segretario della Direzione
Segretario Ragioniere	2	2200	
Applicato . . .	2	1600	
id. . . .	3	1400	
id. . . .	4	1200	
id. . . .	4	1200	
id. . . .	4	1200	
id. . . .	4	1200	
id. . . .		1000	
Portiere . . .		720	
id. . . .		720	
Ufficio telegrafico in Modena			
Ufficiale telegrafico.	1	2040	Capo dell' Ufficio
id . .	2	1500	
id. . .	2	1500	
id. . .	2	1500	
id. . .	2	1500	
id. . .	4	960	
Telegrafista Allievo		750	
id. . .		750	
Messaggere . .	1	720	
id. . . .	1	720	
id. . . .	1	720	
id. . . .	1	720	
Ufficio telegrafico in Reggio			
Ufficiale telegrafico	1	1800	Capo dell' Ufficio
id. . .	2	1500	
id. . .	3	1200	
id. . .	4	960	
Messaggere . .	1	720	
id. . . .	1	720	
Ufficio telegrafico in Massa			
Ufficiale telegrafico	1	1800	Capo dell' Ufficio
id. . .	2	1500	
id. . .	3	1200	
id. . .	3	1200	
Telegrafista Allievo		750	
id. . .		750	
id. . .		750	
Messaggere . .	2	660	
id. . . .	2	660	

UFFICIO E TITOLO	Grado o Classe	STIPENDI	ANNOTAZIONI
Ufficio telegrafico in Guastalla			
Ufficiale telegrafico	3	1200	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Carrara			
Ufficiale telegrafico	3	1200	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Mirandola			
Ufficiale telegrafico	3	1200	
Messaggere . .		660	
Ufficio telegrafico in Paullo			
Ufficiale telegrafico	3	1200	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Brescello			
Ufficiale telegrafico	3	1200	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Castelnovo di Garfagnana			
Ufficiale telegrafico	2	1500	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Castelnovo ne' Monti			
Ufficiale telegrafico	4	960	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico in Fivizzano			
Ufficiale telegrafico	4	960	
Messaggere . .	2	660	

PROVINCIE PARMENSI

Uffici della Direzione

Direttore . . .		3500	
Sottispettore Capo .		2500	
Verificatore . .		2200	
Applicato . . .	2	1600	
id. . . .	3	1400	
Telegrafista Allievo		750	
Portiere . . .	1	720	
Soprastante . .		720	

UFFICIO E TITOLO	Grado o Classe	STIPENDI	ANNOTAZIONI
Ufficio telegrafico di Parma			
Ufficiale telegrafico	1	2040	Capo dell' Ufficio
id. . .	1	1800	
id. . .	2	1500	
id. . .	3	1200	
id. . .	4	960	
Telegrafista Allievo		750	
id. . .		750	
Messaggere . .	1	720	
id. . . .	1	720	
id. . . .	1	750	
Ufficio telegrafico di Piacenza			
Ufficiale telegrafico	1	1800	
id. . .	3	1200	
id. . .	3	1200	
id. . .	3	1200	
id. . .	4	960	
Telegrafista Allievo		750	
id. . .		750	
Messaggere . .	1	720	
id. . . .	1	720	
Ufficio telegrafico di Borgo San Donnino			
Ufficiale telegrafico	2	1500	
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Berceto			
Ufficiale telegrafico	2	1500	
id. . .	4	960	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Pontremoli			
Ufficiale telegrafico	2	1500	
Telegrafista Allievo		750	
Messaggere . .	2	660	
Ufficio telegrafico di Borgotaro			
Ufficiale telegrafico	2	1500	
Messaggere . .	2	660	

Art. 6. I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze, per quanto compete a ciascuno, sono incaricati dell'esecuzione di questo Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 29 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro de'Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

119. *Tariffa dei Diritti pei dispacci telegrafici in servizio de' privati.*

29 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Al fine di regolare in queste Provincie la percezione delle tasse interne telegrafiche sul sistema dell'amministrazione dei telegrafi Sardi, togliendo le differenze che ancora rimangono fra quelle in vigore nelle Provincie delle Romagne e le adottate nelle Modenesi e Parmensi;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Art. 1. La percezione delle tasse pei dispacci telegrafici per servigio dei privati nell'interno delle Provincie dell'Emilia, a datare dal 20 marzo 1860, sarà uniformata sui prezzi e sulle distanze dimostrate nello Specchio annesso al presente Decreto.

Art. 2. Il Ministro dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 29 febbraio 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

QUADRO per le tasse della corrispondenza telegrafica, dimostrante la distanza in Zone fra qualsiasi Stazione telegrafica delle Regie Provincie dell'Emilia

DA \ A	Borgo S. Donnino	Berceto	Borgotaro	Brescello	Bologna	Carrara	Cesena	Cattolica	Castelnovo di Garfagnana	Ferrara	Forlì	Faenza	Fivizzano	Guastalla	Imola	Modena	Massa	Mirandola	Parma	Piacenza	Pontremoli	Pavullo	Pontelagoscuro	Reggio	Ravenna	Rimini
Borgo S. Donnino	»	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
Berceto	1	»	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2
Borgotaro	1	1	»	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2
Brescello	1	1	1	»	1	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Bologna	2	2	2	1	»	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	2
Carrara	1	1	1	2	2	»	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2
Cesena	2	2	2	2	1	2	»	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
Cattolica	2	2	2	2	2	2	1	»	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
Castelnovo di Garfagnana*	1	1	1	1	1	1	2	2	»	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	2	1	2	2
Ferrara	2	2	2	1	1	1	1	2	2	»	1	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2
Forlì	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	»	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2
Faenza	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	»	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	2
Fivizzano*	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	»	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	2
Guastalla	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	2	1	»	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Imola	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	»	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	2
Modena	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2
Massa	1	1	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	1	»	2	1	2	1	1	2	1	2	2
Mirandola	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	»	1	2	2	1	1	1	2	2
Parma	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	»	1	1	1	1	1	2	2
Piacenza	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	»	1	2	2	1	2	2
Pontremoli	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	2	1	1	»	1	2	1	2	2
Pavullo	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	»	1	1	2	2
Pontelagoscuro	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	»	1	1	2
Reggio	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	2	2
Ravenna	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	»	1
Rimini	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	»

OSSERVAZIONI

I numeri entrostanti indicano le *Zone* o distanze in linea retta fra le varie Stazioni, e sono tassate come segue:

	PAROLE				TASSA addizionale di dieci in dieci parole	
	1 a 15		16 a 20			
1ª Zona L.	1	»	1	50	0	75
2ª Zona »	2	»	3	»	1	50

Le Stazioni segnate con asterisco non sono ancora aperte alla pubblica corrispondenza.

Visto, d'ordine di S. E. il Governatore, *Il Ministro dei Lavori pubblici* P. TORRIGIANI

120. *Istruzioni e norme per il pagamento delle spese dello Stato.*

29 febbraio 1860.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Affinchè il pagamento delle spese dello Stato si faccia per lo innanzi colla massima sollecitudine, specialmente in ordine agli stipendi, e in modo da coincidere per quanto è possibile col sistema del Regno Sardo in questa materia;

Per le facoltà dategliene da S. E. il Governatore delle regie Provincie dell'Emilia, e presi gli opportuni concerti coi Ministri di Grazia e Giustizia, dell' Interno, dell' Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici;

Dispone:

I. Disposizioni generali relative al pagamento di tutte le spese dello Stato

Art. 1. Cominciando col dì 20 del venturo mese di marzo, i pagamenti a carico dell' Erario saranno fatti in virtù di mandati spediti e soscritti dal Ministro al cui Dicastero si riferiscono le spese relative o da chi ne abbia da esso Ministro l'incarico, in caso d' impedimento del Ministro medesimo

Art. 2. Saranno dai rispettivi Ministri fatte note prima di detto giorno 20 marzo 1860, e mediante il Foglio ufficiale del Governo, le persone alle quali eglino intendono delegare la soscrizione dei mandati.

Art. 3. I Ministri dei Dicasteri di Grazia e Giustizia, dell' Interno, dell'Istruzione pubblica e de' Lavori pubblici dovranno entro i primi quindici giorni di ciascun mese mandare a quello delle Finanze l'elenco delle somme che potranno occorrere per il mese successivo.

In esso elenco le spese saranno distinte per articoli, e verranno indicate le Casse dalle quali se ne avranno a fare i pagamenti.

Art. 4. All' appoggio di tali elenchi il Ministro delle Finanze stanzierà per Ordinanze, da essere comunicate a' rispettivi Tesorieri, le somme delle quali da ciascun Ministro potrà essere ordinato il pagamento sulle Casse rispettive.

Esse Ordinanze saranno fatte per guisa che i Tesorieri possano iscrivervi i mandati relativi onde non eccedere nei pagamenti le somme stanziate colle Ordinanze.

Perciò ciascun mandato, oltre alle altre cose che sono prescritte nel Decreto 5 gennaio 1860, dichiarerà esplicitamente il numero ordinale dell'Ordinanza a cui si riferisce.

Art. 5. Ciascun Ministero manderà in ogni giorno a quello delle Finanze la nota de' mandati spediti da esso Ministero nel giorno medesimo.

Detta nota indicherà

la categoria e l'articolo della spesa;

il numero ordinale dell'Ordinanza a cui si riferisce ciascun mandato;

il titolare del mandato;

la ragione ben particolareggiata della spesa;

la somma di ciascun mandato.

Art. 6. I Tesorieri manderanno in ogni giorno al Ministero delle Finanze insieme con lo specchio relativo di Cassa la nota de' mandati pagati in esso giorno per conto di ciascun Ministero.

Art. 7. Nulla è innovato per ora intorno all'emissione de' mandati relativi alle spese militari.

2. Disposizioni generali relative al pagamento degli stipendi

Art. 8. Gli stipendi, cominciando con quelli che saranno dovuti nel prossimo venturo mese di marzo, saranno pagati preventivamente all'emissione de' relativi mandati come è indicato negli articoli seguenti.

Art. 9. Ai tempi già stabiliti coll'Ordinanza del dì 8 volgente mese di febbraio i Capi delle Amministrazioni manderanno in doppio esemplare i ruoli indicanti le somme dovute agli impiegati delle proprie Amministrazioni al rispettivo Intendente di Provincia. Il quale, trovato regolare il ruolo per

persone, per cifra di ciascun stipendio e per l'ammontare loro complessivo, rispedirà uno dei detti due esemplari con appiè l'ordine del pagamento colle parole — *Veduto e confermato pel pagamento di lire.... da farsi dal Tesoriere della Provincia di....*

Art. 10. Saranno immediatamente trasmessi dal Ministero delle Finanze ai rispettivi Intendenti i ruoli relativi agli stipendi stati dovuti pel volgente mese di febbraio. E per cura dei singoli Ministri saranno notificati agl'Intendenti tutti i cambiamenti che avverranno nel personale degl'impiegati dopo il preindicato mese di febbraio.

Art. 11. I Tesorieri provinciali pagheranno l'ammontare de' ruoli, solo curando che siano muniti del *Visto* dell'Intendente della Provincia e delle quitanze parziali corrispondenti. E ad ogni decade trasmetteranno i ruoli pagati al rispettivo Ministero per conseguire il necessario mandato di rimborso.

Art. 12. La trasmissione di detti ruoli pagati sarà fatta col mezzo degl'Intendenti mediante nota redatta in doppio esemplare dei Tesorieri.

Di essi esemplari uno, firmato dall'Intendente, sarà ridato al Tesoriere da valergli in ogni caso a prova dell'eseguita spedizione dei ruoli pagati.

Art. 13. I pagamenti degli stipendi degli impiegati dei Ministeri saranno fatti per mandati dei rispettivi Ministri. Quelli degli stipendi degli impiegati del Gabinetto di S. E. il Governatore per mandati del Ministro delle Finanze.

Disposizioni diverse

Art. 14. Nulla è innovato intorno al modo del pagamento de' frutti de' debiti e delle pensioni stabilito colle Disposizioni Ministeriali del 17 e 28 febbraio volgente.

Art. 15. Come pure nulla è innovato per rispetto alle spese anteriori al 1860, le quali tutte saranno pagate per mandati emessi dal solo Ministro delle Finanze.

Art. 16. Tranne che per gli stipendi, per le pensioni e pe' frutti del Debito, è assolutamente vietato ai Tesorieri di far pagamento di somma veruna che non sia ordinato per mandato spedito nei modi stabiliti dal Decreto del 5 gennaio 1860 e dalle presenti Disposizioni.

Modena, 29 febbraio 1860.

ALBICINI

---

121. *Proclama del Governatore, e indizione di Comizi popolari per l'annessione delle Provincie dell'Emilia alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emmanuele o per la costituzione di esse in Regno separato.*

1° marzo 1860.

AI POPOLI DELL'EMILIA

MANIFESTO

Il Re ha convocato i Collegi per la elezione dei Deputati.

Noi dobbiamo fare opera per la quale, se la volontà nazionale si manifesti costante nelle deliberazioni prese, anche i Deputati di queste Provincie possano essere legalmente eletti e ricevuti nel Parlamento nazionale.

Grande benefizio fu per l'Italia che il magnanimo Imperatore dei Francesi scendesse colle sue eroiche truppe a combattere, alleato del Re, la guerra dell'indipendenza. Nè meno grande fu il beneficio di affermare e stabilire dopo le vittorie il principio del non intervento. Così fu in vantaggio nostro avverata quella memorabile sentenza che l'Italia doveva essere degli Italiani!

Nei momenti d'incertezza, fermi nella fede in Lui riposta, voi pigliaste consiglio solamente dall'onore, deliberando di resistere ad ogni costo alla restaurazione dei Governi caduti, ed acclamaste VITTORIO EMMANUELE, il quale da gran tempo imperava nel cuore delle moltitudini. La discordia, il disordine, i delitti emigrarono di qua in compagnia dei reggitori fuggenti. I popoli si vendicarono delle antiche e delle fresche ingiurie perdonando; coll'ordine, colla disciplina e colla costanza

i popoli si mostrarono degni di vivere liberi.

Intanto fu apparecchiato un esercito, valido non solo a respingere i mercenari raccolti dai Pretendenti nei trivii d'Europa ma valido pure a disperderli. I riguardi dovuti alle Potenze benevole ed il senso pratico delle generali condizioni politiche consigliarono la longanimità a fronte della ipocrisia calunniatrice e delle temerarie provocazioni.

L'Europa acquistò la persuasione che i Governi caduti non avevano altro fondamento che quello della forza straniera; che senza forza straniera non potrebbero essere nè restaurati nè mantenuti; che i restauri sarebbero cagione di profonde e continue turbazioni; che contro di essi la coscienza pubblica si solleva così che ogni uomo d'onore sarebbe pronto a disperate prove.

Ma, nel mentre in Italia proclamavasi essere l'annessione il solo mezzo efficace per la soddisfazione dei popoli e per la quiete durevole, dubitavasi altrove che tal fine si potesse meglio raggiungere formando Regno separato di tutte o parte delle Provincie libere. E fu pur creduto che, essendo cessate le preoccupazioni in mezzo alle quali le Assemblee avevano deliberato, sicuro il principio del non intervento, fermo l'ordine nella compostezza universale degli animi e delle menti, oggi fosse ragionevole e liberale consiglio il consultare di nuovo in modo più largo e solenne la volontà nazionale.

Noi, che stimiamo la autorità fondarsi legittimamente soltanto sulla ragione, sulla giustizia e sul volere e consentimento dei popoli, noi abbiamo creduto che si convenga a noi, liberi e franchi cittadini, il fare una prova la quale valga a mettere maggiormente in sodo il diritto dei Popoli e della Nazione.

Io posso far fede che, qualunque sia il vostro voto, il Re e il suo Governo sono risoluti a rispettarlo e farlo rispettare.

Quindi, in virtù dei pieni poteri che mi furono legalmente conferiti, pubblico un Decreto pel quale sottopongo a suffragio universale, diretto e segreto, le due Proposte — *Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emmanuele* — ovvero — *Regno separato* —

Popoli dell'Emilia:

A voi piena ed intera la libertà del voto. Ogni cittadino si raccolga in sè stesso, ed in nome di quel Dio che signoreggia i re ed i popoli, nella rettitudine della sua coscienza e nella pienezza della sua libertà, scelga quello dei due partiti che stima più utile alla Patria.

Pronunziato il voto vostro, il mio mandato sarà compiuto, e lieto deporrò il Potere che la vostra fiducia mi ebbe confidato. Mi deste un mandato chiaro e schietto; lo accettai con fede nella giustizia di Dio, nel nostro diritto, nella virtù vostra: lo esercitai con fermezza: governai colla pubblica opinione, non coi partiti: governai col solo proponimento di raggiungere il fine dei vostri voti: l'onestà e la franchezza furono le sole guide della mia politica.

Bologna, 1° marzo 1860.

FARINI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visti i Decreti Dittatoriali coi quali furono promulgati lo Statuto costituzionale e la Legge elettorale del Regno di Sardegna nelle Provincie Modenesi, Parmensi e Romagnole;

Visto il Decreto di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, in data 29 febbraio, col quale sono convocati i Collegi elettorali del Regno per eleggere i Deputati al Parlamento nazionale;

Considerando che prima della riunione del Parlamento è necessario che queste Provincie abbiano un assetto definitivo;

Considerando che le Assemblee convocate a Modena, Parma e Bologna de-

liberarono a suffragio unanime l'annessione alla Monarchia costituzionale di Casa Savoia;

Considerando che giova ora il consultare direttamente il Popolo con ogni ampiezza di forme legali ed anche in confronto di un'altra proposta discussa in Europa, mentre si ha sigurtà che, qualunque sia il voto popolare, esso sarà rispettato e fatto rispettare;

Considerando che in questo modo si toglie ogni dubbio all'Europa sulla piena libertà dei voti precedenti e sulla sincerità e costanza della volontà nazionale;

In virtù dei pieni poteri conferitigli dalle Assemblee,

Decreta:

Art. 1. Il Popolo di queste Provincie è solennemente convocato nei Comizi i giorni 11 e 12 marzo 1860 per dichiarare la sua volontà sulle due seguenti Proposte: — *Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II* — ovvero — *Regno separato.* —

Art. 2. Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che hanno compiuti i 21 anni e che godono dei diritti civili.

Art. 3. I Sindaci o Capi del Comune e le Giunte o Amministrazioni comunali prima del giorno 11 dovranno aggiungere alle liste già esistenti degli elettori comunali i nomi di quei cittadini che non vi sono compresi e che da sei mesi abbiano il domicilio nel Comune o che, vi si trovino per ragione d'impiego.

Art. 4. Coloro che, non essendo iscritti sulla lista, faranno constare di avere le condizioni contemplate negli articoli precedenti saranno ammessi alla votazione.

Art. 5. Gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati voteranno sotto la presidenza del Capo più elevato di grado nel luogo della loro residenza al momento del voto. Il risultato di questo scrutinio sarà immediatamente comunicato all'Intendente generale della Provincia.

Art. 6. Il suffragio si darà per ischeda a scrutinio segreto.

Art. 7. Lo scrutinio sarà aperto nel Capoluogo di ogni Comune nei due giorni suindicati 11 e 12 marzo dalle ore 8 del mattino alle 5 della sera.

Art. 8. Nei Comuni che hanno più di 1000 elettori i Capi del Comune e le Amministrazioni comunali potranno per comodo dei votanti dividerli in Sezioni non minori di 500.

Art. 9. Le Amministrazioni comunali incaricheranno cinque Consiglieri comunali di presiedere ciascuna delle Sezioni. Tre almeno di questi si troveranno sempre presenti alla votazione. Essi potranno farsi assistere da Segretarii da loro chiamati.

Art. 10. Ogni votante deporrà nell'urna a ciò destinata una scheda manoscritta o stampata esprimente la sua volontà in questa formola: — *Annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emmanuele II* — ovvero in quest'altra — *Regno separato* —

Le schede portanti un'altra qualsiasi formola sono nulle.

Art. 11. Il votante, prima di deporre la sua scheda nell'urna, dovrà dichiarare il suo nome e cognome, che verrà notato da uno dei Consiglieri componenti l'Uffizio o dal Segretario.

Art. 12. Alle ore 5 del giorno 11 l'urna sarà pubblicamente suggellata dai Consiglieri presidenti l'adunanza, i quali sono responsabili della sua custodia e della integrità dei sigilli.

Art. 13. Chiuso lo scrutinio del giorno 12, le urne suggellate saranno portate da due almeno dei Consiglieri al capoluogo di Mandamento e consegnate al Giudice, Pretore o Giusdicente, il quale insieme con essi e pubblicamente ne fa lo spoglio.

Art. 14. I Giudici, Pretori o Giusdicenti trasmetteranno immediatamente il processo verbale, da loro formato, che constata il risultato della votazione, all'Intendente generale della Provincia.

Art. 15. Il giorno 14 le Corti di cassazione o Tribunali di revisione esistenti in Bologna, Modena e Parma, ricevuti dagli Intendenti generali delle Provincie che sono nella loro giurisdizione i processi verbali portanti i

risultati degli scrutinii parziali, ne faranno lo spoglio generale in seduta pubblica e li trasmetteranno al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 16. Le leggi e discipline che regolano le convocazioni elettorali pei Consigli comunali e provinciali a fine di guarentire l'ordine e la libertà del voto sono applicate alle convocazioni presenti.

Bologna, 1° marzo 1860.

FARINI

---

122. *Riordinamento del servizio del Lotto e nuova Tariffa delle giuocate.*

1° marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che, a render più semplice ed uniforme il metodo con che si riceve il giuoco del lotto nelle regie Provincie dell'Emilia, torna opportuno l'estender quello che ora è in vigore nelle Provincie delle Romagne e del Modenese eziandio alle Provincie Parmensi;

Considerando essere in pari tempo necessario che le Direzioni relative a questo ramo di pubblica amministrazione facciano capo ad un centro comune di unità e d'azione;

Decreta:

Art. 1. È abolito l'attuale metodo a *Pagherò* in uso nelle Provincie di Parma. A questo viene sostituito il metodo bollettario a madre e figlia, vigente nelle Provincie di Modena e delle Romagne.

Art. 2. Sono soppresse la Direzione di Massa e la Vicedirezione di Piacenza, il cui personale verrà applicato alle Direzioni che si conservano.

Art. 3. Le tre Direzioni di Bologna, Modena e Parma, che saranno organizzate in modo uniforme mediante un apposito Regolamento, vengono poste sotto la dipendenza immediata ed esclusiva del Ministero delle Finanze.

Art. 4. I prezzi delle giuocate ed i premi delle vincite vengono determinati dalla Tariffa che si pubblica appiedi del presente Decreto, e che è resa comune a tutte le regie Provincie dell'Emilia.

Art. 5. I premi delle vincite equivarranno pienamente alle promesse scritte. L'aumento fin qui accordato sulle vincite nelle Provincie Modenesi e delle Romagne cessa di essere contemplato a parte, mentre d'ora innanzi resta compenetrato nelle promesse medesime.

Art. 6. Le estrazioni che si effettueranno alternativamente nelle città principali delle regie Provincie dell'Emilia, secondo il prospetto da pubblicarsi per cura del Ministro delle Finanze, saranno comuni alle giuocate di tutte le Provincie medesime.

Art. 7. Le disposizioni contenute nel presente Decreto avranno il loro pieno effetto a datare dall'estrazione del giorno 17 del corrente mese di marzo, ferma la ritenuta dei due decimi stabilita sulle vincite mediante l'anteriore Decreto Governativo del 13 gennaio prossimo passato.

Art. 8. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, non che della pubblicazione del relativo Regolamento, il quale non meno che il Decreto stesso verrà inserito a norma di Legge nella Raccolta degli Atti officiali di questo Regio Governo.

Dato in Bologna, il 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze

ALBICINI

TARIFFA

per le giuocate del Lotto nelle regie Provincie dell' Emilia.

GIUOCATE	Prezzi	Premi
	Lire	Pezzi da 5 Lire
Per ogni Estratto semplice	— 25	— 1
	— 50	— 2
	1 25	— 5
	25 —	— 100
Per ogni Estratto nominato	— 25	— 5
	— 50	— 10
	2 50	— 50
	5 —	— 100
Per ogni Ambo	— 05	— 5
	— 10	— 10
	— 50	— 50
	1 —	— 100
Per ogni Terno . . .	— 5	— 50
	— 10	— 100
	— 25	— 250
	1 —	— 1000

123. *Costituzione del Personale del Genio civile.*

1° marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Vedute le nuove circoscrizioni territoriali avvenute dopo l'unione delle regie Provincie dell'Emilia, ed in forza delle vacanze che attualmente verificansi nel Corpo del Genio civile delle Provincie stesse;

Veduto il Decreto delli 29 febbraio 1860;

Dietro proposta del Ministro dei Lavori pubblici,

Decreta:

Il personale del Corpo del Genio civile e la distribuzione dei Diparti viene stabilita come da apposito Quadro [1].

I Ministri dei Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, per quanto a ciascuno si riferisce, dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici

P. TORRIGIANI

(1) Non fu dato di rinvenire questo Quadro, che manca anche nella Edizione officiale.

124. *Norme per la fabbricazione e lo smercio delle Carte da giuoco.*

3 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto pubblicato a Bologna il 30 u. s. novembre, col quale si introdussero nelle Romagne le disposizioni delle leggi vigenti in Piemonte sulla fabbricazione e smercio delle carte corte e da tarocchi;

Considerando che nelle Provincie Modenesi e Parmensi questo ramo di rendita pubblica è regolato da discipline antiche e diverse, che inceppano l'industria delle carte da giuoco senza garantire gl' interessi della Finanza;

Considerando che, se riesce d'utile manifesto l' adottare per le sunnominate Provincie e per questo ramo di rendita le disposizioni principali del citato Decreto, giova però il modificarle in quanto concerne le pene, onde coordinarle viemeglio rispetto eziandio alle Romagne coi vigenti Codici criminali e di procedura;

Decreta:

Art. 1. È lecito a chiunque di fabbricare carte da giuoco, sia corte che da tarocchi, nelle regie Provincie dell'Emilia, sotto l' osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 2. Coloro che intendono di stabilire fabbriche di carte, sia corte che da tarocchi, sono tenuti di fare al Ministero di Finanze la preventiva dichiarazione dei siti dove avrà luogo la fabbricazione, del numero delle forme e della quantità degli operai che saranno impiegati.

Consimile dichiarazione dovrà ripetersi per ogni cambiamento che avesse luogo tanto nei siti della fabbricazione come nel numero delle forme e nella quantità degli operai in essa impiegati.

Art. 3. I fabbricanti dovranno presentare al Ministero delle Finanze od agli Uffici dal medesimo delegati i modelli delle rispettive figure delle carte, sia corte che da tarocchi, e delle variazioni che volessero a quelli apportare.

Art. 4. Essi debbono apporre il loro nome e dimora sopra una determinata carta di ciascun mazzo, sia nelle carte corte che da tarocchi.

Art. 5. Nella fabbricazione sia delle carte corte che da tarocchi, e per il foglio del davanti, dovrà impiegarsi la carta che sarà somministrata dall'Ufficio ordinario del bollo a cura del Ministero delle Finanze, la quale carta porterà segnate in filigrane diagonalmente diverse linee parallele a meandro ed inoltre lo scudo Reale di Savoia in diversi luoghi, così disposti da impiegarsene uno ogni dieci carte nei mazzi di carte corte.

Art. 6. Ogni mazzo di carte, sia corte che da tarocchi, debitamente fabbricate, dovrà essere involto in foglio di carta portante impresso il nome del fabbricante ed il numero delle carte sia corte che da tarocchi, ed essere fasciato mediante una benda ingommata al mazzo in tutta la sua estensione ed avente l'impronta d'un bollo a secco distinta per le carte corte e quelle da tarocchi.

Li mazzi che si ritengono in fabbrica non potranno essere suggellati se non al momento della vendita.

Art. 7. Ogni fabbricante deve avere un registro in carta da bollo, di seconda dimensione per le Provincie Parmensi e da centesimi 50 per le Provincie Bolognesi e Modenesi, numerato e vidimato dall' Ufficio del bollo ordinario, sul quale verranno inscritte le compre dei fogli di carta filigranata, le fabbricazioni dei mazzi di carte corte e da tarocchi, non che le vendite di essi.

Art. 8. Il venditore non fabbricante sarà pure obbligato tenere un registro in carta da bollo e vidimato come nell'articolo antecedente, in cui si dovranno inscrivere le compre e le vendite delle carte corte e da tarocchi.

Art. 9. La carta filigranata superiormente descritta sarà di due qualità, l'una fina e l'altra ordinaria. Ogni risma risulterà composta di n° 500 fogli tutti buoni ed interi, aventi ciascuno 58 centimetri di larghezza e 45 di altezza. Ogni foglio servirà per le carte corte di un mazzo completo di 40; se ne impiegherà uno e un quarto per ogni mazzo di 52 carte, e due fogli con otto Scudi reali di Savoia serviranno per ogni mazzo di tarocchi.

Art. 10. Il prezzo della carta filigranata è stabilito per la carta ordinaria a lire 18 la risma ed a lire 23 per la qualità fina.

Le bende con cui si debbono fasciare i mazzi di carte corte, come all'articolo 6, costano per dritti di bollo 18 centesimi l'una: quelle destinate a fasciare i mazzi di carte da tarocchi si venderanno per dritto di bollo centesimi 36 l'una. Il fabbricante per ogni risma di carta filigranata che acquista è tenuto a ritirare e pagare contemporaneamente il numero e la qualità di bende corrispondenti ai mazzi che intende di fabbricare.

Art. 11. La distribuzione della carta filigranata non avrà luogo che a risme intiere.

Essa verrà eseguita per conto del Ministero delle Finanze negli Uffici del bollo.

Art. 12. Nessuno può vendere carte corte o da tarocchi, anche regolarmente fabbricate e fasciate, senza averne ottenuto il permesso in iscritto dal Ministero delle Finanze.

Art. 13. È proibito ai fabbricanti o venditori di ritagliare le carte usate, siano esse corte o da tarocchi.

Art. 14. È proibita la ritenzione e lo smercio delle carte corte e da tarocchi fabbricate in contravvenzione alle presenti disposizioni, come pure

delle carte corte e da tarocchi provenienti dall'estero, qualora non siasi pagato per queste ultime il dazio vigente di centesimi 20 per ogni mazzo di carte corte e di centesimi 40 per ogni mazzo di carte da tarocchi.

Li mazzi di carte corte e da tarocchi provenienti dall'estero saranno muniti di bollo all'atto del loro sdoganamento; l'importazione non può effettuarsi in fogli, ma soltanto in mazzi: il bollo vi sarà apposto sulla carta che porterà impresso il nome del fabbricatore o diversamente sovra un'altra carta qualunque.

Art. 15. Le carte corte e da tarocchi regolarmente fabbricate e che saranno esportate all'estero godranno della restituzione del prezzo pagato pel dritto di bollo stabilito all'articolo 10, e cioè di centesimi 18 per ogni mazzo di carte corte e di centesimi 36 per ogni mazzo di carte da tarocchi esportate.

Per ottenere detta restituzione dovranno i fabbricanti consegnare fedelmente non suggellate le carte corte e da tarocchi in quel numero di mazzi che intendono d'esportare, ed unite al numero delle bende corrispondenti agli Uffici del bollo.

In luogo delle bende restituite saranno dagli Uffici medesimi rilasciate altrettante bende a stampa ed a bollo nero col pagamento di centesimi 3 l'una. I mazzi consegnati saranno poscia fasciati e suggellati presso gli Uffici medesimi con dette bende a destinazione dell'estero, e l'intiero pacco verrà mandato per cura degli Uffici medesimi a quelli di dogana, accompagnandolo con certificato che indicherà il nome del fabbricante e il numero dei mazzi. Questo certificato servirà di bolletta d'uscita per le successive operazioni doganali, e se ne rimetterà copia vidimata al fabbricatore onde valersene alla Dogana.

Art. 16. Quelli che contravverranno alle disposizioni del presente Decreto incorreranno nella pena della confisca delle carte corte o da tarocchi trovate in contravvenzione e degli ordigni ed istrumenti inservienti alla loro fabbricazione, ed inoltre nelle seguenti multe, cioè:

1° per le contravvenzioni agli articoli 3 e 4, nella multa di lire 50;

2° per le contravvenzioni agli articoli 2, 6, 7, 8 e 12, nella multa di lire 100;

3° per le contravvenzioni agli articoli 5, 13 e 14, nella multa di lire 300.

Saranno dovute altrettante distinte multe quanti saranno i fatti commessi in contravvenzione, singolarmente contemplati nei succitati articoli.

In caso di recidiva le multe saranno raddoppiate.

Art. 17. Sarà punito colle pene comminate dai Codici penali vigenti nelle rispettive Provincie pei crimini di falsificazione di sigilli, bolli od impronti dello Stato:

colui che avrà falsificato o contraffatto le filigrane, marche o bolli destinati dal Governo all'esecuzione della presente Legge;

colui che avrà fatto scientemente uso di dette filigrane, marche e bolli falsificati o contraffatti, o delle carte aventi falsa filigrana, o delle bende aventi falsi bolli;

colui che si sarà indebitamente procurato le vere filigrane, marche e bolli del Governo e ne avrà fatto un uso pregiudizievole agl'interessi dello Stato.

Art. 18. Il permesso accordato secondo il disposto dall'articolo 12 si intenderà rivocato *ipso facto* ai venditori che saranno colti in contravvenzione.

Art. 19. Coloro che tengono botteghe o stabilimenti, nei quali il Pubblico viene ammesso, dovranno impedire che si giuochi con carte e tarocchi proibiti. In caso di contravvenzione, incorreranno essi nelle stesse pene pronunciate contro i fabbricanti o venditori di carte corte e da tarocchi irregolari.

Art. 20. In tutti i casi nei quali i contravventori saranno forestieri o nullatenenti, non avranno il mezzo di soddisfare alle pene pecuniarie nelle quali saranno incorsi, si farà sempre

luogo alla condanna dei medesimi alla pena sussidiaria del carcere, la cui durata dovrà essere in proporzione coll'ammontare della multa, secondo le regole stabilite dai rispettivi Codici, ma non essere maggiore di sei mesi.

Art. 21. Avendosi notizia di qualche furtiva introduzione di carte corte o da tarocchi provenienti dall' estero di contrabbando, ovvero di qualche contravvenzione alle disposizioni del presente Decreto relativamente alla fabbricazione, vendita, ritenzione od uso delle carte corte o da tarocchi, gli Agenti delle finanze, i Preposti delle gabelle, Carabinieri ed Agenti di pubblica sicurezza, sull' istanza del denunziatore o di un Agente della finanza, procederanno alle opportune perquisizioni e sequestri coll' assistenza del Commissario di pubblica sicurezza o del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Art. 22. Trattandosi di fabbricanti o venditori autorizzati, o di proprietarii di luoghi pubblici, di cui parla l'articolo 19, l'ingresso delle case sarà libero agli Agenti incaricati dall'Amministrazione di procedere alla verificazione dei registri e delle carte, senza che sia necessaria l' assistenza del Commissario di cui nell' articolo antecedente.

Art. 23. Tutti gli atti di procedura ed il relativo giudizio e sentenze dipendenti da una contravvenzione qualunque agli articoli del presente Decreto si redigeranno colle stesse forme prescritte dai Regolamenti in vigore in materia di contrabbando nelle rispettive Provincie, seguiranno il medesimo ordine, e godranno dello stesso valore davanti alle Autorità competenti.

Art. 24. In qualunque stato di causa, ed anche dopo la sentenza non passata in giudicato, potranno essere avanzate offerte per tacitare le contravvenzioni importanti una pena pecuniaria ed anche la sussidiaria del carcere, colle riserve e nei modi e termini che la legge prescrive in materia di contravvenzione fiscale e di contrabbando.

Disposizioni transitorie per le Provincie Modenesi e Parmensi

Art. 25. Gli attuali fabbricanti, ossia le persone che a termini delle leggi finora vigenti nelle Provincie Modenesi e Parmensi ebbero la licenza di fabbricare carte e tarocchi, saranno tenuti di fare la dichiarazione prescritta dal precedente articolo 2 e di adempiere al disposto del successivo articolo 3 nel termine di venti giorni dalla data del presente Decreto.

Art. 26. I fabbricatori, venditori e detentori di carte da giuoco munite del bollo già prescritto nelle Provincie Modenesi e Parmensi dovranno nel termine di venti giorni, decorribili pure dalla pubblicazione della presente Legge, presentare all'Ufficio del bollo nelle rispettive Provincie li mazzi di carte da essi posseduti ond'essere bollati con bollo di controllo e muniti delle bende prescritte dall' articolo 6 della presente, per le quali si pagheranno li corrispondenti dritti sotto deduzione della tassa già pagata per ciascun mazzo a norma delle leggi antiche. Entro lo stesso termine li fabbricanti e venditori di carte da giuoco dovranno provvedersi del registro rispettivamente loro prescritto dagli articoli 7 e 8 del presente, sul quale registro i preposti agli Uffici del bollo saranno obbligati di annotare la quantità dei mazzi di carte corte e da tarocchi che restituiranno contrabollati e muniti di bende, accennando in margine la somma riscossa per supplemento dei diritti cui si rilevano le bende apposte.

Il bollo di controllo porterà l' impronta di queste parole — *Regie Provincie dell' Emilia.* —

Art. 27. Decorso il suespresso termine di giorni venti, i mazzi di carte che non si fossero presentati, e fossero quindi mancanti del bollo di controllo o della benda, saranno ritenuti in contravvenzione, ed i loro detentori come pure li fabbricanti e venditori che non avessero adempito al prescritto dalli articoli 2, 3 e 25 del presente

Decreto o non si fossero provveduti del registro incorreranno nelle pene rispettivamente stabilite per le contravvenzioni della specie.

Art. 28. È altresì concesso il termine di sei mesi dalla stessa data ai fabbricanti e venditori autorizzati per ismerciare le carte munite del detto controllo.

Art. 29. Passato il termine di cui è detto nell'articolo precedente, le carte da giuoco aventi il sopradetto controllo provvisorio non potranno più mettersi in circolazione, e verranno considerate carte di contrabbando sotto le comminatorie delle pene superiormente stabilite.

Art. 30. Sono abrogate tutte le Leggi e Regolamenti anteriori in tutto ciò che col presente Decreto si è altrimenti disposto.

Art. 31. Il Ministro delle Finanze è incaricato di dare le disposizioni per l'esecuzione del presente Decreto, che andrà in vigore il giorno successivo alla di lui promulgazione.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 3 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
ALBICINI

---

125. *Riordinamento delle Accademie di belle arti di Parma, Modena e Bologna.*

6 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che le Belle Arti non possono fiorire quanto conviene all'utile e al decoro della Nazione ove si esercitino in una sfera angusta, nella quale i concorsi poco numerevoli male aiutano gl'ingegni più eletti e favoriscono soverchiamente i mediocri;

Considerando doversi ricostituire l'Accademia di Belle Arti di Bologna, già stata sciolta, ed essere necessario assegnarle quel grado eminente che le compete per l'antica reputazione di quella Scuola e che le fu confermato già dal sapiente Governo di Napoleone il Grande;

Considerando essere necessario che si mantengano in fiore le Accademie di Modena e di Parma, che in ogni tempo diedero saggi non dubbi della bontà loro;

Considerando per ultimo che, per la Scuola fondatavi dal celebre Paolo Toschi, l'Accademia di Parma ha naturalmente il primato nell'arte dell'intaglio del rame;

Dietro proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Per le Accademie di Belle Arti esistenti in Bologna, Parma e Modena è stabilito l'ordinamento seguente.

Art. 2. Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, il 6 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Istruzione pubblica
A. MONTANARI

STATUTO GENERALE

delle Accademie di Belle Arti dell'Emilia

Titolo I.

Istituzioni fondamentali

1. Le regie Provincie dell'Emilia per tutto ciò che concerne le arti del disegno formano una Provincia sola, di cui è capoluogo Bologna, con tre Accademie di Belle Arti mantenute a spese dello Stato e dipendenti dal Ministero di pubblica Istruzione; ufficio delle quali è

1° promuovere il lustro e l'incremento delle arti del disegno;

2° ammaestrarvi i giovani che vi dimostrano inclinazione;

3° vegliare alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte che appartengono allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ai pubblici Istituti, ai

Corpi morali, procurandone all' uopo dal Governo o da cui spetta gli opportuni ristauri;

4° dare giudizio intorno ad opere di belle arti e alla erezione di nuovi monumenti ed edifizi pubblici.

2. Ciascuna di dette Accademie, che esercita l'attività propria nel suo circondario, e tutte le scuole di belle arti che sono in esso, appartenenti allo Stato, dipendono direttamente da lei.

3. La prima e principale risiede a Bologna, ed è centro e capo delle altre due. Il suo circondario si compone delle Provincie di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì.

Le altre due sono a Modena e a Parma.

Il circondario della prima si compone delle Provincie di Modena e Reggio, quello della seconda delle Provincie di Parma e Piacenza.

4. L' Accademia di scultura di Carrara, come speciale e posta oltre l'Appennino, non fa parte di questa Provincia: si regge da sè, e da lei dipende la scuola di Massa.

5. Nell' Accademia di Parma risiede la scuola superiore d'incisione in rame per tutta la Provincia, ed è costituita con un direttore e un sufficiente numero di artisti stipendiati dal Governo, i quali non fanno parte del Corpo accademico se non vengono nominati professori attivi od onorarii.

6. Ognuna delle tre Accademie ha una scuola od un Corpo accademico; ed in caso d'adunanze generali della Provincia, i tre Corpi accademici convocati nelle aule dell' Accademia di Bologna costituiscono il gran Corpo accademico dell' Emilia.

7. Il Corpo accademico dell'Emilia ha un Presidente, che è insieme direttore generale delle tre scuole principali della Provincia e di quelle da esse dipendenti; e ciascuna Accademia ha un direttore delle scuole, che insieme ha l'ufficio di Presidente del Corpo accademico locale.

8. I due direttori delle Accademie ove non risiede il Presidente sono Vice-Presidenti nelle adunanze generali della Provincia, delle quali è Segretario il segretario dell'Accademia di Bologna, e Vicesegretarii quelli delle altre Accademie.

9. Il Presidente generale e i direttori delle singole Accademie debbono essere artisti di primo ordine, e sono nominati dal Governo dietro proposta del Corpo accademico dell'Emilia.

10. Il Presidente non ha obbligo assoluto di residenza nel capoluogo della Provincia, ma è tenuto a visitare di frequente le tre scuole, e in ispecial modo la principale di Bologna, e a dirigerle coll' autorità propria per un consentaneo andamento.

11. In quella delle tre Accademie ove risiede il Presidente non v'è direttore, facendone egli l' ufficio.

12. Il segretario di quella delle tre Accademie presso la quale risiede il Presidente nei tempi ordinarii e fuori del tempo delle adunanze generali dell' Emilia è segretario altresì per ciò che concerne il Corpo accademico di tutta la Provincia, e per disimpegnare questo ufficio ha un Applicato di 2ª o di 3ª classe, che lo coadiuva nella parte materiale ed amministrativa, il quale segue il Presidente quando si reca a Bologna per le adunanze generali.

13. Per tutta la Provincia i premi maggiori d' incoraggiamento si danno a Bologna in occasione delle grandi esposizioni e delle adunanze generali dei tre Corpi accademici convocati dal Presidente.

I premi minori si danno agli allievi in ciascuna Accademia per via di concorso.

14. Oltre al giudizio intorno ai premi maggiori, il Corpo accademico dell'Emilia sceglie a pluralità di suffragi i nomi da proporsi al Governo per la nomina del Presidente generale e per quelle dei direttori, dei professori attivi e dei segretarii di ciascuna delle tre Accademie.

15. Quanto ai maestri ed aggiunti per le scuole elementari, non

che agli impiegati ed agli inservienti, ciascuna Accademia propone i proprii direttamente al Governo.

16. In caso d'adunanze generali dei tre Corpi accademici in Bologna, i professori attivi degli altri due circondarii e quelli fra gli onorarii la cui presenza si reputasse necessaria a giudizio dei rispettivi Consigli accademici hanno una indennità di via ed una diaria pel tempo che vi si debbano fermare.

17. Queste adunanze generali hanno luogo ordinariamente ogni triennio per le grandi esposizioni e l'aggiudicazione dei premii maggiori, e straordinariamente ogniqualvolta non si potrà provvedere a cose importanti per via di proposte fatte separatamente ai singoli Corpi accademici e da essi separatamente discusse.

Titolo II.

Dell'Accademia e del Corpo accademico

1. Ciascuna Accademia si compone di un Corpo accademico, di cui fa parte principale il Corpo insegnante per l'ammaestramento dei giovani.

Il Corpo accademico si compone:

1° di un direttore della scuola che fa l'ufficio di un Presidente;

2° di un segretario;

3° di professori attivi per l'insegnamento;

4° di professori onorarii;

5° di soci onorarii.

2. Il direttore, il segretario e i professori attivi, nominati come è detto nel Titolo I, § 14, hanno voto nelle adunanze. Solamente non ha voto il professore d'anatomia, il quale, considerandosi puramente come scienziato, non fa parte del Corpo accademico.

3. I professori onorarii e i soci onorarii sono nominati dall'Accademia a pluralità di voti.

4. I professori onorarii sono artisti sia della Provincia sia di qualsivoglia altra parte d'Italia, od anche stranieri venuti in fama per eccellenza di opere.

Per l'Accademia di Bologna non possono essere più di 30, per quelle di Modena e Parma non oltrepasseranno il numero di 20. Per un decimo del loro numero si può prescindere dalla professione di artisti, purchè siano scrittori singolarmente esimii in materia di belle arti.

Essi hanno voto nelle adunanze generali, alle quali sono invitati ad intervenire tutti quelli fra loro che si trovano nel luogo ove l'Accademia risiede.

5. I soci onorari sono od artisti o letterati insigni per ingegno ed amore alle arti, od uomini spettabili che in qualsivoglia modo le promuovano o le aiutino o si rendano particolarmente benemeriti dell'Accademia. Il loro numero è indeterminato. Essi non intervengono alle adunanze se non quando l'Accademia ne inviti alcuno per giovarsi del suo consiglio. Nel caso, l'invitato ha voto consultivo od anche deliberativo, secondochè l'Accademia avrà giudicato bene d'accordarglielo.

Titolo III.

Adunanze e Concorsi

1. Le adunanze di ciascuna Accademia sono o private o generali. Nelle private intervengono col direttore e il segretario i professori attivi e quelli soli tra i professori onorarii che l'adunanza medesima reputasse utile d'invitare.

2. In esse ogni anno si trattano gli interessi più vivi della scuola, si rivede ed approva o modifica il calendario, l'orario, il Regolamento che stabilisce le discipline da osservarsi nei concorsi, e il Regolamento di disciplina interna, per la prima volta proposti dal direttore.

3. Nelle generali intervengono così i professori attivi come gli onorarii. Vi si trattano i maggiori interessi dell'Accademia, si giudica dei concorsi ai premi minori, si fanno le proposte dei nuovi membri onorarii, di nuovi maestri od impiegati od inservienti,

si discutono quelle materie per le quali il Governo o il Comune od altri avessero richiesto il voto dell' Accademia.

4. Perchè le adunanze generali siano valide, deve intervenirvi più della metà dei membri domiciliati nel luogo ove risiede l'Accademia.

5. Il direttore che presiede ha doppio voto in caso di parità di suffragi.

6. Gli Accademici s' intendono obbligati al segreto intorno ai voti, ai pareri ed alle deliberazioni che concernono i temi da proporsi e i premi da assegnarsi ai concorrenti.

Titolo IV.

Uffici

Direttore

1. Il direttore deve essere artista di merito conosciuto ed insieme professore d'una delle tre principali arti del disegno.

2. Esso come Presidente convoca il Corpo accademico e ne modera le sedute; col consiglio del Corpo insegnante stabilisce, prescrive e regola il metodo d' insegnamento; sceglie gli esemplari da proporsi agli alunni; governa l' interna disciplina della Accademia; promuove gli allievi da una classe all' altra, sentite prima le proposte dei loro istitutori ed osservati i saggi del loro profitto; e può sospendere ed eziandio escludere dalla scuola quelli fra loro che commettessero gravi mancanze contro la disciplina interna della scuola; provvede perchè in tutto e da tutti siano osservate le regole prescritte dal presente Statuto.

3. Esso veglia al mantenimento del locale dell' Accademia e delle sue suppellettili. Ha l' amministrazione e la cassa dell' Accademia e, coadiuvato dall' economo aggiunto di segreteria, d' accordo col Corpo accademico, ordina e regola le spese così ordinarie come straordinarie dell' Istituto. Delle ordinarie, che fa coll' assegno annuo dato dal Governo, rende conto al Ministero di pubblica Istruzione entro il giorno 31 ottobre di ciascun anno. Per le straordinarie, impreveduta e necessarie, che potessero occorrere, dimanda facoltà al Ministero medesimo.

4. In caso d'assenza impreveduta del direttore, lo supplisce momentaneamente il più anziano dei professori attivi, coadiuvato dal segretario. Protraendosi l'assenza oltre i dieci giorni, essi debbono convocare i professori attivi in adunanza privata acciocchè a maggioranza di voti sia eletto il supplente.

Segretario

5. Il segretario ha grado e voto di professore attivo; deve essere uomo di lettere e possibilmente anche artista.

6. Esso dirama gli ordini del direttore e gli inviti per le adunanze, a cui partecipa e delle quali fa il processo verbale; sorveglia le stampe che si fanno per commissione dell'Accademia; firma insieme col Presidente i diplomi degli Accademici, e li trasmette loro con lettere accompagnatorie; firma pure o fa firmare dall' aggiunto le schede d' ammissione degli alunni. Tiene la corrispondenza ordinaria colle altre Accademie e coi professori e soci onorarii. Parla pubblicamente in nome dell' Accademia nelle occasioni solenni e ove ne sia richiesto dal direttore; ha in custodia l' archivio, i sigilli, la libreria dell' Accademia, della quale tiene e continua gli atti, registrandovi le cose memorabili che la concernono, i doni, le commissioni, e alcuni cenni sulle vite dei professori defunti.

Economo Aggiunto di Segreteria

7. L'economo aggiunto di segreteria coadiuva il direttore nell' amministrazione dell'Accademia; fa per suo ordine e registra le spese ordinarie e straordinarie, notandone le cifre e conservandone i documenti; ne prepara il rendiconto; tiene l' inventario generale di tutti gli oggetti che esistono nell' Istituto; sorveglia i magaz-

zini e ne tiene le chiavi. Coadiuva inoltre il segretario nelle faccende, d' uffizio e nella custodia delle cose che gli sono affidate.

Professori attivi

8. I professori attivi o insegnanti dipendono dal direttore; sono obbligati alla stretta osservanza dell'orario; oltre all' ammaestrare i giovani nelle ore debite, curano il buon ordine della scuola e sono mallevadori della conservazione delle cose che in essa si trovano; debbono tenere informato il direttore del contegno e del profitto dei loro alunni; avvisarlo ogniqualvolta per gravi mancamenti fossero costretti ad espellerne provvisoriamente alcuno; additargli quelli che meritassero avanzamento a classe superiore, e quelli che a loro avviso non avessero alcuna attitudine all'arte, acciocchè possano essere esortati umanamente a dedicarsi ad altre discipline di più sicuro profitto.

9. Ove ne sia richiesto dal direttore, niun professore può ricusare di porre in iscritto qualsivoglia rapporto fattogli verbalmente.

10. I professori di pittura, scoltura e di disegno delle statue, uno per settimana, dirigono a vicenda la scuola del nudo, ove atteggiano il modello, gli dispongono addosso i panneggiamenti, correggono i lavori dei giovani, e mantengono fra loro la disciplina.

Maestri od Aggiunti

11. I maestri od aggiunti sono per le classi elementari, dipendono dai rispettivi professori, nè possono scostarsi dai loro metodi di insegnamento. Essi debbono osservare tutte quelle regole che sono prescritte pei professori.

12. Essi non fanno parte del Corpo accademico ove non siano nominati professori onorarii; ma quando l'ufficio di professore attivo sia dato per concorso, a pari merito fra i concorrenti, il maestro od aggiunto ha diritto di essere preferito.

Ispettore della Galleria e delle Opere pubbliche d' arte

13. L'ispettore è artista o almeno conosciutissimo intelligente di belle arti; e quando sia artista ha lo stipendio, il titolo e le attribuzioni di professore attivo.

14. Dipende dal direttore ed ha la sorveglianza immediata della Galleria, ove risiede in apposito Uffizio e ne fa osservare il Regolamento. Avvisa il direttore di tutti gli inconvenienti che gli venga fatto d'osservarvi e gli propone quei traslocamenti e quei restauri che giudica opportuni.

15. Invigila inoltre sulle opere d' arte che esistono nei luoghi pubblici, ed appartengono allo Stato o al Comune, a chiese, conventi e corpi morali; e ove le vegga guaste o in procinto di guastarsi o di andare disperse, ne avvisa il direttore. Ciò fa pure in ordine ai monumenti, acciocchè l' Accademia riferisca al Governo per gli opportuni provvedimenti.

16. Dall' ispettore dipendono immediatamente tutti gli impiegati ed inservienti della Galleria.

Restauratore dei quadri e Custode della Galleria

17. La Galleria ha un pittore restauratore, il quale eseguisce quei ristauri ordinarii che sono comandati dal direttore dietro approvazione di una Commissione composta del direttore stesso, del segretario, del professore di pittura, dell'ispettore e di due professori onorarii.

18. Il restauratore ha studio apposito in uno dei locali annessi alla Galleria; è obbligato ai ristauri ordinarii detti disopra, ed è rimborsato delle spese sostenutevi dietro approvazione del direttore.

19. Il custode della Galleria è artista o conosciuto intelligente; dipende dall' ispettore, e lo coadiuva nell' esercizio dell' ufficio suo. Nella Galleria di Modena è affidata in special modo al custode la ricca collezione dei disegni.

Titolo V.

SCUOLE

1. Le scuole dell' Accademia si aprono al cominciar di novembre e si chiudono al finire di giugno.

2. All'aprirsi delle scuole se ne pubblicano il calendario, l'orario, il Regolamento di disciplina interna e quello dei concorsi, stati preventivamente discussi ed approvati dal Consiglio accademico, e si espongono in una sala ove rimangono a vista d'ognuno per tutto l'anno.

3. Le scuole dell'Accademia altre sono elementari o preparatorie, altre superiori. Le prime tendono a disporre gli allievi a quel ramo delle arti belle a cui vogliono dedicarsi; alle seconde si applicano coloro che di proposito vogliono diventare artisti.

4. Le scuole elementari o preparatorie sono:

disegno d'ornato,
disegno di figura,
disegno d'architettura e prospettiva,
studio preparatorio di scultura.

Le superiori sono:

pittura,
scultura,
architettura,
ornato,
decorazione,
prospettiva,
scenografia,
paesaggio,
incisione;

oltre alle scuole sussidiarie, quali sono:

disegno dai gessi,
nudo,
anatomia pittorica,
storia applicata al bisogno dell'arte, e critica artistica.

5. Varie delle materie dette di sopra, per ciò che concerne l'insegnamento, possono essere unite in una sola classe, secondo il maggior vantaggio di ciascuna Accademia in particolare e l'attitudine degli insegnanti; e oltre ad esse, che si reputano necessarie, possono essere nelle singole Accademie altre scuole speciali, secondo i bisogni peculiari del paese ove l'Accademia risiede.

6. A niuna scuola superiore può passare chi non dia saggio di saper leggere e scrivere correttamente, e di essere a sufficienza istruito nelle inferiori e massime nella corrispondente elementare preparatoria.

7. Gli scolari delle classi superiori sono considerati come scolari dell'Università; e dove nella Guardia nazionale questi formassero separatamente un Battaglione universitario od altro simile Corpo speciale, essi ne farebbero parte; e così in genere godono tutti quei vantaggi che sono concessi agli studenti dell'Università.

8. Oltre gli scolari, l'Accademia ammette alle sue scuole i dilettanti, i quali non hanno obbligo di frequentare assiduamente la scuola, ma nell'interno dell'Accademia debbono osservarne le discipline sotto pena d'espulsione, e possono concorrere ai premi.

9. Si gli scolari che i dilettanti si presentano alla segreteria, e ne ricevono la scheda d'ammissione alla classe in cui debbono fare il loro tirocinio. Ogni allievo poi, terminato il corso regolarmente, ottiene dall'Accademia un certificato d'idoneità, ove è fatta menzione dei lavori da lui meglio condotti, dei premi conseguiti, e di tutto ciò che avrà operato di lodevole nel corso dei suoi studi.

Titolo VI.

SERVIGIO

Custode dell'Accademia

1. Un custode, un numero sufficiente di bidelli e di scopatori, due alabardieri, e almeno due modelli fanno il servigio dell'Accademia.

2. Il custode dipende direttamente dal direttore e dal segretario. È sopra gli altri inservienti e li sorveglia acciocchè facciano il debito loro; sta mallevadore della conservazione di tutte le suppellettili dell'Accademia, che gli sono affidate; cura per quanto lo concerne l'osservanza delle discipline interne, la pulitezza e l'ordine

materiale del locale e di ciò che in esso si trova; serba le chiavi delle scuole e le apre e chiude a tempo debito, e nel tempo dei concorsi sorveglia le stanze dei concorrenti.

Bidelli e Scopatori

3. I bidelli mantengono l'ordine materiale e la pulitezza delle scuole; spolverano le suppellettili di maggior riguardo; stanno nella loro sala pronti agli ordini del direttore e dei professori e maestri; portano le lettere e i plichi dell'Accademia; preparano i piani di terra pei modellatori nella sala del nudo, e fanno tutti quei servigi che sono proprii dell'ufficio loro in tutti gli istituti di pubblica istruzione.

4. Agli scopatori è affidata la pulizia dei locali e il servigio grossolano e materiale dell'Accademia e della Galleria. Essi ogni giorno scopano pavimenti e scuole; spolverano mobili ed altri oggetti; apparecchiano ed accendono stufe e lumi, e fanno tutte le fatiche maggiori che sono necessarie alla buona e conveniente conservazione del locale.

5. Così i bidelli come gli scopatori debbono osservare scrupolosamente l'orario, nè possono ricusarsi agli ordini dei loro superiori ove si tratti del servigio dell'Accademia.

6. Quelli addetti alla Galleria dipendono in ispecial modo dall'ispettore e dal custode della medesima, ed accompagnano i visitatori nelle sale, sorvegliandoli perchè non rechino danno.

Alabardieri

7. Gli alabardieri sono soldati veterani che il Comando dell'esercito mette a disposizione dell'Accademia.

Uno è a servigio della Galleria nè può uscire dalla anticamera ove osserva chi entra od esce; l'altro nell'Accademia fa l'ufficio di portinaio, invigila perchè non vi si facciano chiasso o lordure, sia nell'ingresso sia nella corte o nelle adiacenze. Essi dipendono dai rispettivi custodi e superiori immediati.

Modelli

8. I modelli non sono a servigio stabile dell'Accademia, ma vengono riconfermati o mutati di triennio in triennio dal direttore, d'accordo col Consiglio accademico, secondo la idoneità e moralità.

9. Per ogni lezione della durata di due ore percepiscono lire 3 e, cessando dal servigio a triennio non compiuto per cagione di deteriorata salute, hanno diritto ad una gratificazione che il Consiglio accademico stabilirà. Cessando a triennio compito, possono essere gratificati secondo il merito loro a giudizio del Consiglio medesimo.

10. Dipendono dal direttore e dal professore di settimana alla scuola del nudo, i quali li mettono in azione ed acconciano loro addosso le drapperie.

11. Gl'inservienti in genere, meno i modelli, sono nominati dal Governo dietro proposta del Consiglio accademico.

In caso di gravi mancanze possono essere sospesi dal servigio con ritenzione di soldo finchè il Governo decida del fatto loro.

Titolo VII.

PENSIONI

1. La Provincia dell'Emilia a spese dello Stato mantiene di triennio in triennio tre giovani pensionati, uno per ciascuna delle tre arti maggiori.

2. Il diritto di pensione s'acquista per via di concorso all'Accademia centrale di Bologna; e tra le città, nelle quali gli allievi possono meglio apprendere l'arte, il Presidente, d'accordo coi direttori delle Accademie ed all'uopo anche coi Corpi accademici, sceglie ove si debba mandare il giovine pensionato, e se lo reputa utile al suo profitto, d'anno in anno lo fa passare da un luogo all'altro acciocchè varie maniere d'operare gli divengano famigliari.

3. Ove al concorso niuno dimostri attitudine straordinaria alle arti maggiori, la pensione non è concessa

ad alcuno. Pure in questo caso il concorso può avere luogo per le arti minori, per ciascuna delle quali i pensionati si debbono mandare in quelle città ove meglio le si esercitano e dove ne sono più belli esemplari.

4. Oltre a ciò ognuna delle tre Accademie dispone, ove occorra, sulla propria dote d'una somma annua, non minore di lire 2000 per Modena e Parma e 3000 per Bologna, per mandare giovani che ne siano meritevoli, per un trimestre od un quadrimestre, a Firenze od altrove a fare determinati studi prescritti dal direttore, al quale essi dovranno inviargli un saggio di profitto; rimanendo in facoltà del medesimo, d'accordo col Consiglio privato e dietro l'esame di detti saggi, di prolungare ai giovani la pensione provvisoria e di richiamarli a condurre qualche lavoro giovandosi degli studi fatti. Intorno alle quali pensioni minori si deve osservare che le non debbono essere solo per le arti grandi, ma sibbene anche per le minori dei decoratori, degli orafi, dei cesellatori, degli intarsiatori, degl'intagliatori, degli incisori di medaglie e di cammei, dei fonditori di bronzo e simili, le quali, siccome belle insieme ed atte a procacciare la vita a molti, debbono in ispecial modo essere considerate e promosse.

Titolo VIII.

Disposizioni generali

1. Tutti i membri del Consiglio accademico hanno diploma o dal Governo di professori attivi o dall'Accademia di professori onorarii.

2. Il diploma di ciascuna Accademia ha in fronte il titolo dell'Accademia e lo stemma dello Stato e quello del Comune ove essa risiede, ed è munito del sigillo della medesima e firmato dal direttore e dal segretario, o dal più anziano dei professori in caso d'assenza del segretario.

3. Se nelle solennità l'Accademia deve comparire in forma pubblica, i professori attivi e onorarii verranno subito dopo quelli dell'Università, indossando la divisa dell'Accademia ove ne sia stabilita una uniforme per tutta l'Emilia.

4. L'Accademia provinciale di Ravenna, come quella che si regge con piccole spese per opera in parte della Provincia e in parte del Comune e dei privati cittadini, dovrà ricostituirsi colle norme prescritte dal presente Statuto in tutto ciò che sarà compatibile coi suoi mezzi, lasciando pur sempre luogo a maggiore quantità d'uffici onorari per eccitamento al buon volere di quanti la promuovano ed aiutino colla lodevole opera loro; e dipenderà da quella di Bologna, rimanendo indipendenti quelle Accademie che nell'Emilia appartenessero esclusivamente ai Comuni e da essi fossero mantenute.

5. I concorsi ai grandi premi per tutta la Provincia hanno luogo a Bologna ogni triennio; i concorsi ai premi minori hanno luogo ogni anno in ciascuna Accademia.

6. Le norme da osservarsi pei concorsi ai premi minori saranno stabilite da ciascuna Accademia in adunanza privata: quelle pei concorsi ai premi maggiori e alle pensioni saranno proposte dal Presidente all'adunanza generale della Provincia. Nello stesso modo sarà determinato il numero e la qualità dei premi, ritenendo per massima di dare medaglie pei premi minori e danaro pei maggiori, quando gli allievi al cominciare della loro vita d'artisti abbisognino di aiuti a sostenerne le prime spese.

Disposizione transitoria

Il presente Statuto avrà valore dopo la prima istituzione delle Accademie, per la quale il Governo procederà liberamente alle nomine, senza veruna proposta di Corpi accademici, ed ove lo reputasse utile, si terrà anche libero di prescindere dalla qualità d'artisti nelle persone che eleggerà a dirigere le Accademie.

Stipendi e Spese annue

Presidente generale delle Accademie dell'Emilia	Lire	6000
Più per indennità di viaggi . .	»	1000
Applicato di Segreteria per gli affari della Provincia	»	1200
Spese di cancelleria, posta e simili	»	400
Per le tre pensioni triennali, quando abbian luogo	»	5400
Pei grandi premi ogni triennio .	»	4000

I viaggi e le diarie agli Accademici per le adunanze generali e per le ispezioni straordinarie possono essere pagati dallo Stato a richiesta del Presidente.

Accademia di Bologna

Direttore	Lire	3800
Segretario e Professori di pittura, di scultura, d'architettura e di storia	»	3500
Professori delle altre classi, compreso quello dell'anatomia pittorica	»	3000
Professori sostituti di pittura, scultura ed architettura, ove occorrano	»	2500
Maestri ed Aggiunti per le classi elementari, Ispettore della Galleria, ed Economo Aggiunto di Segreteria	»	2000
Aiuti alle scuole superiori quando occorrano, e Archivista protocollista	»	1200
Amanuense	»	800
Custode dell'Accademia	»	1000
Bidelli	»	800
Scopatori e Portinaio (nel caso che manchi l'Alabardiere) . . .	»	720
Dote annua pel mantenimento dell'Accademia e delle Gallerie, compresovi la spesa dei premi minori e delle piccole pensioni	»	15000

Accademie di Modena e di Parma

Direttore	Lire	3000
Segretario e Professori di pittura, di scultura, di architettura e di storia	»	2500
Professori delle altre classi ed Ispettore della Galleria	»	2000
Maestri ed Aggiunti per le scuole elementari, ed Economo Aggiunto di segreteria	»	1500
Ristauratore dei quadri, e Custode dei disegni nella Galleria di Modena	»	1200
Aiuto al Ristauratore, quando occorra	»	600
Direttore dello Studio d'incisione nell'Accademia di Parma . . .	»	5000
Artisti impiegati nel detto Studio	»	1500
Custode dell'Accademia	»	1000
Bidelli	»	800
Scopatori e Portinai (ove manchino gli Alabardieri)	»	720
Dote annua pel mantenimento dell'Accademia e della Galleria, compresovi la spesa dei premi minorile delle piccole pensioni	Lire	10000

AVVERTENZE

Il Presidente generale non percepisce aumento del suo stipendio per la direzione dell'Accademia presso la quale risiede.

Il Direttore della grande Scuola d'incisione in Parma non percepisce aumento del suo stipendio ove il Governo gli affidi anche la direzione di quell'Accademia.

Il Segretario di ciascuna Accademia, quando sia anche Professore di storia, percepisce soltanto lo stipendio di Professore di prima classe, più lire 1000 per la Segreteria.

Quello dell'Accademia ove risiede il Presidente non ha diritto ad aumento di stipendio per la corrispondenza di tutta la Provincia, e solamente in caso di lavoro straordinario può essere compensato con una gratificazione equa, a proposta del Presidente. Lo stesso intendasi per l'Applicato di Segreteria.

Il Governo, trattandosi di fornire le Accademie d'uomini cospicui, si tiene libero di accordare aumenti di soldo *ad personam* ogniqualvolta lo reputi utile e decoroso.

Gl'impiegati attualmente in attività di servizio in alcuna delle tre Accademie, l'uffizio dei quali venisse a cessare in virtù del nuovo Statuto, saranno conservati cogli attuali stipendi finchè il Governo assegni loro altre incombenze.

Visto

Il Ministro della pubblica Istruzione

A. MONTANARI

---

126. *Nuove ammessioni di Allievi alla Scuola militare di Modena, e norme relative.*

8 marzo 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

NOTIFICAZIONE

Affine di abilitare i giovani di conveniente coltura a coprire, principalmente nella Fanteria, i posti di sottotenente vacanti, dietro concerti presi col Governo dell'Emilia, ho determinato di aprire, a cominciare dal 20 aprile venturo, nuove ammissioni di allievi alla Scuola militare di Modena colle norme seguenti:

Art. 1. Per l'ammissione al corso che si aprirà alla scuola sopracitata richiedonsi le seguenti condizioni:

a) essere cittadino delle regie Provincie dell'Emilia;

b) avere compiuta l'età di anni diciannove e non oltrepassare quella di anni ventisei;

c) soddisfare alle altre condizioni prescritte dalla Legge Sarda 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito;

d) dar saggio di conveniente coltura soddisfacendo agli esami stabiliti dal seguente articolo 11 ovvero alla condizione espressa nell'articolo 16.

Art. 2. I giovani che adempiono alle condizioni stabilite dal precedente articolo 1, e che già non abbiano incontrato ferma militare, nell'atto dell'ammissione loro al corso dovranno contrarre un arruolamento volontario della durata di un anno.

Art. 3. Il corso si compirà in un anno e comprenderà istruzioni teoriche e pratiche esclusivamente militari.

Art. 4. I militari che avranno compiuto con successo il corso, dando al termine di esso le occorrenti prove d'idoneità, saranno dichiarati ammissibili al grado di sottotenente.

Essi verranno promossi a tale grado giusta il turno di classificazione nell'ordine di merito che sarà per emergere dal complesso dei risultati accertati durante l'anno.

Art. 5. I militari dichiarati ammissibili al grado di sottotenente, i quali non possono esservi promossi per difetto di posti vacanti, passeranno sergenti in un Corpo dell'esercito per aspettarvi il loro turno di nomina al grado predetto.

I militari dichiarati non idonei nelle prove finali, come pure quelli che per mala condotta od a cagione di grave mancanza fossero rinviati dal corso, saranno mandati in un Corpo a compiere la rispettiva loro ferma.

Art. 6. In caso di straordinarii bisogni dell'esercito, i militari ammessi al corso potranno essere nominati sottotenenti anche prima dell'anno intiero di corso, ed a misura che l'idoneità loro verrà constatata mediante sperimento.

Art. 7. Ai militari ammessi al corso cessa ogni paga e competenza durante il tempo che vi rimangono addetti.

Art. 8. Gli ammessi al corso supletivo sono soggetti alle Leggi ed ai Regolamenti di disciplina in vigore nell'esercito.

Art. 9. Gli esami per l'ammissione degli aspiranti, i quali non hanno conseguito il diploma di magistero, l'attestato di maturità od altro titolo equivalente, avranno luogo in Modena, a cominciare dal 5 venturo aprile, dinanzi una Commissione presieduta da un uffiziale generale o superiore appositamente delegato.

Tali esami versano sulle seguenti materie: A) *Lettere italiane;* B) *Elementi di Storia generale* e *di Geografia;* C) *Aritmetica, Geometria piana e solida;* prime nozioni di *Algebra;* D) *Nozioni elementari di fisica;* giusta i Programmi qui appresso riportati (1).

Art. 10. La Commissione sarà divisa in Sottocommissioni speciali composte ognuna di tre membri, le une per procedere agli esami delle materie letterarie, le altre a quelli delle materie scientifiche.

Art. 11. Gli esami consteranno di due prove, una *letteraria* e l'altra *scientifica*, e ciascuna prova si compirà per intero da ogni candidato innanzi alla stessa Sottocommissione speciale.

Le due prove comprenderanno gli esperimenti seguenti:

per la prova letteraria,

a) *lettere italiane* — un esame verbale della durata di 20 minuti, consistente nella lettura e spiegazione di un brano d'autore classico; — un esame per iscritto che comprende due componimenti in prosa, consistente il primo in una *narrazione di un fatto storico* il cui argomento verrà letto od esposto preventivamente dall'esaminatore, il secondo in un *componimento d'invenzione* sur una traccia data;

b) *storia generale e geografia* — un esame verbale della durata di 25 minuti (Programmi *A* e *B*);

per la prova scientifica,

(1) Crediamo però inutile di riprodurre questi Programmi, attesa la loro identità con quelli tuttavia in vigore. Del resto essi sono testualmente e per intiero riferiti nel *Giornale Militare . . . delle R. Provincie dell'Emilia.* — Annata 1860 — Bologna.

c) aritmetica, nozioni di algebra, geometria piana e solida — un esame verbale della durata di 30 minuti Programma *C);*

d) nozioni di fisica — un esame verbale della durata di 15 minuti (Programma *D*).

I quesiti per gli esami verbali sulle materie *b*, *c*, *d* saranno estratti a sorte sui relativi programmi in numero di tre per ogni materia, fra cui l'esaminatore sceglierà l'argomento delle sue interrogazioni.

Gli argomenti da trattarsi nei lavori per iscritto saranno scelti dalla Sottocommissione d'esame.

Art. 12. La votazione si farà su ciascuna delle materie *a*, *b*, *c*, *d*, e vi prenderanno parte tutti i membri della Sottocommissione esaminatrice; essa avrà luogo per voto segreto indicato con punti da 0 a 10.

Si formeranno quindi due votazioni complessive, l'una per la *prova letteraria*, l'altra per la *prova scientifica*, assegnando alle materie *a*, *b*, *c*, *d* i seguenti coefficienti d'importanza relativa:

a) Lettere Italiane . .	Coefficiente	5
b) Storia Generale e Geografia	»	2
c) Matematiche . . .	»	3
d) Nozioni di Fisica . .	»	1

La votazione per la *prova letteraria* sarà formata dalla somma dei prodotti dei punti di merito riportati dall'aspirante in ognuna delle materie *a*, *b*, moltiplicati pel relativo coefficiente assegnato alla medesima.

La votazione per la *prova scientifica* sarà formata parimente della somma dei prodotti dei punti di merito riportati dall'aspirante nelle materie *c*, *d*, moltiplicati pei rispettivi coefficienti.

Art. 13. Il candidato sarà dichiarato *idoneo* si nell'una come nell'altra delle due prove se avrà riportato nella votazione complessiva della medesima i 6/10 del massimo totale dei punti, cioè punti 30 sopra 50 nella *prova letteraria* e punti 24 sopra 40 nella *prova scientifica*.

Art. 14. I risultati degli esami saranno dalla Commissione riuniti e registrati in apposita tabella, con quelle note ed osservazioni che occorressero, la quale sarà firmata dai membri e dal Presidente, e da questo rassegnata al Ministero della Guerra, il quale darà le occorrenti disposizioni per l'apertura del corso.

Art. 15. Le domande per coloro che intendono concorrere al corso dovranno essere spedite al più presto, nè più tardi del 31 marzo corrente, per mezzo del Comando militare in cui l'aspirante è domiciliato al Comando della Scuola militare di Modena, per cura del quale sarà poi avvertito dei giorni in cui dovrà presentarsi per la visita sanitaria e per gli esami.

Le domande saranno corredate dei seguenti documenti: 1° atto di nascita legalizzato, da cui risulti avere l'aspirante l'età non minore di *diciannove* anni, nè eccedere quella di *ventisei* anni al 20 aprile venturo; 2° certificato di vaccinazione e di sofferto vaiuolo; 3° certificato degli studi fatti ed in quali scuole; 4° certificato constatante i buoni costumi e la buona condotta sia in uno stabilimento che fuori; 5° autorizzazione de' genitori per impedire l'arruolamento volontario di un anno, se minorenni; 6° certificato (modello n° 58 del Regolamento sul reclutamento) dell'esito avuto nella leva e di non essere stati in essa riformati per quelli che già vi soddisfecero, e foglio di congedo per quelli che già servirono nell'esercito, da cui risulti non essere stati licenziati per rassegna di rimando.

Art. 16. Gli aspiranti che sono muniti del diploma di magistero od altro documento comprovante di essere ammessibili ad un corso universitario sono dispensati dagli esami d'ammissione. Essi faranno la loro domanda nei modi e termini stabiliti dal precedente articolo 14, e saranno poi dal Comandante la Scuola militare di Modena avvertiti dei giorni in cui dovranno presentarsi per la visita sanitaria e per l'ammissione.

Art. 17. I sott'uffiziali, caporali e

soldati di tutte le Armi, i quali aspirino all'ammissione al corso ora detto, dovranno presentare la domanda coi documenti 1° e 3° anzidetti al Comandante del Corpo per essere trasmessi colla copia dell'assento matricolare e delle punizioni (modello n° 28) prima della scadenza del termine stabilito al precedente articolo 15.

Art. 18. Gli aspiranti i quali rimanessero in eccedenza al numero che potrà essere ammesso al corso saranno tenuti in nota pel caso occorressero ulteriori ammissioni.

Art. 19. Nell' atto dell' ammissione dovranno essere sborsate all'Amministrazione della Scuola militare in Modena lire italiane 200 pel corredo e lire 150 pel primo trimestre anticipato di pensione; e nei successivi trimestri qualora trascorrano quindici giorni senza che siasi soddisfatto alla rata trimestrale della pensione, incorrerà il giovane nel rinvio ad un Corpo di fanteria per ultimarvi la intrapresa ferma.

Art. 20. Saranno eccettuati dallo sborsare le somme di ammissione e di pensione, di cui all'articolo precedente,

a) quelli fra gli attuali allievi della Scuola militare di Modena i quali, sebbene non riuniscano nei prossimi esami i punti richiesti per essere promossi sottotenenti, pure la Commissione di esame giudichi idonei e degni di ripetere il corso;

b) i militari che per circostanze eccezionali non si trovino in grado di far fronte alle spese occorrenti.

Il Ministero di Guerra, ricevute le domande ed esaminati i titoli di questi ultimi, compreso il risultato degli esami di ammissione per quelli che lo subiranno, fisserà quali saranno ammessi senza pagamento al nuovo corso.

Torino, 8 marzo 1860.

Il Generale in Capo

M. FANTI

127. *Promulgazione e modificazioni alle Leggi Sarde sull' affrancamento delle enfiteusi.*

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che l'unità e la libertà assoluta dei dominii sono condizioni indispensabili alla vita del credito, alla floridezza del commercio ed alla prosperità dell'agricoltura;

Considerando che le successioni pattizie nelle enfiteusi, i feudi, i fedecommessi, le primogeniture e i maggioraschi sono inconciliabili colla circolazione dei beni e colle massime fondamentali regolatrici del diritto di successione;

Visti i Decreti promulgati nelle Provincie Modenesi li 25 ottobre e 20 novembre 1859, coi quali vennero abolite le successioni pazionate nelle enfiteusi e posta in vigore la Legge Sarda 13 luglio 1857 sull' affrancamento dei livelli;

Visto il Decreto promulgato nelle suddette Provincie il 9 novembre 1859 e nelle Romagne l'11 detto, col quale, in coerenza alla Legge Sarda 19 febbraio 1851, vennero aboliti i feudi, i fedecommessi, le primogeniture e i maggioraschi;

Considerando esser necessario di completare ed estendere tali disposizioni per ottenere lo svincolamento generale della proprietà nelle regie Provincie dell'Emilia;

Vista la Proposta di legge sull'affrancamento delle enfiteusi e delle decime, presentata dalla Commissione legislativa già sedente in Bologna;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Saranno pubblicati, da osservarsi immediatamente in tutte le regie Provincie dell'Emilia, i succitati Decreti 9 e 20 novembre 1859 e le Leggi Sarde 18 febbraio 1851, 24 gennaio 1856 e 13 luglio 1857.

Art. 2. Il Decreto 20 novembre ed il presente e le Leggi Sarde 24 gennaio 1856 e 13 luglio 1857 si applicano senza alcuna distinzione alle enfiteusi camerali, ecclesiastiche o laicali, anche conosciute sotto nome di *livelli*, *precarie*, *usi* o *feudi improprii*, siano onerose o graziose, a canone invariabile o variabile, e sotto qualunque clausola o legge di affrancabilità o non affrancabilità. Se il canone fosse variabile, l'affrancamento si opererà sul canone qual è determinato in danaro nell'ultima rinnovazione. Le manimorte però non potranno far uso del diritto di consolidamento concesso dagli articoli 1 e 8 della Legge 13 luglio 1857 senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità governativa.

Art. 3. Le disposizioni della Legge Sarda 13 luglio 1857, del Decreto 20 novembre 1859, e del presente vengono estese anche alle enfiteusi temporanee colle regole seguenti:

1° nelle enfiteusi che debbono devolvere al direttario dopo un tempo determinato, minore d'anni 99, quando non si possa riconoscere obbligatoria per consuetudine o altrimenti la indeterminata rinnovazione dell'investitura, il prezzo d'affrancazione si formerà secondo le regole stabilite dall'articolo 4 della Legge 13 luglio 1857, aggiungendovi una somma la quale cogli interessi composti in ragione del 5 per 0/0 pel tempo che resta a decorrere sino al giorno della pattuita devoluzione formi il valore attuale e reale dell'utile dominio che dovrebbe devolvere al direttario;

2° nelle enfiteusi a numero limitato di generazioni ogni generazione, compresa quella che è attualmente investita, si considera durevole anni trentatrè;

3° le enfiteusi che avrebbero a durare per 99 anni o per tre generazioni, compresa l'attuale, si riguardano perpetue ad ogni effetto, e come al n° 5 dell'articolo 2 della Legge 13 luglio 1857.

Art. 4. Le sottoenfiteusi, i sublivelli, i subusi, i subfeudi e simili si affrancheranno, se perpetui, come è disposto dall'articolo 1944 del Codice civile Sardo, capitalizzando il canone alla ragione di 100 lire per ogni 5, senza l'aggiunta della quota di laudemio di cui al n° 3 dell'articolo 4 della suddetta Legge 13 luglio 1857.

Art. 5. Se le sottoenfiteusi ecc. siano temporanee, si aggiungerà un capitale rappresentante il valore che devolverebbe al concedente, colle regole prescritte nel precedente articolo 3 ai numeri 1 e 2.

Art. 6. Il diritto di affrancamento in faccia al direttario compete tanto al primo enfiteuta quanto al sottoenfiteuta. Quest'ultimo però sarà preferito e potrà far uso della prelazione, a tenore dell'articolo 9 della Legge 13 luglio 1857, per obbligare il primo enfiteuta a rinunziare i diritti che esso avrà acquistato dal direttario.

Art. 7. Il presente Decreto si applica alle locazioni perpetue, ereditarie, vitalizie, e *ad longum tempus* quando, a tenore delle leggi vigenti allorchè furono formate, si riguardassero aver trasferito nel concessionario l'utile dominio.

Art. 8. Per l'affrancazione delle decime ed altre simili prestazioni, si osserveranno le regole seguenti:

1° per le decime ed altre prestazioni in generi, derrate o danaro, nelle quali non possa verificarsi caso di devoluzione del fondo soggetto alle medesime, si attenderanno le regole di affrancazione stabilite riguardo alle rendite perpetue dagli articoli 1943 e seguenti sino al 1948 del Codice civile Sardo;

2° nella valutazione dei generi che formano oggetto delle decime e prestazioni raccolte in natura dovrà desumersi, a stima di periti, una media così per quantità come per prezzo sopra l'ultimo trascorso decennio;

3° determinato in tal modo il valore della prestazione, esso dovrà per opera dei periti depurarsi da tutte le spese di percezione e raccolta, indi il risultato netto verrà capitalizzato in ragione del 100 per 5;

4° quando nella costituzione della prestazione si è stipulato anche il carico di un laudemio, l'affrancazione di quest'onere ulteriore si farà colle norme stabilite dall'articolo 4 della citata Legge Sarda;

5° quando la prestazione sia dovuta per contratto che vesta il carattere di enfiteusi, si osserveranno per la relativa affrancazione le prescrizioni superiormente stabilite per le enfiteusi sì perpetue che temporanee;

6° il diritto di affrancazione potrà esercitarsi soltanto dal possessore del fondo soggetto alla prestazione, ed in qualunque tempo;

7° allorchè il possessore del fondo soggetto al suddetto onere non voglia operarne l'affrancazione, avrà però la facoltà di convertire la prestazione di generi o derrate in una rendita fissa a danaro, da stabilirsi colle norme dell'articolo 8, n^i 2 e 3, del presente Decreto.

Art. 9. Qualora il prezzo di affrancazione di enfiteusi, livelli, sublivelli, decime ed altre prestazioni sovraccennate sia dovuto a manimorte, verrà nei legali modi depositato per essere investito in acquisto di titoli di rendita sullo Stato.

Art. 10. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti, dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 9 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

Il Ministro delle Finanze
PEPOLI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

128. *Commemorazione e istituzione di una Commissione per la pubblicazione delle Opere di Pellegrino Rossi.*

9 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che il rendere solenne tributo di onore agli uomini che illustrarono la patria è debito di riconoscenza verso i trapassati e torna di nobile esempio all'avvenire;

Considerando che Pellegrino Rossi fu in questo secolo uno degli Italiani più insigni per le opere dell'ingegno e pei servigi prestati alla causa liberale e come scrittore e come uomo di Stato;

Considerando che l'obbligo di onorare la sua memoria spetta principalmente alle Provincie dell'Emilia dove sorti i natali, dove compì gli studi, e dove partecipò a grandi atti della nazionale Indipendenza;

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Sarà pubblicata a spese dello Stato una accurata edizione delle opere edite ed inedite di *Pellegrino Rossi*.

Art. 2. Nella Università di Bologna sarà collocato un busto che ne rappresenti l'effigie, e un'iscrizione che ne perpetui la memoria.

Art. 3. È istituita una Commissione incaricata di raccoglierne gli scritti inediti e di invigilare alla stampa sì di questi che delle opere edite e di curare l'esecuzione del monumento.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 9 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

129. *Formazione degli Elenchi ed apertura dei Ruoli di mobilizzazione della Guardia nazionale.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto 28 gennaio p. p., che ordina la pubblicazione delle Leggi e dei Regolamenti Sardi sulla Guardia nazionale;

Dovendo la Guardia nazionale, quando ne avvenga il bisogno, coadiuvare l'Esercito nella difesa delle frontiere e delle coste marittime, e guarentire l'integrità e l'indipendenza del territorio;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. In esecuzione degli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento approvato col regio Decreto 6 marzo 1859, è ordinata la formazione dell'Elenco di tutti i militi della Guardia nazionale i quali possono essere chiamati al servigio dei Corpi distaccati.

Art. 2. In ogni Uffizio d'Intendenza generale e d'Intendenza di circondario saranno aperti i registri d'iscrizione delle Guardie nazionali disposte a far parte dei Corpi volontarii la formazione dei quali venisse autorizzata dal Governo.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 10 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

130. *Approvazione e pubblicazione di un Regolamento sulle attribuzioni dell'Ispettore Generale della Guardia nazionale.*

10 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È approvato il Regolamento relativo alle attribuzioni dell'Ispettore Generale della Guardia nazionale per le regie Provincie dell'Emilia, unito a questo Decreto, il quale insieme col Regolamento sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 10 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

REGOLAMENTO

Art. 1. L'Ispettore generale della Guardia nazionale è incaricato di vegliare al sollecito, regolare e uniforme ordinamento della Guardia istessa nelle regie Provincie dell'Emilia. Egli dovrà curare eziandio che le relative leggi e discipline siano dovunque esattamente osservate.

Art. 2. In caso di bisogno, e per gli effetti di cui all'articolo antecedente, l'Ispettore generale potrà rivolgersi ai Comandanti di Legione, di Battaglione e di Compagnia, non che ai Sindaci, per ottenere da loro l'eseguimento delle disposizioni che egli avrà riconosciute necessarie, o perchè siano adempiuti gli ordini del Ministero dell'Interno.

Art. 3. L'Ispettore generale potrà, di accordo coi Sindaci, destinare istruttori presso le Legioni, i Battaglioni o le Compagnie che ne mancano, e rimovere quelli che fossero incapaci.

Art. 4. L'epoca fissata dall'articolo 11 del Regolamento 6 marzo 1859, risguardante l'obbligo di vestire la divisa, è prorogata per le Provincie dell'Emilia fino al 30 settembre prossimo venturo.

Art. 5. L'Ispettore generale ogni mese farà una particolareggiata relazione al Ministero dell'Interno intorno all'istruzione, allo stato e conservazione dell'armamento, alla uniformità delle

divise, alla regolarità e uniformità della organizzazione, ai bisogni della Guardia nazionale nei varii punti del territorio, e in generale intorno a tutti i risultati delle ispezioni ch' egli avrà fatte.

Art. 6. L'Ispettore generale dovrà recarsi in qualunque punto del territorio dell' Emilia sia richiesta la sua presenza per cose relative alla Guardia nazionale o per ordine che egli abbia ricevuto dal Ministero dell'Interno.

Art. 7. I Comandanti di Legione, di Battaglione o di Compagnia e i Sindaci dovranno somministrare all'Ispettore generale quei ragguagli ch' egli chiederà, concernenti l'organizzazione e le discipline, l'istruzione e l'armamento della Guardia nazionale.

L' Ispettore generale corrisponderà direttamente col Ministero dell'Interno.

Dato in Modena, il 10 marzo 1860.

D'ordine di S. E. il Governatore,

Il Ministro dell'Interno

C. MAYR

---

131. *Indulto a condannati a pena di carcere, e condono delle multe non eccedenti le lire cento.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Volendo con un Atto di grazia festeggiare l' anniversario della nascita di S. M. il re Vittorio Emmanuele,

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. Tutti i condannati a pena di carcere non maggiore di sei mesi saranno posti in libertà il dì 14 del corrente marzo.

Art. 2. Godranno dello stesso benefizio i condannati al carcere per maggior tempo quando il rimanente della pena da espiarsi non superi il detto termine di sei mesi.

Art. 3. Sono esclusi dalle disposizioni dei precedenti articoli i rei di furto.

Art. 4. Tutte le multe che non eccedono la somma di lire italiane cento sono condonate.

Art. 5. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dal Palazzo Nazionale, Modena 12 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti

CHIESI

---

132. *Promulgazione della Legge Sardo-Lombarda 13 novembre 1859 sull' Ordinamento giudiziario, e relative disposizioni transitorie.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Visto il Decreto Dittatorio 27 dicembre 1859, col quale fu ordinata la pubblicazione e attuazione al 1° maggio 1860 nelle regie Provincie dell'Emilia dei Codici Sardi civile, penale, di procedura civile e criminale e di commercio;

Considerando che a tal uopo si rende necessaria la pubblicazione della Legge Sarda 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il progetto della Commissione istituita con Decreto 29 novembre 1859;

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. Si manda pubblicare la sopracitata Legge Sarda 13 novembre 1859, n° 3781, sull'ordinamento giudiziario, che sarà posta in osservanza il 1° maggio 1860.

Art. 2. Gli avvocati addetti alla Corte suprema di Parma, al Tribunale supremo di revisione in Modena, e al Tribunale di cassazione in Bologna

si riterranno pure addetti per diritto nella stessa qualità alla suprema Corte di cassazione.

Art. 3. La disposizione dell'articolo 207, che prescrive agli uscieri l'obbligo di una malleveria, sarà tenuta in sospeso, riguardo agli uscieri, nunzi e cursori in attualità di servizio, fino a nuova disposizione.

In caso di urgenza potranno anche nominarsi uscieri provvisorii, con dispensa, pure in modo di provvisione, dall'obbligo della malleveria, previo parere del Ministero pubblico, cui competerà sugli uscieri da nominarsi la sorveglianza e la ispezione come nell'articolo 172 della Legge.

Art. 4. Verranno pubblicati a cura del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, per essere posti in vigore nel giorno 1° maggio 1860, i Regolamenti, le Tabelle e le altre disposizioni che occorrano per l'esecuzione della Legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 5. Nel suddetto giorno 1° maggio 1860 cesseranno di aver forza di legge nelle regie Provincie dell'Emilia le disposizioni d'ogni sorta, sotto qualsiasi titolo, riguardanti l'ordinamento giudiziario, in tutto ciò che hanno di contrario alla mentovata Legge e al presente Decreto.

Art. 6. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

---

133. *Conversione delle enfiteusi temporanee in enfiteusi perpetue.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Vista la Legge 9 marzo corrente;

Ritenuto che, ove non vengano affrancate le enfiteusi e prestazioni temporanee, il rendere stabile la proprietà a favore dell'utilista e possessore dei fondi soggetti a tali pesi e prestazioni è provvedimento che serve a meglio promuovere lo sviluppo di quelle condizioni economiche che tanto contribuiscono alla floridezza dell'agricoltura, alla prosperità del credito, alla tranquillità delle famiglie;

Sulla proposta dei Ministri dell'Interno e di Grazia, Giustizia e Culti,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Mediante il pagamento del capitale prescritto dall'articolo 5 della Legge 9 marzo corrente, le enfiteusi, sottoenfiteusi ed altri simili contratti temporanei, contemplati dal § 1, articolo 3, e § 5, articolo 8, della citata Legge, diverranno perpetui, senza pregiudizio del diritto d'affrancazione.

Art. 2. Il disposto dell'articolo 9 della citata Legge dovrà osservarsi anche pei pagamenti di cui all'articolo precedente.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e di Grazia, Giustizia e Culti sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

134. *Organico del Personale di pubblica Sicurezza.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visti i Decreti 30 novembre e 18 gennaio p. p., coi quali si mandò a pubblicare nelle regie Provincie dell'Emilia la Legge Sarda di pubblica sicurezza 13 novembre 1859;

Decreta:

I. Il Personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza creato colla predetta Legge si compone nel modo seguente.

1. *due* Questori;
2. *due* Ispettori di questura;
3. *otto* Ispettori di sezione;
4. *nove* Delegati centrali;
5. *diciassette* Delegati di circondario di prima classe;
6. *undici* Delegati di circondario di seconda classe;
7. *ventinove* Delegati mandamentali di prima classe, addetti agli Uffizi d'Intendenza;
8. *nove* Delegati mandamentali di seconda classe, addetti agli Uffizi d'Intendenza;
9. *quarantacinque* Delegati di prima classe negli Uffizi mandamentali;
10. *trentaquattro* Delegati di seconda classe negli Uffizi mandamentali;
11. *trenta* Applicati provinciali di prima classe;
12. *quarantacinque* Applicati provinciali di seconda classe;
13. *quarantacinque* Applicati di prima classe negli Uffizi mandamentali;
14. *trentaquattro* Applicati di seconda classe negli Uffizi mandamentali;
15. *nove* Delegati mandamentali a disposizione del Ministero;
16. *trentaquattro* Scrivani di prima classe;
17. *ventiquattro* Scrivani di seconda classe.

II. Tutti gl'impiegati avanti designati saranno ripartiti negli Uffizi delle Intendenze generali e di circondario, nelle Questure e negli Uffizi delle Delegazioni mandamentali secondo la conformità stabilita dalla Tabella *A*, annessa al presente Decreto, e cogli stipendi che sono loro rispettivamente fissati dalla citata Legge di pubblica sicurezza.

III. Sono mantenuti gli Scrivani negli Uffizi di pubblica sicurezza, e sono divisi in due classi: *trentaquattro* di prima classe coll'annuo stipendio di lire 800, e *ventiquattro* di seconda classe con lire 600, da ripartirsi nel modo indicato nella citata Tabella.

IV. Sono eziandio conservati gli Agenti di pubblica sorveglianza finora designati col nome d'Ispettori e di Veglianti, e che assumeranno d'ora innanzi il titolo di *Sorveglianti di pubblica sicurezza*. Essi saranno di tre classi: 30 di loro saranno di prima classe collo stipendio di lire 1200; 30 saranno di seconda classe collo stipendio di lire 1000; e 30 di terza classe collo stipendio di lire 900. Verranno distribuiti fra i varii Uffici a norma della Tabella *B*, ed eserciteranno le attribuzioni che saranno loro affidate dai loro Capi nei limiti segnati dalle leggi. La loro nomina sarà fatta dal Ministro dell'Interno.

V. Sono anche conservati i Portieri nei varii Uffizi di pubblica sicurezza nel numero di 45 e secondo la ripartizione fissata dalla Tabella *B* sovramentovata, coll'annuo stipendio di lire 720, e saranno nominati dal Ministro dell'Interno [1].

VI. La destinazione di tutto il personale ai singoli Uffizi verrà fatta con Decreti del Ministro dell'Interno.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 12 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

135. *Istituzione di un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza, e determinazione dei relativi gradi e stipendi.*

12 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto i Decreti 30 novembre ed 8 gennaio prossimi passati, coi quali si

(1) L'edizione ufficiale non riporta le due Tabelle *A* e *B* che si collegano a questo Decreto. La stessa lacuna osservasi nell'originale manoscritto che è negli Archivi generali di Torino.

mandò pubblicare la Legge di pubblica sicurezza in queste regie Provincie,

Decreta:

Art. 1. È creato un Corpo di Guardie di pubblica sicurezza nel numero, gradi, e cogli stipendi indicati nell'annessa Tabella.

Art. 2. Esse saranno ripartite nei varii Uffizi provinciali e di circondario nella conformità segnata nella Tabella secondo la destinazione che sarà fatta dal Ministero dell'Interno.

Art. 3. Tanto per la nomina, pel vestiario ed armamento, come per tutte le altre norme che hanno tratto a questa Compagnia, si osserveranno le discipline stabilite dal Regolamento approvato da S. M. il Re con Decreto 16 gennaio 1860.

Il Ministro dell'Interno è incaricato di dar esecuzione al presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 12 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

QUADRO delle Guardie di sicurezza pubblica

1	Comandante . . .	L.	1,500
1	Maresciallo d'Alloggio	»	1,200
3	Brigadieri (1000) .	»	3,000
46	Sotto Brigadieri (900)	»	41,400
46	Appuntati (800) . .	»	36,800
352	Guardie (720) . . .	»	253,440
449			L. 337,340

Modena, 12 marzo 1860.

Visto
FARINI

C. MAYR

136. *Pubblicazione dei Voti sul Plebiscito e dei relativi Processi verbali.*

13 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro di Grazia, Giustizia e Culti,

Decreta:

Art. 1. I processi verbali delle votazioni con l'annesso elenco nominale dei votanti resteranno cinque giorni affissi nelle cancellerie del Tribunale di cassazione in Bologna, del Tribunale di revisione in Modena, e della regia Corte suprema di revisione in Parma perchè chiunque, o italiano o straniero, possa esaminarli.

Art. 2. Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto, che sarà pubblicato a norma di Legge.

Dato a Modena, 13 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

137. *Promulgazione degli Ordinamenti Sardi sulle Università Israelitiche.*

13 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Visto il Decreto Dittatorio del 3 ottobre 1859, col quale furono pubblicati nelle Provincie Modenesi la Legge Sarda 4 luglio 1857 ed il relativo Regolamento riguardanti l'amministrazione delle Università Israelitiche;

Considerando essere necessario estendere le stesse disposizioni a tutte le regie Provincie dell'Emilia;

Sulla proposta dei Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Si mandano pubblicare in tutte le regie Provincie dell'Emilia il succitato Decreto Dittatorio del 3 ottobre 1859, la Legge Sarda 4 luglio 1857, n° 2325, ed il Regolamento sancito dal regio Decreto dello stesso giorno, riguardanti l'amministrazione delle Università Israelitiche.

Art. 2. I Ministri di Grazia, Giustizia e Culti e dell'Interno sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla Legge.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
CHIESI

138. *Disposizioni provvisorie sulle espropriazioni per servigio militare.*

13 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che per opere militari è necessario procedere anche nelle Provincie Parmensi e Modenesi ad espropriazione od occupazione di terreni in via d'urgenza;

Considerando che all'uopo non soddisfano le leggi vigenti in quelle Provincie, relative ad espropriazione per causa di utilità pubblica;

Considerando le difficoltà di compiere una Legge generale di espropriazione prima che sia attivato nelle regie Provincie dell'Emilia il Codice civile Sardo colle modificazioni nella materia ipotecaria;

Sulla proposta del Ministro dei Lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Quando per opera di costruzioni militari o fortificazioni, dietro istanza del Ministero della Guerra, debbansi intraprendere lavori d'urgenza, il Governatore di queste regie Provincie lo dichiara con ispeciale Decreto, e l'Amministrazione militare delega persona la quale proceda a constatare la qualità e condizione dei terreni o fabbricati da occuparsi od espropriarsi al fine di avere elementi bastanti alla giusta valutazione d'indennità ai proprietarii.

Art. 2. Questa constatazione verrà fatta nel giorno notificato dall'Autorità militare all'Intendente, e da questi ai proprietarii, abbastanza in tempo perchè possano intervenire o farsi rappresentare sul luogo, osservando e rilevando ciò che crederanno di loro interesse.

Art. 3. L'Intendente nominerà d'ufficio un ingegnere delegato ad assistere alla visita e rappresentare i proprietarii, nel solo caso che questi mancassero d'intervenire o farsi rappresentare.

Art. 4. Il processo di questa visita, redatto in doppio originale dall'ingegnere nominato dall'Intendente, verrà consegnato a ciascuna delle due parti.

Art. 5. Dopo questa constatazione l'Autorità militare potrà immantinente procedere all'occupazione od espropriazione dei terreni.

Art. 6. Le indennità ai proprietarii tanto pel caso di temporanea occupazione che per quello di assoluta espropriazione verranno determinate o mediante amichevole accordo fra il rappresentante l'Autorità militare e i proprietarii medesimi, od in via giudiziaria a termine delle leggi vigenti nella Provincia ove la occupazione succede.

Art. 7. In caso di contestazione, epperò di sospensione di pagamento, l'espropriato potrà in fin di giudizio reclamare dalla parte espropriante in aggiunta al capitale i frutti decorsi.

I Ministri dei Lavori pubblici, dell'Interno e delle Finanze, per quanto a ciascuno compete, cureranno la esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 13 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro de' Lavori pubblici
P. TORRIGIANI

---

139. *Invito ai Comuni per la prestazione dell' alloggio e di altre somministranze militari alle Truppe della Lega.*

MINISTERO DELL'INTERNO

13 marzo 1860.

Agli Intendenti Generali

CIRCOLARE

Dal Comando generale delle Truppe della Lega mi viene avviso che in questi giorni molte truppe si porranno in movimento in tutte le Provincie dell'Emilia. Mi dò premura di comunicare ciò ai signori Intendenti generali perchè col mezzo delle Autorità da essi dipendenti invitino i Comuni a voler disporre per gli alloggiamenti delle truppe che da un momento all'altro possono arrivare e numerosissime. Li inviterà a rendere disponibili tutti i locali vasti, siano pubblici edifizi, siano chiese o conventi, senza riguardo alcuno a private comodità che non siano conciliabili colla suprema necessità del momento,

quella cioè di alloggiare agiatamente i valorosi soldati della Italia centrale e dell'alta Italia che qui transiteranno o stanzieranno per la difesa comune. Avvertirà pure come non sarà certo sufficiente provvedere di alloggio gli ufficiali come di consueto, ma sarà anche necessario, quando il soverchio numero lo richieda, che i semplici soldati siano ricoverati nelle case private, ove specialmente si tratti di corpi di passaggio.

Non dubito che i signori Intendenti generali non siano per dare sollecita evasione a quanto forma oggetto del presente Foglio, usando le più vive e calde parole perchè i difensori della Patria siano in ogni luogo ricevuti come si conviene a prodi e generosi nostri amici e fratelli, e si vada in tutto e per tutto di perfetto accordo con le Autorità militari, prestandosi con ogni interessamento a quanto verrà da esse richiesto.

MAYR

---

140. *Condono ai Militi della Guardia nazionale delle pene incorse per trasgressioni di servizio.*

14 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE R. PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Sono condonate ai militi della Guardia nazionale di queste regie Provincie dell'Emilia le pene inflitte a tutto il presente giorno per trasgressione agli obblighi di servizio.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 14 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

---

141. *Modificazioni alla Tariffa sulle giuocate al Lotto.*

14 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Riconosciuta l'opportunità di assimilare maggiormente alla Tariffa Piemontese pel giuoco del lotto quella che venne pubblicata con Decreto del 1° corrente, estendibile uniformemente alle regie Provincie dell'Emilia;

Sopra relazione del Ministro delle Finanze,

Decreta:

Ferme le disposizioni emesse col precitato Decreto 1° andante mese intorno al metodo dell'amministrazione de'regii lotti nelle anzidette Provincie, ne viene modificata la annessavi Tariffa sulle giuocate, prescrivendosi che ad essa sia sostituita l'altra qui appiedi riportata, applicabile dall'estrazione del giorno 24 andante marzo in avanti.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 14 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro delle Finanze
PEPOLI

TARIFFA

per le giuocate del Lotto nelle regie Provincie dell'Emilia

GIUOCATE	Prezzi	Premio
	Lire	Pezzi da 5 Lire
Per ogni Estratto semplice. .	— 35	1
	— 70	2
	1 75	5
	35 —	100
Per ogni Estratto nominato .	— 35	5
	— 70	10
	3 50	50
	7 —	100
Per ogni Ambo semplice . .	— 10	6
	— 15	9
	— 50	30
	1 —	60
Per ogni Terno semplice . .	— 10	100
	— 25	250
	1 —	1000
	2 —	2000

Il prezzo d'ogni bolletta di giuocata non potrà essere minore di centesimi quaranta.

142. *Pubblicazione e dichiarazione della votazione a suffragio universale sulle due Proposte di* — Annessione alla Monarchia di Re Vittorio Emanuele — *o* — Costituzione di un Regno separato.

15 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

GOVERNO DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

IL MINISTRO DI GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTI

Visto il Decreto 1° marzo di convocazione dei comizi delle regie Provincie dell'Emilia;

Visto il Rapporto del supremo Tribunale di Cassazione in Bologna del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva	1,014,900			
Inscritti		252,727		
Votanti				203,384
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II			202,659	
Pel Regno separato			254	
Voti nulli			471	
				203,384

Visto il Rapporto del supremo Tribunale di Revisione in Modena del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva	495,731			
Inscritti		131,527		
Votanti				108,798
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II			108,336	
Pel Regno separato			231	
Voti nulli			231	
				108,798

Visto il Rapporto del Tribunale d'appello in Massa del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva	147,838			
Inscritti		36,814		
Votanti				23,584
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II			23,492	
Pel Regno separato			62	
Voti nulli			30	
				23,584

Visto il Rapporto della regia Corte suprema di Revisione in Parma del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva	434,082			
Inscritti		107,435		
Votanti				88,692
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II			88,511	
Pel Regno separato			181	
Voti nulli			— —	
				88,692

Visto il Rapporto del Tribunale civile e correzionale di Borgotaro del 14 marzo 1860, dal quale risulta:

Popolazione complessiva	34,554			
Inscritti		7,715		
Votanti				3,054
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II			3,008	
Pel Regno separato			28	
Voti nulli			18	
				3,054

Manda a pubblicare il seguente *definitivo risultamento:*

Totale della Popolazione delle regie Provincie dell'Emilia	2,127,105			
Totale degli inscritti		526,218		
Totale dei votanti				427,512
Per l'annessione alla Monarchia costituzionale del Re Vittorio Emanuele II			426,006	
Pel Regno separato			756	
Voti nulli			750	
				427,512

Modena, dal Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, addì 15 marzo 1860.

CHIESI

---

143. *Istituzione di una Commissione per la pubblicazione di testi di lingua.*

16 marzo 1860.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

Lo studio e le cure che si pongono per conservare alla lingua nativa l'indole e la purità primigenie, ricondurla alle origini di mano in mano che tralignasse, accomodarla alle nuove condizioni del parlare civile senza che si corrompa e guasti, nettarla dalle brutture di cui si fosse macchiata per l'intrusione di misture straniere, valgono non solo a mantenere in fiore il bello ed appropriato scrivere, ma contribuiscono generosamente ad accendere vieppiù negli italiani petti il fuoco della patria carità.

Allorquando la fortuna avversa parve congiurare per molte maniere allo

strazio d'Italia, il culto della lingua non abbandonato fu il sottile fiato che rimase a testimonianza della vita che le restava. Se nella penisola per somma sventura avessero prevalso da un lato il dialetto veneto, dall'altro l'eloquio francese o il vernacolo paesano; se ci fossimo tutt'affatto dimentichi dei nostri insigni scrittori e del gentile eloquio, in tal caso colla barbarie e colla diversità delle favelle avremmo perduto affatto il sentimento dell'essere nazionale. Ed è cosa assai curiosa da considerare come per un certo tempo fossero precipui cultori del puro dettato parecchi che in allora o più tardi si dimostrarono, sebbene nati Italiani, i più fieri nemici d'Italia; onde può arguirsi che, se si fossero accorti dell'opera inscientemente prestata al futuro riscatto, forse avrebbero indietreggiato od inorridito della colpa involontaria.

Tanto è vero che, a formare i Popoli destinati a sussistere autonomi, contribuiscono simultaneamente i favorevoli e i contrarii, ciascuno a modo proprio; gli uni per determinato volere, gli altri all'insaputa e contro lo scopo della loro intenzione.

La lingua, questo strumento prezioso con cui l'Italiano manifesta i suoi pensieri, essendo organata a seconda del nostro carattere specifico onde ci distinguiamo dalle altre genti, quanto più perdura integra e perfetta quale si andò ingenerando dalle origini, tanto meglio coopera a mantenere in noi intatto il suggello della peculiare natura nostra; poichè noi, apprendendo ad esprimere in data maniera le cose, ci abituiamo a risguardarle più da un lato che dall'altro, a sentirle più o meno squisitamente; il che con vocaboli di significato improprio e con orditura straniera di frasi non si potrebbe mai giustamente e colla debita limpidezza.

Laonde una lingua quando sia corrotta, siccome non risponde più giustamente a significare le idee quali siamo condotti dalla tempera dell'anima e dell'ingegno nostro a rappresentarle, male adempie in allora al suo ufficio, poichè non si atteggia più colle sue forme ai concetti che vergini ci nascono in mente; si assuefa alle discordanze, e perturba a poco a poco l'ordine armonico del nostro edifizio intellettuale. E così s'imbastardisce e si perde la squisitezza del sentire e la precisione del concepire secondo la natura nostra, onde alla fine ci troviamo degenerati e con minore affetto al loco nativo.

Da ciò apparisce come importi che al sorgere di una Nazione abbia da accompagnarsi lo studio della propria favella; e quindi non dovrebbe sembrare intempestivo all' E. V. che il Riferente si facesse iniziatore d' una istituzione da mettere accanto alle *Deputazioni di Storia Patria*, chiamando a comporla persone che siano molto addentro nelle cognizioni della lingua italiana; le quali persone avrebbero ufficio d'indagare nelle Biblioteche pubbliche dell'Emilia e di cercare nelle private i codici e le collezioni rare dei testi di lingua spettanti ai due secoli XIV e XV, scernere gl'inediti e quelli che contengono notabili varianti; procurarne la collazione con manoscritti e stampe di altre Biblioteche fuori delle Provincie nostre, illustrarle, ammendarle e proporne l'impressione, cui il Governo sovverrebbe a norma del bisogno. Tali persone formerebbero una *Commissione per i testi di lingua* che sarebbe aggregata, in qualità di Sezione, al corpo delle Deputazioni di Storia Patria e che adempirebbe al còmpito suo con piena indipendenza e soltanto terrebbe relazione coll'altre per gli aiuti che scambievolmente si potrebbero prestare.

Il Riferente opina che ciò tornerebbe mezzo acconcio a ravvivare fra di noi l'amore degli studi della buona favella e fornirebbe esempio alle finitime Provincie della Patria comune per eccitarle nobilmente a farci compagnia.

Potrebbe essere principio di altra degna impresa del nostro fortunato rinnovamento, quella cioè di promuovere la edizione compiuta di tutti i tesori dell' aureo Trecento e Quattro-

cento, nel moltiplice intento di averli adunati in un corpo solo (impresa non mai tentata), di agevolarne la diffusione e di salvare da non remote distruzioni opere pregevolissime per il dettato e considerevoli eziandio per la cognizione che ci forniscono degli avvenimenti di quei tempi, non che delle credenze, delle opinioni e del modo di vivere dei nostri padri di cinque secoli addietro.

Il Ministro di pubblica Istruzione
A. MONTANARI

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Considerando che l'amore e lo studio della lingua nazionale sono uno degli indizi principali della progredita civiltà d'un popolo, non che mezzo efficace per arrivare alla sua politica unità e poscia conservarla salda e durevole;

Considerando che, a mantenere intatta la primigenia purezza della lingua, uopo è richiamarla sempre alle sue antiche sorgenti, agevolando lo studio dei grandi esemplari di bello scrivere e di purgata favella;

Considerando che è debito di un Governo liberale soccorrere questa opera in sommo grado patriottica e civile;

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

È istituita nelle regie Provincie dell'Emilia una *Commissione per i testi di lingua*, la quale avrà ufficio d'indagare nelle Biblioteche pubbliche dell'Emilia e di cercare dalle private i codici e le edizioni rare dei *testi di lingua* spettanti ai due secoli decimoquarto e decimoquinto, procurarne la collazione con manoscritti e stampe di altre Biblioteche fuori delle nostre Provincie, e promuoverne la stampa cui il Governo sovverrà a norma del bisogno.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, il 16 marzo 1860.

FARINI

Il Ministro della pubblica Istruzione
A. MONTANARI

---

144. *Delegazione al Consiglio dei Ministri del governo dell'Emilia.*

16 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

In virtù dei pieni poteri conferitigli dalle Assemblee,

Decreta:

In attesa delle disposizioni del Governo di S. M. il Re, l'amministrazione ordinaria delle regie Provincie dell'Emilia è affidata al Consiglio dei Ministri.

Dato in Modena dal Palazzo Nazionale, li 16 marzo 1860.

FARINI

---

145. *Determinazione dell'Anzianità degli Uffiziali ed Impiegati presso le Truppe dell'Emilia.*

17 marzo 1860.

COMANDO GENERALE

delle Truppe della Lega dell'Italia Centrale

In data 13 ottobre lo scrivente, sulla considerazione che non era possibile determinare definitivamente l'anzianità di ciascheduno fra gli uffiziali delle Truppe Modenesi-Parmensi, mentre esse erano in via d'organizzazione, ebbe ad emanare alcune *disposizioni transitorie circa l'Anzianità* fino ad ulteriore definitiva risoluzione.

Posteriormente, colla fusione delle Romagne e delle Provincie Modenesi-Parmensi in un solo Governo sotto la denominazione di *Governo dell'Emilia*, tali disposizioni transitorie vennero estese alle Truppe del soppresso Governo delle Romagne.

Credendo ora giunto il momento opportuno di fissare in modo definitivo la anzianità degli uffiziali ed impiegati amministrativi e sanitarii tutti appartenenti alle Truppe dell'Emilia, si decreta:

Art. 1. L'anzianità definitiva per ciascheduno degli uffiziali ed impiegati militari delle Truppe dell'Emilia avrà effetto nella rispettiva Arma o Corpo a cui appartiene, e nel grado ed impiego di cui ognuno è rivestito, dal giorno in cui si ebbero nomina per Decreto Governativo e dietro regolare brevetto rilasciato a ciascuno, firmato dal Capo di Governo e registrato agli Atti dei Ministeri di Guerra, salvo per l'eccezione di cui all'articolo 2.

Art. 2. Per tutti gli uffiziali del grado di Maggiore, in attività di servizio, l'anzianità di ciascheduno nell'Arma rispettiva, di cui fanno parte in seguito a Decreto Governativo, sarà quale viene nominativamente stabilita in appresso.

Numero d'ordine	CASATO e NOME	GRADO	Corpo a cui appartengono o Posizione in cui sono	Data di Anzianità
1	Campo conte Francesco	Maggiore	Corpo R. di Stato Magg.	17 marzo 1860
2	Virgily Giuseppe	id.	Corpo d'Artiglieria	25 maggio 1859
3	Bricoli cav. Emiliano	id	id. id.	1 agosto 1859
4	Menoni Giuseppe	id.	id. id.	17 marzo 1860
5	Leonardi cav. Eugenio.	id.	id. id.	17 id. id.
6	Ostioni Emiliano	id.	id. id.	con riserva di anzianità
7	Lissona Carlo	id.	Corpo del Genio Militare	24 giugno 1859
8	Bucci cav. Filippo	id.	id. id. id.	25 ottobre 1859
9	Valente Domenico	id.	Regg. Zappatori del Genio	24 id. id.
10	Gliamas Raffaele	id.	Corpo del Genio Militare	1 novembre 1859
11	Copperi Domenico	id.	50 Reggimento Fanteria	15 agosto 1859
12	Berardi Giorgio	id.	39 id. id.	16 id. id.
13	Guidobono--Cavalchini nobile Annibale	id.	40 id. id.	16 id. id.
14	Coppo Angelo	id.	40 id. id.	16 id. id.
15	Berzetti di Buronzo conte Bonifacio	id.	38 id. id.	16 id. id.
16	Bianchi Vincenzo	id.	43 id. id.	16 id. id.
17	Ruffini nobile Gio. Battista	id.	50 Reggimento Fanteria, Comandante la Scuola militare di Modena	1 settembre 1859
18	Torre Giuseppe	id.	Comandante il Corpo dei Bersaglieri	1 id. id.
19	Beaufort Virgilio	id.	46 Reggimento Fanteria	14 id. id.
20	Fanti Gaetano nobile	id.	46 id. id.	15 id. id.
21	Mello Bartolomeo	id.	39 Reggimento Fanteria, addetto alla Scuola militare di Modena	16 id. id.
22	Cozzi Pietro	id.	Comandante il Deposito della Brigata Bologna	8 ottobre 1859
23	Zanardi-Landi conte Francesco	id.	49 Reggimento Fanteria	27 id. id.
24	Clavarino nobile Luigi Giovanni Battista	id.	39 Reggimento Fanteria, Capo Sezione del personale Ministero di Guerra	1 novembre 1859
25	Cattalinic Costanzo	id.	50 Reggimento Fanteria	16 id. id.
26	Facco Carlo	id.	Comandante la Scuola militare di Colorno	10 dicembre 1859
27	Venturini Luigi	id.	48 Reggimento Fanteria	14 id. id.

Numero d'ordine	CASATO e NOME	GRADO	Corpo a cui appartengono o Posizione in cui sono	Data di Anzianità
28	Silvagni Enrico	Maggiore	37 Reggimento Fanteria	15 dicembre 1859
29	Savini conte Francesco	id.	43 id. id.	16 id. id.
30	Rossi Giovanni	id.	Reggimento di Guarnigione	1 gennaio 1860
31	Carandini march. Federico	id.	41 Reggimento Fanteria, addetto alla Scuola militare di Modena	16 marzo 1860
32	Grosson Francesco Claudio	id.	45 Reggimento Fanteria	17 id. id.
33	Milani Gio. Battista	id.	39 id. id.	17 id. id.
34	De May cavaliere Felice Gaetano	id.	40 id. id.	17 id. id.
35	De Stefani Carlo	id.	42 id. id.	17 id. id.
36	Grossardi cav. Cassio	id.	Corpo dei Bersaglieri	17 id. id.
37	Racagni Lodovico	id.	45 Reggimento Fanteria	17 id. id.
38	Cotta Francesco	id.	45 id. id.	17 id. id.
39	Robaudi cav. Vincenzo	id.	Corpo dei Bersaglieri	17 id. id.
40	Steffanio Antonio	id.	38 Reggimento Fanteria	17 id. id.
41	Broglio conte Antonio	id.	44 id. id.	17 id. id.
42	Cardini Vincenzo	id.	37 id. id.	17 id. id.
43	Borri conte Antonio	id.	37 id. id.	17 id. id.
44	Marsuzzi Claudio	id.	44 id. id.	17 id. id.
45	Pinna Giorgio	id.	Reggimento di Guarnigione	17 id. id.
46	Gandini Odoardo	id.	49 Reggimento Fanteria, in aspettativa per riduzione di Corpo	17 id. id.
47	Meneghetti Luigi	id.	Arma di Fanteria, in aspettativa per riduzione di Corpo.	17 id. id.
48	Conti Pietro	id.	Arma di Fanteria	17 id. id.
49	Zettiri Giorgio	id.	47 Reggimento Fanteria	17 id. id.
50	Orlandi Cesare	id.	47 id. id.	17 id. id.
51	Reverberi Antonio	id.	44 id. id.	17 id. id.
52	Caldesi Vincenzo	id.	Arma di Fanteria	17 id. id.
53	Borghesi Filippo	id.	48 Reggimento Fanteria	17 id. id.
54	Marchi Cesare	id.	Arma di Fanteria, Comandante il Battaglione Cacciatori di Comacchio	17 id. id.
55	Pirazzoli Odoardo	id.	48 Reggimento Fanteria	17 id. id.
56	Marazzi marchese Giuseppe	id.	42 id. id.	17 id. id.
57	Fazioli Andrea	id.	47 id. id.	17 id. id.
58	Marchetti di Montestrutto cav. Ottavio	id.	Reggimento Vittorio Emanuele Cavalleria	16 id. id.
59	Zsurmay Carlo	id.	Usseri Piacenza	20 id. id.
60	Simonesits Giuseppe	id.	id. id.	20 id. id.
61	Reggiani Filippo	id.	Treno d'Armata	16 agosto 1859
62	De Merzlyak Luigi	id.	Stato Maggiore delle Piazze	17 dicembre 1859

Torino, 17 marzo 1860.

Il Generale in Capo
M. FANTI

Visto, si approva
Il Governatore dell'Emilia
FARINI

146. *Nuova denominazione, circoscrizione e pianta del Personale dei Comandi militari.*

23 marzo 1860.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

S. E. il Generale in Capo con suo Decreto in data 12 corrente marzo ha determinato:

1. che i Comandi militari di queste Provincie dell'Emilia, come anche la pianta graduale e numerica del personale assegnato a ciascun Comando, siano tali quali appariscono dall'annesso Quadro;

2. che i Comandi di *Bologna, Imola, Ferrara, Cento, Comacchio, Forlì, Cesena, Rimini, Ravenna, Lugo, Faenza, Massa, Pontremoli, Modena, Mirandola, Pavullo, Castelnovo di Garfagnana, Borgo S. Donnino, Borgotaro, Fiorenzuola, Reggio e Guastalla* prendano la denominazione di Comandi di Circondario;

3. che l'azione di ciascun Comando si estenda per tutto il territorio assegnato al Circondario stesso secondo il Decreto in data 27 dicembre 1859, ed i Comandanti vi esercitino le incumbenze nei limiti assegnati dalla Legge;

4. che i Comandi dei Forti debbano limitare il loro comando nel raggio dei Forti stessi, lasciando libera l'azione ai Comandi di Circondario per quanto loro riflette per le incumbenze ai medesimi assegnate;

5. che siano soppressi i Comandi delle Piazze di *Sassuolo, Carpi, Finale, Castel san Giovanni, Parma e Piacenza*, in cui esistono Comandi militari Sardi.

Nel fare tali partecipazioni, questo Ministero si riserva di disporre affinchè quanto prima le sopra tenorizzate disposizioni abbiano il loro pieno eseguimento.

Bologna, addì 23 marzo 1860.

Il Reggente il Ministero della Guerra
F. FONTANA

STATO *dei Comandi Militari di Circondario o Forte delle Regie Provincie dell'Emilia, col Quadro graduale e numerico del Personale occorrente per ogni Comando.*

DIVISIONI MILITARI	PROVINCIE	CIRCONDARII	COMANDI MILITARI	Personale graduale e num. Colonnelli	T. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Luogotenen.	Sottotenenti	Guardarmi	Totale
BOLOGNA	Bologna	Bologna	Bologna	1	»	1	2	2	»	4	10
		Imola	Imola	»	»	»	1	1	1	»	3
	Ferrara	Ferrara	Ferrara	»	1	»	1	1	1	»	4
		Cento	Cento	»	»	»	1	»	1	»	2
		Comacchio	Comacchio	»	»	»	1	»	1	»	2
	Forlì	Forlì	Forlì	»	»	1	»	1	1	»	3
		Cesena	Cesena	»	»	»	1	»	1	»	2
	Ravenna	Rimini	Rimini	»	»	1	»	1	1	1	4
		Ravenna	Ravenna	»	»	1	»	1	1	1	4
		Lugo	Lugo	»	»	»	1	»	1	»	2
		Faenza	Faenza	»	»	»	1	1	»	»	2
	Massa e Carrara	Massa e Carrara	Massa e Carrara	»	»	1	1	1	1	»	4
		Pontremoli	Pontremoli	»	»	»	1	1	»	»	2
MODENA	Modena	Modena	Modena	»	1	»	1	2	»	»	4
		Mirandola	Forte-Urbano	»	»	»	1	1	»	2	4
		Pavullo	Mirandola	»	»	»	1	»	1	»	2
			Pavullo	»	»	1	1	»	1	»	3
			Sestola (Forte)	»	»	»	1	»	1	1	3
	Parma	Castelnovo di Garfagnana	Castelnovo di Garfagnana	»	»	»	1	»	1	»	2
		Parma	Parma (Circondario)	»	»	»	»	»	»	»	»
			Parma (Cittadella)	»	»	1	»	1	1	2	5
		Borgo San Donnino	Borgo San Donnino	»	»	1	»	1	»	»	2
		Valditaro	Borgotaro	»	»	»	1	»	1	»	2
	Piacenza	Piacenza		»	»	»	»	»	»	»	»
		Fiorenzuola	Fiorenzuola	»	»	»	1	1	»	»	2
			Bardi (Forte)	»	»	»	1	»	1	1	3
	Reggio	Reggio	Reggio	»	»	1	»	1	1	»	3
			Rubbiera (Forte)	»	»	1	»	1	»	2	4
		Guastalla	Guastalla	»	»	»	1	»	1	1	3
			Brescello (Forte)	»	»	1	»	1	»	1	3

Torino, 12 marzo 1860.

Il Generale in Capo M. FANTI

147. *Proclama di Re Vittorio Emanuele ai Popoli dell'Italia centrale.*

25 marzo 1860.

Popoli dell'Italia Centrale!

I vostri voti sono soddisfatti, e siete uniti agli altri miei Popoli in una sola Monarchia: questo premio hanno meritato la vostra concordia e la vostra perseveranza.

Grande beneficio è questo per la Nostra Patria e per la civiltà. Ma, perchè se ne colga miglior frutto, è necessario il perdurare ancora nelle virtù di cui avete dato mirabile esempio, e sovra tutte è necessaria la ferma volontà di sacrificio, senza la quale mal si compiono, mal si assicurano le grandi imprese.

Io pongo in Voi quella fede che non indarno avete posta in Me. Il patto che ci lega indissolubile è patto d'onore verso la Patria comune e la civiltà universale.

Io non ebbi in passato altra ambizione che quella di porre a cimento la vita per l'indipendenza d'Italia e di dare ai Popoli l'esempio della lealtà per cui, ristorandosi la pubblica morale, si dà colla libertà saldo fondamento agli Stati.

Ora ho l'ambizione di procacciare a Me ed alla Mia Famiglia dai Popoli nuovamente uniti quella devota affezione per cui vanno celebrati i Subalpini; ambisco di fortificare gli Italiani nella unanimità di quei nobili sentimenti per la quale si forma il forte temperamento dei Popoli che sa provare l'avversa e preparare la buona fortuna.

Torino, addì 25 marzo 1860.

VITTORIO EMANUELE

FARINI

---

148. *Situazione Finanziaria e Bilancio preventivo dell'Emilia pel 1860.*

Dopo il 25 marzo 1860.

Relazione del già Ministro delle Finanze per l'Emilia al Ministro delle Finanze del Regno Sardo-Lombardo (1).

CENNI PRELIMINARI

Compiuta l'invocata annessione, sciolto il parzial Governo dell'Emilia, sento in me debito di coscienza, nel rimettere a Lei l'amministrazione di queste nuove Provincie, di presentare al Governo del Re una veridica relazione sullo stato delle nostre finanze unitamente al Bilancio preventivo del 1860 e ad alcuni cenni sui diversi sistemi finanziarii che reggono questi Paesi.

I tempi gravi, eccezionali, che corrono, la necessità di creare subitamente in queste Provincie un nuovo esercito, di apparecchiare poderose difese contro l'Austria e i Principi spodestati, hanno impedito al Ministero della Guerra di compilare regolarmente in tempo debito un conto preventivo. Non posso quindi dissimulare a me stesso che manca un elemento principale a stabilire esattamente il bilancio generale. Stimai non ostante essere obbligo mio di formare assieme a' miei Colleghi tutti gli altri parziali preventivi, e messili a confronto col bilancio attivo, assegnare l'avanzo di attività, che sarebbesi verificato, al Ministero della Guerra. A sopperire però agli urgenti bisogni di difesa questo avanzo essendo di gran lunga insufficiente, conveniva trovar mezzi per far fronte alle spese straordinarie. A questo provvidero i prestiti e provvederà poscia la decretata vendita di parte dei beni demaniali. Se cotai mezzi straordinarii, ascendenti circa a lire 28,685,246 non fossero bastevoli, le nuove come le antiche Provincie sosterranno qualunque sacrificio, purchè l'opera stabilmente si compia e si rassodi la libertà italiana.

La prima domanda però che corre al pensiero di tutti è questa. Le finanze dell'Emilia presentano esse un attivo od un passivo? Riescono ora di aggravio o di ristoro all'Erario del nuovo Regno italiano?

È indubitato che le rendite ordinarie vinceranno le spese ordinarie, che l'attivo supererà passati i perturbamenti politici, il passivo.

Il bilancio attivo ordinario somma a . . . . . L. 47,361,983

Il bilancio passivo, escluso il Ministero della Guerra, a . . » 31,088,190

Rimangono dunque sulle rendite ordinarie . . . . . L. 16,273,793

per coprire le spese della guerra.

(1) Nel riprodurre questa Relazione (che non ha data) si sono omessi, meno uno, tutti gli *Allegati*, come quelli che non hanno col testo una diretta o necessaria attinenza.

Questa somma, a mio avviso, è sufficiente ne' tempi normali.

Prendiamo per base il bilancio del 1859 dell'antico Regno Sardo.

Le spese del Ministero della Guerra ascendono a lire 33,041,653. — La popolazione essendo di 5,041,115, la spesa ragguagliatamente è di lire 6,55 per abitante.

Il bilancio della guerra per le provincie dell'Emilia in questa proporzione dovrebbe ascendere a lire 13,941,046. Non errai quindi nell' affermare che in tempi normali il bilancio si chiuderebbe con un avanzo che può per ora calcolarsi in lire 2,333,747.

Dissi per ora, poichè alcune ragioni possono concorrere ad aumentarlo, altre a diminuirlo.

In primo luogo torna acconcio notare che fra le spese del Debito pubblico sono calcolate lire 1,609,700 assegnate alle diverse Casse di ammortizzazione delle provincie dell' Emilia, e lire 52,200 occorrenti per il servizio degli interessi dei debiti creati dal duca Carlo Lodovico di Borbone per sanare le proprie passività, e che ragion vuole vadano a carico del patrimonio allodiale. È pure opportuno togliere dalle spese i frutti delle cartelle di Consolidato assegnate ai vescovi di Carpi e di Reggio, che, come vedremo a suo luogo, indebitamente sono poste a carico dello Stato e sommano a lire 9,595,24.

In ultimo debbono sottrarsi lire 18,166, corrispondenti ai frutti di diciotto cartelle di Consolidato riacquistate dalla Cassa di amministrazione del Ducato Estense, e che sono gelosamente custodite nella tesoreria di Modena, per un valore di lire 363,320. Eliminate queste diverse partite, il reale avanzo è di lire 4,023,408, avanzo che deve aumentarsi per l' economia che frutterà l' unificazione di molti pubblici servigi e per le nuove fonti di pubblica ricchezza che schiuderà un più ragionevole sistema d' imposte.

Quell' avanzo all' incontro sarà poi considerevolmente diminuito dalla quota che a noi spetterà della lista civile del Re.

Principal ragione della attività del nostro bilancio è la cifra ristretta del Debito pubblico, specialmente romagnolo. Il nuovo Governo non poteva togliere a suo carico senza un preventivo e reciproco accordo, come vedremo a suo tempo, che lire 16,577,170 di Consolidato romano, i di cui frutti per antica consuetudine e per maggiore comodità erano regolarmente soddisfatti dalle Casse provinciali. S'ingannerebbe però a partito colui che stimasse che a queste Provincie dovesse, ragguagliatamente alla popolazione, gravare in istretto diritto quasi la terza parte del Debito pontificio, perchè in primo luogo gran parte di quel Debito trae origine da cause puramente religiose e cattoliche, e per chè in secondo luogo, se si dovesse ripartire il passivo, dovrebbe pure ripartirsi l'attivo, e le Romagne non hanno ereditato dal cessato Governo che alcuni beni demaniali che sono loro non di lucro ma di aggravio.

Amministrazione generale

Gettato un rapido sguardo sul risultamento finale del nostro bilancio, dirò alcune brevi parole sullo spirito generale che informò l'amministrazione che regolai, prima nelle sole Romagne, poscia per pochi ed interrotti mesi nelle provincie dell'Emilia. Stimai non doversi aggravare con imposte nuove i contribuenti; cercai di far fronte alle spese ricorrendo al credito pubblico e praticando per quanto fosse possibile una onesta economia; non credei opportuno mutare i sistemi economici dei vecchi Governi, poichè, nella speranza della annessione e nella speranza della riunione del Parlamento, sarebbe stata opera inutile o almeno precoce. Aggiungere non si dovevano tributi nuovi senza scemare in parte gli antichi, e l'equiparazione delle imposte fra le varie provincie del Regno non potrà essere compiuta che dal senno e dall'esperienza dei Rappresentanti del popolo.

Un nuovo sistema economico reca, non giova dissimularlo, gravi turbamenti nella fortuna privata, e, nei tempi eccezionali in cui è durato il Governo dell' Emilia, il porvi mano avrebbe aumentato le difficoltà che lo circondavano. Il Ministro delle finanze respinse pure i partiti violenti che scrollano inevitabilmente il credito pubblico, e si studiò invece di rialzarlo coll'ordine e colla pubblicità dei suoi atti.

Differì tutte le spese che non avevano il carattere urgente della difesa e della salvezza del paese; non promulgò che alcune poche riforme indispensabili e che non pregiudicavano l'avvenire; preparò infine gli studi e radunò gli elementi che dovranno servire di base alle deliberazioni del Parlamento.

Un esercito di oltre trenta mila uomini è stato organizzato, vestito, fornito di armi, di cavalli e di artiglieria. Le rendite ordinarie del paese non potevano far fronte a queste spese straordinarie, che importarono a tutto il 24 marzo, cioè nel periodo di nove mesi, lire 22,318,248, somma stata effettivamente pagata sopra mandati dei diversi Ministeri della Guerra dalle seguenti Casse:

Cassa di Bologna a tutto dicembre 1859	L.	6,306,149
Casse di Modena e Parma a tutta la stessa epoca	»	8,943,324
A riportare	L.	15,249,473

Riporto L.	15,249,473
Cassa di Bologna dal 1° gennaio 1860 al 24 marzo. . . . . »	4,328,000
Casse di Modena ed altre, medesima epoca . . . . . »	2,740,775
L.	22,318,248

A tutta la medesima epoca i Governi delle Romagne, di Parma, di Modena, fusi poscia nel Governo dell'Emilia, avevano contratti i seguenti prestiti:

Prestito Parmense . . . . . L.	5,000,000
Prestito Modenese . . . . . »	5,000,000
Boni comunali Modenesi . . »	380,000
Prestito nazionale Bolognese . »	3,000,000
Prestito dell'Emilia . . . . »	10,000,000
L.	23,380,000

Di questi prestiti non fu alienata che la somma complessiva di lire 18,308,400, e non fu poscia riscossa..... fino a questa epoca medesima, fatta ragione della differenza dal valore nominale al valore d'emissione e della provvigione accordata ai banchieri, che la somma complessiva di lire 7,985,783.

La differenza in ispecial modo nasce da questo che del debito dell'Emilia non era scaduta che la prima rata di due milioni.

A questa cifra conviene aggiungere alcuni anticipi fatti dalla Cassa dei Depositi di Parma, e dal Governo Piemontese ai Governi di Modena, di Parma, e dell'Emilia in vista delle Convenzioni doganali stabilite in Firenze, cioè:

anticipo	avuto	dal Governo di	
Parma			L. 1, 433,039
id.	id.	di Modena	» 1,000,000
id.	id.	dell'Emilia	» 2,300,000
		L.	4,733,039

Da questa somma però va detratta la somma giacente al 24 marzo nelle pubbliche Casse, e cioè. . . . L.	1,226,612
L.	3,506,427

Sommate assieme le due cifre risultanti dalle alienazioni dei prestiti e dagli anticipi, depurati dalle giacenze di cassa al 24 marzo, si ottiene la somma di lire 11,492,210, che, contrapposta alla somma totale delle spese del Ministero della Guerra, dimostra che le rendite ordinarie hanno concorso a sostenerle per lire 10,826,038.

Gli anticipi poi, specialmente quelli al Governo dell'Emilia, non sarebbero stati necessarii se si fossero posti in circolazione i boni del Tesoro, a norma del Decreto 20 gennaio 1860, come si pratica anche da altri Governi per provvedere al manco momentaneo che proviene dal sistema di esigere molte tasse posticipate.

La fondiaria nelle Romagne si riscuote posticipata di bimestre in bimestre; parte dei fitti dei beni demaniali di Parma si riscuote per fin nell'Esercizio successivo; tutte le rendite dei beni di Modena non si incominciano a riscuotere che dopo giugno, e così pure molte tasse sono semestrali e sempre posticipate.

In questo proposito rammenterò soltanto che sulle rendite demaniali in Modena degli ultimi Esercizi mancavano a riscuotersi lire 438,543, non calcolando le somme cospicue la cui riscossione non era neppure stata affidata agli esattori.

Aggiungerò pure altro argomento per giustificare la necessità degli anticipi, ed è che il Duca Francesco, fuggendo l'ira dei suoi popoli e le armi vittoriose degli alleati, involò dalle pubbliche Casse lire 700,000.

Da tutte queste considerazioni e da tutti questi calcoli debbe riescire evidente a chiunque che ad Esercizio chiuso le somme anticipate saranno in gran parte rimborsate colle rendite, e che le rendite ordinarie avranno in realtà concorso in maggior cifra alle spese della guerra di quella da me indicata.

Questi calcoli varranno poi, spero, a dissipare ogni sospetto, ogni ingiusta accusa, e a porre in luce la regolarità dell'amministrazione finanziaria dei nuovi Governi.

E perchè questo fatto risulti anche dalle cifre svariatissime del bilancio, le sottoporrò a minuto esame, incominciando dalle categorie passive.

Passivo

Il primo confronto necessario sarebbe quello fra le spese ordinarie del 1859 previste dai Governi caduti e quelle previste dal Governo dell'Emilia per il corrente Esercizio. Ma, se per Modena e Parma questo confronto generale sarebbe possibile, non è possibile per le Romagne, provincie distaccate dal centro. E per verità come possono confrontarsi le spese dell'esercito, le spese del Ministero delle finanze, le spese dei Ministeri centrali conosciute al solo Governo centrale pontificio? Nelle Tabelle di previsione pubblicate a Roma le spese di tutte le Provincie sono fra loro naturalmente intrecciate e confuse. Mi limiterò a parziali confronti e a parziali induzioni.

Per il Ministero dei lavori pubblici il chiarissimo professor Torrigiani ha egli medesimo del proprio bilancio stesa una relazione: ciò toglie a me il debito di esporre e di chiarire le cifre del suo Ministero.

In quanto al Ministero dell'istruzione pubblica, le spese degli antichi Stati erano le seguenti, poichè anche nelle Tabelle pontificie questa categoria è tenuta distinta provincia per provincia:

Parma	L.	370,201
Modena	»	327,422
Romagne	»	243,883
Totale	L.	941,506

La spesa ordinaria prevista per il 1860 somma a . . . . . L. 1,456,912
L'aumento dunque sale a . . » 515,406

Esso trae origine principalmente dalla fondazione di parecchi Ginnasii e Licei nel Modenese, dall'ampliamento delle Accademie di Belle Arti, dalle nuove Cattedre stabilite nelle diverse Università, dall'aumento del soldo dei Professori, dall'istituzione di Provveditori ed Ispettori degli studi affine di dilatare e raddrizzare il pubblico insegnamento quasi affatto negletto dai passati Governi.

Parte di esso è poi apparente: deriva dall'avere posto a carico dell'Erario lo stipendio dei dottori collegiati dell'Università di Bologna, incamerando in correspettività le tasse pagate dagli studenti, che prima andavano a profitto degli esaminatori e che sommano a lire 46,000.

Sono pure allogate straordinariamente lire 191,288 al ristauro di alcuni locali, all'incremento dei Musei e dei Gabinetti, e ad altre molte spese, tra le quali mi giova notare l'assegno ai Comuni per venire in loro soccorso nella istituzione di scuole tecniche.

Crederei offendere il di Lei alto sapere se mi acessi a giustificare tali aumenti, poichè, se v'ha cosa di cui dolersi, è questa che le strettezze dell'Erario non abbiano acconsentito che si allarghino anche di più i beneficii dell'istruzione a tutte le classi.

In quanto ai Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, riesce arduo fare un giusto confronto. Noterò intanto alcuni incrementi.

Nel periodo che durò il parziale Governo delle Romagne fu necessario per regolare l'andamento della giustizia creare un Tribunale supremo di cassazione; e fu pure indispensabile dividere nei piccoli paesi il potere giudiziario dal potere amministrativo e politico, tenuti confusi dai legislatori pontificii. Le Intendenze provinciali furono pure organizzate a norma delle nuove leggi piemontesi; furono assegnate le spese di rappresentanza; fu ampliato il numero dei Consiglieri; fu stabilito un nuovo ordinamento di pubblica sicurezza; dovunque fu migliorato, perfezionato il servizio.

Furono da un altro canto praticate molte economie, fra cui la diminuzione degli stipendi degli Intendenti. Al cardinale Milesi, che governava la Provincia di Bologna, per tacere di altri esempi, erano assegnate 32,000 lire di stipendio, oltre molti altri incerti, fra i quali lire tremila per le sue elemosine; ora all'Intendente il Governatore assegnò lire 23,000, comprese le spese di rappresentanza, ciò che ne diminuisce di molto la importanza. Nel complesso però queste modificazioni non hanno alterato le cifre del bilancio. Le spese dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno ascendevano in Parma a lire 1,651,519, in Modena a lire 2,178,062, in Romagna, proporzionando alla popolazione la spesa notata nelle Tabelle ponteficie, a lire 2,648,718, e quindi unitamente a lire 6,478,299. I due stessi Ministeri importano nel bilancio dell'Emilia lire 6,855,490. L'aumento è quindi di lire 377,200.

Nel Ministero dell'interno in tempi tranquilli proporrei una riforma: cancellerei i sussidi accordati ai teatri di Modena e di Parma, che non mi paiono giustificati che dalle antiche consuetudini di fasto di quelle piccole Corti per sempre scomparse.

Infine noterò che fra le spese straordinarie di questo Ministero sono calcolate lire 1,395,000 per armare la Guardia nazionale.

Le spese del Ministero della guerra aumentarono considerevolmente. Le somme allogate nei bilanci modenese e parmense erano per l'Esercizio 1859 le seguenti:

Parma	L.	1,983,990
Modena	»	1,938,536

In quanto alle Romagne, la spesa era confusa, come abbiamo notato, assieme a quella di tutto lo Stato Pontificio. Proporzionando quella somma però alla popolazione, risulta che essa avrebbe dovuto essere di lire 3,673,000. Il bilancio della guerra adunque per tutta l'Emilia può dirsi fosse stato previsto in lire 7,595,526.

Ho notato che fra le spese e le rendite ordinarie eravi la differenza in attivo di lire 16,273,793, che potevansi assegnare all'ordinamento e al mantenimento del nostro esercito Confrontando assieme queste due ultime cifre, risulta che fra le spese della guerra previste per il 1859 e l'avanzo di attività previsto pel 1860, che può essere assegnato alle armi, corre la differenza di lire 8,678,267.

Siccome dagli antichi bilanci non risulta che lieve avanzo, la differenza nasce dalla nuova condizione di queste Provincie.

Il bilancio attivo modenese ascendeva per l'Esercizio 1859 a	L.	10,840,196
Il bilancio passivo approvato, compresi i fondi di riserva, a	»	10,935,277
Esso dunque dovevasi chiudere con un disavanzo di . . .	L.	95,081
Il bilancio di Parma attivo ascendeva a	L.	11,566,648
Il bilancio passivo a . . .	»	11,273,883

Il Governo borbonico prevedeva quindi un avanzo di . . . L. 292,765

Contrapponendo il bilancio passivo di un Ducato all'attivo dell'altro, il risultato finale è un'attività di lire 197,684. Nelle Tabelle di previsione pontificie per l'anno 1859 era previsto un avanzo di lire 444,258 per tutto lo Stato: proporzionandolo esso pure alla popolazione, per le Romagne la cifra può limitarsi a L. 148,083.

Gli avanzi dunque presunti dei tre Stati dovevano sommare complessivamente a lire 345,767. Ora la differenza che corre fra questa cifra e le lire 8,678,267 che potranno essere allogate nel 1860 alle armi, in più delle somme previste nei bilanci dei caduti Governi, proviene dall'essere scemato per il distacco dal Governo papale il Debito pubblico delle Romagne di lire 5,000,000: dall'essere diminuite le spese di amministrazione delle finanze, e dall' essere cessate le liste civili dei Principi spodestati. Queste ascendevano a Parma, escluso però il frutto dei debiti di Carlo Lodovico di Borbone che figurano nel 1860 fra le categorie del Debito pubblico, a lire 1,170,000; a Modena a lire 600,000. Conviene però sottrarre da queste somme lire 56,087 per Modena e lire 321,864 per Parma, che furono lasciate provvisoriamente a carico dello Stato e che servono a pagare i salari e gli stipendi dei servitori delle Case ducali.

Non è per trarre argomento a lodare l'economia del nuovo ordine di cose che Le ho esposte queste cifre, signor Ministro, ma soltanto perchè ho stimato che la conoscenza di esse forse potrebbe tornarle in avvenire opportuna.

Mi è forza pure notare che, se diminuirono i frutti del Debito pontificio, dall'altro canto aumentarono i frutti dei debiti creati dal nuovo Governo e i relativi fondi d'ammortamento. Furono stanziate nel preventivo al primo scopo, cioè al pagamento dei frutti, L. 1,184,800 al secondo, cioè all'ammortamento, » 772,400

Nei diversi servizi del Ministero delle finanze praticai molte riforme che ebbero per risultato aumento di spese in alcuni, diminuzione in altri, ma stimo però più acconcio parlarne distesamente quando esaminerò il bilancio attivo ed i diversi rami di rendita dello Stato. Non ho che a dire brevi parole sulle duecento mila lire allogate per le spese generali di governo. Sono in esse comprese le spese di rappresentanza del governatore Farini, le spese del governatore generale Bon-Compagni, le missioni all'estero che furono continue, le spese segrete di polizia, del gabinetto particolare, le stampe dei documenti pontificii, e molte altre spese imprevedute. La cifra non è soverchia e la spesa in realtà poi fu anche minore della prevista.

Debito Pubblico

Entrerò ora a parlare subito del Debito pubblico.

Il Debito pubblico dell'Emilia ascende complessivamente a lire 61,722,033 : ogni abitante a testa è gravato di lire 29,02.

Giova però osservare che prima della Rivoluzione del 12 giugno 1859 pesava sui Romagnoli, proporzionalmente colle altre provincie dello Stato Romano, l'intero Debito pubblico pontificio che ascendeva a lire 117 per abitante.

Il Governo delle Romagne, finchè fu separato, aumentò il debito per testa d'ogni romagnuolo di lire 2, 96.

I Governi parziali di Modena e di Parma per testa di lire 9, 33.

Il Governo dell'Emilia, poscia che ne ebbi assunta la direzione, di lire 4,70 proporzionatamente alla popolazione dei tre Stati riuniti. Io però del prestito dell'Emilia lasciai quattro rate a riscuotere a Lei, cioè otto milioni di lire, e dei prestiti emessi ne lasciai invenduti per lire 4,471,600. Quindi sarebbe tratto in errore chi stimasse che durante il periodo dei nove mesi che precedettero l'annessione si aumentasse di lire 23,380,000 il Debito pubblico . . . . mentre in realtà non si aumentò che di lire 10,669,770 cioè di 5,01 complessivamente per ogni abitante dell'Emilia.

I nuovi debiti di Modena e Parma ascendono a lire 10,000,000; furono decretati dalle due Assemblee; sono fruttiferi al cinque; sono redimibili, e vennero assegnate al loro ammortamento lire 100,000 annue; furono emessi all'83 per cento. Ne furono alienati per lire 6,288,400.

Il Dittatore Farini autorizzò i Municipii ad emettere dei boni comunali per offerirne il prodotto al Governo. Le offerte produssero lire 380,000. Furono emessi all'85 per cento; sono fruttiferi al sei, ammortizzabili in quattro anni. Con Decreto posteriore furono posti a carico dello Stato.

Il debito nazionale delle Romagne di lire 3,000,000 fu emesso all'85 per cento. È fruttifero al 5,40 per 0/0. È ammortizzabile in anni sei mediante estrazione. Ne furono alienate lire 1,640,000. Ha una cassa di ammortizzazione indipendente e particolare.

Il prestito dell' Emilia di dieci milioni, garantito dal Piemonte, fu emesso all'80 per 0/0, fruttifero al cinque; è redimibile, e gli fu assegnato un capitale d' ammortamento di lire 100,000.

L'origine poi di essi fu unicamente nazionale: lo prova la dimostrazione da me fatta come s'impiegassero in ispese militari lire 22,318,248.

I nostri nemici censureranno amaramente questo aumento di passività. Io mi applaudo che essi si dolgano dei nuovi prestiti e li bia-

simino, poichè essi hanno servito ad armare i nostri soldati, a fortificare le nostre città, a rendere impossibile il ritorno degli antichi Principi: confido che il Governo di S. M. e la Nazione assolveranno il Ministero, di cui ebbi l'onore di far parte, da questo peccato. Non credo invece che il popolo romano assolverà così facilmente il Pontefice, che per tenerlo in ischiavitù ha nel medesimo periodo di tempo contrattato un prestito di lire 50,000,000, che colpisce i suoi sudditi di lire 23,64 a testa, oltre il Consolidato alienato tacitamente.

Alla mitezza poi degli antichi debiti Parmensi e Modenesi trovo opportuno contrapporre l'illegalità e l'immoralità della loro origine.

Debito pubblico Parmense

Il Debito pubblico Parmense antico ascende a lire 10,558,218, cioè ragguagliatamente a testa lire 22,02.

Il primo prestito Parmense fu contratto al 75 per cento da Maria Luigia d'Austria, con due Decreti delli 15 e 16 giugno 1827, colle case Rothschild di Vienna e Mirabaud di Milano per l'annua rendita di lire 284,000. Fu stipulato un premio ai sovventori per ispese di viaggio di lire 240,000, e fu loro accordato che la rendita decorresse dal 22 settembre 1826 sulla intera somma, benchè il primo versamento non dovesse aver luogo che il primo dicembre 1827 e l'ultimo fosse fissato al primo novembre 1828. Impertanto sopra un capitale di lire 5,680,000 il Governo, calcolando la differenza fra il valore d'emissione e il valore nominale e gli altri beneficii accordati ai sovventori, incontrò una perdita di lire 2,127,810. In realtà emise il prestito al 63 per cento. Il capitale d'ammortamento assegnato a questo prestito è di lire 240,000 annue: fedelmente erogato, lo ha ridotto a lire 2,748,349.

Non debbo occultare però che Maria Luigia spense colle economie ottenute l'antico debito assegnato al Ducato dal Trattato di Vienna: cadde ella però in grave errore formandone un nuovo con sì grave scapito, sovratutto impiegando lire 1,300,000 ad ampliare e ad abbellire il teatro di Parma che, calcolando le perdite incontrate nella contrattazione del prestito, costò in realtà al paese lire 1,781,000. A questo rimprovero può almeno, dinanzi alla storia, la defunta Arciduchessa rispondere in parte mostrando il solido e maestoso ponte sul Taro.

Nel 1836 Carlo Lodovico di Borbone duca di Lucca per regolare le proprie private passività contrasse colla casa Rothschild di Francoforte sul Meno un prestito di lire 2,283,750, fruttifero al quattro per cento; ed altro per egual titolo ne contrasse nel 1843 colla medesima casa e colla casa Escheles di Vienna alle stesse condizioni per la somma di lire 2,293,200. Questi due prestiti sono ora ridotti, per le ammortizzazioni avvenute, alla somma complessiva di lire 3,200,077. Venuto il figlio Carlo III al governo di Parma, con Atto del 27 luglio 1849 dichiarò che lo poneva a carico del suo appannaggio, ma ciò non fu che vana promessa, e l'erario non ne ebbe frutto. L'appannaggio o lista civile che il duca aveva assegnato a se medesimo fu nei quattro anni di regno sorpassato di lire 1,381,044; quindi rimase effettivamente a carico dello Stato un debito formato da Carlo Lodovico per provvedere a privati debiti. Aggiungerò ch'egli lo contrasse mentre era duca di Lucca, e che quindi, non avendo neppur preso possesso delle provincie Parmensi, egli le gravava anticipatamente di nuovi debiti, con singolare violazione di quelle leggi che servono di base ai rapporti fra principe e popolo anche nei Governi retti dispoticamente.

Maria Luisa reggente lo dichiarò debito dello Stato, limitando però a questo riguardo la lista anche del figlio. Il governatore Farini ordinò si sospendesse temporaneamente il pagamento dei frutti, come riguardante un debito che non poteva in nessun caso percuotere la fortuna pubblica; imperocchè, cessando colla sovranità il diritto nella Casa Borbonica ad una lista civile, cessava pure nello Stato qualunque obbligo posto a suo carico.

Io però ho stimato essere necessario notare questi debiti e nel Bilancio passivo e nello specchio del Debito pubblico; poichè le questioni di credito sono per se stesse così gravi che la decisione adottata in proposito avrà forse bisogno della sanzione solenne del Parlamento. I frutti ed il capitale d'ammortamento del primo prestito sono compenetrati assieme nella cifra complessiva di lire 104,000; i frutti del secondo sono tenuti distinti. L'Erario possiede tante cartelle di essi per la rendita complessiva di lire 13,415. Vennero acquistate dalla Cassa di ammortizzazione, e formano oggi un credito dello Stato.

Prestito obbligatorio 1849

Ma in Parma non solo si aggravava il Bilancio per prepotenza dei Principi, ma si aggravava altresì per arbitrio di generali austriaci. Il tenente maresciallo barone Sturner, governatore civile e militare di Parma e Piacenza, ordinò con suo Atto del 9 luglio 1849 un prestito obbligatorio a cui fu giocoforza concorressero la proprietà, il commercio, l'industria.

Questo prestito oggi ascende a lire 3,499,791, poichè, se vesti in sul principio la forma di obbligatorio, poscia si ragguagliò ad un consolidato irredimibile e se ne alienarono tacitamente delle cartelle quando lo Stato aveva urgenza di denaro. In simil guisa dal 1854 al 1858 furono iscritte nuove cartelle per un capitale di lire 1,034,327.

Ma la stabilità dei propositi e l'osservanza dei patti non essendo regola di governo in Parma, benchè fosse dichiarato irredimibile, Maria Luisa reggente con due Decreti, l'uno del 2 dicembre 1836, l'altro del 14 febbraio 1839, autorizzò l'ammortizzazione delle rendite inferiori a lire dieci, e dispose che i canoni ed i livelli dovuti al patrimonio dello Stato si potessero saldare con cartelle di questo prestito. Ciò spiega perchè appaia nello specchio del Debito pubblico scemato il capitale originario di esso.

Prestito volontario 1854

Nel 1854 Luisa di Borbone per riparare alle finanze dello Stato, dilapidate dal reale consorte chiamato a sè da Iddio onnipotente, come ella medesima proclamava, aprì un prestito volontario che fruttò all'Erario lire 2,418,300, prestito oggi ridotto dai successivi ammortamenti a lire 1,110,000.

L'origine dei debiti parmensi disonora quindi i Principi che li contrassero.

Passività proprie incontrate per soddisfare privati piaceri; ampliamenti inutili di teatri, occupazione straniera, pazze dilapidazioni per sceniche festività, per improduttivi edifici, per illegittimi aumenti della lista civile! —

Debito pubblico Modenese

Sotto il nome di Consolidato nominativo irredimibile, fruttante il cinque per cento, vennero iscritte lire 466,469 di rendita a carico del Bilancio modenese.

Consolidato nominativo 5 % irredimibile

I titoli principali furono:

1. la quota di lire 104,951 di rendita assegnata al Ducato di Modena dalla Convenzione 28 marzo 1817, relativa alle passività del Monte Napoleone;

2. alcuni debiti dello stesso Monte Napoleone riconosciuti dopo la detta Convenzione, fra i quali quelli provenienti dal mantenimento di truppe e quelli provenienti dai compensi accordati e ai serventi di Ercole II ed alla società dei fermieri che nel 1796 aveva in appalto la cassa della finanza. Queste passività furono indebitamente poste a carico dello Stato nella loro integrità dal serenissimo duca padrone, poichè era stato deciso nella Convenzione di sopra citata che il Ducato di Modena non doveva concorrere che per quattro 36/00 a sopportare il peso dei debiti spettanti al Monte Napoleone che venissero accertati posteriormente al Trattato;

3. i compensi accordati colla Notificazione 15 settembre 1827 per crediti arretrati. In questa categoria merita special riguardo la disposizione che pone a carico dello Stato le passività gravanti i beni delle corporazioni soppresse, mentre poi vennero resi a quelle corporazioni ristabilite i beni medesimi liberi da ogni peso;

4. alcuni debiti per l'annua rendita di lire 23,838, venuti a carico del Ducato di Modena dopo l'aggregazione dei Ducati di Massa e Carrara;

5. le spese per le fortificazioni di Brescello per l'annua rendita di lire 9,082;

6. l'assegno annuo all'Opera pia annonaria di Modena di lire 5,352 per l'acquisto di ragguardevole deposito di grano ceduto poscia ad un fornitore a saldo di un credito che aveva verso lo Stato per somministrazioni militari austriache;

7. l'assegno al vescovo di Carpi di lire 9,000 che coll'articolo 4 della citata Convenzione 28 marzo 1817 il Governo austriaco si fa obbligato di corrispondere in perpetuo alla Mensa vescovile. Il 2 giugno 1838 il Duca Francesco V, con rara cura dell'interesse dei suoi popoli, decretò che d'allora innanzi fosse soddisfatto dall'Erario modenese. Invano il signor Gollini, direttore del Debito pubblico, fece osservare coraggiosamente l'illegalità dell'atto. Il ministro Tarabini rescrisse che, quantunque quella cartella fosse in origine direttamente a carico del Governo austriaco, era piaciuto a S. A. R. che fosse assunta dallo Stato Estense.

Il pagamento dei frutti di questa cartella durante il Governo dell'Emilia fu sospeso, opportuno parendomi, per decretare stabilmente in proposito, di aspettare le determinazioni del Governo di S. M.;

8. l'assegno al vescovo di Reggio di lire 921 accordato per Rescritto del Principe a monsignor Raffaelli perchè fu suo precettore. Il direttore delle finanze di Modena, avvocato Terni, lo sospese;

9. altro assegno a favor di altro Vescovo, monsignor Reggianini, vescovo di Modena, di lire 4,328, che non fu sospeso, ma che giustizia vorrebbe lo fosse. Francesco IV ottenne, mediante un Breve Pontificio in data 23 gennaio 1821, di ripristinare l'Abbazia di Nonantola, assegnandola in commenda perpetua al Vescovo *pro tempore* di Modena al fine di esonerare lo Stato di quell'annua prestazione che il Regno Italiano aveva assegnato alla Mensa vescovile. Infatti monsignor Cortese andò nel 28 gennaio 1822 in possesso dei beni di quell'Abbazia assai più produttivi della prestazione annua, il godimento della quale aveva perduto col finir dell'anno 1821. Ma nel 1839 monsignor Reggianini succeduto a monsignor Cortese riebbe dal Duca la cartella di quell'annua rendita di lire 4,328, non però come vescovo *pro tempore* di Modena, ma in capo proprio;

10. assegnamenti ecclesiastici per la somma di lire 113,858, e lire 5,000 all'Istituto dei sordo-muti.

In quanto alle assegnazioni ecclesiastiche, devesi notare che Francesco IV ebbe dal Monte

Napoleone lire 6,351,065 di beni di provenienza ecclesiastica, cioè indemaniati al tempo della Repubblica, compreso anche il valore attribuito ai fabbricati d' origine della Chiesa e non restituibili.

Non comportando la sua coscienza di godere del possesso di questi beni, li rese in parte a corporazioni ecclesiastiche, e in parte stimò redimerli assegnando alle medesime cartelle di consolidato.

Nel 17 maggio 1853 il Duca ordinò una liquidazione fra il Patrimonio ecclesiastico e lo Stato, dalla quale risultò che questo aveva pagato in più del valore dei beni e delle relative rendite l'esorbitante somma di lire 13,994,442. Questo conto, ordinato dal Duca, collaudato dai suoi ministri e da lui medesimo, esiste nell'archivio della Amministrazione del Patrimonio dello Stato. E come tutte queste donazioni non bastassero, negli ultimi tempi del suo regno, sempre per calmare l'agitata coscienza, ordinò fosse iscritto a favore dei Padri Cappuccini l'annua rendita di lire 1,200 acciò celebrassero una messa mensile ad ottenere da Dio misericordia dei peccati commessi dalla ducale famiglia! ;

11. assegnamenti a favore delle due Arciduchesse figliuole di Francesco IV, il quale investiva non ben so se gli avanzi del proprio patrimonio o quelli dello Stato a beneficio della propria famiglia ;

12. conversione del consolidato al portatore in consolidato nominativo ;

13. assegnamenti a favore della Comunità di Reggio per un tendato da servire alla processione del *Corpus Domini* nell'occasione che il Duca l'avrebbe onorata di sua presenza. Fu iscritta a questo scopo una cartella di lire 11,000.

Questo Debito, composto degli accennati titoli e rilevante in capitale a lire 9,329,386, non è, come si è detto, redimibile: però la Cassa d'ammortizzazione ha acquistato delle cartelle del medesimo per un valore di lire 380,018. Ne furono annullate undici per la somma di lire 16,620 quando fu emesso il consolidato al portatore: le altre sono gelosamente custodite nella Tesoreria generale di Modena.

Consolidato al Portatore

Il secondo titolo del Debito Modenese è iscritto sotto il nome di Consolidato al portatore. È fruttifero al cinque per cento. La rendita di esso ascende oggi a lire 28,349. In origine essa era di lire 36,924, ma i creditori valendosi abusivamente dell' articolo 7 della Notificazione 14 luglio 1850, sebbene relativa ad altri crediti, ottennero di mutare, come ho di sopra notato, alcune cartelle di questo titolo per una complessiva rendita di lire 8,575 in altre cartelle di rendita del consolidato nominativo.

Ne furono emesse in origine lire 113,480 per compensi accordati agli uomini che nel 1849 erano rimasti devoti e fedeli al Principe austriaco. Lire 600,000 furono alienate alla Ditta Guastalla dalla Cassa di ammortizzazione per Decreto del 13 novembre 1851 all'ottantatre per cento onde provvedere allo sbilancio di quell'Esercizio. Dalla relazione della Commissione incaricata di questa emissione risulta il seguente fatto: in quel medesimo tempo che la Cassa di ammortizzazione emetteva queste nuove cartelle, le era ordinato dal Governo di annullare undici cartelle di consolidato e 114 certificati dei prestiti 1848 e 1849 da lei riacquistati alla pari, poichè alla pari erano negoziati anche alle Borse estere. Inesplicabile misura finanziaria, poichè ad ogni Ministro prudente sarebbe parso più utile il mettere in circolazione quei titoli piuttosto che emetterne altri colla perdita del diecisette per cento, molto più ch' egli non era vincolato da nessun obbligo perentorio di regolare ammortamento!

Fu pure iscritta per ordine del Duca il dì 26 maggio 1859 una cartella a favore della Cassa di ammortizzazione per l' annua rendita di lire 12,500 affine di poterla alienare a suo profitto prima di fuggirsene vergognosamente dai suoi Stati. Ma per la strettezza del tempo, ma per la diffidenza pubblica, non riescì al ministro Tarabini di alienare che 2,250 franchi di rendita. La cartella emessa fu dal Governo dell'Emilia annullata, e venne iscritta soltanto la rendita realmente venduta. In quei medesimi giorni lo stesso Ministro offerse fino al settanta per cento i titoli riacquistati dalla Cassa d' ammortizzazione. Furono salvati dall'onestà dei banchieri che li rifiutarono.

Prestito obbligatorio 1849

Nel 1849 al 9 marzo fu imposto un prestito obbligatorio di due milioni di lire che non fruttò che lire 1,662,250, e che oggi è residuato a lire 698,750. Con singolare giustizia gli Israeliti in numero di 2,821 furono tassati di lire 650,000, cioè lire 2, 30 a testa: i cattolici in numero di 607,167 furono tassati di lire 1,350,000, cioè lire 2, 22 a testa.

Prestito volontario 1851

Nel 1851 fu aperto un prestito volontario che fruttò un capitale di lire 300,000, estinguibile nel 1863. Per stimolare la volontà che non si manifestava, il Ministro chiamò a sè i cittadini più facoltosi: ad onta dei suoi non lodevoli artifizi non ottenne che quella meschinissima somma.

Il debito costituito per i redditi feudali racchiude in se stesso una questione gravissima che merita di essere da Lei attentamente studiata.

Francesco IV con Decreto del 3 ottobre 1823 prese ad esame i diritti delle famiglie nobili investite di feudi e spogliate dalla Rivoluzione di quelle onorificenze e di quei diritti ad esse accordati dalla munificenza dei suoi predecessori; e stabilì che fossero ad esse restituiti i

beni feudali che trovavansi tuttora invenduti; a quelle poi cui non poteva restituirli perchè venduti accordò il possesso di altri beni quanti corrispondevano al capitale del rispettivo loro credito fruttifero al quattro per cento. I beni resi o i beni accordati dovevano però rimaner soggetti ai vincoli feudali, e dovevano ritornare allo Stato in mancanza della linea mascolina. Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei beni, ordinò fossero agli antichi feudatarii rilasciate cartelle provvisorie, fruttifere al tre per cento. In origine queste cartelle ascesero a lire 2,107,559 di capitale: furono per le assegnazioni fatte ridotte a lire 467,514. Alcune famiglie chiesero di conservare le cartelle, assoggettando al vincolo feudale i beni proprii per poterle in questo modo sciogliere dalle ipoteche che le gravavano. In una speciale categoria, cioè fra gli assegni diversi, ma per identico titolo, è iscritta una rendita di lire 2,407 a favore della famiglia Rangoni che ottenne questo special favore dal Duca per compenso a servigi prestati. Pretendono oggi alcuni feudatarii che i vincoli feudali siano sciolti perchè non consentanei a libere leggi. Io però non credo che lo Stato che ha sofferto indebitamente quelle restituzioni debba oggi perdere i proprii diritti su quelle terre, e che un Governo liberale debba aggravare il danno patito dall'Erario confermando e peggiorando gli abusi di un cieco dispotismo.

Oltre il credito Rangoni, sotto il titolo *Assegni diversi*, sono iscritti i depositi per garanzia di esercenti, uscieri, notai ecc., e gli assegni alle Comunità di Reggio e di Modena. Il totale di questa categoria è diminuito di lire 207,332 dal capitale originario per molte restituzioni avvenute.

Il vecchio Debito modenese ascendeva dunque a lire 11,081,497, avute a calcolo le cartelle riacquistate dalla Cassa d'ammortizzazione. Gravava a testa ogni abitante per lire 18, 15.

Se il minor Debito pubblico è indizio di una buona amministrazione, per verità che i Modenesi sono stati i popoli meglio amministrati dell'Europa. Ma questa economia ha essa giovato alla prosperità pubblica e allo sviluppo della ricchezza industriale ed agricola? Quei popoli avrebbero amato essere colpiti di qualche lira di più a testa per il debito pubblico, ma avere le comunicazioni pronte e facili, ma vedere diffusa l'istruzione, sviluppato il commercio, protetta l'agricoltura!

Per tacere d'altri esempi, i proprietarii di quella porzione di suolo che è resa improduttiva per mancanza di canali necessarii a raccogliere le acque soverchie avrebbero sopportato con animo grato una quota maggiore di debito pubblico se avessero in compenso veduto praticati quei miglioramenti idraulici necessarii ad accrescere smisuratamente le loro rendite. Ma, se lieve è la misura del Debito pubblico, è però gravissima se si considera l'origine di esso.

In primo luogo, se agli ecclesiastici non si fossero pagate indebitamente e soverchiamente lire 13,944,442, le passività pubbliche si convertirebbero in una attività di lire 2,862,945.

Questo calcolo è stabilito dagli agenti stessi del Duca nella liquidazione 1854 da me citata.

L'origine dunque del Debito pubblico modenese non deve cercarsi nell'utilità del paese, nella gloria della nazione, ma esclusivamente negli arbitrii, nei favori del principe, nell'occupazione e nel dominio forestiero. Se il duca di Parma dilapidatore poneva a carico dello Stato i proprii debiti, l'avaro e fanatico duca di Modena aumentava il debito del paese per aumentare il patrimonio dei figli, e sovra tutto quello dei preti, fedeli sostenitori del suo trono.

Debito pubblico delle Romagne

Con Decreto del 16 settembre 1859 il governatore Cipriani sopra mia proposta ordinava che fosse riconosciuto come debito delle Romagne quel consolidato i frutti risultassero dai relativi registri pagati per l'addietro in queste Provincie. In pari tempo, per non rimanere sopraffatti da titoli non competenti ed illegittimi, si stabilì una Commissione coll'ufficio di esaminarli con imparzialità ed oculatezza, e di constatarne poscia la legittimità dell'origine e del possesso. Si volle però riserbare intatto al Governo del Re e al Parlamento il diritto di sceverare il debito dello Stato dal debito puramente ecclesiastico.

Questa Commissione, ad onta del molto zelo e del molto senno spiegato, non ha neppure raggiunto il proprio cómpito. Essa però ha stabilito le origini del consolidato sottoposto al suo esame, e che corrisponde ad un capitale di lire 16,577,120.

Credo tornerà opportuno specificare queste diverse origini.

1° Compensi accordati da Pio VII agli Ordini religiosi.

2° Compensi accordati parimenti ai conventi e alle chiese per la restituzione degli ori e degli argenti requisiti dai Francesi nel 1796.

3° Assegnazioni ecclesiastiche.

4° Capitali corrispondenti a censi affrancati in favore di conventi.

5° Debiti provenienti dal Monte Napoleone.

6° Acquisti fatti da Ordini religiosi e da particolari di cartelle del consolidato romano.

Non credo possa nascer dubbio sulla legittimità delle origini segnate coi numeri 4, 5 e 6.

In quanto alle altre, io credo che possano essere argomento di molte e gravi discussioni.

Al Governo pontificio fu assegnata dal Congresso di Vienna una parte del debito pubblico del Monte Napoleone e una parte delle attività del medesimo.

. . . . . .

queste ultime ascendevano a lire 490,997 di rendite derivanti da beni stabili e da censi, e a lire 4,094,420 di crediti appartenenti alle diverse Amministrazioni. Ad onta che questi beni e questi crediti fossero stati ceduti in correspettività dei pesi assegnati allo Stato Romano, il pontefice Pio VII, stipulato che ebbe in Milano il riparto finale cogli altri Governi interessati del Monte Napoleone, si affrettò di pubblicare una Notificazione in data del 18 agosto 1817 · colla quale ordinò che, essendo essi di provenienza ecclesiastica, fossero restituiti agli ordini religiosi. Per porre poi in atto questo arduo riparto, istituì una Commissione composta di varii cardinali che doveva con saggio arbitrio provvedere al sostentamento dei monaci e frati ritornati in possesso dei loro relativi conventi.

La Commissione stabilì per base di un tale riparto una congrua per ogni testa di lire 352 annue, dovendo l'assegnamento dei beni essere proporzionato a questa cifra. Essa però lasciò libero campo agli Ordini religiosi di rinunziare entro tre mesi al fatto assegnamento qualora lo stimassero contrario ai loro interessi.

Molti rifiutarono i beni offerti, e Pio VII accordò loro in compenso delle cartelle di consolidato.

Io non mi studierò di provare l'illegittimità di questa origine: questo giudicio spetta al Parlamento: aggiungerò soltanto che quelle terre rifiutate non rimasero allo Stato, ma vennero di mano in mano assegnate ad altre Corporazioni o a Mense vescovili.

. . . . . .

. . . . nel 1854 queste assegnazioni continuavano poichè vennero assegnate a diversi vescovi lire 282,513. Pertanto le attività scomparvero senza utile dello Stato, e allo Stato non rimase che il peso di debiti la cui legittimità è per lo meno dubbia ed incerta.

Non parlo dei compensi accordati per gli ori requisiti dai Francesi: se lo Stato non è tenuto a riparare i danni della guerra, non è nemmeno tenuto a rimborsare ai conventi le perdite patite. In quanto alle assegnazioni ecclesiastiche, sono legittime a mio avviso quelle che derivano dal Monte Napoleone: non credo però che a suo talento possa un Principe, come praticò da noi il Pontefice, aumentare il debito pubblico per dotare conventi di monache e di frati o per impinguare le rendite di qualche vescovo e fargli esercitare con più larga misura la carità cristiana.

Ho finora parlato del Debito pubblico iscritto: mi rimane a parlare di alcune altre passività a carico delle Provincie dell'Emilia.

In primo luogo stanno a carico dei Governi parziali di Modena e di Parma lire 2,433,039 per anticipi avuti.

Per determinare la quota che, non potendo essere rimborsata colle rendite ordinarie, costituisce una reale passività, è forza aspettare che siano compilati i consuntivi di quelle Amministrazioni.

A questa passività Modena contrappone i residui attivi dell'Amministrazione demaniale, che ascendono a più di un milione.

Gli anticipi avuti dal Governo dell'Emilia non vanno calcolati poichè essi, come ho accennato, non sono che un anticipo di quelle rendite che si riscuotono posticipatamente.

Il Ministero delle Finanze di Toscana ha notato a carico dell'Emilia una somma ragguardevole per somministrazioni d'armi: a questo credito io debbo contrapporre il debito formato verso di noi dalle truppe toscane per le spese di casermaggio.

Taccio delle somme anticipate alla Divisione Mezzacapo dal Governo Toscano, poichè questa Divisione non era destinata ad occupare le Romagne, ma ad accrescere bensì le fila dell'esercito piemontese. Infatti i suoi capi avevano già avuto ordine dal Governo piemontese di muovere verso Alessandria, e si apparecchiavano ad obbedire quando la presa di Perugia e gli eccidii ivi commessi dall'esercito pontificio che minacciava di progredire verso le altre Provincie obbligarono quelle schiere di volontarii a rompere le strette leggi della disciplina per accorrere in aiuto dei loro fratelli.

La Commissione istituita per il consolidato ebbe pure incarico di esaminare i titoli di credito che potevansi affacciare contro il Governo Romano per spese lasciate da esso insolute e relative alle Provincie delle Romagne.

Furono denunziati crediti per la somma di lire 1,069,320, dei quali furono già ammesse lire 164,920, pagate in parte con cartelle del Prestito nazionale romagnolo al novantacinque per cento, e cioè lire 137,000.

Esaminando questi titoli, muove a sdegno il vedere che il Governo pontificio rifiutava le mercedi dovute agli operai e procrastinava ai mercanti il pagamento delle somministrazioni fatte. Sono dovute delle somme ai verniciatori, agli indoratori, ai fabbri, ai muratori ecc., che si riferiscono all'Esercizio 1853. I lavori fatti alla Villa di San Michele in Bosco per allestirla quando venne il Pontefice non furono pagati che in parte. Le somme dovute per questo titolo, già liquidate, ascen-

dono a lire 8,000; il qual fatto si aggiunge a tanti altri a svelare il disordine e l'arbitrio delle Amministrazioni pontificie. Parte poi di tali crediti si riferisce al Ministero dei Lavori pubblici, per una somma di lire 465,399. Dalla nota che ne diedi . . . . . appare esservi crediti arretrati che risalgono fino al 1844. Il Consuntivo pontificio 1856, testè pubblicato, nota come soddisfatte compiutamente le spese dell'Azienda bonificazioni ed arginature, ed invece rimangono insoluti lavori per lire 125,157.

A fronte però di queste passività stanno i fondi idraulici depositati presso gli esattori. Le Provincie imponevano alcuni centesimi addizionali per sostenere le spese occorrenti alla difesa delle sponde dei fiumi. Nel 1859 ascesero a lire 627,682. I quattro Amministratori delle quattro Provincie tenevano un conto a parte di questi fondi, ed il Governo non poteva valersene che per i lavori idraulici. Le spese essendo minori assai delle somme imposte, si accumulavano nelle Casse provinciali. Questo cumulo era aumentato eziandio dal sistema adottato di dilazionare i pagamenti. Gli Amministratori erano tacitamente facoltizzati a valersi in parte di questi fondi per dare la cauzione al Governo ed in parte a porli in commercio a proprio beneficio. Indarno i Consigli provinciali chiedevano al Governo di esaminare questi conti: il Governo non dava ascolto alle loro giuste domande. Citerò i verbali fra gli altri del Consiglio provinciale Bolognese, in data del 1° dicembre 1857 e del 14 luglio 1858, in cui si muovevano amare lagnanze su tale proposito [1].

In ispecial guisa l'Amministratore di Ferrara ha accumulato vistosissime somme. Ad onta che io ottenessi ch'egli versasse nelle pubbliche Casse lire 266,095, gli rimangono pur tuttavia nelle mani lire 320,690, senza calcolare le rate scadute nel 1860. L'Amministratore di Ravenna risulta debitore di . L. 213,526
quello di Forlì di . . . . » 9,892
e quello di Bologna di . . » 58,745.

Se questi due ultimi Amministratori appaiono debitori di così scarse somme a fronte degli altri, egli è che furono nominati dal nuovo Governo e che il deposito accumulato nel volgere degli anni trascorsi fu trattenuto in parte dagli antichi Amministratori sotto il pretesto di rimborsarsi della cauzione depositata a Roma. Il conte Cesare Mattei pagò però in conto sospeso lire 79,700; nulla l'Amministratore di Forlì, sul patrimonio del quale il Ministero prese iscrizione ipotecaria a cautela delle ragioni delle Finanze.

E poichè il discorso è venuto sulle cauzioni, cade in acconcio far cenno della questione che esse sollevano.

Nelle Romagne le cauzioni erano prestate o mediante ipoteca sopra stabili o mediante deposito di cedole del debito pubblico o mediante versamento di denaro effettivo. Le cedole e le somme così depositate vennero ritirate dalla Depositeria generale di Roma ove tuttora si trovano.

Il Governo delle Romagne, dietro replicate istanze degli interessati, stimò opportuno di ordinare il pagamento dei relativi frutti, senza però riconoscere il debito, parendogli che si dovesse esaminare poscia dal Governo del Re se incombeva allo Stato o ai singoli creditori il chiederne il reintegro al Governo pontificio.

Vi sono pure da accertare i compensi accordati a coloro che soffrirono danni per fatti politici sotto i cessati Governi.

Il Ministero degli Interni iniziò la liquidazione dei crediti dei Comuni per spese militari.

Un ultimo titolo di debito sta a carico delle Romagne, cioè il debito relativo alle Amministrazioni dei sali e tabacchi. Sciolto il contratto d'appalto il 31 dicembre 1855 col principe Torlonia, il Governo pontificio, invece di amministrare direttamente questo ramo importantissimo della ricchezza pubblica, stimò tornasse più utile il formare un'Amministrazione cointeressata. Ecco le norme ed i principali patti stabiliti in proposito.

L'Amministrazione era limitata ad anni 12, doveva esser condotta per conto del Governo da un gestore responsabile, dipendente soltanto dal Ministro delle Finanze, godente uno stipendio di lire 15,960, oltre la compartecipazione di 15 centesimi sugli utili netti della Regia. Bramando poi Sua Santità di diffondere fra i suoi sudditi i vantaggi di questo ubertoso ramo della pubblica rendita, stabilì che venisse costituito un fondo di 5,320,000 lire, diviso in cinque mila azioni di lire 1064 cadauna, da rilasciarsi (e qui sta il segreto dell'apparente generosità) *presso lo sborso della stessa somma* (articolo 8 della Notificazione ministeriale 3 ottobre 1854).

Tale fondo doveva servire, essendo le casse dell'Erario vuote, a rimborsare al principe Torlonia la cauzione, ad acquistare gli stigli e gli effetti di fabbrica, a provvedere i tabacchi necessarii, ad innalzare infine un nuovo edifizio a Roma ad uso della fabbricazione dei tabacchi.

Il frutto delle azioni era fissato al cinque

(1) I lamentati abusi spariranno però ora in conseguenza della nuova Legge provinciale, ed è a sperare che il Governo non metterà indugio a far stabilire le volute liquidazioni e versare gli avanzi esistenti in deposito presso gli Amministratori.

per cento, oltre la compartecipazione sugli utili netti di 20 centesimi.

Compiuto il dodicennio, dovevano essere rimborsate al valore di emissione.

Dalla massa degli introiti doveva essere diffalcato:

1. la somma fissa a favore dello Stato di lire 8,512,000;

2. lire 266,000 per pagare i frutti delle azioni;

3. lo stipendio dell'amministratore;

4. le spese tutte di fabbricazione e di amministrazione.

La somma che rimaneva, depurata dai menzionati diffalchi, avrebbe costituito gli utili netti da dividersi nel modo seguente:

20	centesimi	agli azionisti,
15	»	al gestore,
65	»	al Governo
100		

La parte di questo debito che spetterebbe alle Romagne, proporzionatamente alla popolazione, è di lire 1,733,347.

Il nuovo Governo avrebbe bramato trovar modo di assumere a proprio carico questa somma, corrispondendo agli azionisti il relativo frutto e i relativi utili.

Ma come riescire a questo intento? Le cartelle essendo al portatore, non poteva discernere quali spettassero alle Romagne, e non poteva pagare gli interessi e gli utili indistintamente senza correre il pericolo che gli si chiedesse il pagamento e gli interessi di tutte le cinquemila azioni.

Col marchese Ferraioli eletto dal Papa, sotto la immediata dipendenza del Tesoriere generale, non poteva aprire pratiche in proposito; quindi non fu sua colpa se non fu riconosciuto questo debito come fu riconosciuto il Consolidato.

Il Governo del Re potrà diplomaticamente sciogliere la questione. Io doveva notarla, poichè in realtà credo che sia dovuta da noi agli azionisti una quota proporzionata di questo debito pontificio, come pure stimo sia loro dovuto un reintegro per gli utili perduti. A fronte di questa passività stanno poi i capitali e le provviste che erano giacenti il 12 giugno 1859 nella fabbrica, ascendenti circa alla medesima somma.

Ad alcuno è parso che il valore di essi formi un nuovo titolo di debito. Lo nego recisamente. Se pesano sopra di noi lire 1,733,347 per la quota del debito contratto a Roma, debbe rimanere parimenti a noi una quota di attivo, e questa quota di attivo è appunto rappresentata dai capitali vivi e morti della fabbrica di Bologna. Ed infatti a che servì in parte la somma ottenuta dal Governo pontificio dalla vendita delle azioni se non appunto a comperare gli stigli, i sali, i tabacchi?

Anzi in istretto diritto la quota del debito a carico delle Romagne dovrebbe essere minore anche proporzionatamente alla popolazione, poichè parte di quel denaro servì ad innalzare un edificio in Roma.

Accennerò ora brevemente alcuni titoli di attività a favore dell'Erario delle Romagne.

Il Consuntivo dell'anno 1859 si chiude con un avanzo che non oso precisare sino a tanto che non siano accertate alcune partite relative al Ministero della Guerra. Ho ferma fiducia che in breve potrà egli essere divulgato colla stampa.

Dai conti conservati negli archivi dell'Amministrazione demaniale in Bologna risulta..... che esistono a favore dell'Erario crediti ascendenti a lire 3,069,686.

So che la maggior parte di questi crediti sono divenuti di dubbia ed incerta esigenza per la trascuratezza del passato Governo, per la dubbia fede di alcuni suoi agenti, per il favoritismo di altri che si sono studiati di far scomparire le traccie di molti fra essi; ma so altresì che forse con molto zelo e con molta operosità si potrebbe raggranellare non poche migliaia di lire. Il pro-ministro Galli confessava ingenuamente che di molti beni venduti o ceduti il Governo continuava a pagare le imposte e che vi erano a questo proposito da reclamare somme rilevanti.

Il Governo pontificio non volle mai occuparsi di queste pendenze, e per verità era più utile allo Stato che egli non se ne occupasse.

Se talvolta gli accadde di liquidare qualche credito antico, non versò la somma nel pubblico Erario ma l'assegnò a qualche chiesa. Citerò l'esempio della contessa Milzetti. Fu liquidato un debito cospicuo che ella aveva fin col Governo italiano, ed il Pontefice destinò la somma ottenuta ad abbellire la cattedrale di una piccola terra.

E perchè non cada in dimenticanza, noterò pure il credito che ha il Governo col signor Bergami Ferrarese. Implicato costui nel processo Alpi, fu condannato a pagare enormissima somma Il Governo pontificio ridusse la multa circa a lire 180,000, che egli doveva sborsare appunto quando scoppiò la Rivoluzione. Non credo che meriti riguardi chi faceva contrabbando di grano a danno del paese, violando le leggi dello Stato. Chiese che gli si togliesse l'ipoteca posta dal fisco sul suo patrimonio: udito il parere del Consultore legale, respinsi la ingiusta domanda, ed ordinai si procedesse giudizialmente contro di lui.

Le pensioni ascendono complessivamente a lire 2,716,646.

Stanno a carico di Parma lire 1,027,784, di Modena lire 545,565, di Romagna lire 1,143,297.

Il numero dei pensionati è in Parma di 2102, in Modena di 1839, in Romagna di 2783.

Le pensioni allo scoppiare della Rivoluzione importavano a Parma lire 956,087, senza calcolare la pensione a Carlo Lodovico di Borbone; in Modena lire 428,800; in Romagna lire 1,085,007.

L'aumento fu dunque di lire 53,196 in Parma, di lire 116,763 in Modena, di lire 37,117 in Romagna.

Questo aumento avrà avuto nuovo incremento dalle ultime deliberazioni delle diverse Commissioni istituite per compensare dei danni patiti gli impiegati dimessi per fatti politici dai Governi caduti. Negli ultimi giorni del Governo dell'Emilia furono sanzionate dal Consiglio dei Ministri le proposte della Commissione di Bologna.

Non rifuggendo mai di assumere la responsabilità dei miei atti, ho obbligo di dichiarare che fu sopra mia proposta che il Governatore Farini decise di pensionare gli impiegati che erano stati dimessi dai nuovi Governi per conosciuta devozione ai fuggiti Principi, parendomi atto di stretta giustizia di non spogliarli dei diritti acquisiti alla pensione mediante il rilascio dei decimi sul proprio soldo.

Operare in diversa maniera sarebbe stato imitare gli arbitrii e le violenze dei Governi assoluti. Io non so scompagnare la libertà dalla giustizia. Mosso da eguale principio, sospesi quelle pensioni che apparivano accordate unicamente per favore, ed ordinai sulle altre una inchiesta. Risultò dalla medesima che in Parma sono in corso 78 pensioni di favore per la somma di lire 83,850; che alcune fra queste sono accordate a vedove d'impiegati che sono passate a seconde nozze, alcune sono accordate per servigi prestati in Lucca non allo Stato, ma ai Borboni; alcune infine, e sono le più considerevoli, furono assegnate nell'aprile 1859 al conte Pallavicini e al conte Fierli arbitrariamente per i servigi prestati in questi ultimi anni alla reggente Luisa. Le pensioni graziose in Modena ascendevano a lire 23,026.

Il duca di Modena non seppe mai capacitarsi che le rendite dello Stato non si possono distrarre per arbitrio e che è forza anche ai Principi rispettare la legge.

Citerò alcuni suoi rescritti.

A Cipollini Antonio accorda la pensione perchè concorse ad abbattere l'albero della libertà e perchè odia i liberali.

A Besini Maddalena l'accorda pel noto attaccamento del defunto marito al Reale suo genitore.

A Salomoni Silvia l'accorda perchè il marito scrisse nel Foglio di Modena contro i liberali.

A monsignor Raffaelli per particolari circostanze; a Manini Giovanni perchè fu nominato podestà; al conte Riccini per devozione alla famiglia Estense; alla Barbara contessa Salis, come scriveva scherzando, per memoria del marito.

Assegnava poi lire 2,800 al Collegio dei Nobili perchè imparassero a cavalcare; poneva a carico dello Stato il mantenimento nello stesso Collegio dei figli del conte Bartolomasi e del conte Ferrari. Il Governo dell'Emilia scancellò dal bilancio cotesti abusi.

In quanto alle norme per la giubilazione degli impiegati, e che variano nei tre Stati, compilai due Specchi comparativi .... destinati però unicamente a far conoscere quando incominci la pensione, con quale misura, come si aumenti e giunga all'intiero soldo si nelle singole Provincie dell'Emilia come nelle antiche del Regno. Nel medesimo fascicolo trovansi due altri specchi comparativi dei diversi sistemi di ritenuta sugli stipendi degli impiegati in attività di servizio e in riposo, oltre allo stato numerico di quelli civili attualmente in servizio e dei civili e militari pensionati.

Gli assegnamenti degli impiegati in aspettativa ascendono a lire 642,144. Il Ministero delle Finanze concorre a formare questa somma per lire 447,269. La principal ragione che fa salire così alta questa cifra è la soppressione delle linee doganali intermedie, decretata prima della formazione del Governo centrale dell'Emilia. Moltissimi sono i Preposti, moltissimi gli Agenti doganali in disponibilità. A Parma questa sola categoria importa la spesa necessaria di lire 195,000.

I disciolti Ministeri centrali di Parma e di Modena contribuirono essi pure ad aumentare la somma; e per verità il Governo non poteva conservare in attività di servizio tutto il numeroso personale che ne faceva parte senza generare nel servizio pubblico una inevitabile confusione. Nelle Romagne non esistendo un Governo centrale ed essendo molti posti vacanti nelle Amministrazioni parziali, scarsissimo è il numero degli impiegati in aspettativa, e quei pochi trovarono quasi tutti collocamento nella nuova Soprantendenza (1).

La colpa di questa spesa soverchia debbe ricadere non sui nuovi ma bensì sugli antichi Governi. La burocrazia che in ogni Stato tende

(1) L'Autore qui accenna probabilmente alle tre Soprantendenze delle Finanze stabilite e regolate coi regi Decreti 19 marzo e 15 aprile 1860, ni 4006 e 4064.

a consumare e ad assottigliare l'Erario moltiplicando gli impiegati aveva nelle Provincie dell'Emilia poste saldissimi radici.

Dall'unito Specchio . . . . . Ella rileverà, signor Ministro, che il numero degli impiegati, tanto in attività quanto in aspettativa, ascende, compresi i Preposti di finanze,

per Modena a 3,198, cioè a 5 2/10 per 1000 abitanti;

per Parma a 2,457, cioè a 4 8/10 per 1000 abitanti;

per le Romagne a 4,209, cioè a 4 1/10 per 1000 abitanti.

La somma complessiva degli stipendi di questo numero strabocchevole d'impiegati è di gran lunga inferiore a quella che ragionevolmente si potrebbe supporre.

In ogni Governo ben ordinato è elementare regola di amministrazione l'avere pochi impiegati ma retribuiti in ragione del loro merito e della opera che prestano.

I piccoli Governi assoluti vollero invece molti impiegati acciò si moltiplicasse il numero delle famiglie strette alla loro fortuna, ma li compensavano scarsamente perchè smarrissero ogni sentimento di dignità, non curandosi poscia se essi, costretti a lottar col bisogno, correvan pericolo sovente di mancare al proprio dovere. Io non accuso chi subiva la legge di una triste necessità, condanno chi ricorse a così stolte arti di governo. La colpa della demoralizzazione che scendendo dall'alto ha lasciato passando così funeste traccie nelle diverse classi degli impiegati ricader debbe sul capo di chi ne fu autore. Molti hanno accusato il Ministero dell'Emilia di aver mantenuto in ufficio gli antichi impiegati e di non aver licenziato tutti quelli che la fama notava di poco liberali. Il Governo non esitò a rimuoverne i principali, di fede dubbia, e che occupavano posti di fiducia, ma in quanto a quelli che non avevano importanza politica, guai se egli avesse aperto l'orecchio alle esigenze dei partiti: avrebbe corso pericolo sovente di commettere dolorosi errori, poichè in molti casi i rancori, le invidie, gli interessi personali s'ammantano delle sembianze del pubblico bene.

Sarebbe stato mestieri formare una Commissione d'inchiesta che avrebbe assai rassomigliato alla Commissione di censura Pontificia. E chi avrebbe osato sottoscrivere i Decreti che avrebber posto alla miseria innumerevoli famiglie e sparso il malcontento nel paese? Chi avrebbe osato disorganizzare i pubblici servizi sostituendo agli antichi nuovi ed inesperti impiegati? Chi avrebbe osato porre mano al riordinamento dei Dicasteri prima che l'attual stato di cose non si fosse rassodato, prima che l'annessione non avesse unificato le singole Amministrazioni delle Provincie? Infine, chi avrebbe osato togliere agli impiegati il diritto alle pensioni acquistato non solo per lunghi anni di servigio, ma bensì col rilascio dei relativi decimi dello stipendio? Questo è un peso che il nuovo Stato ha obbligo di accettare in quella stessa guisa ch'egli assume il Debito pubblico.

Io per me credo che il sistema attuale per gli impiegati non può durare, che il numero di essi debbe essere ridotto al numero strettamente necessario; ma credo altresì che si debba accordare a norma degli anni di servigio prestato la pensione a quelli che rimarranno esclusi, se però non ne abbiano con prevaricazioni perduto il diritto.

Nessun Governo oserebbe imitare il Governo pontificio. È noto come egli usasse ammonire soltanto e sospendere provvisoriamente gli impiegati che si erano appropriato il pubblico denaro affidato alla loro amministrazione, e spingesse la tolleranza fino a riporre subito in posto i dimessi, accordando loro perfino un compenso per le spese di viaggio incontrate per recarsi a Roma ad implorare la clemenza Sovrana. In questa guisa quel delitto conosciuto fra noi generalmente sotto il nome di *spunto di cassa* (malversazione) erasi moltiplicato in modo sorprendente, e mi è occorso sovente di trovarlo registrato fra gli stati di servizio di alcuni impiegati senza che avesse portato nocumento alla loro promozione. Alla corrompitrice clemenza d'un Governo clericale procurai per quanto stava in me di far sostituire la severa inflessibilità d'un Governo liberale, e mi accadde pur troppo sovente di dover punire impiegati che perduravano nell'antica via.

Ma prima di lasciare questo argomento debbo rispondere ad una ultima accusa che contrasta a quella precedentemente combattuta. Ci si fa debito di aver nominato molti nuovi impiegati. Non nego che siansi collocati in impiego uomini nuovi; non negherò neppure che siasi incorso in qualche errore intorno la scelta di quelli; ma nego formalmente che il loro numero sia grande, mentre fu limitatissimo. Affermo poi con franchezza che fu principalissimo e costante intendimento del Governo di chiamare nei primi posti di fiducia uomini liberali e quei cittadini illustri che per causa di libertà avevano sofferto persecuzioni ed esiglio. Ed infra i dolori che tormentano il cuore di chi in tempi nuovi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica, rammenterò sempre fra' più acerbi quello di non potere per le strettezze dell'Erario esaudire il più delle volte tanti uomini sventurati

che in nome delle loro famiglie, che in nome della loro fede politica, che in nome delle passate vicende invocano un collocamento a cui credono avere lor dato diritto le sventure patite.

Attivo

Dal Bilancio passivo passando al Bilancio attivo, è mestieri esaminare se le nuove Provincie siano meno gravate dall' imposte delle antiche e siano capaci di maggior rendita. È difficile impresa lo stabilire un confronto esatto, poichè il sistema delle tasse è svariatissimo. Nelle Provincie antiche poggia specialmente sulla imposta indiretta, nelle nuove Provincie dell'Emilia ha per base principale la imposta diretta fondiaria. È cotesta natural conseguenza dei piccoli e pessimi Governi che le amministravano, poichè mi accosto, ad onta della contraria sentenza di alcuni economisti, all'opinione manifestata da Thiers, il quale nel suo libro *La Proprietà* dichiara che, mentre nei grandi e ricchi Paesi l' imposta indiretta ampiamente si sviluppa, nei piccoli Stati invece l'imposta diretta si accresce senza misura, senza giustizia per i contribuenti, e diventa sovente intollerabile per arbitrio Sovrano.

La proporzione per cento lire col totale dei proventi ordinarii del Bilancio attivo è per le imposte dirette sui beni urbani e rustici nelle Romagne del 22. 43 per cento; in Parma del 25. 48; in Modena del 22. 16. Nel Piemonte invece è del 12. 89.

Se alle imposte governative si aggiungessero le imposte comunali, questa proporzione sarebbe nelle Romagne del 45. 42 per cento, proporzione che è la più solenne condanna del sistema pontificio. Questa radicale differenza di sistema è la principale difficoltà che s' incontra nello stabilire un confronto generale fra le nuove e le antiche Provincie per giudicare quali siano più aggravate. Per farlo poi con sicura coscienza, converrebbe conoscere la cifra di tutte le imposte locali, e in Piemonte il Governo medesimo ignora esattamente la somma del dazio consumo comunale.

Ho però creduto opportuno il compilare alcuni Quadri statistici indicativi delle rendite delle singole Provincie, ed uno Specchio di confronto delle imposte ragguagliato alla popolazione . . . . . .

Appare da quest' ultimo che i Romagnoli sono gravati a testa di lire 20. 80, i Modenesi di lire 15. 14, i Parmensi di lire 18. 91, mentre i Piemontesi sono aggravati di lire 22, 70.

Le imposte dirette, provinciali e locali, sono però di gran lunga maggiori nelle Romagne, e sommandole assieme si giunge a questo finale risultamento che i Romagnoli pagano a testa lire 28. 87, i Piemontesi lire 26, 54. Nè questa proporzione può notevolmente variare aggiungendo le imposte sul dazio consumo, poichè la tariffa del dazio consumo comunale è grave nelle Romagne quanto in Piemonte. Ma, anche prescindendo dalla considerazione delle imposte locali, non credo si possa affermare in modo assoluto che i Piemontesi siano più aggravati degli abitanti delle regie Provincie dell' Emilia.

La gravezza della imposta fondiaria non può desumersi dalla popolazione: essa sta in relazione colla ricchezza e colla feracità del suolo, come la imposta indiretta sta in relazione colla prosperità dell' industria e colla floridezza del commercio. Dovrò, signor Ministro, richiamare la sua attenzione sopra le tasse una per una, ed in questo esame mi studierò di stabilire qualche confronto. In complesso però credo che le Romagne siano più aggravate dell'antico Regno Sardo, come porto sentenza che nelle Provincie Modenesi e Parmensi le imposte siano più miti. Accordando a quelle Provincie i beneficii di un libero Governo, il Parlamento potrà, senza timore di nuocere alle private transazioni, aumentarle, coordinandole con un sistema più razionale.

Alcuni mossero gravi lagnanze contro il Governo dell'Emilia perchè non introdusse nelle Provincie nuove alcune tasse che sono in vigore nelle antiche. Per verità quelle riforme avrebbero arricchito l'Erario, specialmente se si fossero introdotte in tutte le Provincie dell'Emilia le Leggi sul bollo, sui diritti di successione, sull' insinuazione, sull' emolumento e sulle ipoteche in vigore nelle antiche Provincie del Regno. Dal confronto da me unito a questo rapporto, e che ho citato, appare che quelle imposte sono appunto fra quelle che riforniscono le finanze Piemontesi, gravando ogni abitante per testa complessivamente di lire 4. 86. I Romagnoli al contrario non sono tassati a testa da quelle imposte che di lire 1. 57, i Parmigiani di lire 1. 82, i Modenesi di lire 1. 23. Ma, oltrecchè le sovracitate Leggi d' imposta hanno così intima relazione colla legislazione civile e ne dipendono per modo che non sarebbersi potute applicare senza che la medesima si fosse pure in tutte le Provincie uniformata ed assimilata alla legislazione Sarda, io non avrei creduto giusto, nè tanto meno prudente consiglio l' aumentare una parte delle tasse senza mitigare contemporaneamente quelle riconosciute più gravose. Bisognava insomma riformare tutto il sistema

legislativo e finanziario: ma questa opera lunga e difficile incombe, lo ripeto, al senno del Parlamento, non a Governi provvisorii, che avrebbero anzi meritato severa censura se avessero avuto la temerità di porvi mano in tempi anormali.

Un' altra considerazione poi doveva pesare nei consigli del Governo dell'Emilia. Pendono tuttavia incerti gli animi per conoscere a qual concetto principale saranno subordinati gli ordini amministrativi dello Stato, se a quello dell' antica centralità o a quello di un largo discentramento. Ognun vede che, se questo ultimo sistema prevalesse nel Parlamento, l'unificazione di tutte le imposte non sarebbe forse più nè urgente nè necessaria in modo assoluto.

I pochi mutamenti introdotti nel sistema finanziario dell'Emilia non contrastano a questo concetto, e furono consigliati dalle urgenze dell' Erario o da alte ragioni politiche.

Il Ministro delle finanze unificò le tariffe doganali, diminuì il prezzo del sale, aumentò del decimo di guerra le imposte fondiarie in Romagna e nel Modenese, abolì la tassa diretta sui Comuni, pubblicò la tassa sulle mani morte, uniformò le imposte sui passaporti, annullò quelle che colpivano in Modena gli Ebrei, in Carrara la libera circolazione dei marmi; sciolse da ingiusto debito la Provincia ed il Comune di Bologna; alla legge che ordinava la condotta della breccia in Modena sostituì una tassa d' inghiaramento, soppresse la tassa sulla mutua assicurazione degli incendi, frenò il gioco del lotto stabilendo la ritenuta dei due decimi, parificò le tariffe postali e telegrafiche, e la legge sul bollo delle carte da gioco. Queste modificazioni aumentarono alcuni rami di rendita, ne diminuirono altri.

Il risultato complessivo fu il seguente:

Bilanci ultimi preventivi 1859	»	Lire 46,820 199
Bilancio attivo 1860 . . .		47,361 983
Aumento previsto di rendita nel 1860.	Lire	» 541 784

Dopo averle brevemente accennate le principali riforme che sonosi nell' Emilia introdotte per iniziare l' unificazione finanziaria colle antiche Provincie del Regno, Le terrò ora parola delle singole tasse colà attualmente in vigore e dei sistemi che le reggono.

Dogane Le entrate delle dogane nell'Emilia sono previste in lire 6,634,000: le tariffe furono unificate alle tariffe piemontesi il 10 ottobre 1859. L' unione doganale non scemò le rendite nel primo trimestre del corrente anno, anzi le accrebbe di lire 288,266, ad onta che colla Legge Piemontese provvidamente rimanessero aboliti i dazi di esportazione che colpivano i prodotti agricoli. Questo beneficio fu altamente applaudito dai nostri agricoltori, e riescì indirettamente ad una diminuzione della imposta fondiaria.

L' esperienza del primo bimestre parvemi sufficiente argomento per mantenere la cifra del bilancio 1859, che era stata adottata come base di riparto nel Concordato stipulato a Firenze fra la Toscana, l'Emilia ed il Regno Sardo. Le dogane che concorsero specialmente a formare l' accrescimento furono quelle di Rimini e di Ravenna. Questa ultima avendo acquistato una maggiore importanza, sarebbe forse opportuno dichiararla dogana di primo ordine. Per le interrotte relazioni col Veneto la dogana di Ponte Lagoscuro non ha ripigliato l' antico movimento.

Non calcolai aumento di prodotto per il decimo di guerra, ad onta che nel Bilancio Piemontese sia stato calcolato, e ad onta che nella mia assenza il conte Albicini che assunse temporaneamente l' ufficio di Ministro delle finanze, per conformarsi ai patti di Firenze, abbia dovuto attivarlo anche fra noi.

Io temo ch' egli avrà per effetto non di aumentare ma bensì di scemare le rendite; imperocchè egli sta in opposizione colla celebrata e savia norma di economia politica che in fatto di dogane le tariffe miti aumentando il consumo fruttano maggior copia di denaro all' erario. E per verità questo era l'argomento da noi adoperato per combattere il sistema pontificio che non voleva far scendere le tariffe doganali ad un limite anche più basso di quello adottato dal Tesoriere generale monsignor Ferrari.

Ora che vale che la nuova Legge le abbia diminuite se col decimo di guerra furono quasi ricondotte all' antico limite?

Gli audaci contrabbandieri che colle nuove tariffe, non trovando più sufficiente utile, avevano cessato in parte le loro operazioni, spinti da questa modificazione torneranno a ripigliarle con maggior attività, ed il decimo di guerra andrà forse disperso nelle loro mani.

Il pericolo di contrabbando è poi specialmente a temersi nelle Provincie delle Romagne che hanno ampie frontiere da guardare, essendo da un lato circondate dal mare e confinando nelle estreme parti col Veneto e colle Marche.

Questo pericolo non sarebbe forse tolto compiutamente colla diminuzione del decimo di

guerra, poichè le tariffe Piemontesi hanno in alcune loro parti necessità di riforma. Ciò non debbe recar meraviglia ad alcuno, poichè esse furono adottate per un Regno meno esteso e furono conciliate cogli interessi commerciali delle antiche Provincie. Ampliate le frontiere, aggiunti nuovi interessi da tutelare, sarebbe disconoscere il senno di chi presiede al Governo il dubitare che pur questa Legge finanziaria non sarà sottoposta ad accurato esame.

Noterò nell'interesse dell'Emilia le principali riforme desiderate dal commercio, raccomandando sovratutto alla giustizia del Parlamento le condizioni della nostra industria repentinamente passata dal regime della protezione a quello della libera concorrenza.

La principale riforma invocata dal nostro popolo è la riduzione della tariffa degli olii. Le Marche prima della Rivoluzione ne fornivano le Provincie dell'Emilia, e nelle Romagne quindi gli olii non eran soggetti che a lieve dazio di consumo. La città soltanto di Bologna ne consuma un milione di libbre.

Il maggior dazio ha necessitato il rialzo di un genere di prima necessità, e questo aumento è ricaduto sulla classe più povera dei contribuenti.

Nè compensa tal danno aver tolto le barriere agli antichi confini Toscani e Piemontesi, che nè la Toscana nè il Genovesato abbondano così fattamente di olii da soddisfare i nostri bisogni. La separazione del Contado di Nizza renderà anche più urgente cotesta riforma.

L'antico dazio pontificio era di lire 7. 90 per ogni cento chilogrammi; il nuovo Piemontese è di lire 10 per le navi con bandiera nazionale, di lire 15 per quelle che hanno bandiera estera.

Il contrabbando in questo ramo è attivissimo sulle frontiere delle Marche.

Il dazio del caffè è pure soverchiamente alto. Il Governo delle Romagne con molto profitto dell'Erario aveva adottato un dazio di lire 25. 50 per ogni cento chilogrammi: ora invece è stabilito in lire 30. La Camera di commercio di Bologna, alla quale sono debitore di molte notizie in questo proposito, fece pure istanza perchè da lire 25 il dazio sullo zuccaro raffinato fosse limitato a lire 18.

Negli estremi lidi dell'Adriatico esiste l'industria delle reti, unica fonte di commercio di quelle popolazioni. Protetta dal Governo pontificio, per le nuove tariffe ha sofferto grande detrimento: questo onesto richiamo, che interessa molte povere famiglie, non debb' esser respinto se non con maturo consiglio.

Il dazio sui filati di canape tinte non è in proporzione col valore aumentato dalla tintura. Servendo essi a molte fabbriche del paese, ed essendo nell'interesse generale che quelle fabbriche prosperino, la Camera di commercio innoltrò pure in questo proposito al Ministero dell'Emilia la domanda di una diminuzione.

Osservò pure la stessa Camera essere falso raziocinio quello che tassa 75 centesimi indistintamente per chilogramma le tele crude, siano esse grossolane o fine. Moltissimi sono gli operai impiegati a tessere i filati di cotone, non raccolti in grandi stabilimenti speciali, ma sparsi nelle nostre città. Mancando noi dell'arte di filare e d'imbiancare il cotone, essi si dolgono della tariffa Sarda che non lascia che un margine di 20 centesimi per chilogramma dal cotone filato bianco ai tessuti.

Il cotone consumandosi principalmente dalle ultime classi, sarebbe illuminato consiglio il favorirne l'introduzione abbassando il dazio.

La deficienza dell'avena nelle Provincie dell'Emilia consiglia di chiedere l'esenzione di ogni dazio per questo cereale.

Piccola industria in apparenza, ma che interessa molte famiglie, è fra noi quella dei zolfanelli. I fuscellini di legno che servono ad essi erano gravati di 30 centesimi ogni cento chilogrammi: oggi sono gravati di 8 lire. Replicate istanze giunsero al cessato Ministero per chiedere che il dazio fosse ricondotto all'antico limite. In Bologna esistono otto fabbriche, e la sola fabbrica Ghetti di Rimini ne produce 200,000 scatole.

Parimenti mi giunsero incalzanti rimostranze per gli aghi di acciaio che servono alla fabbricazione delle spille di vetro, antica e rinomata industria Bolognese. Una diminuzione per verità generale sull'acciaio e sul ferro sarebbe accolta con molta riconoscenza nelle nostre Provincie, come pure una diminuzione sui dazi del pepe, degli aranci, della colla forte di pesce, dei velluti di cotone, dell'antimonio ecc. Potrei annoverare molti altri desiderii del nostro commercio: stimo, per non dilungarmi soverchiamente, aver raggiunto il mio scopo, indicando le principali e le più urgenti riforme.

Se le tariffe furono unificate, non furono unificati i sistemi di amministrazione ed il soldo degli impiegati. Questa modificazione avrebbe sollevato molte obbiezioni e, nell'aspettativa di una generale riforma, creando dei nuovi diritti, avrebbe forse recato danno ed inceppamento ad una organnizzazione stabile. Le dogane nelle Romagne sono amministrate da quattro Intendenze, una per provincia, che corrispondono direttamente col Ministero, e regolano anche il dazio consumo. Nel Modenese invece esse sono regolate da tre Intendenti, uno a Modena, uno a Reggio e uno a

Massa, che amministrano tutte le imposte della Provincia. Nel Ducato Parmense l'amministrazione delle dogane è compenetrata nell'amministrazione delle imposte indirette, che ha un Ufficio centrale a Parma.

Il corpo dei Preposti fu organizzato colle norme del Regolamento Sardo: percepì il soldo, indossò l'uniforme piemontese. L'aumento del soldo portò nel Bilancio Romagnolo un aumento di lire 105,000 annue. Ad onta della paga cresciuta, in Modena ed in Parma si verificò invece una diminuzione di spesa perchè il numero dei Preposti fu scemato. E qui mi compiaccio soggiungere che questo Corpo, riconoscente ai beneficii ottenuti dal Governo, spiegò uno zelo indefesso, e mostrò che debbe attribuirsi esclusivamente alla falsa economia dei Governi assoluti la vergogna degli abusi passati.

Io però non posso dissimulare a Lei, signor Ministro, che un organamento militare sarebbe preferibile all'organamento civile Piemontese, e che tutti i Preposti dei nostri paesi desiderano di essere sottoposti alle leggi ed alle discipline militari.

Le spese di amministrazione delle dogane salirono in media nelle Romagne a lire 20. 40 per ogni cento lire, nel Parmense a lire 24, nel Modenese a lire 32.

La spesa minore nell' amministrazione Romagnola sta in questo che molti impiegati servono egualmente alla Amministrazione del dazio-consumo e sono notati fra le spese di quella categoria.

Una riforma generale sulla percezione delle imposte è indispensabile, e debbe esser argomento di gravi studi, per distruggere radicalmente pratiche viziose passate in consuetudine.

Privativa del Sale

Le rendite della privativa del sale sono previste in lire 4,470,000, somma minore di quella stabilita nel Concordato di Firenze, che non prese a calcolo la diminuzione del prezzo già stabilita dai nuovi Governi.

Le tariffe non sono compiutamente identiche, ma si accostano alle Piemontesi.

Il prezzo del sale comune a Parma e nelle Provincie di Modena e di Reggio è fissato a centesimi 30 per chilogramma come nelle antiche Provincie; nelle provincie oltreappennine e nelle Romagne a centesimi 24.

Ragioni politiche, estranee al Ministero delle finanze, consigliarono di mantenere questa differenza e di non adottare in nessuna delle Provincie dell'Emilia l'aumento del decimo di guerra.

Le spese di amministrazione ascendono nel Modenese al 25 per cento, nel Parmense al 28, nelle Romagne al 28. 57.

In questo ultimo Paese il servigio del tabacco intrecciandosi con quello del sale, alcune spese comuni ai due servigi sono notate a carico del primo.

I Romagnoli consumano quintali metrici di sale 63,000, cioè a testa chilogrammi 6 1/4.

I Modenesi 49,800, cioè a testa chilogrammi 8 1/3.

I Parmigiani 40,000, cioè a testa chilogrammi 8.

Il consumo complessivo per le Provincie dell'Emilia è di quintali metrici 154,000.

Il sale è fornito in parte dalle saline di Trapani e in parte dalle saline dell' Emilia, cioè da quelle di Cervia e di Comacchio nelle Romagne, e da quella di Salso Maggiore nel Parmense, che danno in media i seguenti prodotti:

Cervia	quintali	72,425.
Comacchio	»	61,033.
Salso Maggiore . .	»	9,754.
	Quintali	143,212.

Esse dunque possono provvedere quasi compiutamente al consumo di queste Provincie, oggi che, rotto il vincolo che univa le Romagne a Roma, non è più necessario inviare i sali di Cervia e di Comacchio nelle Marche e nell'Umbria.

Anzi, le saline di Comacchio essendo capaci di produrre oltre il doppio del sale che fin qui han prodotto, ed avviandosi esse ad una nuova prosperità per le riforme introdotte, potranno procurare il sale in parte anche alle Provincie Lombarde se il Governo lo stimerà opportuno. Nei magazzini di Comacchio giacciono 67,814 quintali metrici di ottimo sale. Parimenti nelle saline di Cervia si potrebbe raccogliere oltre 100,000 quintali di sale. Io non calcolai che la quantità che, come vedremo, il Governo è obbligato ad acquistare.

Benchè le rendite delle saline siano state notate fra le rendite dei beni demaniali, parendomi che esse siano collegate intimamente colla categoria della privativa del sale, credo opportuno il tenerne qui parola.

Saline di Cervia

Le saline di Cervia si compongono di 200 fondi salini, dei quali 152 1/2 di privata proprietà, e 47 1/2 di spettanza del Governo, che ne venne in possesso durante il Regno Italiano per la soppressione delle Corporazioni religiose.

Modificate in diversi tempi le concessioni, il Governo pontificio, con Decreto in data 4 maggio 1824, si obbligò di acquistare quintali metrici 72,425 di sale bianco al prezzo complessivo

di lire 170,452, prezzo che doveva essere ripartito per due terzi al cultore, cioè al fabbricatore del sale, e per un terzo al proprietario del fondo.

Nel rapporto di monsignor Cristaldi, Tesoriere generale, a S. S. in data del 16 giugno 1824 si legge che la Camera Apostolica, allo scopo di mantenere attiva la lavorazione delle saline di Cervia e lo smercio del prodotto delle medesime, si obbliga a non prevalersi per il consumo ordinario delle Legazioni, del ducato di Urbino, delle Marche, dell'Umbria, nè di sali esteri nè di quelli graniti del vallone di Comacchio, e neppure (e ciò è più strano) di quello in rimanenza nei magazzini di Cervia.

Ecco le norme principali fissate per la fabbricazione del sale.

I cultori sono iscritti in un ruolo generale: debbono essere di Cervia e del suo territorio, o domiciliati ivi legalmente da dieci anni, e debbono avere eziandio i requisiti di una buona condotta morale e politica. Iscritti nel ruolo, essi e le loro famiglie sono mantenuti in possesso dell'arte loro anche se abitano fuori del territorio Cervese. Cessando talun cultore o salinario di far parte del ruolo generale durante la campagna (cioè durante la raccolta dei sali) o per morte o per demissione, viene sostituito immediatamente altro individuo, ben inteso che il supplente appartenga alla classe salinaresca, rimanendo però la metà dell'utile alla vedova ed ai pupilli che sono considerati aspiranti nati all'impiego di capi-salinari.

Il Governo fornisce ai cultori gratuitamente l'abitazione, e possiede a questo scopo moltissime case in Cervia, la di cui manutenzione costa annualmente lire 3,500.

In questo stabilimento si può affermare avere il Governo posto in pratica il famoso sistema dei socialisti francesi del diritto al lavoro. Gioverà dunque indagare quali frutti ne abbia colto relativamente all'erario, all'industria, al ben essere morale e materiale di quelle popolazioni.

In Europa, scrive Michele Chevalier, citato anche da Parieu nei suoi Studi sul dazio consumo, il sale raccolto sulle rive del mare non costa altra fatica che quella di raccoglierlo, e nelle saline bene amministrate esso non costa che centesimi 30 ogni quintale metrico.

Il sale di Cervia per lo stipulato contratto costa all'Erario lire 3. 68 al quintale metrico, perchè conviene aggiungere alle spese di fabbricazione, rimborsate ai proprietarii ed ai cultori, lire 1. 32 ogni quintale per spese di amministrazione e di sorveglianza, come risulta da relazioni dell'Amministratore, signor Luigi Giorgi.

Fatta ragione della differenza del prezzo, il beneficio largito ai Cervesi costa dunque all'Erario lire 244,293, beneficio che in ultima analisi si converte in un aggravio a tutti i contribuenti delle altre Provincie.

Venendo poscia a dati precisi, è facile il constatare il danno che ne venne allo Stato dalla preferenza accordata ai sali di Cervia sugli esteri e su quelli di Comacchio. Il sale di Trapani posto a Bologna costerebbe lire 3. 85 al quintale metrico, cioè per quintali 72,425 metrici lire 278,836: il sale di Cervia posto a Bologna costa lire 5. 48. Acquistando quindi il sale a Trapani, il Governo risparmierebbe lire 118,053. Se invece poi del sale di Trapani si valesse del sale di Comacchio, prodotto in saline di sua esclusiva proprietà, questo costando (posto a Bologna) lire 2. 80, il lucro emergente per il danno cessante giungerebbe a lire 194,099.

Ho notato il prezzo che oggi costa al Governo il sale di Comacchio: ma ampliato e migliorato lo stabilimento, ho ragione di credere, come vedremo a suo luogo, ch'egli quasi diminuirà della metà. Come avviene egli adunque che nei bilanci le saline di Cervia figurano attive per lire 146,316?

Il Governo pontificio volendo dissimulare nei suoi bilanci gli abusi del sistema in vigore, immaginò di imporre l'obbligo all'Amministrazione cointeressata di comperare il sale di Cervia ad esclusione d'ogni altro e di pagarlo lire 4. 23 per quintale. È facile immaginare la conseguenza di questo artificio computistico. Le spese di percezione e di amministrazione della privativa dei sali accrebbero in ragione del prezzo alterato del sale, e il prodotto netto diminuì di quella somma posta in attivo alla categoria *Saline di Cervia*. Per non turbare i parziali bilanci delle Amministrazioni, ignorando qual prezzo realmente debba attribuirsi al sale prodotto in questo stabilimento, ho creduto di mantenere nel Bilancio l'antico sistema, commentando però il fatto e rettificando in questa Relazione le cifre.

Nè a ciò si limita la perdita che il Governo incontra in queste saline. Egli per antico patto e trattato colla Casa Estense si obbligò di fornire al Ducato di Modena il sale di Cervia a centesimi 90 per quintale. Il sale costando al Governo lire 3. 68, egli scapitava di lire 2. 78 ogni quintale. Nel 1858 la finanza di Modena ne vendè quintali 4,308, e lucrò quindi a danno dello Stato Romano lire 11,976.

Da questo abuso altro più grave ne germinò. Il Duca di Modena vendeva il sale ad un prezzo più mite del Governo pontificio, di guisa che i contadini romagnoli oltrepassavano furtivamente il confine per fornirsi di sale nei ma-

gazzeni modenesi. Oggi economicamente questa è grave questione per lo Stato. Può egli rimanere gravato il bilancio di così cospicua somma a beneficio dei Cervesi, e a danno dei contribuenti delle altre Provincie?

Da un altro canto si potrà distruggere ad un tratto un'industria sol perchè protetta da un falso sistema? Si potrà togliere il diritto ai Cervesi di produrre sale, e produrlo anche ad un prezzo alterato, mentre il dritto venne loro garantito da concessione sovrana?

Io temo che, se egli sciogliesse ad un tratto gli antichi patti, una intera popolazione si troverebbe esposta alla più dura miseria, e l'ordine sociale colà correrebbe grave rischio. Sicuri i Cervesi del diritto di produrre una determinata quantità di sale, sicuri del prezzo di vendita, sicuri che nessuna concorrenza avevano a temere, non solo non curarono di applicarsi a nessun' altra industria, ma non migliorarono neppure la fabbricazione del sale: e respingendo le migliorie introdotte in questo ramo di produzione negli altri paesi, produssero il sale peggiore d'Italia.

Non lavorarono, non batterono, non cilindrarono nei rispettivi bacini il terreno: non seppero dare alle acque la necessaria salsedine che soltanto si acquista colle macchine a vapore: raccogliendo il sale ogni quattro o cinque giorni, tolsero al prodotto la consistenza e la granitura necessaria, poichè in simil guisa il sale si mescola a molta terra, perde il candore e si distempra in brevissimo tempo.

Nessun'altra industria è poi fra essi in onore! la terra è affidata agli abitanti dei vicini paesi! la nuova coltivazione delle risaie fu attivata dai Ravennati. Le case sono cadenti, la città intera presenta aspetto di povertà e di squallore, ed infatti la miseria vi è più incalzante che altrove. Diresti quasi che la vita industriale del popolo è sospesa. Il cittadino acquistando il diritto al lavoro ha smarrito quell'operosità che feconda, vivifica l'industria ed il commercio, ed è fonte della prosperità e della ricchezza pubblica.

Le saline di Comacchio furono il 22 maggio 1858 date in conduzione cointeressata al cavaliere Baldassarre Dol per anni 24, conduzione che doveva aver effetto retroattivamente al primo gennaio di detto anno.

Prima di addentrarmi nell' esame dei patti del contratto, è bene che io noti come fossero nel Bilancio pontificio del 1857 allogate lire 62,927. 68 alle spese di quello stabilimento e come ne fossero previste le rendite in lire 179,810. Fra le spese stanno lire 5,320 prelevate come assegno particolare del Pontefice.

Del sale prodotto erano somministrati alle Marche quintali 20,344 al prezzo di 2. 82 per ogni quintale, al Ducato di Modena quintali 19,530 al prezzo di lire 1. 22 parimente per ogni quintale. Appare da ciò che Roma vendeva al principe alleato il sale a patti migliori che al proprio popolo.

Queste saline al tempo del Governo Italiano furono migliorate, poichè furono ad esse applicati i nuovi metodi ed i nuovi processi atti ad aumentare e a perfezionare la produzione. Però i nuovi bacini apparecchiati a raccogliere le acque salate non furono compiuti, e il Governo pontificio non curò di continuare l'utile impresa.

Il contratto stipulato con Dol segnò un reale progresso ed avviò le saline verso quella prosperità che era stata apparecchiata dal Regno Italiano; imperocchè, ripigliando i lavori interrotti, il gestore si riprometteva di rendere capace lo stabilimento in perequato di un annuo raccolto di quintali 135,000.

Assunse pertanto le spese necessarie a raggiungere quello scopo e che erano previste circa in lire 260,000, da ripartirsi in cinque Esercizi, e tolse a suo carico qualunque altra spesa fosse necessaria alla fabbricazione, custodia, copritura del sale, promettendo di fornire ogni anno al Governo quintali 50,860 di sale.

In correspettività di questi obblighi la reverenda Camera gli assegnò lire 58,520 annue, da ripartirsi in rate bimestrali, e gli accordò una cointeressenza sul sale che avrebbe raccolto oltre i quintali 50,860 stipulati.

Tale cointeressenza fu regolata nel modo seguente:

	al Governo	al concessionario		
dai 15 ai 18 mil. di sale	5/6	ossia mil. 2	1/6 cioè mil.	uno
dai 18 ai 24	4/6	idem	4 2/6 »	due
dai 24 ai 36	3/6	idem	6 3/6 »	sei
dai 36 ai 40	1/4	idem	1 3/4 »	tre
dai 40 in su	1/5	idem	1 4/5 »	quattro

Fu inoltre stabilito che alla fine della conduzione i miglioramenti di qualunque specie fatti nello stabilimento rimarrebbero in proprietà del Governo, compresi anche le nuove macchine ed i nuovi manufatti; che il gestore avrebbe fornito una cauzione di lire 53,000 (cauzione effettivamente sborsata a Roma, ma arbitrariamente ridotta poscia nel luglio 1859 dal Ministro monsignor Tesoriere generale a lire 26,600); che infine il cavaliere Dol sarebbe stato tenuto a prestare l'opera propria come gestore cointeressato.

Nel primo anno non fu raggiunta la cifra dei quintali pattuiti, poichè mancò il tempo opportuno per eseguire le necessarie opere di

miglioramento: nel decorso anno invece la parte spettante al Governo toccò i quintali 71,204, che, depurati dal calo di giacenza, rimangono quintali 61,032.

Ora, posta a confronto la quantità del sale raccolto colla corrisposta pagata al gestore, aggiuntevi le spese di sorveglianza riservate al Governo, risulta il costo del sale a lire 1. 04 il quintale metrico, costo che verrà diminuito della metà appena si saranno riattivati i lavori del Regno Italiano e saranno resi alla produzione i bacini rimasti durante la Restaurazione sterili ed infecondi.

Il contratto del Dol non fu però formalmente ratificato dal Governo delle Romagne, perchè egli mancò all'adempimento di uno dei principali patti stipulati.

A maggior chiarezza di questo fatto, è indispensabile conoscere alcuni particolari che brevemente mi farò a narrare.

Non avendo il Dol il capitale necessario per adempiere all'obbligo assunto di spendere in cinque Esercizi lire 260,000, dovette chiamare a parte del contratto quale socio capitalista il sig. Pietro Francia. Questi assunse di far fronte alle spese coi proprii capitali a patto di compartecipare all'utile dell'impresa e a patto che il Dol, qual socio d'industria, si obbligasse a sorvegliare il regolare andamento delle saline.

A tutelare il proprio interesse pretese il Francia di essere autorizzato nella sua qualità di socio capitalista, mediante speciale mandato di procura, a riscuotere dalla reverenda Camera le rate bimestrali dell'assegno stabilito. Rifiutò questa di riconoscere in lui tale qualità, affermando che per la natura della stipulata convenzione il Dol non solo non poteva ad altri attribuirla, ma che mancava in lui medesimo, non essendo egli che un agente, un impiegato che il Governo poteva licenziare a suo piacimento.

Nulladimeno, prescindendo da questa questione di diritto, accondiscese ad emettere i mandati in favore del Francia, e questi a tutto il 31 maggio 1859 impiegò un capitale di lire 174,448 in nuove fabbriche e in grandi lavori di miglioramento. Queste spese furono tutte approvate dal Dol e dall'Ispettore governativo.

Caduto il Governo pontificio, tentò il Dol di eliminare il Francia, e chiese alla Gerenza provvisoria delle finanze che a lui solo fossero sborsate le rate bimestrali dello stabilito compenso. Fallì nell'intento poichè quella, rifiutando di pronunziarsi sulla questione di diritto, continuò a versare nelle mani del preteso socio capitalista i mandati bimestrali sotto alcune discipline e sotto alcune riserve che le parvero necessarie a tutelare l'interesse dell'Erario.

Perduta la speranza, il Dol se ne partì e più non comparve a sorvegliare i lavori, ad onta che a ciò lo stringessero i patti da lui con monsignor Tesoriere convenuti. Anzi, quasi protestasse contro il nuovo ordine di cose, si recò a Roma ed ottenne di alterare la garanzia del contratto, facendosi restituire la metà della già sborsata cauzione.

Commentando questi fatti da un lato, e dall'altro rammentando i capitali sborsati, lo zelo spiegato, la fiducia mostrata al Governo nuovo, il Francia chiese al Ministero dell'Emilia di esser riconosciuto come unico conduttore di questa impresa.

La domanda rimase finora inevasa: ed io, non ostante replicate istanze, opinerei che il contratto fosse dichiarato sciolto. Sciolto perchè il Dol non prestò l'opera propria, sciolto perchè egli ottenne da monsignor Tesoriere generale, posteriormente al distacco delle Romagne, la restituzione di parte della cauzione, sciolto perchè, a tenore della interpretazione data dal medesimo Ministero di Roma al contratto per mezzo del suo rappresentante Pagnoncelli, il gestore debbe essere considerato come un impiegato che può essere licenziato qualora piaccia all'Autorità superiore. E se il contratto col Dol è sciolto, come potrebbe affacciare pretese il Francia che non vanta altri diritti che quelli che gli pervengono da esso?

Il nuovo Governo ha però obbligo di restituirgli i capitali spesi nell'impresa; e poichè l'amministrare direttamente le saline di Comacchio non gli tornerebbe nè utile nè economico, stimo ch'egli compirebbe un atto di equità preferendolo a patti eguali a chiunque chiedesse in amministrazione od in appalto lo stabilimento salino di Comacchio.

Saline di Salsomaggiore

Mi resta a parlare delle saline di Salso Maggiore. Le memorie conservate nei pubblici archivi mostrano che esse furono aggiudicate alla real Camera sotto la dominazione dei Principi Farnesi e che continuarono ad essere da essa amministrate anche sotto il Governo dei primi Borboni.

Sotto il dominio Francese fecero parte della Regia dei sali e tabacchi, e sotto Maria Luigia arciduchessa furono amministrate in via economica dalla Direzione delle imposte indirette.

Nel gennaio 1850 furono date in appalto al conte d'Adhémar che si obbligò a fornire il sale occorrente a tutto il Ducato al prezzo di lire 2. 50 il quintale metrico, prezzo che fu poscia portato a lire 3. 50. L'impresa fallì, il contratto fu sciolto, e le saline tornarono ad essere amministrate in via economica sotto la

sorveglianza di una Commissione che ebbe ufficio di migliorare le condizioni di quello stabilimento.

I risultati ottenuti da questa Amministrazione furono i seguenti:

in un quinquennio, cioè dal 1854 al 1858, le saline produssero complessivamente quintali 48,774. La fabbricazione costò lire 366,379, comprese le spese di riparazioni e l'acquisto di stigli, cioè in media lire 7. 63 per quintale.

Questo costo è per verità esorbitante: debbo però osservare che il sale prodotto è di una qualità così perfetta che il Governo al minuto lo vende tre franchi al quintale metrico di più d'ogni altro sale.

Alcune altre considerazioni hanno consigliato di mantenere queste saline, fra le quali la speranza tradizionale che esse chiudano nel seno loro una miniera di sal gemma, e il desiderio di conservare lo stabilimento balneario di acque saline iodate, dalle quali si ottengono ottime e maravigliose cure.

Questo stabilimento produce in media al Governo una rendita annua di lire tremila, dipendendo essa dal numero più o meno ragguardevole delle bagnature, fissate in ragione di un franco e venti centesimi l'una.

Nel rapporto del dottor Valentini appare che l'acqua che serve alle bagnature è la così detta acqua madre, cioè quella che cola dalle masse del sale già lavorato e che, misurata coll'areometro di Reaumér, segna fino gradi 45 di saturità.

Il signor marchese Rosa, uno dei componenti la Commissione nominata quando fu sciolto il contratto Adhémar, presentò al Governo dell'Emilia un progetto tendente in ispecial guisa ad organnizzare le ricerche del sal gemma. Queste ricerche hanno finora inutilmente stancato quanti si posero all'opera, spinti dall'induzione che le acque salse, le gessaie, il petrolio e le acque zolforose del vicino Tabiano potrebbero avere una origine comune in un deposito di sal gemma, del quale le acque salse non sarebbero che una continua lisciviazione. Il Governatore accordò al Ministero la facoltà di stabilire i patti, ma la invocata annessione ebbe luogo prima che le pratiche fossero condotte a termine. Io non oserei pronunziare un giudizio sulla utilità della conservazione di questo antico stabilimento, poichè, se finanziariamente dovrebbe esser subito abbandonato, la salute pubblica e la speranza di rintracciare il sal gemma possono forse autorizzare il Governo a mantenerlo.

abacchi Le rendite dei tabacchi sono notate come ascendenti a lire 8,228,000. La cifra fissata dal Concordato di Firenze è minore, ma gli aumenti che si sono verificati nel primo bimestre autorizzano ad adottare la cifra proposta dalle tre Amministrazioni locali.

La parificazione delle tariffe dell'Emilia con quelle del Piemonte è indispensabile al regolare andamento di questa Azienda, ma è mestieri in prima di parificare le qualità fabbricate. A porre in atto subito questa riforma si oppongono due difficoltà, le rimanenze degli Esercizi passati ed il pericolo di diminuire il consumo sopprimendo alcune qualità in uso fra noi, cioè quella dei sigari a lire 5. 40 il chilogramma nelle Romagne, e quella nel Modenese a lire 3. 50. Nel Piemonte i sigari a miglior prezzo si vendono a lire 9 il chilogramma.

A Bologna nel 1859 della qualità accennata ne furono venduti chilogrammi 103,338; a Modena chilogrammi 163,447.

Dallo specchio da me fatto compilare appare la differenza di consumo, di prezzo, di qualità.

Il consumo sta nelle seguenti proporzioni:

Modena	Kil.	444,794	a testa	0722
Parma	»	241,712	id.	0481
Romagne	»	827,787	id.	0816

La differenza di consumo fra Parma e le Romagne si verifica appunto nei sigari comuni e nei tabacchi da fiuto detti *scaglietta*.

Di questi a Bologna nel 1859 furono venduti chilogrammi 111,810 a lire 2. 60: a Parma chilogrammi 19,061 a lire 3. 05.

La fabbrica di Bologna è salita ad un alto grado di prosperità. Furono aggiunte 69 nuove lavoratrici e fu necessario che si ampliassero i locali.

Le spese di amministrazione e di fabbricazione furono nel 1859

in Parma	L.	40 »	ogni cento
in Modena	»	54 »	id.
nelle Romagne	»	39. 44	id.

Il sistema pontificio aveva pure in questo pubblico servizio moltiplicato il numero degli impiegati in misura strabocchevole.

Licenziai alcuni impiegati di dubbia fede e palesemente ostili al nuovo ordine di cose; scemai lo stipendio del direttore di lire 3,182, avendone nominato un nuovo; ma in quanto agli altri non sarebbe stato giusto il toglierli d'impiego improvvisamente.

Le donne che fabbricano i sigari sono retribuite più largamente in Romagna che non lo siano nelle antiche Provincie; non so condannare questo sistema, poichè la grave fatica, i pericoli di salute a cui vanno incontro richieggono un largo salario. Alcune riforme introdotte hanno portato un aumento nelle mercedi degli uomini impiegati a soldo fisso

e che non avevano modo di campare la vita. Questa riforma costò all'Erario lire 6,990.

Se il salario accordato agli operai è più alto in Romagna, lo sconto fissato ai postari è all'incontro molto minore che non lo sia in Piemonte.

Scancellai dal bilancio il premio accordato ai contrabbandieri Toscani e Modenesi. Strana moralità di un Governo che con una mano punisce il contrabbando e coll'altra lo premia!

A Modena la fabbrica era diretta da un amministratore cointeressato, ma egli non poteva, a norma del Decreto del Principe, affacciare nessuna pretesa di continuare nell'antico privilegio.

Liberato l'Erario da un patto gravoso, riservai però al conte Cervelli amministratore i diritti che a lui potessero competere.

Due sono le fabbriche poste nel Modenese, una a Massa, l'altra a Modena.

Erano amministrate senza controllo; le chiavi delle fabbriche, e quindi dei capitali dello Stato, erano lasciate senza cauzione ad impiegati subalterni; i generi che entravano nello stabilimento erano visitati dal solo magazziniere; la visita non era comune a tutti gli operai addetti allo stabilimento.

Mentre il Regolamento provvedeva che fossero sottoposti all'Azienda generale i Dispensieri ed i Postari all'ingrosso, gli Intendenti di finanze se ne riserbavano la nomina e li moltiplicavano a loro piacimento, per cui il loro numero non stava in relazione col consumo.

Ad alcuni Postari all'ingrosso furono assegnate larghissime provvigioni, perchè esercitavano il contrabbando a danno della Toscana e della Romagna, mentre altri toccavano vilissimi assegnamenti.

Il dispensiere di Castel Nuovo di Garfagnana lucrava lire 20,000 annue, e ne lucrava quasi altrettante la Posteria di Badia, ora per nuova disposizione abolita.

Sulla fabbrica di Parma non ho speciali osservazioni da porle sott'occhio, benchè in essa pure convenga introdurre alcune riforme.

La questione grave che corre alla mente di tutti è questa, e cioè se si debbano con danno dell'Erario mantenere tutte quattro le fabbriche dell'Emilia o mantenere soltanto le principali.

L'interesse delle finanze consiglierebbe certamente a limitarle, ma ragioni di equità e di politica si oppongono a che questo provvedimento sia adottato.

La limitazione delle fabbriche non può venire che gradatamente, evitando qualunque violenta determinazione. Numerose famiglie vivono di tal industria, e il benessere dei popoli deve stare in cima d'ogni nostro pensiero.

Il prodotto dell'appalto delle gabelle, dei tabacchi e dei sali è scarso nell'Emilia, perchè nelle Romagne gli spacciatori al minuto dei generi regali sono in numero determinato e non sono soggetti a nessuna tassa. Pagano unicamente una somma determinata quando è loro accordata la patente.

Dazio Consum

Il sistema che regola la percezione del dazio consumo nell'Emilia è compiutamente diverso dal sistema Piemontese.

Esso nel Ducato di Modena e nelle Romagne si accosta a quello in vigore in Lombardia e, tolte poche variazioni, è lo stesso che era in uso sotto il Regno Italiano.

È distinto in due categorie: dazio delle città murate e dazio forese.

Il dazio delle città murate è regolato da apposite tariffe che variano a norma del grado e della popolazione delle città, ed è amministrato da uno speciale Ufficio.

Ho unito a questa relazione una Tabella..... che confronta le diverse tariffe, avvertendo però che esse non comprendono che i diritti governativi.

Ai Comuni accorda la legge di aggiungere alcuni centesimi a loro profitto, ma questi sono in loro nome percetti dagli agenti del Governo senza che abbiano veruna spesa, tranne l'un per cento accordato ai Ricevitori sugli incassi lordi.

Il dazio forese è imposto nei Comuni aperti. Esso sottopone alla tassa di consumo gli esercenti, ossia quelli che tengono commercio di generi colpiti dalla tassa.

Il Governo apre un appalto in ogni Comune. Riesce appaltatore il miglior offerente. Della corrisposta stabilita il sesto nelle Romagne è assegnato ai rispettivi Comuni, i quali debbono farne risentire il vantaggio ai contribuenti più poveri, portandolo a deduzione della tassa comunale conosciuta sotto il nome di *focatico*, della quale farò parola quando esamineremo l'imposta personale.

Tutti gli esercenti convengono coll'appaltatore in un canone annuo proporzionato all'entità dell'esercizio; se qualcuno non vuole convenire è costretto a pagare la tassa dei generi che vende a norma della tabella.

Nel Ducato di Parma eravi un'unica tariffa; il Governo amministrava direttamente questo ramo d'imposta; prelevava a suo utile lire 200,000 e l'otto per cento per le spese di percezione, ed il rimanente versava nelle casse comunali.

Questo metodo rassomigliava al metodo del canone gabellario Piemontese, poichè in realtà

le lire 200,000 erano un assegnamento invariabile a beneficio dello Stato; soltanto l'amministrazione, che in Piemonte lasciata al Comune, in Parma e Piacenza era riservata al Governo.

Per Decreto del Governatore Pallieri lo Stato non preleva ora sugli introiti del dazio-consumo altra somma in fuori di quella dell'otto per cento che appena lo compensa delle spese di percezione. Cotale sistema è identico al sistema oggi in vigore in Francia. Io mi acconcerei di buon grado a siffatto concetto purchè in compenso si limitassero i centesimi addizionali sulle altre imposte.

Il dazio consumo nell'Emilia produce lire 3,100,000, cioè aggrava ogni abitante a testa di centesimi 87 in Modena, di lire 2. 29 in Romagna, mentre in Piemonte lo aggrava di lire 1. 22.

Per completare questo confronto sarebbe necessario conoscere a quale somma ammonti il dazio comunale sì nelle nuove che nelle antiche Provincie. Ma se risulta che in Romagna esso ascende a lire 719,417, in Modena a lire 129,536, in Piemonte la cifra complessiva non è stata mai finora accertata.

Nelle Romagne nel primo trimestre 1860 si è verificato un considerevole aumento di rendita di lire 84,299.

Nelle provincie Modenesi e Romagnole il dazio sul pane, sui cereali, abolito in ogni civil paese, non solo fu mantenuto, ma fu spesse volte accresciuto. Ogni quintale metrico di farina paga in Modena e Reggio lire 1. 95, a Bologna lire 1. 90, nelle città minori Romagnole lire 1. 70.

I Governi delle provincie dell'Emilia avrebbero desiderato di abolire immediatamente questo ingiusto balzello che versa nelle pubbliche casse lire 739,000; se non che nelle gravi ed eccezionali circostanze in cui si trovava la patria parve a tutti improvvido consiglio spogliare l'Erario di così cospicua somma, molto più che a quella cifra non si sarebbe limitato il danno ch'esso avrebbe risentito. Egli è evidente che, abolendo il dazio sulle farine, l'equità avrebbe voluto che si accordassero proporzionati compensi agli speculatori che lo avevano tolto in appalto dai Governi e dai Comuni.

Io non voglio menomare la ripugnanza che prova ogni animo onesto per una tassa che rialza artificialmente il prezzo del pane ed indirettamente abbassa il salario dell'operaio; ma espongo soltanto le ragioni che ci obbligarono nostro malgrado a mantenerla.

E mentre tutti gli ordini dei cittadini sostenevano con serenità di animo nuovi sacrifizi per la patria, sarebbe stato recare offesa alla generosità del nostro popolo il supporre che genererebbe in lui malcontento il partito di prorogare per alcuni mesi a benefizio della causa nazionale un dazio tollerato con rassegnazione da oltre mezzo secolo.

La tariffa del dazio consumo è erroneamente compilata: mentre colpisce i generi di prima qualità, lascia liberamente circolare gli oggetti di lusso: mentre aggrava improvvidamente la mano sulle carni di manzo, di vitello, sugli olii, sulle legna da ardere, lascia introdurre senza ostacolo nelle città murate i polli, le ova, i tartuffi, le cacciagioni e molti altri articoli che in Francia pagano in ragione del loro prezzo elevato e del lusso a cui servono.

In generale il dazio è alto e provoca il contrabbando. Questo male peggiora per i centesimi addizionali che la legge facoltizza i Comuni ad aggiungere per rifornire le loro casse.

Le carni di vitello, sopratutto in alcune città delle Romagne che contano diecimila abitanti, sono tassate così sproporzionatamente col loro valore che alle loro porte non si daziano che dieci o quindici vitelli al mese: prova evidente che i contrabbandieri fanno lor pro di una tariffa che in ultima analisi, come fu da me notato in un Rapporto al Governatore Cipriani in data del 15 agosto 1859, incoraggia lo spirito di frode e stimola il genio della falsificazione.

Molti stimano che per distruggere quella illecita speculazione, praticata dal nostro popolo da lungo volger di anni e parificata ingenuamente dal Governo Pontificio in pubblici atti ad un mestiere, basti il raddoppiare le guardie di finanza! Io credo che il miglior mezzo invece per raggiungere questo scopo sia di moderare il dazio. Nè di questa riforma avrebbe danno lo Stato: anzi aggiungerò che il dazio mite farà aumentare il consumo e farà entrare nelle casse pubbliche il lucro che oggi va disperso nelle avide mani dei contrabbandieri.

Il cardinale Antonelli pubblicò una tassa sulle bevande; ma non trovando utile di applicarla in quegli anni in cui la malattia dell'uva rovinava fra noi le viti, la convertì in una imposta diretta sui Comuni, come se fossero in colpa di una calamità inflitta dalla natura.

I Municipii per soddisfarla imposero principalmente la proprietà fondiaria, in guisa che i proprietarii non solo videro scemate le loro rendite ma dovettero in causa di questa diminuzione sottostare ad una nuova imposta dal Governo dell'Emilia con molto plauso poscia abolita. Furono però dal Governo ordinati

alcuni studii, e fu opinione generale che questa tassa produrrebbe parecchi milioni! Essa va però attentamente studiata per sfuggire alle giuste rampogne che moveva Bastiat con tanta eloquenza contro di essa all'Assemblea nazionale di Francia.

In Parma esiste una tassa sulle bevande. Essa è mitissima.

La percezione del dazio consumo costò a Modena nel 1859 lire sette per ogni cento.

In Parma la spesa va confusa nell'amministrazione delle imposte indirette.

Nelle Romagne costa invece lire 11 59. Ivi la cifra è più alta perchè, come ho notato, alcuni impiegati servono eziandio alle dogane.

Aumentai il soldo degli impiegati che stanno alle porte.

Condannati a sopportare il freddo, a vegliare le intere notti in locali angusti e mal riparati, quegli impiegati erano così meschinamente retribuiti che amare lagnanze giungevano ogni giorno al Ministero. La riforma proposta da me al Governatore Farini e da lui adottata colmò di gioia numerose ed oneste famiglie e importò la somma annua di lire 51,000. Questo è il solo aumento considerevole di soldi praticato nell'Emilia. Ne accetto con calma la responsabilità, poichè fu un atto morale che riparò ad una lunga ingiustizia e che produrrà ottimi frutti anche per l'Erario. Al soldo più largo corrisponderà servigio più attivo. Un atto di giustizia non va mai perduto per il Governo che risolutamente lo compie.

Contribuzione prediale

La contribuzione prediale è parte principalissima del bilancio, e sopra di essa in ispecial guisa richiamo, signor Ministro, la sua attenzione. Essa rende complessivamente per le tre Provincie lire 10,927,057. Concorrono a formare questa somma per l'Esercizio 1860

le Romagne, compreso il decimo di guerra, per . . .	lire	5,842,037
Modena, compreso parimente il decimo di guerra, per	lire	2,640,000
Parma, compreso parimente il decimo di guerra, per . .	lire	2,850,000
	lire	10,927,057

Nelle Provincie Modenesi i Comuni riscuotono, unitamente alle imposte locali, la prediale mediante ricevitori particolari, i quali hanno particolari contratti triennali a scosso e non scosso, stipulati in seguito di asta pubblica. Le rate di esigenza sono varie secondo le località. Nel Modenese, nel Reggiano, nel Guastallese, le rate sono sei, scadibili per bimestre; nell'Oltreappennino talvolta sono tre, talvolta sono quattro, scadibili di quattro in quattro mesi o di tre in tre. La legge trasfonde nei ricevitori il privilegio del Tesoro. L'esazione non porta al Governo veruna spesa, poichè questa sta integralmente a carico dei Comuni che accordano ai ricevitori un premio che varia dall'uno al tre per cento. Nelle Provincie Parmensi il Governo nomina degli esattori in quella stessa guisa che nomina gli altri impiegati: li sottopone soltanto ad una cauzione corrispondente al sesto delle somme che debbono annualmente riscuotere. Hanno pure ufficio di riscuotere le sovraimposte locali. L'imposta è divisa in dodici rate, scadibili il giorno 15 d'ogni mese. La spesa di percezione in media ascende al due e mezzo per cento, poichè il premio assegnato agli esattori varia a norma delle cifre segnate nei ruoli. Quanto è più forte la somma registrata in essi, tanto è minore la proporzione della relativa provvigione.

Nelle Romagne riscuotono la prediale bimestralmente in rate uguali e posticipate, quattro Amministratori, uno per provincia, cioè uno per Bologna, uno per Ferrara, uno per Forlì e uno per Ravenna, che hanno col Governo un contratto sessennale a scosso e non scosso e che hanno facoltà di usare il privilegio della mano regia.

Il premio normale, corrispondente ai centesimi addizionali, imposto ai contribuenti per le spese di percezione, ascenderebbe al quattro e mezzo per cento; ma gli amministratori, con apparente utile dell'Erario, lo menomano. Dico apparentemente, poichè, come Le ho fatto osservare quando tenni parola del Debito pubblico, accordando ad essi il libero uso del deposito dei fondi idraulici, il Governo, oltre il premio stipulato, accorda ad essi un premio occulto. Essi sono pure tenuti a prestare una cauzione che, come a Parma, corrisponde ad una rata bimestrale; ma questa cauzione è illusoria poichè quasi sempre minore del deposito dei fondi idraulici giacente nelle loro casse. Il Governo pubblicò sovente un'asta per deliberare al miglior offerente l'ufficio di Amministratore, ma poscia lo accordò sempre a chi tornava a lui più gradito per motivi politici. È recente la memoria della nomina del conte Mattei, scelto unicamente per favore sovrano ad onta che altri avessero offerto patti più utili al pubblico tesoro. Nella provincia di Bologna il nuovo Governo sostituì all'Amministratore la Banca delle quattro Legazioni.

Dopo averle esposti i varii sistemi di percezione della contribuzione prediale nelle singole provincie dell'Emilia, darò un cenno sui varii catasti che le servono di base.

Nelle provincie Modenesi nove sono i catasti. Sono regolari, cioè muniti di mappe, di registri parcellari, di tavole indicative, quelli di Massa e Carrara, quelli dei territorii che già appartennero al Ducato di Parma, e quelli che formarono parte dei Ducati di Toscana e di Lucca; sono irregolari invece quelli di Rolo vicino alle Provincie Mantovane, perchè non parcellari, quelli di Modena e di Reggio perchè privi di mappe. Sono poi irregolarissimi quelli delle montagne Modenesi, Reggiane e della Garfagnana.

Il valore censito dei catasti di Modena e di Reggio fu determinato da stime fatte da periti sommariamente per ciascun corpo di terra. Nelle montagne e nella Garfagnana mancano compiutamente le stime; ed il catasto è regolato da due registri che contengono, l'uno il valore censito e i confini di ciascun corpo di terreno quale venne denunziato dai proprietarii, l'altro in cui stanno scritti i nomi dei proprietarii e serve a registrare le volture o passaggi di proprietà. Questi catasti furono formati nelle Provincie di Massa e Carrara nel 1831, nei territorii già Parmensi nel 1825, in quelli già Toscani nel 1830, in quelli già Lucchesi nel 1837, nella Lunigiana nel 1836. Quello di Rolo ebbe origine nel 1760. Gli estimi del piano e del colle di Modena e Reggio furono stabiliti nel 1791. Gli estimi della montagna furono regolati nel 1817, in Garfagnana il catasto dura da oltre un secolo.

Essendo varia la forma dei catasti, furono pur varie le basi che concorsero a determinarli. Nei territorii Parmensi, Toscani e Lucchesi, e in quelli di Rolo e di Massa servì di base la rendita media delle epoche in cui furono formati, operata la sottrazione delle spese di coltivazione delle terre e di manutenzione dei fabbricati. Pel piano e colle di Modena e di Reggio si stabilì l'estimo capitalizzando al cinque per cento la rendita dei fondi valutata sommariamente dai periti; per le montagne il Governo si attenne alla rendita denunciata ai proprietarii. Mancano esatte notizie per la Garfagnana e per la Lunigiana.

Il catasto parmense è regolarissimo ed è formato a norma della legge francese. Soltanto due Comuni, Mulazzo e Villafranca, e due sezioni dei Comuni Scurano e Buzzano ne sono privi. L'imposta in questi parziali territorii è regolata da un registro che indica i proprietarii, le loro proprietà descritte in corpo, e l'estimo che fu dichiarato dai proprietarii medesimi. Le operazioni del catasto ebber principio nel 1807; fu attivato nel 1811 in alcuni Comuni; negli altri fu attivato mano a mano che era compiuto. La base principale che servì a formarlo fu la rendita media reale, calcolando i prodotti d'ogni sorta sui prezzi delle mercuriali dei rispettivi Comuni e dei mercati più prossimi, e sottraendo le spese di lavorazione ed il frutto dei capitali vivi e morti necessari alla coltivazione.

Nelle Romagne vi ha un catasto per i fondi rustici con mappe e registri parcellari, formati a norma del sistema corografico ed analitico con molto senno e molta regolarità sotto il Regno Italiano. Le stime furono incominciate nel 1821 dal Governo Pontificio, e riuscirono svariatissime e difettose. La norma che doveva servire a formare il valor catastale era la rendita media capitalizzata al quattro per cento, poichè nelle Romagne l'imposta è prelevata sul capitale e non sulla rendita. I periti per misurare questa rendita ad una medesima stregua, che risultar doveva dai prodotti del suolo e dai relativi loro prezzi, avrebber dovuto informare le proprie operazioni ad un solo identico criterio acciò non mancasse quella proporzionalità senza la quale non può esistere alcuna giustizia distributiva nella formazione delle imposte. Ma per il soverchio loro numero, ma per la inesperienza di molti fra essi, ma per il nessun accordo preventivo preso, ma per l'azione isolata di tutti (per tacere di altre occulte ragioni), essi non seppero stabilire un' equa proporzione fra le stime catastali ed il valor venale de' beni nei diversi Comuni.

Attivato il nuovo catasto, per le sproporzioni che alterarono in modo sensibile le cifre dell'antico contributo nelle diverse Provincie non solo ma ne' varii territorii, sorsero amare e dolorose rimostranze di molti contribuenti.

Il Governo fu quindi costretto di rinunziare alla norma stabilita nel Moto Proprio di Pio VII, che fissava l'imposta per ogni cento scudi di estimo invariabilmente a lire 7. 77. Adottò poscia in via provvisoria, per ristabilire almeno approssimativamente l'equilibrio turbato dalle recenti stime e la proporzione fra le stime dei diversi Comuni, il consiglio di applicare la tassa in misura diversa non solo ad ogni Comune ma bensì a minori frazioni di territorii, servendosi quale scorta delle cifre dell'antico contributo. Oltre 153 sono le proporzioni, ossieno i saggi del contributo in Romagna, e variano da lire 1. 37 a lire 8. 77 per ogni cento scudi di estimo. Non è difficile giudicare che, non ostante queste arbitrarie rettificazioni le quali sconvolsero tutta l'economia della legge e resero quasi inutile il catasto, l'imposta in un Comune è mite, in un altro enormissima. Lo riconobbe eziandio il Governo medesimo coll'avere stabilito che, compiuta una stabile riforma, si sarebbero compensate quelle Provincie che avessero pagato di più delle altre. Le Ro-

magne per questo titolo sarebbero creditrici di molti milioni dal rimanente dello Stato.

Pertanto a torto si loda il Governo Pontificio di aver formato un regolare catasto. La parte regolare fu opera del Governo Italiano! Esso non seppe che arbitrariamente, irregolarmente attivarlo, ad onta delle ingentissime somme spese a questo scopo. Promise però che questo stato provvisorio non durerebbe che diciotto mesi! Nelle Romagne il Governo nuovo lo trovò in attività dopo ventidue anni.

Più gravi e funesti ai contribuenti sono gli errori commessi nella formazione del censimento urbano. Questo fu incominciato nel 1830 sulle norme stabilite dalla Presidenza del Censo in un Decreto che porta la data del 16 maggio 1821; nuovo argomento per provare con quanta sollecitudine si eseguivano fra noi le leggi!...

Il Decreto citato stabiliva come unico fondamento per desumere il valore degli stabili la pigione in corso, non la reperibile, senza curare se circostanze straordinarie avessero portato il reddito di quello stabile a quella cifra, senza considerare se esso fosse in rapporto colla sua solidità e colla sua ubicazione.

Questa disposizione di legge ebbe per risultato che le case abitate dai poveri fossero esorbitantemente gravate e poco gravati riescissero invece i sontuosi palazzi. Ed infatti nel primo caso i periti, costretti dalla legge a prendere per base alle stime le pigioni in corso, non calcolarono che, trattandosi di piccole case poco solide, divise in minute frazioni, affittate a povere famigliuole che spesse volte incalzate dalla miseria non potevano tenere strettamente i propri obblighi, i proprietarii per l'incertezza della rendita, per l'estesa e minuta amministrazione, per le forti spese di manutenzione, trovavansi necessitati d'imporre ad esse una grave, sproporzionata e spesse volte nominale pigione. All'incontro nello stimare i palazzi, anzichè considerare tutti gli ambienti e vani che li componevano, a norma della legge non consideravano che la parte abitata, oppure, considerando il complesso, non assegnavano ad esso che un estimo sempre scarso, spesse volte ingiustamente minimo.

Notai i risultati di questi errori in un Opuscolo da me stampato sul Bilancio comunale di Bologna dell'Esercizio 1859, e mostrai come un ricco palazzo pagasse sovente, comprese le sovraimposte locali, appena il sette per cento sulla rendita reale, mentre le case abitate dai poveri pagano talvolta perfino il quaranta per cento.

Risulta pure a non lieve danno per l'Erario il non avere mai rettificato il censimento urbano dopo la sua attivazione, in guisa che i miglioramenti avvenuti nel volger di venticinque anni in molti stabili, l'ampliamento di molti di essi, le nuove costruzioni non vennero in nessun modo contemplate.

Rimane ora ad indagare se la imposta prediale nelle provincie dell'Emilia sia grave in complesso relativamente alle rendite, e grave riesca pure relativamente all'imposta prediale delle antiche Provincie. Essa percuote ogni ettare in Romagna di lire 5. 42; nelle provincie Parmensi di lire 5. 23; in quelle Modenesi di lire 4. 02. Ogni abitante è gravato nelle prime Provincie di lire 5. 14; nelle seconde di lire 5. 86; nelle ultime di lire 3. 94.

In ultimo, per ogni lira di rendita imponibile, i contribuenti Romagnoli pagano ragguagliatamente centesimi 28, i Modenesi centesimi 15. 40, i Parmensi centesimi 28.

Nelle antiche provincie Piemontesi la proporzione per ogni abitante è di lire 3. 54 di imposta e per ogni ettare di lire 2. 41.

Ma per formarsi un giusto criterio è necessario aggiungere alla imposta diretta tutte le sovraimposte locali e provinciali, che in complesso danno le seguenti proporzioni . . .

. . . . . .

. . . . . .

	Piemonte	*Romagne*	*Parma*	*Modena*
Per ettare . .	L. 4. 70	L. 12. 85	L. 5. 23	L. 6. 52
Per abitante . .	» 6. 90	» 12. 16	» 5. 80	» 6. 59
Per ogni lira imponibile	» »	» »	66 »	» 40 » » 25

Benchè io stesso abbia più sopra osservato che non si debbe tener strettamente conto del rapporto dell'imposta colla popolazione, coll'estensione e pur anco colla rendita catastale, quando però i dati statistici che se ne ricavano riescono tutti ad un identico risultato, che è quello di dimostrare una provincia più gravata dalle altre, è presumibile che si accostino al vero.

E l'esperienza dei fatti addimostra che questo giudizio ha fondamento di verità.

Le provincie Parmensi e le Romagnole, che appaiono maggiormente gravate, lo sono in realtà, poichè nelle prime in alcuni Comuni alpestri l'imposta assorbe quasi per intero la rendita, nelle seconde essa giunge fino a trenta franchi per ettare in qualche Comune. E specialmente lo sono dopo la Notificazione del Cardinal Antonelli che aumentò, ad onta del contrario parere della Consulta, l'imposta prediale di una settima rata, ripartita fra le altre sei. Imposta ingiustissima, e che ragion vuole scompaia dal primo bilancio che sarà votato dal Parlamento Italiano.

Le provincie Modenesi sono quelle che si accostano maggiormente alle antiche Provincie; ma è giustizia osservare che la rendita reale in molte porzioni di esse è proporzionatamente

minore di quella delle altre Provincie dell'Emilia, poichè il Governo Estense non procurò mai ad essa quei miglioramenti di strade e di canali che sono indispensabili a far prosperare l'agricoltura e che influiscono sopratutto sul valore dei prodotti del suolo.

Ma ciò che è particolare alle Romagne e costituisce realmente il loro maggior gravame è l'enorme sproporzione fra l'imposta governativa e la imposta locale.

Ed infatti, mentre in Piemonte le imposte locali e provinciali sommano a lire 16,608,085, cioè a lire 1,272,486 meno che le imposte dirette, nelle nostre Provincie le imposte locali e provinciali vincono le imposte governative di lire 1,898,925. Questo fatto non si verifica in nessun paese. In Francia, di dove partì il funesto sistema dei centesimi addizionali, esso ha per risultato che la imposta governativa è superiore all'imposta locale di lire 54,201,823.

Nella Lombardia medesima l'imposta locale non raggiunge il limite della erariale.

Nelle Provincie Modenesi e Parmensi l'imposta locale, non esistendo la provinciale, è inferiore, come abbiamo veduto, in modo notevolissimo alla governativa.

Questa differenza a danno delle Romagne tiene, a mio avviso, all'indole del Governo che le aumentò per lungo volger di tempo; e mostra ad evidenza il danno e l'erroneità del sistema dei centesimi addizionali.

Il Governo Austriaco non temè di spogliare violentemente ed arbitrariamente i Lombardi. Palesi furono i suoi atti; palesi furono le sue spogliazioni; non volle occultarle all'Europa; le impose anzi talvolta come pubblico e solenne castigo delle perturbazioni pubbliche. Il Governo Pontificio invece, che al cospetto dell'Europa diplomatica sempre si atteggia in modo pietoso e nasconde sotto il manto del Pontefice i tormenti con cui flagella gl'infelici suoi sudditi, vedendo il pessimo effetto che aveva prodotto la settima rata prediale, non ricorse più oltre a leggi violente: indirettamente pose invece balzelli sui Comuni e caricò le Amministrazioni locali di molte spese governative. In questa guisa ottenne di spogliare i sudditi di seconda mano, potendo affermare ai Sovrani cattolici che, tolto la citata settima rata prediale, di nessun altro tributo diretto aveva aggravato i suoi sudditi, ad onta delle recenti rivoluzioni e dei nuovi debiti contratti per riparare ai danni di esse. Così anche in questo ramo di pubblica amministrazione mirabilmente si palesò l'indole che informa i due diversi sistemi che regolano Austria e Roma, cioè violenza da un lato e dall'altro ipocrisia. A convalidare queste asserzioni citerò alcuni fatti.

Il Comune di Bologna nell'Esercizio 1858, ultimo Esercizio completo pontificio, aggravò il censo per scudi 129,274, ma fu costretto a farlo perchè il Governo gli aveva addossato scudi 34,532 di spese governative.

Per simil guisa l'estimo rustico del Comune di Bologna . . . . . fu aggravato di lire 1,55 centesimi per ogni lira di rendita imponibile. Nè soltanto ai Comuni, ma eziandio alle Amministrazioni provinciali furono indebitamente addossate molte spese. Stanno a quelle di Bologna l'assegno per un Uditore di Rota, gli archivi notarili, l'affitto dell'Uffizio del censo, l'assegno al Consultore delle finanze, i soprassoldi agl'impiegati governativi delle Legazioni (soprassoldi inutilmente esclusi dal Consiglio provinciale parecchie volte), il trasporto delle truppe, le case di lavoro, le elemosine del Legato e le spese dell'Oratorio a cui devono assistere tutti gli impiegati. E per tacere di molti altri casi speciali, mi limiterò ad affermarle che nel periodo che corse dal giorno in cui fu restaurato il Governo Pontificio al giorno in cui fu proclamata la Dittatura del Re, cioè nel volger di un decennio, i centesimi addizionali, aggiunti unicamente per provvedere 1° alla tassa di un milione imposta per una sol volta ai Comuni, 2° all'altra tassa diretta sui Comuni in correspettività della tassa sulle bevande, 3° alle spese di occupazione straniera sostenute dalle Provincie e dai Comuni, ascesero a scudi 2,810,150, cioè a lire 14,949,980, ossia 1,494,999 ragguagliatamente all'anno.

Io non dissimulerò però che lo sviluppo preso dai centesimi addizionali è dovuto anche alle cattive Amministrazioni locali: ma perchè il Governo che ne aveva l'alta tutela non li frenò? Duolmi il dirlo, mentre non si spese che pochissimo per la istruzione e per i lavori pubblici produttivi, i Comuni aggravarono d'imposte i contribuenti per edificare degli splendidi teatri.

I centesimi addizionali si aumentarono nel 1854 fin sulle farine, mentre si aumentavano in cambio le spese di festività teatrali! Non mi dilungherò oltre in questo doloroso fatto: soltanto, poichè sono venuto in tale discorso, toccherò del sistema dei centesimi addizionali.

Io reputo questo sistema pessimo, immorale, contrario ai principii di una savia amministrazione. Il legislatore, nello stabilire l'imposta, ne determinò la quotità e la relativa gravezza. L'arbitrio lasciato ai Comuni e ai Consigli provinciali di turbare la proporzione stabilita è funesto perchè, aumentando grado a grado un'equa tassa, la rende vessatoria e spogliatrice.

Nel Piemonte stesso i centesimi addizionali hanno preso uno sviluppo che merita di essere attentamente studiato. Bene assomiglia questa facoltà d'imporre chi l'assomiglia ad una placida acqua che lentamente affoga! A riparare i danni prodotti, a frenare gli abusi, credo esser molto più savio e opportuno non dividere le tasse nelle due categorie governative e addizionali. Le tasse debbono essere votate assieme, altrimenti chi vota una tassa separatamente non ne può conoscere ed apprezzare l'importanza. In Francia il Governo ottenne di mantenere i centesimi addizionali in una giusta proporzione, disponendo che fossero approvati assieme ai centesimi governativi dal Corpo legislativo. Questo sistema è migliore forse di quello in attività fra noi, ma, potendo sollevare delle difficoltà, se si adottasse di decentralizzare le amministrazioni, come spero, io credo che senza pericolo si potrebbe, invece d'imporre centesimi addizionali sulle imposte fondiarie, mobiliari, patenti e sul dazio consumo, dividere le imposte medesime fra i Comuni, le Provincie e lo Stato, lasciando a ciascuno di essi a determinare la totale entità di quelle a loro assegnate. Spero avere addimostrato che questa riforma sia urgente, in ispecial guisa nelle Romagne, e spero anche che il Parlamento prenderà ad attento esame questa quistione che, se non è la più grave, almeno è una delle più gravi che solleverà l'ordinamento finanziario del nuovo Stato.

All'imposta prediale tengono dietro nel Bilancio le altre imposte dirette, e cioè la imposta mobiliare e personale e l'imposta patenti.

Imposta personale — Modena

Nelle Provincie Modenesi vi è un'imposta personale che colpisce tutte le persone di sesso maschile non indigenti le quali, compiuto il quattordicesimo anno di loro età, non sono giunte al sessantesimo, ed hanno dimora in Comuni aperti non soggetti a dazio consumo. Essa non corrisponde quindi alla tassa piemontese, poichè non colpisce gli agiati abitanti delle città, non colpisce il lusso e la ricchezza, ma specialmente il lavoro. La tassa per ogni persona è di una lira a favore del Governo e d'un'altra a favore del Comune. La percezione è fatta dal ricevitore comunale in una sola rata alla metà del mese di agosto, e sopra un unico ruolo che comprende la parte comunale in pari tempo che la governativa. Questa frutta all'Erario lire 93,000, al Comune parimenti lire 93,000.

Questa imposta non fu mai estesa alle Provincie di Oltreappennino nè a quelle di Massa e Carrara. Ingiusta violazione in fatto d'imposte della legge di eguaglianza fra le diverse Provincie.

Nelle Provincie Parmensi la tassa personale è pagata da chiunque non sia riputato indigente, senza aver riguardo nè al sesso nè all'età. È riputato indigente chi dal cumulo dei suoi proventi non ha per ciascun giorno dell'anno il prezzo della giornata di lavoro stabilito pel Comune in cui tiene domicilio. Il prezzo della giornata di lavoro è fissato ad una lira per le città di Parma e di Piacenza, ad ottanta centesimi pei Comuni di pianura, a sessanta pei Comuni di montagna. I contribuenti sono divisi in tre classi. Appartengono alla prima coloro che hanno una rendita reale o presunta maggiore di lire 2000, alla seconda quelli la cui rendita non oltrepassa le lire 2000, e non discende a una somma di lire 1000, alla terza quelli la cui rendita non raggiunge questa ultima cifra. La tassa della prima classe è tripla, e quella della seconda è doppia della tassa di terza classe. L'imposta non è di quotità ma di ripartizione, essendo ogni anno determinata da un apposito Decreto Sovrano. Si procede al ripartimento della contribuzione fra i Comuni moltiplicando il sesto della rispettiva popolazione pel prezzo di tre giornate di lavoro. Il sommato dei prodotti di queste moltiplicazioni forma il contingente supposto, che si aumenta o si diminuisce secondo che è minore o maggiore del principale fissato per l'anno (art. 60 Regolamento 16 marzo 1832 per le contribuzioni dirette). Riscosse per essa nel 1859 il Governo lire 120,000. I Comuni vi aggiungono dei centesimi addizionali per norma dei loro bisogni, centesimi che non raggiungono mai la cifra governativa. Nel 1859 i centesimi comunali ascesero a lire 83,981. Gli esattori del Governo curano l'esigenza anche della tassa locale, e la riscuotono in due rate eguali, e cioè al 15 aprile e al 15 giugno. La legge è più umana, più razionale che negli antichi Dominii Estensi, ma non colpisce neppur essa come la legge in Piemonte la ricchezza mobiliare. Essa è una tassa improvvida, poichè non reca all'Erario beneficio corrispondente alle cure che costa a riscuoterla e alla noia che procura ai contribuenti.

Nelle Romagne, nel bilancio, non vi è tassa personale: ma i Comuni furono autorizzati ad imporla a quelle Provincie in misura eccezionale, sotto il nome di focatico. Duolmi di dovere a lungo intrattenerla su questo argomento, ma è argomento gravissimo che interessa tutte le nostre popolazioni agricole. Io stimo esser necessaria una riforma radicale, e spero che Ella vorrà farsene il provvido iniziatore.

Il Moto Proprio di Pio VII dichiara che: —

« Potranno per i bisogni del Comune essere imposte le persone ». — Da questa disposizione di legge trae origine la tassa focatico. Imposero i Comuni le persone, ma le imposero in vario modo in ogni Provincia secondo le leggi pubblicate dai Cardinali legati o anche dagli impiegati subalterni che assunsero il magistero di legislatore e regolarono in questo proposito a loro talento la fortuna dei contribuenti.

Nella provincia di Bologna l'Editto è firmato dal cardinale Albani.

Esso divide l'imposta in tre categorie. Sono compresi nella prima i braccianti giornalieri capi di famiglia. Essi pagano una quota non maggiore di baiocchi sessanta fino all'età di sessant'anni: tutti i maschi che hanno compiuti i diciassette e che vivono in famiglia pagano il quinto della tassa assegnata al capo della famiglia. La seconda annovera i lavoratori dei terreni a mezzadria, e misura la tassa dalla quantità di frumento che per ordinario si semina nel podere: essa si divide in otto classi. Entrano nella terza categoria i possidenti, i commercianti, gli esercenti e capi d'arte. Questa pure si divide in classi che hanno per norma la maggiore o minore ricchezza. Sta alla Magistratura comunale il decidere a quale classe appartenga un contribuente, e quindi a decidere della sua relativa agiatezza. In ogni Comune vuol la legge che si dividano i contribuenti in quindici classi, ad eccezione del caso in cui i contribuenti fossero minori di quindici. Improvvida disposizione, che talvolta in poveri Comuni costringe le Amministrazioni locali a porre in diversa classe i contribuenti che dovrebbero essere registrati nella medesima. Nella provincia di Bologna il focatico in questa categoria si accosta ad una tassa di opinione. La cifra dei contribuenti varia a norma dei Comuni e dei loro bisogni. Per stabilire la proporzione in cui debbe stare la tassa pagata dai contribuenti di una classe con quella pagata dai contribuenti di un'altra, il Comune debbe considerare la distanza che passa fra la loro relativa ricchezza e debbe fissare la cifra del contributo in modo che essa mantenga la medesima proporzione. Dalle tre categorie non rimangono esclusi che gl'impiegati governativi, le guardie campestri, i frati, le monache. I parroci che non avessero che il semplice benefizio pagano a norma dell'entità del medesimo quindici paoli, dieci e perfino sessanta baiocchi. I cappellani variano fra uno scudo, otto paoli, cinquanta baiocchi. In questa guisa, non so con quanta dignità e giustizia, un prete è assimilato all'ultimo bracciante. Nella prima categoria rimangono solamente escluse le famiglie delle vedove i cui figliuoli non abbiano raggiunto i diciotto anni, poichè il Governo ritiene che la tassa di baiocchi sessanta sia così minima che niuno possa e debba esonerarsi invocando la propria miserabilità. Non ho mestieri di lunghe parole per provare l'enormità di questa legge che toglie a un misero lavoratore la mercede di tre giornate di lavoro. In Piemonte la legge scioglie dall'obbligo dell'imposta i braccianti giornalieri che vivono esclusivamente del loro lavoro, e ne' Comuni che hanno una popolazione minore di mille abitanti l'imposta non eccede per testa una lira. Nei Comuni alpestri delle Romagne invece per vilissime somme il Comune spoglia, assistito dalle leggi, povere famiglie, e le condanna sovente in simil guisa a più duro digiuno del consueto. Citerò un fatto. Nel Comune di Capranico regolarmente da alcuni anni il cursore promuove gli atti di sequestro contro un miserabile che vive in una casa scavata in una rupe e che non ha altro letto che un po' di paglia, e tutti gli anni intasca per il sequestro a spese del Comune quattro volte quanto costa la tassa.

Nella provincia di Ferrara la tassa è più equamente ripartita dalla Notificazione del Prolegato Caggiano. Essa è ragguagliata al massimo di baiocchi quaranta per individuo, ossia per qualunque maschio da quattordici ai sessant'anni. Dai calcoli statistici approssimativi risultando che per ogni mille abitanti sono duecento quaranta quelli che sono colpiti dalla imposta, ne viene che la colletta non può eccedere per questo numero di abitanti scudi novantasei.

Questa somma il Consiglio comunale la divide per classi, fissando quel carico che reputa più equo e più ragionevole. In ogni Comune è formata una classe addizionale, nella quale sono compresi gli operai che vivono alla giornata; classe che non viene imposta che in casi d'urgenza ed in lievissima misura. I soldati, i regolari professi o laici di qualunque ordine sono esenti. Ingiusta è però la disposizione che stabilisce che una famiglia che ha abitato una parte dell'anno in un Comune e parte nell'altro paghi in quel Comune dove si trovò il primo giugno, epoca in cui si formano i ruoli, mentre poi i villeggianti che si trovano in quell'epoca in un altro Comune godono del beneficio dell'esenzione.

Nella provincia di Forlì il computista Lucchini, che è firmato sotto la Notificazione, ha fatto vestire al focatico il carattere della tassa mobiliare. È pagata da ogni contadino in ragione del terreno che coltiva, da ogni capo di famiglia in ragione della pigione che paga. I poderi sono divisi in sei classi, non in ragione del grano che seminano ma in ragione della estensione del suolo. La tassa varia da uno

scudo a quattro. Parimenti è divisa in sei classi la tassa sull'affitto delle case. Ad una pigione di lire 53. 20 corrisponde una tassa di lire 2. 66, ad una di lire 58. 52 una di lire 4. 26, ad una di lire 85. 12 una di lire 5. 32. Dalle lire 106 e 40 alle 133 la tassa ascende a lire 7. 98, dalle lire 138. 32 alle lire 159. 60 lire a 9. 57, e dalle lire 164. 94 in avanti a lire 10. 64. E qui pure mi sia lecito l'affermare che questa tassa prova ad evidenza l'errore in cui sono coloro che giudicano che le nostre tasse sono mitissime a confronto delle Piemontesi, le quali almeno, se sono gravi, percuotono a preferenza la classe agiata.

Nella Provincia di Ravenna il focatico può invece assimilarsi ad una tassa di consumo. Le famiglie soggette a contributo sono divise in classi secondo il numero delle persone che le compongono. La prima classe comprende quelle che contano diciassette persone esclusivamente, la seconda tredici, la terza nove, la quarta quattro, la quinta tre.

La Legge emanata dal Prolegato Zacchia è mite in questo che esenta le famiglie miserabili la cui rendita prodotta dal lavoro e dall'industria non oltrepassa scudi venti moltiplicati per il numero degli individui che le compongono.

Questa tassa produce nelle Romagne lire 981,387.

Essa grava ragguagliatamente gli abitanti di centesimi 97 a testa e, se si escludono gli abitanti delle città murate che ne sono esenti, di lire 1. 21. La tassa mobiliare e personale del Piemonte produce lire 3,200,000, e compresi i centesimi addizionali, lire 4,781,051, cioè a testa centesimi 92. Da questo semplice confronto di cifre appare che è molto più grave la tassa comunale focatico in Romagna che la personale, mobiliare in Piemonte, unita all'imposta principale governativa la sovra imposta provinciale e comunale, riunite assieme in Piemonte: ed appare pure che il Governo paterno Romano autorizzava i Comuni a levar maggior somma sulle popolazioni rurali, sul lavoro dei poveri operai, che il Governo Piemontese non ne ritraesse dalla intera ricchezza mobiliare della città e dal lusso. « E questo fia suggel ch'ogni uom sganni ». Ma, fra i doveri che io sento profondamente qual Deputato e quale antico Ministro, principalissimo è quello di ottenere norme più umane e più savie per questa legge onde recare un conforto a quelle popolazioni oppresse per sì lungo volger di tempo da iniquo tributo.

Imposta sulle Patenti — Parma

L'imposta patenti in Parma produce lire 168,682, e colpisce chiunque esercita un commercio, un'industria, un'arte o un mestiere. Gli esercenti imponibili sono divisi in 7 classi. La quota di patente si compone di due diritti, fisso e proporzionale; il diritto fisso è stabilito per ciascuna delle sette classi da una tariffa che porta tre gradi, applicabili, il primo grado, agli esercenti nella città di Parma e Piacenza, il secondo agli esercenti entro le città minori, dentro le borgate di primo ordine, il terzo agli esercenti in tutti gli altri luoghi.

Classe	1° Grado	2° Grado	3° Grado
1.	lire 150	lire 50	lire 40
2.	» 70	» 25	» 20
3.	» 50	» 20	» 15
4.	» 30	» 12	» 8
5.	» 16	» 8	» 5
6.	» 8	» 5	» 4
7.	» 6	» 4	» 3

Il diritto proporzionale si compone del decimo dell'affitto tanto della casa di abitazione quanto de' luoghi occupati ad uso di botteghe, officine, laboratorii e magazzini, ad eccezione de' mulini e delle abitazioni dei mugnai; chè per gli uni e per le altre il dritto proporzionale è il centesimo. Non sono soggette al dritto proporzionale le ultime due classi 6.ª e 7.ª Anche tal contribuzione viene riscossa dagli esattori del Governo in dodici rate uguali scadibili addì 15 d'ogni mese. È questo in sostanza il sistema su cui la stessa tassa trovasi stabilita in Francia.

Impos sul Commer — Moden

Nelle Provincie Modenesi non può veramente dirsi che esista una tassa sulle patenti, vi esiste bensì una tassa che colpisce i capitali in commercio, al cui pagamento sono tenuti tutti i banchieri, commercianti, fabbricanti di qualunque genere o merce in ragione del mezzo per cento sui capitali fissi o circolanti che hanno affidati al traffico. Ne sono esenti coloro che esercitano il minuto commercio colla sola propria industria e senza la scorta di un capitale proprio che non raggiunga lire 500. Il prodotto di essa ascende a lire 45,000. È riscossa dai Ricevitori comunali in due rate eguali semestrali, ed è versata nel tesoro del Governo a cui spetta l'intero prodotto, se non che il Governo ne accorda a titolo di compenso ai Comuni la decima parte. La base su cui è stabilita questa tassa a prima vista pare più equa, ma essendosi per risparmio di spesa affidata esclusivamente ai Municipii la formazione dei ruoli e la verifica delle consegne, non debbe recar meraviglia se non diede in pratica buoni risultati. Il prodotto di lire 45,000 limiterebbe a nove milioni il capitale fisso e circolante dell'industria Modenese: evidentissima prova che i dati furono

adulterati, e triste esempio per quelli che credono facilmente potersi fondare sulle denunzie una tassa sulla rendita.

Imposta sulle Patenti — Romagne

Nelle Romagne la tassa sulle patenti fu promulgata, ma il Governo Pontificio non riescì mai ad attuarla che in alcune località, ad onta delle diminuzioni e dei mutamenti fatti a beneficio dei contribuenti.

Il nuovo Governo non l'aboli, ma non ebbe tempo nè modo di dare le necessarie disposizioni per porla in vigore.

Io non entrerò in lunghe parole per mostrare che, se il Governo Pontificio avesse in sul principio promulgato la Legge come fu modificata colla Notificazione del 15 novembre 1854, l'avrebbe attivata senza gravi ostacoli. Ma egli tollerando che i suoi sudditi rifiutassero di pagarla, scendendo a patti con loro, condonando le rate scadute, spogliò sè stesso dell' autorità necessaria a costringere gli amministrati all' obbedienza e, scoprendo la propria debolezza, legittimò l' ostinata resistenza dei contribuenti anche quando la legge diventò mite e ragionevole. Parve in sul principio che il Ministro delle Finanze avesse intenzione di ricorrere alla forza, ma questo divisamento riescì vano dinanzi all' unanime opposizione dei contribuenti, poichè anche quei pochi che erano devoti al restaurato sistema si ribellarono e preferirono di lasciar sequestrare i proprii capitali. Narrasi di uno di essi che offerse in sequestro al cursore una cassa contenente cento piccoli busti del regnante Pontefice Pio IX, che, essendo stati in grande pregio nel 1847, avevano subito in appresso le dure conseguenze della legge economica della offerta e della dimanda.

Stante l'immenso numero delle arti, industrie, traffici, e le difficoltà di paragonarne e assimilarne le varie spese, non fu possibile (od almeno sarebbe riescito troppo incompleto) di compilare un quadro comparativo delle tasse fisse imposte dalla stessa Notificazione Pontificia con quelle stabilite sulle industrie e commerci dalla Legge Sarda 7 luglio 1853, modificata e completata dall'altra del 19 aprile 1857: ma basta gettarvi sopra un rapido sguardo per accorgersi che sono molto più miti le tasse della Tariffa Pontificia di quelle delle Tariffe sarde. Infatti i banchieri esercenti in Roma non sono tassati che di annue lire 212, quelli esercenti in Bologna di lire 159, mentre invece gli stessi in Torino e Genova debbono pagare, se collocati nel primo grado, lire 2,800, se nell' ultimo, lire 500; nei Comuni di oltre trenta mila abitanti lire 1000 in primo grado e 400 in ultimo. I negozianti di buoi, cereali e biade in Bologna sono imposti di sole lire 79. 80, mentre nelle principali città del Piemonte pagano nel primo grado lire 225, nell' ultimo 75.

Non voglio moltiplicare gli esempi: citerò soltanto per ultimo come la tassa più alta per i locandieri ed albergatori delle Romagne sia di lire 31, mentre la tassa nell' ultimo grado giunge a lire 150 in Genova e Torino, a lire 90 nelle minori città.

La tariffa delle tasse sulle professioni liberali venne essa pure modificata e ridotta colla citata Notificazione 1854. (Un) quadro comparativo dei saggi stabiliti da essa con quelli in vigore in Piemonte . . . . . prova come questa classe dei contribuenti sarebbe meno gravata in Romagna attuando la legge che ivi esiste. Ella, signor Ministro, la farà attivare certamente, anche per la tassa sull' industria e commercio, non solo perchè è giusto ed equo che tutte le classi sociali concorrano ai carichi dello Stato, ma anche perchè è legge, e nell' osservanza della legge non si deve vergognosamente transigere, seguendo l'esempio del Governo Pontificio.

Nelle Provincie Modenesi esistono alcune altre tasse che possono classificarsi fra le imposte dirette. Esse sono la tassa sui capitali ipotecarii, la tassa dell' annuale denuncia sul bestiame, la tassa di coltivazione delle risaie.

Tassa sui Capitali fruttiferi

Collo stesso Editto 27 novembre 1849, con cui stabiliva l' imposta sui capitali in commercio di cui ho sopra fatto cenno, il Duca di Modena assoggettava ad un' annua tassa del mezzo per cento i crediti fruttiferi portati da qualunque titolo o causa, privilegiati o no, inscritti o non inscritti all' Uffizio ipotecario. Questa tassa corrispondeva al dieci per cento sulla loro rendita, calcolata al saggio consueto di cinque lire per ogni cento lire di capitale. Furono dichiarati esenti i capitali inferiori a lire 500 e quelli destinati a provvedere ad oggetti di culto; il consolidato ed il prestito forzoso dello Stato.

Nel Regolamento emanato il 7 dicembre 1849 per l' attivazione della legge s'impose, quanto ai crediti esistenti alla data in cui essa fu promulgata, l'obbligo ai creditori di farne la denunzia. Quanto a quelli che sarebbero costituiti in avvenire, quell' obbligo fu addossato ai notari, cancellieri dei tribunali, non che ai conservatori delle ipoteche. Le regolarità delle denunzie dovevano essere poscia verificate da apposite Commissioni. Inoltre fu istituito, ed esiste tuttora, presso il superiore Dicastero delle finanze in Modena un Ufficio detto del censimento dei crediti ipotecarii per ricevere, verificare le denuncie, applicare la tassa; il pagamento fu stabilito doversi fare in due rate semestrali, colla scadenza la prima al 30 giugno, l'altra al 31 dicembre d' ogni anno; la riscos-

sione, a scosso e non scosso, è affidata agli esattori comunali, col medesimo premio pattuito per la imposta fondiaria nei rispettivi loro contratti coi Municipii. Il provento annuo di questa imposta ascese nell'ultimo bilancio a lire 257,000.

Tassa sulle risaie

Una Notificazione del 29 dicembre 1815 avea proibito nelle Provincie Modenesi la coltivazione delle risaie se non alla distanza almeno di cinque miglia dalle città di Modena e Reggio, di due miglia dai capi-luoghi dei Comuni di primo ordine, e di un miglio dagli altri villaggi; ma coll'Editto del 7 settembre 1855 vennero quelle disposizioni modificate, e con successivo Avviso in data del 18 settembre 1854 il Ministro prescrisse le nuove norme per ottenere il permesso di conservare, ampliare e creare le risaie.

La concessione venne subordinata al pagamento di un'annua tassa imposta ai proprietarii in ragione del quantitativo degli ettari di terreno coltivato a risaia. L'annuo importo di questa tassa fu nell'ultimo Esercizio di lire 68,000. Ora essa è amministrata dal Ministero delle Finanze; sotto il Duca era invece amministrata dal Ministero dell'Interno.

Nelle Romagne questa tassa è compresa nell'imposta fondiaria, poichè i terreni coltivati a risaia sono gravati di tassa maggiore.

Imposta sul Bestiame

La tassa sul bestiame fu stabilita nel Ducato di Modena con Risoluzione sovrana del 1848, e con Decreto dell'anno successivo fu elevata a misura maggiore, in corrispettività dell'abolizione di un'antica privativa sulla raccolta e sulla concia delle pelli. I possessori del bestiame sono a termini del citato Decreto obbligati a farne ogni anno denunzia ai delegati della Amministrazione, la quale ordina pure ogni anno ad epoche fisse perlustrazioni nelle stalle per riconoscere se il bestiame fu fedelmente denunziato: in occasione di tali visite i possessori debbono presentare ai delegati le bollette delle fatte denuncie.

Le tasse cui sono soggetti i capi dei bestiami sono le seguenti:

Buini, centesimi	60	per ogni	capo
Cavalli	» 60		»
Asini	» 30		»
Suini	» 6		»
Lanuti	» 6		»

Il provento di questa tassa è di circa lire 144,000, sopra la quale si accorda ai delegati una provvigione proporzionale agli incassi, che varia dal 2 al 2 1/2 per cento secondo le località.

Nella Romagna questa tassa esiste, ma è esclusivamente comunale, meno una tenue quota dovuta alle Provincie per provvedere alle spese di epizoozia e Uffizio di sanità; e in ogni provincia è regolata in modo diverso, appunto come abbiamo veduto per la tassa focatico.

Nella provincia di Bologna essa non può eccedere baiocchi dieci per bue, baiocchi cinque per vacca, baiocchi quattro per cavallo, mulo e giumento.

La legge poi vuole che le denunzie dei bestiami siano fatte agli incaricati del Governo dai detentori dei medesimi, ed in caso d'infedeltà dispone che la tassa sara raddoppiata sul numero totale delle bestie da ognuno di essi denunzianti. Benchè la tassa sia minore, frutta però molto più nella provincia di Bologna, che conta soltanto 375,631 abitanti, che nel Ducato di Modena, ascendendo essa a lire 213,355.

Nelle altre Provincie l'imposta è più grave. Nella provincia di Forlì il numero delle bestie soggette a tassa si desume dall'ampiezza del fondo e dal numero necessario di bestie per coltivarlo. Il peso della tassa è comune al proprietario ed al colono. Nella provincia di Ferrara la denunzia viene fatta ai gonfalonieri locali, e i parroci dall'altare sono costretti a legger l'avviso che invita a pagare questa tassa. Essa è imposta in diversa misura a norma dei bisogni dei Comuni. Nella provincia di Ravenna la tassa varia parimenti, e si desume dal numero delle bestie denunziate, eccettuato nel Comune di Faenza dove è in pratica il sistema Forlivese. Produce complessivamente nelle Romagne lire 725,668.

Stimano alcuni che questa imposta sia un nuovo peso alla proprietà fondiaria, perchè la rendita del bestiame proviene dai foraggi che lo alimentano, e ora il prezzo dei foraggi fu calcolato dai periti quando formarono il valor catastale del fondo. A questo argomento si può rispondere che la rendita del bestiame è molto superiore al valore dei foraggi che esso consuma. Che esso sia superiore lo prova l'esperienza dei fatti. Spesse volte avviene che il bestiame non è del proprietario del suolo, ma bensì di capitalisti estranei che lo associano al lavoro del fondo, rimanendo da un lato a beneficio loro l'utile dei vitelli, del latte, della speculazione, e dall'altro rimanendo in loro l'obbligo di prestarlo per lavorare il suolo e di lasciare nel fondo senza compenso il concime da esso prodotto. Questa divisione della rendita prova, a mio avviso, che il prezzo del lavoro ed il prezzo del concime rappresentano la rendita dei foraggi, che fu valutata dai periti e che è inerente alla terra e che soggiace quindi alla imposta prediale, mentre invece il prezzo dei vitelli e il prezzo del latte rappresentano la rendita di un capitale che non fu nè poteva essere contemplato nè imposto dagli stessi periti. Non può quindi considerarsi l'imposta sul bestiame come

un aggravio all'imposta fondiaria; ed ampliata ed estesa a tutto il Regno potrebbe forse aumentare considerevolmente senza grave ostacolo le rendite dello Stato.

Tasse di registro, emolumento, ipoteca e bollo

Seguendo l'ordine delle categorie di provento contemplate nel Bilancio, sono ora condotto a parlare delle tasse di registro, di emolumento, d'ipoteca e di bollo, la cui mitezza nelle nostre Provincie lascia al Governo largo campo per applicarle in più ampia misura. Io però stimo, e lo dico forse troppo audacemente, che esse in alcuna loro parte nel Piemonte siano soverchie. Mi limito per ora ad accennare l'imposta che il figlio paga sulla eredità del padre non depurata dai debiti, imposta che io spero verrà riformata dal nuovo Parlamento. Prima di addentrarmi nel confronto dei diversi sistemi, debbo con ischiettezza confessare che ho per le Romagne adottato un provvedimento contrario alle consuetudini degli altri Stati. Io l'ho adottato in ispecial modo in via d'esperimento. Questa fu la ragione che mi impedì di porlo in pratica in tutta l'Emilia, parendomi che bisognasse aspettare che in Romagna l'esperienza dei fatti lo legittimasse.

L'applicazione della tassa di registro porta la necessità continua d'interpretare i diversi casi previsti dalla legge. Questa interpretazione naturalmente spetta agli agenti fiscali ai quali ne è affidata l'applicazione. Ora i Governi in generale, temendo la tiepidezza di essi a procurare l'utile dello Stato, stimarono, in difetto dei sentimenti del dovere, stimolare la loro attività ponendone in campo l'interesse. Li associarono quindi alle rendite dello Stato, accordando ad essi un tanto per cento sugl'introiti, lasciando però a loro carico gl'impiegati subalterni. Non voglio dissimulare che forse le entrate furono maggiori: ma la legge, invece di essere giusta, diventò sovente vessatoria, e smarrì quindi la dignità ed il carattere di giustizia che gli conciliano il rispetto pur anco dei contribuenti. Io per me non credo (e qui mi giova citare l'autorità di Rigaud, che nel quinto volume del suo Dizionario sul Registro sviluppa eloquentemente questa opinione) che un Governo, ove anche avvantaggiasse di parecchie migliaia di lire, trovi un vero beneficio a spogliare vessatoriamente i contribuenti. Osserva con molto criterio il citato oratore che non si possono identificare in una stessa persona il carattere di giudice e di parte senza violare le più comuni leggi della giustizia. Infatti, dal momento che il Preposto del registro trova il suo utile ad applicare la tassa in più larga misura, potrà egli giudicare con imparzialità i reclami dei contribuenti? Rispondono alcuni che la legge accorda di ricorrere al superiore Governo, ma non è però men vero che gli agenti fiscali giudicano in prima istanza. E in realtà, mentre forse gli effetti di questo sistema sono negli altri paesi mitigati da una giurisprudenza sana ed illuminata, nella provincia di Romagna, dove questa giurisprudenza non esisteva, essa aveva per risultato pratico una arbitraria vessazione.

Nel sistema da me abolito parvemi ravvisare altro grave errore, quello che lasciava gl'impiegati subalterni a carico degli agenti fiscali. Il nuovo Governo vide la necessità di prendere ad esame la loro situazione precaria, essendo essi mal pagati, senza speranza di pensione, e indagare se non tornasse pericoloso allo Stato il lasciare degl'impiegati all'infuori dell'autorità diretta del Governo. Aggiungerò che, dovendosi poi modificare ed uniformare al sistema delle altre Provincie i vecchi sistemi pontificii, poteva tornare utile il tentare intanto un esperimento su questa grave materia, esperimento giustificato d'altronde da forti ragioni politiche. Fu da queste considerazioni dettato il Decreto del Governo di Romagna in data del 30 luglio 1859; col quale si sono riunite le prepositure del bollo straordinario a quelle del bollo e registro, vennero incamerate tutte le tasse, emolumenti e salarii che prima servivano a retribuire in parte i preposti del bollo e registro, i conservatori delle ipoteche e i loro impiegati, e si stabilì che dovessero tutti i suddetti contabili essere provvisti di stipendio fisso a carico dello Stato (La pianta degli Uffizi cogli stipendi corrispondenti fu poi determinata in seguito).

Come ho già di sopra accennato, le imposte sulla circolazione dei valori o meglio sugli atti legali che le antiche provincie del Piemonte sopportano sotto i titoli di tasse d'insinuazione, successione, emolumenti, bollo e ipoteche, trovansi pure stabilite con diversa denominazione e misura, ma con identità di oggetto e di basi, in tutte le provincie dell'Emilia.

Tassa di Controllo — Provincie Parmensi

In Parma corrispondono alle tasse d'insinuazione i diritti detti di controllo, in quanto colpiscono i contratti. La Legge che li regola, in data del 23 dicembre 1819, è una versione letterale della Legge francese sull'*enregistrement* del 23 frimaio anno 7, e ne ha conseguentemente tutti i pregi ed i difetti, mentre la legislazione civile, cui si rannoda per un'infinità di legami, è pure una traduzione della legislazione francese.

Colpisce in modo obbligatorio

1. gli atti notarili di qualunque natura;
2. gli atti degli uscieri esibitori di coattive,

ed altri che hanno facoltà di fare citazioni o processi verbali;

3. gli atti e le sentenze dei pretori, tribunali e corti, e dei rispettivi loro cancellieri;

4. gli atti dei segretarii delle pubbliche Amministrazioni dello Stato, dei Comuni e di qualunque altro Corpo amministrativo, portanti vendite, affitti, appalto od altro contratto qualsiasi, o giuramento di impiegati;

5. le scritture private e gli atti fatti all'estero, contenenti trasmissioni di proprietà o usufrutto di beni immobili, affitto, subaffitto, cessione o surrogazione d'affitto, o cessione temporaria d'usufrutto di beni della stessa natura;

6. le mutazioni fra vivi di proprietà o di usufrutto di beni stabili, presunte dalla legge in forza di determinati atti di dominio esercitati da un nuovo possessore; — così pure gli affitti presunti di beni parimenti stabili.

Gli atti e scritture d'ogni altra specie e natura non sono soggetti alla formalità del controllo ed al pagamento dei relativi dritti se non nel caso che se ne abbia a fare uso in giudizio, in atti pubblici o davanti ad Autorità.

Come scorgesi, la legge Parmense contempla in modo obbligatorio o quasi obbligatorio un numero d'atti molto maggiore di quelli che abbraccia la legge Sarda, ma con tuttociò il prodotto annuo, che è in media di lire 542 mila, non si eleva per ogni abitante che a lire 1. 08, mentre invece il prodotto annuo di simili tasse in Piemonte è in proporzione di lire 2. 78 per ogni abitante.

La differenza proviene non solo dalle minori quotità di tassa applicate dalle leggi parmensi ai contratti principali e più frequenti . . . . . , ma anche dalle frodi che in larga scala si commettono, per essere ammessa a prova della traslazione di proprietà o d'usufrutto d'un immobile la scrittura privata non registrata in tempo utile: certi i contraenti della validità delle loro stipulazioni, quand'anche mancanti delle formalità del controllo, non vi presentano la relativa scrittura nè temono la contravvenzione che incorrono, sperando defraudare le finanze e della tassa e della multa, se riescono a tenere occulto il contratto.

Ottime sembrano a questo riguardo le disposizioni degli articoli 1412 e 1413 del Codice civile Sardo, che tolgono la possibilità di siffatte contravvenzioni, e converrebbe estenderle a tutte le provincie dell'Emilia o supplirvi con un'altra provvidenza, per la quale si facciano sotto pena di nullità palesi le mutazioni di proprietà o di usufrutto degli stabili, in modo che tutti le possano facilmente riconoscere.

Un altro difetto della legge Parmense sta nella base di percezione stabilita per la tassa sulle donazioni, che è la rendita catastale ragguagliata al cento per cinque. Questa rendita è nella generalità dei casi inferiore alla metà della rendita netta, e ne accade perciò soventi lo sconcio che il contratto di donazione d'uno stabile paghi una tassa minore di quella dovuta per la vendita dello stesso stabile, quantunque ne sia più elevato il saggio.

Sarebbe facile porvi riparo, adottando in relazione a quanto è stabilito per le vendite la base del valore reale dichiarato dalle parti, colla facoltà all'Amministrazione di farlo peritare ove lo creda inferiore al vero.

Tassa di registro — Provincie Modenesi

Nelle provincie Modenesi sono soggetti alla formalità della registrazione ed al pagamento della tassa del tre per cento sul valore indicato nell'atto i soli contratti che operano mutazione di proprietà o d'usufrutto di stabili, sotto i seguenti titoli: *Vendite — Permute — Donazioni — Vitalizi — Livelli — Affrancazioni — Aggiudicazioni — Dichiarazioni di comando fuori termine — Divisioni, se importano maggior assegno ad uno dei condividenti della quota che gli è dovuta.*

Ne sono esenti le doti, sebbene seguano in beni stabili, gli assegni e dotazioni a causa di matrimonio, e le restituzioni delle doti medesime, come pure la donazione od assegni a titolo gratuito di stabili tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e tra coniugi.

La base di percezione è, come si è detto, il valore indicato negli atti, cioè il prezzo; mancando questo, vi si supplisce col duplicato valore censito dei fondi a cifra provinciale.

La legge può essere ed è facilmente delusa negli atti di cessione o rinunzia a dritti ereditarii perchè, non facendosi ivi la dichiarazione dei debiti e pesi posti a carico del rilevatario, si riesce a sottrarre buona parte del corrispettivo dal pagamento della tassa senza che l'agente fiscale abbia mezzo d'applicarvela. L'introito annuo in media di questo provento è di lire 300 mila, e non rileva a centesimi 50 per testa.

Tassa di registro — Provincie di Romagna

Il sistema di archiviazione e registrazione in vigore nelle provincie di Romagna, siccome venne stabilito dalle Leggi pontificie del 6 luglio 1816, 22 novembre 1826, 19 dicembre 1827 e 24 dicembre 1832, si avvicina di molto al sistema dell'insinuazione che hanno le antiche provincie del Regno, prescrivendo difatti le leggi Pontificie, analogamente a quanto dispongono gli articoli 1422 e 1436 del Codice civile Sardo,

1. che deve lasciarsi al preposto ossia al ricevitore delle tasse di registro copia d'archivio degli istrumenti e rogiti, e che non si

intende soddisfatto all'obbligo della registrazione se detta copia non è consegnata entro il termine e se non è conforme all'originale e munita del segno (art. 28, Regol. 29 dicembre 1827);

2. che il registro è il modo di dare la data certa agli atti e contratti, e niuna scrittura può terla acquistare ed essere opponibile ai terzi se non dal giorno della seguita registrazione od archiviazione.

A differenza però delle leggi Sarde sull'insinuazione, le Pontificie stabiliscono che le copie dei rogiti debbono dopo il biennio essere trasmesse all'archivio notarile, che è un altro Ufficio pubblico affatto distinto da quello della registrazione e indipendente dal Dicastero delle finanze.

Il Regolamento Leonino del 24 dicembre 1832, nel quale vennero rifuse la maggior parte delle disposizioni portate dalle precedenti leggi sul registro, principiò coll'enumerare gli atti esenti da questa formalità, contemplò quindi con una locuzione generica quelli che soggiacciono a tassa fissa e proporzionale, avendo così evidentemente in mira per regola generale di colpire tutti gli atti della vita civile in forma scritta, meno quelli letteralmente esclusi; perciò nelle Romagne la legge ha una estensione ancor maggiore che nelle provincie Parmensi, dove abbraccia già un numero d'atti superiore a quello delle antiche Provincie.

Del resto quel Regolamento, senza scostarsi gran fatto dalle leggi Sarde e Parmensi nei principii che determinano l'applicazione delle tasse, ha però una locuzione molto più complicata e prolissa: e mancando, come io notai, norme determinate di giurisprudenza per esplicarlo e commentarlo, veniva applicato con sì manifesta ingiustizia a danno dei contribuenti che credetti dovervi porre riparo adottando il provvedimento di cui ho sopra discorso e col quale ho tolto ogni interesse personale dei preposti nella fiscalità. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Tassa sulle successioni

La tassa sulle successioni forma parte in tutte le provincie dell'Emilia dell'imposta sul registro, ed è regolata dalle stesse leggi sovracitate che l'hanno stabilita. Sono però esenti da tassa le successioni in linea retta. E nelle provincie Modenesi l'esenzione è pur estesa ai fratelli, ed ai nipoti altresì quando ereditano in forza del gius di rappresentazione. Nel Parmense e in Romagna sono pur colpite di tassa le eredità composte di oggetti mobili; ma nel Parmense con un saggio di tassa più tenue di quello imposto per le successioni immobiliari; mentre invece in Romagna la legge non fa distinzione fra le une e le altre, come non ne fa la legge Sarda. Nel Modenese i soli oggetti mobili che la legge assoggetta a tassa sono i crediti e censi, ed in misura eguale a quella fissata per gli stabili. Se in tal parte discordano la legge Parmense e Modenese, concordano però nella base di percezione della tassa per le successioni immobiliari, avendo la Parmense stabilito che si debba liquidare sulla rendita catastale degli stabili moltiplicata per venti, e la Modenese avendo pure adottato il duplicato loro valor censito a cifra provinciale. Nè l'una nè l'altra Legge accordano all'Amministrazione nè alle parti la facoltà di provare che il valore in quel modo determinato non corrisponde al reale.

La legge Romagnola invece stabilì una base di percezione identica a quella della legge Sarda, cioè il valor reale dell'asse ereditario dichiarato nella consegna delle parti o peritato in loro contraddittorio se l'Amministrazione non crede esatta la fattane dichiarazione.

Tanto la legge Romagnola quanto la Parmense impongono l'obbligo agli ufficiali dello stato civile (che in Romagna come in Piemonte sono pur troppo ancora i parroci) di trasmettere ai ricevitori o preposti del registro una nota delle persone resesi estinte nel circondario delle loro parrocchie . . . . . .

. . . . . .

Tasse giudiziarie

Anche la tassa sugli atti giudiziarii è regolata in Parma e Romagna dalla stessa legge sul registro; nelle provincie Modenesi invece fu stabilita col Regolamento 19 ottobre 1852 e andò in vigore col nuovo Codice di procedura . . . . . .

La legge Parmense essendo, come già si è detto, una traduzione della francese, non diversifica molto (nei principii almeno) dalla legge Sarda; ma la Romagnola e la Modenese hanno un carattere affatto diverso e speciale.

La legge Romagnola non ha imposto tasse proporzionali al valore delle cose dedotte in giudizio, ma soltanto tasse fisse e minime per gli atti preparatorii ed interlocutorii, miti pure per le sentenze e decreti definitivi nei giudizi formali di prima, seconda ed ulteriore istanza. Dipiù, e a differenza delle leggi Sarde e Parmensi, ha prescritto doversi esigere una sola tassa sovra ogni decreto, qualunque siano le disposizioni che contiene, a meno che non si riferisca a cause unite od a questioni fra più litiganti distinti per interesse.

La tariffa Modenese ha tre specie di tasse: fisse, graduali e proporzionali. Le tasse fisse sono dovute per le sentenze nelle cause di valore indeterminato e per alcuni atti di poco momento; agli atti principali della procedura si applicano invece tasse graduali secondo

l'importanza del merito delle cause.Se questo eccede il valore di lire mille e non sorpassa quello di lire dieci mila, il libello introduttivo, le risposte e riconvenzioni ecc. nei giudizi vertenti avanti le Giusdicenze o gli Uffici di conciliazione soggiacciono alla tassa dell'1 per mille; ed alle sentenze dagli stessi giudici proferte si applica poi una nuova tassa proporzionale dell'1 per cento. Queste quotità di tasse si accrescono d'un terzo, se le cause vertono innanzi ai tribunali di prima istanza, di due terzi, se in grado di appello, e del doppio se avanti il supremo tribunale di Revisione.

Di tutte le leggi fiscali in vigore nel Modenese è questa la più gravosa ed invisa. Forse fu ispirata non tanto dall'interesse dell'Erario quanto dall'intendimento di togliere di mezzo o scemare i litigi. Ma il legislatore non riflettè che, aumentando smisuratamente le spese della giustizia, impediva ai cittadini di far valere i loro diritti, lasciando le ragioni dei meno abbienti in balia della prepotenza dei ricchi.

Tasse ipotecarie

Le tasse sulle ipoteche vennero stabilite nelle provincie Parmensi col Regolamento del 19 luglio 1821, e nelle Modenesi col Regolamento 31 gennaio 1852; ma nelle Modenesi tutte le tasse appartengono al Governo, essendo i conservatori retribuiti con stipendio fisso, mentre nelle provincie Parmensi sono devolute per la maggior parte ai conservatori, che devono col prodotto delle medesime sostenere le spese d'ufficio e pagare ancora un canone al Governo.

Calcata su principii e basi poco diverse da quelle della legge Parmense era la tariffa delle tasse ipotecarie stabilita in Romagna col Regolamento 27 settembre 1834; ma il nuovo Governo la modificò coi Decreti 27 agosto e 27 settembre 1859, avendo sostituito ai moltiplici e varii emolumenti che prima si pagavano per le operazioni ipotecarie un'unica tassa proporzionale del 1/2 per cento sulle iscrizioni e dell'1 per cento sulle trascrizioni a favore esclusivo dell'Erario, e vennero in conseguenza retribuiti di stipendio fisso i conservatori ed esonerati da ogni spesa posta a carico del Governo . .

. . . . . .

. . . . . .

Impianto delle Amministrazioni pel servizio delle tasse di registro — Parma

L'amministrazione delle tasse di registro trovasi nelle provincie di Parma e Romagna organizzata in modo poco dissimile da quello dell'amministrazione dell'insinuazione esistente nelle antiche Provincie del Regno.

Nelle provincie Parmensi avvi, è vero, un Dicastero superiore unico per tutte indistintamente le imposte indirette (la Direzione delle indirette), ma il servizio delle tasse di registro è regolato sotto la dipendenza di quel Dicastero da una Direzione speciale, detta Direzione del controllo, e con norme proprie affatto distinte da quelle degli altri rami.

La riscossione delle tasse di registro e controllo è affidata a ricevitori i cui Uffizi sono stabiliti a Parma, Piacenza, Borgotaro, Borgo S. Donnino, Langhirano, Ponte dell'Olio, Pontremoli e Castel San Giovanni: la loro retribuzione consiste in una provvigione fissa di lire 1650 pei ricevitori di Parma e Piacenza, 1500 per quello di Borgo S. Donnino, e 1100 per tutti gli altri, ed in una rimessa del 2 per 0/0 sull'ammontare delle riscossioni che operano per qualunque titolo o causa. Nelle città di Parma e Piacenza sono inoltre stabiliti Uffici di conservazione delle ipoteche dipendenti pure dalla Direzione del controllo e retribuiti unicamente col prodotto delle tasse imposte a loro favore, e colle quali devono i conservatori far fronte a tutte le spese d'ufficio e pagare il canone al Governo: in Borgo S. Donnino, Borgotaro, Pontremoli, Castel S. Giovanni, Langhirano e Ponte dell'Olio cumulano le funzioni di conservatore delle ipoteche i ricevitori del registro.

I ricevitori del registro poi, oltre le tasse di registro sugli atti che vengono presentati e sulle dichiarazioni delle successioni, esigono i supplementi dei dritti rilevati dagli ispettori verificatori, le multe per le relative contravvenzioni, le ammende che si pronunciano da giudici o tribunali nelle sentenze di condanna per crimini, delitti o contravvenzioni, i dritti di cancelleria e le spese di giustizia. Sono tenuti a pagare del proprio quegli articoli di credito pei quali non avessero fatto le diligenze opportune entro tre mesi dacchè furono loro dati in nota o prima che i dritti e le multe siano prescritti; i mezzi di compulsione consistono nel rilascio della così detta *coattiva*, atto che può assimilarsi all'ingiunzione dell'antica procedura Sarda in materia fiscale.

I libri e registri per le riscossioni dei dritti vengono somministrati dall'Amministrazione delle finanze, ma tutte le altre spese stanno a carico dei ricevitori, compresovi l'affitto degli Uffizi. Ogni giorno, prima della chiusura dell'Uffizio, i ricevitori devono apporre la loro firma in tutti i registri nelle caselle immediatamente susseguenti all'ultimo atto registrato in quello stesso giorno, e segnare nelle caselle susseguenti i giorni festivi: l'inosservanza di queste prescrizioni è punita con una multa di 10 lire nuove, e la stessa penale è inflitta per le cancellature, correzioni e raschiature, che sono severamente vietate, dovendosi riparare agli errori con postille in margine e mediante sottolinea alle parole su cui cadono.

Le operazioni dei ricevitori sono poi esaminate e verificate da ispettori incaricati di visitare almeno quattro volte all'anno i loro Uffici. V' ha un ispettore a Parma, un altro a Piacenza, ambi collo stipendio di lire 2200; un ispettore verificatore aggiunto a Parma collo stipendio di lire 2000, ed un posto ora vacante di verificatore aggiunto a Piacenza con lire 1450. È speciale incombenza dei verificatori di perlustrare gli uffici notarili, dei cancellieri, dei tribunali e dei giudici, dei pretori e dei segretari delle pubbliche Amministrazioni, per esaminarne gli atti e constatare se si sono osservate le prescrizioni delle leggi fiscali.

Questi funzionari, oltre allo stipendio, hanno dritto ad un premio del 5 per 0[0] su tutte le somme che vengono incassate dietro processi verbali di contravvenzione da esso loro compilati, e sopra tutte le scoperte di diritto e supplementi di dritti risultanti dalle loro verifiche o perquisizioni; lo stesso premio è accordato ai ricevitori del bollo straordinario sopra le multe riscosse dietro contravvenzioni scoperte nei loro Uffici.

I ricevitori e conservatori sono tutti obbligati a fornire una cauzione, e devono versare a proprio rischio e spese alle epoche superiormente stabilite i prodotti dei rispettivi Uffizi nella Cassa di finanza, cioè quelli posti nel circondario dell' ex ducato di Parma e nella Lunigiana nella Cassa principale delle indirette in Parma, e quelli posti nel circondario dell' ex ducato di Piacenza nella Cassa centrale di questa città che versa poi nella principale di Parma. . . . . .

Le loro contabilità, rivedute trimestralmente dagli ispettori e concentrate nella Direzione del controllo, vengono poscia assestate dall' Amministrazione delle indirette.

Modena

La riscossione delle tasse di registro erasi nelle provincie Modenesi affidata dapprima ai conservatori delle ipoteche, ma con Decreto del 7 settembre 1848 vennero creati Uffici appositi in Modena, Reggio, Massa, Fivizzano e Castelnuovo di Garfagnana, ed i titolari ebbero il nome di ricevitori di registro. Dipendono essi direttamente dalle rispettive Intendenze provinciali di finanza, come tutti gli altri impiegati di finanza, ed alle medesime rimettono alla fine di ogni mese il resoconto dei prodotti riscossi e degli operati versamenti, accompagnato da un prospetto dimostrativo delle operazioni attivate in ciascun titolo degli atti soggetti a tassa, cioè successioni, legati, rendite, permute, divisioni, donazioni, vitalizi, livelli, affrancazioni, aggiudicazioni e multe. V' uniscono pure un elenco degli atti privati registrati nel mese in un colle denunzie presentate dalle parti o dai notai.

Tutte queste carte dall' Intendenza passano al Ministero, ora Sopraintendenza di finanza: ivi l'Ufficio di revisione adempie alle operazioni che nelle provincie di Parma, Romagna ed anche nelle antiche del Regno eseguiscono gl' ispettori in giro o in verifica, di riscontrare cioè le percezioni delle tasse colla scorta delle denunzie. Essi pongono a carico dei contabili gli errori di percezione che loro occorre di rilevare a pregiudizio dell'Erario, e fanno dar avviso alle parti degli errori che rilevano in loro pregiudizio onde reclamino il rimborso delle somme indebitamente pagate.

Gli stipendi dei ricevitori del registro sono meschinissimi, e non offrono certo adequato compenso nè del lavoro che prestano nè delle responsabilità che hanno, guarentite da cauzione. Il ricevitore di Modena, che è anche capo dell'Ufficio del censimento dei crediti, ha solo uno stipendio annuo fisso di lire 1380; ha la stessa somma quello di Reggio; lire 1320 il ricevitore di Massa; lire 1080 quello di Castelnuovo e 900 quello di Fivizzano.

Romagna

Sotto il Governo Pontificio il servizio per l'attivazione dell' imposta sul registro era affidato ad un' Amministrazione speciale che aveva il suo centro in Roma nel Dicastero intitolato la Direzione del bollo e registro, e da questa dipendevano gli Uffici dei preposti di registro incaricati di ricevere e custodire per un biennio gli atti soggetti a quelle formalità e di applicare ed esigere contemporaneamente le relative tasse colle seguenti altre che hanno con esse più o meno relazione ed analogia:

tassa sulle stampe legali, che venne imposta con Notificazione 21 gennaio 1834, soppressa la privativa delle stamperie camerali. Ogni foglio di stampa delle difese, allegazioni e sommarii nelle cause tanto civili quanto criminali paga lire 02. 66;

tassa annua sui repertorii, dovuta in lire 5. 32 dai notai ed archivisti, e destinata a reintegrare l' Erario delle spese per la visita triennale degli atti notarili ed archivi;

tassa di due decimi sulle tombole, riffe ed altre particolari lotterie, imposta con Disposizioni della Segreteria di Stato in data di gennaio 1818 e 14 novembre a benefizio apparente dei poveri e della cassa di giubilazione, ma in realtà a favore dello Stato;

infine gl' introiti di cancelleria, ossia le multe criminali e le rifazioni delle spese di processo.

Gli Uffizi del registro nelle Romagne sono in numero di 12, e trovansi stabiliti nei singoli capoluoghi di provincia e distretto o circondario, cioè Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, Vergato, Cento, Lugo, Comacchio, Cesena, Rimini, Imola e Faenza.

Nel capoluogo di cadauna provincia, e cioè a Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, havvi pure un Ufficio delle ipoteche.

Sonovi inoltre due ispettori divisionarii incaricati di assestare le contabilità de' predetti Uffici, di verificare la percezione delle tasse, promuovere il ricupero di quelle ancora dovute, e visitare infine le cancellerie, le segreterie comunali e gli studi dei notai.

Gli Uffici delle provincie di Bologna e Ferrara appartengono alla Divisione dell'ispettore di Bologna, quelli delle provincie di Forlì e Ravenna alla Divisione dell'ispettore di Forlì; tutti questi funzionarii corrispondevano direttamente col citato loro superior Dicastero in Roma, epperciò, cessato il Governo pontificio, essendo rimasti staccati dal loro centro, vennero posti sotto l'immediata dipendenza del Ministero delle finanze istituitosi in Bologna. Disciolto questo per la creazione del Governo dell'Emilia, io lasciava in Bologna, con mio Decreto del 3 gennaio corrente anno, due Direzioni di finanza, alla prima delle quali affidava la sovraintendenza di quel ramo di servizio, lasciando intatte le discipline che lo reggevano, e di cui le principali sono le seguenti:

è loro obbligo di effettuare i versamenti delle somme per essi introitate nelle casse camerali ogni 15 giorni e, restando alla fine della quindicina in debito di una somma eccedente l'incasso presuntivo di cinque giorni, possono essere sospesi e quindi destituiti se non pagano il debito entro la successiva quindicina;

vennero però autorizzati a soddisfare ed a ritenersi sugli introiti il proprio stipendio e quello dei commessi, coll'obbligo di giustificare in seguito tali spese producendone i relativi ricapiti;

hanno tutti prestato malleveria, e devono rispondere della gestione degli impiegati del loro Ufficio;

l'Amministrazione provvede loro i registri e le stampe;

i registri d'introiti devono essere tenuti distinti, a seconda della varia natura degli atti che dan luogo a tassa, essere chiusi giornalmente, pena per la prima mancanza un'ammonizione, per la seconda la destituzione;

i preposti sono pure obbligati ad osservare rigorosamente l'orario stabilito, e mancando, possono essere multati ed anche dimessi;

al fine d'ogni mese devono trasmettere uno stato delle attivate riscossioni, spoglio dei recapiti giustificativi de' versamenti e spese; questi recapiti si uniscono poscia al conto che stabiliscono gli Ispettori in occasione de'trimestrali loro giri. Assestate tutte le contabilità della Divisione, gl'ispettori le trasmettono documentate all'Ufficio superiore.

Tassa sulla carta bollata

Sarebbe stato mio desiderio di uniformare nelle Provincie dell'Emilia la legislazione in materia di bollo, introducendovi la legge Sarda del 9 settembre 1854; ma la diversità della legislazione civile tuttora in vigore in quelle Provincie, ed alla quale avrebbe dovuto necessariamente far capo la nuova legge d'imposta sul bollo, vi oppose un ostacolo insormontabile. D'altronde quest'innovazione avrebbe certamente alterato i prodotti dell'imposta, e non avendo dati sicuri per stabilire se le differenze sarebbero state in più od in meno e in qual misura, mi sarei forse, anche potendolo, astenuto dal promuovere un provvedimento che rischiava di rendere più incerte le previsioni del bilancio di quel che già nol fossero per le contingenze politiche in cui lo Stato versava.

Per dar un'idea dei principii cui s'informano le leggi di bollo attualmente in vigore nell'Emilia, ne riferirò qui le principali disposizioni.

La differenza che vi si riscontra più sostanziale, confrontandole tra loro, sta in ciò: che la legge Parmense, conforme alla Piemontese, ha prescritto l'impiego della carta d'un dato prezzo a seconda della natura o dell'importanza o dell'uso degli atti che si vogliono celebrare; la legge Estense e la Romagnola invece permettono per gli originali l'impiego della carta di qualunque dimensione e prezzo, prescrivendo solo il foglio grande per le copie.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Parma

Nelle provincie Parmensi la carta bollata è di quattro dimensioni, a cui corrispondono distinti prezzi, da 80 centesimi, 60 centesimi, 40 centesimi e 20 centesimi.

La carta bollata della prima dimensione serve agli atti specificati nell'articolo 11 della Legge 2 dicembre 1849.

Quella della seconda per gli atti specificati nell'articolo 11, n° 2.

Quella della terza per gli atti di cui al n° 3 detto articolo.

Quella della quarta per gli atti di cui al n° 4 stesso articolo.

Hannovi poi quattro marchi pel bollo straordinario, corrispondenti alla dimensione e al prezzo della carta bollata ordinaria come sopra, ed esiste un quinto marchio pel bollo straordinario, al prezzo di lire 1, destinato alla carta che supera la misura della carta bollata di prima dimensione. Sonovi infine quattro marchi pel bollo straordinario degli avvisi, in corrispondenza della dimensione della carta bollata ordinaria, coi seguenti prezzi di centesimi 8 per la 1ª, centesimi 5 per la 2ª, centesimi 4 per la 3ª e centesimi 3 per la 4ª.

Un quinto marchio al prezzo di centesimi 10 serve per gli avvisi eccedenti la misura delle carte di 1ª dimensione.

Modena Nelle provincie Modenesi la finanza vende tre sorta di carta bollata, alle quali corrispondono prezzi e dimensioni distinte:

foglio intero mezzano .	Prezzo cent.	75
foglio piccolo intero. .	» »	50
metà del foglio piccolo .	» »	25

I notai, i cancellieri, i causidici ed in generale tutti i pubblici ufficiali possono per gli atti originali usare quella qualunque specie di carta che loro piaccia, ma, rispetto alle copie autentiche, transunti ed estratti dagli atti da essi ricevuti o di cui si trovano depositarii, sono obbligati ad impiegare la carta da centesimi 75.

Anche i certificati che si rilasciano da qualunque pubblico funzionario devono scriversi in carta da centesimi 75 quando abbiano relazione ad atti o registri.

Alle regole qui sopra è fatta eccezione unicamente per le copie dei processi nelle cause civili, le quali possono essere scritte in carta anche di prezzo minore di quella da centesimi 75.

Presso ciascuna delle Intendenze di finanza (Modena, Reggio e Massa) esistono quattro marchi pel bollo straordinario, in corrispondenza i primi tre alla dimensione ed al prezzo delle carte ordinarie, ed il quarto per le carte che eccedono la misura del foglio mezzano; il prezzo di questo bollo è di lire 1.

Romagna Nelle Romagne, secondo il Regolamento Leonino 29 dicembre 1827, sonovi quattro dimensioni di carta bollata con distinti corrispondenti prezzi da centesimi 79. 8 per la prima, centesimi 53. 2 per la seconda, centesimi 26. 6 per la terza, centesimi 13. 3 per la quarta. Quest'ultima dimensione di carta, la quale era destinata esclusivamente per gli atti dei cursori, fu soppressa, e perciò non sono più in uso che le prime tre dimensioni.

Per gli atti originali che i notai, archivisti, segretari comunitativi e cancellieri conservano nei proprii ufficii può essere impiegata carta di qualunque dimensione e prezzo, ma per quelli che si rilasciano alle parti e per le copie, estratti e simili, è obbligatorio l'uso della carta bollata da centesimi 79. 8 (baiocchi 15).

Così pure hassi a usare la stessa carta per tutti gli atti e copie che a richiesta delle parti emettonsi dalle pubbliche Amministrazioni, Dicasteri e funzionarii pubblici.

Havvi in Bologna, per tutte le Legazioni, un Ufficio del bollo straordinario, il quale ha tre marchi corrispondenti alle prime tre dimensioni della carta bollata ordinaria ed al rispettivo prezzo.

Alla carta che venisse presentata al bollo straordinario e che eccedesse la misura del foglio di prima dimensione o del foglio grande si replica tante volte il dritto di bollo quante volte il foglio esibito eccede la dimensione del foglio grande, secondo la misura indicata di sopra.

Per gli avvisi e giornali vi sono parimenti quattro marchi di bollo straordinario, corrispondenti alla dimensione della carta ordinaria di cui è detto di sopra. Il prezzo è di centesimi 3 pel foglio grande, di centesimi 2 pel foglio piccolo intero, di centesimi 1 per la metà del foglio piccolo, e di millesimi 5 per il quarto del foglio piccolo.

Se l'avviso del giornale supera la dimensione del foglio grande, si replica il diritto di bollo così come si è detto pel bollo straordinario dell'altra specie.

Per il servizio della fabbricazione ed impressione della carta vennero introdotte in Romagna, col Regolamento del 14 febbraio 1860, le discipline in vigore negli Stati Sardi.

Eransi già però con Decreto del 6 ottobre 1859 sostituite nuove filigrane e nuove impronte di bollo alle antiche che ricordavano l'aborrito Dominio pontificio, e con altro Decreto del 30 dicembre dello stesso anno erasi pure già ordinato che il prezzo della carta da bollo a dritto fisso fosse computato a centesimi di lira italiana dal 1° gennaio 1860 in poi.

La fabbricazione venne data in appalto per contratto stipulato dalla prima Direzione delle finanze in Bologna; appena fabbricata, vien data in consegna al custode magazziniere presso la suddetta Direzione, che vi fa applicare il bollo e la distribuisce a seconda della richiesta agli Uffizi dei preposti, dai quali vien poi rimessa agli spacciatori per la vendita al minuto, e questi sono i venditori di generi di privativa.

In Parma la fabbricazione della carta è pure appaltata a cura dell'Amministrazione delle indirette: la vendita al pubblico si opera dai postari ossia venditori di generi di privativa.

Nelle provincie Modenesi la carta si fabbrica pure per appalto, e dalle cartiere passa in consegna all'Economo del Ministero, ora Sovraintendenza delle finanze, che, appostovi un bollo di controllo, la rimette all'Ufficio del bollo stabilito presso il Ministero stesso, ove le vien apposto il bollo indicativo del prezzo.

A norma delle richieste, viene quindi distribuita ai magazzini delle Intendenze di finanza, che alla lor volta la rimettono ai postari all'ingrosso per essere venduta ai postari al minuto, dai quali è smerciata al pubblico.

Bollo sulle carte da giuoco

L'industria della fabbricazione delle carte da giuoco era nelle provincie dell'Emilia rego-

lata da diverse antiche disposizioni non conciliabili nè coi principii di un libero Governo nè coll'interesse delle finanze.

Per svincolare pertanto siffatto ramo dalle pastoie dell'antico regime, fin dal 30 novembre 1859 il Governo delle Romagne introduceva con poche modificazioni la Legge piemontese dell'8 febbraio 1834, che con altro Decreto del 4 marzo veniva poscia estesa al rimanente delle Provincie dell'Emilia.

Tasse sui passaporti licenze da caccia o di porto d'armi

Le tasse sui passaporti, sulle licenze da caccia o per porto d'armi facevan parte delle tasse di polizia, e sotto questo titolo figuravano nei bilanci dei cessati Governi dell'Emilia. Nel Modenese e nel Parmense erano esclusivamente amministrate dagli Uffici di polizia; in Romagna invece erano esatte dai preposti del registro che avevano l'incarico di smerciare le relative carte.

Pei passaporti è ora in vigore in tutta l'Emilia la legge Sarda 13 novembre 1857, che fu pubblicata e messa in attività nelle provincie Parmensi dal governatore Pallieri con suo Decreto 10 luglio 1859, nelle provincie Modenesi e di Romagna dal dittatore Farini coi suoi Decreti 19 settembre e 29 novembre 1859.

Ciò stante, torna ora inutile l'istituire confronti delle tasse che si pagavano a questo scopo nelle singole provincie dell'Emilia sotto i cessati Governi; gioverà solo però ricordare che in Romagna, oltre alle lire 7.98 percepite dal Governo per il rilascio dei passaporti all'estero, erano pur dovute altre tasse a favore d'istituti provinciali di beneficenza, arbitrariamente fissate dall'Autorità; che inoltre si pagavano dai sudditi lire 1,06 pei passaporti nell'interno dello Stato, lire 1,06 dai forestieri per le carte di permanenza se questa doveva durare solo un mese, e lire 2,12 se la permanenza si estendeva a sei mesi.

In Parma invece era solo dovuta pei passaporti la tassa di lire 4, compreso il dritto di bollo, giusta il Decreto sovrano 23 aprile 1828.

Gravi però oltremodo erano in Parma, ed il sono tuttora perchè non ancora soppresse, le tasse sulle licenze di porto d'armi e di caccia.

Il citato Decreto del 23 aprile 1828 ha stabilito la tassa di lire 15 per il porto d'armi, e per la caccia con Decreto dell'11 gennaio 1851 si è imposta la tassa di lire 60, se la licenza è rilasciata a persona che paghi il testatico di prima classe, di lire 40 se rilasciata a persona che paghi il testatico di seconda classe, di lire 30 se rilasciata a persona che paghi il testatico di terza classe.

In Romagna è dovuta la tassa di lire 3,18 per la licenza di porto d'armi, e quella di lire 5, 32 per la licenza di caccia.

Nelle provincie Modenesi tali concessioni sono sottoposte a tasse diverse non solo secondo la diversità delle facoltà concesse, ma anche secondo la diversità del luogo di dimora dei concessionarii.

Secondo le Notificazioni ministeriali 24 novembre 1814 ed il Regio Editto 6 febbraio 1815, gli abitanti delle antiche provincie Estensi dovevano pagare soltanto una lira per le licenze da caccia. Invece con Circolare del mese di marzo 1855 fu per le stesse licenze imposta la tassa di lire 10 agli abitanti di Massa e Carrara e di lire 7 a quelli della Lunigiana e Garfagnana.

Quanto al porto d'armi, il Governo distingueva la ritenzione dalla delazione; la licenza per la ritenzione era soggetta ad una tassa uguale per tutti di lire 1,40; la licenza per la delazione costava lire 1,60 agli abitanti di Massa e Carrara e lire 3,40 a quelli di Lunigiana e Garfagnana. Oltre le suddette tasse, riferibili specialmente alla concessione, il Governo Modenese esigeva un diritto di bollo di centesimi 50 per la licenza di porto d'armi e di centesimi 25 per quella da caccia, più altri centesimi 30 o 15 per il rimborso della spesa viva di carta e stampa, a seconda della qualità della licenza!

Beni demaniali

I proventi demaniali ascendono nell'Emilia a lire 3,903,190. . . . . Essi concorrono a formare il bilancio attivo in proporzione di lire 6,74 per ogni cento lire di rendita sul complesso del prodotto. Nelle antiche Provincie tale proporzione è di lire 1,98. Nel Piemonte però le rendite delle strade ferrate, costrutte con capitali dello Stato, dovrebbero per stabilire un esatto confronto assimilarsi alle rendite di questa categoria. Se non che scomparirà negli Esercizi venturi questa disparità di proporzione; imperocchè, mosso da molto gravi considerazioni, il Governo dell'Emilia si appigliò al partito di ordinare coll'approvazione del bilancio la vendita di parte dei beni del patrimonio demaniale per la somma di quindici milioni di lire. Considerò che le spese di amministrazione assorbivano la miglior parte della rendita e che in generale quelle terre non fruttavano in relazione alla loro estensione e al loro valore. Considerò che sarebbe stato pessimo consiglio conservare dei beni che forse non rendono il tre per cento netto in quel mentre che le necessità dell'Erario lo costringevano a creare dei nuovi debiti fruttiferi al cinque, incontrando pur anco la perdita nel contrattarli del venti per cento, per la differenza che passa fra il valor reale e il valor d'emissione. Considerò pure che l'inalienabilità di cosi

vasti possessi sotto i Governi dispotici era tornata funesta all' industria ed al commercio, e che un Governo liberale avea debito di porvi riparo. Considerò infine che la loro vendita avrebbe utilmente intrecciati e associati i privati interessi e i privati diritti coi nuovi interessi e coi nuovi diritti dello Stato.

Se il divisamento non fu posto in atto, non fu perchè mancassero le offerte, chè molte furono, svariate, parziali le une, complessive le altre, ma perchè parve al Ministero essere miglior consiglio aspettare che l' annessione fosse compiuta per ottenere migliori e più ricchi patti.

Nel Parmense le rendite demaniali provengono da beni affittati per lire 1,475,000, da censi e canoni per lire 92,432, da pedaggi per lire 26,455, da vendita di piante per lire 71,866. Stanno in proporzione col totale delle rendite come 14, 20 a cento. Le spese di amministrazione costano lire 235,136, escluse le manutenzioni dei fabbricati, ed ascendono quindi al 13 per cento. Lo Stato non imponendo sopra il proprio patrimonio la tassa fondiaria, in realtà le spese sono molto più ragguardevoli. La rendita catastale è calcolata in lire 941,840, e le imposte governative salirebbero a lire 128,479. Se nelle altre Provincie i beni demaniali fossero regolati così onestamente come lo sono in Parma, sarebbe forse meno utile e meno urgente il provvedimento adottato di venderli.

Ad eccezione dei dritti di pedaggio, che finora in Parma (come pure in Modena e Romagne) furono considerati quali proventi di tasse e governati dalle Amministrazioni delle indirette, tutte le altre rendite dei beni dello Stato sono colà amministrate sotto la dipendenza del Ministro delle Finanze da un Ufficio centrale residente in Parma, chiamato *Direzione dell'amministrazione del patrimonio dello Stato.* Questa Direzione, creata nel 1831, soppressa nel 1851, venne ricostituita con Decreto del 18 maggio 1854. Essa ha anche l' incarico di far eseguire tutte indistintamente le riparazioni, adattamenti, nuove costruzioni ed ammobigliamenti che possono occorrere negli edifizi di proprietà dello Stato, qualunque ne sia la loro destinazione e da qualunque Amministrazione, Ufficio o persona siano occupati. L'Ufficio centrale è composto di un direttore che ha sotto di sè due segretarii capi sezione, l'uno che tratta specialmente le cose tecniche, l'altro gli affari contenziosi; più due sottosegretari, un conservatore dell'atlante, tre ragionierii, un assessore legale, un archivista, un protocollista, otto commessi, due portieri, un custode ed uno scopatore.

Per la vigilanza dei beni evvi un capo ispettore e nove ispettori rurali, stabiliti con Decreto 3 dicembre 1852 nei capiluoghi dei nove distretti in cui trovasi diviso tutto il territorio dello Stato; cioè in Parma quelli del 1° e 2° Distretto di Parma, in Piacenza quelli del 1° e 2° Distretto di Piacenza, in Borgo San Donnino quelli del 1° e 2° Distretto di Borgo San Donnino, in Colorno, Castel S. Giovanni e Firenzuola gli ispettori dei Distretti di cui questi Comuni sono capoluoghi. Essi corrispondono col direttore, e sotto i di lui ordini devono eseguire le incombenze loro affidate dal Decreto 29 luglio 1854. Dipende poi per le opere d' arte dal direttore l' Ufficio degli architetti stabilito in Parma con Decreto 9 dicembre 1852, e composto di un architetto, caposezione d'arte, d'un architetto, caposezione d'amministrazione, quattro architetti, un commesso disegnatore, altri tre commessi, un apprendista e un portiere. La riscossione è affidata agli esattori dei tributi diretti, e si opera sopra ruoli compilati dalle Direzioni ed approvati dal Ministero delle Finanze a termini della Notificazione 28 dicembre 1822 e del Decreto 6 ottobre 1832. Contro i ritardatari l'Amministrazione ha il privilegio della coattiva concesso dalle Leggi 19 agosto e 12 settembre 1791, e riconfermato coll' articolo 24 del Regolamento 8 marzo 1818: ma convien notare che una recente Disposizione sovrana accordò ai fittaiuoli la mora di tre mesi al pagamento del loro debito dopo la scadenza.

Gli esattori hanno un giornale bollettario per la riscossione delle somme non maggiori di lire 10, ed un altro eguale per quelle maggiori le cui ricevute devono essere bollate. Sono risponsabili delle somme non riscosse nel caso che non promuovano in tempo utile gl' incombenti compulsivi dalle leggi loro commessi. Versano nelle casse dei vice-ricevitori particolari di Parma e Piacenza. I versamenti debbono essere accompagnati da una distinta o *bordereau* delle somme riscosse, formato dalla Direzione del patrimonio sulle risultanze dei giornali bollettarii che devono esserle ad ogni simile occorrenza presentati.

Le altre norme e le discipline che regolano specialmente la Direzione contengonsi nelle leggi succitate 8 marzo 1818, 8 maggio 1854, e nelle altre seguenti 23 maggio 1822, 16 giugno 1827, 6 ottobre 1832, 12 aprile 1854, 12 gennaio 1858, 9 e 12 marzo 1860.

Il numero complessivo degl' impiegati di quest' Amministrazione è di 54, che costano annualmente cinquantatremila lire, senza contare gli esattori e le loro proporzionali provvigioni, ascendenti annualmente a lire settantacinque mila circa, e la cui misura varia da

esattoria ad esattoria entro questi limiti, cioè il minimum della provvigione è di centesimi 67, il maximum di lire 15 43 per cento.

Provincie Modenesi

Prima di discorrere dell'amministrazione dei beni camerali ed allodiali di Modena, ne accennerò brevemente l'origine e l'arbitraria loro distinzione.

Quelli che pervennero nel 1815 al duca Francesco IV per patti stipulati a Vienna derivano parte dagli antichi beni dichiarati proprietà dello Stato da Ercole II nel 1792 e parte dai beni ecclesiastici o feudali incamerati per Decreto dei Governi italici. Nel volger degli anni il patrimonio dello Stato fu considerevolmente arricchito 1° dalle cessioni fatte dalla Comunità di Modena, 2° dalla devoluzione in causa di consolidazione del diretto coll'utile dominio dei beni enfiteutici, 3° da confische, 4° da nuovi acquisti fatti, 5° dalla aggregazione allo Stato Estense dei Comuni al di qua dell'Enza e del ducato di Guastalla, aggregazione avvenuta in forza del Trattato stipulato in Firenze nel 1844. L'origine di questi nuovi beni è dunque in gran parte non allodiale ma camerale: soltanto rimane ad esaminare se gli acquisti fatti furono pagati con danari dello Stato o con danaro del principe.

Nell'Uffizio della statistica, esaminando i bilanci, fu rintracciato un documento che prova che la Cassa di finanza dal 1816 al 1826 pagò a *Sua Altezza Padrone* lire 785,470 per acquisti di stabili.

Dopo quest'epoca gli sborsi per i nuovi acquisti vennero confusi fra gli altri di diversa categoria o fra le spese dell'Intendenza generale. Ciò posto, come ammettere la legittimità del Decreto di Francesco IV in data 10 marzo 1845, ... che divide quei beni in camerali ed allodiali, non allegando altra ragione di questa divisione che il proprio arbitrio? Fra i beni dichiarati di proprietà allodiale trovasi la tenuta *Quiete* di biolche 5,032, che è appunto fra quei beni acquistati con denaro dello Stato dal 1816 al 1826.

Nel Bilancio io non ho compreso naturalmente le rendite del Patrimonio allodiale, che, in seguito del sequestro ordinato dal Dittatore Farini con suo Decreto del 27 giugno 1859, è amministrato da una speciale Commissione. Essa deve tenerne contabilità separata e soddisfare i debiti lasciati dal Duca e le pensioni da esso accordate. Percuotono pure questi beni due ipoteche. La Duchessa Aldegonda recò in dote allo sposo Francesco V fiorini centomila, e in corrispettività, in caso di vedovanza, le venne promesso un annuo assegno di cinquantamila fiorini. Per garantire questi diritti fu iscritta in suo nome un'ipoteca di lire 3,875,380, in data 24 maggio 1859. Posteriormente poi il sig. Giovanni Battista Bergamini, consultore della Regia Casa, rappresentante la massa dei servitori della Real Corte, inscrisse altra ipoteca di lire 1,166,811, capitale corrispondente alle pensioni vitalizie lasciate ai medesimi da Francesco IV nel suo testamento 21 settembre 1845 e liquidate in annue lire 58,340. Queste ipoteche sono a mio avviso nulle, sia per difetto di forma, sia perchè quei beni non appartengono alla persona contro a cui si sono prese le iscrizioni. Io stimo pertanto che Ella, sig. Ministro, vorrà farsi iniziatore di una misura riparatrice e reclamare quei beni come appartenenti allo Stato, non potendo mai ammettersi che *l'arbitrio possa costituire un diritto.*

Rispetto poi all'amministrazione, i beni erano tenuti divisi e regolati da distinti Dicasteri, a seconda della diversità della loro origine. La gestione dei beni allodiali condotti nella massima parte ad economia era, puossi dire, tenuta quasi direttamente dall'ex Duca.

All'Intendenza generale camerale era unicamente affidata la gestione dei beni d'origine ecclesiastica e di quelli che a sua Altezza Padrone piacque dichiarare Camerali, cioè dello Stato; ma, ancorchè amministrati dallo stesso Dicastero, furono i redditi e le spese dei beni ex ecclesiastici sempre anticamente tenuti distinti dai camerali; solo nel 1857 questa distinzione venne tolta dopo che il Papa, con Breve in data del 13 giugno stesso anno, liberando da qualsivoglia vincolo canonico tutte quelle residue proprietà tanto di certa quanto di presumibile provenienza ecclesiastica, li aveva dichiarati in piena e libera proprietà dello Stato Estense. Già ho accennato, parlando del debito pubblico, come l'ex Duca ottenesse questo Breve, dimostrando cioè come egli e il proprio genitore avessero erogato con denaro dello Stato ed a favore della Chiesa 14 milioni di lire circa in più della somma cui sarebbero stati tenuti in forza dei Trattati; ma questo sacrifizio non bastò ancora a saziare la cupida ingordigia di denaro e di dominio del Governo papale nè a rassicurare l'agitata coscienza di Francesco V. Con Editto del 14 novembre 1857, mentre egli si addossò nuovi altri oneri, ordinò all'Intendenza Camerale di sempre enunciare in tutti i contratti che avrebbe stipulati relativamente a quei beni la data del Breve pontificio che li aveva liberati! . . .

Gli altri beni poi pervenuti allo Stato per acquisto erano amministrati dal Dicastero stesso che li aveva acquistati, ed avevano perciò beni proprii le Sezioni dell'Istruzione pubblica, dei Lavori pubblici, della pubblica Beneficenza nel Ministero dell'interno, l'Amministrazione ge-

nerale del Ministero medesimo, e quella del Ministero delle finanze. Però, con Decreto del 5 gennaio 1860 essendosi stabilito che competesse esclusivamente al Ministero delle finanze il governo di tutti indistintamente i beni di spettanza dello Stato, io ho successivamente disposto perchè l'Intendenza camerale assumesse il possesso e l'amministrazione anche di quelli.

Il Dicastero della generale Intendenza camerale, come venne organizzato con Decreto 3 dicembre 1855, dipende direttamente dal Ministero delle finanze, col quale corrisponde ed ha un Ufficio centrale in Modena, composto 1° del capo, che ha il titolo d'ispettor generale; 2° d'un segretario capo; 3° d'un altro segretario; 4° d'un capo ragioniere; 5° di altro ragioniere; 6° d'un cancelliere; 7° di un vice-cancelliere; 8° di due protocollisti, uno per la segreteria, l'altro per la ragioneria; 9° tre di archivisti; 10° di un assessore per l'amministrazione delle acque camerali; 11° di un economo; 12° di un indicista; 13° di sette scrittori, di due aggiunti, due portieri ed un facchino.

Dipendono da quest'Ufficio centrale, e sono stabiliti pure in Modena 1° l'ispettorato pei fondi coltivi e fabbricati fuori di città, composto di un ispettore, un aggiunto, un vice segretario e un protocollista; 2° l'ufficio tecnico degli ingegneri, composto di due ingegneri e uno scrittore; 3° l'ufficio della tipografia camerale, composto del direttore, di un proto, di un aggiunto e un addetto. Nelle località poi ove è situata la maggior parte dei beni trovansi diversi agenti che ne hanno la sorveglianza, e fattori per le tenute condotte ad economia, che presentano mensilmente alla ragioneria il loro conto d'introito e spesa in denari ed in generi, e dell'utile di stalla. Vi è pure a Modena un sopraintendente delle fabbriche demaniali, un intendente al palazzo ex Ducale, più custodi in questo e negli altri palazzi ed un'infinità d'inservienti; in totale la spesa del personale si eleva ad annue lire 119,949; ma, dovendo presumibilmente passare una parte dei beni alla Corona, col carico di mantenere il personale di servizio, a partire dal 1° del corrente anno quel peso dovrà perciò subire una sensibile diminuzione.

Il Regolamento organico del 3 dicembre 1855, in cui venne il Dicastero dell'Intendenza generale costituito su nuove basi, ne ha determinato le attribuzioni ed i rapporti gerarchici, e diede pure nuove prescrizioni per attivare la riscossione delle rendite e per regolare la contabilità degli esattori; ma queste prescrizioni, che erano le più essenziali, non vennero mai poste ad esecuzione.

La riscossione delle rendite pagate spontaneamente, cioè senza lo stimolo di atti coattivi, dai debitori continuò ad essere affidata al cassiere generale del Ministero delle finanze, ma non gli venne rimessa mai neppure la nota dei debitori nè delle somme che gli dovevano essere pagate; perciò gli esattori speciali dell'Intendenza non hanno che l'attribuzione d'esigere le somme dovute dai debitori morosi, per le quali godono d'un aggio proporzionale stabilito in varia misura, a seconda delle località e dell'importanza degli introiti. E l'Intendenza camerale oltre di ciò, mossa da uno spirito di falsa economia che non ha esempio in nessuna pubblica o privata amministrazione, per risparmiare quel compenso agli esattori adottò il sistema di non rimetter loro la nota dei debitori morosi da compellere se non dopo due anni dal dì della scadenza dei loro debiti, e di comprendere soltanto nelle note le somme accertate e fuori di contestazione dovute da persone di certa solvibilità!!!

Conseguenza di questo sistema fu un arretrato vistosissimo che non si può ben calcolare, perchè l'Intendenza camerale non ha ancora presentato i bilanci consuntivi degli Esercizi 1858 e 1859.

Le restanze del 1857 rilevavano già a sei milioni circa; ma bisogna avvertire che molte partite erano semplicemente figurative, come per esempio quelle a credito d'una tenuta sull'altra, le quali stavano nel Bilancio consuntivo per regolarità di scritturazione, e molte altre rappresentavano i capitali dotali dei fondi; eranvi pur compresi gli arretrati degli interessi e censi dovuti allo Stato dai Municipii per somministrazioni loro fatte nel secolo scorso prima della Rivoluzione francese, interessi ed annualità che furon sempre accumulati in scrittura d'allora in poi e che adesso si dubita possano essere caduti in prescrizione a termini dell'articolo 2321 del Codice civile Estense andato in vigore il 1° febbraio 1852, non essendosi mai la prescrizione interrotta con alcun atto giuridico contro i debitori. Ciò non ostante, senza tema di errare in meno nel computo, si può con fondamento ritenere per le notizie in proposito assunte che le somme arretrate a riscuotersi sui redditi demaniali ascendono a due milioni circa di franchi.

In complesso, ed esclusi i pedaggi, la rendita annua è di lire 859,984, e le spese d'amministrazione importano lire 408,834. La proporzione della rendita colle spese è perciò del 43 per cento. La rendita netta di ciascun ettare sarebbe poi di sole lire 11, e capitalizzata al cento per cinque darebbe un valore di lire 220, valore infimo che certo in caso di vendita sarebbe notevolmente aumentato. Ma qual meraviglia?

L'amministrazione non fu regolata nella sua gestione da principii di vera economia, nè tanto meno si circondò di quelle garanzie che sogliono in ogni altro paese tutelare il pubblico interesse.

Quattro cospicue e fertilissime possessioni sono tuttora coltivate parte a mezzadria e parte per conto diretto del Governo da persone salariate, le cui operazioni niuno controlla e niuno sorveglia. La tenuta *Portovecchio* di circa tremila ettari in un quinquennio non diede più che una rendita netta di lire 27,590, e quella di *Castelvetro* è passiva in media di annue lire trentamila. Le cause di questa scarsa rendita o meglio di questa perdita sofferta dall'Erario sono molteplici.

A quelle che abbiamo già accennate bisogna aggiungere la grettezza del Governo, che non volle mai spendere nei miglioramenti necessarii a fecondare il suolo. La tenuta di Portovecchio non ha canali sufficienti a raccogliere le acque soverchie, non ha le strade per trasportare i prodotti, non ha gli edifizi occorrenti per l'abitazione del voluto numero di agricoltori.

I boschi erano governati con sistema ancor peggiore: la legna si faceva tagliare a spese del Governo, e si raccoglieva in appositi magazzini dove veniva smerciata al minuto ad un prezzo fisso e mite, essendo mente dell'Amministrazione di far concorrenza agli altri venditori per obbligarli a cedere la propria legna ad un prezzo discreto e procurare così un vantaggio ai consumatori. Nuova teoria economica che attesta la sapienza del duca di Modena, il quale pur si vantava di proteggere l'agricoltura!

I contratti si stipulavano senza formalità d'incanti, a meno di rarissimi casi e per oggetti di alto rilievo.

Le riparazioni si ordinarie che straordinarie e in generale tutti i lavori occorrenti ai fabbricati si facevano eseguire in economia.

Io non entrerò in più minuti ragguagli in proposito, parendomi possano bastare quelli che ho esposto per persuaderla, signor Ministro, della necessità ed urgenza di occuparsi seriamente dell'amministrazione dei beni demaniali nel Modenese. Soggiungerò soltanto che il nuovo Governo decretò venissero affittate le possessioni in economia, tolse all'Intendenza camerale la facoltà di spedire i mandati, ordinò l'impianto dei registri di consistenza e dei sommarii demaniali nella stessa conformità di quelli stabiliti nelle antiche Provincie, e diede varie altre disposizioni per sottoporre a più strette discipline l'amministrazione; ma, duolmi il dirlo, non credo siano sufficienti ed efficaci per svellerne gli abusi.

Romagne

Le rendite dei beni demaniali nelle Romagne sono costituite specialmente dalla pesca delle valli di Comacchio e dalle saline di Cervia e Comacchio, che hanno tutte un'amministrazione speciale ed esclusiva.

Gli altri beni camerali sono pochi, e quei pochi furono ancora così trascurati che non danno quasi prodotto. Il Governo pontificio, dopo aver sperperato tutte le proprietà di provenienza religiosa, soppresse gli Uffici che le amministravano nelle Romagne, e lasciò sussistere a Bologna un archivista demaniale per custodire gli atti e documenti delle soppresse corporazioni e spedirne le copie agli interessati.

Gli edifizi furono destinati od a pubblico uso, od a pubbliche Amministrazioni; i terreni si lasciarono in abbandono o si livellarono.

La riscossione de' censi e livelli non si può neppur dire che siasi regolarmente attivata; solo, allorchè i possessori dei beni gravati domandavano la cancellatura delle ipoteche, si procedeva ad una liquidazione del credito delle finanze per il capitale e per i frutti dopo una più o men lunga burocratica pendenza; si stipulava poi una transazione nella quale il Governo esigeva più o meno, non a seconda del maggiore o minore fondamento giuridico delle sue ragioni, ma a seconda del maggiore o minor interesse che avevano le parti alla cancellatura, e del favore di cui godevano presso la Corte Romana.

Una somma cospicua è però annualmente dovuta dal conte Massari di Ferrara per la quota spettante alle Finanze sui canoni che egli ha acquistato sotto il Regno italico; il Governo Pontificio aveva tentato di rivendicarli intaccando di nullità il contratto, ma poscia desistè mediante l'obbligo assuntosi dal conte Massari di corrispondergli una parte delle somme che avrebbe annualmente percepite per canoni e laudemii, e il cui importare varia grandemente ogni anno perchè, le enfiteusi non essendo concedute a perpetuità, occorrono frequenti le rinnovazioni che dan luogo a laudemii sempre maggiori in proporzione dell'accresciuto valore dei fondi e del desiderio dei livellari di conservarli.

Un'altra rendita ritrae il Governo dalla sua parte di cointeressenza nella bonificazione del tenimento *Umana*, posto in attiguità alle valli di Comacchio e che ora venne affittato a Domenico Minguzzi.

Delle saline di Cervia e Comacchio ho già tenuto discorso: mi rimane a parlare delle valli di Comacchio, altra funesta eredità lasciata dal Governo Papale al Regno Italiano: ma occorre che io risalga alle origini di quello stabilimento.

Valli Comacchio

L'industria di poveri pescatori in una deserta ed abbandonata laguna ampia 170 chilometri formò alcuni secoli addietro ricca e copiosa pesca, introducendovi con un canale il flusso marino, moderando con giusta proporzione le acque, dividendole in ventidue campi o valli, architettando ingegnosi congegni per chiudere in palustri prigioni i pesci, specialmente la murena, volgarmente detta anguilla, ed il cefalo. Ma non appena il nuovo stabilimento incominciò a fruttare che i Duchi estensi lo dichiararono proprietà della ducal Camera. Morto Alfonso II, Clemente VIII spodestò la famiglia estense, occupando sul cadere del decimosesto secolo col ducato di Ferrara pur anco le valli di Comacchio. Il duca di Modena protestò che queste erano patrimonio allodiale della sua famiglia, affermando che la rendita annua in quel tempo ascedeva ad oltre 500,000 lire. Le sue proteste suonarono inutilmente, e Roma continuò a sfruttare a beneficio proprio le ricche pesche. Appena però ne venne in possesso che le rendite incominciarono a scemare, e dal 1725 al 1748 essa fu costretta ad affittarle ai Comacchiesi per un'annua rendita netta di lire 74,480. Dal 1749 al 1757, benchè fossero stremate dal loro primitivo vigore, le valli furono affittate per una corrisposta annua di lire 104,931 a Carlo Lepri romano. La savia amministrazione di costui segnò l'esordire dell'era più fortunata per la loro fertilità. Il contratto fu prorogato in prima al 1762, poscia al 1767 con patti nuovi e più larghi.

Le rendite nette, nel volgere di anni 31 cioè dal 1767 a tutto il 1797, sommarono complessivamente a lire 10,001,844 cioè ad una rendita annua media di lire 322,640. Nel 1797 venuti tempi più propizi alla libertà dei popoli, i Comacchiesi pensarono di rivendicare i dritti che avevano sulle valli e di cui erano stati spogliati da un arbitrio sovrano. Inviarono a questo scopo i più cospicui loro concittadini a Milano ad implorare giustizia dal general Bonaparte. Questi adottò il partito di vendere al Comune le valli per il limitato prezzo di un milione di franchi e per un annuo canone di lire 20,000. Gli inviati, partecipando al Comune questo fatto, lo invitarono ad innalzare una statua al loro liberatore, facendo suonare sterminate lodi al nuovo ordine di cose, essendo essi d'avviso che una nuova êra stava per sorgere per le popolazioni Comacchiesi.

E per verità essi avevano alta ragione di applaudirsi del risultato della loro missione poichè dal 1789 al 1814 le valli produssero lire 9,651,735 depurate da qualunque spesa, cioè un perequato annuo di lire 567,749.

Nel 1814, occupate le Legazioni dalle truppe austriache e ripristinato il Governo Pontificio, il general Nugent istituì una Commissione di Comacchiesi che a tutto il 1818 regolò con gran frutto le valli per conto del Comune. Floride furono le amministrazioni comunali infino al 1825. In questo anno una straordinaria moria di pesce annientò la ricchezza delle valli, e da questa epoca incominciano i dolorosi anni e le misere condizioni di Comacchio. Le valli erano state affittate dal Comune ad una società che, incapace di sostenere più a lungo le spese, fu costretta a dichiarare il proprio fallimento. I Comacchiesi, non sapendo come trarsi da così grave condizione, incalzati dai creditori della società fallita, privi dei capitali necessarii a condurre le valli, minacciati dalla miseria pubblica (posciachè unica fonte di rendita erano per quelle desolate popolazioni le valli), si volsero al pontefice Leone XII ed ottennero che l'amministrazione fosse condotta provvisoriamente dal Governo per conto del Comune, finchè le valli non fossero tornate alla primitiva floridezza. Il Governo però si obbligò di passare al Comune un'annua corrisposta di lire 159,600, parte per soddisfare ai proprii bisogni, parte per pagare i frutti dei censi e dei livelli che gravano particolarmente le valli. Egli però si riservò di esaminare la validità della vendita fattane dal generale Bonaparte al Comune, e di dichiararle poscia camerali se lo stimasse di suo diritto. La prestazione annua fu con posteriore Decreto (28 marzo 1853) ridotta a lire 146,300.

Il periodo che corre fra il 1827 e il 1859 costò all'Erario pontificio la perdita di lire 3,293,080, cioè un perequato passivo di lire 102,908, comprendendo naturalmente fra le spese l'assegnamento fatto al Comune. Questa perdita apparirebbe anche più ragguardevole se si aggiungessero le imposte fondiarie ommesse in questi calcoli. In sul principio l'amministrazione fu affidata per tre anni al marchese Pizzardi di Bologna col premio del dieci per cento sui prodotti lordi, e nel triennio successivo fu concesso agli stessi patti al conte Massari di Ferrara. Fu questa l'epoca più funesta, poichè nel breve periodo di sei anni si verificò la perdita di lire 1,324,211, cioè in media annue lire 220,702.

Dal 1833 al 1853, cioè nel volgere di 21 anni, la perdita si residuò a lire 1,005,500, cioè in media a lire 47,893.

Nel 1853 il principe Torlonia, che aveva le valli in conduzione, sciolse il contratto. Dal 1853 in poi le valli sono amministrate direttamente dal Governo, e in quest'ultimo quinquennio le perdite patite dall'Erario risalirono a lire 192,599 annue.

Nè i danni avuti dall'Erario si limitano forse a lire 3,293,080. Pretese il principe Torlonia per i danni straordinarii avuti per la nuova

mortalità di pesce nel 1850 e per le vicende politiche del 1848 un compenso di mezzo milione di scudi. Ma la liquidazione di questa enorme pretesa, fatta in Roma, non appare dagli archivi dell'Amministrazione in quale misura fosse convenuta. Ho poi debito di avvisare che, se la perdita nel 1859 fu minore degli anni antecedenti, nel 1860 risalirà forse a somma maggiore per la rotta del Reno e per il freddo patito nella stagione invernale dal pesce.

Questi rapidi cenni Le avranno, spero, mostrato, signor Ministro, l'importanza di tale questione. Lo Stato è costretto da quella misera condizione di cose a sopportare grave perdita in favore di un unico Comune. I Comacchiesi come i Cervesi sfruttano a loro beneficio i contribuenti delle altre provincie.

Ma quale fu il provvedimento adottato dal Governo romano per riparare a cotesti lagrimevoli fatti? Duolmi il dire che esso non se ne preoccupò mai utilmente. Leone XII adunò una Commissione, non per trovar mezzo di riordinare l'amministrazione, ma per deliberare se la vendita fatta dal general Bonaparte fosse valida. Unico suo desiderio era d'appropriarsi stabilmente le valli: la questione di diritto però rimase sospesa, benchè i cardinali radunati si studiassero risolverla a favore dello Stato. Pellegrino Rossi nel suo breve ministero iniziò pratiche col Comune: questi pareva disposto a ripigliare l'amministrazione delle valli, mercè un sussidio, per una sol volta accordato dal Governo. Il pugnale che spense con sì gran lutto e con tanto danno d'Italia l'illustre uomo di Stato troncò queste trattative, e l'antico sistema continuò a spogliare l'Erario. Ma può egli dirsi che lo stato di deperimento delle valli sia l'unica cagione di tanto disastro finanziaro? Esso vi ha certamente contribuito, ma altre ragioni vi hanno. In primo luogo, se il Governo non si fosse addossato il canone annuo di lire 146,300, le valli di Comacchio dal 1827 al 1859 avrebbero ragguagliatamente dato all'Erario una rendita netta di lire 43,400. La perdita quindi proviene specialmente dall'assegnazione comunale. Ma questa assegnazione non va tutta a beneficio del Comune. Lire 70,219 sono assegnate al pagamento di canoni e livelli ed in opere di beneficenza. Tra i canoni e livelli ve ne sono alcuni di proprietà d'altri Comuni, provenienti dalla incamerazione di alcune valli che loro spettavano. Tra essi i più considerevoli sono dovuti ai Comuni di Ostellata e di Lagosanto. Alcuni canoni e livelli parimenti sono dovuti a privati per eguale titolo.

Essi costituiscono un debito reale sulle valli. Ma altri censi, altri canoni furono fondati dal Governo clericale a beneficio del Capitolo e del vescovo di Comacchio, acciò potesse *esercitare in più larga misura gli atti della cristiana carità*; ma altri censi, sempre a beneficio della mensa e del capitolo, furono fondati nel 1814 dal generale Nugent; ma alcune prestazioni infine furono accordate ad alcuni parroci e ad alcuni ecclesiastici.

Queste sommano a lire 15,619, e concorrono alla perdita patita dall'Erario nel volgere di 32 anni per lire 499,480.

Ho accennato che il Comune di Comacchio si obbligò di corrispondere un annuo canone di 20,000 lire al Governo oltre la somma sborsata al generale francese. Questo canone fu compreso fra le attività assegnate al Governo pontificio nel riparto del Monte Napoleone. Esso dovrebbe pertanto formare una attività delle valli, da contrapporre alle perdite incontrate. Ma le perdite rimasero all'Erario, non l'utile, perchè il canone fu assegnato dal restaurato Governo pontificio al Patrimonio ecclesiastico. Tal titolo concorse ad aumentare le passività nel citato periodo di lire 640,000. Sommati assieme quei due titoli di assegnazioni ecclesiastiche, risulta la cifra di lire 35,619, che a mio avviso debbono eliminarsi, poichè essi vanno posti in un'altra categoria e gravano ingiustamente l'amministrazione delle valli di Comacchio. Fatta cotal eliminazione, l'assegnazione annua al Comune si residua a lire 110,681, divise in due titoli, e cioè lire 75,081 per provvedere ai propri bisogni, e lire 35,600 per soddisfare i frutti dei debiti che gravano le valli a favore di alcuni privati o di minori Comuni. Da tutto ciò risulta che o le valli sono proprietà del Comune, e allora il Governo ha diritto di rendergli una ammininistrazione cotanto passiva; o le valli sono del Governo (considerandosi nulla la vendita fatta dal general Bonaparte), e in questo secondo caso cessa in lui l'obbligo di assegnare al Comune lire 146,300 annue; e al più non gli rimane altro onere che di rendergli il milione sborsato, scontando però tutte le somme indebitamente pagate.

In questo modo sarebbe rimossa la prima cagione dello sbilancio di questa azienda: ma, se in stretto diritto si potrebbe ciò fare, vi si oppone l'equità, come dirò più avanti. Ma prima voglio compiere la rassegna delle cagioni che producono una così costante passività.

Non soltanto diminuì il bilancio attivo ma ancora aumentò il bilancio passivo. Nel sedicennio che le valli furono amministrate dal Comune, cioè dal 1797 al 1814, le spese ascesero in media a lire 357,453 annue; oggi esse toccano lire 533,915. E ciò non deriva soltanto dalle spese di bonificazione, di arginature, ma

deriva bensì dal falso sistema adottato, e cioè che lo stabilimento di Comacchio è considerato quasi come uno stabilimento di pubblica beneficenza a favore dei Comacchiesi. Il numero degl'impiegati è di 447, numero non in proporzione coi bisogni dell'amministrazione, ma piuttosto in proporzione col bisogno degli abitanti di essere impiegati, non essendo essi capaci di esercitare nessuna altra industria. Si dividono in 254 vallanti, 128 guardiani, 65 impiegati interni. Oltre il soldo, che ascende a lire 201,091, e la cibaria, gl'impiegati fruiscono straordinarie ricognizioni per lire 6,544 e partecipano sotto il titolo d'interessenza, detta della beneficenza, agli utili della pesca per lire 17,230. Altra antica consuetudine, conosciuta sotto il titolo d' interessenza della caratura, accorda agli stessi impiegati un diritto sul prodotto della pesca, diritto regolato da apposite norme e che ascende a lire 7,134. L'Amministrazione sostiene direttamente il peso di contribuenze e di regalie in danaro ed in natura, massime per oggetto di culto e per elemosine a frati, il che tutto ascende a lire 15,428 annue. Hanno pur diritto sulle valli i poveri di Comacchio. Ad essi fu accordato il libero esercizio della pesca colla fiocina in tutto l' anno in alcune valli, la pesca nei canali colle reti, la raccolta del pesce morto qualora se ne verifichi la mortalità o per soverchio freddo o per soverchio caldo, la raccolta delle cappe, la caccia degli uccelli, e altre pesche, limitate però ad alcune valli ed ad alcuni mesi dell' anno. Ma dove si manifestano più apertamente gli errori mantenuti dal Governo pontificio è nella salagione del pesce, poichè in Comacchio esso non solo è pescatore ma è fabbricatore e venditore di pesci salati.

Il pesce che non può essere venduto fresco è conservato salato, e a questo scopo il Governo formò una fabbrica chiamata normale, da lui medesimo diretta, ed accordò a venti famiglie il diritto esclusivo di salare un numero determinato di libbre di pesce ad un prezzo invariabile. Questo diritto è ereditario e non può egli estenderlo ad altre se non nel caso che la linea mascolina di una delle famiglie che ne sono investite si spenga, poichè la legge salica è applicata rigorosamente ai salatori di anguille comacchiesi. Non ho bisogno di lunghe parole per mostrare come questo metodo sia in aperta contraddizione coi principii di una libera concorrenza, e come questo diritto ereditario di salare il pesce in alcune famiglie di Comacchio corrisponda la diritto di produrre sale ad un prezzo alterato degli abitanti di Cervia.

I risultati per la moralità e la prosperità dei due paesi sono identici: demoralizzazione e miseria. Ma a tali privilegi, accordati dal Governo pontificio al popolo di Comacchio, egli di suo libito altro ne aggiunge che l'Autorità conosce e tollera in silenzio. Voglio parlare dell'appropriazione illegale del pesce, del contrabbando praticato su larghe basi; voglio accennare che i Comacchiesi, sicuri in coscienza che un arbitrio li ha spogliati della proprietà delle valli, le considerano sempre come proprietà loro, e quindi non hanno scrupolo di pescare anche dove la legge lo vieterebbe e ne' tempi proibiti. Ciò spiega perchè le anguille pescate sono in tanto minor copia di quelle che si pescavano in altri tempi. La metà quindi del popolo comacchiese vive coi salari dell'amministrazione, col diritto ereditario di salare il pesce, coi privilegi accordati ad esso dall'Autorità; l' altra metà vive rivendicando tacitamente i diritti del popolo contro le usurpazioni Estensi e Pontificie, rivendicazione praticata con mezzi che lascio a Lei, signor Ministro, di qualificare.

Riassumo questa lunga narrativa. Risulta dai fatti esposti che dal 1825 in poi l'Erario incontrò una costante perdita nell' amministrazione delle valli; che questa perdita deriva in parte dall'assegnamento illegale al Comune di Comacchio e ad alcune mense e capitoli, in parte da abusi e arbitrii dell'Amministrazione, da illecito contrabbando praticato dalla popolazione e tollerato dall'Autorità, in parte infine da inondazioni del Reno o da influenze atmosferiche.

Alle assegnazioni ecclesiastiche converrebbe provvedere trasportandole in un'altra categoria o meglio annullandole se sono illegali. Le assegnazioni al Comune si farebbero cessare, rendendogli le valli. Come ho detto, ai tempi di Pellegrino Rossi esso pareva disposto a ripigliarle. Ma oggi difficilmente si piegherebbe a quel partito, poichè dal 1848 in poi sono nuovamente e sensibilmente peggiorate le condizioni dello stabilimento comacchiese. Nel 1850 avvenne una nuova mortalità di pesce che fece nuovamente diminuire le rendite ed annientò le speranze concepite che potesse tornare all'antica floridezza. Come potrebbe dunque il Comune addossarsi il pondo di quella amministrazione senza compromettere gli interessi vitali del paese, senza correre incontro a certa rovina? Nè per equità il Governo può ad un tratto spogliarlo della convenuta assegnazione, poichè il Comune allora non saprebbe come provvedere ai proprii e più urgenti bisogni. Pochi orti e poche vigne difese dai flutti marini da larghe dighe, e che si estendono per sedici chilometri, formano l'estimo rustico di Comacchio, paese che non ha altra industria che la pesca, altra risorsa che

l'amministrazione delle valli. Di quali nuove tasse comunali si potrebbero dunque aggravare queste misere popolazioni di pescatori?

La colpa del Governo pontificio sta in questo di non aver saputo sviluppare in quel misero paese la vita industriale, di avervi con un'improvvida protezione spento l'operosità, e fomentato coll'ozio la corruzione.

Alle inondazioni e alle influenze atmosferiche non può riparare la volontà di chi governa, ma è però in sua facoltà di mutare la destinazione delle valli. Alcuni grandiosi progetti esistono, e tutti concordano ad offerire al Governo di colmare le valli e di convertire quegli squallidi campi di acque in floridi campi di biade. Ma questi progetti non risguardano tanto il Ministero delle finanze, da Lei saviamente diretto, quanto il Ministero dei lavori pubblici. Se questi progetti fossero attendibili, il Governo di S. M. credo non esiterà a proporli al Parlamento, perchè, se uno Stato può incontrar delle vistose perdite per conservar splendide industrie come quelle degli arazzi e delle porcellane in Francia, sarebbe grandemente colpevole se disperdesse i denari dei contribuenti per conservare l'industria delle anguille salate.

Lotto

Le rendite del giuoco del lotto furono moderate dal Decreto che impose i due decimi di ritenuta sulle vincite. Il decremento fu rapido, e nel primo mese si verificò una perdita che può valutarsi di lire 15,423, perdita che nei mesi successivi andò aumentando.

Nei primi mesi dell'amministrazione del Governo delle Romagne, io ristabilii l'antico sistema di amministrazione del Regno italiano, sistema molto più semplice, molto più logico ed economico, e che principalmente consiste nel ricevere il giuoco del lotto mediante bollettari a madre e figlia. Abolii la disposizione che accordava ad un privato un'interessenza sugli utili. Sciolsi quindi il patto col marchese Mazzacurati, col quale rimangono tuttavia a liquidare alcune pendenze, e, togliendo ad amministrare direttamente il lotto, diminuirono notevolmente le spese di amministrazione.

Il sistema italiano inoltre circonda l'amministrazione di maggiori cautele e la guarentisce da ogni atto di mala fede degli impiegati; richiede un personale necessariamente inferiore a quello ch'è voluto dal metodo a doppia matrice, ed una spesa molto minore in tutto ciò che concerne le stampe, poichè non solo esso risparmia ben venti capi di stampe, che erano prima indispensabili alle operazioni complicate di quel sistema, ma nell'acquisto dei soli bollettari, presa la media del consumo annuale nell'Emilia, procura all'Erario un utile di lire 23,940; semplifica le operazioni dei ricevitori che prima, avendo a trascrivere cinque volte la stessa giuocata, dovevano per queste lunghe operazioni chiudere il giuoco molte ore prima della estrazione. Conseguenza immediata di questo fatto era che molti giuocatori in ritardo erano costretti a portare i loro giuochi a quei particolari speculatori che con illecite operazioni fomentano il vizio del popolo e ne sorprendono spesse volte la buona fede. Essi ricevono le giuocate per l'estrazione governativa, rilasciano ricevute in cui si obbligano ai medesimi patti dell'Erario, abbassano il limite del giuoco, facilitano sovente le condizioni.

E fu appunto la tema di agevolare per un'altra via questa sorta di contratti che mi ha impedito di adottare subitamente quale ultimo limite della giuocata un franco e mi ha consigliato di adottare in via transitoria il limite di mezzo franco. Anticamente il limite era di 10 centesimi.

Ognun vede che la povera gente, che in special guisa è posseduta dalla smania invincibile di giuocare, giuoca limitatamente, e che, non potendo azzardare un mezzo franco, ricorre agli audaci speculatori privati ai quali ho accennato. Il numero degli illusi sarebbe anche maggiore se il limite fosse stabilito ad un franco. Conviene dunque sorvegliare attentamente questa privata speculazione immorale, cui non bastano a frenare le esistenti leggi repressive. Ma come punirla con severe pene quando il Governo dà egli il mal esempio nel praticare una speculazione tanto utile a lui, tanto dannosa a chi gioca?

Io non mi fermo più oltre su questo argomento: so le necessità dell'Erario, e le rispetto! Desidero però che si freni il giuoco, ma desidero altresì che non si freni promovendo l'utile della speculazione illegittima. A me non basta che l'Erario non incassi il danaro del popolo minuto, ma voglio che s'impedisca ad esso di gettare improvvidamente il frutto del proprio lavoro. Provvidenze energiche per distruggere il *lottino*, che così chiamasi da noi il gioco praticato dai particolari, sono necessarie specialmente nelle Romagne, poichè esso vi è diffuso e vi ha troppo salde radici.

Farò un'ultima considerazione ed ho finito su questo proposito. Se nelle Romagne i giocatori possono giocare mezzo franco mentre in Piemonte non possono giocare meno di un franco, nel primo paese non possono però giuocare oltre una somma limitata dalla tariffa, mentre in Piemonte, questo limite non esistendo fuori che nella quaderna, l'Erario si trova talvolta esposto a pagare ingentissime somme. Il ministro Albicini nella mia assenza applicò la

legge delle Romagne alle altre provincie dell' Emilia e variò in molte parti il ruolo degli impiegati.

Poste

Nulla dirò delle Poste. Le rendite previste non sono proporzionate alla popolazione; esse debbono in relazione a quelle delle antiche Provincie notevolmente aumentare. Infatti nel Piemonte rendevano ragguagliatamente 76 centesimi a testa mentre fra noi rendettero nel 1859 centesimi 27. Proveniva questo fatto non solo dalle tariffe elevate ma dai minori rapporti sociali e commerciali dei nostri paesi. L' aumento del quinto sulle rendite 1859, adottato nel Bilancio 1860, credo sia molto inferiore alla verità. Uniformi alle piemontesi sono ora le nostre tariffe, ed il nostro commercio protetto dalla libertà prende ampio e meraviglioso sviluppo.

Concorso Comuni e Consorzi

Le provincie ed i consorzi in Romagna concorrono a formare la cifra di lire 997,997 destinate alle bonificazioni ed arginature; è questa somma prelevata dall' imposta fondiaria come è facile conoscere dallo specchio relativo alle imposte delle antiche Legazioni . . . . . .

Prodotti delle Carceri di pena

Scarsi sono i prodotti delle carceri di pena: non fu che in alcune provincie accordato ai prigionieri il lavoro, o se ne accordò il beneficio ad avidi speculatori: si fomentò invece, si legittimò l' ozio dal Governo pontificio. Nella fortezza di Castel-franco erano chiusi oltre ottocento malfattori. Essi vivevano unicamente nel passato; le loro lunghe giornate le spendevano ad architettare progetti di vendetta contro la società che li aveva condannati. Ad essi fu negata la riabilitazione del lavoro; ad essi fu negata una vita operosa capace di mutare il loro cuore.

Zecche

Gravi cose avrei da dire sulle zecche e sulle monete: ma essendo, a quanto Ella stessa mi affermò, imminente una riforma generale, esporrò brevemente alcune considerazioni, pubblicando assieme a questo rapporto uno specchio . . . . . contenente le diverse monete dei tre Stati ed il relativo loro valore.

Da esso appare che le monete d'argento degli Stati Pontificii debbono dividersi in due categorie, cioè quelle coniate prima del 14 aprile 1858, e quelle coniate da quest'epoca fino al dì della rivoluzione. In tariffa esse hanno un identico valore, mentre poi in realtà il titolo delle prime è di 900, quello delle seconde di 800, ciò che costituisce fra il valor complessivo di scudo e scudo la differenza di 30 centesimi. Questo fatto del Governo pontificio fu quello in ispecial guisa che obbligò la Giunta di Governo delle Romagne a stabilire con Decreto in data 28 giugno 1859 un valor medio fra le due specie di monete, ragguagliandolo a lire 5,3 per ogni scudo romano, tenendo conto così fino ad un certo segno delle variazioni introdottesi sui cambi e dell'abbondanza sul mercato dell' argento pontificio a titolo di 800; poichè, mentre la moneta d'argento pontificia al titolo di 900 si trovava esportata in gran parte e circolava logora e deteriorata, le zecche, avendo in quest' ultimo anno coniato lire 4,481,456 della nuova moneta, questa era unicamente in corso. Ma, se la nuova tariffa era applicabile al cambio delle piazze, se considerazioni politiche di momentanea necessità mi consigliarono poscia a ratificarla, non può forse essere applicata senza modificazione ai contratti a lunga scadenza; egli è perciò che questo argomento ha bisogno di essere lungamente studiato. L'onorevole ministro Oytana, che prima di Lei occupò l' ufficio di Ministro di S. M., e verso il quale il Governo dell'Emilia ha tanto obbligo di riconoscenza, invitò il Ministero da me diretto a spiegare apertamente il suo parere sopra una proposta del Governo Toscano, relativa a stabilire un unico tipo per le monete. Consultati gli uomini pratici di quei paesi, francamente esposi il mio parere, e lo ripeto pur brevemente in questo Rapporto, riservandomi di svilupparlo largamente se questa riforma verrà proposta al Parlamento.

La tendenza dei diversi Stati è diretta evidentemente ad adottare un tipo unico, poichè ognuno comprende che non si possono conservare contemporaneamente per tipi due metalli quando il relativo loro valore varia continuamente. La questione dunque sta fra l'adottare per tipo unico o l'oro o l'argento. Non avendo i paesi che hanno adottato per tipo unico l'argento saputo risolvere il problema *de conserver une circulation d'or à coté de leur circulation d'argent, appauvrie par les exportations et par l'intervention considérable de papier monnaye* (Journal des économistes, mars 1860), la logica dei fatti ci consiglierebbe di adottare per tipo unico l' oro. Quattro Stati, compresi gli Stati Uniti, lo hanno adottato, e la Svizzera stretta dai bisogni del commercio vi si piegò, benchè avesse prima scelto qual tipo unico l' argento.

Ma, siccome le nostre maggiori relazioni sono colla Francia, e questa conserva tuttavia i due tipi, io credo che convenga aprire pratiche per procedere possibilmente assieme per

un'unica via, molto più che gli economisti di quella nazione sono tutti concordi nel promuovere una riforma. Un'altra questione relativa alla zecca è quella della varietà delle monete. Urge di togliere di circolazione le diverse monete ereditate dagli scomparsi Governi; urge di riparare agli sconci prodotti dalle autonomie monetarie ristabilite per odio del caduto Governo italiano dai restaurati Principi nel 1815; urge sopratutto di coniare i piccoli pezzi d'argento ed una moneta di rame unica per provvedere equamente ai bisogni del minuto commercio. Il Governo delle Romagne fece coniare dei cinque centesimi del peso e del conio piemontese, ma egli andò a rilento dopo la nuova legge che ordinava in Piemonte la coniazione delle monete di bronzo, per non moltiplicare una moneta destinata ad esser tolta di circolazione; egli coniò pure dei franchi, dei mezzi franchi, coll'effigie del Re, del titolo e del peso uniforme alla tariffa di zecca piemontese; ma la scarsità dell'argento, il cresciuto prezzo del medesimo fecero sì che non poterono essere mantenuti che in ristretta misura di circolazione.

La zecca di Bologna è un antico stabilimento che merita di essere conservato e protetto dal Governo del Re. Maestoso, solido, ampio è il locale di proprietà governativa destinato a quest'uso; e possiede molte macchine moderne e perfette e molti impiegati abili ed intelligenti.

Sul bilancio attivo non mi resterebbe che a parlare della ritenuta sugli stipendi; ma avendo trattato di questo argomento assieme al Debito pubblico, non aggiungerò parola. Darò soltanto dei brevi cenni sovra alcune tasse abolite e sopra la tassa nuovamente imposta delle mani morte.

Toccai dell'imposta diretta sui Comuni parlando sulle imposte delle bevande; quindi non ho d'uopo di tenerne nuovamente discorso.

Tassa sugli Israeliti

La tassa degli Israeliti a Modena non fu abolita da uno speciale Decreto; fu abolita dalla promulgazione dello Statuto. La legge sulla leva escludeva gl'Israeliti; ma, in corrispettività del servizio, li sottoponeva ad una tassa: giustizia questa identica all'antica giustizia dei turchi verso i cristiani.

Tassa transito marmi di Carrara

Fu abolita la tassa pel transito de' marmi nella strada postale Carrarese con Decreto del 29 febbraio 1860: questa tassa, che non fruttava che scarsissime somme, impediva la libera circolazione e non era consentanea alle tariffe piemontesi.

Proventi d'ordine o Rimborsi

Furono pure sciolti il Comune e la Provincia di Bologna da un rimborso preteso dal Governo pontificio. I turbamenti politici del 1848 e 1849 obbligarono i Governatori di Bologna ad emettere della carta-moneta per sopperire ai bisogni dell'Erario e per coprire le molte ed urgenti spese di quei tempi. Monsignor Bedini medesimo, ritornato che fu colle armi austriache, continuò ad emettere di quella carta. Il Governo di Roma con palese ingiustizia pretese porla a carico esclusivo della Provincia e del Comune di Bologna, ad onta che protestassero contro questo fatto uomini conosciuti per senno e per moderazione. Il Governo delle Romagne non poteva sancire a proprio beneficio le spogliazioni clericali.

Tassa per l'assicurazione degli incendi

Abolì pure il Governo dell'Emilia l'imposta a carico dei possidenti per la mutua associazione degli incendi tanto a Modena quanto a Parma. La mutualità libera ogni Governo non può non ammetterla; ma la mutualità coattiva è contraria ad ogni savia norma di economia politica. Le società private di assicurazioni, escluse fin allora dalle Provincie Modenesi e Parmensi, ebbero facoltà di stabilirvi i loro uffici, e calcolai nel bilancio straordinario lire 180,000 perchè lo Stato Modenese anticipava egli il danno patito per gl'incendi e si faceva poscia rimborsare l'anno successivo. La cifra citata rappresenta la somma anticipata nell'Esercizio 1859.

Tassa sulle Mani morte

La tassa sulle mani-morte fu promulgata, sentito il parere della Commissione legislativa, identica alla legge piemontese, tranne alcune poche modificazioni che non ne alterarono punto l'economia. Ho consegnato a Lei il Regolamento compilato per attivarla e che fu pur tratto dal regolamento piemontese. Ho unito uno specchio a questa relazione . . . . . sulle manimorte in Romagna. Esse stanno circa come sette sta a cento sull'estimo totale delle quattro Provincie. Sperava aggiunger uno specchio che additasse la cifra dei capitali inscritti a favore di esse negli Uffici ipotecarii, ma non compiè il lavoro che il conservatore di Ravenna. La somma inscritta a loro favore in quel solo Uffizio passa gli otto milioni di franchi. Non mi fu possibile il fare un esatto conto di quanto produrrà questa tassa; ma Ella potrà, signor Ministro, in breve tempo conoscerla poichè i calcoli da me ordinati debbono essere pressochè condotti a termine. Grave argomento è cotesto delle manimorte: e mentre io rispetto e rispetterò sempre il principio della proprietà, non sono alieno dal

pensare che la prosperità del paese esiga forse che quei possedimenti debbano tutti trasformarsi in cartelle del Debito pubblico. Problema difficilissimo a risolversi, ma che converrà pur risolvere prontamente, poichè la mala amministrazione degli stabilimenti di pubblica beneficenza disperde in spese d'amministrazione parte cospicua delle rendite, e scema così la ricchezza del Patrimonio dei poveri. Taccio dei danni recati dalla inalienabilità delle manimorte al libero commercio; rammento solo quelli procacciati all'agricoltura. Non è difficile fra noi fare un confronto fra i beni posseduti dai privati e quelli posseduti per esempio dalle partecipanze di alcuni Comuni.

Le partecipanze sono vasti tenimenti inalienabili, lasciati alcuni fin dal tempo della contessa Matilde a parecchie famiglie di diverse Comunità acciò li dividano fra loro, li coltivino e li sfruttino a proprio talento per un periodo di tempo determinato; dopo il quale si procede a nuovi riparti fra le stesse famiglie.

Esisteva nelle Romagne una tassa sul clero. Esatta dagli arcivescovi e dai vescovi, versata da essi direttamente a Roma, non mi fu dato valutarne la entità. Essa fu accordata in compenso dei quattro milioni promessa e non pagati allo Stato durante il Ministero di Pellegrino Rossi.

Banche

Per completare queste notizie sulle finanze dell'Emilia, aggiungerò che a Bologna e a Parma esistono due banche. La prima ha obbligo di tenere un conto aperto per la somma di scudi romani 30,000; la seconda ha capitali sì scarsi ed è così nuova ancora che non può recare nessun reale sussidio all'Erario. La prima ha un capitale sociale di tre milioni di lire, ed ha in circolazione tre milioni di biglietti. La seconda ha un capitale nominale di 1000 azioni da lire 1000 ciascuna, ma non ne furono esitate che 550, su le quali non vennero effettivamente sborsate che lire 275,000. I suoi biglietti in circolazione non possono eccedere ora, a norma dello Statuto della Banca, lire 725,000.

La Banca di Bologna diretta dall'avv. Paolo Silvani, valente ed onorato figlio di uno dei più illustri nostri cittadini, ha reso al Governo nel periodo difficile che abbiamo traversato eminenti servigi: a lei dobbiamo in special guisa se il commercio non fu scosso dalla crisi che può chiamarsi generale di quell'epoca. Il Governo usò verso di lei molti riguardi. Si studiò di riparare ai danni della guerra che Roma le aveva sempre mossa; cercò di facilitarle i mezzi per giovare al Paese; le affidò la Depositeria dello Stato; sanzionò il Decreto del Consiglio di ammortamento, che dispose di versare nelle sue casse i fondi destinati all'ammortizzazione del prestito nazionale; mantenne con equa misura il cambio delle monete in relazione alla circolazione di esse nelle nostre piazze. Così facendo, il Governo stimò di adempiere un grande dovere verso il proprio paese, poichè guai se in quei tempi gravi alla crisi politica si fosse aggiunta la crisi commerciale. Bologna non ebbe mai sicurezza maggiore, maggior prosperità che in quel periodo, ad onta dei raggiri e delle arti maligne di un partito che non isdegnò di stringere alleanza perfino colle passioni le più biasimevoli e le più basse.

Conclusione

Chiarite le varie categorie della rendita e della spesa, toccherò infine del modo con cui venne formato il Bilancio dell'Emilia per l'Esercizio 1860.

Non esisteva bilancio parziale delle Romagne, e le tabelle di previsione pontificie avevano una forma affatto differente da quella dei bilanci di Parma e Modena, ch'erano pure diversissimi fra loro. Nè alcuno di essi poteva servire di tipo per formarne uno solo che fosse consentaneo alle norme di una amministrazione bene ordinata; imperocchè, fra i molti difetti, nell'uno le rendite delle tasse indirette erano calcolate al netto delle spese di percezione e di amministrazione, nell'altro si cumulavano in un sol titolo molte spese di una natura diversa all'unico scopo di abbuiare quelle che il Governo aveva interesse di tenere celate. Era dunque mestieri cercare altrove una nuova forma, ed il Governo dell'Emilia non poteva esitare ad adottare la forma piemontese, non solo perchè più razionale e sancita da una legge che doveva in breve diventare legge del nostro Stato ed estendersi anche all'Emilia, ma perchè, ordinando le categorie delle rendite e delle spese in questo modo, esse avrebbero potuto, compiuta l'annessione, senza ostacolo esser subito fuse nel Bilancio generale del nuovo Regno.

Per attuare questo divisamento, posi a raffronto le imposte delle antiche Provincie con quelle dell'Emilia, e non esitai ad applicare a queste ultime la nomenclatura piemontese quando esse colpivano l'identica materia imponibile, non curandomi che alcune di esse avessero avuto fino allora diverso nome (nome tuttora conservato ad esse per non generare confusione nelle relative Amministrazioni) e che fossero regolate da norme differenti. Ho dovuto però aggiungere alcune categorie per le rendite che non avevano riscontro alcuno con quelle del bilancio sardo. I bilanci passivi parziali degli altri Ministeri furono compilati

per cura e sotto la responsabilità d' ogni singolo Ministro. Il bilancio passivo delle finanze risulta pure dai conti presentati dalle diverse Amministrazioni, che mi farò un dovere di depositare presso il di Lei Ministero. Ho in fine creduto di aggiungere lo specchio delle casse erariali e delle loro diramazioni . . . . . per far conoscere il modo con cui il pubblico denaro dagli Uffici di percezione si concentra nelle Tesorerie generali.

Io non mi lusingo che questa lunga Relazione abbia posto in evidenza interamente la diversità e gli errori dei caduti sistemi, sciolte tutte le difficoltà, risolti tutti i dubbi; ma confido che al di Lei criterio ed alla di Lei intelligenza riusciranno sufficienti i dati che ho raccolti per formarsi un'idea adequata delle condizioni finanziarie di quelle Provincie e delle riforme che ivi sono urgenti ed indispensabili, e che io non riassumerò per non ripetere inutilmente cose già dette. Non posso però a meno di scongiurarla caldamente a farsi iniziatore di una legge simile a quella proposta dal famoso Cambon e da lui fatta adottare in Francia (Legge 24 marzo 1794) per l' unificazione del Debito pubblico.

Annullando le traccie d'origine dei varii titoli di rendita, non solo se ne semplificheranno i servizi, non solo si toglierà un fomite all' aggiotaggio, ma si faranno scomparire per sempre anche le pericolose autonomie del Debito pubblico.

GIOACHINO PEPOLI

Regie Provincie dell' Emilia

BILANCIO ATTIVO 1860

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMMA
		Proventi ordinarii	
		Imposte	
Amministrazione generale delle Gabelle	1	Dogane (*a*)	L. 6,634,000. —
	2	Dazi marittimi (*a*)	» 37,000. —
	3	Sali (*b*)	» 4,470,000 —
	4	Tabacchi (*c*)	» 8,286,000 —
	5	Polveri e piombi	» 115,000 —
	6	Dazi di consumo e gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra (*d*)	» 3,100,000 —
		Redditi diversi	
	7	Provento dell'appalto delle Gabelle dei sali e tabacchi	» 12,400. —
		Imposte	
Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	8	Contribuzioni prediali (*e*)	» 10,927,037. 76
	9	Tassa diretta sui Comuni delle Romagne (*f*)	
	10	Imposta personale (*g*)	» 215,000. —
	11	Tassa delle patenti (*h*)	» 205,900. —
	12	Diritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al diritto di vendita al minuto e diritto di permissione	» 42,000. —
	13	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione.	» 435,315. 91
	14	Tassa del mezzo per cento sui capitali ipotecarii (*i*)	» 257,000. —
	15	Tassa dell'annuale denunzia del bestiame (*i*)	» 144,000. —

OSSERVAZIONI

(*a*) Ad onta della abolizione dei dazi di esportazione, si è ritenuta la base del Concordato di Firenze perchè i risultati dei primi mesi del 1860 non solo corrispondono a quelle previsioni, ma lasciano sperare un aumento considerevole (Le sole Dogane delle Romagne e del Modenese in gennaio e febbraio 1860 hanno offerto un aumento complessivo di lire 288,266.43, corrispondenti ad annue lire 1,729,778.58).

(*b*) Si sono abbandonate le cifre del concordato in Firenze, e si sono invece adottate quelle previste dalle tre Amministrazioni locali, perchè queste nel lavoro fatto posteriormente per il Preventivo 1860 hanno tenuto ragione della parificazione del prezzo del sale nelle provincie Modenesi e del ribasso generale di esso nelle Romagne.

(*c*) Si è data la preferenza all'ultima previsione delle rispettive tre Amministrazioni locali, trascurando le cifre del Concordato di Firenze, perchè le Amministrazioni locali suddette si sono basate sui recenti risultati di fatto (Le sole Romagne nell'ultimo quadrimestre 1859 hanno dato un aumento sull'eguale periodo 1858 di lire 155,095.94, e nel primo bimestre 1860 sul consimile 1859 di lire 81,096.78; aumenti corrispondenti a circa 500,000 lire annue).

(*d*) Questo prodotto viene previsto nel 1860 in cifra minore di quella calcolata nel 1859 perchè il prosperamento crescente che si verifica nei dazi consumo delle Romagne e del Modenese non giunge ad equiparare la soppressione quasi intera del dazio interno del Parmense. Diffatti le città di Parma e Piacenza, appoggiandosi alla Disposizione 5 agosto 1859 del Governatore Pallieri, pretendono di non corrispondere più allo Stato il canone annuo di lire 200,000 dovuto per tal titolo.

(*e*) Nella prediale si è calcolato l'aumento del decimo decretato nel Modenese e nelle Romagne.

(*f*) Col Decreto 23 luglio 1859 fu decretata dal Governo delle Romagne l'abolizione di questo ingiusto tributo.

(*g*) Riferisce al Parmense ed al Modenese soltanto.

(*h*) Riferisce come sopra. La tassa del Modenese è costituita dal 2 per cento sui capitali di commercio.

(*i*) Categoria di provento del solo Modenese.

Segue Bilancio Attivo 1860

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMMA
Segue Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	16	Tassa di coltivazione delle risaie (*i*) . .	L. 68,000. —
	17	Tassa a carico degl'Israeliti dimoranti nelle Provincie Modenesi (*j*)	. . . . .
	18	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	» 5,800. —
	19	Diritti d'insinuazione	» 1,696,511. —
	20	Diritti di emolumento	» 386,000. —
	21	Diritti d'ipoteca	» 457,943. —
	22	Diritti di successione	» 389,823. —
	23	Carta bollata	» 762,100. —
	24	Carta filogranata per le carte da giuoco e pei tarocchi	» 62,721. —
	25	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di *mano morta* (*k*)	. . . . .
	26	Diritti per passaporti all' estero, visto ai medesimi, porto d'armi e permessi di caccia	» 143,840. —
	27	Tassa degli archivi pubblici Parmensi (*l*).	» 12,000. —
	28	Diritto di due decimi sull' incasso lordo delle tombole, riffe ed altre particolari lotterie (*m*)	» 20,000. —
	29	Tassa annua sui repertorii dei notai ed archivisti (*m*)	» 1,341. —
	30	Tassa sulle stampe legali civili e criminali (*m*)	» 6,980. —
	31	Diritti sopra certificati, estratti e copie d' atti d' insinuazioni e successioni (*m*) .	» 1,766. —
	32	Proventi dell' istruzione pubblica	» 37,500. —
	33	Multe e pene pecuniarie	» 68,960. —
		Redditi diversi	
	34	Rendite demaniali	» 3,195,303. 99
	35	Rendite dello Stabilimento salino di Cervia	» 380,200. —
	36	Rendite dello Stabilimento salino di Comacchio	» 144,172. —
	37	Depositi per le cause di revisione (*n*) . .	» 266 —
	38	Lotto (*o*)	» 1,816,582. —
		Rimborsi e proventi d' ordine	
	39	Ricuperamento delle spese di giustizia .	» 25,444. —

OSSERVAZIONI

(*i*) Categoria di provento del solo Modenese.

(*j*) Anche questa categoria era speciale del Bilancio Modenese, e venne abolita perchè incompatibile collo Statuto.

(*k*) Non sono ancora condotte a termine le indagini intraprese per conoscere a quale somma giungerà questo tributo. Il Governo dell'Emilia ne prorogò l'attuazione a tutto giugno.

(*l*) Categoria di provento del solo Parmense. Veggasi l'annotazione (*q*) dello Specchio comparativo dei Bilanci 1859.

(*m*) Categorie di provento che riguardano le sole Romagne e che fanno parte dell' Amministrazione del registro e bollo di dette Provincie.

(*n*) La cifra riguarda le sole Romagne, ed il provento fa parte dell'Amministrazione del registro e bollo.

(*o*) Si prevede un provento minore pel 1860 in questa categoria, pel Decreto 13 gennaio 1860 che stabilisce la ritenuta di due decimi sulle rivincite.

Segue Bilancio Attivo 1860

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMMA
Segue Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	40	Quota dodicesimale degli scudi 100,000 dovuti all'Erario dal Comune e Provincia per i boni creati negli anni 1848 e 1849 (*p*)	. . . . .
		Redditi diversi	
Ministero dei Lavori pubblici	41	Telegrafi elettrici	L. 177,000. —
	42	Tassa di navigazione nel Canal Navilio di Modena	» 1,600. —
	43	Tassa transito marmi sulla postale Carrarese (*q*)	. . . . .
	44	Colletta d' acqua a carico delle Provincie di Modena, Reggio e Guastalla, e tassa a peso dei Comuni di Mirandola e Concordia per l' inghiaiamento di quelle strade	» 54,855. —
	45	Affitti di argini nel Massese	» 1,000. —
	46	Proventi e doti delle aziende bonificazione ed arginatura, navigazione e porti nelle Romagne	» 29,486. —
	47	Concorso di corpi morali nelle spese di arginatura e di mantenimento di strade e porti nelle Romagne	» 997,997. —
	48	Tassa a carico delle Provincie di Modena e Reggio in luogo della condotta per comandate della breccia necessaria al mantenimento di quelle strade (*r*) . . .	» 100,000. —
		Redditi diversi	
Direzione generale delle Poste	49	Poste (*s*)	» 820,362. —
		Redditi diversi	
Ministero dell'Interno	50	Carceri di pena (*t*)	» 6,000. —
	51	Prodotto degli stabilimenti di pubblica beneficenza e case di lavoro (*u*)	» 80,000. —
		Redditi diversi	
Ministero dell'Istruzione pubblica	52	Rendite di beni e capitali particolari delle Università di Bologna e Modena . . .	» 59,000. —
		Imposte	
Amministrazione delle Zecche	53	Marchio	» 13,929. —

OSSERVAZIONI

(*p*) Abolita la tassa in virtù del Decreto 29 febbraio 1860.

(*q*) Questo rimborso, ingiustamente imposto dal Governo pontificio, fu ommesso, poichè i boni averano servito a spese governative, sopratutto dopo la restaurazione Pontificia.

(*r*) Decreto Dittatoriale 5 agosto 1859.

(*s*) I prodotti dei due mesi 1860 hanno mostrato che si poteva aumentare di un quinto la rendita prevista pel 1859.

(*t*) Categoria di provento propria del Parmense.

(*u*) Idem del Modenese.

Segue Bilancio Attivo 1860

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMMA
		Redditi diversi	
Segue Amministrazione delle Zecche		(ZECCA DI BOLOGNA)	
	54	Stampe delle medaglie	L. 700. —
	55	Tolleranza sulla monetazione	» 800. —
	56	Proventi eventuali	» 1,570. —
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	57	Diritti per le spese di monetazione . . .	» 17,020. —
		Imposte	
Direzione generale del Tesoro	58	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni (*v*)	» 358,758. 07
		Rimborsi e proventi d'ordine	
	59	Concorso di corpi morali e di società industriali in spese di stipendi ed altre simili pagate dal Bilancio dello Stato (*x*)	» 78,000. —
		Totale dei Proventi ordinarii	L. 47,361,983. 73
		Proventi straordinarii	
Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	60	Rimborso dei bonifici fatti per causa d'incendi nelle Provincie Modenesi nel decorso dell'anno 1859 (*y*)	L. 180,000. —
	61	Ricavato da conseguirsi colla vendita di parte dei beni demaniali dell'Emilia . .	» 15,000,000. —
		Totale dei Proventi straordinarii	L. 15,180,000. —

RIEPILOGO

Proventi ordinarii . . .	L. 47,361,983. 73
Proventi straordinarii . .	» 15,180,000. —
Totale generale	L. 62,541,983. 73

OSSERVAZIONI

(*v*) Abbraccia tanto gli stipendi che gli assegni vitalizi di tutta l'Emilia.
(*x*) È categoria di provento tutta propria del Parmense.
(*y*) Con Decreti 23 gennaio e 28 febbraio 1860 furono aboliti i bonifici per incendi e la relativa sovrimposta. Essendo però esigibile tuttora la sovrimposta relativa ai bonifici del 1859, si è fatta figurare fra i proventi straordinarii.

Regie Provincie dell'Emilia

BILANCIO PASSIVO 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
	CAPO I. Ministero delle Finanze		
	Assegnazioni generali		
1	Assegno per spese generali di Governo, per rappresentanza, per missioni all'estero, pel Gabinetto particolare di S. E. il Governatore e per ispese di stampa (1° trimestre 1860)	. . . . .	L. 200,000. —
	Assegnazioni pel servizio del Debito pubblico		
2	Prestito 1827, 5 per 100, redimibile (Parmense) (Decreti 15 e 16 giugno 1827) .	L. 377,417. 47	
3	Prestito 1849, 5 per 100, irredimibile (Parmense) (Atto dell'8 luglio 1849) . . .	» 174,989. 57	
4	Prestito 1854, 5 per 100, irredimibile (Parmense) (Atto 5 aprile 1854)	» 193,000. —	
5	Prestito *Lucca* del 1836, contratto in fiorini imperiali da L. 2,175 (ora prestito Parmense) (Atto del 27 luglio 1849) (*a*).	» 104,400. —	
6	Prestito *Lucca* del 1843, contratto in fiorini di convenzione da L. 2. 61 (ora prestito Parmense) (Atto 27 luglio 1849) (*a*)	» 156,600. —	
7	Prestito 1859, 5 per 100, irredimibile (Parmense) (Decreto del 3 ottobre 1859) . .	» 300,000. —	
8	Consolidato nominativo 5 per 100, irredimibile (Modenese)	» 466,469. 32	
9	Consolidato al portatore, 5 per 100, irredimibile (Modenese) (Ordinanza Ministeriale 22 novembre 1854)	» 28,349. 24	
10	Prestito obbligatorio 1849, 5 per 100, redimibile (Modenese)	» 124,937. 50	
11	Prestito volontario 1851, 5 per 100, redimibile (Modenese)	» 15,000. —	
12	Debito costituito in compenso di perduti redditi feudali, 3 per 100, irredimibile (Modenese) (Decreto 3 ottobre 1825) . . .	» 14,025. 43	
13	Assegni diversi 5 per 100 (Modenese) . .	» 4,049. 63	
14	Prestito 1859, 5 per 100, redimibile (Modenese) (Decreto 3 ottobre 1859) . . .	» 300,000. —	
15	Prestito 1859, 6 per 100, redimibile (Modenese) (Decreto 10 marzo 1860) . . .	» 117,800. —	

OSSERVAZIONI

(*a*) Questi due prestiti, contratti in Lucca da Carlo Lodovico di Borbone per soddisfare le proprie passività, furono dal di lui figlio posti a carico dell'Erario Parmense. Il Dittatore Farini ordinò che si sospendesse il pagamento dei frutti.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
16	Consolidato nominativo, 5 per 100, irredimibile (Romagne) (Decreto di riconoscimento 16 settembre 1859)	L. 828,856. —	
17	Prestito Nazionale 5. 40 per 100, redimibile (Romagne) (Decreto 25 luglio 1859).	» 638,400. —	
18	Prestito dell'Emilia 1860, 5 per 100, redimibile (Decreto 22 gennaio 1860) . . .	» 600,000. —	
19	Spese d'invio di fondi pel pagamento all'estero del Debito pubblico	» 7,638 45	
	Debito vitalizio		
20	Debito vitalizio continuativo (*b*)	» 2,716,646. 30	
21	Debito vitalizio cessante	» 54,856. 50	
	Annualità, Malleverie, Interessi di capitali		
22	Annualità e prestazioni perpetue diverse .	» 6,012. 06	
23	Malleverie di contabili e funzionarii pubblici (*c*)	» 28,000. —	
24	Interessi di capitali diversi dovuti dalla finanza dello Stato	» 20,000. —	
	Stampe di generale servizio		
25	Stampa dei bilanci, dei conti amministrativi, e stampati di contabilità generale . .	» 20,000. —	
	Ministero delle Finanze		
26	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (pel 1° trimestre 1860) .	. . . . .	L. 4,500. —
27	Personale del Ministero (meno l'assegno e stipendio suddetti) per l'intero anno 1860 (*d*)	» 235,460. —	
28	Spese d'ufficio del Ministero, compresi gli assegni di competenza a quei Ministri senza portafogli che potessero assumere temporariamente la direzione di un Ministero (1° trimestre 1860)	. . . . .	» 5,000. —
29	Direzioni divisionarie in Bologna per le Romagne (Personale) (*e*)	» 34,700. —	
30	Direzioni divisionarie in Bologna per le Romagne (Materiale) (*e*)	» 3,000. —	

OSSERVAZIONI

(*b*) Comprende tutte le pensioni liquidate dai cessati come dai nuovi Governi a tutto il 13 marzo 1860. Le successive liquidazioni già in corso aumenteranno questa cifra, che è al lordo delle relative ritenute.

(*c*) Il capitale corrispondente delle cauzioni delle Romagne è in gran parte depositato a Roma. Parve però al Governo che per equità si dovesse provvisoriamente corrispondere il frutto a quegli Impiegati che continuarono ad adempiere i proprii uffici.

(*d*) Gl'Impiegati di questo Ministero centrale come degli altri furono scelti fra gli Impiegati dei tre Ministeri centrali delle Romagne, di Modena e di Parma o fra quelli degli Uffici subalterni. Nessun impiegato estraneo fu sopracchiamato, se si eccettuino alcuni piemontesi, già in servizio attivo. Molti degli antichi Impiegati per sovrabbondanza di numero rimasero anzi in disponibilità.

(*e*) Questa è la Divisione che fu creata dopo il giugno 1859 per ordinare le finanze delle Romagne e creare un nuovo centro amministrativo. Il maggior numero degli Impiegati furono scelti nelle Soprintendenze di finanza e negli Uffici delle parziali Direzioni.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
	Camera de' Conti		
31	Personale (*f*)	L. 52,380. —	
32	Spese d'ufficio (*f*)	» 1,600. —	
	Servizio delle Contribuzioni dirette		
33	Stipendi e competenze fisse del personale superiore delle contribuzioni dirette e dei pesi e delle misure	» 164,280. —	
34	Pesi e misure (compenso e indennità di trasferta ai verificatori)	» 3,000. —	
35	Pesi e misure (spese diverse di materiale).	» 4,000. —	
36	Spesa di riscossione delle contribuzioni dirette (Personale).	» 324,160. —	
37	Spesa di riscossione delle contribuzioni dirette (Materiale)	» 35,150. —	
38	Rimborso delle quote inesigibili delle imposte stabilite in ragione di quotità . .	» 99,600. —	
	Servizio dell'Insinuazione e del Demanio		
39	Stipendi, spese d'ufficio ed indennità di giro del personale (*g*)	» 489,233. —	
40	Personale delle due Case ex Ducati di Parma e Modena.	. . . . .	L. 377,951. 08
41	Aggio d'esazione dei Contabili demaniali e provvigione agli spacciatori della carta bollata	» 51,600. —	
42	Amministrazione dei Boschi e dei Beni in economia	» 203,600. —	
43	Valli di Comacchio (Personale)	» 216,416. —	
44	» » » (Materiale)	» 509,070. —	
45	Stabilimento salino di Cervia (Personale).	» 38,746. —	
46	» » » (Materiale)	» 195,138. —	
47	» » di Comacchio (assegno fisso per spese al Gestore)	» 63 840. —	
48	Restituzione di diritti e rendite demaniali.	» 9,022. —	
49	Carta filogranata per il bollo e per le carte da giuoco e tarocchi	» 17,500. —	
50	Manutenzione degli edifizi demaniali . .	» 96,000. —	

OSSERVAZIONI

(*f*) Esisteva in Parma per la sindacazione dei conti. Fu mantenuta dal Decreto 5 gennaio 1860 del Dittatore Farini.

(*g*) Le spese rilevanti di questo servizio dipendono in gran parte dalle proprietà demaniali assai più cospicue nelle provincie dell'Emilia che nelle provincie dell'antico Stato Sardo. Cresce pur questa spesa la riforma introdotta dal Governo delle Romagne, che, mentre dichiarò camerali tutti gli introiti delle ipoteche, tolse a suo carico il relativo stipendio degli impiegati. In generale le singole Amministrazioni di questo servizio, specialmente nel Modenese e nel Romagnolo, debbono essere riordinate, e domandano imperiosamente radicali riforme che non potevano essere decretate in tempi eccezionali e alla vigilia dell'annessione.

Bilancio Passivo 1860

N.	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE ordinarie	SPESE straordinarie
51	Manutenzione dei canali irrigatorii e riparazioni ai medesimi	L. 21,000. —	
52	Contribuzioni sulle proprietà demaniali	» 167,000. —	
53	Spese diverse in servigio dell'insinuazione e del demanio	» 38,283. —	
	Servizio del Lotto		
54	Direzioni divisionali (Personale)	» 57,148. —	
55	Vincite	» 778,530. —	
56	Aggio ai Ricevitori	» 104,337. —	
57	Spese diverse	» 53,471. —	
	Servizio delle Dogane		
58	Personale (*h*)	» 461,235. 73	
59	Spese d'ufficio e d'attività, lume e fuoco per corpi di guardia, ed indennità	» 50,285. 87	
60	Paghe ai Preposti (*i*)	» 577,371. 98	
61	Fitti locali	» 28,014. 24	
62	Restituzione diritti	» 6,800. —	
63	Piombamento colli (Materiale)	» 13,000. —	
64	Manutenzione degli edifici governativi	» 4,830. —	
65	Contravvenzioni	» 1,000. —	
66	Spese diverse	» 46,657. 98	
	Servizio del Dazio consumo		
67	Personale (*j*)	» 412,915. 10	
68	Spese di ufficio e di attività, libri bullettarii e indennità	» 62,306. 22	
69	Paghe ai Preposti addetti al presente servizio (*k*)	» 56,820. —	
70	Fitti di locali	» 7,327. 82	
71	Restituzione diritti	» 976. —	
72	Manutenzione degli edifizi governativi (*l*)	» 10,701. 60	
73	Spese diverse (*m*)	» 25,750. 12	

OSSERVAZIONI

(*h*) Vi sono compresi per Parma l'ufficio centrale della Direzione delle indirette, e per Modena quelli delle Intendenze di finanza; uffici che amministrano più servigi, figurando però per la spesa in quello soltanto delle Dogane, siccome il più importante.

(*i*) Nelle Romagne tutto il corpo dei Preposti è a carico del servizio delle Dogane, quantunque presti l'opera propria per altri servizi e specialmente per quello del dazio-consumo.

(*j*) Questa cifra abbraccia altresì il personale delle quattro Sopraintendenze provinciali delle Romagne, le quali amministrano, oltre il dazio-consumo, anche le Dogane ed i Pedaggi ed altri diritti della rispettiva giurisdizione. — Il personale poi addetto agli Uffici di percezione serve pure nelle Romagne alla riscossione del dazio addizionale comunale (L. 719,000), senza che i Comuni abbiano altra spesa che una provvigione dell'1 per cento ai Ricevitori.

(*k*) Riferisce al solo Parmense.

(*l*) Comprende anche la spesa della piccola manutenzione delle mura urbane delle città principali delle Romagne, nel sistema del cessato Governo posta a carico del servizio del dazio-consumo.

(*m*) Comprende un compenso annuo (L. 9,600) accordato dal cessato Governo Modenese alle Comunità del Guastallese sull'esigenza erariale del dazio consumo interno.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
	Servizio dei Sali		
74	Personale	L. 66,388. 80	
75	Spese d'ufficio e trasporto fondi (*n*)	» 2,800. —	
76	Indennità ai Gabellotti sulla vendita del sale	» 242,831. 42	
77	Fitti locali (*o*)	» 9,391. 24	
78	Manutenzione degli edifizi governativi	» 1,000. —	
79	Compra di sali (*p*)	» 590,198. 80	
80	Nolo e trasporto sali	» 92,657. 66	
81	Bonificazioni ai salatori di pesci (*q*)	» 12,129. 60	
82	Spese diverse	» 28,950. 40	
83	Saline di Salso nel Parmense (Personale impiegati ed operai) (*r*)	» 27,150. —	
84	Saline di Salso nel Parmense (Materiale) (*r*)	» 64,150. —	
	Servizio dei Tabacchi		
85	Personale	» 123,770. —	
86	Spese di ufficio e di attività	» 6,082. 60	
87	Aggio ai magazzinieri dei tabacchi	» 100,790. —	
88	Paghe agli operai delle manifatture Tabacchi (*s*)	» 491,475. 80	
89	Fitti locali (*t*)	» 5,165. 70	
90	Manutenzione degli edifizi governativi (*u*)	» 6,200. —	
91	Compra tabacchi	» 2,000,000. —	
92	Provvista droghe per la concia dei tabacchi	» 72,631. 10	
93	Provvista piombo in pane per la formazione delle lamine e trasporto relativo.	» 47,495. 60	
94	Trasporto dei tabacchi fabbricati	» 29,706. 80	
95	Provvista legnami da lavoro e ferramenta e spesa di manutenzione di macchine	» 15,980. 32	
96	Provvista di carta e stampa della medesima	» 49,350. 01	
97	Spese diverse	» 45,196. 41	

OSSERVAZIONI

(*n*) Spese che riguardano il solo Parmense e Modenese.

(*o*) Riferisce al solo Modenese.

(*p*) Questa cifra è maggiore del vero costo del sale, perchè stabilita in base al sistema Pontificio, il quale aveva imposto all' Amministrazione dei sali e tabacchi in Bologna l' obbligo di acquistare il sale di Cervia a lire 2. 70 il migliaio, mentre il di lui valore ne è in realtà inferiore.

(*q*) È spesa in corso nelle sole Romagne.

(*r*) Sono in corso pratiche per un appalto molto vantaggioso.

(*s*) Le paghe degli operai delle manifatture sono nelle Romagne molto maggiori che negli antichi Stati Sardi. Il Governo dell'Emilia stimò pericoloso ed ingiusto il diminuirle.

(*t*) Spesa che riferisce al solo Parmense e Modenese.

(*u*) Spesa propria del Modenese.

Bilancio Passivo 1860

N.	Denominazione	SPESE ordinarie	SPESE straordinarie
	Spese comuni ai Servizi sali e tabacchi nelle Romagne		
98	Personale in attività (Amministrazione centrale in Bologna, Dispenserie di circondario ed Ispettorato) (*v*)	L. 226,778. 67	
99	Personale in quiescenza, compensi e sussidi ad impiegati impotenti ed a vedove (*x*)	» 37,240. —	
100	Spese d'ufficio e di attività	» 25,376. 40	
101	Fitti di locali	» 7,022. 40	
102	Mantenimento degli edifizi governativi .	» 2,287. 60	
103	Sorveglianza e contravvenzioni	» 7,980. —	
104	Spese diverse	» 4,522. —	
	Servizio delle Polveri e Piombi (*y*)		
105	Personale	» 821. 67	
106	Aggio ai magazzinieri e distributori . .	» 7,259. 66	
107	Spese di fabbricazione delle polveri (Modenese) (*assegno al Militare*)	» 22,250. —	
108	Compra delle polveri fabbricate (Parmense)	» 35,450. —	
109	Fitti locali	» 260. 78	
110	Manutenzione degli edifizi governativi (Modenese)	» 120. —	
111	Trasporto polveri e piombi	» 2,904. 04	
112	Spese diverse	» 5,200. —	
	Monetazione, Medaglie e Marchio		
	Spese comuni		
113	Personale dell'Ufficio centrale della Zecca in Bologna	» 14,900. —	
114	Spese dell'Uffizio centrale	» 600. —	
115	Spese diverse	» 1,000. —	
	Monetazione e Medaglie		
116	Personale stabile della Zecca di Bologna (meno i saggiatori compresi nell'Ufficio centrale)	» 15,958. —	
117	Spese d'ufficio	» 800. —	
118	Affinazione delle paste d'oro e d'argento e partizione dei dorati	» 3,000. —	

OSSERVAZIONI

(*v*) Cifra senz'altro esorbitante. Ma il Governo delle Romagne non poteva por mano ad una riforma che distruggesse il vecchio impianto senza disorganizzare il servizio in momenti eccezionali e pericolosi. Non si rimase però dal diminuire alcuni stipendi, fra' quali quello dell'Amministratore, che da 150 scudi mensili fu portato ai 100.

(*x*) Essendo stato lasciato intatto per altri rapporti l'organamento amministrativo dell'Azienda delle Romagne, si è del pari trascurato di trasportare la spesa di questa categoria al Debito pubblico, cui per sua natura apparterrebbe.

(*y*) La spesa del servizio delle polveri e piombi è esclusiva del Parmense e del Modenese.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
119	Fabbricazione delle monete, comprese le paghe degl' impiegati giornalieri . . .	L. 36,000. —	
120	Perdita per la tolleranza in più sul titolo e peso delle monete	» 500. —	
121	Spese diverse	» 250. —	
	Marchio		
122	Personale (*y*)	» 15,539. —	
123	Spese diverse	» 1,035. —	
	Servizio delle Tesorerie		
124	Tesoreria generale e Tesorerie provinciali	» 39,579. 90	
125	Trasporto fondi e spese varie	» 7,200. —	
	Servizi diversi		
126	Camere di commercio e di agricoltura in Parma e Piacenza (Personale)	» 13,230. 80	
127	Camere di commercio e di agricoltura in Parma e Piacenza (Materiale) . . .	» 8,140. 25	
	Spese comuni a varii Servigi		
128	Assegnamenti di aspettativa (*z*)	» 447,269. 34	
129	Casuali	» 35,000. —	
	Straordinarie		
130	Commissione di liquidazione del Debito pubblico nelle Romagne (Spese d'ufficio) (*aa*)	. . . . .	L. 2,000. —
131	Spese per l'eseguimento della nuova legge di distrettuazione dei Comuni, cioè separazione d' estimi, impianto di nuovi, rettifiche e volture	. . . . .	» 12,000. —
132	Compimento dei lavori di costruzione e riparazione in corso nei Palazzi Nazionali in Parma	. . . . .	» 12,000. —
133	Concorso nella spesa di manutenzione dell'argine di circonvallazione delle Valli di Comacchio in confine col Mezzano . .	. . . . .	» 40,000. —

OSSERVAZIONI

(*y*) Gli assaggiatori sono anche esattori dei diritti.

(*z*) Provengono in gran parte dalla soppressione delle Dogane intermedie nei due Stati di Modena e Parma, perocchè pochissimi furono i lasciati in disponibilità nelle Romagne pei molti posti che ivi furono trovati vacanti e per averne il Governo chiamata una parte al Ministero centrale di Modena ed alle due Direzioni divisionali di Bologna. Il Dicastero delle Dogane di Parma conta egli solo lire 195,000 di assegni di aspettativa, oltre 30,000 lire di impiegati in disponibilità del già Governo Borbonico. Questa cifra totale di assegnamenti di aspettativa però, se non sparirà compiutamente, minorerà di molto colla sistemazione del nuovo Stato e colla regolarizzazione di molti assegnamenti che potranno così passare definitivamente al debito pubblico.

(*aa*) Decreto 19 settembre 1859.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
134	Spese di perizia ed altro inerente ai lavori preparatorii della vendita straordinaria di Beni demaniali da effettuarsi nel 1860 .	. . . . .	L. 20,000. —
135	Vestiario di nuovo modello pei Preposti di finanza (*bb*)	. . . . .	» 73,000. —
136	Riparazioni, ampliamenti e miglioramenti nel locale e nel meccanismo della Fabbrica tabacchi in Bologna (*cc*). . . .	. . . . .	» 80,000. —
137	Spese d' impianto del laboratorio di verificazione, di assaggi per via umida, e di analisi minerale presso la Zecca di Bologna	. . . . .	» 3,500. —
	Totale	L. 18,186,571. 84	L. 929,951. 08
	CAPO II.		
	Ministero di Grazia, Giustizia e Culti		
	Ministero		
1	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (1° trimestre 1860) .	. . . . .	L. 4,500. —
2	Personale del Ministero (meno l'assegno e lo stipendio suddetti) (per l' intero anno 1860)	L. 79,480. —	
3	Spese d'uffizio (1° trimestre 1860) . . .	. . . . .	» 1,425. —
	Giudiziario		
4	Tribunale di cassazione in Bologna, supremo Tribunale di revisione in Modena, e R. Corte suprema di revisione in Parma (Personale)	» 201,410. —	
5	Suddetti (Spese d' ufficio)	» 5,850. —	
6	Regia Corte suprema di revisione in Parma (Punitiva giustizia)	» 1,000. —	
7	Tribunale di appello in Bologna, Reggio e Massa, e R. Corti in Parma e Piacenza (Personale)	» 253,083. 38	

OSSERVAZIONI

(*bb*) Questa spesa dovrebb'essere rimborsata al Governo dalle ritenute sulle paghe dei Preposti. Attenendosi quindi il Governo a tale sistema indistintamente per tutto il Corpo dei Preposti dell'Emilia, nel Bilancio attivo verrà a figurare la rifusione relativa. Il fondo di massa dei Preposti delle Romagne è però depositato nelle casse di Roma.

(*cc*) Lo sviluppo di questa Fabbrica reclama gli ampliamenti ed i miglioramenti proposti.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
8	Suddetti (Spese d'uffizio)	L. 7,430. —	
9	Regie Corti in Parma (Punitiva giustizia)	" 31,835. 67	
10	Tribunale di commercio in Bologna, Ferrara e Rimini (Personale)	" 3,532. 20	
11	Tribunale civile e criminale di prima istanza e correzionali (Personale) . .	" 534,753. 91	
12	Suddetti (Spese d' uffizio)	" 20,280. —	
13	Suddetti (Punitiva giustizia)	" 103,257. 72	
14	Archivio degli atti civili e criminali in Bologna (Personale)	" 4,228. 27	
15	Giusdicenze e Preture (Personale) . . .	" 670,933. 94	
16	Suddette (Spese d' ufficio)	" 42,709. 44	
17	Suddette (Punitiva giustizia)	" 116,289. 20	
18	Statistica giudiziaria	" 2,000. —	
19	Fitti dei locali in uso del Giudiziario . .	" 9,017. 99	
20	Riparazioni ai locali occupati dai Tribunali e dalle Corti Regie	" 10,000. —	
	Consiglio del Contenzioso amministrativo in Parma		
21	Consiglio del Contenzioso amministrativo in Parma (Personale)	" 43,370. —	
22	Suddetto (Spese d' ufficio)	" 1,500. —	
	Archivio dello Stato ed Archivi pubblici in Parma		
23	Personale	" 32,620. —	
24	Spese d' ufficio	" 9,128. 58	
25	Fitti locali	" 2,320. —	
	Spese diverse di Culto		
26	Congrue a Parrochi	" 227,113. 09	
27	Assegnamenti e prestazioni diverse a Parrocchi ed a Società religiose	" 20,390. 10	
28	Conservazione e manutenzione delle Chiese	" 20,000. —	
	Spese diverse e comuni		
29	Indennità di viaggio ad impiegati per tramutamenti	" 4,300. —	
30	Assegnamenti di aspettativa	" 65,832. 71	
31	Spese di stampe di comune servizio . .	" 8,000. —	
32	Acquisto di mobili pei diversi Uffici e manutenzione di essi	" 6,000. —	
33	Casuali	" 8,000. —	
	Spese straordinarie		
34	Acquisto di mobili pel primo stabilimento della R. Corte sedente in Parma . . .	. . . . .	L. 8,880. —

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
35	Ricompensa per la raccolta delle decisioni del Tribunale supremo di Parma . . .	. . . . .	L. 500. —
36	Importo Codici civile, di procedura penale e di commercio, e Leggi transitorie del Regno, da distribuirsi a tutte le Provincie dell'Emilia	. . . . .	» 10,605. —
37	Spesa residuale occorrevole per l'ultimazione della stampa dei Documenti relativi al Governo Austro-Estense, in italiano e francese	. . . . .	» 5,906. —
38	Personale e spese d'ufficio della Commissione istituita in Bologna con Decreto 30 novembre 1859	. . . . .	» 985. 78
39	Indennità di spese personali ai membri della Commissione suddetta	. . . . .	» 15,000. —
40	Auditorato generale di Guerra, per residuo di spesa incontrata dal 27 dicembre 1859 a tutto il 5 marzo 1860 per la missione affidatagli dal Governo con Decreto 8 dicembre 1859 suddetto in merito ai reati avvenuti in Cesena e nelle città circonvicine	. . . . .	» 737. 90
41	Spesa per la raccolta degli Atti e delle Leggi del Governo delle Romagne . .	. . . . .	» 12,000. —
42	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione	. . . . .	» 8,000. —
	Totale	L. 2,500,796. 20	L. 68,539. 68
	CAPO III. **Ministero dell'Istruzione pubblica** **Amministrazione centrale**		
1	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (1° trimestre 1860) . .	. . . . .	L. 4,500. —
2	Personale del Ministero (meno l'assegno e lo stipendio suddetti) per l'intero anno 1860	L. 72,017. 80	
3	Spese d'ufficio (primo trimestre 1860) . .	. . . . .	» 1,600. —
4	Ispezione delle Scuole secondarie (Personale)	» 23,520. —	
5	Provveditori regi agli Studi (Personale).	» 49,098. —	

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
	Amministrazione ed Insegnamento delle Università		
6	Università (Personale e materiale) . . .	L. 631,334. 82	
7	Stabilimenti scientifici (Personale e materiale)	» 407,444. 13	
8	Scuole universitarie (Personale e materiale)	» 53,935. 25	
	Amministrazione ed Insegnamento alle Scuole classiche e speciali		
9	Amministrazione, direzione e posti gratuiti dei Collegi regii (Personale e materiale)	» 57,388. 25	
10	Scuole normali (Personale e materiale) .	» 21,703. 60	
	Insegnamento tecnico		
11	Scuole tecniche (Personale e materiale) .	» 3,200. —	
	Spese varie e casuali		
12	Sussidi alle Scuole speciali e comunali (Personale e materiale)	» 41,908. 56	
13	Simili alle Scuole elementari comunali . .	» 12,706. 72	
14	Licei (Personale e materiale)	» 55,655. 36	
15	Spese diverse	» 27,000. —	
	Straordinarie		
16	Lavori di ampliamento e di restauro dei locali di diversi stabilimenti; sussidi a studenti ed artisti poveri; assegni d'incoraggiamento e doti ad oggetto d'istruzione pubblica	. . . . .	L. 36,440. —
17	Assegni per l'esecuzione in marmo dei busti Melloni, Rasori e Tommasini . .	. . . . .	» 2,050. —
18	Assegno al Municipio di Reggio da erogarsi nel mantenimento del Convitto nazionale nel primo anno di sua istituzione	. . . . .	» 12,000. —
19	Spese per la formazione di una Clinica ostetrica nell'Ospizio della maternità in Parma	. . . . .	» 2,398. 15
20	Acquisto di macchine a corredo del Gabinetto e della Scuola di chimica minerale in Modena	. . . . .	» 5,000. —
21	Assegno per spese d'incremento dei Gabinetti, Musei ed Orto botanico dipendenti dalla regia Università di Bologna.	. . . . .	» 83,000. —
22	Sussidi ai Comuni per l'istituzione di Scuole tecniche	. . . . .	» 50,000. —
23	Assegno pel mantenimento di un servente giornaliero nel Laboratorio di chimica in Piacenza	. . . . .	» 400. —
	Totale	L. 1,456,912. 49	L. 197,388. 15

Bilancio Passivo 1860

N.	CATEGORIE DI SPESA — Denominazione	SPESE ordinarie	SPESE straordinarie
	CAPO IV. — Ministero dell'Interno		
	Ministero		
1	Assegno del Ministro e stipendi dei Segretarii generali (primo trimestre 1860) (*a*)	. . . . .	L. 6,000. —
2	Personale del Ministero (meno l'assegno e gli stipendi suddetti) per l'intero anno 1860 (*b*)	L. 142,740. —	
3	Spese d'ufficio (primo trimestre 1860) . .	. . . . .	» 2,500. —
	Teatri		
4	Personale addetto al Teatro di Parma ed a quell'orchestra	» 61,897. 44	
5	Spese d'ufficio	» 600. —	
6	Doti per spettacoli (in Parma L. 82,000, in Modena L. 5,000) (*c*)	» 97,000. —	
7	Spese diverse pel Teatro di Parma . .	» 8,134. 32	
	Sanità marittima e continentale		
8	Personale (*d*)	» 41,978. 64	
9	Spese d'ufficio	» 2,686. 56	
10	Spese diverse	» 3,000. —	
	Vaccino		
11	Personale	» 3,320. —	
12	Spese diverse	» 4,000. —	
	Intendenze		
13	Personale (*e*)	» 685,300. —	
14	Spese di rappresentanza	» 82,000. —	
15	Spese d'ufficio	» 91,000. —	
16	Spese diverse	» 50,000. —	
	Boschi		
17	Personale (*f*)	» 2,860. —	
18	Spese diverse	» 1,249. 60	

OSSERVAZIONI

(*a*) Per Disposizione Dittatoriale furono nominati due Segretarii generali.

(*b*) L'abaco del personale è di qualche rilevanza, e quindi gioverà osservare che alla formazione del Dicastero vi concorrevano i tre separati Ministeri di Bologna, Modena e Parma.

(*c*) A fronte di questa spesa bisognerà contrapporre l'introito dei palchi in numero di 25, che ora sono esclusivamente goduti da varie Autorità e da Impiegati.

(*d*) La spesa calcolata pel presente titolo si riferisce specialmente al personale di sanità marittima occorrente per le Provincie di Ferrara, Forlì e Ravenna e pel Protomedicato di Parma.

(*e*) Tanto nella determinazione del personale e stipendi come per le spese di rappresentanza e d'ufficio sonosi seguite le massime fissate dalla Legge Sarda.

(*f*) Questo servizio di sorveglianza dei boschi dello Stato non è istituito che nel Parmense.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
	Statistica		
19	Spese diverse	L. 2,000. —	
	Istituti pii		
20	Personale addetto agli Stabilimenti pii .	» 43,925. 44	
21	Mantenimento dei poveri e dei beneficati .	» 202,769. 35	
22	Spese diverse per gli Stabilimenti . . .	» 14,087. 51	
23	Assegni di sussidio a Stabilimenti di beneficenza altri dai suddetti	» 247,300. 95	
24	Simili a persone addette agli Stabilimenti medesimi	» 2,432. 46	
25	Spese per lavorazioni	» 52,964. 36	
	Carceri e Luoghi di pena		
26	Personale (*g*)	» 340,316. 45	
27	Mantenimento di detenuti	» 935,516. 67	
28	Fitti dei locali	» 6,700. 58	
29	Conservazione e mantenimento dei fabbricati governativi	» 25,530. —	
30	Spese diverse	» 75,931. 92	
	Sicurezza pubblica		
31	Servizio segreto (*h*)	» 120,000. —	
32	Carabinieri reali (soprassoldi e compensi)	» 12,000. —	
33	Ufficiali di pubblica sicurezza (Personale)	» 538,500. —	
34	Ufficiali di pubblica sicurezza (Spese d'ufficio)	» 54,431. 80	
35	Guardie di pubblica sicurezza (Personale)	» 168,670. —	
36	Spese diverse.	» 50,198. 16	
	Servizi diversi		
37	Indennità di via e trasporto d'indigenti .	» 46,888. —	
38	Guardia nazionale (sorveglianza) . . .	» 10,000. —	
39	Compilazione della Gazzetta uffiziale dell'Emilia (Personale)	» 7,428. 48	
40	Pubbliche solenni funzioni e feste governative	» 5,000. —	
41	Compensi per azioni generose	» 5,000. —	
	Spese comuni a tutti i rami		
42	Assegnamenti di aspettativa	» 90,343. 72	
43	Spese casuali	» 20,000. —	

OSSERVAZIONI

(*g*) Niuna riforma è stata fatta negli Stabilimenti carcerarii, e quindi, volendoli condurre al sistema Sardo, verrà alterata la cifra approssimativa della spesa. L'unificazione però dei tre Stati debbe portare necessariamente una diminuzione.

(*h*) Tanto il personale quanto le guardie di sicurezza sono calcolate come se fosse in attività la pianta stabilita dall'ultima Legge Sarda.

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
	Straordinarie		
44	Assegno da erogare in sussidi ad emigrati e poveri	. . . . .	L. 48,000. —
45	Simile destinato al Teatro di Ferrara . .	. . . . .	» 10,000. —
46	Simile di mesi 10 agl'Impiegati del cessato Ministero di Buon Governo in Modena, ai quali fu accordata una annualità di stipendio dal 1° novembre 1859. . . .	. . . . .	» 87,347. 80
47	Acquisto di 45,000 fucili per la Guardia nazionale	. . . . .	» 1,395,000. —
	Totale	L. 4,355,702. 41	L. 1,548,847. 80
	CAPO V. — Ministero dei Lavori pubblici		
	Categorie comuni ai diversi rami di servizio		
	Amministrazione centrale		
1	Assegno del Ministro e stipendio del Segretario generale (1° trimestre 1860) .	. . . . .	L. 4,500. —
2	Personale (meno l'assegno e lo stipendio suddetti) per l'intero anno 1860 . . .	L. 128,980. —	» 1,500. —
3	Materiale (1° trimestre 1860)	. . . . .	
4	Pubblicazione di documenti relativi ai lavori pubblici dello Stato	» 1,000. —	
	Aspettative		
5	Assegnamenti di aspettativa	» 38,700. —	
	Lavori pubblici		
	R. Corpo del Genio civile, Porti, Miniere e Cave		
6	Personale superiore	» 315,680. —	
7	Personale subalterno	» 391,112. 76	
8	Spese diverse pel detto servigio	» 15,007. —	
9	Fitti dei locali ad uso degli Uffici e di magazzino	» 6,300. —	
	Acque, Ponti e Strade		
	Lavori idraulici di bonificazioni ed arginature		
10	Spese di annua manutenzione per difese frontali, ripe, e per riparazione di macchine	» 84,317. 02	

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
11	Spese di riparazioni al Torrente Savio	L. 15,960. —	
12	Simile " " Bevano . . .	" 1,207. 64	
13	Simile " " Ronco	" 18,620. —	
14	Simile " " Montone . . .	" 13,300. —	
15	Simile " " Ronco e Montone	" 1,436. 40	
16	Simile " " Lamone e Cassa	" 205,000. —	
17	Simile " " Senio . . .	" 50,000. —	
18	Simile " " Santerno . . .	" 65,000. —	
19	Simile " " Samoggia . . .	" 39,000. —	
20	Simile " " Lavino	" 1,000. —	
21	Simile " " Idice e Cassa .	" 25,000. —	
22	Simile " " Quaderna . . .	" 4,000. —	
23	Simile " " Sillaro	" 45,220. —	
24	Simile " " Panaro	" 40,000. —	
25	Simile " al fiume Reno Bologna .	" 143,640. —	
26	Simile " al fiume Reno Ferrara	" 300,000. —	
27	Simile " al fiume Reno Ravenna	" 100,000. —	
28	Simile " " Po nel Ferrarese	" 130,000. —	
29	Simile " " " nel Parmense	" 78,716. 70	
30	Casuali	" 91,000. —	
	Strade e Ponti		
31	Spese di annua manutenzione	" 430,188. 18	
32	Spese di miglioramento dell'Emilia nel Bolognese .	" 30,708. 36	
33	Simile " " Ravennate .	" 21,280. —	
34	Simile " " Forlivese . .	" 26,997. 50	
35	Simile " della Strada da Bologna al confine Toscano	" 7,853. 86	
36	Simile " " " a Ferrara .	" 16,524. —	
37	Spese " " " di Bondeno .	" 1,142. 84	
38	Simile " " " Lughese .	" 319. 20	
39	Simile " delle Strade nazionali del Parmense	" 159,320. 85	
40	Simile " " " del Modenese	" 355,849. 43	
41	Casuali	" 53,000. —	
	Porti, Spiaggie, Fari e Canali		
42	Somma di annua manutenzione di ripe, sostegni, strade, edifici ec	" 80,156. 54	
43	Spese di miglioramento e mantenimento del Porto di Magnavacca	" 98,269. 42	
44	Simile " " Corsini . .	" 3,543. 12	
45	Simile " " di Cervia .	" 3,695. 85	
46	Simile " " di Cesenatico	" 18,620. —	
47	Simile " " di Rimini .	" 3,085. 60	
48	Simile " " del Canal navile di Reno	" 7,364. 78	
	Edifizi governativi		
49	Spese di annua manutenzione degli edifizi in Bologna	" 2,315. 37	
50	Spese di annua manutenzione degli edifizi in Ferrara	" 9,920. 74	

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
51	Spese di annua manutenzione degli edifizi in Ravenna	L. 1,566. 05	
52	Spese di annua manutenzione degli edifizi in Forlì	» 2,668. 35	
53	Casuali	» 9,000. —	
	Strade Ferrate		
	Commissariati		
54	Personale	» 43,147. —	
55	Spese d'ufficio, di adunanze, di ispezioni e di controlli	» 8,225. 84	
56	Fitto di locali	» 957. 60	
57	Spese di mantenimento degli edifizi governativi	» 850. —	
58	Casuali	» 7,000. —	
	Telegrafi elettro-magnetici		
59	Personale	» 170,490. —	
60	Spese d'ufficio e diverse	» 76,196. 29	
61	Spese di manutenzione	» 23,500. —	
	Poste		
62	Direzione generale in Modena (Personale).	» 18,000. —	
63	Suddetta (Spese d'ufficio)	» 5,000. —	
64	Direzioni divisionali in Parma, Modena, Bologna e Forlì (Personale, compresi i Corrieri)	» 260,318. —	
65	Suddette (Materiale)	» 110,390. —	
66	Suddette (Spese della Posta cavalli)	» 149,545. —	
67	Casuali	» 22,000. —	
	Straordinarie		
	Acque, Ponti e Strade		
	Lavori idraulici		
68	Cassa del Lamone, apertura dello scolo centrale		L. 15,000. —
69	Lavori di sistemazione al Lavino		» 34,000. —
70	Simili al Torrente Gaiana		» 50,000. —
71	Diversivo di Panaro		» 25,000. —
72	Lavori di sistemazione al Panaro nel Modenese		» 23,716. 31
73	Simili alla Secchia		» 40,153. 23
74	Simili al Canal navile Modenese		» 3,985. 60
75	Simili ai torrenti del Reggiano		» 10,500. —
76	» Guastallese		» 14,600. —
77	» Rolese		» 2,243. 02
78	» Massese		» 10,750. —
79	» Pontremolese		» 5,000. —

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
80	Compensi a proprietarii per danni recati nel 1859		L. 108,000. —
81	Acquisto di attrezzi, idrometri ecc.		» 5,851. 52
	Strade e Ponti		
82	Nuova strada di S. Martino in Ferrara (Decreto 4 marzo 1860)		» 50,000. —
83	Nuovo Ponte sul Lamone nell' Emilia		» 80,000. —
84	Allargamento della Traversa di Cesena (Decreto 1° marzo 1860)		» 30,000 —
85	Simile di alcune strade in Bologna (Decreto 30 gennaio 1860)		(per memoria)
86	Riparazioni urgenti e sgombramento delle nevi nel Parmense		» 52,975. —
87	Aprimento di strade e costruzione di nuovi ponti		» 87,503. —
88	Strada nazionale dal Taro all' Enza		» 142,000. —
89	Simile dal Taro all' Ongina		» 16,500. —
90	Simile dall' Ongina al Riglio		» 150,000. —
91	Simile da Riglio alla Bardoneggia		» 10,500. —
92	Simile da Parma a Colorno		» 5,000. —
93	Simile da Parma alla Cisa		» 69,800. —
94	Simile da Berceto a Borgotaro, indi a Cento Croci		» 19,900. —
95	Simile di Piacenza		» 22,500. —
96	Riparazioni alla strada S. Barnaba in Parma		» 24,000. —
97	Sistemazione della strada militare da Carpi al Cavezzo		» 16,631. 15
98	Sistemazione di strade nel Frignano		» 27,300. —
99	» Reggiano		» 10,000. —
100	» Rolese		» 1,000. —
101	» Guastallese		» 9,000. —
102	» Massese		» 28,917. —
103	» Pontremolese		» 9,000. —
104	Sussidi ai Comuni delle Provincie dell' Emilia per l'aprimento di nuove strade		» 200,000. —
105	Costruzione di ponti nell' Emilia a Cittanova		» 6,000. —
106	» sul Torrente Torano		» 12,000. —
107	» sull'Aulella, Civiglia e Taverone		» 45,000. —
108	» sul Rio Pola		» 7,000. —
109	» sul Borello		» 17,000. —
	Porti, Spiaggie e Fari		
110	Porto Corsini (ampliamento) (Decreto 3 febbraio 1860)		» 500,000. —
111	Suddetto (nuovo Faro) (Decreto 21 febbraio 1860)		» 5,000. —
112	Canal Navile di Reno (correzione)		» 12,000. —
113	Ampliamento di fabbriche		» 4,672. 72
	Edifizi Governativi		
114	Miglioramento alle fabbriche governative in Bologna		» 31,990. 58

Bilancio Passivo 1860

CATEGORIE DI SPESA		SPESE	
N.	Denominazione	ordinarie	straordinarie
115	Miglioramento alle Fabbriche governative in Ferrara .	. . . . .	L. 28,798.17
116	» Ravenna .	. . . . .	» 38,197.10
117	» Forlì . .	. . . . .	» 8,119.59
118	Costruzione di una Casa nel Pontremolese	. . . . .	» 25,000.—
119	Ampliamento di fabbriche per servizio idraulico	. . . . .	» 8,820.29
	Telegrafi elettro-magnetici		
120	Costruzione di nuove linee	. . . . .	» 100,000.—
121	Aprimento dei corrispondenti nuovi Uffici	. . . . .	» 2,700.—
122	Acquisto di nuovi apparati	. . . . .	» 8,300.—
123	Spesa per la introduzione della illuminazione a gas nell'Ufficio di Modena	. . . . .	» 730.—
	Totale . . .	L. 4,588,207.29	L. 2,278,654.28

RIEPILOGO
del Bilancio Passivo 1860

Capi N.	MINISTERI	SPESE ordinarie	SPESE straordinarie	TOTALI
I.	Ministero delle Finanze	L. 18,186,571.84	L. 929,951.08	L. 19,116,522.92
II.	» di Grazia, Giustizia e Culti	» 2,500,796.20	» 68,539.68	» 2,569,335.88
III.	» dell'Istruzione pubblica . .	» 1,456,912.49	» 197,388.15	» 1,654,300.64
IV.	» dell'Interno	» 4,355,702.41	» 1,548,847.80	» 5,904,550.21
V.	» dei Lavori pubblici . . .	» 4,588,207.29	» 2,278,654.28	» 6,866,861.57
		L. 31,088,190.23	L. 5,023,380.99	L. 36,111,571.22

RISULTAMENTO GENERALE

dei due Bilanci Attivo e Passivo

1860

Bilancio attivo — Proventi ordinarii	L.	47,361,983. —	
Spese ordinarie di tutti i Ministeri, eccettuato quello della Guerra	»	31,088,190. —	
Avanzo di attività sul Bilancio ordinario			L. 16,273,793. —
Bilancio attivo — Proventi straordinarii	»	15,180,000. —	
» Spese straordinarie	»	5,023,380. —	
Avanzo di attività sul Bilancio straordinario			» 10,156,620. —
Quote dei Prestiti alienati nel 1859 e realizzabili nell'Esercizio 1860, avuto ragione del prezzo di emissione e dei premii accordati ai Banchieri .	»	2,307,082. —	
Capitali delle rendite dei suddetti Prestiti non ancora alienate, avuto ragione della diminuzione come sopra	»	3,578,164. —	
Prestito dell'Emilia, avuto ragione come sopra .	»	7,800,000. —	
Totale in Prestiti			» 13,685,246. —
Somma totale dell'Avanzo di attività disponibile per le spese ordinarie (*a*) e straordinarie del Ministero della Guerra (*b*) . . .			L. 40,115,659. —

(*a*) Le spese ordinarie del Ministero della guerra Sardo, calcolate nel Bilancio 1859, sono . . L. 33,041,053. 05

La popolazione degli antichi Stati Sardi ascende a . Teste N. 5,041,115

Il rapporto per testa delle spese suddette è di . . . . . L. 6,554

Popolazione dell'Emilia . . . . . Teste N. 2,127,103

Applicato alla popolazione dell'Emilia il detto rapporto Sardo, si ha la proporzionale per le spese ordinarie dell'Esercito di . . . . . L. 13,941,046,57

Quindi si può ragionevolmente affermare che fra le rendite ordinarie e le spese ordinarie si realizzerà un avanzo di lire 2,332,747.

(*b*) Questa somma potrebbe essere diminuita di alcun poco dai residui passivi dell'Esercizio 1859 dei Ministeri della Guerra di Modena e Parma; imperocchè l'amministrazione separata delle Romagne chiude con un avanzo.

SPECCHIO COMPARATIVO

del Bilancio attivo 1859 del Regno Sardo
con quello dei redditi che dai rispettivi cessati Governi
si ritennero nello stesso anno realizzabili
in ciascuno dei tre Territorii
che costituirono poscia il

REGIO GOVERNO DELLE PROVINCIE DELL'EMILIA

AVVERTENZA

Potrà occorrere di non riscontrare una perfetta consonanza fra le cifre del presente Specchio, quello dei Quadri statistici qui uniti, e le altre del Bilancio attivo 1860. Ciò dipende dall'aver servito di base al lavoro generico dei Quadri suddetti un adequato di molti anni, dall'essere composta la presente comparazione delle speciali cifre delle Previsioni 1859, fatte dai singoli vecchi Stati (perocchè era necessaria l'adozione di quel documento che offre le categorie di provento in corso), e dall'essersi nel Bilancio 1860 tenuta ragione degli aumenti o delle diminuzioni di provento che le introdotte riforme nelle parziali Amministrazioni lasciano prevedere nel nuovo Esercizio corrente.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell' Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
		PROVENTI ORDINARI					
		Imposte					
Direzione generale delle Gabelle	1	Dogane . . . (a)	16,500,000 —	1,700,000 —	1,433,340 —	3,198,600 —	6,331.940 —
	2	Dritti marittimi (a)	462,000 —	— — —	3,260 —	33,400 —	36.600 —
	3	Sali	10,350,000 —	1,170,000 —	1,241,874 —	2,361,000 —	4,772,874 —
	4	Tabacchi	20,000,000 —	1,450,000 —	1,720,000 —	4,593,000 —	7,763,000 —
	5	Polveri e piombi (b)	1,050,000 —	22,600 —	46,387 —	— — —	68,987 —
	6	Dazi di consumo e gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavita e sulla fabbricazione della birra (c)	6,170,690 —	358,440 —	542,922 —	2,244,508 —	3,145,870 —
		Redditi diversi					
	7	Provento dell'appalto delle gabelle dei sali e tabacchi (d)	300,000 —	6,000 —	6,428 —	— — —	12,428 —
		Imposte					
Direzione generale delle Contribuzioni del Demanio	8	Contribuzioni prediali	17,015,018 22	2,805,000 —	2,402,426 —	4,983,670 69	10,191,096 69
	9	Tassa diretta sui Comuni (e)	— — —	— — —	— — —	624,568 —	624,568 —

OSSERVAZIONI

(a) Queste due categorie concorrono a costituire nell'Emilia l'Azienda Dogane.

(b) Nelle Romagne i piombi pagavano il dazio doganale entrando. Per le polveri era vietata la fabbricazione, e lo spaccio di quelle fabbricate al di fuori dipendeva da speciali autorizzazioni dell'Autorità politica, la quale nel rilasciarle, se esigeva un emolumento, questo non andava certo a profitto dell'Erario pubblico.

(c) Nelle Romagne un solo Ufficio amministra il dazio consumo interno e forese ed i diritti uniti, consistenti in pedaggi di ponti e passi natanti ed in diritti di pesa pubblica pei carichi voluminosi. Si è lasciato adunque alla dicontro categoria il provento del Consumo, stralciando quello dei diritti uniti per portarlo fra le rendite demaniali. Il dazio consumo del Modenese include anche una tassa di capitazione del bestiame che si macella in Modena, la quale è addizionale al consumo, però per detta Città soltanto.

(d) Gli Spacciatori al minuto di generi regali sono in numero determinato nelle Romagne. Tutti gli attuali abilitati hanno pagato un canone alla prima concessione di Patente, e non corre più a loro carico alcun altro peso periodico, essendo stata da tempo abbandonata l'esigenza di una tassa annua a titolo di continuazione o rinnovazione di permesso.

(e) Coll'Editto 7 ottobre 1854 del Card. Antonelli si pubblicarono diverse nuove imposizioni od aumenti sulle preesistenti. Fra le nuove fu in massima stabilita quella di bai. 10 (centesimi 50) per ogni barile (di libbre 170 nette) di vino, aceto e birra di nostrale produzione. Si soggiungeva però subito che, attese le contrarie vicende cui soggiaceva allora il prodotto dell'uva, si differiva la piena attuazione della tassa, limitandosi intanto a riscuotere, in surrogazione, dai *Comuni dello Stato* una complessiva annua somma di Sc. 350,000 (pari a lire 1,862,000). Questa quota è quella che riferiva alle Romagne pel 1859.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
(*Segue*) Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	10	Imposta personale e mobiliare (*f*)	3,200,000 —	122,400 —	93,000 —	— — —	215,400 —
	11	Tassa delle patenti (*g*)	3,300,000 —	160,650 —	45,900 —	— — —	206,550 —
	12	Diritti per la vendita di bevande e derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, e diritto di permissione	650,000 —	42,000 —	— — —	— — —	42,000 —
	13	Tassa sulle vetture (*h*)	420,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	14	Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione	1,844,445 53	157,402 50	— — —	234,832 65	392,235 15
	15	Tassa del 1/2 per cento sui capitali ipotecarii (*i*).	— — —	— — —	257,000 —	— — —	257,000 —
	16	Tassa dell' annuale denuncia del bestiame . .	— — —	— — —	144,735 —	— — —	144,735 —
	17	Rimborso di bonifici d'incendi	— — —	— — —	180,000 —	— — —	180,000 —
	18	Tassa di coltivazione delle risaie	— — —	— — —	68,691 —	— — —	68,691 —
	19	Tassa a carico della Nazione israelitica . . .	— — —	— — —	20,000 —	— — —	20,000 —
	20	Dritti di verificazione dei pesi e delle misure (*j*).	250,000 —	— — —	5,818 —	— — —	5,818 —
	21	Dritti di compulsione	45,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	22	Dritti d'insinuazione (*k*)	11,000,000 —	542,600 —	300,000 —	691,550 —	1,534,150 —

OSSERVAZIONI

(*f*) Le somme del Parmense e del Modenese riguardano alla sola tassa personale. Nelle Romagne poi non vi ha alcun reddito erariale di tal titolo. Per lo contrario fa parte delle imposte comunali sotto la denominazione di Tassa Focatico, che ascende nelle quattro Provincie a lire 981,387.67.

(*g*) Mediante Editto del Card. Antonelli del 14 ottobre 1850, fu pubblicata la istituzione di una tassa sulle professioni, e sulle arti e mestieri; ma il sistema seguito per la sua applicazione riuscì in sul principio così illogico e sproporzionato che la immensa maggioranza dei sudditi, riconosciuta la impossibilità di sostenerne il carico, si rifiutò al pagamento. Dei pochi esercenti che corrisposero timorosi alle imposizioni non si ha notizia sufficiente per comporre la cifra di quella insignificante esazione. In Modena la tassa viene costituita dal mezzo per cento sui capitali di commercio.

(*h*) Nell'Emilia non vi ha provento di sorta a pro dell'Erario per tassa sulle vetture. Nelle Romagne ed in ispecie in Bologna si è il Comune che veglia e regola tale servizio pubblico: quindi la tenue esigenza che ne può effettuare è di ragione sua esclusiva, e provento affatto interno.

(*i*) Questa categoria e le tre altre che seguono sono esclusive del Bilancio Modenese. La tassa di capitazione sul bestiame è in corso anche nelle Romagne; ma va a profitto delle Comunità, per un complesso di lire 725,678.

(*j*) Nelle sole Provincie Modenesi è in corso un diritto erariale per la verificazione dei pesi e misure. Nelle Romagne tale verificazione si fa dai Comuni: il provento relativo è loro particolare, ed il servizio viene eseguito in generale per appalto.

(*k*) Questa categoria di provento è analoga, e compresa nell'amministrazione del Controllo nel Parmense, del Registro degli atti pubblici e privati nelle Provincie Romagnole, delle successioni e contratti nel Modenese.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO		SOMME DEI BILANCI 1859							
	N.	Denominazione	Sardo	delle Provincie dell'Emilia						
				PARMENSI		MODENESI		ROMAGNOLE	IN TUTTO	
(*Segue*) Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	23	Dritti di emolumento (*l*)	1,500,000	132,700	—	187,000	—	58,000	377,700	—
	24	Dritti d'ipoteca	270,000	(*m*) 42,000	—	75,000	—	262,850	379,850	—
	25	Dritti di successione (*n*)	4,000,000	90,000	—	31,000	—	245,738	366,738	—
	26	Carta bollata	5,650,000	239,100	—	155,338	—	345,740	745,178	—
	27	Carta filogranata per le carte da giuoco e pei tarocchi	75,000	3,900	—	4,516	—	22,960	31,376	—
	28	Tassa sulle società e sulle assicurazioni marittime	400,000	— —	—	— —	—	— —	— —	—
	29	Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di *mano morta* (*o*)	860,000	— —	—	— —	—	— —	— —	—
	30	Dritti per passaporti all'estero, visto ai medesimi, porto d'armi e permessi da caccia (*p*)	550,000	46,000	—	31,000	—	44,450	124,400	—
	31	Tasse degli archivi pubblici nel Parmense (*q*)	— —	12,000	—	— —	—	— —	12,000	—
	32	Dritti di due decimi sull'incasso lordo delle tombole, riffe ed altre particolari lotterie (*r*)	— —	— —	—	— —	—	15,900	15,900	—

OSSERVAZIONI

(*l*) Di questa categoria di provento Piemontese tengono luogo nell'Emilia diversi dritti che colpiscono gli atti giudiziali e che sono compresi, pel Parmense, parte nel controllo e parte nei dritti di cancelleria; pel Modenese, nelle successioni e contratti; per le Romagne nel registro ecc.

(*m*) È prodotto netto da qualsiasi spesa.

(*n*) Nelle Romagne questo diritto fa parte della più volte mentovata amministrazione del registro ecc.

(*o*) Nelle Provincie Parmensi è in corso una tassa sopra date Confraternite e Corporazioni a titolo di sovvenzione a prò di Ospizi e di Stabilimenti di ricovero e cura dell'umanità languente: e il provento dell'imposizione passando per intero alle Amministrazioni di questi ultimi, la categoria è taciuta nel Bilancio dello Stato. Nelle Provincie Modenesi non esiste tassa di sorta per questo titolo. Nelle Romagne era in corso un'annua prestazione del Clero di circa lire 175,560, che esigevasi dai Vescovi, e quindi ignota di presente al Governo in ogni suo particolare. Tale prestazione del Clero ebbe origine da ciò: chiese egli al Sovrano di Roma la revocazione della Legge che autorizza l'affrancamento dei canoni, dei diretti dominii e di altri pesi perpetui in credito del Clero medesimo, dichiarandosi presto a sostenere invece una tassa del 2 per cento sulle rendite proprie. Seguì la revocazione, e tosto il prodotto del 2 per cento sulle rendite di cui sopra fu rappresentato da un'annua complessiva prestazione di lire 532,000, da esigersi ed amministrarsi esclusivamente dagli Ordinarii diocesani, dai quali, come si è detto, non si è poi avuto ragione dell'esigenza che può essersene fatta nelle Romagne dopo il 12 giugno 1859.

(*p*) Nelle Romagne questi diritti sono incassati dall'Azienda Bollo e Registro, della quale costituiscono un articolo di provento.

(*q*) Questa categoria di provento è propria delle Provincie Parmensi, mentre nel rimanente dell'Emilia esiste il servizio, ma non per conto erariale. Nel Parmense però tale Amministrazione riesce costantemente passiva. Dessa è regolata dalla Legge 27 novembre 1821.

(*r*) Anche questa categoria e le tre altre che seguono fanno parte dei proventi dell'Azienda Bollo e Registro delle Romagne, e sono quindi speciali del Bilancio di queste ultime Provincie.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
Segue Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	33	Tassa annua sui repertorii dei notai ed archivisti	— — —	— — —	— — —	1,060 —	1,060 —
	34	Tassa sulle stampe legali, civili e criminali. .	— — —	— — —	— — —	5,540 —	5,540 —
	35	Dritti sopra certificati, estratti, e copie di atti d'insinuazione e successione	— — —	— — —	— — —	1,400 —	1,400 —
	36	Dritti marittimi (*s*)	116,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	37	Proventi dell'istruzione pubblica	425,000 —	2,300 —	28,000 —	37,500 —	67,800 —
	38	Multe e pene pecuniarie (*t*)	300,000 —	14,444 —	1,600 —	73,500 —	89,544 —
	39	Dritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica (*u*)	72,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	40	Tassa sulle privative industriali (*v*)	30,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	41	Tassa sui marchi e segni distintivi in fatto d'industria e di commercio	100 —	— — —	— — —	— — —	— — —

OSSERVAZIONI

(*s*) Nelle Romagne sono in corso dei dritti marittimi per navigazione, pesca, nazionalità, ruoli d'equipaggio, patenti di Capitano ecc.; ma in questa parte, uniformandoci noi tuttora al vecchio sistema, abbiamo compenetrato questi proventi in quelli delle Dogane, per cui figurano nel complesso della 1 e 2 categoria del presente Bilancio. Questi ultimi dritti nei Porti di Rimini e Ravenna renderanno all' Erario circa lire 11,000 annue.

(*t*) Nel Parmense questa cifra è costituita dai proventi delle multe per contrabbandi delle Gabelle, che fanno parte di quel bilancio parziale delle Indirette: nel Modenese dalle multe che si applicano ai morosi della condotta ghiaia, e costituiva un provento di quel Ministero dell'Interno: nelle Romagne da quelle che derivano dalle contravvenzioni alle leggi e regolamenti delle successioni, del bollo e del registro, e concorrono a formare i redditi proprii di quest'ultima Amministrazione.

(*u*) Nell' Emilia non vi hanno redditi erariali proprii di questa categoria. Nelle Romagne non manca il servizio, perchè hanno luogo visite di turno (biennali) alle spezierie ed altri consimili stabilimenti, i quali pagano una tassa biennale (Sc. 8 gli speziali di città, Sc. 4 i forensi, Sc. 3 i bassi farmacisti ecc.); ma queste tasse, unitamente a quelle che s' impongono per la tassazione d' ufficio delle note di competenze e prezzi degli ufficiali sanitarii, si esigono per conto della Commissione sanitaria provinciale, la quale eroga il ricavato in usi affatto speciali, a senso dell'Ordinamento 15 novembre 1836, n° 53196, della Romana Segreteria di Stato per gli Affari interni.

(*v*) Dai cessati Governi di Parma, Modena e delle quattro Legazioni era affatto negletta la industria commerciale: quindi, mancando leggi di garanzia e di protezione per le istituzioni, mancano anche i redditi che vi possono essere inerenti. Solo qualche raro caso si è verificato in questi ultimi anni di privilegio industriale accordato dal Governo di Roma nelle Romagne: fra gli altri quello della fabbrica di cristalli ad uso di Boemia eretta in Ravenna, la quale pagava un tributo in arredi sacri, in cera da altare e in lastre di cristallo direttamente alla Capitale dei Domini pontificî; tributo che non figurava in bilancio.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
		Redditi diversi					
(*Segue*) Direzione generale delle Contribuzioni del Demanio	42	Rendite demaniali (*x*)	2,460,000 —	1,712,162 —	844,898 —	749,666 —	3,306,726 —
	43	Rendite dello Stabilimento salino di Cervia . .	— — —	— — —	— — —	380,200 —	380,200 —
	44	Rendite dello Stabilimento salino di Comacchio .	— — —	— — —	— — —	144,172 —	144,172 —
	45	Libretti degli operai e delle persone di servizio (*y*)	3,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	46	Depositi per le cause di revisione (*z*)	55,000 —	— — —	— — —	302 —	302 —
	47	Lotto (*)	8,000,000 —	515,000 —	442,000 —	1,200,000 —	2,157,000 —
		Rimborsi e proventi d'ordine					
	48	Ricuperamento delle spese di giustizia (*z*) . .	331,200 —	22,800 —	— — —	705 —	23,505 —
	49	Ricuperamento dai Comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo pei lavori di planimetria nell'Isola	10,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	50	Arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia .	131,500 —	— — —	— — —	— — —	— — —

OSSERVAZIONI

(*x*) Per Parma e Modena nelle rendite demaniali si sono compresi anche i proventi delle due ex Case Ducali, mentre quelle delle Romagne sono quasi esclusivamente costituite dalle Valli di Comacchio, attesochè il vecchio Demanio era già stato sperperato per elargizioni al Clero ed ai Luoghi pii dal cessato Governo. Sono però in corso indagini accuratissime per riunire le sparse file che sono sfuggite alle dilapidazioni fatte in favore di una speciale casta. A questa categoria però non si sono riunite (come in altro *Allegato*) anche quelle rendite che, per l'uso cui furono destinate, si sono ritenute meglio classificate ai Ministeri dell'Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici, dei quali sino a nuova disposizione costituiscono altrettanti patrimonii peculiari.

(*y*) Nelle Romagne questa misura fu introdotta soltanto nel 1848, ed il ripristinato Governo di Roma la lasciò sussistere, specialmente in Bologna, ove il servizio, affidato alla polizia, si eseguiva senza spesa per parte della classe che era assoggettata alla formalità.

(*z*) Nelle Romagne il deposito ed il ricuperamento di queste categorie vengono incassati dall'Azienda del Bollo e Registro che li comprende fra i suoi varii prodotti.

(*) Nei bilanci Modenesi si praticava, pel solo provento del lotto, di portarlo al netto. Qui si è creduto di renderlo uniforme a tutti gli altri redditi, figurandolo al lordo.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
(*Segue*) Direzione generale delle Contribuzioni e del Demanio	51	Quota dodicesimale del contributo di lire 532,000 dovute all'Erario dalla Comunità e Provincia di Bologna in causa dell'ammortizzazione operata dal Governo dei Boni creati nel 1848 e 1849 dalla Provincia suddetta (*aa*)	— — —	— — —	— — —	44,331 —	44,331 —
		Redditi diversi					
Ministero dei Lavori Pubblici	52	Strade ferrate — Dritti pel trasporto dei viaggiatori e delle merci, tasse di pedaggio e canoni (*bb*)	12,530,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	53	Telegrafi elettrici	600,000 —	14,000 —	75,000 —	70,000 —	159,000 —
	54	Tassa di navigazione nel Canal Navilio di Modena	— — —	— — —	2,300 —	— — —	2,300 —
	55	Tassa transito marmi sulla Postale Carrarese .	— — —	— — —	1,200 —	— — —	1,200 —
		Rimborsi e proventi d'ordine					
	56	Ricupero da terzi di somme pel servizio di trasporto oltre il confine delle strade ferrate esercitate dallo Stato	360,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —

OSSERVAZIONI

(*aa*) Questo rimborso che il Governo esigeva dal Comune e dalla Provincia di Bologna era arbitrario. Ripristinato il *Dominio* Pontificio nel 1849, pretese, con nuova giustizia, porre a carico particolare del Comune e della Provincia parte di quella carta moneta che aveva servito perfino a soddisfare i più urgenti impegni dell'Erario nei primi giorni della Ristaurazione.

(*bb*) Il provento delle strade ferrate aumenta considerevolmente la somma complessiva del bilancio attivo Sardo. Esso trae origine dai capitali attivi dello Stato impiegati in una impresa che negli altri paesi suole essere affidata a società private. Avvertiamo ciò perchè gli avversarii del Governo costituzionale nei calcoli di confronto che fecero fra il sistema sardo e quelli dei Governi assoluti non lo eliminarono, quasi fosse una imposta che gravitasse sui contribuenti.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
(*Segue*) Ministero dei Lavori Pubblici	57	Colletta d'acque a carico delle Provincie di Modena, Reggio e Guastalla; e Tassa a peso dei Comuni di Mirandola e Concordia per l'inghiaiamento di quelle strade	— — —	— — —	54,855 —	— — —	54,855 —
	58	Proventi e doti delle Aziende di bonificazioni ed arginature, navigazione e porti nelle Romagne	— — —	— — —	— — —	27,312 —	27,312 —
	59	Concorso dei Corpi morali nelle spese di arginatura e di mantenimento di strade e porti nelle Romagne	— — —	— — —	— — —	1,073,753 —	1,073,753 —
		Redditi diversi					
Direzione gener. delle Poste	60	Poste	3,850,000 —	60,000 —	133,300 —	400,000 —	593,300 —
		Redditi diversi					
Ministero dell'Estero	61	Consolati all'estero	290,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
Ministero dell'Interno	62	Carceri di pena (*cc*)	534 205 —	7,200 —	— — —	— — —	7,200 —
	63	Carceri giudiziarie	12,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —

OSSERVAZIONI

cc) Il cessato Governo delle Romagne non avendo imposto ai condannati il lavoro, ad onta che a Forte Urbano presso Castel Franco si custodiscano da oltre 800 delinquenti, manca nelle Provincie suddette ogni reddito della suddetta natura.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
(*Segue*) Ministero dell'Interno	64	Dritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rinnovamento, di autorizzazione o di modificazione d'esercizio delle vetture pubbliche . .	6,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	65	Prodotto degli stabilimenti di pubblica beneficenza e case di lavoro (*dd*)	— — —	— — —	167,937 —	— — —	167,937 —
		Redditi diversi					
Ministero dell'Istruzione Pubblica	66	Scuola veterinaria (Proventi diversi) (*ee*) . .	14,510 —	— — —	— — —	— — —	— — —
	67	Rendite di beni e capitali particolari delle Università di Bologna e Modena	— — —	— — —	41,539 —	16,625 —	58,164 —
		Rimborsi e proventi d'ordine					
	68	Scuola veterinaria (Pensioni degli allievi provinciali)	27,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
Amministrazione delle Zecche		**Imposte**					
	69	Marchio (*ff*)	129,000 —	8,000 —	1,500 —	3,000 —	12,500 —

OSSERVAZIONI

(*dd*) Reddito erariale di esclusiva pertinenza del Bilancio Modenese. In detta cifra però di lire 167,937 vi sono comprese lire 86,000, prodotto della Casa di Lavoro alla Saliceta, che mancò in parte per avere l'ex Sovrano di Modena posto in libertà tutti quei reclusi nel momento che abbandonava a sè stessi quei popoli.

(*ee*) Nell'Emilia non vi ha alcun reddito erariale proprio della suddetta categoria.

(*ff*) Questo servizio nel Parmense e nel Modenese si denomina *Assaggio dell'Oro e dell'Argento;* nelle Romagne *Bollo sugli Ori ed Argenti.*

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
		Redditi diversi					
(*Segue*) Amministrazione delle Zecche	70	Stampa delle medaglie	1,400 —	— — —	— — —	(gg)19,860 —	19,860 —
	71	Tolleranza sulla monetazione	5,400 —	— — —	— — —		
	72	Proventi eventuali	100 —	— — —	— — —		
		Rimborsi e Proventi d'ordine					
	73	Dritti per le spese di monetazione	90,000 —	— — —	— — —		
		Imposte					
Direzione generale del Tesoro	74	Ritenuta e sovratassa sugli stipendi, e tassa sulle pensioni (*hh*)	850,000 —	28,000 —	47,493 —	203,660 30	279,153 30
	75	Tassa dell'un per mille del capitale nominale dei titoli al portatore depositati presso l'Amministrazione del Debito pubblico	2,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —
		Redditi diversi					
	76	Dritti sopra i contratti, e proventi di cancelleria	18,000 —	— — —	— — —	— — —	— — —

OSSERVAZIONI

(*gg*) Nell'Emilia non vi ha altra Zecca che quella di Bologna; e siccome non era conciliabile la classificazione del preesistente Bilancio che riferiva alle Romagne colle categorie del Bilancio Piemontese, si è portato il reddito della Zecca di Bologna in una sola cifra complessiva.

(*hh*) Atteso il sistema di compilazione del Bilancio generale Parmense, che portava come Allegato quello speciale della Direzione delle indirette, non figuravano fra le entrate diverse del Bilancio generale suddetto se non che le ritenute da farsi sugli stipendi degli Impiegati delle Gabelle e di altri speciali Uffici, mentre gli appuntamenti degli Impiegati degli Uffici centrali governativi erano in Bilancio calcolati al netto. Da ciò la tenue cifra sopra riportata nella colonna del Parmense.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO N.	Denominazione	SOMME DEI BILANCI 1859 Sardo	delle Provincie dell'Emilia PARMENSI	MODENESI	ROMAGNOLE	IN TUTTO
	77	Proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato	33,705 10				
	78	Proventi di oggetti fuori di servizio ed altri diversi dei Ministeri	400,000 —				
	79	Provento di mandati per spese sul bilancio dello Stato, spediti nell'anno 1855 e non pagati a tutto il 31 dicembre 1859	(per memoria) —				
	80	Casuali	50,000 —				
(*Segue*) Direzione generale del Tesoro		**Rimborsi e Proventi d' ordine**					
	81	Proventi delle segreterie dei Corpi giudiziarii e delle Giudicature di mandamento in Terraferma (*ii*)	1,000,000 —	(*jj*) 79,950 —	— — —	— — —	79,950 —
	82	Concorso di corpi morali e di società industriali in ispese di stipendi ed altre simili pagate sul Bilancio dello Stato	1,104,886 65				
	83	Concorso di proprietarii e Comuni interessati nella spesa per le opere di arginamento e regolazione del Torrente Polcevera	29,310 01				
	84	Concorso di Provincie e di Municipii nelle spese dei porti	285,113 43				

OSSERVAZIONI

(*ii*) Nelle Romagne è in corso qualche tassa presso le cancellerie dei Tribunali e delle Giusdicenze, ma queste sono affatto interne, di poca entità, e cadono a tutto profitto di quel personale speciale.

(*jj*) La rifusione si effettua dei Comuni, da Ospizi e da altri Stabilimenti per le pensioni che invece dei medesimi paga il Governo a parecchi Impiegati il cui assegno vitalizio è stato liquidato in base all'intero periodo di loro servizio, quantunque questo sia stato prestato in parte a prò di taluno dei detti particolari Stabilimenti.

AMMINISTRAZIONI	CATEGORIE DI PROVENTO		SOMME DEI BILANCI 1859									
	N.	Denominazione	Sardo		delle Provincie dell'Emilia							
					PARMENSI		MODENESI		ROMAGNOLE		IN TUTTO	
(*Segue*) Direzione generale del Tesoro	85	Ricupero di anticipazioni fatte ai corpi morali per spese nei porti di seconda categoria . .	(per memoria)	—								
	86	Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna, che si trapassano al Debito perpetuo .	30,000	—								
	87	Prodotto netto della ferrovia di Susa esercitata dalla Compagnia *Vittorio Emanuele*, da ripartirsi fra le azioni di quella ferrovia	387,600	—								
		Totali L.	141,036,183	94	11,566,648	50	10,840,197	—	24,413,354	43	46,820,199	93

QUADRO indicativo della proporzione in cui i diversi Rami della Rendita nazionale concorrono ai carichi dello Stato, secondo il Bilancio attivo pel 1859.

I.

PROVINCIE PARMENSI

Superficie censita, ettari 563,912. 77. 62. — Popolazione, abitanti 502, 247. — Rendita censuaria in terre L. 11,915,808, in edifizi L. 2,246,639 — Totale L. 14,162,447. 21.
Contribuenti proprietarii n° 91,361.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
I. *Imposte dirette sulla rendita della proprietà fondiaria:*				
prediale sui beni rurali e fabbricati, principale (*a*)	L. 2,750,000. —		L. 4. 88	L. 5. 47
2 centesimi addizionali per le condonazioni e moderazioni di quote . . . L. 55,000. —				
5 centesimi addizionali per le spese di riscossione . . . . . » 140,250. —	» 198,250. —		» —. 35	» —. 39
provento d'un centesimo per le bullette d'esazione. . . . . » 3,000. —				
Totale dell'imposta diretta sulla fondiaria a favore dello Stato (*b*)	L. 2,948,250. —	L. 2,948,250. —	L. 5. 23	L. 5. 86
sovrimposte comunali su le terre e su gli edifizi	» 1,787,783. —		» 3. 16	» 3. 56
Totale delle imposte dirette sulla fondiaria	L. 4,736,033. —		L. 8. 39	L. 9. 42
tassa d'ipoteche	» 42,000. —	42,000. —		
tassa speciale sulla rendita delle Confraternite, dei Corpi laici, Corpi ecclesiastici e pii Istituti a favore degli Ospizi civili . . .	» 60,000. —		» —. 18	» —. 20
Totale generale delle imposte gravitanti sulle proprietà fondiarie (*c*) . . .	L. 4,838,033. — (*d*)	L. 2,990,250. —	L. 8. 57	L. 9.62

OSSERVAZIONI

(*a*) L'imposta prediale principale corrisponde a centesimi 21 per ogni lira di rendita imponibile; gli addizionali e sovrimposte a centesimi 10 in complesso.

(*b*) La quota media dell'imposta prediale e suoi addizionali per ogni contribuente rileva a lire 32.27 in favore dello Stato.

(*c*) Altre imposte, oltre le sopra indicate gravitano sulle proprietà fondiarie, come la tassa di bollo e registro per successioni e contratti; ma i relativi prodotti essendo confusi con quelli delle stesse tasse che colpiscono gli altri rami di rendita, si credè bene di portarli in complesso sotto il titolo N. III. fra le imposte che gravitano le rendite in genere.

(*d*) Sul totale generale delle imposte prediali la quota media d'ogni contribuente è di lire 52. 97.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
II. *Imposte dirette sulla rendita dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali:*				
tassa patenti, principale	L. 153,000. —			L. —. 30
5 centesimi addizionali per sgravio di quote L. 7,650. —		L. 168,682. 50		
5 centesimi id. per spese di esazione . . . » 8,032. 50	» 15,682. 50			» —. 03
ritenute sugli stipendi e provvigioni degli impiegati delle Contribuzioni indirette e della Casa reale (*e*) .	» 28,000. —			
rimborso pensioni pagate per conto dei Comuni, degli Ospizi ed altri Stabilimenti.	» 78,000. —			
tasse sulle licenze per vendita di liquori spiritosi	» 42,000. —			
prodotto Convenzioni per vendita vino nel contado di Parma, Piacenza e Pontremoli	» 60,000. —	» 222,000. —		» —. 44
garantia pel titolo dell'oro e dell'argento	» 8,000. —			
prestazione dei postari e prenditori del Lotto	» 6,000. —			
Totale delle imposte gravitanti più direttamente sulla rendita dell' industria, commercio e professioni	L. 390,682. 50	L. 390,682. 50		L. —. 77
III. *Imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta:*				
tassa personale, principale . . .	L. 120,000. —			
2 centesimi per sgravi di quote . . . . L. 2,400 —		L. 128,520. —		L. —. 26
altri 5 centesimi per le spese di riscossione » 6,120. —	» 8,520. —			
sovrimposte comunali ripartite sulla personale	» 83,981. —			
tasse di registro sopra: atti civili. L. 506,000. —				
atti privati » 36,600. —	» 542,600. —			
successioni	» 90,000. —			
diritti di cancelleria . L. 57,700. —		» 765,300. —		» 1. 08
atti giudiziarii e di uscieri » 75,000. —	» 132,700. —			» —. 18
				» —. 26
multe e spese di giustizia . . .	» 37,300. —	» 37,300. —		» —. 07
tasse di bollo	» 243,000. —	» 243,000. —		» —. 48

OSSERVAZIONI

(*e*) Le ritenute sugli stipendi di tutti gli altri impiegati non figurano nell'attivo del Bilancio, prelevandosi direttamente sull'importare degli stipendi medesimi, i quali perciò nel passivo si portano solo per la somma pagata.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
passaporti e licenze di caccia . . .	L. 46,000. —	L. 46,000. —		L. —. 09
tasse esami di protomedicato e pubblica istruzione	» 2,300. —	» 2,300. —		
tasse dogane	» 1,700,000. —	» 1,700,000. —		» 3. 38
privative: tabacchi	» 1,450,000. —	» 1,450,000. —		» 2. 89
privative: sali	» 1,170,000. —	» 1,170,000. —		» 2. 32
privative: polveri e piombi . . .	» 22,600. —	» 22,600. —		» —. 05
tasse bevande, diritto per l'introduzione del vino a Parma e Piacenza	» 40,000. —	» 40,000. —		
dazio consumo, quota prelevata a favore del Tesoro, a norma di sovrano Decreto 6 settembre 1854, sul dazio consumo di Parma e Piacenza	» 200,000. —	» 200,000. —		» —. 59
id., provvigione dell' 8 per 100 sul provento degli altri dazi comunitativi	» 44,000. —	» 44,000. —		
contrabbandi	» 14,440. —	» 14,440. —		
tasse degli archivi pubblici . . .	» 12,000. —	» 12,000. —		» —. 02
Proventi diversi				
Lotto	» 515,000. —	» 515,000. —		» 1. 03
Poste	» 60,000. —	» 60,000. —		» —. 12
Telegrafi	» 14,000. —	» 14,000. —		» —. 03
Pedaggi	» 56,000. —	» 56,000. —		» —. 11
Bagnature nelle acque saline e iodate	» 3,400. —	» 3,400. —		
Proventi manifatture delle Case di detenzione e Deposito di mendicanti	» 7,200. —	» 7,200. —		
Soldo annuo dovuto dai Comuni di Parma e Piacenza per due sottotenenti Pompieri, a norma dei Decreti 25 marzo e 22 maggio 1855	» 1,950. —	» 1,950. —		» —. 04
Proventi eventuali diversi	» 9,928. —	» 9,928. —		
Totale delle imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle forme sotto cui si manifesta	D. 6,626,919. —	L. 6,542,938. —		L. 13. —

RIEPILOGO

delle quote d' imposta a carico d' ogni abitante nelle Provincie Parmensi

I. Imposte sulla fondiaria .	L.	9. 62
II. Idem sulla rendita mobiliare	»	—. 77
III. Idem diverse . . .	»	13. —
Totale	L.	23. 39

NOTA delle imposte dirette ed indirette delle Provincie Parmensi, coll'indicazione delle spese occorrenti per la loro applicazione e riscossione secondo l'attuale ordinamento

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	AMMONTARE	Rapporto per 100 fra l'importo e la relativa spesa	OSSERVAZIONI
Direzione delle contribuzioni dirette			(a) La spesa per la riscossione non è però che di lire 2. 60 per 100, che è la quota media delle diverse provvigioni accordate dal Governo agli Esattori. Per le sovraimposte comunali sulla rendita e sulla personale hanno essi dai Comuni un emolumento fisso ed eguale in ogni anno.
Imposta prediale	L. 2,948,250. —		
Tassa patenti	» 168,682. —		
Tassa personale	» 128,520. —		
Totale delle imposte applicate e riscosse per cura della Direzione delle dirette	L. 3,245,452. —	L. 4. 25 (a)	(b) Il rapporto tra l'entrata e la spesa delle dogane è del 24 per 100 circa.
Amministrazione delle tasse indirette			(c) Quello dei sali è del 66 per 100 circa.
			(d) Quello dei tabacchi è del 40 per 100 circa.
Dogane (b)	L. 1,700,000. —		
Sali (c)	» 1,170,000. —		(e) Pei rami carta bollata e controllo la spesa non è maggiore del 7 e mezzo per 100.
Tabacchi (d)	» 1,450,000. —		
Polveri	» 22,600. —		
Carta bollata (e)	» 243,000. —		(f) Le ipoteche non costano alcuna spesa, non avendo aggio sui diritti spettanti all'Erario i Conservatori, retribuiti unicamente coi loro salarii.
Controllo (e)	» 802,600. —		
Ipoteche (f).	» 42,000. —		
Lotto	» 515,000. —		
Garantie pel titolo dell'oro e dell'argento	» 8,000. —		
Bevande	» 142,000. —		
Pedaggio	» 56,000. —		
Proventi diversi	» 16,800. —		
Totale	L. 6,228,000. —	L. 36. 26	
Amministrazione del patrimonio dello Stato			
Rendite dello Stato in complesso	L. 1,642,778. —	L. 13. —	

RIEPILOGO

dei prodotti dello Stato nelle Provincie Parmensi

PROVENTI ORDINARII		AMMONTARE	Proporzione per 100 lire col totale dei proventi ordinarii
I. Imposte prediali e centesimi addizionali a favore dello Stato		L. 2,948,250. —	L. 25. 48
Altre tasse sulle proprietà fondiarie a favore dello Stato		» 42,000. —	» —. 38
Totale		L. 2,990,250. —	» 25. 86
II. Imposte dirette sulla rendita dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali		» 390,682. 50	» 3. 38
III. Altre imposte gravitanti sulla rendita nelle diverse forme sotto cui si manifesta		» 6,542,938. —	» 56. 56
Totale generale delle imposte a favore dello Stato		L. 9,923,870. 50	» 85. 80
Rendite del patrimonio dello Stato: Affitti	L. 1,475,000. —		
Pesca e caccia	» 3,460. —		
Censi, canoni ed interessi di mutui	» 92,432. —		
Vendite piante	» 45,000. —		
Rendite diverse	» 26,886. —	» 1,642,778. —	» 14. 20
Totale generale dei proventi ordinarii		L. 11,566,648. 50	» 100. —
Nel Bilancio attivo delle Provincie Parmensi pel 1859 figurano i proventi ordinarii di sole		» 8,659,146. —	
La differenza di		L. 2,907,502, 50	
proviene dacchè i centesimi addizionali di riscossione delle imposte dirette in quel Bilancio sonosi portati solo per l'avanzo, e così in meno di		L. 79,502. 50	
somma cui rilevano le provvigioni; e i proventi dell'Amministrazione delle indirette vi furono calcolati in una somma complessiva minore di quella prevista nel bilancio dell'Amministrazione di		» 426,775. —	
e ridotti inoltre al netto; con una differenza in meno perciò di cui rilevano le previste spese.		» 2,401,225. —	
Totale, eguale alla differenza di cui sopra,		L. 2,907,502. 50	

II.

PROVINCIE MODENESI

Superficie censita, ettari 597,109. 46, desunta dalla superficie generale di tutto il territorio indicata nella *Statistica* RONCAGLIA, sotto deduzione del decimo per le superficie non censite.

Popolazione, abitanti n° 609,989. — Rendita censuaria, lire 17,160,191. 74.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
I. *Imposte dirette sulla rendita della proprietà fondiaria :*				
imposta prediale sulle terre e gli edifizi, principale (*a*)	L. 2,402,426. —	L. 2,402,426. —	L. 4. 02	L. 3. 94
sopraccarico comunale	» 1,493,251. —		» 2. 50	» 2. 45
Totale delle imposte e sovraimposte prediali dirette e generali	L. 3,895,677 —		L. 6. 52	L. 6. 39
Altre imposte parziali gravanti le proprietà fondiarie :				
tassa annua per colletta d'acqua nelle Provincie di Modena, Reggio e Guastalla (*b*).	» 43,255. —			
tassa annua pel mantenimento della Strada Mirandola e Concordia (*c*)	» 11,600. —			
tassa annua per rimborso delle indennità d'incendi	» 180,000. —	L. 709,546. —	» 1. 18	» 1. 16
tassa sulle risaie (*d*).	» 68,691. —			
tassa di successione a beni immobili (*e*)	» 31,000. —			
tassa sulle mutazioni di proprietà di stabili per atto tra vivi . .	» 300,000. —			
tassa ipotecaria per iscrizione e trascrizione	» 75,000. —			
Totale delle imposte gravitanti sulle proprietà fondiarie	L. 4,605,223. —	L. 3,111,972. —	L. 7. 70	L. 7. 55

OSSERVAZIONI

(*a*) L'imposta prediale principale fu stabilita nel 1859 in ragione di centesimi 14 per ogni lira di rendita imponibile; ma nel 1860 con Decreto 4 gennaio stesso anno fu portata a centesimi 15 e quattro millesimi.

(*b*) Pagata dai Comuni, ma ripartita fra gli interessati in ragione dell'estimo catastale, a titolo di concorso nella spesa che il Governo incontra pel mantenimento degli argini, spurgo di canali e scoli.

(*c*) Imposta sui Comuni sopra indicati, esclusivamente, e ripartita come sopra.

(*d*) Questa tassa è in ragione della estensione dei fondi coltivati a riso.

(*e*) Vedasi Notificazione 27 febbraio 1815. Questa tassa colpisce solo le mutazioni di proprietà o di usufrutto di beni immobili.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione	
			Per ogni ettare	Per ogni abitante
II. *Imposte dirette sulla rendita dei capitali a mutuo ed in commercio:*				
tassa annua del mezzo per 100 sul capitale dei crediti fruttiferi, privilegiati od ipotecarii, iscritti o no (*f*)	L. 257,000. —			
tassa annua del mezzo per cento sui capitali fissi e circolanti in commercio	» 45,900. —	L. 447,635. —		L. —. 73
annua tassa sul bestiame (*g*)	» 144,735. —			
tassa delle patenti ai postari per vendita di generi di privativa	» 6,428. —			
introito sul ramo pensioni, compresa la trattenuta sul soldo dei professori (*h*)	» 47,493. —			
diritto di bollo, pesi e misure (*i*)	» 5,818. —			
staderatico e pesa filugelli (*k*)	» 8,118. —	» 76,373. —		» —. 12
diritti di assaggio oro ed argento	» 1,500. —			
ancoraggi e patenti sanitarie	» 3,200. —			
introito navigazione Canale Naviglio	» 2,300. —			
carta bollata per cambiali	» 1,516. —			
Totale dei carichi gravitanti più direttamente sul commercio e sull'industria	L. 524,008. —	L. 524,008. —		L. —. 85
III. *Imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta:*				
tassa personale	L. 93,000. —	L. 93,000. —		L. —. 15
testatico a favore dei Comuni	» 93,000. —			» —. 15
dogane	» 1,433,340. —	» 1,433,340. —		» 2. 35
tabacchi	» 1,720,000. —	» 1,720,000. —		» 2. 82
sali	» 1,241,874. —	» 1,241,874. —		» 2. 03
polveri	» 46,387. —	» 46,387. —		» —. 07
dazio consumo governativo	» 531,934. —	» 531,934. —		» —. 87
dazio consumo comunale	» 129,536. —			» —. 21
tassa di capitazione sulla macellazione bestiame	» 10,988. —	» 12,188. —		» —. 03
tassa transito de'marmi sulla postale di Carrara	» 1,200. —			
tasse di bollo: prodotto vendita carta bollata da centesimi 50	» 92,292. —			
tasse di bollo: id. carta bollata mezzana da centesimi 75	» 47,236. —			
tasse di bollo: prodotto bollo straordinario alle scritture, registri di albergatori ed altri venditori di generi soggetti al dazio consumo	» 13,323. —	» 158,328. —		» —. 26
tasse di bollo: prodotto bollo straordinario alle patenti di postaro	» 971. —			
tasse di bollo: prodotto bollo straordinario alle carte da giuoco	» 4,516. —			

OSSERVAZIONI

(*f*) Vedasi Legge 27 novembre 1849.
(*g*) Vedasi Decreto 14 dicembre 1849.
(*h*) La misura della trattenuta è del 2 per 100, uguale per tutti gli impiegati.
(*i*) Il sistema metrico decimale ordinato con Decreto 7 ottobre 1849 non è ancora in vigore.
(*k*) Vedi Notificazione 31 maggio 1850.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
tasse giudiziarie	L. 187,000. —	L. 187,000. —		L. —. 32
tasse di polizia	» 34,000. —	» 34,000. —		» —. 05
proventi dell'istruzione pubblica	» 28,000. —	» 28,000. —		» —. 04
multe	» 1,600. —	» 1,600. —		
Prodotti diversi				
Tasse pedaggi	» 18,335. —			
Poste	» 133,300. —			
Telegrafi	» 75,000. —			
Lotto	» 442,000. —	» 856,572. —		» 1. 41
Proventi degli Istituti pii	» 81,937. —			
Introito della Casa di lavoro	» 86,000. —			
Tassa sulla Nazione israelitica	» 20,000. —			
Totale	L. 6,567,769. —	L. 6,344,233. —		L. 10. 76

RIEPILOGO

delle quote d'imposta d'ogni contribuente nelle Provincie Modenesi

I. Imposte sulla fondiaria	L.	7. 55
II. Imposte dirette sul commercio e sull'industria	»	—. 85
III. Imposte diverse	»	10. 76
Totale	L.	19. 16

NOTA delle imposte dirette ed indirette delle Provincie Modenesi, coll' indicazione delle spese occorrenti alla loro applicazione e riscossione secondo l' attuale ordinamento

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	AMMONTARE	Rapporto per 100 tra la imposta e la relativa spesa	OSSERVAZIONI
Imposta prediale (*)	L. 2,402,426. —	—	(*) Le spese di riscossione non sono a carico del Governo ma dei Comuni esclusivamente.
Tassa successioni e contratti	» 331,000. —	3	
Privative e Daziarie: sali	» 1,241,874. —	25	
Privative e Daziarie: tabacchi	» 1,720,000. —	54	
Privative e Daziarie: polveri	» 46,387. —	76	
Privative e Daziarie: carta bollata	» 158,338. —	8	
Privative e Daziarie: dazio consumo	» 531,934. —	7	
Dogane	» 1,433,340. —	32	
Lotto — prodotto lordo —	» 442,000. —	57	
Poste	» 133,300. —	81	
Tassa personale e redditi diversi	» 286,000. —	41/2	
Rendite dei beni dello Stato, amministrate dall' Intendenza camerale	» 787,736. —	43	

RIEPILOGO
dei Prodotti dello Stato nelle Provincie Modenesi

PROVENTI ORDINARII		AMMONTARE parziale	AMMONTARE totale	Proporzione per 100 lire col totale dei proventi ordinarii
I. Imposta prediale		L. 2,402,426. —		L. 22. 16
Altre tasse gravitanti sulle proprietà fondiarie a favore dello Stato		» 709,546. —		» 6. 55
Totale delle imposte sulla proprietà fondiaria		L. 3,111,972. —	L. 3,111,972. —	L. 28. 71
II. Imposta diretta sulla rendita dei capitali a mutuo ed in commercio		» 524,008. —		
III. Altre imposte che affettano la rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta		» 6,344,233. —	» 6,868,241. —	» 63. 36
Totale generale delle imposte a favore dello Stato			L. 9,980,213. —	L. 92. 07
Rendite dello Stato, amministrate dalla Intendenza generale dei Beni camerali, provenienti da	fondi coltivi affittati	L. 337,919. —		
	fondi in economia	» 104,164. —		
	boschi in economia	» 96,781. —		
	acque	» 36,303. —		
	censi, livelli ed altre prestazioni	» 155,363. —		
	tipografia Camerale	» 38,021. —		
	cedole del Debito pubblico	» 5,393. —		
	consolidato Monte di Milano	» 10,535. —		
	rendita straordinaria	» 3,257. —		
Totale delle rendite amministrate dall'Intendenza camerale		» 787,736. —		
Rendite di beni già amministrati direttamente dai Ministeri dell'Interno e delle Finanze	Interno: fitti beni L. 15,623; canoni ed interessi » 27,794; cartelle consolidato » 15,031; prodotti diversi Universitarii » 7,400			
	Finanze: fitti beni L. 6,400			
	L. 72,248	» 72,248. —		
		L. 859,984. —	» 859,984. —	» 7. 93
Totale			L. 10,840,197. 14	L. 100. —
Nel Bilancio Modenese del 1859 l'attivo figura di sole			L. 10,598,797. 14	
per essersi calcolato al netto il provento del Lotto, ed in meno perciò di			L. 241,400. —	
importare delle presunte provvigioni ai Collettori e delle vincite.				

III.

PROVINCIE ROMAGNOLE

Superficie censita dei beni rustici, ettari 962,067. — Estimo censuario rustico, lire 300,585,868. 70. — Estimo censuario urbano, lire 73,932,652.82. — La rendita censuaria essendo stata ragguagliata al 4 per 100 sull'estimo dei fondi rustici, e all' 8 per 100 su quello dei fondi urbani, rileva così a lire 12,920,013 pei fondi rustici, ed a lire 5,814,790 pei fondi urbani — Rendita complessiva lire 18,734,703. — Numero dei contribuenti nell' estimo rustico 58,580; nell'estimo urbano 19,539. — Totale dei contribuenti, n° 78,119. — Popolazione, abitanti n° 1,014,900.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione			Quota media di ciascun contribuente
			Per ogni ettare	Per ogni abitante	per ogni lira di rendita censuaria	
I. *Imposte sulla rendita della proprietà fondiaria:*						(a)
dativa sui fondi rustici e suoi addizionali, composti di un decimo della tassa principale per le strade nazionali, d'un ventesimo pei nuovi catasti, d'un centesimo per la Basilica Ostiense, e di centesimi quattro e mezzo per le spese di riscossione . . .	L. 4,595,709. 06		L. 5. 42	L. 5. 14	L. —. 28	L. 66. 80
dativa sui fondi urbani e suoi centesimi addizionali, composti come sopra . . .	» 622,794. 25	L. 5,218.503. 31				
sopraccarichi pei lavori idraulici provinciali . . — sui fondi rustici	» 570,595. 88	. . . . .	» —. 65	» —. 62	» —. 03	» 8. 03
sopraccarichi pei lavori idraulici provinciali . . — sui fondi urbani	» 57,087. 06					
sopraccarichi per le spese di amministrazione provinciale — sui fondi rustici	» 1,617,923. 11	. . . . .	L. 1. 90	L. 1. 80	L. —. 10	L. 23. 31
sopraccarichi per le spese di amministrazione provinciale — sui fondi urbani	» 203,055. 99					

OSSERVAZIONI

(a) Per riparare ai gravissimi errori occorsi nelle stime de'fondi, e veder di perequare alla meglio l'imposta alla vera rendita, si adottò dal Governo Pontificio lo spediente d'applicarla in diversa misura ne'singoli Comuni, regolandola per ogni 100 scudi d'estimo ad un tasso maggiore o minore, in ragione inversa dell' importare delle differenze fra l'estimo e il valor venale; onde le cifre di questa colonna non esprimono che il rapporto in media dell'imposta per ogni lira di rendita, non il vero rapporto, che varia da Comune a Comune.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione			Quota media di ciascun contribuente
			Per ogni ettare	Per ogni abitante	per ogni lira di rendita censuaria	
sopraccarichi per le spese proprie delle Comuni . sui fondi rustici	L. 2,964,051. 08					
sui fondi urbani	» 707,139. 15	. . . . .	L. 3. 82	L. 3. 62	L. —. 20	L. 46. 99
sopraccarichi per le spese consorziali .	997,603. —	. . . . .	» 1. 04	» —. 98	» —. 05	» 12. 77
Somma	L. 12,335,958. 58					
tassa a carico delle Comuni (*b*), imposta con Editto del 7 ottobre 1854 a provvisoria surrogazione della tassa di consumo nello stesso Editto stabilita sul vino, l'aceto e la birra di produzione nostrale, in ragione di cent. 53 per ogni barile, indipendentemente dagli altri dazi di consumo cui erano già questi generi soggetti; la qual surrogazione venne motivata dagli scarsi raccolti delle uve .	. . . . .	L. 624,568. —				
tassa d'ipoteca . .	» 262,841. 03	» 262,841. 03	» —. 27	» —. 25		
tassa sul Clero (*c*) .	. . . . .	. . . . .				
Totali (*d*) . . .	L. 12,598,799. 61	L. 6,105,912. 34	L. 13. 10	L. 12. 41	L. —. 66	L. 157. 90

OSSERVAZIONI

(*b*) Questa tassa, che il nuovo Governo delle Romagne con Decreto del 25 luglio 1859 aveva già convertito in un titolo straordinario d'imposta limitato ad un sessennio, venne definitivamente abolita dal Governo dell'Emilia con Decreto del 23 gennaio 1860 a far tempo dallo stesso anno.

(*c*) Nel Bilancio preventivo dello Stato Romano pel 1859 figura fra i proventi del Debito pubblico un'annua prestazione di scudi 100, 000 (L. 532. 000) dovuta dal clero secolare e regolare con lo spontaneo concorso del S. Collegio dei Cardinali; e dalle assunte informazioni risultò esser questa una tassa cui volontariamente si assoggettò il Clero per ottenere, come ottenne, la revoca del Decreto sulle affrancazioni delle enfiteusi; essere stata in origine proporzionale ai redditi (credesi in ragione del 2 per 100), indi fissata nella somma predetta, ed averla sempre esatta le Curie Vescovili e speditone l'importo direttamente a Roma. Ma non si è calcolata nel presente quadro perchè non sembra avere il carattere di un tributo, ma piuttosto di una prestazione volontaria.

(*d*) Oltre le imposte sopraindicate, gravitano anche sensibilmente sulle proprietà fondiarie le tasse di registro, il cui annuo prodotto si è portato per la somma complessiva cui rileva al N. III. del presente Quadro, non essendosi potuto distinguere la parte che affetta ciascun ramo della rendita nazionale.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
II. *Imposte dirette sulla rendita dell'industria e del commercio, delle professioni ed arti liberali:*				
tasse sull'esercizio delle arti, mestieri e professioni liberali (*a*)				
ritenuta sugli stipendi e pensioni .	L. 203,660. 30			
diritti marittimi	» 33,400. —	L. 259,920. 30		L. —. 25
diritti di marchio sui lavori d'oro e d'argento	» 3,000. —			
zecca	» 19,860. —			
tassa sul bestiame a favore dei Comuni	» 725,678. —			» —. 71
Totale delle imposte dirette sulla rendita dell'industria e commercio, delle professioni ed arti liberali	L. 985,598. 30	L. 259,920. 30		L. —. 96
III. *Imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta:*				
tassa focatico, ossia personale, a favore dei Comuni che non hanno dazio consumo, imposta con Motu-proprio di Pio VII 6 luglio 1818, e già depurata della quota sul dazio consumo di cui infra (*b*) .	L. 981,387. 67			L. —. 97
prodotti dell'Amministrazione bollo e registro, oltre le tasse d'ipoteca portate al N. I. — atti civili, pubblici, privati e giudiziali	» 749,572. 04	L. 749,572. 04		» —. 74
successioni ed atti di liberalità	» 245,738. 83	» 245,738. 83		» —. 24
diritti di cancelleria civile, gravatorie, multe di procedura civile e multe criminali . .	» 796. 45	» 796. 45		
carta bollata, bollo straordinario e visti per bollo . . .	» 345,720. 51	» 345,720. 51		» —. 34
bollo carte da giuoco . . .	» 22,968. 40	» 22,968. 40		» —. 02
multe per contravvenzioni alle leggi del bollo e registro .	» 73,500. —	» 73,500. —		» —. 08
tassa annua sui repertori dei notai ed archivisti, imposta con Motu-proprio 31 maggio 1822 (*c*)				
tassa sulle stampe legali, civili e criminali (*d*)				
tassa e sopratassa per le stampe di polizia	» 68,558. 56	» 68,558. 56		» —. 07
due decimi sulle tombole, riffe ed altre lotterie particolari (*e*)				

OSSERVAZIONI

(*a*) Le tasse di cui sopra, imposte cogli Editti 14 ottobre e 20 novembre 1850, furono esatte per qualche anno in alcune provincie, ma poscia abbandonate per le difficoltà incontrate nella loro applicazione e pel malcontento che avevano suscitato. La legge che le impose non fu però abrogata.

(*b*) È una tassa di capitazione in ragione del numero degli individui componenti ciascuna famiglia.

(*c*) La tassa di lire 5. 32 che devono alla fine d'ogni anno pagare i notai ed archivisti, esibendo i loro repertori al Preposto del registro per la consueta vidimazione, è destinata a reintegrare l'Erario della spesa per la visita triennale degli studi notarili ed archivi.

(*d*) Soppressa la privativa delle Stamperie camerali con Notificazione del 21 gennaio 1834, si è imposta una tassa di lire 2. 66 per ogni foglio di stampa delle difese, allegazioni e sommarii nelle cause tanto civili quanto criminali.

(*e*) Giusta le disposizioni della Segreteria di Stato del gennaio 1818 e 14 novembre 1821, un decimo sulle tombole, riffe ed altre particolari lotterie deve prelevarsi a benefizio dei poveri, l'altro decimo a favore della Cassa di giubilazione. Entra però tutto nella Cassa erariale, e l'esigenza ne è affidata ai preposti del registro. Le cartelle figlie poi delle lotterie soggiacciono inoltre alla tassa di bollo di centesimi 53 per ciascun foglio, che non può contenerne maggior numero di otto.

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	Ammontare parziale delle imposte e dei centesimi addizionali	Totale ammontare delle imposte a favore dello Stato	Proporzione per ogni ettare	Proporzione per ogni abitante
diritti d'istruzione pubblica . . .	L. 37,500. —	L. 37,500. —		L. —. 04
dogane	» 3,198,600. —	» 3,198,600. —		» 3. 15
sali	» 2,361,000. —	» 2,361,000. —		» 2. 32
tabacchi	» 4,593,000. —	» 4,593,000. —		» 4. 53
dazio consumo governativo (*f*) . .	» 2,330,798. —	» 2,244,508. —		» 2. 29
dazio consumo comunale	» 719,417. —			» —. 71
Prodotti diversi				
Tasse pedaggi	» 63,308. —	» 63,308. —		» —. 06
Poste	» 400,000. —	» 400,000. —		» —. 39
Telegrafi	» 70,000. —	» 70,000. —		» —. 07
Lotto	» 1,200,000. —	» 1,200,000. —		» 1. 18
Totale	L. 17,461,865. 46	L. 15,674,770. 79		L. 17. 20

OSSERVAZIONI

(*f*) Il dazio consumo si divide in due rami: dazio consumo interno o murato, e dazio consumo forese o non murato; v'ha una distinta tariffa per ciascuno; l'interno si esige direttamente dal Governo per mezzo d'impiegati alle porte ed ai molini interni; il forese per via d'appalto ad asta pubblica; sul prezzo d'appalto però di questo ultimo dazio il Governo non percepisce che cinque sesti, cedendo l'altro sesto a benefizio dei Comuni per essere erogato in diminuzione delle quote di tassa focatico dovute dai contribuenti più miserabili.

RIEPILOGO

delle quote d'imposta d'ogni contribuente nelle Provincie Romagnole

I. Imposte sulla fondiaria.	L. 12. 41
II. Imposte dirette sulla rendita dell'industria e commercio, professioni ed arti liberali	» —. 96
III. Imposte che gravitano sulla rendita, nelle diverse forme sotto cui si manifesta	» 17. 20
Totale . .	L. 30. 57

NOTA delle imposte indirette delle Provincie Romagnole, coll' indicazione delle spese occorrenti per la loro applicazione e riscossione secondo l' attuale ordinamento

DESIGNAZIONE DELLE IMPOSTE	AMMONTARE	Rapporto per 100 tra la imposta e la relativ spesa	OSSERVAZIONI
Contribuzione prediale	L. 5,479,423. 05	L. 4. 50	
Tasse di registro			
sugli atti civili, pubblici, privati e giudiziali	L. 823,072. 04		
sulle successioni ed atti di liberalità	» 245,738. 83		
Tasse di bollo	» 368,688. 91		
Tasse d'ipoteca	» 262,841. 03		
Proventi diversi	» 69,355. 01		
Totale dei prodotti bollo e registro .	L. 1,769,695. 82	9. —	
Dogane	L. 3,232,000. —	20. 40	
Sali	» 2,361,000. —	28. 57	
Tabacchi	» 4.593,000. —	39. 44	
Dazio consumo (*)	» 3,050,215. —	11. 59	(*) Si è compreso anche il dazio comunale, di cui il Governo cura l'esazione.
Poste	» 400,000. —	74. 50	
Lotto	» 1,200,000. —	44. 70	
Valli di Comacchio	» 650,274. —	128. —	
Stabilimenti salini di Cervia e Comacchio	» 524,372. —	56. —	

RIEPILOGO

dei Prodotti dello Stato nelle Provincie Romagnole

PROVENTI ORDINARII		AMMONTARE	Proporzione per 100 lire col totale dei proventi ordinarii
I. Imposte prediali e centesimi addizionali a favore dello Stato		L. 5,218,503. 31	L. 22. 43
Altre tasse sulle proprietà fondiarie a favore dello Stato		» 887,409. 03	» 3. 81
Totale		L. 6,105,912. 34	L. 26. 24
II. Imposte dirette sulla rendita dell'industria, commercio, professioni ed arti liberali		» 259,920. 30	» 1. 12
III. Altre imposte gravitanti sulla rendita in genere nelle diverse forme sotto cui si manifesta		» 15,674,770. 79	L. 67. 37
Totale generale delle imposte a favore dello Stato (*a*)		L. 22,040,603. 43	L. 94. 73
Rendite demaniali: prodotto delle Valli di Comacchio	L. 650,274. —		
saline di Comacchio	» 144,172. —		
saline di Cervia	» 380,200. —		
residue attività di provenienza ecclesiastica	» 36,084. —	» 1,254,667. —	L. 5. 27
proventi dell'Università degli Studi in redditi di fondi rustici, censi, livelli e consolidati	» 16,625. —		
proventi e doti delle Aziende bonificazioni ed arginature, navigazione e porti	» 27,312. —		
Totale dei proventi ordinarii		L. 23,295,270. 43	L. 100. —
Rimborsi — Quota dodicesimale del contributo di sc. 100,000 dovuti all'Erario dalla Comune e Provincia di Bologna in causa dell'ammortizzazione operata dal Governo per boni creati negli anni 1848 e 1849 dalla Provincia suddetta, ritirati ed estinti a forma dell' Editto della Segreteria di Stato 22 gennaio 1852		» 44,331. —	
Concorso di Corpi morali nelle spese di arginatura e di mantenimento di strade e ponti nelle Romagne		» 1,073,753. —	
Totale generale		L. 24,413,354. 43	

(*a*) Aggiungendo alle imposte a favore dello Stato, rilevanti come sopra a . . . . . L. 22,040,603. 43
quelle dovute per diversi titoli ad altre Aziende sulla fondiaria in . . . . . » 6,492,887. 27
ed ai Comuni per: tassa focatico . . . . . » 981,387. 67
tassa bestiame . . . . . » 725,678. —
dazio consumo . . . . . » 805,707. —
le imposte rilevano realmente a . . . . . L. 31,046,263. 37

In un recente Opuscolo sulle Finanze romane avendo il signor De Corcelle affermato che il rapporto dell'imposta diretta colla rendita totale è appena del venti per cento, torna opportuno il mostrare quale realmente fosse questo rapporto nelle Provincie delle Romagne amministrate dai chierici:
imposte totali . . . . . L. 31,046,263 .—
dazi diretti, compresi i dazi diretti comunali e provinciali, e tassa bestiame e focatico . » 14.302,943. —
Il rapporto è quindi del 45. 42.

SPECCHIO COMPARATIVO della proporzione per cui contribuiscono ai carichi dello Stato gli abitanti delle antiche Provincie del Regno e di Parma, Modena e Romagna, secondo i rispettivi sistemi d'imposta attualmente in vigore, non che dei rapporti del prodotto delle imposte nelle singole Provincie colle spese d'esazione

DENOMINAZIONE DELLE IMPOSTE	Proporzione per ogni abitante sul prodotto delle singole imposte presunte nel Bilancio 1859 sulle Provincie				Rapporto per cento della spesa colla rendita delle singole imposte del Bilancio 1859 delle Provincie				OSSERVAZIONI
	Antiche del Regno Popolazione 2,041,115	Parmensi Popolazione 502,247	Modenesi Popolazione 609,988	Romagnole Popolazione 1,014,000	Sarde	Parmensi	Modenesi	Romagnole	
Dogane e diritti marittimi	L. 3.36	L. 3.38	L. 2.35	L. 3.15	L. 23.69	L. 24.—	L. 32.—	L. 20.40	(a) Le sovrimposte sulla proprietà fondiaria a favore delle Provincie, Comuni e Consorzi stanno poi nei seguenti rapporti colla popolazione:
Sali	» 2.05	» 2.32	» 2.03	» 2.32	» 22.—	» 66.—	» —.25	» 28.57	
Tabacchi	» 3.96	» 2.89	» 2.82	» 4.53	» 31.24	» 40.—	» 54.—	» 39.44	
Polveri e piombi	» —.21	» —.05	» —.07	. . . .	. . . .	. . . .	» 76.—	. . . .	negli antichi Stati del Regno L. 3.39 nelle Provincie Parmensi » 3.56 Modenesi » 2.45 Romagnole » 5.40 } per testa
Dazi di consumo e gabelle sulle carni, sulla foglietta, sulle acquevite e sulla fabbricazione della birra	» 1.22	» —.75	» —.88	» 2.21	. . . .	. . . .	» 7.—	» 11.52	Per calcolare esattamente la quota a testa del tributo prediale governativo nelle Romagne, si è aggiunto alla dativa e suoi addizionali l'importare della tassa imposta direttamente sui Comuni e stata quindi sottratta dalle sovraimposte comunali per il computo del carico a testa sulle medesime
Provento dell'appalto delle gabelle de'sali e tabacchi	» —.06	» —.06	» —.01	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	
Contribuzioni prediali (a), compresi i centesimi addizionali per le spese di riscossione (b)	» 3.73	» 5.86	» 3.94	» 5.76					(b) Le spese di riscossione della tassa prediale nelle Provincie Modenesi non sono a carico del Governo ma dei Comuni esclusivamente; quelle della tassa personale e redditi diversi sono in ragione del quattro e mezzo per cento circa.
Imposta personale e mobiliare (c)	» —.63	» —.24	» —.15	. . . .	» 5.60	» 4 25	. . . .	. . . .	
Tasse delle patenti	» —.64	» —.31	» —.07	. . . .					
Diritto per la vendita di bevande e derrate al minuto, e diritto di permissione	» —.13	» —.09	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	
Tasse sulle vetture	» —.08	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	(c) Nelle Romagne la tassa personale è esatta a favore del Comune, ed ascende a lire 0,07 per abitante.
Tassa del 2 per 100 sui capitali ipotecarii	. . . .	. . . .	» —.42	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	
Tassa dell'annuale denuncia del bestiame (d)	. . . .	. . . .	» —.24	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	(d) Anche la tassa bestiame nelle Romagne è esatta a favore del Comune, ed ascende a lire 0.71 per ogni abitante.
Diritti di verificazione di pesi e misure	» —.05	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	

DENOMINAZIONE DELLE IMPOSTE	Proporzione per ogni abitante sul prodotto delle singole imposte nel Bilancio 1859 sulle Provincie				Rapporto per cento della spesa colla rendita delle singole imposte del Bilancio 1859 delle Provincie				OSSERVAZIONI
	Antiche del Regno Popolazione 2,041,115	Parmensi Popolazione 502,247	Modenesi Popolazione 609,988	Romagnole Popolazione 1,014,000	Sarde	Parmensi	Modenesi	Romagnole	
Diritti d'insinuazione, registro e controllo	L. 2. 48	L. 1. 08	L. —. 49	L. —. 68			L. 3. —		(e) Dal riepilogo dei quadri indicativi della proporzione, per cui nelle Provincie dell'Emilia i rami della rendita nazionale concorrono ai carichi dello Stato, le quote medie delle imposte per abitante rilevano a maggior somma della controricordata, figurando nei suddetti quadri 1° i proventi che non ritengono specialmente la natura d'imposta, ma sono piuttosto la retribuzione di servizi determinati, come le poste, i telegrafi, e che perciò in questo specchio non si credette di comprendere, essendosi voluto porre a raffronto unicamente il contributo per testa degli abitanti delle antiche e nuove Provincie secondo i rispettivi sistemi finanziarii attualmente in vigore; 2° le imposte locali e provinciali qui pure non comprese perchè, non conoscendosi la somma cui rilevarono in Piemonte nel 1859 i dazi consumo comunali, le tasse sui cani ecc., non si è potuto istituire un confronto cogli analoghi sopraccarichi delle altre Provincie. E' però da osservare che le imposte dirette comunali e locali nelle Romagne, compresavi la tassa personale e quella sul bestiame, ascendono a lire 8. 07 per abitante, mentre in Piemonte le sovrimposte sulla prediale, sulla tassa patenti e sulla personale e mobiliare a favore delle Provincie e Comuni non rilevano che a lire 3. 83; aggiunte queste alle imposte governative, si ha un totale di lire 26. 54, mentre nelle Romagne il carico complessivo a testa rileva a lire 28. 87, e perciò è maggiore di lire 2. 33 di quello delle antiche Provincie.
Diritti d'emolumento	» —. 30		» —. 32	» —. 06					
Diritti d'ipoteca	» —. 05	» —. 08	» —. 12	» 25. —				» 9. —	
Diritti di successione	» —. 91	» —. 18	» —. 05	» —. 24		» 7. 59			
Carta bollata	» 1. 12	» —. 48	» —. 25	» —. 34	» 5. 72		» 8. —		
Carta filogranata per le carte da giuoco e pei tarocchi	» —. 02		» —. 06	» —. 02					
Diritti per passaporti all'estero, visto ai medesimi, porto d'armi e permessi di caccia	» —. 11	» —. 09	» —. 05	» —. 04					
Tassa degli archivi pubblici nel Parmense		» —. 02							
Diritto di due decimi sull'incasso lordo delle tombole, riffe ed altre particolari lotterie				» —. 01					
Tassa annua sui repertorii dei notai ed archivisti, tassa sulle stampe legali, civili e criminali				» —. 01					
Diritti marittimi	» —. 02								
Diritti di visita ed altri relativi alla sanità pubblica, e tassa sulle privative industriali	» —. 01								
Lotto	» 1. 58	» 1. 03	» —. 73	» 1. 18	» 49. 15		» 57. —	» 44. 70	
Colletta d'acqua e tassa d'inghiaiamento a carico delle Provincie di Modena, Reggio e Guastalla, e Comuni di Mirandola e Concordia			» —. 09	» 1. 18					
Somme (e)	L. 22. 72	L. 18. 91	L. 15. 14	L. 20. 80					

Addizioni

Addition

I.

LOMBARDIA

211.bis *Richiamo in osservanza delle disposizioni vigenti sul Servizio sanitario comunale anteriormente al* 1859.

3 agosto 1859.

REGIO GOVERNO DI LOMBARDIA

CIRCOLARE

Alle Intendenze Generali

Dovendo essere riformato lo Statuto pei Medici-chirurghi comunali, stato diramato colla Circolare 1° gennaio anno corrente, n° 92. 2, della cessata Luogotenenza, si trova di ordinare che vengano sospese le pratiche incoate per l'attivazione del medesimo in codesta Provincia.

Si incarica pertanto codesta Regia Intendenza generale di impartire all'uopo le occorrenti disposizioni, e di disporre a che venga nel frattempo provveduto, ove occorra, all' esercizio delle condotte medico-chirurgiche mediante le discipline preesistenti alla emanazione del detto Statuto.

Milano, 3 agosto 1859.

Il Direttore di Sezione

NAZARI

256.bis *Condizioni della concessione delle inserzioni privilegiate al Giornale* La Lombardia.

11 novembre 1859.

REGIO GOVERNO DI LOMBARDIA

Nell' Ufficio della regia Procura di Finanza, questo giorno 11 novembre 1859.

Con Decreto 12 giugno p. p., n° 126, il Governatore della Lombardia, in virtù dei pieni poteri conferitigli dal regio Decreto 8 detto mese, concedeva al dottor Emilio Broglio, fondatore in Milano e proprietario del giornale politico-letterario sotto il titolo *La Lombardia*, la prelazione per la pubblicazione in detto Giornale degli atti ufficiali ed il privilegio per l'inserzione degli atti giudiziarii. Di detta concessione valevasi indilatamente il dottor Broglio, dando corso alla pubblicazione del Giornale *La Lombardia* e facendo uso della accordatagli prelazione e del privilegio.

Successivamente, con Decreto Governativo 22 agosto p. p., n° 2630, S. G., fu incaricata la regia Procura di Finanza della stesa di un progetto di contratto, da redigersi in concorso del dottor Broglio, onde disciplinare i patti e le condizioni della accordatagli autorizzazione. Il detto progetto fu steso infatti e sottoposto alla Superiore approvazione, la quale venne anche impartita con Decreto 8 novembre corrente, n° 4996. S. G., del signor Governatore di Lombardia.

Volendosi ora ridurre a formale convenzione le pattuizioni contenute nel detto progetto, sono oggi convenuti nell' Ufficio della Procura di Finanza i signori

Consigliere Diego Molinelli del fu Giuseppe, regio Procuratore di Finanza,

avv. cav. Antonio Tazzoletti, procuratore del dottor Emilio Broglio del fu Angelo, come dall'atto di mandato 5 corrente, rogato Trombini, che si unisce, domiciliato in Milano;

i quali a reciproca stipulazione ed

accettazione hanno convenuto ed approvato quanto segue:

1. È concessa al signor dottor Emilio Broglio, proprietario del giornale politico-letterario sotto il titolo *La Lombardia*, la prelazione per la pubblicazione degli atti ufficiali ed il privilegio per l'inserzione degli editti giudiziarii. La detta concessione è duratura per tre anni ossia fino al 31 dicembre 1862, esclusa però qualsiasi responsabilità e garanzia da parte della pubblica Amministrazione nel caso che, attivandosi in Lombardia nuove leggi e sistemi amministrativi e giudiziarii, venga a rendersi successivamente incompatibile l'ulteriore esercizio delle prerogative accordate al giornale, o ne sia scemata l'importanza e diminuiti i proventi anche per circoscrizione a minor territorio, salvo unicamente in tale ipotesi alla Redazione di potersi sciogliere senza verun compenso dai proprii obblighi rinunciando alla concessione, qualora non istimasse di acconciarsi alle mutate condizioni.

2. È libero alla Redazione di cambiare, se lo crede conveniente, l'attuale formato del Giornale, purchè la carta ed i caratteri non siano inferiori in qualità e nitidezza nè venga diminuita la materia del giornale. Dovrà la Redazione usare ogni possibile diligenza perchè la stampa riesca corretta e si evitino i dispiacenti equivoci degli errori di composizione.

Il Giornale verrà pubblicato tutti i giorni, ad eccezione delle domeniche e delle solennità del Natale e del Corpus Domini, non più tardi delle ore 5 pomeridiane. Il prezzo d'associazione non potrà superare le annue italiane lire quaranta, salvo il rimborso delle effettive spese di spedizione per gli abbonati delle Provincie.

3. Le prime tre facciate del Giornale sono esclusivamente riservate alla pubblicazione degli atti ufficiali, delle notizie politiche e degli articoli letterarii. La sola quarta pagina rimane disponibile per l'inserzione degli annunzi privati e degli avvisi od altro, i quali, come che emanati da Autorità, Corpi morali ecc., non siano qualificati per la pubblicazione nella parte ufficiale.

4. Il Giornale verrà diviso in due sezioni, l'ufficiale cioè e la non ufficiale.

5. Nella parte ufficiale dovranno inserirsi gratuitamente tutte le disposizioni e le Leggi, emanate da qualsiasi Autorità del Regno, le quali debbano essere pubblicate nelle Provincie Lombarde. L'inserzione di dette disposizioni e leggi dovrà aver luogo nello stesso giorno in cui le medesime vengano pubblicamente affisse agli angoli della città di Milano, salvo quanto alle leggi di maggior mole di dividere la pubblicazione in più numeri successivi. Dovranno ancora essere gratuitamente pubblicate nella parte officiale tutte le promozioni, nomine, destituzioni, e quelle altre disposizioni che a questo scopo fossero comunicate dalle competenti Autorità Lombarde, non che tutte le nomine, promozioni ed onorificenze, tanto Sovrane quanto Ministeriali, riguardanti impiegati o cittadini delle Provincie Lombarde, che furono pubblicate nella parte ufciale della Gazzetta Piemontese, giornale ufficiale del Regno.

6. Fermo il rispetto alle leggi sulla stampa, è libera alla Redazione la scelta degli articoli, delle corrispondenze, memorie ecc. da pubblicarsi nella parte non ufficiale, ben inteso però che il colore del Giornale debba uniformarsi all'indirizzo governativo, salvo quella libertà d'opinione che, mantenendo il decoro del giornale, non offenda l'azione del Governo. Del resto dovrà la Redazione prestarsi sempre gratuitamente ed incondizionatamente alla inserzione di quegli articoli che le fossero comunicati dal Governo stesso e che non fossero qualificati per l'inserzione nella parte ufficiale, come pure dovrà prestarsi a stendere e pubblicare appositi articoli in base ad istruzioni ed ispirazioni che al Governo piacesse di dare.

7. Tostochè sia ricostituito ed aperto il Parlamento, sarà obbligo

della Redazione di dare ai lettori un dettagliato ed esatto rendiconto delle sedute del medesimo. In genere poi dovrà il Giornale colla maggiore possibile prontezza che le corrispondenze postali ed i mezzi telegrafici concedono pubblicare le notizie più importanti della politica universale.

8. Tutte le inserzioni che la Redazione verrà invitata ad eseguire nella quarta pagina del Giornale per parte delle Autorità ed Uffici dello Stato dovranno essere gratuite ogni qual volta riguardino esclusivamente il pubblico servizio, senza partecipazione d'interessi privati. Le dette inserzioni dovranno ripetersi per tre volte in numeri separati ed a conveniente distanza l'una dall'altra, ed a prova delle medesime dovranno spedirsi alla Autorità requirente i tre numeri del Giornale sui quali l'inserzione è avvenuta.

9. Riguardo al prezzo delle inserzioni ordinate dalle Autorità ed Uffici in affari che implichino interessi di persone private, come avvisi d'asta, di appalti susseguiti da effettiva delibera, e specialmente per le inserzioni ordinate nell' interesse privato dai Giudizi dello Stato, per le quali ultime compete al Giornale il privilegio della pubblicazione, giusta l'articolo 1, la Redazione avrà diritto ad esigere dalle parti, ed esclusa ogni garanzia erariale, le competenze portate dalla Tariffa che era in vigore sotto il cessato Governo Austriaco e che si unisce, finchè non avvenga l' unificazione delle nuove colle antiche Provincie del Regno. La detta Tariffa seguirà allora le variazioni che verranno d'accordo stabilite in riguardo ai cangiati sistemi d'amministrazione e di procedura ed in consonanza di quanto sarà praticato nelle altre Provincie a parità di circostanze.

10. Le inserzioni da eseguirsi dietro richiesta dei privati non sono assoggettate per parte del Governo ad apposita tariffa, costituendo esse un contratto privato regolato dalla libera concorrenza degli altri giornali.

11. Dovranno fornirsi gratuitamente al regio Governo n° 300 copie del Giornale, da distribuirsi ai varii Uffici delle Provincie Lombarde, con obbligo alla Redazione di spedir le singole copie alla rispettiva loro destinazione giusta le indicazioni che verranno fornite dal Governo.

12. Ogni mancanza agli obblighi assunti col presente contratto dà facoltà al Governo, previa verificazione dei fatti, di condannare il signor dottor Emilio Broglio al pagamento di una multa nei limiti dalle 50 alle 500 lire italiane, senza formalità di giudizio ed in via inappellabile. Le dette multe saranno ad esigersi nelle vie privilegiate fiscali.

13. A cauzione degli obblighi assunti dal signor Broglio, il signor avv. cav. Gazzoletti, agendo nell' interesse del suo mandante, vincola fino a concorrenza della somma di italiane lire diecimila una cedola al portatore del Debito pubblico degli Stati Sardi del 1849 della rendita di lire mille italiane, segnata col n° 280302, dalla quale poi furono staccati i *coupons* dei tre anni prossimi avvenire 1860-61-62.

La detta cedola viene qui all'atto consegnata dal signor avv. Gazzoletti al signor Procuratore Consigliere Molinelli, con facoltà a quest'ultimo di trattenerla nei depositi erariali fino al compimento delle obbligazioni assunte dal dottor Emilio Broglio, ben inteso che potrà questi svincolarla a suo piacimento mediante surrogazione d'altri valori sino alla concorrenza della somma sovra esposta.

14. Tutte le spese della presente Convenzione, eretta in un solo originale da rimanere negli Atti governativi, con facoltà al signor Broglio di averne copia a proprie spese, rimangono a suo carico, e così pure le eventuali tasse che potessero esservi commisurate.

Letto, confermato e sottoscritto alla presenza dei pure sottoscritti testimonii.

Diego Molinelli, regio Procuratore di Finanza,

Avv. *Antonio Gazzoletti*, procuratore del dottor Emilio Broglio

Casanova dottor *Federico*, testimonio alle firme

Albani Francesco, testimonio alle firme

ALLEGATO

Per un articolo da 1 a 10 linee ital. L. 1 30
» da 2 a 20 » » » 1 70
» da 21 a 30 » » » 2 50
Per ogni linea che oltrepassi le 30 linee — 15

La linea di stampa deve comporsi di almeno trentaquattro lettere.

Per ogni ripetizione ordinata in procedenza alla prima pubblicazione effettiva si pagherà un terzo meno; le ripetizioni ordinate dopo si considereranno come nuove inserzioni.

DIEGO MOLINELLI, *regio Procuratore di Finanza*
Avv. ANTONIO GAZZOLETTI, *procuratore del dottor* EMILIO BROGLIO
CASANOVA *dottor* FEDERICO, *testimonio alle firme*
ALBANI FRANCESCO, *testimonio alle firme.*

260.*bis* *Norme e discipline per la prestazione e il pagamento degli alloggi militari ne' Comuni di Lombardia.*

3 dicembre 1859.

INTENDENZA GENERALE
DELL'ARMATA SARDA

Brescia, addì 3 dicembre 1859.

CIRCOLARE

Ai Comandanti delle Divisioni — Comandanti delle Brigate — Comandanti dei Corpi e loro frazioni — Capi d'Ufficio diversi:

Agli Uffici d'Intendenza militare — Alle Congregazioni municipali e Deputazioni comunali

Intanto che si provveda con Istruzioni uniformi, da emanarsi nelle nuove ed antiche Provincie, per regolare le disposizioni varie che determinano gli obblighi e i diritti dei Comuni per alloggi militari, il Ministero di Guerra e quello degli Interni hanno di concerto stabilito in via provvisoria quanto segue per i Comuni della Lombardia.

1° Il servizio di alloggio e casermaggio per le Truppe italiane sarà disimpegnato per cura delle Autorità municipali dei Comuni dove sono stanziate le truppe, salvo che l'Amministrazione militare si assuma di provvedervi in tutto od in parte.

2° Per tale servizio i Comuni potranno disporre

dei mobili di proprietà comunale già destinati a tale uso;

di quelli di proprietà erariale che saranno stati loro consegnati dalle Autorità del cessato Governo o da altri, più o meno regolarmente;

di quelli di casermaggio, che saranno spediti dall'Amministrazione militare e consegnati regolarmente ai Comuni dietro loro richiesta fatta all'Intendenza generale dell'Armata od agli Uffici d'Intendenza militare dei presidii.

3° Il servizio si farà per cura delle Autorità comunali nelle caserme municipali e nelle quasi caserme, ed anche nelle caserme erariali, qualora per semplificazione di servizio siasi così stabilito dall'Intendenza generale dell'Armata o dagli Uffici d'Intendenza militare dei presidii.

4° La manutenzione in stato dei locali erariali sarà a carico della Direzione del Genio militare.

5° Oltre agli alloggiamenti nelle caserme e quasi caserme, le truppe potranno ancora essere alloggiate presso gli abitanti.

6° Nello stabilire i diritti e gli obblighi dei Comuni e le competenze delle truppe, come pure i bonifici da pagarsi ai Comuni, saranno tenute in vigore in Lombardia le norme del cessato Governo.

7° L'Erario si assume di pagare ai Comuni anche le quote dei detti bonifici che le disposizioni del cessato Governo ponevano a carico del già Dominio di Lombardia.

8° I pagamenti dei bonifici a carico dell'Erario saranno fatti in fine del mese per cura dell'Intendenza militare delle Divisioni attive o dei presidii, secondo che le truppe occupanti gli alloggi faranno parte delle Divisioni accennate o dei presidî. Dall'ammontare di tali pagamenti si de-

durrà l'importo del consumo degli effetti di casermaggio che saranno stati somministrati ai Comuni dall'Amministrazione militare a tenore dell'articolo 2.

9° I detti bonifici saranno computati dal 1° agosto corrente anno. Quelli che potessero spettare ai Comuni per prestazioni di alloggio alle truppe italiane anteriori al 1° agosto saranno dai Comuni portati a calcolo cogli altri bonifici che possono loro spettare per requisizioni fatte dall'Armata.

Tali disposizioni sono state portate a conoscenza delle diverse Amministrazioni locali per mezzo della Circolare n° 12294-2897 emanata dalla regia Amministrazione centrale della Lombardia in data delli 8 novembre scorso. Spetta ora a questa Intendenza generale, dietro incarico ricevutone dal Ministero della Guerra, di provvedere perchè le prescrizioni speciali del cessato Governo per gli alloggiamenti militari in Lombardia, mantenute provvisoriamente in vigore, siano portate a conoscenza dei Corpi e degli Uffici d'Intendenza militare onde ne abbiano norma nelle disposizioni che rispettivamente li concernono. Epperciò ho pensato di riunire nella seguente Istruzione sia le principali Disposizioni 15 maggio 1851 e 12 maggio 1854 del cessato Governo, che debbono tuttavia continuare ad essere provvisoriamente osservate, sia quelle che quest'Intendenza ha creduto dover aggiungere allo scopo di precisarne l'esecuzione.

Le Congregazioni municipali e le Deputazioni comunali ne avranno pur norma per gli incumbenti che le riguardano, a termini della Circolare dell'Amministrazione centrale avanti citata, ed in ispecie per quanto si riferisce alle prestazioni da fare alle truppe, ai compensi loro dovuti ed al modo da seguire per esigerli.

Istruzione
sugli alloggi dell'Armata in Lombardia

Disposizioni generali

I. Incumbe alle Autorità militari di determinare le stanze delle truppe; e nelle varie stazioni tale Autorità procederà di intelligenza colle Autorità politico-amministrative, osservati i riguardi che quest'ultime facessero valere e che fossero combinabili colle viste militari.

II. La direzione degli affari concernenti gli alloggi militari è di spettanza delle Autorità politico-amministrative. Esse emaneranno le disposizioni che vi si riferiscono, ed in caso di bisogno le faranno eseguire coll'uso di mezzi coattivi. Specialmente dovranno sorvegliare i Comuni nell'esecuzione dei relativi obblighi, ed a norma dei casi dovranno dare gli ordini opportuni. Sugli eventuali riclami decideranno le mentovate Autorità amministrative nella prescritta trafila delle istanze.

Nel caso che i reclami fossero diretti contro persone dello stato militare, dovranno le Autorità anzidette rivolgersi ai competenti Comandi militari affinchè diano le occorrenti disposizioni nel caso che le querele fossero realmente fondate.

III. Gli alloggi sono
a) permanenti ovvero
b) transitorii (di passaggio).

Per la posizione in cui si trova l'Armata in Lombardia, gli alloggi che le sono somministrati sono considerati tutti transitorii (di passaggio).

IV. Ogni Comune dovrà, giusta le disposizioni della presente Istruzione, provvedere ai necessarii alloggi ed ai requisiti accessorii pel distaccamento di truppe che gli viene assegnato a misura della sua capacità. Dovrà pure fornire i requisiti accessorii occorrenti nei locali del Governo ossiano erariali, qualora ne sia richiesto dagli Uffici d'Intendenza militare, nei limiti stabiliti per i locali comunali e contro le corrispondenti retribuzioni.

V. Ove la truppa assegnata o parte di essa possa essere alloggiata in caserme o fabbricati adatti a tale uso, in questo caso non si potrà pretendere che il Comune provveda per queste truppe altri alloggi.

VI. Per ottenere l'alloggio ed i re-

quisiti accessorii il Militare non dovrà mai rivolgersi direttamente ai particolari, ma ne farà sempre dimanda al Comune presentando l'ordine od il foglio di via di cui dev'essere latore.

Il Comune deve scegliere i locali, indicarli ai distaccamenti e dirigere questi agli alloggi loro assegnati.

VII. Il Militare è tenuto ad accettare l'alloggio coi requisiti accessorii che gli viene indicato dal Comune, purchè corrisponda per quanto è possibile a ciò che è fissato dalle norme seguenti.

VIII. Onde prevenire qualsiasi inciampo all'alloggio delle truppe in marcia ed all'apprestamento relativo, i Comuni dovranno essere avvertiti in tempo dell'arrivo delle truppe.

IX. Chiunque riceve l'ordine di alloggiare ufficiali e soldati, di somministrare scuderie per cavalli, è autorizzato a supplire all'obbligo impostogli col sostituire a proprie spese altri locali adatti posti nello stesso paese, rimanendo tuttavia obbligato alle prestazioni che gli incumbono per proprio conto.

X. Alcune competenze degli ufficiali e truppe essendo diverse nell'estate dall'inverno, viene stabilito che sono considerati mesi d'inverno novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo; mesi d'estate gli altri.

Alloggi per gli Ufficiali

XI. Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed altri aventi l'assimilazione del grado o del trattamento hanno diritto a due stanze.

Il Ministero della Guerra può in via di eccezione accordare l'uso di un maggior numero di locali quando gli alloggi di passaggio hanno una considerevole durata.

XII. I capitani, gli ufficiali subalterni e tutti gli altri impiegati hanno diritto ad una stanza.

XIII. L'alloggio assegnato agli ufficiali dev'essere arredato in modo conveniente al grado di ciascuno; ad ogni modo ogni ufficiale generale e superiore ha diritto ad un letto pulito come lo si trova nella casa, un armadio, due cumò, alcune tavole, un soffà e le sedie relative, non che ai mobili occorrenti per la seconda camera, secondo lo comportano le località ed i mezzi dell'alloggiante.

Ogni ufficiale inferiore ha diritto ad un letto, un cumò, un armadio, un tavolino ed alcune sedie.

Ad ogni ufficiale verranno inoltre somministrati un ciffone, un port'abiti, un lavamano, una bottiglia, un bicchiere, un candeliere, due asciugatoi. Le lenzuola vorranno essere cambiate una volta ogni 15 giorni nell'estate, ed almeno una volta al mese nell'inverno. Gli asciugatoi ogni settimana.

Per quanto possibile, ogni stanza deve poter essere riscaldata ed avere perciò cammino o stufa.

Gli ufficiali hanno ragione al lume, e nell'inverno al combustibile per riscaldare le stanze, limitato però il loro diritto al necessario.

Nei luoghi nei quali invece di stufe si usano cammini, l'ufficiale ha ragione agli utensili occorrenti.

Ad evitare contestazioni, la competenza legna sarà nell'inverno di 30 chilogrammi al giorno per ogni ufficiale generale superiore, e di 20 per gli altri.

Per gli ufficiali a Bormio ed allo Stelvio sarà di 40 e di 30 chilogrammi al giorno.

Qualora i proprietarii alloggianti non possano fornire la legna agli ufficiali, gli Uffici d'Intendenza militare si volgeranno ai Municipi perchè la provvedano, poichè la retribuzione giornaliera d'alloggio fissata più sotto è corrisposta ai Comuni.

XIV. Gli ufficiali aventi cavalli hanno diritto alle piazze di scuderia per il solo numero di cavalli che ciascuno è autorizzato ad avere. La retribuzione per l'alloggio dei cavalli non è compresa in quella stabilita per l'alloggio dell'ufficiale; e devono le giornate essere calcolate con quelle dei cavalli di truppa, in aggiunta a questi, e solo per gli effettivi cavalli alloggiati.

XV. I soldati di confidenza ed i servitori privati hanno diritto, per quanto possibile, ad essere alloggiati con gli ufficiali ed assimilati ai quali sono addetti: qualora ciò non sia possibile, hanno diritto all' alloggio in comune come la truppa, salva restando sempre ogni disposizione disciplinare per i soldati di confidenza.

XVI. La retribuzione giornaliera da corrispondersi ai Comuni per l'alloggio è stabilita dalla seguente Tabella calcolata in lire italiane:

Retribuzione giornaliera per alloggi da Ufficiali.

GRADO		In Inverno	In Estate
Ai Comuni di 1ª Classe			
Ufficiali generali e superiori	L.	2,500.	1,660.
Capitani ed Ufficiali subalterni	»	1,580.	0,830.
Ai Comuni di 2ª Classe			
Ufficiali generali e superiori	L.	2,330.	1,500.
Capitani ed Ufficiali subalterni	»	1,450.	0,700.
Ai Comuni di 3ª Classe			
Ufficiali generali e superiori	L.	2,000.	1,160.
Capitani ed Ufficiali subalterni	»	1,370.	0,620.

XVII. Quando il Ministero della Guerra accorderà in via d'eccezione un maggior numero di locali, come è detto avanti, la retribuzione sopra indicata servirà di norma per stabilire il maggior compenso dovuto.

XVIII. I Comuni sono così classificati:

1ª classe Milano;
2ª » Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia;
3ª » tutti gli altri.

Alloggi per la Truppa

XIX. I sotto uffiziali, caporali e soldati possono essere alloggiati
presso ai particolari;
in locali dei Comuni, siano di loro proprietà o presi dai medesimi in affitto;
in locali del Governo.

XX. Nelle presenti circostanze l'alloggio delle truppe può essere dotato di fornitura più o meno completa.

XXI. La fornitura completa d'alloggio si compone
a) del locale o nudo coperto;
b) della fornitura da letto, cioè:
un pagliariccio e traversino ripieno di paglia,
una coperta,
lettiera di ferro o di legno, o cavalletti con tavole,
due lenzuola;
c) del lume;
d) dell'ammobigliamento.

La truppa avrà diritto alla paglia sciolta qualora manchi il pagliariccio od altro sostituito.

XXII. Qualora sia possibile, i Comuni od i proprietarii somministreranno tale fornitura completa, e la manterranno in stato durante l'occupazione dell'alloggio. Qualora non sia possibile, gli Uffizi d' Intendenza militare procureranno che siano almeno forniti, oltre al locale, il pagliariccio, la coperta, tavole da sottoporre al pagliariccio, il lume. Dove sono fornite le lenzuola si esigerà che siano lavate una volta al mese almeno.

XXIII. Il quantitativo di paglia di cui vorrà essere ripieno il pagliariccio ad una piazza si è di chilogrammi 16; il traversino dovrà contenerne a sufficienza. La paglia si dovrà rinnovare ogni tre mesi nel pagliariccio: ogni mese nel traversino.

Quando la paglia si distribuisce sciolta in mancanza di pagliaricci, il quantitativo sarà di chilogrammi 16 per ogni individuo nello spazio di 30 giorni; dei quali chilogrammi 11 per prima distribuzione e chilogrammi 5 dopo 15 giorni.

La paglia usata resta a chi l'ha distribuita nuova.

XXIV. Per ammobigliamento si intendono le panche e le tavole da mettere nelle sale, le tavole da sovraporre gli oggetti di vestiario, di arredo, le armi; i mastelli, le secchie, le scope ecc.

Negli alloggi presso agli abitanti la truppa dovrà accomodarsi alla me-

glio, in quanto ai mobili, alle condizioni del luogo e del proprietario.

XXV. La fornitura del lume comprende l'olio e le lanterne nei grandi locali dove sono raccolti parecchi soldati. Nei piccoli locali presso ai particolari la fornitura del lume è limitata alla comunicazione di quello del proprietario, qualora questi non voglia dare un lume apposito.

XXVI. La legna per i sott'ufficiali, caporali e soldati non fa parte della fornitura d'alloggio, non avendo diritto la nostra truppa al riscaldamento dei locali. Però, dove l'Amministrazione militare non provveda direttamente la legna per il rancio, i Comuni sono tenuti a fornirla sulla presentazione dei buoni per parte della truppa; e ne saranno compensati dall'Amministrazione militare sulla produzione dei medesimi, nello stesso modo che lo saranno delle somministranze di viveri e foraggi di cui venissero per avventura richiesti.

XXVII. La retribuzione da pagarsi ai Comuni per le somministranze di alloggio è stabilita su ogni giornata di effettiva presenza degli uomini occupanti i locali, incluso il giorno di prima occupazione, escluso quello di partenza, ed a seconda della seguente Tabella, calcolata in lire italiane:

Retribuzione giornaliera per alloggi di Truppa

	Inverno	Estate
Per locale (*nudo coperto*) . L.	0, 025	0, 025
Per fornitura di letto compita . »	0, 042	0, 042
Per lume . . . . . »	0, 020	0, 010
Per ammobigliamento . . . »	0, 016	0, 016
Per la fornitura completa, Totale (*)	0, 103	0, 093

(*) Questa totale retribuzione risulta inferiore a quella stabilita dalla Circolare Luogotenenziale di Lombardia delli 12 maggio 1854, n° 10692-44, in quanto che, essendo la maggior parte delle truppe alloggiate presso ai particolari, si fece calcolo su un corrispettivo integrale di ospitazione medio ad austriache lire 0,22 in inverno e ad austriache lire 0,16 in estate, invece di austriache lire 0,24 e 0,18 per gli alloggiati in locali comunali, e austriache lire 0,215 e 0,155 per gli alloggiati dai particolari. Inoltre su tale corrispettivo integrale di ospitazione medio si fece la riduzione corrispondente alla legna, la quale non viene ora somministrata con l'alloggio alle truppe, mentre nel corrispettivo integrale di ospitazione poteva calcolarsi ad austriache lire 0,096 in inverno e ad austriache lire 0,048 in estate.

XXVIII. Per i casi che la fornitura da letto non sia completa, la retribuzione per tale fornitura si in inverno che in estate viene così scomposta:

Lettiera . . . . . L.	0, 010
Pagliariccio . . . . »	0, 010
Lenzuoli . . . . . »	0, 015
Coperta . . . . . »	0, 007
Totale eguale, come avanti,	0, 042

XXIX. Pel caso non sia fatta fornitura da letto ma sia data la sola paglia sciolta, la retribuzione da assegnarsi ai Comuni sarà di lire 0,015.

XXX. Qualora in sostituzione di lenzuoli sia dato un sacco da campo, la retribuzione da assegnarsi ai Comuni sarà di lire 0,005.

XXXI. Le camere per uffici, magazzini, sale di disciplina, corpi di guardia ed altri accessorii occorrenti per la truppa saranno retribuite ai Comuni sulla base di nudo coperto, ragguagliate al numero d'uomini di cui sono capaci sul piede d'accantonamento; e con tale compenso i Comuni provvederanno le sedie, tavole e panche necessarie.

Locali ed Alloggi speciali

XXXII. I locali per uffici generali, per magazzini delle sussistenze, per ospedali amministrati per conto dell'Intendenza generale dell'armata, per depositi di materiale dell'armata, come anche i più cospicui alloggi per Generali comandanti le Divisioni, e quegli altri che non potrebbero trovar luogo nelle classificazioni avanti designate saranno retribuiti ai Comuni in seguito a speciali intelligenze passate dai Capi d'ufficio d'Intendenza militare delle Divisioni o dei presidii colle Deputazioni comunali, ed approvate dall'Intendente generale dell'armata.

Stallaggio per cavalli

XXXIII. Tutti i cavalli tanto di truppa che degli ufficiali ed assimilati devono essere forniti di stallaggio in locali che possono essere di proprietà privata, di proprietà comunale o di pro-

prietà erariale. In qualsiasi caso lo stallaggio comprende

la stalla o locale,
gli attrezzi da stalla,
il lume,
la paglia da lettiera.

Quando la stalla è di proprietà privata o comunale, gli attrezzi, il lume, la paglia da lettiera sono forniti dal proprietario della stalla; e qualora il proprietario privato non fornisca tali accessorii, li fornirà il Comune, il quale percepisce le indennità più sotto stabilite e deve poi farne il riparto.

Prevedendosi che la truppa debba dimorare lungo tempo in una medesima stazione, si procurerà che dal Comune o dai proprietarii siano fatti opportuni adattamenti provvisorii ai locali di uso diverso da stalla, collocandovi tavole che possano tener luogo di greppie e congegni per attaccare i cavalli, dovendo ogni locale designato per ricovero di cavalli essere fornito di greppie od altro equivalente.

XXXIV. Nelle stalle dove sono ricoverati più di quattro cavalli dev'esservi un giaciglio per un soldato guarda stalla.

Annessi alle stalle debbono esservi i locali per riporre i foraggi e le bardature.

Sul totale delle stalle occorrenti ad uno squadrone, batteria o distaccamento del Treno vi sarà una cassa per riporre e custodire la biada, qualora la stazione delle truppe sia di lunga durata.

XXXV. Gli attrezzi da stalla sono

le forche pel fieno,
le scope,
i badili,
le carrette od altro per trasportare il letame, dove sono molti cavalli,
le lanterne,
le secchie dove non esistono abbeveratoi, e quanto occorre per cavar l'acqua dai pozzi, ove sia d'uopo.

Tali attrezzi sono forniti dai Comuni secondo gli usi del paese, laddove sono molti cavalli riuniti. Dove sono pochi cavalli in una stalla, serviranno quelli del proprietario.

Nelle grandi stalle dove sono molti cavalli si esigerà che vi sia una lanterna accesa tutta la notte, oltre a quei lumi che possono occorrere quando si foraggiano i cavalli, si fanno le lettiere, si bardano i cavalli, ecc.

Nelle piccole stalle si esigerà solo il lume per le operazioni accennate, e secondo l'uso di casa.

XXXVI. La competenza di paglia da lettiera è per cavallo di chilogrammi 1,700 al giorno. Non si potrà pretendere paglia da lettiera dove non ne esista in prodotto generale del luogo: in questo caso si useranno per lettiera foglie, lische od altre erbe ecc.; ma la retribuzione per strame sarà ridotta come è detto più sotto. Però si procurerà per quanto possibile che i Comuni forniscano con tali materie da lettiera almeno la paglia necessaria per fare i strofinacci per la pulizia dei cavalli. Il concime resta ai Comuni od a chi ha fornito la stalla, secondo l'uso vigente; ed essi debbono far sgombrare i depositi che ne vengono fatti dalle truppe fuori delle stalle, mettendolo in siti appositi sicchè non infetti le scuderie e gli alloggi delle truppe.

XXXVII. La retribuzione da pagarsi ai Comuni per le giornate di stallaggio è stabilita su ogni giornata di effettiva presenza dei cavalli occupanti i locali, incluso il giorno di prima occupazione, escluso quello di partenza, ed a seconda della seguente Tabella calcolata in lire italiane:

Retribuzione giornaliera per Stallaggio

FORNITURE		Inverno	Estate
Locale	L.	0, 035	0, 035
Attrezzi da stalla . . .	»	0, 013	0, 013
Lume	»	0, 027	0, 010
Paglia da lettiera . .	»	0, 050	0, 050
Strame da lettiera diverso da paglia	»	0, 025	0, 025
Totale fornitura da stalla con paglia da lettiera	»	0, 125	0, 108
Totale fornitura da stalla con strame diverso da paglia	»	0, 100	0, 083

XXXVIII. Le precedenti retribuzioni fatte ai Comuni per giornate di presenza di cavalli escludono ogni altra per i ripostigli da fieno, locali per sellerie e bardature, attinenti al servizio dei cavalli.

Buoni d'Alloggio

XXXIX. Le competenze d'alloggio alle quali avranno diritto i Comuni saranno stabilite su Buoni conformi ai modelli *A*, *B*, *C*, che fanno seguito alla presente Istruzione.

I buoni saranno fatti

a) dagl'ufficiali incaricati dell'amministrazione, per gli stati maggiori delle Divisioni;

b) dagli aiutanti maggiori, per i corpi, battaglioni e stati maggiori di reggimento e di brigata;

c) dai comandanti di distaccamento, per i distaccamenti diversi, batterie, squadroni ecc.;

d) dagl' Uffizi d' Intendenza militare, per i personali d' Intendenza, Poste, Uditorato di guerra, Cassa e Controllo;

e) dai direttori contabili delle sussistenze militari pei personali superiore ed inferiore delle sussistenze;

f) dagl' ufficiali del battaglione d'Amministrazione contabili, per i medici e farmacisti addetti alle ambulanze e spedali;

g) dagli isolati, qualora abbiano ricevuto l'alloggio in seguito a presentazione d'ordine o foglio di via.

XL. I buoni saranno rilasciati nei primi due giorni di ogni mese per il mese antecedente; ed in caso di partenza, nel giorno stesso di partenza per le giornate delle quali non siasi ancora rilasciato alcun buono (1).

(1) Per le epoche precedenti l'ultima dislocazione, i Corpi ed altri menzionati al N. XXXIX compileranno, separati per Comune e per mese, i buoni per le giornate d'alloggio nei vari Comuni ove ebbero stanza a datare dal 1 agosto, e quindi ne faranno la spedizione all'Ufficio d' Intendenza militare della Divisione di cui fanno parte: questi, dopo operatane la verificazione ed appostavi la sua vidimazione, li trasmetterà al Comune cui riguardano.

I Corpi ed altri che abbiano cessato di far parte dell'armata attiva spediranno i buoni all'Intendenza generale dell'armata, indicando il funzionario d'Intendenza militare loro addetto, onde se ne possa curare la vidimazione.

Gli Uffici d'Intendenza militare, ed occorrendo l' Intendenza generale d'armata, insisteranno presso i Corpi, ed ove d'uopo presso i Comandanti delle divisioni affinchè i buoni di cui si tratta siano spediti senza ritardo.

XLI. In massima generale sarà calcolato nei buoni il giorno di arrivo, e non sarà calcolato quello di partenza.

XLII. I buoni saranno rilasciati ai Comuni e non ai particolari alloggianti; l'Amministrazione militare non ammettendo conti d'alloggio con questi.

XLIII. I buoni per essere titolo valevole alla retribuzione d' alloggio debbono essere stati verificati e vidimati dagli Uffici d' Intendenza militare addetti alle truppe. Tale verificazione e vidimazione sarà fatta prima della rimessione per parte della truppa dei buoni ai Comuni.

I distaccamenti e gli isolati in siti dove non esistono Uffici d'Intendenza militare indicheranno sul buono l'ordine o foglio di via di cui sono muniti e da chi sia stato rilasciato.

XLIV. Gli ufficiali ed altri che spediscono i buoni, ed i funzionarii d'Intendenza militare incaricati della vidimazione, metteranno la massima cura a che siano portate nelle diverse colonne dei buoni le sole giornate di effettivo uso degli articoli di fornitura d'alloggio e di stallaggio messi in capo ad ogni colonna, affinchè, mentre da una parte si concederanno i giusti compensi ai Comuni e non si premieranno i neghittosi, dall'altra si eviti uno straordinario spreco di danaro al Governo senza che sia riescito profittevole alla truppa.

Dimostrazione delle retribuzioni dovute ai Comuni, e Pagamento ai medesimi

XLV. Col mezzo dei buoni rilasciati dalle truppe i Comuni faranno per ogni mese un riepilogo distinto dei buoni per alloggio d'ufficiali, per alloggio di truppa e per stallaggio, nei quali riepiloghi siano portati i soli totali delle diverse colonne d'ogni buono coll' indicazione della data e del corpo, distaccamento ecc. che ha rilasciato il buono.

I buoni saranno uniti all'appoggio di tali riepiloghi.

I riepiloghi saranno conformi ai modelli A^1, B^1, C^1.

In un riepilogo separato, conforme

al modello *D*, saranno inscritte le giornate d'uso dei locali ed alloggi speciali di cui al N. XXXII.

XLVI. Partendo dai titoli di tali riepiloghi, i Comuni faranno una dimostrazione mensile, conforme al modello *E*, delle retribuzioni loro dovute a seconda di quanto è stabilito ai N. XVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII e XXXVII.

XLVII. I riepiloghi e la dimostrazione di cui ai due numeri precedenti saranno compilati in doppio originale e, sottoscritti dalla Deputazione comunale, verranno mensilmente presentati o trasmessi all'Ufficio d' Intendenza militare della divisione attiva o del presidio, secondo che all' una od all'altro appartengano le truppe alloggiate. L'Ufficio ora detto, riconosciuta la regolarità dei riepiloghi e l'esattezza della dimostrazione, vi apporrà la sua vidimazione e quindi promuoverà il pagamento delle retribuzioni dovute.

XLVIII. Finchè sussisterà l' Intendenza generale dell'Armata, gli ordini di pagamento delle retribuzioni dovute ai Comuni per alloggi saranno dati dall' Intendente generale, al quale saranno perciò spedite le carte relative dagli Uffici d'Intendenza militare prementovati. Qualora l' Intendenza generale d' armata sia sciolta, sarà provvisto in proposito.

I Comuni riceveranno regolarmente avviso dell'operata liquidazione dei loro averi.

Addebitamento ai Comuni per imprestito di Materiali

XLIX. Il Ministero stabilirà gli addebitamenti da imputare ai Comuni per uso degli effetti erariali già a loro disposizione o che verranno successivamente loro forniti per l'esecuzione del servizio d'alloggio, siccome è accennato al n° 2 della Circolare governativa trascritta in principio di questa.

L. Tali addebitamenti verranno dedotti dalle retribuzioni risultanti dalla dimostrazione *E*.

LI. Degli imprestiti di materiali fatti da Comune a Comune l'Intendenza militare non terrà conto, le retribuzioni essendo dovute al Comune che somministrò l'alloggio. Le vertenze fra Comune e Comune per i compensi dovuti per i sopra accennati imprestiti saranno definite tra loro, ricorrendo all'uopo all'Autorità politico-amministrativa, com'è detto al N. II.

LII. Gli Uffici d' Intendenza militare terranno una nota speciale degli oggetti del Governo dei quali sono forniti i Comuni, dell'epoca e da chi furono loro consegnati, onde averne norma negli addebitamenti di cui al N. XLIX.

L'Intendente generale dell'Armata

A. DELLA ROVERE

Modello **A**

(1)

Buono per le seguenti somministranze d'alloggio per Ufficiali fatte al . . . . . suddetto dal Comune di dalli in

Parte ricevente	Giornate d' Alloggio da		Giornate d' uso di locali accordati in eccedenza alla competenza		ANNOTAZIONI
	Ufficiali Generali e Superiori	Capitani ed Ufficiali subalterni			
(2)					

addì 18 (3)

Visto IL COMMISSARIO DI GUERRA

(1) Indicare il Corpo, Reggimento, Quartier Generale od altro.
(2) I Reggimenti e Corpi indicheranno le Compagnie, Squadroni, Batterie ecc.
(3) Grado e firma di chi rilascia il buono.

Modello **B**

(1)

Buono per le seguenti somministranze d'alloggio per Truppa fatte al . . . . . suddetto dal Comune di dalli in

Parte ricevente	Giornate d'uso di											ANNOTAZIONI
	Locali per Uffici, Magazz. ecc.	Locale in modo coperto per Truppa	Pagliericcio e Traversino	Coperta	Lettiera	Lenzuola	Lume	Mobiglio	Paglia sciolta	Sacco da Campo		
(2)												

addì 18 (3)

Visto IL COMMISSARIO DI GUERRA

(1) Indicare il Corpo, Reggimento, Quartier Generale od altro.
(2) I Corpi indicheranno le Compagnie, Squadroni, Batterie ecc.
(3) Grado e firma di chi rilascia il buono.

Modello **C**

(1)

Buono per le seguenti somministranze di stallaggio per Cavalli fatte al . . . . . suddetto dal Comune di dalli in

Parte ricevente	Giornate d' uso di							ANNOTAZIONI
	Locale	Attrezzi da Stalla	Lume	Paglia da lettiera	Lettiera diversa da paglia	Strame da lettiera diverso da Paglia		
(2)								

addì 18 (3)

Visto IL COMMISSARIO DI GUERRA

(1) Indicare il Corpo, Reggimento, Quartier Generale od altro.
(2) I Reggimenti e Corpi indicheranno le Compagnie, Squadroni, Batterie ecc.
(3) Grado e firma di chi rilascia il buono.

Modello **A** [1]

Provincia di

Comune di

RIEPILOGO delle somministranze d'Alloggio per Ufficiali fatte dal Comune suddetto nel mese di come dai qui annessi N. Buoni

Num. prog. dei Buoni (1)	INDICAZIONE della data dei Buoni	del Corpo o della qualità del Militare a cui venne fatta la fornitura	della durata della fornitura dal	in	del Grado e Nome di chi firmò il Buono	Giornate d'alloggio da Ufficiale Generale e Superiore	Capitano ed Ufficiale subalterno	Giornate d'uso di locale accordato in eccedenza alla compet.		ANNOTAZIONI
1	1859 1 Dicembre	Regg. Cavalleggeri d'Aosta	dal 1	in 20	Bocca Aiutante Maggiore	40	170			

(1) Tal numero verrà pure apposto sui Buoni.

Modello **B** [1]

Provincia di

Comune di

RIEPILOGO delle somministranze d' Alloggio per Truppa fatte dal Comune suddetto nel mese di come dai qui annessi N. Buoni

Num. prog. dei Buoni (1)	INDICAZIONE della data dei Buoni	dei Corpi	della durata della fornitura dal	in	del Grado e Nome di chi firmò il Buono	GIORNATE D'USO DI Locali per Uffici, Magazzini ecc.	Locali in nudo coperto per Truppa	Pagliariccio e Traversino	Coperta	Lettiera	Lenzuola	Lume	Mobiglio	Paglia sciolta	Sacchi da Campo	ANNOTAZIONI
1	1859 1 dicembre	Reggimento Cavalleggieri d' Aosta	dal 1	in 20	Bocca Aiutante Maggiore	500	1500	»	1500	»	1500	1500	1500	1500	»	

1) Tal numero verrà pure apposto sui Buoni.

Modello C[1]

Provincia di

Comune di

RIEPILOGO delle somministranze di Stallaggio per Cavalli fatte dal Comune suddetto nel mese di come dalli qui annessi N. Buoni

Num. prog. dei Buoni (1)	INDICAZIONE della data dei Buoni	dei Corpi	della durata della Fornitura dal	in	del Grado e Nome di chi firmò il Buono	GIORNATE D'USO DI Locale	Attrezzi da Stalla	Lume	Paglia da Lettiera	Strame da Lettiera diverso da paglia			ANNOTAZIOI
1	1859 1 Dicembre	Regg. Cavalleggeri d' Aosta	dal 1	in 20 Novembre	Bocca Aiutante Maggiore	1600	1000	1000	600	400			

(1) Tal numero verrà pure apposto sui Buoni.

Modello D.

Provincia di

Comune di

RIEPILOGO delle somministranze d' Alloggio o di Locali diversi fatte dal Comune suddetto in dipendenza di convenzioni passate coll'Amministrazione militare

Numero d' ordine	DATA della Convenzione	INDICAZIONE del LOCALE e dell'uso cui è destinato	Retribuzione fissata dalla Convenzione	Giornate d'uso decorse	Importo	ANNOTAZIONI

Modello **E**

Provincia di **Comune di**

RIASSUNTO e DIMOSTRAZIONE dell' ammontare delle somministranze per Alloggi militari fatte dal Comune suddetto nel mese di come dai RIEPILOGHI e BUONI annessi

Indicazione del Riepilogo	QUALITA' DELLE SOMMINISTRANZE	Numero delle Giornate	Retribuzione assegnata per ciascuna giornata in lire italiane	importo totale	Annotazioni
Alloggi per Ufficiali come da Riepilogo 1 **A**	Giornate d'alloggio da Ufficiale gener. e Superiore				
	» » da Capitano ed Ufficiale subalterno				
	Giornate d'uso di locali accordati in eccedenza alla competenza				
Alloggi per Truppa come da Riepilogo 1 **B**	Giornate d'uso di locali per Uffici, Magazzini ecc.				
	» » di locali in nudo coperto per truppa				
	» » di Pagliariccio e traversino . .				
	» » di Coperta				
	» » di Lettiera				
	» » di Lenzuola				
	» » di Lume				
	» » di Mobiglio				
	» » di Paglia sciolta				
	» » di Sacchi da Campo				
Stallaggio per Cavalli come da Riepilogo 1 **C**	Giornate d'uso di locali				
	» » d'attrezzi da stalla				
	» » di lume				
	» » di paglia da lettiera . . .				
	» » di strame per lettiera diversa da paglia				
Alloggi e locali diversi come da Riepilogo **D**	Giornate d'allog. per Generali Comand. le Divis.				
	» » d'uso di locali per Uffici generali				
	» » per Osped. retti dall'Ammin. milit.				
	» » per Magazz. delle Sussistenze mil.				
	» » per Deposito di arredi mater. ecc.				
	» » ecc. ecc. ecc.				
			TOTALE L.		

addì 18 LA DEPUTAZIONE COMUNALE

Visto e verificato, si dichiara spettare al Comune suddetto la somma di lire italiane (1) . . . . *per le somministranze suindicate.*

addì 18 IL COMMISSARIO DI GUERRA

(1) Qualora vi fossero addebitamenti da fare per effetti somministrati al Comune dal Governo, se ne dedurrà l' importare dal totale del credito, formando a tergo della dimostrazione uno specchio indicativo.

II.

EMILIA

A. PROVINCIE PARMENSI

177.*bis* *Nomina del Commendatore Michelangelo Castelli a Rappresentante del Dittatore presso il Governo Sardo.*

18 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Il Commendatore Michelangiolo Castelli è incaricato di rappresentare il Governo delle Provincie Modenesi e Parmensi presso il Governo di S. M. Sarda.

Modena, 18 agosto 1859.

FARINI

182.*bis* *Nomina di Emilio Visconti-Venosta a Reggente gli Affari esteri.*

20 agosto 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

Il nobile signor Emilio Visconti-Venosta è incaricato della spedizione degli Affari esteri presso il Gabinetto del Dittatore, coll' annuo assegnamento d' italiane lire 5,000 a far tempo dal 1° corrente mese.

Modena, 20 agosto 1859.

FARINI

219.*bis* *Istituzione e Organico dei Consigli di Guerra.*

15 settembre 1859.

GOVERNO NAZIONALE

DELLE

PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Ministero della Guerra

Visto il Decreto Dittatoriale 1° settembre corrente, il quale ordina che il piede di guerra è esteso a tutte le truppe delle Provincie Modenesi e Parmensi, compresi gli ufficiali;

Visto il Capitolo II dell' Ordinanza reale in data Torino 10 ottobre 1848, n° 812, sull'amministrazione della giustizia in tempo di guerra;

Il Ministero della Guerra decreta ed ordina quanto segue:

1° Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto in poi, tutte le mancanze ed i reati dei quali si renderà responsabile la truppa dovranno essere giudicati e puniti a tenore delle leggi e delle norme vigenti per lo stato di guerra.

2° Presso il Quartiere generale principale verrà stabilito un Consiglio di guerra permanente, ed altri Consigli simili verranno stabiliti presso i Comandi delle Brigate Modena, Reggio e Parma.

3° I Consigli di guerra permanenti, tanto del Quartiere generale principale come anche delle singole Brigate, saranno composti

di un Colonnello o Tenente Colonnello, Presidente;

di due Maggiori e quattro Capitani, Giudici;

di un Capitano incaricato delle funzioni del Fisco;

di un Uditore di Guerra, Segretario, e di un Sergente foriere, Vicesegretario.

4° Il Presidente ed i Giudici del Consiglio di guerra presso il Quartiere generale principale, nonchè il Capitano incaricato di esercitarvi le funzioni del Fisco, verranno destinati dal Ministero della Guerra; quelli degli altri Consigli verranno destinati dai Generali Comandanti di Brigata, i quali però dovranno rassegnare l'elenco dei membri eletti pei Consigli di guerra permanenti al Ministero della Guerra.

5° La nomina dei singoli Uditori e dei Vicesegretarii verrà fatta dal Ministero della Guerra.

6° I diritti e gli obblighi di Viceuditore generale di guerra pel Quartiere generale principale, prescritti dal § 37 della succitata Ordinanza, nonchè quelli d'Uditore superiore presso il Ministero della Guerra, vengono affidati al signor Maggiore Uditore Giovanni Bagnagatti De Giorgi, già nominato.

7° Riguardo all'istruttoria delle cause e rispettiva pertrattazione, i Consigli di guerra permanenti s'atterranno strettamente alle norme stabilite dal Codice penale Sardo, non che alle ulteriori prescrizioni dell'Ordinanza reale 10 ottobre 1848, n° 810.

8° Con altro Ordine verranno partecipati i nomi degli individui eletti pel Consiglio permanente del Quartiere generale principale, e le mansioni riservate a questo Consiglio.

Modena, 15 settembre 1859.

Per il Direttore del Ministero della Guerra,

d'Ordine,

BOCCOLARI Col.

233.*bis* *Accettazione della demissione di L. Frapolli dalla carica di Direttore del Ministero di Guerra, e sua applicazione* extra ordinem *presso lo stesso Ministero.*

23 settembre 1859.

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Decreta:

1° È accordata al Colonnello Lodovico Frapolli la chiesta demissione dalle funzioni di Direttore del Ministero della Guerra.

2° Il Colonnello di Stato Maggiore Lodovico Frapolli assume il comando della brigata Parma, rimanendo però provvisoriamente distaccato presso il Ministero generale di Guerra.

Modena, 23 settembre 1859.

Il Dittatore

FARINI

233.*ter* *Riparto fra le varie Provincie del Contingente di leva sulla Classe* 1859.

23 settembre 1859.

IL DIRETTORE

DEL DICASTERO DELL'INTERNO

Veduto l'articolo 3 del Decreto del Dittatore delle Provincie Modenesi e Parmensi in data del 22 settembre volgente, col quale sulla classe del 1859 sono chiamati nelle Provincie Parmensi *mille dugento* uomini pel servizio militare attivo;

Veduto l'articolo 6 del Regolamento per la coscrizione militare, approvato il 17 agosto 1851 (n° 285);

Veduto il Quadro della popolazione delle Provincie Parmensi annesso alla Disposizione del Direttore del già Ministero de' Lavori pubblici in data del 1° di questo mese;

Dispone:

I *mille dugento* uomini della classe del 1859 pel servizio militare attivo

saranno dati dalle cinque Provincie Parmensi giusta il seguente specchio:

PROVINCIA	Popolazione	Contingente
Parma	147201	353
Piacenza	141474	339
Borgo san Donnino . .	129280	310
Valditaro	50627	121
Lunigiana	32021	77

Parma, 23 settembre 1859.

S. MASSARI

236.*bis* *Creazione di un Reggimento Usseri col titolo* Usseri di Piacenza.

28 settembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposizione del Ministero della Guerra,

Decreta:

Viene creato un Reggimento Usseri di otto squadroni.

Questo Reggimento prenderà il nome di *Usseri di Piacenza*.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 28 settembre 1859.

Il Dittatore
FARINI

Per il Generale in Capo,
Ministro della Guerra,
Col. L. FRAPOLLI

236.*ter* *Aggregazione del Corpo delle Guide al Reggimento* Usseri di Piacenza.

28 settembre 1859.

REGNANDO S. M.
IL RE VITTORIO EMANUELE II
IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Sulla proposizione del Ministero della Guerra,

Decreta:

Le Guide, delle quali fu ordinata l'organizzazione con Decreto 16 agosto p. p., vengono incorporate nel Reggimento *Usseri di Piacenza*, e ne costituiranno il primo squadrone.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Modena, 28 settembre 1859.

Il Dittatore
FARINI

Per il Generale in Capo,
Ministro della Guerra,
Col. L. FRAPOLLI

260.*bis* *Istituzione di Commissioni reggimentali per una determinazione provvisoria dell'anzianità degli Ufficiali, e norme relative.*

13 ottobre 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

In attesa delle disposizioni che determineranno definitivamente l'anzianità di ciascheduno fra gli uffiziali delle truppe Modonesi-Parmensi, disposizioni che solo possono essere prese dopo completata l'organizzazione e sistemazione di tutti i varii Corpi che le compongono, si trova necessario al buon andamento del servizio e per ogni possibile contingenza d'ordinare provvisoriamente e fino ad ulteriore definitiva risoluzione quanto segue:

1° Una Commissione in ogni Reggimento, composta del Comandante il Corpo e dei due Maggiori, stabilirà un quadro d'anzianità relativa fra i loro uffiziali del medesimo grado, prendendo per basi la data dei rispettivi brevetti, gli anteriori servizi prestati in altre armate, e, a parità di data di grado, quella della loro ammissione fra le nostre truppe.

Per i Battaglioni dei Bersaglieri e per quei Corpi che mancassero al momento o del Colonnello o di uno d'entrambi i Maggiori, sia per la formazione loro che per qualunque altro motivo, la suddetta Commissione verrà composta dal Comandante il Corpo e dai due Uffiziali di grado più elevato dopo lui, scelti e delegati dal Ministero a ciò.

2° Gli uffiziali a cui fu già rilasciato il brevetto di nomina da questo Governo regoleranno provvisoriamente la loro anzianità a pari grado dalla data del brevetto stesso, e saranno considerati come più anziani a confronto di coloro che ancora non l'avessero ricevuto.

3° Fra due uffiziali di diverso reggimento, ma della medesima Arma, la cui anzianità sia stata dalle rispettive Commissioni di reggimento datata dal medesimo giorno, e che hanno il loro brevetto di nomina con l'istessa data o sono mancanti entrambi di un tal brevetto, si riterrà più anziano e avrà quindi la precedenza quello fra loro che appartiene al Reggimento di destra.

4° Fra uffiziali appartenenti a diverse Armi l'anzianità e precedenza viene stabilita nell'ordine seguente:

1 Uffiziali di Stato Maggiore;
2 » d'Artiglieria;
3 » del Genio militare;
4 » della Fanteria;
5 » de' Battaglioni Bersaglieri;
6 » di Cavalleria;
7 » del Treno d'Armata;
8 » della Compagnia d'amministrazione.

Queste determinazioni transitorie, portate all'Ordine del Giorno di tutte le truppe Modenesi-Parmensi, avranno immediatamente vigore, dovendo incominciare indilatamente a riunirsi quelle Commissioni di cui all'articolo 1° per stabilire il quadro provvisorio d'anzianità relativa fra gli uffiziali di medesimo grado dei singoli Reggimenti e Corpi.

Modena, 13 ottobre 1859.

Il Luogotenente Generale Comandante in Capo, Ministro della Guerra

M. FANTI

282.*bis* *Concessione di pensione per titolo politico alla Carlotta Cortesi vedova Olivieri.*

26 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Constando che l'ora defunto avvocato Olivieri Luigi, Intendente della Provincia di Borgotaro, ha lasciato la famiglia sua senza mezzi di sussistenza;

Considerando che egli ha prestato utilissimi servigi alla patria, sia combattendo volontario nelle guerre del 1848 e 1849, sia adoperandosi mai sempre per migliorarne le sorti, con esporre sè medesimo a gravi pericoli e con tale danno alla propria salute da infermare della malattia per la quale ebbe a soccombere nel 22 ottobre volgente;

Sovra proposta del Direttore dell'Interno, e sentito il Consiglio dei Direttori,

Decreta:

Art. 1. Alla Carlotta Cortesi di Parma, vedova dell'avvocato Luigi Olivieri, è conceduta sull'Erario dello Stato l'annua pensione di lire mille, per la quale s'intenderanno applicate le disposizioni di legge vigenti sulle pensioni alle vedove e ai figli degli Impiegati civili.

Art. 2. I Direttori dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che a ciascuno d'essi riguarda.

Dato a Parma, li 26 ottobre 1859.

FARINI

Il Direttore dell'Interno

S. MASSARI

282.*ter* *Norme di procedimento per la occupazione e le riparazioni dei locali destinati ad alloggio militare.*

27 ottobre 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE

A far cessare le irregolarità che si commettono dai diversi Corpi di truppa nel far richieste di riparazioni pei locali ove essi sono acquartierati, si porta

a conoscenza dei rispettivi Comandanti che le richieste di riparazioni di qualsiasi genere devono essere dirette al Commissario di Guerra, il quale allora, a mente dell'articolo 78 del Regolamento in data 4 dicembre 1849, spedirà senza indugio sul luogo un Sottocommissario per riconoscere se le riparazioni od opere domandate siano *utili*, *necessarie* od *indispensabili* per il servizio, urgenti o non urgenti.

Dopo di che, fatta appiè della richiesta la sua dichiarazione *motivata* di quanto gli sarà risultato sull' *utilità*, *necessità*, *indispensabilità*, *urgenza* o *non* delle cose domandate, invierà senz'altro la richiesta stessa alla Direzione del Genio.

Credesi opportuno il rammentare ancora a tutti i signori Comandanti che allorquando un Corpo di truppa recasi a stanziare in un quartiere od in altro qualunque edifizio destinato ad uso militare, prima d'averne la consegna e all'atto del suo ingresso devesi procedere alla visita così della fabbrica come dei mobili fissi ed infissi che in essa si trovano onde conoscerne lo stato: lo che tutto deve risultare per via d'un particolarizzato processo verbale e relativi testimoniali di stato.

Allorchè il Corpo muterà stanza, si procederà ad una simile visita affine di dedurre colla scorta delle anzidette testimoniali di stato i cambiamenti e le degradazioni di cose od oggetti che potessero esservi.

Le visite di cui sopra saranno fatte dal Sottocommissario delle fortificazioni e dall' Uffiziale del Genio incaricato di ciò alla presenza di un Uffiziale dello Stato maggiore della Piazza e dell'Aiutante maggiore o di qualunque altro uffiziale delegato a ciò dal Corpo per rappresentarlo.

I processi verbali saranno distesi dal Sottocommissario di Guerra e firmati da tutte le persone intervenienti.

Nei presidii ove non si trovasse l'Uffiziale del Genio lo supplirà l'Impiegato delle fortificazioni.

Il Sottocommissario di Guerra dovrà rimettere una copia autentica dei suddetti processi verbali al Sottocommissario delle fortificazioni, il quale ne trarrà un'altra copia da consegnarsi all'Uffiziale Ingegnere per gli incumbenti che a lui spettano.

Per il Generale d'Armata, Capo Supremo della Lega

Ministro della Guerra,

D'ordine,

BOCCOLARI Col.

292.*bis* *Autorizzazione di un sussidio per parte del Comune al Teatro di Parma.*

5 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduta la deliberazione fatta dal Consiglio comunale di Parma addì 17 del mese di ottobre 1859, colla quale si propone il concorso del Comune per un aumento alla dote stabilita a carico del pubblico Erario per gli spettacoli del Teatro di Parma;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno,

Decreta:

Art. 1. Il Comune di Parma concorrerà per questa volta con una sovvenzione di lire ventitremila dugento, e non più, a completare la dote per gli spettacoli del Teatro di Parma, detratto a vantaggio e scarico del Comune stesso l'utile di tutte le possibili economie, conformemente alla deliberazione succitata.

Art. 2. Il Direttore dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, 5 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell' Interno

S. MASSARI

292.ter *Autorizzazione di un contributo del Comune di Parma nell'acquisto del milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi.*

5 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduta la deliberazione fatta dal Consiglio comunale di Parma addì 17 ottobre 1859, con la quale si propone che il Comune stesso abbia a concorrere per la somma di lire dieci mila all'acquisto di un milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi;

Veduto il parere favorevole dato dall'Intendente generale della Provincia di Parma con Lettera del 1° novembre corrente (n° 10505);

Veduti gli articoli 41 e 97 della Legge del 3 ottobre 1859, estesa alle Provincie Parmensi col Decreto Dittatorio del 26 detto mese di ottobre;

Sovra proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. La deliberazione del Consiglio del Comune di Parma, del 17 ottobre 1859, con la quale si propone che il Comune stesso abbia a concorrere per la somma di lire dieci mila all'acquisto di un milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi, è approvata.

Art. 2. La detta somma sarà stanziata nel Bilancio pel 1860.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno è incaricato dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, 5 novembre 1859.

FARINI

Il Direttore del Dicastero dell'Interno

S. MASSARI

296.bis *Autorizzazione di concorso del Comune di Borgonovo nell'acquisto del milione di fucili proposto dal Generale Garibaldi.*

16 novembre 1859.

IL CONSIGLIO DEI DIRETTORI

PER LE PROVINCIE PARMENSI

Veduta una deliberazione presa dal Consiglio comunale di Borgonovo, in data del 24 ottobre 1859, colla quale è invocata l'autorizzazione d'incontrare la spesa di lire mille per concorrere all'acquisto di un milione di fucili progettato dall'invitto Generale Garibaldi;

Veduta la Lettera dell'Intendente generale della Provincia di Piacenza, in data del 26 ottobre 1859, n° 3991, con cui è avvisato favorevolmente all'approvazione della suddetta delibera;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell'Interno,

Dispone:

Art. 1. È data facoltà al Comune di Borgonovo di concorrere per la somma di lire mille all'acquisto del milione di fucili promosso dal Generale Garibaldi.

Art. 2. Per sostenere detta spesa sarà fatto apposito stanziamento nel Bilancio pel 1860.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno è incaricato di curare l'eseguimento della presente Disposizione.

Dato a Parma, il 16 novembre 1859.

P. TORRIGIANI — P. BRUNI — G. MANFREDI

305.bis *Autorizzazione di un contributo del Comune di Parma nella spesa di un monumento in Parigi commemorativo della Guerra dell'Indipendenza.*

21 novembre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE PARMENSI E MODENESI

Veduta la deliberazione presa il 17 ottobre anno corrente dal Consiglio

comunitativo di Parma, colla quale è proposto l'acquisto per conto di detto Comune di mille azioni pel concorso alla spesa del monumento da erigersi a Parigi qual segno duraturo della gratitudine degli Italiani verso la Francia;

Veduto il parere favorevole dato dall'Intendenza generale di Parma con Lettera del 4 novembre 1859, n° 10598;

Sulla proposta del Direttore del Dicastero dell' Interno,

Decreta:

Art. 1. È autorizzata a carico del Comune di Parma la spesa straordinaria di lire cinquecento per valere all'acquisto di mille azioni pel monumento da erigersi dagli Italiani alla Francia.

Art. 2. Per sostenere questa spesa sarà alluogato apposito stanziamento nel Bilancio comunale pel 1860.

Art. 3. Il Direttore del Dicastero dell'Interno curerà l' eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, 21 novembre 1859.

FARINI

337.*bis* *Concessione di un assegno quinquennale al Prof. Francesco Scaramuzza pel compimento delle sue illustrazioni della* Divina Commedia.

2 gennaio 1860.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

Fra gli artisti più illustri che annovera al presente questa parte d'Italia, fra i cittadini più intemerati e devoti alla Causa nazionale, ha posto cospicuo il professore *Francesco Scaramuzza* di Parma, del quale è merito singolare non solo l'abilità del dipingere quanto la coltura letteraria.

Preso di singolare amore per il primo dei nostri poeti, Dante Alighieri, e per l' immortale *Comedia*, egli si dedicò lungh'anni ad illustrarla col pennello e colla matita. Condusse bellissimi dipinti ad olio di argomento Dantesco e grande quantità di disegni degli episodi più importanti del Poema sacro, notevoli per singolare maestria e profonda intelligenza del soggetto. Importa sommamente al decoro delle arti nostre e al sentimento nazionale, che se ne alimenta, che questa preziosa collezione, già molto innoltrata, sia condotta a termine e fatta di pubblica ragione coll'intaglio: ma a conseguire l' intento è necessario che lo Stato fornisca una provvigione al valente Maestro acciocchè, sciolto da altre cure, possa per alcun tempo intendere solo a quest'opera nazionale, e insieme possa sostenere le prime spese di questa nobile pubblicazione.

Per le quali considerazioni il sottoscritto propone all' E. V. il presente Decreto.

Modena, 2 gennaio 1860.

A. MONTANARI

IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Dietro proposta del Ministro di pubblica Istruzione,

Decreta:

Al professore Francesco Scaramuzza da Parma sono assegnate lire 1500 annue fino a tutto l'anno 1865, centenario della nascita di Dante Alighieri, acciocchè possa con più agio attendere a dar compimento alle sue illustrazioni della Divina Comedia da pubblicarsi coll'incisione.

Il Ministro di pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 2 gennaio 1860.

FARINI

A. MONTANARI

337.ter *Decretazione di un busto in marmo alla memoria di Macedonio Melloni, e stanziamento della relativa spesa nel Bilancio dello Stato.*

2 gennaio 1860.

Rapporto del Ministro di pubblica Istruzione

Eccellenza,

Come a Vostra Eccellenza è noto, la città di Parma fu culla del celebre fisico Melloni, rapito da alcuni anni per morte immatura alla scienza ed all'Italia.

Parma nulla possiede che ricordi l'uomo insigne, tranne alcuni strumenti o di spettanza o d'invenzione del medesimo, custoditi nel Gabinetto fisico di quella regia Università. Non una lapida, non un busto che lo rammemori; segno manifesto come il cessato Governo Borbonico curasse le glorie cittadine. Lo scrivente, applaudendo al desiderio espressogli da alcuni professori dell'Ateneo di Parma, proporrebbe all'E. V. che fosse affidata la commissione ad artista della stessa città di condurre in marmo il busto di Macedonio Melloni, simile a quello del Tommasini che il Ministero acquistò per ornamento di una delle sale dell'Ateneo mentovato, e con una spesa che potrebbesi calcolare dalle 700 alle 800 lire italiane.

Modena, 2 gennaio 1860.

Il Ministro
A. MONTANARI

IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Sulla proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Ad un Artista Parmense sarà data commissione di eseguire in marmo il busto del celebre fisico Macedonio Melloni di Parma, da collocarsi in posto d'onore in una delle sale di quella regia Università.

Art. 2. La spesa occorrente a tale opera verrà stanziata nel Preventivo del Ministero della pubblica Istruzione per l'anno 1860.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Modena, li 2 gennaio 1860.

FARINI

A. MONTANARI

353.bis *Concessione di una pensione vitalizia per titolo politico alla Teresa Serena, vedova Bonadè.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il rapporto della Commissione creata col Decreto del 21 novembre 1859;

Veduto il Decreto del 6 dicembre di quell'anno;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Alla Serena Teresa di Parma, vedova di Costantino Bonadè morto il 22 luglio 1854 in conseguenza della sfrenata soldatesca licenza, è conceduta sull'Erario delle regie Provincie dell'Emilia una pensione annua vitalizia di lire cinquecento quaranta, facendo tempo col 1° gennaio 1860.

Art. 2. Ove accada, sarà all'attuale unica figlia della Serena applicato il Decreto del 2 luglio 1822.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo risguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Modena, li 4 febbraio 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

353.ter *Concessione di un sussidio per titolo politico alla Rosa Robuschi, vedova Melegari.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il parere dato dalla Commissione istituita col Decreto del 21 novembre 1859 al fine di esaminare le domande di compensi a motivo di danni sofferti sotto i cessati Governi assoluti di Parma per cause politiche;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È conceduto un sussidio straordinario di lire 250 alla Robuschi Rosa di Parma, vedova di Melegari Enrico morto combattendo per la Causa italiana il 20 marzo 1848.

La spesa verrà sostenuta dall'Erario o delle regie Provincie dell'Emilia, *Spese impreviste del Bilancio pel* 1860.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato a Modena, li 4 febbraio 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

353.quater *Assegnazione di un sussidio per titolo politico agli orfani di Giacomo Rossi.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduto il Rapporto della Commissione incaricata col Decreto del 21 novembre 1859 di manifestar parere sulla domanda di compensi a motivo di danni sofferti per la Causa italiana;

Considerando che alla Campodonico Maria di Parma, rimasta vedova di Rossi Giacomo ucciso dal furore della soldatesca nel 22 luglio 1854, sarebbe applicabile il Decreto del 6 dicembre 1859 qualora non fosse passata a seconde nozze;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. Alla Campodonico Maria di Parma sarà pagata in solo vantaggio dei proprii figli, orfani del loro padre Rossi Giacomo, la somma di lire mille, con obbligo ad essa Campodonico e al contutore d'investirla cautamente e coll'intervento dell'Autorità pretoria in un capitale fruttifero.

La prementovata somma sarà a carico dell'Erario delle regie Provincie dell'Emilia (Titolo *Spese impreviste* del Bilancio del 1860).

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto nella parte che a ciascuno d'essi risguarda.

Dato in Modena dal Palazzo nazionale, li 4 febbraio 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell'Interno
C. MAYR

353.quinquies *Concessione di una pensione vitalizia per titolo politico alle vedove Franzoni, Gueglio e Baroni.*

4 febbraio 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

IL GOVERNATORE

DELLE REGIE PROVINCIE DELL'EMILIA

Veduti i rapporti della Commissione incaricata col Decreto del 21 novembre 1859 di dare parere sulle domande di compensi a motivo di danni sofferti per la Causa italiana nelle Provincie Parmensi sotto i cessati Governi assoluti;

Veduto il Decreto del 6 dicembre 1859;

Sovra proposta del Ministro dell'Interno,

Decreta:

Art. 1. È conceduta una pensione annua vitalizia

di lire seicento alla Dodi Rosalia, vedova di Franzoni Davide fucilato;

di lire quattrocento alla Salvini

Maddalena, vedova di Gueglio Carlo assassinato dalla soldatesca;

di lire cinquecento quaranta alla Ferdinanda Asperti, vedova di Baroni Vincenzo ucciso nel 22 luglio 1854.

Art. 2. Le sovrindicate pensioni saranno a carico dell'Erario delle regie Provincie dell'Emilia, avranno cominciato a decorrere dal 1 gennaio 1860, e si pagheranno per dodicesimi, fermo rimanendo il benefizio della pensione pei figli delle suddette vedove nei casi e per gli effetti di cui nel Decreto del 22 luglio 1822.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'eseguimento del presente Decreto nella parte che a ciascuno d'essi risguarda.

Dato in Modena, li 4 febbraio 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

363.*bis* *Concessione di un'indennità per titolo politico al Pietro Pecchioni.*

1 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Veduto il parere emesso dalla Commissione istituita in Parma col Decreto Dittatoriale 21 novembre 1859 sulle istanze di Pecchioni Pietro, che sotto il cessato Governo Borbonico fu pel fatto del 22 luglio 1854 condannato alla pena de'lavori forzati a vita, indi tradotto nell' ergastolo di Mantova, d'onde potè avventurosamente evadere nel 24 maggio 1857 dopo aver patito il martirio della fustigazione, resistendo egli al fare rivelazioni sugli altri promotori od autori del fatto suindicato;

Sovra proposta del Ministro dell' Interno,

Decreta:

Art. 1. A Pecchioni Pietro di Parma è conceduta sull' Erario delle regie Provincie dell'Emilia la somma di lire mille cinquecento per una sola volta, in sollievo dei danni gravissimi ch' ebbe a patire per causa di libertà sotto il Governo assoluto di Parma.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, nella parte che a ciascun d' essi appartiene.

Dato in Bologna, 1° marzo 1860.

Il Governatore
FARINI

Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

363.*ter* *Gratificazione a Pietro Cocconi per studi e lavori sulla Farmacopea.*

1 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Sulla proposta del Ministro dell' Interno,

Decreta:

Art. 1. Al dottore Pietro Cocconi è concessa una ricompensa di italiane lire milleduecento per l' opera che prestò quale Segretario della Commissione incaricata in Parma di formare un nuovo Codice ed una nuova Tariffa de'medicamenti.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto nella parte che rispettivamente li riguarda.

Dato in Bologna, 1° marzo 1860.

FARINI

Il Ministro dell' Interno
C. MAYR

364.*bis* *Riordinamento e Pianta numerica del personale della Biblioteca Parmense.*

8 marzo 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II
IL GOVERNATORE
DELLE REGIE PROVINCIE DELL' EMILIA

Sovra proposta del Ministro della pubblica Istruzione,

Decreta:

Art. 1. Gli uffizi della Parmense Biblioteca e i relativi stipendi sono stabiliti come nello Specchio seguente.

Occuperanno essi uffizi e si gioveranno dei relativi stipendi le persone nominate nello Specchio medesimo.

Persone	IMPIEGHI	Stipendi
. . .	Bibliotecario	3000
. . .	1° Vicebibliotecario .	2200
. . .	2° Vicebibliotecario per la collezione De-Rossiana	2000
. . .	Conservatore delle stampe	1800
. . .	Segretario Ragioniere .	1800
. . .	Vicesegretario . . .	1500
. . .	Applicato	1200
. . .	Custode	200
. . .	Addetto alla formazione del Catalogo, alla registratura dei libri ec.	1000
. . .	Vicecustode	1000
. . .	Aiutante	900
. . .	Secondo Aiutante . .	800
. . .	Portiere	720
. . .	Conservatore delle suppellettili Bodoniane .	720

Art. 2. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore col 16 marzo volgente.

Art. 3. I Ministri dell' Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati, ciascuno nella parte propria, dell'eseguimento del presente Decreto.

Dato in Modena, li 8 marzo 1860.

FARINI

A. MONTANARI

370. *Ricognizione di Bolla dell'Ordine Gerosolimitano a favore del conte Filippo Linati, ed ammessione di esso alla esazione della densione di Commendatario del detto Ordine.*

24 marzo 1860.

Rapporto del Ministro di Grazia e Giustizia, al Consiglio dei Ministri

Modena, 24 marzo 1860.

Nel dì 14 settembre dell'anno ultimamente decorso cessò di vivere in Firenze il conte Tullio Barattieri, il quale fruiva d'una pensione annua di lire duemila a carico dell'Erario Parmense nella qualità di *Cavaliere dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.*

Il conte Fra Filippo Linati, cavaliere del medesimo Ordine, ha ricevuto nello scorso mese di febbraio dal Luogotenente del Magistero di quell'Ordine la Bolla ond'è stata a lui conferita la commenda di cui era titolare il prementovato Conte Barattieri.

Fu con Decreto del 10 aprile 1840 (n. 81) che l' in allora Duchessa di Parma assegnò tre pensioni, di lire duemila ciascheduna, all'Ordine cavalleresco di San Giovanni di Gerusalemme acciò fossero date per giustizia e non per grazia, a titolo di commenda, a sudditi Parmensi Cavalieri di giustizia, professi. Con altro Decreto del 1° agosto successivo la medesima Principessa riunì quelle tre commende al Priorato Lombardo-Veneto, e stabilì che nel caso di vacanza d'alcuna di esse la pensione dovesse rimanere per due anni ad intero profitto del Tesoro dell'Ordine a titolo di *mortorio* e *vacante* prima che il Cavaliere a cui venisse conferita la commenda avesse ad entrarne nel reale possesso.

Il Conte Fra Filippo Linati, quale originario degli Stati Parmensi e Cavaliere di giustizia, professo, ha ottenuto per diritto la commenda conferitagli, ma non potrà fruirne che due anni dopo la morte del Conte Barattieri. Egli per altro è stato abilitato dal Luogotenente del Ministero dell'Ordine, siccome risulta da lettera in data del 28 febbraio...., a riscuotere dall' Erario dello Stato la pensione dal 15 di settembre del 1859, coll'obbligo di rimetterla per due anni nelle mani del Commendatore Fra Lodovico Bergonzi di Parma, incaricato dell'Ordine nelle Provincie Parmensi, per cura del quale dovrà essere mandata al Ricevitore del Gran Priorato.

Or dunque ciò che importa di fare si è di comunicare al Ministero delle Finanze in copia la lettera scritta dal Luogotenente del Magistero dell'Ordine affinchè sia disposto pel pagamento della pensione al conte Fra Filippo Linati dal dì successivo a quello della morte del Conte Barattieri. Il che si propone di fare il sottoscritto, mentre ne renderà inteso il marchese Fra Lodovico Bergonzi, essendo incaricato di farsi rimettere quella pensione per due anni e mandarla al Ricevitore del Gran Priorato.

CHIESI

Visto, si approva

P. TORRIGIANI — A MONTANARI — C. MAYR — CHIESI

B. PROVINCIE MODENESI

85.*bis* *Nomina di Lodovico Frapolli a Reggente provvisorio del Ministero di Guerra.*

30 luglio 1859.

IL DITTATORE
DELLE PROVINCIE MODENESI

Decreta:

Il Colonnello Lodovico Frapolli è addetto allo Stato maggiore delle Forze Modenesi presso il generale Ignazio Ribotti, e incaricato di reggere provvisoriamente il Ministero della Guerra.

Modena, 30 luglio 1859.

FARINI

106.*bis* *Nomina del Commendatore Michelangelo Castelli a Rappresentante del Dittatore presso il Governo Sardo.*

18 agosto 1859.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 177 bis a pag.* 1202).

110.*bis* *Nomina del nobile Emilio Visconti-Venosta a Reggente gli Affari esteri.*

20 agosto 1859.

(*Veggasi il Decreto riferito sotto il n° 182 bis a pag.* 1202).

132.*bis* *Istituzione e Organico dei Consigli di Guerra.*

15 settembre 1859.

(*Veggasi il Decreto riportato sotto il n° 220 bis a pag.* 1202).

137.*bis* *Accettazione delle demissioni di L. Frapolli dalla carica di Direttore del Ministero di Guerra, e sua applicazione* extra ordinem *allo stesso Ministero.*

23 settembre 1859.

(*Veggasi il Decreto riferito al n° 233 bis a pag.* 1203).

142.*bis* *Creazione di un Reggimento Usseri denominato* Usseri di Piacenza.

28 settembre 1859.

(*Veggasi il Decreto di n° 236 bis a pag.* 1204).

142.*ter* *Aggregazione del Corpo delle Guide al Reggimento* Usseri di Piacenza.

28 settembre 1859.

(*Veggasi il Decreto di n° 236 ter a pag.* 1204).

162.*bis* *Istituzione di Commissioni reggimentali per una determinazione provvisoria dell' Anzianità tra gli Ufficiali, e norme relative.*

13 ottobre 1859.

(*Veggasi l' Atto riferito sotto il n° 260 bis pag.* 1264).

182.*bis* *Norme di procedimento per la occupazione e le riparazioni dei locati addetti ad alloggio militare.*

27 ottobre 1859.

(*Vedasi la Circolare riportata sotto il n° 282 ter a pag.* 1205).

187. *Divieto di esenzione dalla Leva delle già Guardie Nobili e dei fratelli di soldati attivi dell'ex Duca.*

5 novembre 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

Al Consiglio centrale di Coscrizione

Questo Ministero non può dissimulare la meraviglia provata nel sentire come codesta Commissione di leva tenesse esenti dall' obbligo di coscrizione le già così dette *Guardie Nobili* dell' ex Duca.

Sebbene sia conservata intatta la Legge sulla coscrizione, non si può capire come si mantengano effetti di cui è cessata la causa — Che Duca c'è?... Che Guardie Nobili?... Qui non vi sono nè l'uno nè l'altro, e nessuno può venir quindi esentato per essersi prestato non tanto a un servizio militare quanto a un abbietto, da strisciante servidorame cortigianesco.

I fratelli di coloro che dicesi servano come soldati presso l'ex Duca non sono altrimenti da esentarsi dalla coscrizione. Noi non riconosciamo nè possiamo riconoscere per buono e valido un servizio militare contro la Patria e la volontà nazionale: e nel mentre questo Ministero si riserba per equità e per graziosa concessione di rinviarli a casa insieme coi loro fratelli, qualora questi rientrassero in queste Provincie, trova d'invitare codesta onorevole Commissione a voler senz'altro tôr di mezzo queste incompatibilità ed ingiustizie, per cui si verrebbe a premiare, riconoscere buoni e validi i servigi prestati da traditori della patria e pessimi cittadini ed italiani alla tirannide ed allo straniero.

Modena, 5 novembre 1859.

Per il Generale d' Armata, Capo Supremo della Lega, Ministro della Guerra,

Col. L. FRAPOLLI

C. PROVINCIE ROMAGNOLE

138.bis *Concessione della Divisa speciale alla Guardia nazionale di Bologna.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Vista la proposta presentata da questo Comando superiore della Guardia nazionale di Bologna, colla quale, a senso dell'articolo 1 del Decreto 6 corrente ottobre, si chiede la concessione dell' uso della divisa speciale ;

Visto il precitato Decreto 6 ottobre 1859 ;

Decreta :

Alla Guardia nazionale della città di Bologna è concesso di vestire la divisa speciale, il cui uso sarà obbligatorio col 1° del prossimo futuro dicembre.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 12 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

138.ter *Istituzione di uno Squadrone di cavalleria nella Guardia nazionale di Bologna.*

12 ottobre 1859.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNATORE GENERALE

DELLE ROMAGNE

Vista la domanda presentata dal Comando superiore della Guardia nazionale di Bologna, diretta ad ottenere l'autorizzazione di instituire uno Squadrone di cavalleria della Guardia nazionale ;

Ritenuto che questa Città, per la sua ragguardevole posizione in Italia, per l'incivilimento della sua popolazione, e per un largo sviluppo di vita politica e nazionale, ha diritto a qualche speciale considerazione del Governo ;

Decreta :

Il Comando superiore della Guardia nazionale di Bologna sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno è autorizzato ad istituire uno Squadrone di cavalleria a decoro e servizio della stessa Guardia nazionale.

Lo Squadrone nominerà tutti indistintamente i suoi ufficiali.

Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Bologna, il 12 ottobre 1859.

Il Governatore Generale
LEONETTO CIPRIANI

Il Ministro dell'Interno
A. MONTANARI

Il Segretario Generale
F. BORGATTI

D. PROVINCIE PARMENSI, MODENESI E ROMAGNOLE

9.bis *Istituzione e ordinamento di una Casa militare di Trasporto in Modena.*

1° ottobre 1859.

MINISTERO DELLA GUERRA

È istituita una Casa militare di trasporto all'oggetto di alloggiare i volontarii che si portano ad arruolarsi, quelli della leva, i soldati che sortono dall'ospitale e non hanno Corpo in luogo, e i soldati isolati di passaggio.

A tal uopo sarà disposto un locale appartato, capace di 500 letti.

Al Comando di detta Casa di trasporto viene destinato

1 Capitano,
1 Sottotenente,
1 Sergente Furiere,
4 Caporali,
4 Ordinanze.

Questo personale sarà prelevato dai Corpi attivi.

L'Intendenza generale aprirà al Comandante un credito con obbligo a quest'ultimo di produrre mensilmente il resoconto.

Le somme saranno prelevate ogni 15 giorni anticipatamente verso un preventivo basato sui bisogni della Casa stessa.

La Casa suddetta dipenderà dagli ordini immediati del Comando della città e provincia di Modena.

Modena, 1° ottobre 1859.

Per il Generale Comandante in Capo,
Ministro della Guerra,

Il Col. L. FRAPOLLI

REGOLAMENTO

per la Casa militare di Trasporto in Modena

Art. 1. La Casa militare di trasporto è istituita all'oggetto di alloggiare i volontarii che vengono ad arruolarsi, quelli della leva, i soldati che non hanno Corpo in luogo, o che sortono dall'ospitale.

Essa dipende dagli ordini immediati del Comando militare di città e provincia.

Art. 2. Il suo personale consiste in

1 Capitano, Comandante,
1 Sottotenente,
1 Sergente foriere, che tiene la contabilità,
4 Caporali, come sorveglianti all'ordine, custodi degli oggetti di casermaggio, e scorte dei convogli nell'interno della città,
4 Ordinanze.

Art. 3. Senza un ordine del Comando di città e provincia non potranno essere ricevuti nella Casa di trasporto i soldati delle summentovate categorie accompagnati da una lista nominativa.

Art. 4. Il soldato che entra nella Casa militare di trasporto dev'essere stato pagato delle sue competenze dal Corpo da cui dipende o dal Comandante che lo scorta, e ciò a tutto il giorno d'entrata nella Casa stessa.

Art. 5. I volontarii, che si portano ad arruolarsi a cura del Comando della Casa di trasporto, dovranno essere scortati e consegnati alla Commissione d'arruolamento nel giorno successivo alla loro entrata. Lo stesso dicasi per quelli della leva, mentre per quelli

sortiti dall'ospitale o per gli altri di passaggio, possibilmente sempre nel giorno dopo al loro ingresso nella Casa di trasporto, saranno inviati ai rispettivi Corpi muniti del foglio di via e buono della strada ferrata, o con altro mezzo di trasporto, se di loro competenza.

I fogli di via e mezzi di trasporto verranno somministrati dall'Intendenza generale dell'Armata o dal Commissario di Guerra, dietro richiesta in iscritto del Comando della Casa di trasporto.

Art. 6. La Casa di trasporto deve costantemente essere provveduta dell'occorrente per dare alloggio a 500 persone, per cui il suo Comandante col mezzo del Comando di città avrà cura che vi si trovino tutti gli oggetti di casermaggio necessarii, avvertendo di far mutare la paglia dei letti almeno ogni mese.

Art. 7. Giornalmente sarà dato al Comando di città un rapporto dei movimenti avvenuti nel giorno precedente, vale a dire entrate ed uscite dei soldati e quanto altro si riferisce al servizio. Il detto rapporto sarà trascritto in apposito registro firmato dal Comandante la Casa e vistato di volta in volta dal Comando di città. Per tutti i casi straordinarii sarà data comunicazione in iscritto al Comando di città con lettera separata.

Art. 8. Il Comandante preleverà dall'Intendenza generale dell'Armata, di quindici in quindici giorni, il fondo necessario per le paghe dei soldati, e ciò previa esibizione di un preventivo approssimativo. Allo spirare di ogni mese darà il regolare resoconto, allegando le pezze giustificative degli esborsi.

Art. 9. Dal Comando di città sarà provveduta la Casa di trasporto di un picchetto armato alla porta d'ingresso, composto di un caporale e sei soldati.

Art. 10. Il solo Comandante è responsabile del servizio e disciplina interna della Casa e relativo buon andamento; nè dovrà accettare ordini contrarii al presente Regolamento salvo il caso che questi emanassero dall'Autorità immediata da cui dipende.

Modena, 1 ottobre 1859.

Per il Generale Comandante in Capo,
Ministro della Guerra,

Il Colonnello L. FRAPOLLI

31.*bis* *Nomina del Colonnello Francesco Fontana a Reggente la Sezione della Guerra in Bologna; conferma del Comandante supremo dell'Esercito della Lega.*

16 dicembre 1859.

REGNANDO S. M.

IL RE VITTORIO EMANUELE II

IL DITTATORE

DELLE PROVINCIE MODENESI E PARMENSI

Governatore delle Romagne

Decreta:

Il Colonnello di Stato Maggiore, cavaliere Francesco Fontana, è nominato Reggente la Sezione della Guerra, con residenza in Bologna presso S. E. il Generale Manfredo Fanti, Comandante in capo le truppe della Lega, il quale continua con pieni poteri la missione già affidatagli rispetto all'esercito delle Provincie Parmensi, Modenesi e Romagnole.

Modena, dal Palazzo Nazionale, li 16 dicembre 1859.

FARINI